



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 563

Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa

18/12/2022 - 00:28

Indice

1. DDL S. 563 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 563	5
1.2.2. Relazione 5, 199, 234, 253, 392, 412, 563 e 652-A	9
1.2.3. Relazione di minoranza 5, 199, 234, 253, 392, 412, 563 e 652-A/bis	17
1.2.4. Testo approvato 5-199-234-253-392-412-563-652 (Bozza provvisoria)	21
1.2.5. Testo 1	24
1.2.6. Testo 2	49
1.2.7. Testo 2 (ANNESSO)	74
1.2.8. Testo 2 (ANNESSO II)	77
1.3. Trattazione in Commissione	81
1.3.1. Sedute	82
1.3.2. Resoconti sommari	84
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	85
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 15 (ant.) del 31/07/2018	86
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 11 (ant.) dell'08/08/2018	128
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 22 (pom.) del 10/09/2018	129
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 13 (ant.) dell'11/09/2018	137
1.3.2.1.5. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 15 (pom.) del 18/09/2018	138
1.3.2.1.6. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 16 (pom.) del 19/09/2018	139
1.3.2.1.7. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 18 (pom.) del 25/09/2018	140
1.3.2.1.8. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 30 (pom.) del 26/09/2018	141
1.3.2.1.9. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 31 (pom.) del 02/10/2018	147
1.3.2.1.10. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 32 (pom.) del 03/10/2018	150
1.3.2.1.11. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 33 (pom.) del 09/10/2018	155
1.3.2.1.12. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 34 (nott.) del 09/10/2018	166
1.3.2.1.13. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 36 (pom.) del 10/10/2018	170
1.3.2.1.14. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 37 (pom.) del 16/10/2018	187
1.3.2.1.15. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 39 (pom.) del 17/10/2018	197
1.3.2.1.16. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 40 (nott.) del 17/10/2018	199
1.3.2.1.17. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 41 (ant.) del 18/10/2018	201
1.4. Trattazione in consultiva	212

1.4.1. Sedute	213
1.4.2. Resoconti sommari	214
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)	215
1.4.2.1.1. 1^Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 13 (pom., Sottocomm. pareri) del 16/10/2018	216
1.4.2.1.2. 1^Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 32 (pom.) del 16/10/2018	218
1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)	222
1.4.2.2.1. 5^Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 41 (pom.) del 10/10/2018	223
1.4.2.2.2. 5^Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 42 (pom.) del 16/10/2018	235
1.4.2.2.3. 5^Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 43 (pom.) del 17/10/2018	243
1.4.2.2.4. 5^Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 44 (ant.) del 18/10/2018	251
1.4.2.2.5. 5^Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 45 (pom.) del 23/10/2018	254
1.5. Trattazione in Assemblea	260
1.5.1. Sedute	261
1.5.2. Resoconti stenografici	262
1.5.2.1. Seduta n. 51 del 24/10/2018	263

1. DDL S. 563 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 563
XVIII Legislatura

Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa
approvato con il nuovo titolo
"Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa"
Titolo breve: *Legittima difesa*

Iter

24 ottobre 2018: approvato in testo unificato

Successione delle letture parlamentari

S.563 T. U. con [S.5](#), [S.199](#), [S.234](#), [S.253](#), [S.392](#), [S.412](#), [S.652](#)
approvato in testo unificato

[C.1309](#) assorbe [C.274](#), [C.580](#), [C.607](#), [C.1303](#)
approvato con modificazioni

[S.5-199-234-253-392-412-563-652-B](#) approvato definitivamente. Legge

Legge n. [36/19](#) del 26 aprile 2019, GU n. 102 del 3 maggio 2019.

Iniziativa Parlamentare

[Maurizio Gasparri](#) ([FI-BP](#))

Cofirmatari

[Giuseppe Tommaso Vincenzo Mangialavori](#) ([FI-BP](#)), [Anna Maria Bernini](#) ([FI-BP](#)), [Massimo Mallegni](#) ([FI-BP](#)), [Francesco Maria Giro](#) ([FI-BP](#)), [Donatella Conzatti](#) ([FI-BP](#)), [Elena Testor](#) ([FI-BP](#)), [Luigi Vitali](#) ([FI-BP](#)), [Roberto Berardi](#) ([FI-BP](#)), [Gilberto Pichetto Fratin](#) ([FI-BP](#)), [Massimo Vittorio Berutti](#) ([FI-BP](#)), [Enrico Aimi](#) ([FI-BP](#)), [Alessandrina Lonardo](#) ([FI-BP](#)), [Barbara Masini](#) ([FI-BP](#)), [Maria Rizzotti](#) ([FI-BP](#)), [Lucio Malan](#) ([FI-BP](#)), [Marco Siclari](#) ([FI-BP](#)), [Roberta Toffanin](#) ([FI-BP](#)), [Maria Virginia Tiraboschi](#) ([FI-BP](#)), [Giancarlo Serafini](#) ([FI-BP](#)), [Maria Alessandra Gallone](#) ([FI-BP](#)), [Raffaele Fantetti](#) ([FI-BP](#)), [Gabriella Giammanco](#) ([FI-BP](#)), [Fiammetta Modena](#) ([FI-BP](#)), [Antonio Barboni](#) ([FI-BP](#)), [Vincenzo Carbone](#) ([FI-BP](#)), [Dario Damiani](#) ([FI-BP](#)), [Francesco Battistoni](#) ([FI-BP](#)), [Franco Dal Mas](#) ([FI-BP](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **3 luglio 2018**; annunciato nella seduta n. 18 del 4 luglio 2018.

Classificazione TESEO

CODICE E CODIFICAZIONI , LEGITTIMA DIFESA

Articoli

DOMICILIO RESIDENZA DIMORA (Art.1), VIOLENZA E MINACCE (Art.1), ARMI (Art.1),
NEGOZI E RIVENDITE (Art.1), STUDI PROFESSIONALI (Art.1), SPESE GIUDIZIARIE (Art.2)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Andrea Ostellari \(L-SP-PSd'Az\)](#) (dato conto della nomina il 31 luglio 2018) .

Relatore di maggioranza Sen. [Andrea Ostellari \(L-SP-PSd'Az\)](#) nominato nella seduta ant. n. 41 del 18 ottobre 2018 (proposto testo unificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 19 ottobre 2018; annuncio nella seduta n. 50 del 23 ottobre 2018.

Relatore di minoranza Sen. [Monica Cirinna' \(PD\)](#) nominato il 22 ottobre 2018 .

Relatore di minoranza Sen. [Giuseppe Luigi Salvatore Cucca \(PD\)](#) nominato il 22 ottobre 2018 .

Relatore di minoranza (esterno) Sen. [Franco Mirabelli \(PD\)](#) nominato il 22 ottobre 2018 .

Relatore di minoranza Sen. [Valeria Valente \(PD\)](#) nominato il 22 ottobre 2018 .

Annunciata la relazione di minoranza il 22 ottobre 2018; annuncio nella seduta n. 50 del 23 ottobre 2018.

Assegnazione

Assegnato alla **2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente** il 17 luglio 2018.

Annuncio nella seduta n. 22 del 17 luglio 2018.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria)

Nuovamente assegnato alla **2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente** il 26 settembre 2018. Annuncio nella seduta n. 40 del 26 settembre 2018.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 563

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 563

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GASPARRI**, **MANGIALAVORI**, **BERNINI**, **MALLEGGNI**, **GIRO**, **CONZATTI**, **TESTOR**, **VITALI**, **BERARDI**, **PICHETTO FRATIN**, **BERUTTI**, **AIMI**, **LONARDO**, **MASINI**, **RIZZOTTI**, **MALAN**, **SICLARI**, **TOFFANIN**, **TIRABOSCHI**, **SERAFINI**, **GALLONE**, **FANTETTI**, **GIAMMANCO**, **MODENA**, **BARBONI**, **CARBONE**, **DAMIANI**, **BATTISTONI** e **DAL MAS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 2018

Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge interviene sulla disciplina della legittima difesa, con l'obiettivo di modificare in profondità l'impianto normativo attuale e, prima ancora, le premesse culturali e sistematiche sul quale esso poggia.

La scelta metodologica a favore di un radicale cambio di prospettiva riprende l'approccio già prescelto, a suo tempo, dalla commissione Nordio.

Come noto, la commissione, e in particolare il suo presidente, muoveva dal presupposto che il sistema delle scriminanti in generale e l'istituto della legittima difesa in particolare risentano fortemente dell'impronta autoritaria e idealista che caratterizza, almeno sul tema, il codice Rocco (il codice penale). Più in particolare, nella logica del legislatore del 1930, lo Stato in virtù del monopolio sull'uso della forza vieta al cittadino qualunque forma di autotutela, configurandone come reato l'esercizio nelle sue diverse manifestazioni; solo in casi eccezionali, ne tollera un contenuto esercizio, confinato tra i canoni angusti, e incerti, dell'attualità del pericolo, dell'ingiustizia dell'offesa e della proporzione della reazione. Solo ove il rispetto di tali canoni sia accertato, l'azione compiuta da chi si difende perde la sua (altrimenti inevitabile) anti giuridicità.

Questa impostazione, però, non è compatibile con l'assiologia di uno Stato liberale, quale è, o dovrebbe essere, il nostro.

Nella prospettiva liberale, infatti, lo Stato nasce - per riprendere una ben nota immagine - da un *pactum unionis* e da un *pactum subiectionis* dei cittadini, che accettano di limitare la propria libertà, in cambio della tutela dei propri diritti inalienabili (la vita, la libertà, la proprietà). Questa devoluzione, tuttavia, non è incondizionata e irreversibile, e non può essere intesa come una cambiale in bianco: ove lo Stato sia inadempiente rispetto agli obblighi assunti in via pattizia, il cittadino vede riespandersi le proprie prerogative e riacquista il diritto di autotutelare la propria sfera personale, nella misura a ciò necessaria.

Come efficacemente osservato da Nordio, se si guarda al tema della legittima difesa con gli occhiali dello Stato di diritto liberale (gli unici ad oggi adottabili, per fortuna), «l'intero procedere dialettico cambia registro, in funzione dei diversi postulati assiologici. Non più i limiti imposti dallo Stato all'individuo, ma quelli imposti dal cittadino allo Stato. Non più il quesito iniziale: "fin dove l'agredito può reagire?". Ma quello simmetrico: "fin dove lo Stato può sanzionare?". Per essere ancora più chiari: che diritto ha lo Stato di punire la reazione a un crimine che Lui, Stato, non è riuscito a impedire?».

Il diritto di difesa non è altro che la reazione a un crimine.

Chiarite le premesse di metodo e la prospettiva culturale in cui la proposta si muove e venendo ai

contenuti, l'articolato opera su due versanti: la trasformazione della legittima difesa da scriminante a vero e proprio diritto, cioè il diritto di difesa; l'obbligo per lo Stato di tenere indenne da tutte le spese del procedimento penale il soggetto indagato o imputato per eccesso di legittima difesa (*recte*: di esercizio del diritto di difesa), ove venga riconosciuto infine l'esercizio del diritto secondo i canoni prescritti dalla legge.

Dalla legittima difesa al diritto di difesa

Con l'articolo 1, si interviene sull'articolo 52 del codice penale, sancendo il passaggio dal riconoscimento della scriminante della legittima difesa all'espressa garanzia del diritto di difesa. Viene conservato un «recinto essenziale» all'esercizio dell'autotutela, al fine di evitare quelle che da più parti sono state additate come derivate da *Far West*, vale a dire:

- 1) il requisito dell'attualità del pericolo;
- 2) il requisito della non manifesta sproporzione fra offesa e reazione.

Rispetto al testo vigente e all'interpretazione giurisprudenziale, viene profondamente rimeditato il requisito della proporzione fra offesa e reazione, il quale si rimodula in senso favorevole all'agredito e si circoscrive quanto all'ambito di applicazione. Sotto questo profilo, occorre distinguere due piani. In via generale, infatti, la difesa è legittima purché non si dimostri che la reazione è stata manifestamente sproporzionata rispetto all'offesa: l'agredito potrà essere punito solo nei casi di conclamata esorbitanza dai limiti ragionevoli dell'autotutela. La modifica in questione non è altro che l'applicazione del ben noto brocardo latino «*adgreditus non habet staderam in manu*»: la vittima, data la situazione in cui viene a trovarsi, non ha una bilancia per potere giudicare razionalmente quale sia la reazione «proporzionata al millesimo» all'offesa ricevuta, e dunque la difesa potrà ritenersi eccessiva solo in caso di esorbitanza manifesta.

Ancor più profondo è l'intervento per quanto riguarda poi il particolare aspetto dell'esercizio del diritto di difesa nel domicilio e nei luoghi assimilati: in questa specifica fattispecie, innegabilmente la più delicata, il limite della proporzione viene eliminato *tout court* e viene introdotta la presunzione di esercizio del diritto di difesa. È di immediata evidenza, peraltro, come da tale modifica deriverà un fortissimo calo di iscrizioni nel registro degli indagati, poiché potrà verificarsi già *prima facie* la sussistenza del diritto di difesa.

Fermi questi vincoli, la modifica qui proposta è densa di conseguenze.

Anzitutto, possiede una sicura pregnanza dal punto di vista della prospettiva culturale, fortemente liberale e assai innovativa rispetto alle altre proposte attualmente in auge nel dibattito politico: tutte quante, infatti, nonostante le diverse declinazioni, non si emancipano dalla prospettiva paternalistica qui criticata.

In secondo luogo, è fortemente rivoluzionaria nell'impianto, specialmente sul versante della difesa nel domicilio e nei luoghi assimilati. Per questa fattispecie sensibile, si è partiti dalla premessa che si tratta dell'esercizio di un diritto e se ne sono sviluppate tutte le conseguenze: la sussistenza del diritto di difesa esclude *in radice* la configurabilità del fatto come reato (laddove la logica della scriminante attualmente accolta agisce *ex post*, scriminando, e dunque quasi «perdonando», un fatto altrimenti considerato anti-giuridico) e viene posto in capo all'accusa l'onere di provare l'assenza delle condizioni per il suo esercizio.

La particolare attenzione all'onere della prova funge da correttivo rispetto ad alcuni orientamenti restrittivi seguiti sul punto dalla giurisprudenza, ad avviso dei quali «quando la configurabilità di cause di giustificazione sia stata allegata dall'imputato, è necessario procedere ad un'indagine sulla probabilità della sussistenza di tali esimenti: la presenza di un principio di prova o di una prova incompleta porterà all'assoluzione, mentre l'assoluta mancanza di prove al riguardo, o la esistenza della prova contraria, comporterà la condanna. Allorquando, nonostante tale indagine, non si sia trovata alcuna prova che consenta di escludere la esistenza di una causa di giustificazione, il giudizio sarà parimenti di condanna, qualora non siano stati individuati elementi che facciano ritenere come probabile la esistenza di essa o inducano comunque il giudice a dubitare seriamente della

configurabilità o meno di una scriminante (cfr. Cass., sez. I, 8.7.1997, n. 8983, rv. 208473; Cass., sez. II, 4.7.2007, n. 32859, rv. 237758). Più recenti orientamenti, partendo dal presupposto che in tema di cause di giustificazione incombe sull'imputato, che deduca una determinata situazione di fatto a sostegno dell'operatività di un'esimente, se non un vero e proprio onere probatorio, inteso in senso civilistico, un compiuto onere di allegazione di elementi di indagine per porre il giudice nella condizione di accertare la sussistenza o quanto meno la probabilità di sussistenza dell'esimente, hanno evidenziato come la mera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all'applicazione di un'esimente, non può legittimare una pronuncia assolutoria, risolvendosi il dubbio sull'esistenza dell'esimente nell'assoluta mancanza di prova al riguardo (cfr. Cass., sez. VI, 12.2.2004, n. 15484, rv. 229446; Cass., sez. VI, 5.7.2012, n. 28115, rv. 253036; Cass., sez. VI, 21.3.2012, n. 18711, rv. 252636)» (in: Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 17 aprile - 16 settembre 2015, n. 37526).

Di assoluta rilevanza, infine, per l'esercizio della legittima difesa nel domicilio e nei luoghi assimilati, è l'esclusione della punibilità dell'eccesso di difesa a titolo colposo. La modifica è ovviamente molto incisiva: sul versante del giudizio di disvalore, si circoscrive la riprovazione dell'ordinamento alle sole violazioni dolose dei limiti del diritto di difesa; sul versante probatorio, si eliminano tutte le difficoltà di dimostrare le infinite sfumature della colpa in capo ad un soggetto, l'agredito, il quale versa in una situazione obiettivamente eccezionale.

Obbligo per lo Stato di accollarsi le spese di giustizia

Con l'articolo 2, si prevede a beneficio dell'indagato o dell'imputato che tutte le spese di giustizia e gli oneri comunque connessi al procedimento penale (dunque con riferimento sia alla fase delle indagini sia a quella del giudizio) in cui viene riconosciuto l'esercizio del diritto di difesa sono a carico dello Stato.

La norma, in coerenza con il passaggio dalla legittima difesa come causa di esclusione dell'antigiuridicità alla difesa come diritto soggettivo vero e proprio, è volta a tenere indenne da ogni spesa il soggetto, indagato o imputato, al quale venga riconosciuto, all'esito del procedimento, il legittimo esercizio del diritto di difesa. Questo per l'elementare ragione che non possono porsi a carico di chi ha esercitato un suo diritto gli oneri derivanti da una contestazione della pubblica accusa che si riveli destituita di fondamento. Il criterio in parola, peraltro, non è altro che un'applicazione della regola della soccombenza, già applicata nel processo civile e amministrativo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 52 del codice penale in materia di diritto di difesa)

1. L'articolo 52 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 52. - (*Diritto di difesa*) - Esercita il diritto di difesa colui che commette il fatto per difendere un diritto proprio o altrui contro un pericolo attuale.

È sempre riconosciuto il diritto di difesa a chi, nei casi di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, reagisce a seguito dell'introduzione, anche tentata, nei luoghi ivi indicati senza il consenso dell'avente diritto o comunque con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o con inganno.

Nei casi di cui al primo comma, la difesa deve essere non manifestamente sproporzionata rispetto all'offesa.

Nei casi di cui al secondo comma, il diritto di difesa si presume ed è esclusa la sussistenza del reato, anche colposo.

Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».

Art. 2.

(Introduzione dell'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 in materia di spese di giustizia)

1. Dopo l'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - (*Spese nel caso di riconoscimento dell'esercizio del diritto di difesa*). - 1. Tutte le spese di giustizia e gli oneri comunque connessi al procedimento penale nei riguardi di colui che ha esercitato il diritto di difesa ai sensi dell'articolo 52 del codice penale sono a carico dello Stato».

1.2.2. Relazione 5, 199, 234, 253, 392, 412, 563 e 652-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 5, 199, 234, 253, 392, 412, 563 E 652-A

Relazione Orale

Relatore Ostellari

TESTO PROPOSTO DALLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 19 ottobre 2018

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima (n. 5)

d'iniziativa popolare, a norma dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 2016

Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa (n. 199)

d'iniziativa dei senatori **LA RUSSA**, **BERTACCO**, **BALBONI**, **CIRIANI**, **DE BERTOLDI**, **FAZZOLARI**, **IANNONE**, **LA PIETRA**, **MAGONI**, **MARSILIO**, **NASTRI**, **RAUTI**, **RUSPANDINI**, **GARNERO SANTANCHÈ**, **STANCANELLI**, **TOTARO**, **URSO** e **ZAFFINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 2018

Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio (n. 234)

d'iniziativa dei senatori **GINETTI** e **ASTORRE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 2018

Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa (n. 253)

d'iniziativa dei senatori **CALIENDO**, **SCIASCIA**, **RIZZOTTI**, **CONZATTI**, **MANGIALAVORI**, **SERAFINI**, **PICHETTO FRATIN**, **MALAN**, **GALLONE**, **TOFFANIN**, **Alfredo MESSINA**, **FLORIS**, **TIRABOSCHI**, **CAUSIN** e **GIAMMANCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 2018

Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo (n. 392)

d'iniziativa dei senatori **MALLEGNI**, **DAMIANI**, **GALLONE**, **TOFFANIN**, **RIZZOTTI** e **GASPARRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 2018

Modifiche agli articoli 624-*bis* e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina (n. 412)

d'iniziativa dei senatori **GINETTI**, **ALFIERI**, **ASTORRE**, **BINI**, **COLLINA**, **GARAVINI**, **GRIMANI**, **MARGIOTTA**, **MARINO** e **MISIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 2018

Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa (n. 563)

d'iniziativa dei senatori **GASPARRI**, **MANGIALAVORI**, **BERNINI**, **MALLEGNI**, **GIRO**, **CONZATTI**, **TESTOR**, **VITALI**, **BERARDI**, **PICHETTO FRATIN**, **BERUTTI**, **AIMI**, **LONARDO**, **MASINI**, **RIZZOTTI**, **MALAN**, **SICLARI**, **TOFFANIN**, **TIRABOSCHI**, **SERAFINI**, **GALLONE**, **FANTETTI**, **GIAMMANCO**, **MODENA**, **BARBONI**, **CARBONE**, **DAMIANI**, **BATTISTONI** e **DAL MAS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 2018

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo (n. 652)

d'iniziativa dei senatori **ROMEO**, **OSTELLARI**, **CANDURA**, **Emanuele PELLEGRINI** e **PILLON**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 2018

NONCHÉ PER LE

PETIZIONI

del signor Renato Lelli (n. 147)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2018

del signor Antonio Rotolo (n. 248)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 2018

PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Borghesi)

sul testo unificato e sugli emendamenti

16 ottobre 2018

La Commissione, esaminati il testo unificato riferito ai disegni di legge nonché i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Zuliani)

sul testo unificato e sugli emendamenti

18 ottobre 2018

La Commissione, esaminato il testo unificato relativo ai disegni di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 8, dopo il comma 1, dei seguenti: «2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 98.490 per l'anno 2018 e in euro 590.940 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a euro 98.490 per l'anno 2018, a euro 590.940 per l'anno 2019 e a euro 456.416 a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 134.524 a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio».

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulle proposte 8.2, 8.3, 8.0.1 e 9.0.2. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 52 del codice penale)

1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo comma, dopo la parola: «sussiste» è inserita la seguente: «sempre»;
- b) al terzo comma, le parole: «La disposizione di cui al secondo comma si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano»;
- c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 55 del codice penale)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 55 del codice penale è aggiunto il seguente:

«Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 165 del codice penale)

1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

«Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 614 del codice penale)

1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;
- b) al quarto comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni».

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 624-bis del codice penale)

1. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a sette anni»;
- b) al terzo comma, le parole: «da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500».

Art. 6.

*(Modifiche all'articolo 628
del codice penale)*

1. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;
- b) al terzo comma, alinea, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei» e le parole: «da euro 1.290 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.000 a euro 4.000»;
- c) al quarto comma, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «sette» e le parole «da euro 1.538 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500 a euro 4.000».

Art. 7.

*(Modifica all'articolo 2044
del codice civile)*

1. All'articolo 2044 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa.

Nel caso di cui all'articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato».

Art. 8.

*(Disposizioni in materia di spese
di giustizia)*

1. Dopo l'articolo 115 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:

«Art. 115-bis (L) . - *(Liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa)*. - 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale nonché all'articolo 55, secondo comma, del medesimo codice, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.

2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 98.490 per l'anno 2018 e in euro 590.940 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

- a) quanto a euro 98.490 per l'anno 2018, a euro 590.940 per l'anno 2019 e a euro 456.416 a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al

Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 134.524 a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

(Modifica all'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale)

1. Al comma 1 dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera *a-bis*) è inserita la seguente:

«*a-ter*) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale».

DISEGNO DI LEGGE N. 5

d'iniziativa popolare

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 614 del codice penale)

1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»;

b) al terzo comma sono aggiunte le seguenti parole: «Ma si procede d'ufficio se il fatto è stato commesso per eseguire un delitto perseguibile d'ufficio»;

c) al quarto comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sette anni»;

d) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subito in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 55 del codice penale)

1. All'articolo 55 del codice penale, in fine, è aggiunto il seguente comma: «Non sussiste eccesso colposo in legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 52».

DISEGNO DI LEGGE N. 199

d'iniziativa dei senatori La Russa ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta chiara e in atto l'intenzione di introdursi negli stessi con violenza o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il pericolo di aggressione e l'assenza di desistenza di cui al terzo comma sono presunti quando l'offesa ingiusta avviene all'interno dei luoghi indicati nel presente articolo, con modalità atte a creare uno stato di paura o agitazione nella persona offesa».

DISEGNO DI LEGGE N. 234

d'iniziativa dei senatori Ginetti e Astorre

Art. 1.

1. Il quarto comma dell'articolo 614 del codice penale è sostituito dal seguente:

«La pena è da cinque a quindici anni, e si procede d'ufficio, se i fatti previsti nei precedenti commi sono commessi con violenza sulle cose o con minaccia o violenza alle persone, ovvero se il colpevole è armato».

DISEGNO DI LEGGE N. 253

d'iniziativa dei senatori Caliendo ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da valutare come percepita dall'agredito al momento dell'insorgenza del pericolo»;

b) al secondo comma, alla lettera b), le parole: «non vi è desistenza e» sono soppresse;

c) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«La punibilità è comunque esclusa quando il fatto è stato commesso per concitazione o paura»;

d) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo si applicano anche nei casi in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale»;

e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione, anche tentati, nei luoghi, anche altrui, indicati nell'articolo 614, commessi con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone».

DISEGNO DI LEGGE N. 392

d'iniziativa dei senatori Mallegni ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 55 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La colpa è esclusa quando l'eccesso riguardante la misura della necessità di difesa o della proporzione, o i limiti cronologici dell'attualità dell'offesa, sia dovuto, sulla base della valutazione di tutte le circostanze del caso concreto e di quelle ragionevolmente prevedibili, al condizionamento psicologico determinato dal comportamento di colui verso il quale la reazione sia diretta».

DISEGNO DI LEGGE N. 412

d'iniziativa dei senatori Ginetti ed altri

Art. 1.

*(Modifiche dell'articolo 624-bis
del codice penale)*

1. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da 1.545 a euro 2.000»;

b) al terzo comma, le parole: «della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da sei a dodici anni e della multa da euro 1.545 a euro 2.500».

Art. 2.

*(Modifica all'articolo 628
del codice penale)*

1. All'articolo 628, terzo comma, del codice penale, le parole: «della reclusione da cinque a venti anni

e della multa da euro 1.290 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da sei anni a venti anni e della multa da euro 1.390 a euro 3.098».

DISEGNO DI LEGGE N. 563

d'iniziativa dei senatori Gasparri ed altri

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 52 del codice penale in materia di diritto di difesa)

1. L'articolo 52 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 52. - (*Diritto di difesa*) - Esercita il diritto di difesa colui che commette il fatto per difendere un diritto proprio o altrui contro un pericolo attuale.

È sempre riconosciuto il diritto di difesa a chi, nei casi di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, reagisce a seguito dell'introduzione, anche tentata, nei luoghi ivi indicati senza il consenso dell'avente diritto o comunque con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o con inganno.

Nei casi di cui al primo comma, la difesa deve essere non manifestamente sproporzionata rispetto all'offesa.

Nei casi di cui al secondo comma, il diritto di difesa si presume ed è esclusa la sussistenza del reato, anche colposo.

Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».

Art. 2.

(Introduzione dell'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 in materia di spese di giustizia)

1. Dopo l'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - (*Spese nel caso di riconoscimento dell'esercizio del diritto di difesa*). - 1. Tutte le spese di giustizia e gli oneri comunque connessi al procedimento penale nei riguardi di colui che ha esercitato il diritto di difesa ai sensi dell'articolo 52 del codice penale sono a carico dello Stato».

DISEGNO DI LEGGE N. 652

d'iniziativa dei senatori Romeo ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 52 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, ovvero in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».

Art. 2.

1. L'articolo 624-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 624-bis. - (*Furto in abitazione e furto con strappo*). - Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da cinque anni a otto anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da euro 20.000 a euro 30.000 se il reato è

aggravato da una o più circostanze previste dal primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti richiamate dal terzo comma del presente articolo, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto ad esse e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti».

Art. 3.

1. All'articolo 165 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-*bis*, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risanamento del danno alla persona offesa».

Art. 4.

1. All'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo la parola: «609-*octies*» è inserita la seguente: «, 624-*bis*».

PETIZIONE N. 147

Presentata dal signor Renato Lelli

Il signor Renato Lelli da San Pietro in Cariano (Verona) chiede modifiche agli articoli 52 e 55 del codice penale al fine di rafforzare l'istituto della legittima difesa a tutela della libertà e della sicurezza delle persone nei luoghi di residenza.

PETIZIONE N. 248

Presentata dal signor Antonio Rotolo

Il signor Antonio Rotolo da Montecatini Terme (Pistoia) propone modifiche agli articoli 52 e 614 del codice penale in materia di legittima difesa e violazione di domicilio.

1.2.3. Relazione di minoranza 5, 199, 234, 253, 392, 412, 563 e 652-A/bis

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 5, 199, 234, 253, 392, 412, 563 e 652-A/bis

RELAZIONE DI MINORANZA DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(Relatori Cucca, Cirinnà, Valente, Mirabelli)

Comunicata alla Presidenza il 22 ottobre 2018

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima (n. 5)

d'iniziativa popolare, a norma dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 2016

Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa (n. 199)

d'iniziativa dei senatori **LA RUSSA**, **BERTACCO**, **BALBONI**, **CIRIANI**, **DE BERTOLDI**, **FAZZOLARI**, **IANNONE**, **LA PIETRA**, **MAGONI**, **MARSILIO**, **NASTRI**, **RAUTI**, **RUSPANDINI**, **GARNERO SANTANCHÈ**, **STANCANELLI**, **TOTARO**, **URSO** e **ZAFFINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 2018

Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio (n. 234)

d'iniziativa dei senatori **GINETTI** e **ASTORRE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 2018

Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa (n. 253)

d'iniziativa dei senatori **CALIENDO**, **SCIASCIA**, **RIZZOTTI**, **CONZATTI**, **MANGIALAVORI**, **SERAFINI**, **PICHETTO FRATIN**, **MALAN**, **GALLONE**, **TOFFANIN**, **Alfredo MESSINA**, **FLORIS**, **TIRABOSCHI**, **CAUSIN** e **GIAMMANCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 2018

Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo (n. 392)

d'iniziativa dei senatori **MALLEGGNI**, **DAMIANI**, **GALLONE**, **TOFFANIN**, **RIZZOTTI** e **GASPARRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 2018

Modifiche agli articoli 624-*bis* e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina (n. 412)

d'iniziativa dei senatori **GINETTI**, **ALFIERI**, **ASTORRE**, **BINI**, **COLLINA**, **GARAVINI**, **GRIMANI**, **MARGIOTTA**, **MARINO** e **MISIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 2018

Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa (n.

563)

d'iniziativa dei senatori **GASPARRI**, **MANGIALAVORI**, **BERNINI**, **MALLEGNI**, **GIRO**, **CONZATTI**, **TESTOR**, **VITALI**, **BERARDI**, **PICHETTO FRATIN**, **BERUTTI**, **AIMI**, **LONARDO**, **MASINI**, **RIZZOTTI**, **MALAN**, **SICLARI**, **TOFFANIN**, **TIRABOSCHI**, **SERAFINI**, **GALLONE**, **FANTETTI**, **GIAMMANCO**, **MODENA**, **BARBONI**, **CARBONE**, **DAMIANI**, **BATTISTONI** e **DAL MAS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 2018

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo (n. 652)

d'iniziativa dei senatori **ROMEO**, **OSTELLARI**, **CANDURA**, **Emanuele PELLEGRINI** e **PILLON**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 2018

NONCHÉ PER LE

PETIZIONI

del signor Renato Lelli (n. 147)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2018

del signor Antonio Rotolo (n. 248)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 2018

Onorevoli Senatori. - La Commissione Giustizia ha esaminato e approvato il disegno di legge sulla legittima difesa senza tener in alcun conto le indicazioni e le osservazioni pervenute, in sede di audizione, da magistrati, avvocati, professori universitari che hanno rimarcato la necessità di mantenere fermo il criterio di proporzionalità tra offesa e difesa, che verrebbe invece meno con la modifica proposta all'articolo 52 del codice penale. Né, tantomeno, la maggioranza parlamentare ha tenuto conto degli emendamenti del Gruppo del Partito democratico che, in parte, recepiscono le suddette osservazioni.

Il disegno di legge in esame non risponde ad esigenze reali di maggiore sicurezza, come dimostrano i dati statistici forniti dal Ministero della giustizia in base ai quali non si intravede alcuna urgenza nell'esigenza di un intervento normativo di tale portata, ma alla strumentalizzazione della paura dei cittadini, dimenticando - o meglio, facendo finta di dimenticare - che il problema della sicurezza è un problema la cui soluzione in generale spetta allo Stato e che non può essere delegato al cittadino attraverso l'ampliamento dell'autodifesa.

Il testo attualmente vigente, frutto della riforma del 2006, che ha introdotto nell'ordinamento la «presunzione di proporzione» nel caso del reato di violazione di domicilio, è già idoneo a soddisfare le esigenze di autotutela. A conferma di ciò, si rileva inoltre come nel corso delle audizioni delle categorie professionali nessuno dei rappresentanti abbia invocato l'ampliamento dell'uso delle armi: al più si è richiesto un intervento legislativo che renda il processo più celere e di più facile gestione per coloro che poi sono chiamati a render conto del loro operato per essersi difesi nel proprio domicilio. Istanza che il Gruppo del Partito Democratico ha accolto con la presentazione di un emendamento che è stato ignorato.

Nel testo approvato dalla Commissione ci sono disposizioni condivisibili, come la norma sull'eccesso colposo e la norma che assicura priorità ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale nella formazione dei ruoli e nella trattazione dei processi (anche se si ricorda come la recente riforma Orlando abbia posto un rimedio con la fissazione di un termine massimo di diciotto mesi per la conclusione delle indagini preliminari), ma la modifica all'articolo 52 del codice penale suscita molte perplessità e preoccupazioni. Si tratta, infatti, dell'introduzione di una irragionevole presunzione assoluta di difesa, che non consente una corretta perimetrazione applicativa dei concetti di violenza o minaccia di uso di armi, in quanto troppo generici.

L'assenza di ogni parametro di necessità a sostegno della reazione posta in essere porta a dare per presunto il diritto di difesa in ogni ipotesi di violazione di domicilio. La modifica proposta elimina lo

stesso requisito della necessità difensiva, rendendo legittima la difesa solo perché tale, cioè in quanto reattiva ad un'aggressione ingiusta, in palese violazione del necessario bilanciamento tra diritti. Si esprime, invece, parere favorevole sull'inserimento del riferimento al «grave turbamento» nell'articolo 55 del codice penale, anche se si ritiene necessaria una delimitazione del concetto di stato di turbamento al fine di evitare future incertezze applicative derivanti dalla formulazione della norma eccessivamente generica.

Molte perplessità, invece, si esprimono sull'articolo 3 che prevede che, nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-*bis* (Furto in abitazione e furto con strappo), la sospensione condizionale della pena sia comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa poiché si introduce un differenziale circa l'accesso al beneficio della sospensione condizionale della pena che verrà a dipendere dalla capacità economica del reo di risarcire o meno il danno cagionato. Questa scelta fa sorgere dubbi circa la costituzionalità della norma.

Riguardo agli aumenti di pena, soprattutto in materia di rapina, non si condivide tale impostazione considerato che gli aumenti delle pene non costituiscono un deterrente, come dimostrano i numeri. Ciò vale in particolare per l'articolo 6 che prevede l'aumento delle pene per il reato di rapina, considerato che tale fattispecie di reato è stata già oggetto di un inasprimento sanzionatorio nella precedente legislatura.

In Commissione Giustizia il Gruppo del Partito democratico ha presentato una serie di emendamenti volti a limitare la portata del disegno di legge nella parte in cui reca la modifica all'articolo 52 del codice penale, ritenuta molto pericolosa per i motivi esposti in precedenza, e ad introdurre elementi di bilanciamento dei diritti e di buon senso.

Ricordiamo gli emendamenti finalizzati a:

a) intervenire sulla scriminante della proporzione prevedendo che, ai fini dell'apprezzamento del rapporto di proporzione, si deve tenere conto dei mezzi di difesa a disposizione dell'agredito e, comunque, delle circostanze anche temporali dell'aggressione, con particolare riguardo al numero degli aggressori e alle condizioni ed all'età delle vittime;

b) specificare che non basta la violenza alle cose per essere legittimati alla difesa, ma occorre la violenza alle persone;

c) specificare che per essere legittimati alla difesa occorre che l'aggressore usi le armi e non solo minacci di usarle;

d) chiarire cosa si intende per «mezzi di coazione fisica», precisando che forse, anche da un punto di vista lessicale, sarebbe stato meglio parlare di «mezzi di offesa»;

e) sopprimere, a proposito dell'introduzione del «turbamento» ai fini dell'esclusione della punibilità, l'aggettivo «grave» in quanto del tutto sovrabbondante, poiché non importa il grado di rilevanza del turbamento subito, ma che questo abbia effettivamente impedito all'offeso di poter effettuare una corretta valutazione del principio di proporzionalità;

f) sopprimere la misura che prevede che la sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento del risarcimento sia prevista solo nel caso di condanna per il reato di furto in abitazione e furto con scasso;

g) prevedere la richiesta di archiviazione nei casi di difesa legittima di cui all'articolo 52 del codice penale, ritenendo meritevole di attenzione la preoccupazione che i procedimenti per fatti che si assumono commessi in legittima difesa si svolgano speditamente e si concludano con una pronta archiviazione allorché la situazione scriminante risulti manifestamente dalle indagini;

h) incrementare il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti.

Nessuno di questi emendamenti (neanche quelli che cercavano di migliorare il testo perseguendo la stessa finalità) è stato preso in considerazione, così come nessuna delle osservazioni di soggetti auditi, preoccupati che l'introduzione di presunzioni legislative comporti lo scivolamento su un pericoloso

piano inclinato sotto il profilo dei principi fondamentali. Come è stato più volte fatto notare dai soggetti auditi, una volta eliminata la proporzione essa fatalmente riemergerà nell'applicazione giurisprudenziale attraverso l'altro requisito fondamentale della scriminante, costituito dalla necessità difensiva.

Purtroppo ancora una volta il legislatore dimostra di non essere all'altezza del suo ruolo e di farsi solo tristemente portavoce di istanze senza fondamento né reale né, tantomeno, giuridico.

Cucca, Cirinnà, Valente, Mirabelli, *relatori di minoranza*

1.2.4. Testo approvato 5-199-234-253-392-412-563-652 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 5-199-234-253-392-412-563-652

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 24 ottobre 2018, ha approvato il seguente disegno di legge risultante dall'unificazione dei disegni di legge n. 5, d'iniziativa popolare; n. 199, d'iniziativa dei senatori La Russa, Bertacco, Balboni, Ciriani, De Bertoldi, Fazzolari, Iannone, La Pietra, Magoni, Marsilio, Natri, Rauti, Ruspandini, Garnero Santanchè, Stancanelli, Totaro, Urso e Zaffini; n. 234, d'iniziativa dei senatori Ginetti e Astorre; n. 253, d'iniziativa dei senatori Caliendo, Sciascia, Rizzotti, Conzatti, Mangialavori, Serafini, Pichetto Fratin, Malan, Gallone, Toffanin, Alfredo Messina, Floris, Tiraboschi, Causin e Giammanco; n. 392, d'iniziativa dei senatori Mallegni, Damiani, Gallone, Toffanin, Rizzotti e Gasparri; n. 412, d'iniziativa dei senatori Ginetti, Alfieri, Astorre, Bini, Collina, Garavini, Grimani, Margiotta, Marino e Misiani; n. 563, d'iniziativa dei senatori Gasparri, Mangialavori, Bernini, Mallegni, Giro, Conzatti, Testor, Vitali, Berardi, Pichetto Fratin, Berutti, Aimi, Lonardo, Masini, Rizzotti, Malan, Siclari, Toffanin, Tiraboschi, Serafini, Gallone, Fantetti, Giammanco, Modena, Barboni, Carbone, Damiani, Battistoni e Dal Mas; n. 652, d'iniziativa dei senatori Romeo, Ostellari, Candura, Emanuele Pellegrini e Pillon:

Modifiche al codice penale e altre disposizioni
in materia di legittima difesa

Modifiche al codice penale e altre disposizioni
in materia di legittima difesa

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 52 del codice penale)

1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola: «sussiste» è inserita la seguente: «sempre»;

b) al terzo comma, le parole: «La disposizione di cui al secondo comma si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano»;

c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 55 del codice penale)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 55 del codice penale è aggiunto il seguente:

«Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».

Art. 3.

*(Modifica all'articolo 165
del codice penale)*

1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

«Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-*bis*, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa».

Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 614
del codice penale)*

1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

b) al quarto comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni».

Art. 5.

*(Modifiche all'articolo 624-bis
del codice penale)*

1. All'articolo 624-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a sette anni»;

b) al terzo comma, le parole: «da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500».

Art. 6.

*(Modifiche all'articolo 628
del codice penale)*

1. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

b) al terzo comma, alinea, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei» e le parole: «da euro 1.290 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.000 a euro 4.000»;

c) al quarto comma, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «sette» e le parole: «da euro 1.538 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500 a euro 4.000».

Art. 7.

*(Modifica all'articolo 2044
del codice civile)*

1. All'articolo 2044 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa.

Nel caso di cui all'articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato».

Art. 8.

*(Disposizioni in materia di spese
di giustizia)*

1. Dopo l'articolo 115 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il

seguinte:

«Art. 115-bis (L). - *(Liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa)*. - 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale nonché all'articolo 55, secondo comma, del medesimo codice, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.

2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 98.490 per l'anno 2018 e in euro 590.940 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a euro 98.490 per l'anno 2018, a euro 590.940 per l'anno 2019 e a euro 456.416 a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 134.524 a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

(Modifica all'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale)

1. Al comma 1 dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera *a-bis*) è inserita la seguente:

«*a-ter*) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale».

IL PRESIDENTE

1.2.5. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

23 ottobre 2018

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di
legittima difesa (5, 199, 234, 253, 392, 412, 563 e 652-A)**

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Sopprimere l'articolo.

1.200

NUGNES, FATTORI, DE FALCO

Sopprimere l'articolo.

1.201

GALLONE, CALIENDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto di difesa)

1. L'articolo 52 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 52. - (*Diritto di difesa*) - Esercita il diritto di difesa colui che commette il fatto per difendere un diritto proprio o altrui contro un pericolo attuale.

È sempre riconosciuto il diritto di difesa a chi, nei casi di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, reagisce a seguito dell'introduzione, anche tentata, nei luoghi ivi indicati senza il consenso dell'avente diritto o comunque con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o con inganno.

Nei casi di cui al primo comma, la difesa deve essere non manifestamente sproporzionata rispetto all'offesa. La difesa si presume sempre proporzionata nei casi in cui sia esercitata al fine di prevenire possibili danni nei confronti di minori, anziani, disabili e donne in stato di gravidanza.

Nei casi di cui al secondo comma, il diritto di difesa si presume ed è esclusa la sussistenza del reato, anche colposo.

Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove sia esercitata all'attività commerciale, professionale o imprenditoriale"».

1.2

GASPARRI, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, MALLEGNI, GALLONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica dell'articolo 52 del codice penale in materia di diritto di difesa)

1. L'articolo 52 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 52. - (*Diritto di difesa*). - Esercita il diritto di difesa colui che commette il fatto per difendere un diritto proprio o altrui contro un pericolo attuale.

— 3 —

È sempre riconosciuto il diritto di difesa a chi, nei casi di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, reagisce a seguito dell'introduzione, anche tentata, nei luoghi ivi indicati senza il consenso dell'avente diritto o comunque con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o con inganno.

Nei casi di cui al primo comma, la difesa deve essere non manifestamente sproporzionata rispetto all'offesa.

Nei casi di cui al secondo comma, il diritto di difesa si presume ed è esclusa la sussistenza del reato, anche colposo.

Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove sia esercitata all'attività commerciale, professionale o imprenditoriale"».

1.5

CALIENDO, GASPARRI, DAL MAS, MODENA, MALLEGNI, GALLONE

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) Al primo comma, le parole: "sia proporzionata all'offesa", sono sostituite dalle seguenti: "non sia manifestamente sproporzionata rispetto all'offesa"».

1.4

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) Dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Ai fini dell'apprezzamento del rapporto di proporzione di cui al primo comma, si tiene conto dei mezzi di difesa a disposizione dell'agredito, delle circostanze, anche temporali, dell'aggressione, con particolare riguardo al numero degli aggressori, alle condizioni ed all'età delle vittime dell'aggressione"».

1.6

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

1.202

NUGNES, FATTORI, DE FALCO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b)

1.7

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.8

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.203

AIMI, CALIENDO, MODENA, DAL MAS, MALLEGNI, GASPARRI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale, o percepito come tale, di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa non sia palesemente sproporzionata all'offesa.

Nei casi previsti dall'articolo 614 il diritto di difesa è riconosciuto a prescindere dalla proporzionalità dell'offesa se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati fa uso di un'arma legittimamente detenuta o di altro mezzo idoneo al fine di difendere:

- a) la propria o l'altrui incolumità;
 - b) i beni propri o altrui."».
-

1.9

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «e le parole: "legittimamente detenuta" sono soppresse».

1.10

LA RUSSA, BALBONI, STANCANELLI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "legittimamente detenuta" sono soppresse».

1.11

LA RUSSA, BALBONI, STANCANELLI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "non vi è desistenza e" sono soppresse».

1.12

LA RUSSA, BALBONI, STANCANELLI

Dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il secondo comma, è inserito il seguente: "Il pericolo di aggressione e l'assenza di desistenza di cui al secondo comma sono sempre presunti quando l'offesa ingiusta avviene con modalità atte a creare uno stato di paura o agitazione nella persona offesa"».

Conseguentemente, sopprimere la lettera c).

1.15

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente:

- a) all'articolo 2, comma 1, capoverso, sostituire le parole: «secondo, terzo e quarto» con le seguenti: «secondo e terzo»;
- b) all'articolo 7, capoverso, sostituire le parole: «secondo, terzo e quarto», con le seguenti: «secondo e terzo»;
- c) all'articolo 8, comma 1, capoverso: «Art. 115-*bis* (L)», comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «secondo, terzo e quarto», con le seguenti: «secondo e terzo»;
- d) all'articolo 9, comma 1, lettera *a-ter*), sostituire le parole: «secondo, terzo e quarto», con le seguenti: «secondo e terzo».

1.13

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

1.14

LA RUSSA, BALBONI, STANCANELLI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "o nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta, in fine, chiara e in atto l'intenzione di introdursi negli stessi con violenza o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa"».

1.204

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere la parola «sempre».

1.205

CALIENDO, GASPARRI, DAL MAS, MODENA, MALLEGNI, GALLONE

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole da: «l'intrusione», fino alla fine del periodo con le seguenti: «l'intrusione, anche tentata, nei luoghi ivi indicati senza il consenso dell'avente diritto o comunque posta in esse-

— 7 —

re con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minacce di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica o con inganno. In tali casi, la legittima difesa si presume ed è esclusa la sussistenza del reato, anche colposo».

1.206

DE FALCO

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole «con violenza o minaccia di uso di» con le seguenti: «con violenza o minaccia alla persona, con uso di».

1.18

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Al comma 1, lettera c), capoverso, dopo la parola: «violenza», inserire le seguenti: «alle persone».

1.19

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere le parole: «minaccia di».

1.20

LA RUSSA, BALBONI, STANCANELLI

Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere le seguenti parole: «di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica».

1.21

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere le parole: «o di altri mezzi di coazione fisica».

1.22

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: «o di altri mezzi di coazione fisica» con le seguenti: «o di altri mezzi di offesa».

1.23

CALIENDO, GASPARRI, DAL MAS, MODENA, MALLEGNI, GALLONE

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) è aggiunto in fine il seguente comma:

"Nei casi di cui ai commi precedenti, l'onere di provare l'insussistenza della scriminante è a carico della pubblica accusa"».

1.24

CALIENDO, GASPARRI, DAL MAS, MODENA, MALLEGNI, GALLONE

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) è aggiunto in fine il seguente comma:

"Nei casi di cui al secondo e quarto comma, la legittima difesa si presume ed è esclusa la sussistenza del reato, anche colposo"».

Art. 2

2.2

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Sopprimere l'articolo.

2.200

NUGNES, FATTORI, DE FALCO

Sopprimere l'articolo.

2.3

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Modifica all'articolo 55 del codice penale). - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 55 del codice penale è aggiunto il seguente:

"Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5), ovvero in stato di terrore o panico, derivante dalla imprevedibilità della situazione di pericolo attuale"».

2.201

MALLEGNI, CALIENDO, MODENA, DAL MAS, GASPARRI

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto abbia ecceduto i limiti della legittima difesa ove l'intrusione sia connotata dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto, o comunque in una situazione di condizionamento psicologico determinato dal comportamento di colui verso il quale la reazione sia diretta.»

2.5

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo e terzo, la responsabilità per colpa è esclusa, quan-

do il fatto è commesso in uno stato di turbamento cagionato dalla situazione di pericolo in atto».

2.6

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «secondo, terzo e quarto» con le seguenti: «secondo e terzo».

2.8

LA RUSSA, BALBONI, STANCANELLI

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «della propria o altrui incolumità» aggiungere le seguenti: «nonché dei beni propri o altrui».

2.9

CALIENDO, GASPARRI, DAL MAS, MODENA, MALLEGNI, GALLONE

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: «ha agito nelle condizioni», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «abbia ecceduto i limiti della legittima difesa ove l'intrusione sia connotata dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5) ovvero abbia agito per terrore, grave turbamento o panico. Lo stato di terrore, grave turbamento o panico sussiste sempre nella reazione difensiva tenuta nei confronti di chi sia colto nell'atto di commettere il delitto preveduto dall'articolo 628, terzo comma, n. 1 e 3-bis».

2.202

DE FALCO

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «ha agito» inserire le seguenti: «con colpa lieve,»

2.203

PILLON

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «ha agito» inserire le seguenti: «trovandosi».

2.11

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».

2.204

DE FALCO

Al comma 1, capoverso, sopprimere le seguenti parole: «ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».

2.13

LA RUSSA, BALBONI, STANCANELLI

Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: «grave».

2.14

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: «grave».

2.12

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, capoverso, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «grave turbamento», con le seguenti: «terrore o panico»;*

b) *dopo le parole: «derivante dalla», inserire le seguenti: «imprevedibilità della».*

2.0.1 (già 1.0.1)

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica all'articolo 59 del codice penale)

1. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nei casi dell'articolo 52, secondo, terzo e quarto comma, se l'errore è determinato dallo stato di paura, panico o terrore derivante dalla imprevedibilità della situazione di pericolo attuale per la vita, per l'integrità fisica o per la libertà sessuale, la colpa dell'agente è sempre esclusa qualora l'errore sia stato causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione"».

Art. 3

3.1

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Sopprimere l'articolo.

3.2

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Sopprimere l'articolo.

3.0.200

BALBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "m-*quinquies*) delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, commi primo e secondo, del codice penale".

2. La lettera f-bis) del comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è abrogata.

3. Il comma 1 dell'articolo 383 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "1. Nei casi previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, o quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza".».

Art. 4

4.1

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Sopprimere l'articolo.

4.5

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

4.2

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.4

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, CALIENDO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.200

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, GASPARRI, MALLEGNI, GALLONE

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.0.1

CALIENDO, GASPARRI, DAL MAS, MODENA, MALLEGNI, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Dopo l'articolo 614 del codice penale, è inserito il seguente:

"Art. 614-bis - (*Violazione di domicilio per commettere altri reati*) -

I. Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, o in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale, allo scopo di commettere altri reati, è punito con la reclusione da due a sei anni"».

Art. 5

5.1

CALIENDO, GASPARRI, DAL MAS, MODENA, MALLEGNI, GALLONE

Sopprimere l'articolo.

5.2

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Sopprimere l'articolo.

5.5

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

5.3

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5.4

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Art. 6

6.1

CALIENDO, GASPARRI, DAL MAS, MODENA, MALLEGNI, GALLONE

Sopprimere l'articolo.

6.2

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Sopprimere l'articolo.

6.200

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Sopprimere l'articolo.

6.9

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

6.3

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

6.4

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

6.5

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.6

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

6.7

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.8

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Art. 7

7.1

CALIENDO, GASPARRI, DAL MAS, MODENA, MALLEGGNI, GALLONE

Sopprimere l'articolo.

7.2

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Sopprimere l'articolo.

7.3

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Modifica all'articolo 2044 del codice civile*). - 1. All'articolo 2044 del codice civile è aggiunto in fine il seguente comma: "Nel caso di eccesso colposo per legittima difesa, di cui agli articoli 52 e 55 del codice penale, se la condotta dolosa o colposa del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo l'equo apprezzamento del giudice. Nel diminuire il risarcimento il giudice tiene conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta del danneggiato e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate"».

7.4

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Sostituire l'articolo con il seguente;

«Art. 7. - (*Modifica all'articolo 2044 del codice civile*) - 1. All'articolo 2044 del codice civile è aggiunto in fine il seguente comma: "Nel caso di eccesso colposo per legittima difesa, di cui agli articoli 52 e 55 del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo

— 19 —

apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato».

7.5

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, sopprimere il primo capoverso.

7.6

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa».

7.200

NUGNES, FATTORI, DE FALCO

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole da: «Nei casi» fino a: «è esclusa».

7.7

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo capoverso.

Art. 8

8.1

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Sopprimere l'articolo.

8.2

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Disposizioni in materia di spese di giustizia)

1. Dopo l'articolo 115 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:

"Art. 115-bis. (L)

(Liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa)

1. Nel caso di eccesso colposo per legittima difesa, di cui agli articoli 52 e 55 del codice penale, l'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52 del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento per chi il fatto non costituisce reato, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.

2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata"».

8.3

GASPARRI, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, MALLEGGNI, GALLONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Introduzione dell'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 in materia di spese di giustizia)

1. Dopo l'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:

"Art. 5-bis.

(Spese nel caso di riconoscimento dell'esercizio del diritto di difesa)

1. Tutte le spese di giustizia e gli oneri comunque connessi al procedimento penale nei riguardi di colui che ha esercitato il diritto di difesa ai sensi degli articoli 52 e 55 del codice penale sono a carico dello Stato.

2. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria precedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita"».

8.0.1

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

1. All'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente: "4-ter.1. L'indagato o imputato del reato di eccesso colposo per legittima difesa, di cui agli articoli 52 e 55 del codice penale, può essere ammesso al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto"».

Art. 9

9.0.1

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Richiesta di archiviazione nei casi di difesa legittima di cui all'articolo 52 del codice penale)

1. Qualora, nel corso delle indagini preliminari si verifichi in modo evidente l'esistenza dei presupposti necessari a configurare l'esimente della difesa legittima di cui all'articolo 52 del codice penale, il pubblico ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione ai sensi dell'articolo 408 del codice di procedura penale».

9.0.2

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Incremento del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani di crimini domestici)

1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati internazionali, violenti, nonché agli orfani di crimini domestici, di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.0.200

AIMI, CALIENDO, MODENA, DAL MAS, MALLEGGNI, GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

I cittadini stranieri riconosciuti colpevoli, con sentenza penale di condanna passata in giudicato, dei reati di cui agli articoli 614, 624-bis e 628 del codice penale, sono espulsi dal territorio nazionale. »

9.0.201

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Autorizzazione di spesa per le esigenze di investimento delle Forze dell'ordine)

1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2019 per le esigenze di investimento delle Forze dell'ordine, iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base con decreti del Ministro dell'interno.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

9.0.202

CIRINNÀ, CUCCA, VALENTE, MIRABELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Detrazioni per interventi di installazione di sistemi di allarme e di videosorveglianza)

1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2019, relative ad interventi di installazione di sistemi di allarme e di videosorveglianza nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale o nei luoghi ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2019, sono dettate le disposizioni attuative di quanto disposto al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2012 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.2.6. Testo 2

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

23 ottobre 2018

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di
legittima difesa (5, 199, 234, 253, 392, 412, 563 e 652-A)**

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Sopprimere l'articolo.

1.200

NUGNES, FATTORI, DE FALCO

Sopprimere l'articolo.

1.201

GALLONE, CALIENDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto di difesa)

1. L'articolo 52 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 52. - (*Diritto di difesa*) - Esercita il diritto di difesa colui che commette il fatto per difendere un diritto proprio o altrui contro un pericolo attuale.

È sempre riconosciuto il diritto di difesa a chi, nei casi di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, reagisce a seguito dell'introduzione, anche tentata, nei luoghi ivi indicati senza il consenso dell'avente diritto o comunque con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o con inganno.

Nei casi di cui al primo comma, la difesa deve essere non manifestamente sproporzionata rispetto all'offesa. La difesa si presume sempre proporzionata nei casi in cui sia esercitata al fine di prevenire possibili danni nei confronti di minori, anziani, disabili e donne in stato di gravidanza.

Nei casi di cui al secondo comma, il diritto di difesa si presume ed è esclusa la sussistenza del reato, anche colposo.

Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove sia esercitata all'attività commerciale, professionale o imprenditoriale"».

1.2

GASPARRI, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, MALLEGNI, GALLONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica dell'articolo 52 del codice penale in materia di diritto di difesa)

1. L'articolo 52 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 52. - (*Diritto di difesa*). - Esercita il diritto di difesa colui che commette il fatto per difendere un diritto proprio o altrui contro un pericolo attuale.

— 3 —

È sempre riconosciuto il diritto di difesa a chi, nei casi di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, reagisce a seguito dell'introduzione, anche tentata, nei luoghi ivi indicati senza il consenso dell'avente diritto o comunque con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o con inganno.

Nei casi di cui al primo comma, la difesa deve essere non manifestamente sproporzionata rispetto all'offesa.

Nei casi di cui al secondo comma, il diritto di difesa si presume ed è esclusa la sussistenza del reato, anche colposo.

Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove sia esercitata all'attività commerciale, professionale o imprenditoriale"».

1.5

CALIENDO, GASPARRI, DAL MAS, MODENA, MALLEGNI, GALLONE

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) Al primo comma, le parole: "sia proporzionata all'offesa", sono sostituite dalle seguenti: "non sia manifestamente sproporzionata rispetto all'offesa"».

1.4

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) Dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Ai fini dell'apprezzamento del rapporto di proporzione di cui al primo comma, si tiene conto dei mezzi di difesa a disposizione dell'agredito, delle circostanze, anche temporali, dell'aggressione, con particolare riguardo al numero degli aggressori, alle condizioni ed all'età delle vittime dell'aggressione"».

1.6

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

1.202

NUGNES, FATTORI, DE FALCO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b)

1.7

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.8

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.203

AIMI, CALIENDO, MODENA, DAL MAS, MALLEGNI, GASPARRI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale, o percepito come tale, di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa non sia palesemente sproporzionata all'offesa.

Nei casi previsti dall'articolo 614 il diritto di difesa è riconosciuto a prescindere dalla proporzionalità dell'offesa se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati fa uso di un'arma legittimamente detenuta o di altro mezzo idoneo al fine di difendere:

- a) la propria o l'altrui incolumità;
 - b) i beni propri o altrui."».
-

1.9

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «e le parole: "legittimamente detenuta" sono soppresse».

1.10

LA RUSSA, BALBONI, STANCANELLI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "legittimamente detenuta" sono soppresse».

1.11

LA RUSSA, BALBONI, STANCANELLI

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "non vi è desistenza e" sono soppresse».

1.12

LA RUSSA, BALBONI, STANCANELLI

Dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il secondo comma, è inserito il seguente: "Il pericolo di aggressione e l'assenza di desistenza di cui al secondo comma sono sempre presunti quando l'offesa ingiusta avviene con modalità atte a creare uno stato di paura o agitazione nella persona offesa"».

Conseguentemente, sopprimere la lettera c).

1.15

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente:

- a) all'articolo 2, comma 1, capoverso, sostituire le parole: «secondo, terzo e quarto» con le seguenti: «secondo e terzo»;
- b) all'articolo 7, capoverso, sostituire le parole: «secondo, terzo e quarto», con le seguenti: «secondo e terzo»;
- c) all'articolo 8, comma 1, capoverso: «Art. 115-*bis* (L)», comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «secondo, terzo e quarto», con le seguenti: «secondo e terzo»;
- d) all'articolo 9, comma 1, lettera *a-ter*), sostituire le parole: «secondo, terzo e quarto», con le seguenti: «secondo e terzo».

1.13

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

1.14

LA RUSSA, BALBONI, STANCANELLI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "o nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta, in fine, chiara e in atto l'intenzione di introdursi negli stessi con violenza o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa"».

1.204

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere la parola «sempre».

1.205

CALIENDO, GASPARRI, DAL MAS, MODENA, MALLEGNI, GALLONE

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole da: «l'intrusione», fino alla fine del periodo con le seguenti: «l'intrusione, anche tentata, nei luoghi ivi indicati senza il consenso dell'avente diritto o comunque posta in esse-

— 7 —

re con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minacce di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica o con inganno. In tali casi, la legittima difesa si presume ed è esclusa la sussistenza del reato, anche colposo».

1.206

DE FALCO, NUGNES

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole «con violenza o minaccia di uso di» con le seguenti: «con violenza o minaccia alla persona, con uso di».

1.18

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Al comma 1, lettera c), capoverso, dopo la parola: «violenza», inserire le seguenti: «alle persone».

1.19

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere le parole: «minaccia di».

1.20

LA RUSSA, BALBONI, STANCANELLI

Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere le seguenti parole: «di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica».

1.21

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere le parole: «o di altri mezzi di coazione fisica».

1.22

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: «o di altri mezzi di coazione fisica» con le seguenti: «o di altri mezzi di offesa».

1.23

CALIENDO, GASPARRI, DAL MAS, MODENA, MALLEGNI, GALLONE

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) è aggiunto in fine il seguente comma:

"Nei casi di cui ai commi precedenti, l'onere di provare l'insussistenza della scriminante è a carico della pubblica accusa"».

1.24

CALIENDO, GASPARRI, DAL MAS, MODENA, MALLEGNI, GALLONE

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) è aggiunto in fine il seguente comma:

"Nei casi di cui al secondo e quarto comma, la legittima difesa si presume ed è esclusa la sussistenza del reato, anche colposo"».

Art. 2

2.2

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Sopprimere l'articolo.

2.200

NUGNES, FATTORI, DE FALCO

Sopprimere l'articolo.

2.3

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Modifica all'articolo 55 del codice penale). - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 55 del codice penale è aggiunto il seguente:

"Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5), ovvero in stato di terrore o panico, derivante dalla imprevedibilità della situazione di pericolo attuale"».

2.201

MALLEGNI, CALIENDO, MODENA, DAL MAS, GASPARRI

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto abbia ecceduto i limiti della legittima difesa ove l'intrusione sia connotata dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto, o comunque in una situazione di condizionamento psicologico determinato dal comportamento di colui verso il quale la reazione sia diretta.»

2.5

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo e terzo, la responsabilità per colpa è esclusa, quan-

do il fatto è commesso in uno stato di turbamento cagionato dalla situazione di pericolo in atto».

2.6

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «secondo, terzo e quarto» con le seguenti: «secondo e terzo».

2.8

LA RUSSA, BALBONI, STANCANELLI

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «della propria o altrui incolumità» aggiungere le seguenti: «nonché dei beni propri o altrui».

2.9

CALIENDO, GASPARRI, DAL MAS, MODENA, MALLEGNI, GALLONE

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: «ha agito nelle condizioni», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «abbia ecceduto i limiti della legittima difesa ove l'intrusione sia connotata dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5) ovvero abbia agito per terrore, grave turbamento o panico. Lo stato di terrore, grave turbamento o panico sussiste sempre nella reazione difensiva tenuta nei confronti di chi sia colto nell'atto di commettere il delitto preveduto dall'articolo 628, terzo comma, n. 1 e 3-bis».

2.202

DE FALCO, NUGNES

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «ha agito» inserire le seguenti: «con colpa lieve,»

2.203

PILLON

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «ha agito» inserire le seguenti: «trovandosi».

2.11

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».

2.204

DE FALCO, NUGNES

Al comma 1, capoverso, sopprimere le seguenti parole: «ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».

2.13

LA RUSSA, BALBONI, STANCANELLI

Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: «grave».

2.14

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: «grave».

2.12

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, capoverso, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «grave turbamento», con le seguenti: «terrore o panico»;*

b) *dopo le parole: «derivante dalla», inserire le seguenti: «imprevedibilità della».*

2.0.1 (già 1.0.1)

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica all'articolo 59 del codice penale)

1. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nei casi dell'articolo 52, secondo, terzo e quarto comma, se l'errore è determinato dallo stato di paura, panico o terrore derivante dalla imprevedibilità della situazione di pericolo attuale per la vita, per l'integrità fisica o per la libertà sessuale, la colpa dell'agente è sempre esclusa qualora l'errore sia stato causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione"».

Art. 3

3.1

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Sopprimere l'articolo.

3.2

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Sopprimere l'articolo.

3.0.200

BALBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "m-*quinquies*) delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, commi primo e secondo, del codice penale".

2. La lettera f-bis) del comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è abrogata.

3. Il comma 1 dell'articolo 383 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "1. Nei casi previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, o quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza".».

Art. 4

4.1

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Sopprimere l'articolo.

4.5

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

4.2

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.4

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, CALIENDO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.200

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, GASPARRI, MALLEGNI, GALLONE

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.0.1

CALIENDO, GASPARRI, DAL MAS, MODENA, MALLEGNI, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Dopo l'articolo 614 del codice penale, è inserito il seguente:

"Art. 614-bis - (*Violazione di domicilio per commettere altri reati*) -

I. Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, o in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale, allo scopo di commettere altri reati, è punito con la reclusione da due a sei anni"».

Art. 5

5.1

CALIENDO, GASPARRI, DAL MAS, MODENA, MALLEGNI, GALLONE

Sopprimere l'articolo.

5.2

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Sopprimere l'articolo.

5.5

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

5.3

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5.4

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Art. 6

6.1

CALIENDO, GASPARRI, DAL MAS, MODENA, MALLEGNI, GALLONE

Sopprimere l'articolo.

6.2

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Sopprimere l'articolo.

6.200

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Sopprimere l'articolo.

6.9

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

6.3

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

6.4

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

6.5

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.6

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

6.7

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.8

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Art. 7

7.1

CALIENDO, GASPARRI, DAL MAS, MODENA, MALLEGNI, GALLONE

Sopprimere l'articolo.

7.2

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Sopprimere l'articolo.

7.3

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Modifica all'articolo 2044 del codice civile*). - 1. All'articolo 2044 del codice civile è aggiunto in fine il seguente comma: "Nel caso di eccesso colposo per legittima difesa, di cui agli articoli 52 e 55 del codice penale, se la condotta dolosa o colposa del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo l'equo apprezzamento del giudice. Nel diminuire il risarcimento il giudice tiene conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta del danneggiato e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate"».

7.4

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Sostituire l'articolo con il seguente;

«Art. 7. - (*Modifica all'articolo 2044 del codice civile*) - 1. All'articolo 2044 del codice civile è aggiunto in fine il seguente comma: "Nel caso di eccesso colposo per legittima difesa, di cui agli articoli 52 e 55 del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo

apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato».

7.5

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, sopprimere il primo capoverso.

7.6

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa».

7.200

NUGNES, FATTORI, DE FALCO

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole da: «Nei casi» fino a: «è esclusa».

7.7

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo capoverso.

Art. 8

8.1

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Sopprimere l'articolo.

8.2

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Disposizioni in materia di spese di giustizia)

1. Dopo l'articolo 115 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:

"Art. 115-bis. (L)

(Liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa)

1. Nel caso di eccesso colposo per legittima difesa, di cui agli articoli 52 e 55 del codice penale, l'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52 del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento per chi il fatto non costituisce reato, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.

2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata"».

8.3

GASPARRI, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, MALLEGGNI, GALLONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Introduzione dell'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 in materia di spese di giustizia)

1. Dopo l'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:

"Art. 5-bis.

(Spese nel caso di riconoscimento dell'esercizio del diritto di difesa)

1. Tutte le spese di giustizia e gli oneri comunque connessi al procedimento penale nei riguardi di colui che ha esercitato il diritto di difesa ai sensi degli articoli 52 e 55 del codice penale sono a carico dello Stato.

2. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria precedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita"».

8.0.1

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

1. All'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente: "4-ter.1. L'indagato o imputato del reato di eccesso colposo per legittima difesa, di cui agli articoli 52 e 55 del codice penale, può essere ammesso al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto"».

Art. 9

9.0.1

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Richiesta di archiviazione nei casi di difesa legittima di cui all'articolo 52 del codice penale)

1. Qualora, nel corso delle indagini preliminari si verifichi in modo evidente l'esistenza dei presupposti necessari a configurare l'esimente della difesa legittima di cui all'articolo 52 del codice penale, il pubblico ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione ai sensi dell'articolo 408 del codice di procedura penale».

9.0.2

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Incremento del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani di crimini domestici)

1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati internazionali, violenti, nonché agli orfani di crimini domestici, di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.0.200

AIMI, CALIENDO, MODENA, DAL MAS, MALLEGGNI, GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

I cittadini stranieri riconosciuti colpevoli, con sentenza penale di condanna passata in giudicato, dei reati di cui agli articoli 614, 624-bis e 628 del codice penale, sono espulsi dal territorio nazionale. »

9.0.201

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Autorizzazione di spesa per le esigenze di investimento delle Forze dell'ordine)

1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2019 per le esigenze di investimento delle Forze dell'ordine, iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base con decreti del Ministro dell'interno.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

9.0.202

CIRINNÀ, CUCCA, VALENTE, MIRABELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Detrazioni per interventi di installazione di sistemi di allarme e di videosorveglianza)

1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2019, relative ad interventi di installazione di sistemi di allarme e di videosorveglianza nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale o nei luoghi ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2019, sono dettate le disposizioni attuative di quanto disposto al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2012 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.2.7. Testo 2 (ANNESSO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

23 ottobre 2018

N. 2 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di
legittima difesa (5, 199, 234, 253, 392, 412, 563 e 652-A)**

EMENDAMENTI

Art. 1

1.206

DE FALCO, NUGNES

Ritirato

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole «con violenza o minaccia di uso di» con le seguenti: «con violenza o minaccia alla persona, con uso di».

Art. 2

2.202

DE FALCO, NUGNES

Ritirato

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «ha agito» inserire le seguenti: «con colpa lieve.»

2.204

DE FALCO, NUGNES

Ritirato

Al comma 1, capoverso, sopprimere le seguenti parole: «ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».

1.2.8. Testo 2 (ANNESSO II)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
23 ottobre 2018
N. 2 ANNESSO II

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di
legittima difesa (5, 199, 234, 253, 392, 412, 563 e 652-A)**

EMENDAMENTI

Art. 1

1.200

NUGNES, FATTORI, DE FALCO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

1.202

NUGNES, FATTORI, DE FALCO

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b)

1.206

DE FALCO, NUGNES

Ritirato

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole «con violenza o minaccia di uso di» con le seguenti: «con violenza o minaccia alla persona, con uso di».

Art. 2

2.200

NUGNES, FATTORI, DE FALCO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

2.202

DE FALCO, NUGNES

Ritirato

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «ha agito» inserire le seguenti: «con colpa lieve,»

2.204

DE FALCO, NUGNES

Ritirato

Al comma 1, capoverso, sopprimere le seguenti parole: «ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».

— 3 —

Art. 7

7.200

NUGNES, FATTORI, DE FALCO

Ritirato

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole da: «Nei casi» fino a: «è esclusa».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 563
XVIII Legislatura

Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa
approvato con il nuovo titolo
"Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa"
Titolo breve: *Legittima difesa*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente

[N. 15 \(ant.\)](#)

31 luglio 2018

[N. 11 \(ant.\)](#)

8 agosto 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 22 \(pom.\)](#)

10 settembre 2018

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente

[N. 13 \(ant.\)](#)

11 settembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 15 \(pom.\)](#)

18 settembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 16 \(pom.\)](#)

19 settembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 18 \(pom.\)](#)

25 settembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 30 \(pom.\)](#)

26 settembre 2018

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 30 \(pom.\)](#)

26 settembre 2018

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 31 \(pom.\)](#)

2 ottobre 2018

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 32 \(pom.\)](#)

3 ottobre 2018

[N. 33 \(pom.\)](#)

9 ottobre 2018

[N. 34 \(nott.\)](#)

9 ottobre 2018

[N. 36 \(pom.\)](#)

10 ottobre 2018

[N. 37 \(pom.\)](#)

16 ottobre 2018

[N. 39 \(pom.\)](#)

17 ottobre 2018

[N. 40 \(nott.\)](#)

17 ottobre 2018

[N. 41 \(ant.\)](#)

18 ottobre 2018

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 15 (ant.) del 31/07/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 31 LUGLIO 2018
15ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REDIGENTE

(5) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima

(199) LA RUSSA ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(234) Nadia GINETTI e ASTORRE. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio

(253) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(392) MALLEGGNI ed altri. - Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo

(412) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina

(563) GASPARRI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa

(652) ROMEO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 5, 199, 253, 392 e 652, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 234, 412 e 563 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta antimeridiana del 18 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che per la discussione è prevista la pubblicità dei lavori oltre che con il resoconto stenografico, anche attraverso impianti audiovisivi collocati in separati locali, a disposizione del pubblico e della stampa, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento.

Ricorda che sono stati posti all'ordine del giorno della Commissione oltre al disegno di legge n. 563 (primo firmatario senatore Gasparri), anche i disegni di legge nn. 234 e 412 (prima firmataria senatrice

Ginetti). Essi hanno oggetto strettamente connesso ai disegni di legge già in corso di discussione.

Il Presidente relaziona quindi sinteticamente sul contenuto degli stessi.

Ricorda che l'articolo unico del disegno di legge n. 234 interviene sul reato di violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale, modificandone il quarto comma.

Tale disposizione codicistica, nella sua formulazione vigente, sanziona con la pena della reclusione da uno a cinque anni, la violazione di domicilio commessa con violenza sulle cose o alle persone, ovvero da un soggetto palesemente armato. Per tali ipotesi aggravate si prevede la procedibilità d'ufficio. La proposta di legge in esame in primo luogo inasprisce - sia nel minimo che nel massimo - le pene previste per le ipotesi aggravate, sanzionandole con la reclusione da 5 a 15 anni e in secondo luogo amplia l'ambito di applicazione dell'aggravante ricomprendendovi: le condotte poste in essere con minaccia di violenza alle persone e quelle commesse da soggetti armati. In merito a quest'ultima modifica affinché ricorra l'aggravante non è più necessario che l'autore del reato sia "palesemente" armato, ma è sufficiente che esso detenga un'arma.

Il disegno di legge n. 412 si compone di due articoli i quali apportano modifiche ai reati di furto in abitazione e furto con strappo e di rapina di cui rispettivamente agli articoli 624-*bis* e 628 del codice penale.

Più nel dettaglio l'articolo 1 - come anticipato - interviene sull'articolo 624-*bis* del codice penale, inasprendo le sanzioni per il reato di furto in abitazione e furto con strappo. Si prevedono la reclusione da un minimo di cinque anni a un massimo di dieci anni e la multa da un minimo di 1.545 euro a un massimo di 2.000 euro. Conseguentemente per l'ipotesi aggravata di cui al comma 3 del medesimo articolo si prevede un minimo edittale di sei anni di reclusione e un massimo di dodici anni, e la multa è rideterminata in un importo da un minimo di 1.545 euro a un massimo di 2.500 euro.

L'articolo 2 inasprisce, invece, le pene minime (restano immutati i massimi edittali) previste per le condotte aggravate di rapina di cui al terzo comma dell'articolo 628 del codice penale. Tali ipotesi sono, quindi, punite con la pena della reclusione da sei a venti anni (attualmente 5 anni nel minimo) e con la multa da euro 1.390 (attualmente 1.290 euro) a euro 3.098.

Il disegno di legge n. 563 si compone di due articoli con i quali modifica il codice penale e il Testo Unico spese di giustizia. Diversamente dalle altre proposte di legge in materia di legittima difesa, il cui esame è stato già avviato dalla Commissione, l'articolo 1 dell'Atto Senato n. 563 non si limita a novellare l'articolo 52 del codice penale, ma lo sostituisce, ribaltando la logica dell'attuale scriminante - costruita in termini di esclusione della punibilità - per affermare invece che colui che commette il fatto per difendere un diritto proprio o altrui, contro un pericolo attuale, esercita un diritto, il proprio diritto di difesa (primo comma). Nell'esercizio di tale diritto, peraltro, la difesa deve essere non manifestamente sproporzionata all'offesa (terzo comma). La disposizione riconosce "sempre" il diritto di difesa a chi reagisce ad una violazione di domicilio, o al tentativo di violazione del domicilio, realizzati, alternativamente (secondo comma): con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o con inganno. Il quarto comma del nuovo articolo 52 del codice penale dispone che in tali casi il diritto di difesa si presume ed è esclusa la sussistenza del reato, anche colposo. Il quinto comma estende - come nella formulazione attuale - il concetto di domicilio anche all'ufficio, al negozio e all'impresa. La nuova formulazione riduce i margini di apprezzamento del giudice, che dovrà limitarsi a verificare la sussistenza dei requisiti del secondo comma: se il luogo ove si sono svolti i fatti presenta le caratteristiche del domicilio, se l'accesso o il tentativo di accesso si è svolto contro la volontà altrui, se vi è stata violenza a cose o persone, oppure se vi sono state minacce o inganni. Al di fuori di queste verifiche - che potranno comunque dar luogo a un'iscrizione sul registro degli indagati - la reazione sarà da ritenersi legittima, senza valutare se sia stata messa in pericolo la vita o l'incolumità di altri, ovvero un mero bene patrimoniale, o se vi sia stata proporzione tra offesa e difesa.

Il Presidente suggerisce, stante l'attinenza di materia, che la Commissione proceda alla discussione di tali disegni di legge insieme con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 5 e connessi.

La Commissione conviene.

Il presidente [OSTELLARI](#) avverte che il ciclo di audizioni già deliberato dalla Commissione sarà pertanto riferito a tutti i disegni di legge all'ordine del giorno della Commissione.
La Commissione prende atto.

Il presidente [OSTELLARI](#) informa che la Commissione giustizia della Camera dei deputati ha iniziato l'esame delle proposte di legge nn. 274, 308, e 580 recanti disposizioni in materia di legittima difesa in sede referente, in data 25 luglio 2018. Ciò ha determinato la necessità che i Presidenti delle due Camere raggiungano un'intesa su quale ramo del Parlamento debba proseguire nell'esame. Sarà sua cura informare la Commissione sull'esito delle intese che intercorreranno tra le Presidente dei due rami del Parlamento.

La Commissione prende atto.

La senatrice [MODENA](#) (FI-BP) ricorda che le proposte del Gruppo di Forza Italia presso i due rami del Parlamento sono analoghe, e auspica una rapida prosecuzione dell'*iter* da parte del Senato, stante anche la discussione congiunta del disegno di legge di iniziativa popolare.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(536) Laura BOTTICI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta pomeridiana del 25 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che della seduta sarà redatto il resoconto stenografico e informa che sono stati presentati emendamenti (pubblicati in allegato).

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(717) Conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [RICCARDI](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo, che si compone di 14 articoli e che prevede la conversione in legge del decreto legge n. 91 del 2018, recante la proroga di alcuni termini previsti da disposizioni legislative. Ricorda che la Commissione giustizia è chiamata, in questa sede, a rendere parere alla Commissione affari costituzionali sul provvedimento con riguardo ai profili di propria competenza.

Evidenzia in particolare come risultino di rilievo per la Commissione giustizia le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge in conversione.

Nel merito l'articolo 2, comma 1, proroga al 1 aprile 2019 l'efficacia della riforma della disciplina delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017. La disposizione in esame modifica l'articolo 9, comma 1, del suddetto decreto legislativo, di riforma della disciplina delle intercettazioni, che ha previsto che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi del giudice emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto. La nuova disciplina delle intercettazioni avrebbe, quindi, acquistato efficacia il 26 luglio 2018. Il termine è

prorogato dal decreto-legge al 1 aprile 2019. Per quanto riguarda la proroga in esame la relazione al provvedimento d'urgenza giustifica tale scelta con la necessità del "completamento delle complesse misure organizzative in atto, anche relativamente alla predisposizione di apparati elettronici e digitali" presso strutture ed uffici. Risultano, infatti, ancora in corso i collaudi dei sistemi presso le procure nonché l'individuazione e l'adeguamento delle cd. sale di ascolto. La nuova data di efficacia della riforma dà, quindi "certezza di giungere all'applicazione della disciplina con le misure organizzative completamente dispiegate e funzionanti".

Per comprendere appieno la portata della proroga riassume il contenuto della disciplina interessata dal differimento. Più in generale, il decreto legislativo n. 216 del 2017 ha attuato la delega volta a riformare la disciplina delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni, conferita al Governo dalla legge n. 103 del 2017, cosiddetta Legge Orlando, sulla base di specifici principi e criteri direttivi. La stessa legge n. 103 ha, inoltre, parzialmente modificato la disciplina dei costi delle intercettazioni, conferendo in materia una ulteriore delega al Governo, non ancora esercitata (il termine scade il 26 gennaio 2019).

In relazione ai profili oggetto della proroga, la riforma prevista dal decreto legislativo n. 216 del 2017, in estrema sintesi: vieta la trascrizione, anche sommaria delle comunicazioni dei difensori nei colloqui con l'assistito; prevede - con riguardo alla garanzia di riservatezza delle comunicazioni non penalmente rilevanti o contenenti dati sensibili - che quando l'ufficiale di polizia giudiziaria ascolta una comunicazione di questa natura non la trascriva, neanche sommariamente; stabilisce, a tutela dei difensori, che questi possano ottenere la trasposizione su supporto informatico delle registrazioni acquisite al fascicolo, e copia dei verbali delle operazioni; prevede, per quanto riguarda l'uso delle intercettazioni nel procedimento cautelare, che, tanto nella richiesta di misura cautelare fatta dal Pubblico ministero, quanto nell'ordinanza del giudice che concede la misura, possano essere riprodotti solo i brani essenziali delle comunicazioni intercettate, che risultino necessari a sostenere la richiesta del Pubblico ministero o a motivare la decisione del giudice; disciplina, infine, le intercettazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili (c.d. trojan).

Il comma 2 dell'articolo 2, poi, sospende fino al 15 febbraio 2019 l'efficacia delle disposizioni della citata legge n. 103 del 2017 con la quale sono state apportate modifiche alla disciplina della partecipazione al procedimento penale mediante videoconferenza.

Più nel dettaglio la disposizione sospende l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 77-80 dell'articolo 1 della legge Orlando, le quali apportano modifiche alla disciplina relativa alla partecipazione a distanza - con il sistema del collegamento audiovisivo- al procedimento penale da parte dell'imputato o del detenuto. La disposizione fa salva l'immediata efficacia di quanto previsto dal comma 81 dell'articolo 1 della suddetta legge, concernente le persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270-bis, primo comma e 416-bis, secondo comma, del codice penale, nonché di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

Anche in questo caso sintetizza il contenuto delle disposizioni oggetto della proroga. I commi 77, 78 e 79 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017 riguardano la partecipazione a distanza al procedimento penale da parte dell'imputato o del detenuto sia nel giudizio ordinario che nel rito abbreviato nonché la partecipazione a distanza all'udienza camerale. Il comma 77 apporta, anzitutto, alcune modifiche all'articolo 146-bis, disp. att. del codice di procedura penale. per riformare la disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza. In particolare, partecipa a distanza: la persona che si trova in carcere per uno dei gravi delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, e per delitti di terrorismo nei processi in cui è imputata anche in relazione a reati per i quali sia in stato di libertà; la partecipazione a distanza si applica anche alle udienze civili; la persona ammessa a programmi o misure di protezione, anche urgenti o provvisorie. L'eccezione a tale regola - ovvero la presenza fisica in udienza - può essere prevista dal giudice con decreto motivato "qualora lo ritenga necessario" e comunque non opera mai per i detenuti soggetti alle misure di detenzione speciale di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario. La partecipazione a distanza può essere, poi, disposta dal giudice, sempre con decreto

motivato, fuori dalle ipotesi obbligatorie, quando ravvisi ragioni di sicurezza, ovvero quando il dibattimento sia particolarmente complesso o debba essere assunta la testimonianza di un recluso. Viene riformulato, poi, il comma 2 dell'articolo 146-*bis* per prevedere la semplice comunicazione della partecipazione al dibattimento a distanza da parte del presidente del tribunale o della corte di assise (nella fase degli atti preliminari), ovvero dal giudice (nel corso del dibattimento); sono soppressi i riferimenti agli atti con cui è disposta la misura (decreto motivato nella fase preliminare; ordinanza in dibattimento) nonché l'obbligo di comunicazione del decreto a parti e ai difensori almeno 10 giorni prima dell'udienza. E', poi, aggiunto un comma 4-*bis* che permette che il giudice consenta, nei processi in cui si procede con collegamento audio-video, che le altre parti e i loro difensori possano intervenire con le stesse modalità assumendosi i costi di collegamento. Il comma 78 dell'articolo unico della legge n. 103 modifica l'articolo 45-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale, relativo alla partecipazione dell'imputato o del condannato al procedimento in camera di consiglio a distanza. Tale modalità di partecipazione all'udienza camerale viene allineata alle ipotesi previste per il dibattimento a distanza dalla nuova formulazione dell'articolo 146-*bis* delle stesse norme di attuazione, come modificato dal precedente comma 77. E', poi, modificato il comma 2 dell'articolo 45-*bis* con l'eliminazione, per finalità di semplificazione, dell'obbligo di ordinanza (del giudice) o decreto motivato (del presidente del collegio) per la comunicazione della partecipazione a distanza all'udienza camerale. Un'ultima modifica riguarda l'applicazione al procedimento camerale a distanza della possibilità di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 146 (intervento dei difensori e delle altre parti con collegamento audio-video, di cui sono chiamati a sostenere le spese). Il comma 79 interviene, poi, sull'articolo 134-*bis* delle norme di attuazione al codice di procedura penale che prevede la partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato, stabilendo che il giudice possa, con decreto motivato, disporre la partecipazione a distanza dell'imputato al rito abbreviato per ragioni di sicurezza, quando il dibattimento sia particolarmente complesso o quando vada assunta la testimonianza di un detenuto. Il comma 80 modifica il comma 8 dell'articolo 7 del Codice antimafia (decreto legislativo n.159 del 2011) prevedendo l'applicazione per l'esame dei testimoni nel corso del procedimento di prevenzione anche della disciplina dell'art. 146-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale come riformata dal precedente comma 77. Il comma 81 prevede che le disposizioni sulla nuova disciplina della partecipazione a distanza al procedimento penale da parte dell'imputato o del detenuto nel dibattimento ordinario (comma 77), nel procedimento in camera di consiglio (comma 78), nel rito abbreviato (comma 79) e nel procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali antimafia acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della legge in esame sulla Gazzetta Ufficiale.

Come si precisa nella relazione illustrativa, l'ampliamento dell'ambito di applicazione del regime della videoconferenza anche ai detenuti non in regime di cui all'articolo 41-*bis* O.P. "comporta la revisione organizzativa e informatica di tutta la precedente architettura giudiziaria, con necessità di aumento dei livelli di sicurezza informatica". Il differimento in esame si rende quindi necessario proprio al fine di "garantire che l'adeguamento degli accresciuti fabbisogni possa essere efficacemente gestito, soprattutto dal punto di vista dei livelli di sicurezza informatica, nonché adeguato alle esigenze di calendarizzazione dei processi, consentendo, a tal fine una più proficua interlocuzione con gli uffici giudiziari interessati". Il Ministero della giustizia ha, infatti, programmato un passaggio tecnico e organizzativo (cosiddetto *switch off*) molto concentrato nei tempi e in periodo estivo.

Infine il comma 3 dell'articolo 2 proroga al 31 dicembre 2021 il temporaneo ripristino, previsto dall'articolo 10 del decreto correttivo della cd. geografia giudiziaria, della sezione distaccata di tribunale ad Ischia. La disposizione del decreto legge modifica- limitatamente alla sezione distaccata di Ischia - in primo luogo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo. n. 14 del 2014. Tale comma dispone fino al 31 dicembre 2016 (termine prorogato dal decreto-legge n. 210 del 2015 al 31 dicembre 2018), il ripristino nel circondario del tribunale di Napoli della sezione distaccata di Ischia, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana. Tale proroga - si precisa nella relazione di accompagnamento- viene disposta con anticipo rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2018 per consentire un ordinato

svolgimento dell'attività giudiziaria, ove si consideri, in particolare, la necessità che i differimenti dei processi in corso possano essere programmati sul presupposto che i processi medesimi vengano svolti presso gli uffici della stessa sezione distaccata. Il comma 3 dell'articolo 2, poi, interviene sull'ultimo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo del 2014, il quale nella sua formulazione vigente prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2017 le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia e opera la tabella A dell'ordinamento giudiziario (Regio decreto n. 12 del 1941) come modificata dalla tabella di cui all'[allegato II](#) decreto legislativo del 2014. Il suddetto termine è prorogato al 1° gennaio 2022.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [CUCCA](#) (PD) sollecita la convocazione di Uffici di Presidenza per definire nel dettaglio la programmazione dei lavori.

Il presidente [OSTELLARI](#) ricorda che tali Uffici sono convocati tutte le settimane e, tuttavia, l'organizzazione dei lavori della Commissione può subire variazioni in relazione al calendario dei lavori dell'Assemblea. A tale proposito, ricorda che ieri sera si è svolta la riunione dei Capigruppo dell'Aula e, pertanto, propone di convocare l'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori della Commissione al termine della seduta pomeridiana odierna.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [536](#)

Art. 1

1.1

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Sopprimere il comma 1.

1.3

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «accertamenti» con la seguente: «verifiche».

1.4

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire le parole: «responsabilità e complicità istituzionali» con le seguenti: «eventuali responsabilità istituzionali».

1.5

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «sulle responsabilità» con le seguenti: «sul favore».

1.6

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «complicità» con la seguente: «connivenze».

1.7

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «gestione» con la seguente: «conduzione».

1.8

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «anche al fine di prospettare l'adozione» con le seguenti: «anche al fine di prospettare l'elaborazione di un piano di interventi e l'adozione».

1.9

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «misure organizzative e strumentali per» con le seguenti: «misure di riordino finalizzate».

1.10

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «per il corretto funzionamento» con le seguenti: «per una gestione più trasparente».

1.11

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche al fine di evitare il ripetersi di episodi particolarmente lesivi della dignità della persona».

Art. 2

2.1

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[BITI](#), [PARRINI](#), [FEDELI](#), [CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. La Commissione esamina la gestione della comunità "Il Forteto" dalla sua istituzione ad oggi, con particolare riguardo:

a) all'eventuale accertamento dei fatti e delle ragioni per cui non si sia provveduto negli anni ad un'effettiva separazione fra la cooperativa e la comunità locale;

b) la verifica di un'eventuale attuale presenza all'interno della comunità di persone legate tra loro da rapporti gerarchici e coinvolte nei fatti oggetto d'indagine;

c) alla verifica dell'effettiva necessità della nomina di un commissario per la parte produttiva della struttura "Il Forteto" inerente alla cooperativa agricola, ai fini di una gestione dissociata dalla comunità di recupero dei minori in affidamento nonché allo scopo di pervenire al più presto al pagamento delle provvisori in favore delle vittime;

d) all'elaborazione di adeguati strumenti che garantiscano il permanere sul territorio della comunità anche alla luce della necessità di evitare qualsiasi ricaduta negativa sui livelli occupazionali».

2.3

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Sopprimere il comma 1.

2.4

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.5

[BITI](#), [PARRINI](#), [FEDELI](#), [CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1 sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) all'eventuale accertamento dei fatti e delle ragioni per cui non si sia provveduto negli anni ad un'effettiva separazione fra la cooperativa e la comunità locale».

2.6

LA RELATRICE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «autorità giudiziarie» con le seguenti: «autorità competenti».

2.7

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.8

[BITI](#), [PARRINI](#), [FEDELI](#), [CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «verifica» inserire le seguenti: «dell'effettiva necessità della» e sopprimere le parole: «dei presupposti per la» .

2.11

[BITI](#), [PARRINI](#), [FEDELI](#), [CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) all'elaborazione di adeguati strumenti che garantiscano il permanere sul territorio dell'attività produttiva, anche alla luce della necessità di evitare qualsiasi ricaduta negativa sui livelli occupazionali».

2.12

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Sopprimere il comma 2.

2.13

[BITI](#), [PARRINI](#), [FEDELI](#), [CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 sostituire l'alea con il seguente: «Al fine di impedire il realizzarsi di qualsiasi forma di abusi su minori all'interno di comunità di accoglienza e recupero la Commissione ha inoltre il compito di formulare proposte in ordine:».

2.14

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, sostituire l'alea con il seguente: «La Commissione ha inoltre il compito di formulare proposte in ordine:».

2.15

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «Al fine di impedire», inserire le seguenti: «il realizzarsi di qualsiasi forma di abusi su minori all'interno di comunità di accoglienza e recupero, nonché».

2.16

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, alinea, alle parole: «il riprodursi», premettere le seguenti: «il realizzarsi di qualsiasi forma di abusi su minori all'interno di comunità di accoglienza e recupero, nonché».

2.17

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

2.18

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

2.19

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione di tutte le opportune iniziative al fine di valutare la natura e le modalità di partecipazione delle istituzioni locali alla gestione e al funzionamento delle comunità di accoglienza dei minori».

2.20

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) allo studio e alla comparazione con le esperienze di comunità stabilmente esistenti nel territorio nazionale;».

2.21

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione delle modalità di controllo al fine di evitare qualsiasi forma d'infiltrazione all'interno delle comunità di associazioni massoniche o comunque di carattere segreto o riservato;».

2.22

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con le forze di polizia e con le autorità locali, di misure di controllo al fine di contrastare il verificarsi di episodi di molestie e violenze in danni di minori;».

2.23

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con le forze di polizia, con le autorità locali e le associazioni presenti sul territorio, di misure volte all'ascolto e al monitoraggio di forme di disagio presenti all'interno delle comunità;».

2.24

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e della ricerca, di campagne informative e di sensibilizzazione per i minori collocati presso le comunità di recupero per minori disagiati;».

2.25

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e della ricerca, il Ministero della salute della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori, di un protocollo d'interventi volti al contrasto di ogni forma di violenza, anche psicologica, dei minori collocati presso le comunità di recupero collocate nel territorio nazionale;».

2.26

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con le forze di polizia, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con le associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori, di un protocollo d'interventi volti alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso sessuale in danno dei minori collocati presso le comunità di alloggio collocate nel territorio nazionale;».

2.27

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con le forze di polizia, di un protocollo volto alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di sfruttamento della prostituzione minorile presso le comunità di alloggio per minori disagiati collocate nel territorio nazionale;».

2.28

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con le forze di polizia, di un protocollo volto alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della pedofilia presso le comunità di alloggio per minori disagiati collocate nel territorio nazionale;».

2.29

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con le forze di polizia, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con le associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori di un protocollo volto alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dello sfruttamento del lavoro minorile presso le comunità di alloggio per minori disagiati collocate nel territorio nazionale;».

2.30

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con le forze di polizia, di un protocollo volto alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dello sfruttamento del lavoro minorile presso le comunità di alloggio per minori disagiati collocate nel territorio nazionale;».

2.31

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un protocollo volto alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dello sfruttamento del lavoro minorile presso le comunità di alloggio per minori disagiati collocate nel territorio nazionale;».

2.32

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza di un protocollo volto alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dello sfruttamento del lavoro minorile presso le comunità di alloggio per minori disagiati collocate nel territorio nazionale;».

2.33

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con le associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori di un protocollo volto alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dello sfruttamento del lavoro minorile presso le comunità di alloggio per minori disagiati collocate nel territorio nazionale;».

2.34

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con le forze di polizia, di un protocollo d'interventi volti alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso sessuale in danno dei minori collocati presso le comunità di alloggio collocate nel territorio nazionale;».

2.35

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con le forze di polizia, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di un protocollo d'interventi volti alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso sessuale in danno dei minori collocati presso le comunità di alloggio collocate nel territorio nazionale;».

2.36

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con le associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori, di un protocollo d'interventi volti alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso sessuale in danno dei minori collocati presso le comunità di alloggio collocate nel territorio nazionale;».

2.37

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) alla verifica dell'adeguatezza e della formazione del personale impiegato presso le comunità di alloggio per il recupero di minori disagiati collocate nel territorio nazionale;».

2.38

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) alla verifica dell'adeguatezza del personale impiegato presso le comunità di alloggio per il recupero di minori disagiati collocate nel territorio nazionale;».

2.39

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) alla verifica della formazione del personale impiegato presso le comunità di alloggio per il recupero di minori disagiati collocate nel territorio nazionale;».

2.40

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con gli uffici scolastici regionali, in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture - uffici territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia, nonché con associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori, di iniziative volte all'educazione alla legalità dei minori collocati presso le comunità di alloggio per minori disagiati, site nel territorio nazionale;».

2.41

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con gli uffici scolastici regionali, in collaborazione con gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia, nonché con associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori, d'iniziativa volte all'educazione alla legalità dei minori collocati presso le comunità di alloggio per minori disagiati, site nel territorio nazionale;».

2.42

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con gli uffici scolastici regionali, in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture - uffici territoriali del Governo, d'iniziativa volte all'educazione alla legalità dei minori collocati presso le comunità di alloggio site nel territorio nazionale;».

2.43

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, d'intesa con associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori, d'iniziativa volte all'educazione alla legalità dei minori collocati presso le comunità di alloggio site nel territorio nazionale;».

2.44

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture - uffici territoriali del Governo, d'iniziativa volte all'educazione alla legalità dei minori collocati presso le comunità di alloggio per minori disagiati site nel territorio nazionale;».

2.45

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, in collaborazione con le Forze di polizia, d'iniziativa volte all'educazione alla legalità dei minori collocati presso le comunità di alloggio per minori disagiati site nel territorio nazionale;».

2.46

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, di un codice di regolamentazione a cui devono attenersi gli operatori impiegati presso le comunità di alloggio per minori disagiati collocate nel territorio nazionale;».

2.47

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'adozione, di un codice di regolamentazione a cui devono attenersi gli operatori occupati presso le comunità di alloggio per minori disagiati collocate nel territorio nazionale;».

2.48

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis*. La Commissione può promuovere la realizzazione delle opportune iniziative per la sensibilizzazione del pubblico sul valore sociale delle comunità di alloggio per il recupero di minori disagiati anche allo scopo di creare e valorizzare percorsi specifici all'interno del sistema nazionale di istruzione e formazione. La Commissione può promuovere forme di comunicazione e divulgazione circa gli esiti e le risultanze delle attività svolte».

2.49

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis*. La Commissione può promuovere la realizzazione delle opportune iniziative per la sensibilizzazione del pubblico sul valore sociale delle comunità di alloggio per il recupero di minori disagiati anche allo scopo di creare e valorizzare percorsi specifici all'interno del sistema nazionale di istruzione e formazione».

2.50

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis*. La Commissione può promuovere forme di comunicazione e divulgazione circa gli esiti e le risultanze delle attività svolte».

2.51

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La Commissione può riferire alle Camere ogni volta che lo ritenga opportuno».

Art. 3

3.1

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Sopprimere il comma 1.

3.2

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «venti senatori» con le seguenti: «dieci senatori».

3.3

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «venti senatori» con le seguenti: «quindici senatori».

3.4

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «venti deputati» con le seguenti: «dieci deputati».

3.5

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «venti deputati» con le seguenti: «quindici deputati».

3.6

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «assicurata» con la seguente: «garantita».

3.7

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «, comunque,».

3.8

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1 sostituire la parola: «rappresentante» con la seguente: «componente».

3.9

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Sopprimere il comma 2.

3.10

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 sostituire la parola: «componenti» con la seguente: «membri».

3.11

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «avere ricoperto ruoli» con le seguenti: «non essere stato indagato».

3.12

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la parola: «ruoli» inserire la seguente: «inquirenti».

3.13

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la parola: «ruoli» inserire la seguente: «di polizia giudiziaria».

3.14

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la parola: «ruoli» inserire la seguente: «di pubblico ministero».

3.15

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la parola: «ruoli» inserire la seguente: «di giudice per le indagini preliminari».

3.16

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la parola: «ruoli» inserire la seguente: «di giudice per l'udienza preliminare».

3.17

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, dopo la parola: «ruoli» inserire le seguenti: «o attività d'indagine».

3.18

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o siano legati a esponenti dell'informazione locale o nazionale che abbiano seguito il caso oggetto d'indagine».

3.19

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o siano legati a esponenti dell'informazione locale che abbiano seguito il caso oggetto d'indagine».

3.21

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o siano legati a esponenti dell'informazione nazionale che abbiano seguito il caso oggetto d'indagine».

3.27

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,nonché di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto d'interessi con i fatti oggetto d'indagine».

3.28

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua, con persone coinvolte nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.29

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, affinità, coniugio con persone coinvolte nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.30

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di coniugio o frequentazione assidua con persone coinvolte nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.31

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti frequentazione assidua con persone coinvolte nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.32

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua, con persone indagate nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.33

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, infine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua, con persone che abbiano ricoperto ruoli inquirenti nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.34

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua, con persone che abbiano ricoperto ruoli di polizia giudiziaria nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.35

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua, con persone che abbiano ricoperto il ruolo di pubblico ministero nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.36

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua, con persone che abbiano ricoperto il ruolo di giudice per le indagini preliminari nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.37

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua, con persone che abbiano ricoperto il ruolo di giudice per l'udienza preliminare nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.76

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua con esponenti dell'informazione locale o nazionale che abbiano seguito il caso oggetto d'indagine in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.38

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua con esponenti dell'informazione nazionale che abbiano seguito il caso oggetto d'indagine in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.39

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua con esponenti dell'informazione locale che abbiano seguito il caso oggetto d'indagine in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.40

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ,nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, coniugio o frequentazione assidua, con persone che abbiano ricoperto ruoli inquirenti nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.41

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ,nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, coniugio o frequentazione assidua, con persone che abbiano ricoperto ruoli di polizia giudiziaria nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.42

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ,nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, coniugio o frequentazione assidua, con persone che abbiano ricoperto il ruolo di pubblico ministero nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.43

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ,nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, coniugio o frequentazione assidua, con persone che abbiano ricoperto il ruolo di giudice per le indagini preliminari nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.44

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ,nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, coniugio o frequentazione assidua, con persone che abbiano ricoperto il ruolo di giudice per l'udienza preliminare nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.45

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di coniugio con persone che abbiano ricoperto il ruolo di giudice per il pubblico ministero nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.46

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di coniugio con persone che abbiano ricoperto il ruolo di giudice per le indagini preliminari nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.47

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di coniugio con persone che abbiano ricoperto ruoli inquirenti nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.48

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di coniugio con persone che abbiano ricoperto ruoli di polizia giudiziaria nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.49

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di frequentazione assidua con persone che abbiano ricoperto ruoli inquirenti nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.50

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di frequentazione assidua con persone che abbiano ricoperto ruoli di polizia giudiziaria nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.51

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di frequentazione assidua con persone che abbiano ricoperto il ruolo di pubblico ministero nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.52

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di frequentazione assidua con persone che abbiano ricoperto il ruolo di giudice per le indagini preliminari nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.53

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di frequentazione assidua con persone che abbiano ricoperto il ruolo di giudice per l'udienza preliminare nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.54

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di frequentazione assidua con esponenti della stampa locale o nazionale che abbiano seguito i fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.55

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di frequentazione assidua con esponenti della stampa locale che abbiano seguito i fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.56

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di frequentazione assidua con esponenti della stampa nazionale che abbiano seguito i fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.57

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di coniugio con esponenti della stampa locale o nazionale che abbiano seguito i fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.58

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di coniugio con esponenti della stampa locale che abbiano seguito i fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.59

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di coniugio con esponenti della stampa nazionale che abbiano seguito i fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.60

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela o coniugio con esponenti della stampa locale o nazionale che abbiano seguito i fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.61

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela o coniugio con esponenti della stampa locale che abbiano seguito i fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.62

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela o coniugio con esponenti della stampa nazionale che abbiano seguito i fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.63

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela o affinità con esponenti della stampa locale o nazionale che abbiano seguito i fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.64

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela o affinità con esponenti della stampa locale che abbiano seguito i fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.65

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela o affinità con esponenti della stampa nazionale che abbiano seguito i fatti oggetto dell'inchiesta, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.66

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua con esponenti di Forza Nuova in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.67

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, affinità con esponenti di Forza Nuova in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.68

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di parentela, coniugio o frequentazione assidua con esponenti di Forza Nuova in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.69

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di coniugio con esponenti di Forza Nuova in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.70

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di non trovarsi in rapporti di frequentazione assidua con esponenti di Forza Nuova in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione svolta».

3.22

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Sopprimere il comma 3.

3.23

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 3 sostituire la parola: «entro», con le seguenti: «non oltre».

3.24

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 3 sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «trenta».

3.25

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 3 sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «venti».

3.26

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 3 sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «quindici».

3.71

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Sopprimere il comma 4.

3.72

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età».

3.73

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 4 sopprimere le parole: «o entra in ballottaggio».

3.74

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Sopprimere il comma 5.

3.75

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Con gli stessi criteri e con le stesse procedure di cui ai commi 1 e 4, si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare».

Art. 4

4.1

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «attività» con le seguenti: «I lavori».

4.3

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «funzionamento» con le seguenti: «l'andamento».

4.5

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «sono disciplinati» con le seguenti: «sono regolati».

4.4

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «regolamento» con la seguente: «statuto».

4.6

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «interno».

4.7

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «approvato» con la seguente: «votato».

4.8

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla Commissione stessa nella seduta successiva» con le seguenti: «dalla Commissione nella stessa seduta».

4.9

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 1 dopo la parola: «nella» inserire la seguente: «prima».

Art. 5

5.1

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Sopprimere il comma 1.

5.3

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «nell'espletamento dei» con le seguenti: «svolge i».

5.4

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Ferre restando le» con la seguente: «Nel rispetto delle».

5.5

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «si applicano» con la seguente: «si utilizzano».

5.6

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Sopprimere il comma 2.

5.7

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «si applicano» con la seguente: «si utilizzano».

5.8

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Sopprimere il comma 3.

5.9

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «può richiedere» con la seguente: «richiede».

5.10

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «materie attinenti alle finalità della presente legge» con le seguenti: «materie oggetto d'indagine».

5.12

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Sopprimere il comma 4.

5.13

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 4, sostituire la parola: «opporre» con la seguente: «eccepire».

5.14

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 4 sopprimere la parola: «motivatamente».

5.15

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Sopprimere il comma 5.

5.16

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 5 sostituire le parole: «può ottenere» con la seguente: «acquisisce».

5.17

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 6 sostituire la parola: «individua» con la seguente: «indica».

5.18

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 6 sostituire la parola: «divulgati» con le seguenti: «resi noti».

5.19

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 8 sostituire le parole: «può richiedere» con la seguente: «richiede».

5.20

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 9 sostituire le parole: «può avvalersi» con le seguenti: «si avvale».

Art. 6

6.1

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Sopprimere l'articolo.

6.2

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Sopprimere il comma 1.

6.3

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1 sostituire la parola: «membri» con la seguente: «componenti».

6.4

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1 sostituire la parola: «addetti» con la seguente: «assegnati».

6.5

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1 sostituire la parola: «obbligati» con la seguente: «tenuti».

6.6

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al comma 3» con le seguenti: «sulle materie oggetto dell'inchiesta».

6.7

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Sopprimere il comma 2.

6.8

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 sostituire la parola: «punita» con la seguente: «perseguita».

6.9

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «a norma dell'articolo 326 del codice penale» con le seguenti: «secondo le disposizioni di cui all'articolo 326 del codice penale».

6.10

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Sopprimere il comma 3.

6.11

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 3 sostituire la parola: «diffonda» con la seguente: «divulghi».

6.12

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «del procedimento di inchiesta» con le seguenti: «oggetto dell'attività d'indagine».

6.13

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 3 sostituire la parola: «divulgazione» con la seguente: «diffusione».

6.14

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso».

Art. 7

7.1

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Sopprimere l'articolo.

7.2

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Sopprimere il comma 1.

7.3

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Sopprimere il comma 2.

7.4

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Commissione provvede al proprio funzionamento con le risorse umane e strumentali a disposizione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati».

7.5

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro».

7.7

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «50.000 euro» con le seguenti: «5000 euro».

7.8

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «50.000 euro» con le seguenti: «10.000 euro».

7.9

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «50.000 euro» con le seguenti: «15.000 euro».

7.10

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «50.000 euro» con le seguenti: «20.000 euro».

7.11

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «50.000 euro» con le seguenti: «25.000 euro».

7.12

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «50.000 euro» con le seguenti: «30.000 euro».

7.13

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «50.000 euro» con le seguenti: «35.000 euro».

7.14

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «50.000 euro» con le seguenti: «40.000 euro».

7.15

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «50.000 euro» con le seguenti: «45.000 euro».

7.0.1

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Dopo l'articolo , inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Comitati)

1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 4».

Art. 8

8.1

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Sopprimere l'articolo.

8.2

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Sopprimere il comma 1.

8.4

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «un mese».

8.5

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «due».

8.6

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «tre».

8.7

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «quattro».

8.8

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «cinque».

8.9

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «sei».

8.10

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «sette».

8.11

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «otto».

8.12

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «nove».

8.13

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «dieci».

8.14

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «undici».

8.15

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#)

Sopprimere il comma 2.

8.3

LA RELATRICE

Al comma 2, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «trenta».

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 11 (ant.) dell'08/08/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 11

MERCOLEDÌ 8 AGOSTO 2018

Presidenza del Presidente

[OSTELLARI](#)

Orario: dalle ore 11,05 alle ore 13,30

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'UNIONE NAZIONALE VITTIME ITALIANE, DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE SOSTEGNO VITTIME E DELL'ASSOCIAZIONE "NESSUNO TOCCHI ABELE" NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 5, 199, 234, 253, 392, 412, 563 E 652 IN MATERIA DI LEGITTIMA DIFESA

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 22 (pom.) del 10/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
LUNEDÌ 10 SETTEMBRE 2018
22ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 17,10.

IN SEDE REDIGENTE

(510) GIARRUSSO ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso
(Discussione e rinvio)

Il relatore [GIARRUSSO](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo recante modifiche al reato di voto di scambio (articolo 416-ter del codice penale).

Dopo aver ricordato l'importanza di tale norma incriminatrice introdotta per la prima volta nell'attuale codice penale nel 1992 e volta a preservare l'ordine pubblico e la tutela dell'esercizio della libertà democratiche, fa presente come il primo comma della norma in esame punisce con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis del codice penale la condotta di chiunque accetti, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa. Evidenzia come rispetto all'attuale formulazione viene eliminato il riferimento al cosiddetto metodo mafioso di cui è espressione il rinvio presente nella formulazione legislativa vigente alle modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis quale strumento necessario per procurare i voti promessi; col disegno di legge si intende proporre l'ampliamento dell'ambito di applicazione della fattispecie di reato in oggetto prendendo in considerazione oltre all'erogazione o alla promessa di erogazione di denaro o di altra utilità anche la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa. L'ambito oggettivo di applicazione della norma viene poi esteso attraverso il riferimento a qualunque altra utilità. Si estende inoltre, attraverso la novella legislativa, la punibilità anche ai casi in cui la condotta incriminata sia stata realizzata mediante il ricorso ad intermediari.

Il secondo comma sottopone, in via residuale, alla stessa pena colui che promette di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Il terzo comma della norma in esame prevede una circostanza aggravante idonea a provocare l'aumento della pena fino alla metà nel caso in cui chi ha accettato la promessa di voti di cui al primo comma risulti eletto. Infine l'ultimo comma dell'articolato normativo prevede che

in caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, segua sempre la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(45) DE POLI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi

(735) PILLON ed altri. - Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità

(768) Maria Alessandra GALLONE ed altri. - Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore, senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az), procede all'illustrazione dei disegni di legge nn. 45 e connessi in materia di riforma della disciplina dell'affido condiviso. Premette come il disegno di legge n. 735 si proponga di dare attuazione al contratto di governo stipulato dalla maggioranza parlamentare, nella parte in cui, con riguardo al diritto di famiglia, prevede l'adozione di modifiche legislative volte ad assicurare una progressiva degiurisdizionalizzazione, così da rimettere al centro la famiglia e i genitori.

Passando al merito, evidenzia che il disegno di legge si compone di 24 articoli. In particolare gli articoli da 1 a 5 introducono, nel diritto di famiglia, procedure di ADR (conciliazione, mediazione e coordinazione genitoriale) finalizzate a restituire la responsabilità decisionale ai genitori stessi, aiutandoli e sostenendoli quando, a causa delle difficoltà di dialogo, essi non sono in grado di mantenere un canale comunicativo nel superiore interesse del minore. Si tratta di procedure, la cui introduzione nelle legislazioni nazionali è auspicata proprio dalla Risoluzione europea UE 2079/2015 sull'uguaglianza e la corresponsabilità paternale.

L'articolo 1 istituisce l'albo professionale dei mediatori familiari. La disciplina relativa alla funzione di mediatore è demandata ad un successivo regolamento da adottarsi entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. L'articolo indica una serie di principi (tra i quali si prevedono in modo preciso i titoli di studio, le specializzazioni e i percorsi di formazione necessari all'espletamento del ruolo di mediatore familiare), ai quali deve attenersi il Governo nell'adozione del Regolamento.

L'articolo 2 sancisce l'obbligo di riservatezza, imponendo al mediatore il rispetto del segreto professionale e prevedendo che gli atti e i documenti del procedimento di mediazione non possano essere esibiti nei procedimenti giudiziari, ad eccezione dell'accordo sottoscritto dal mediatore, dalle parti e dai rispettivi legali.

L'articolo 3 disciplina il procedimento di mediazione familiare, la cui durata non può eccedere i sei mesi.

L'articolo 4 demanda ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la determinazione delle spese e dei compensi per il mediatore.

L'articolo 5, nell'ambito della coordinazione genitoriale quale processo di risoluzione alternativa delle controversie fra genitori, qualifica la figura del coordinatore genitoriale. Questi è un esperto qualificato con funzione mediativa, dotato di formazione specialistica in coordinazione genitoriale, iscritto all'albo di una delle professioni regolamentate di ambito sanitario o socio-giuridico. Gli articoli da 6 a 10 recano poi una serie di modifiche al codice procedura civile in materia di separazioni e di affidamento dei minori.

L'articolo 6 introduce all'articolo 178 codice procedura civile (Controllo del collegio sulle ordinanze) un ulteriore comma in base al quale l'ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e di affidamento dei figli è impugnabile dalle parti, con reclamo immediato al collegio.

L'articolo 7 modifica l'articolo 706 del codice procedura civile, prevedendo per le coppie con figli come obbligatoria la mediazione al fine di aiutare le parti a trovare un accordo nell'interesse dei

minori.

L'articolo 8 interviene sull'articolo 708 del codice procedura civile, stabilendo che all'udienza di comparizione il presidente, nel caso di mancata conciliazione, debba informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare (obbligatoria - come detto- in presenza di figli minori).

L'articolo 9 riscrive il vigente articolo 709-*ter* del codice procedura civile rendendo più incisivo il procedimento per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento.

L'articolo 10 modifica l'articolo 711 del codice procedura civile, prevedendo che nel caso di separazione consensuale i genitori di figli minori, a pena di nullità, devono indicare nel ricorso il piano genitoriale concordato.

L'articolo 11 riscrive l'articolo 337-*ter* del codice civile relativo ai provvedimenti concernenti i figli. Si tratta di una disposizione di indubbio rilievo nell'ambito del progetto di riforma, nella parte in cui essa si propone di rafforzare il principio della co-genitorialità.

L'articolo 12 modifica l'articolo 337-*quater* del codice civile prevedendo che il giudice possa disporre l'affidamento dei figli a uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, garantendo sempre il diritto del minore alla bigenitorialità. La disposizione si propone più in generale l'obiettivo di contrastare il fenomeno dell'alienazione genitoriale: nelle situazioni di crisi familiare il diritto del minore ad avere entrambi i genitori finisce frequentemente violato con la concreta esclusione di uno dei genitori (il più delle volte il padre) dalla vita dei figli e con il contestuale eccessivo rafforzamento del ruolo dell'altro genitore.

L'articolo 13 interviene sulla disciplina relativa alla revisione disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e i casi di conflittualità genitoriale di cui all'articolo 337-*quinquies* del codice civile.

L'articolo 14 apporta modifiche all'articolo 337-*sexies* del codice civile, relativo alla residenza del minore presso la casa familiare e alle prescrizioni in tema di residenza. Il giudice può stabilire nell'interesse dei figli minori che questi mantengano la residenza nella casa familiare, indicando in caso di disaccordo quale dei due genitori potrà continuare a risiedervi.

Con riguardo al mantenimento dei figli maggiorenni l'articolo 15, modificando l'articolo 337-*septies* del codice civile, prevede che il giudice possa disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, su loro richiesta, il pagamento di un assegno periodico a carico di entrambi i genitori. Tale assegno è versato direttamente all'avente diritto.

L'articolo 16 interviene sull'articolo 337-*octies* del codice civile, imponendo al giudice l'obbligo di disporre l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

L'articolo 17 modifica l'articolo 342-*bis* del codice civile in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari, aggiungendo un comma per prevedere da parte del giudice, su istanza di parte, l'adozione - con decreto - di provvedimenti nell'esclusivo interesse del minore, anche quando - pur in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori - il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraniamento con riguardo ad uno di essi.

L'articolo 18 introduce il nuovo articolo 342-*quater* nel codice civile, con il quale si attribuisce al giudice il potere di ordinare al genitore che abbia tenuto la condotta pregiudizievole per il minore la cessazione della stessa condotta.

Gli articoli 19 e 21 dispongono l'abrogazione rispettivamente del secondo comma dell'articolo 151 del codice civile, in tema di separazione giudiziale e dell'articolo 570-*bis* del codice penale (che disciplina il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio).

L'articolo 20 modifica l'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, al fine di stabilire - con riguardo alle convenzioni di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio - che le parti e i rispettivi legali devono in ogni caso applicare le disposizioni di cui agli articoli 337-*ter* e seguenti del codice civile.

L'articolo 22 estende l'applicazione

dei principi sanciti con riguardo alla disciplina delle separazioni anche alla legge sul divorzio.

L'articolo 23 stabilisce che le norme della legge si applichino anche ai procedimenti pendenti alla data dell'entrata in vigore della medesima.

L'articolo 24 infine reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il relatore procede con l'illustrazione del disegno di legge n. 45, che reca disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi. Il provvedimento si propone di completare la riforma in materia di affidamento condiviso nell'ottica di un pieno rafforzamento del principio della bigenitorialità. Nel merito la proposta si compone di 5 articoli. L'articolo 1 (similmente all'articolo 7 del disegno di legge n. 735) modifica l'articolo 706 del codice di procedura civile, relativo alla domanda di separazione personale. Si prevede, nell'ambito della presentazione della domanda di separazione personale, l'inserimento della documentazione dello svolgimento di un percorso, intrapreso da ambedue i genitori, attestante l'effettivo e concreto tentativo di riconciliazione, la presa di coscienza dei problemi scaturenti dalla separazione e l'elaborazione di modalità di sostegno per i figli.

L'articolo 2 affronta la questione relativa alla fissazione della residenza di cui all'articolo 145 del codice civile. La disposizione prevede in caso di affidamento condiviso la fissazione della residenza anagrafica dei figli minori presso entrambi i genitori. Nei casi di disaccordo in ordine alla residenza, compete al giudice decidere con provvedimento non impugnabile la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dei figli minori, privilegiando il luogo dove sono sempre vissuti.

L'articolo 3, integrando l'articolo 368 del codice penale, prevede la sospensione della potestà genitoriale in caso di calunnia da parte di un genitore o di un soggetto esercente la stessa a danno dell'altro.

L'articolo 4, modificando l'articolo 570 del codice penale, oltre a riaffermare il concetto che l'educazione dei figli costituisce un diritto ma anche e soprattutto un dovere, estende le sanzioni previste per il genitore che si sottrae agli obblighi di assistenza, cura ed educazione dei figli minori anche a quello che attua comportamenti tali da privarli dell'apporto educativo dell'altra figura genitoriale. La disposizione introduce poi la possibilità per il giudice di irrogare la sanzione del lavoro di pubblica utilità previsto dalla normativa vigente quale competenza del giudice di pace, al fine di consentire l'individuazione di sanzioni che abbiano una funzione educativa nei confronti del genitore che si è sottratto agli obblighi di assistenza.

Sulla legislazione penale e in particolare sul reato di maltrattamenti interviene infine anche l'articolo 5. Tale disposizione, oltre ad ampliare l'ambito di applicazione della fattispecie delittuosa, disciplinata dall'articolo 572 del codice penale, prevede, limitatamente ai casi di minore gravità, la possibilità per il giudice di irrogare la pena del lavoro di pubblica utilità.

Il relatore procede poi con l'illustrazione del disegno di legge n. 768, che reca modifiche al codice civile e a quello di rito in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare. Il provvedimento, che si propone di correggere le modalità di applicazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54, sull'affido condiviso (i cui limiti sono peraltro rilevati - come sottolineato - anche nella relazione del disegno di legge n. 735), si compone di 14 articoli.

Più nel dettaglio l'articolo 1 reca - similmente all'articolo 11 del disegno di legge n. 735 - una serie di modifiche all'articolo 337-ter del codice civile, volte a riaffermare il principio della bigenitorialità nella gestione dei figli in caso di separazione. La disposizione, nello statuire il diritto del minore al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ambedue i genitori, prevede precisi obblighi temporali di permanenza presso ciascun genitore. Analogamente al disegno di legge n. 735 si sancisce come forma principale di mantenimento della prole, il mantenimento diretto, che dovrà essere stabilito ogniqualvolta sia chiesto, anche da un genitore solo, rimettendo al giudice la divisione degli oneri economici, ove non concordata.

L'articolo 2 - similmente all'articolo 12 del disegno di legge n. 735 - modifica l'articolo 337-quater del codice civile in materia di affidamento ad un solo genitore, fra le altre, sanzionando con l'esclusione dall'affidamento chi si sia reso colpevole di ripetute violenze fisiche e psichiche e chiarendo che, anche in caso di affidamento esclusivo, il mantenimento diretto della prole è la forma da privilegiare.

L'articolo 3 - similmente all'articolo 14 del disegno di legge n. 735 - apporta modifiche all'articolo 337-*sexies* del codice civile in materia di assegnazione della casa familiare.

L'articolo 4 - similmente all'articolo 15 del disegno di legge n. 735 - interviene sull'articolo 337-*septies* del codice civile attribuendo al figlio maggiorenne la titolarità dell'eventuale assegno stabilito per il suo mantenimento e prevedendo che questi debba concordare con il genitore il proprio contributo alle spese e alle cure domestiche.

L'articolo 5 - similmente all'articolo 16 del disegno di legge n. 735 - riconosce ai figli il pieno diritto all'ascolto.

L'articolo 6 completa l'introduzione del doppio domicilio, modificando l'articolo 45 del codice civile.

L'articolo 7 modifica l'articolo 316 del codice civile, riprendendo la definizione di responsabilità genitoriale più largamente accettata a livello internazionale ed eliminando il riferimento al concetto di residenza abituale.

L'articolo 8 dispone l'abrogazione dell'articolo 317-*bis* del codice civile relativo ai rapporti con gli ascendenti.

Ulteriori soppressioni "di coordinamento", conseguenti alle modifiche apportate alla disciplina relativo all'affidamento, sono apportate dagli articoli 9 e 10 rispettivamente all'articolo 336-*bis* del codice civile e all'articolo 6 della legge sul divorzio.

L'articolo 11 introduce nel codice civile e disciplina la mediazione familiare. Tale disciplina "ricalca" in parte (con previsioni ben più sintetiche) quanto previsto dal disegno di legge n. 735 (riguardo a esempio gli aspetti relativi all'obbligo di riservatezza).

Gli articoli 12 e 13 rendono possibile il reclamo avverso i provvedimenti sia presidenziali che del giudice istruttore, unificando le relative procedure mediante il ricorso all'articolo 669-*terdecies* codice procedura civile. L'articolo 14, infine, similmente all'articolo 9 del disegno di legge n. 735, modifica l'articolo 709-*ter* del codice penale, in materia di soluzione delle controversie insorte tra i genitori.

Il relatore propone di svolgere una serie di audizioni che coinvolgano esperti della materia, associazioni di genitori, associazioni professionali al fine di consentire con spirito partecipativo la definizione di un testo che affermi, senza pregiudizi ideologici, l'obiettivo del miglior interesse del minore.

La Commissione conviene pertanto di svolgere un ciclo di audizioni.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale (n. 37)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Esame e rinvio)

La relatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) illustra lo schema di decreto legislativo - sul quale le Commissioni giustizia di Camera e Senato sono chiamate a rendere parere entro il 17 settembre 2018 - che è adottato in attuazione della delega contenuta nei commi 18 e seguenti dell'articolo unico della legge n. 103 del 2017 (cosiddetta Legge Orlando).

Sottolinea che, nel merito, il provvedimento si compone di otto articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 3, comma 1, lettera *i*-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002 (testo unico sul casellario giudiziale) inserendo fra i provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale anche le sentenze che, ai sensi dell'articolo 464-*septies* del codice penale, dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.

L'articolo 2 - sempre in attuazione della lettera *a*) del comma 18 citato - apporta modifiche agli articoli 5 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002 in materia di eliminazione

delle iscrizioni dal casellario giudiziale.

L'articolo 3 novella, in primo luogo, l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 al fine di ricordarlo con le previsioni di cui all'articolo 16 (il quale prevede che l'ufficio di cancelleria del giudice dell'esecuzione deve comunicare all'ufficio iscrizione l'avvenuta esecuzione della pena pecuniaria e di ogni altra pena ai fini della eliminazione delle iscrizioni collegate al decorso del tempo dall'esecuzione della pena) e di emendare un refuso presente nell'attuale testo con riguardo alle competenze dell'ufficio centrale (richiamo al comma 6 anziché al comma 5 dell'articolo 19).

L'articolo 4, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 18, lettera a), reca modifiche alla disciplina relativa ai certificati del casellario giudiziale, al fine di una semplificazione e di una riduzione degli adempimenti amministrativi.

L'articolo 24, come riformulato, individua un'unica *species* di certificato, che contiene tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto.

L'articolo 28, come riformulato, individua poi le iscrizioni non menzionabili nei suddetti tipi di certificato, in linea con quanto previsto dall'articolo 24 per il certificato a richiesta dell'interessato.

L'articolo precisa infine che in caso di comunicazione da parte del Comune all'ufficio centrale dell'avvenuta morte della persona i certificati in esame devono contenere il riferimento alla data del decesso.

La lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 dello schema modifica l'articolo 28-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 313, relativo al certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione, prevedendo che esso debba contenere anche l'attestazione relativa alla sussistenza o meno di iscrizioni nel casellario giudiziale.

L'articolo 5 modifica l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 che reca disposizioni transitorie per l'eliminazione delle iscrizioni a causa di decesso effettuata dall'ufficio locale, nel senso di adeguarlo alla modifica - apportata dall'articolo 2 dell'atto del Governo in esame - all'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313. Si prevede in tal senso che l'eliminazione delle iscrizioni è effettuata dall'ufficio locale decorsi cento anni dalla nascita della persona alla quale si riferiscono.

L'articolo 6 - in attuazione della delega di cui al comma 20 dell'articolo unico della legge n. 103 - interviene sull'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica (recante disposizioni finali) al fine di integrare il richiamo ai certificati del casellario giudiziale, presente leggi o regolamenti, con quello al certificato del casellario europeo.

L'articolo 7 prevede, al comma 1, che le disposizioni del decreto entrano in vigore trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. La disposizione stabilisce poi al fine di "accordare un congruo lasso temporale per la progettazione e realizzazione degli adeguamenti tecnici necessari" diversi termini di efficacia per alcune disposizioni.

L'articolo 8 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario (n. 39)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t), e u), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Esame e rinvio)

Il relatore [URRARO](#) (M5S) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo che attua la delega conferita al Governo dalla legge n. 103 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando), nella parte relativa alle modifiche all'ordinamento penitenziario.

Con lo schema in esame - che riprende in parte il contenuto dell'Atto del Governo n. 17, ma che, in ossequio al parere parlamentare, non interviene più in materia di accesso alle misure alternative - il Governo - come precisa nella relazione illustrativa - ha inteso esercitare nuovamente la delega conferita con la legge n. 103.

Passando al merito, sottolinea che l'Atto del Governo in esame consta di 12 articoli suddivisi in 4 capi. Il Capo I, composto dagli articoli 1 e 2, detta disposizioni in tema di assistenza sanitaria in ambito penitenziario.

L'articolo 1, adegua l'Ordinamento penitenziario ai principi contenuti nel decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, di riordino della medicina penitenziaria. Il contenuto dell'articolo 1 riproduce sostanzialmente quanto previsto nell'articolo 2, comma 1, limitatamente alla lettera a), comma 2 e comma 3 dell'Atto del Governo n. 17.

L'articolo 1, comma 2, reca alcune modifiche al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria).

L'articolo 2 abroga l'articolo 240 delle disposizioni di attuazione del codice penale, recante la disciplina relativa al trattamento sanitario del detenuto. Tale abrogazione è consequenziale all'introduzione delle nuove norme di riforma della medicina penitenziaria, secondo le disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 230 del 1999.

Il Capo II, composto dagli articoli da 3 a 8, reca disposizioni per la semplificazione dei procedimenti. In particolare, l'articolo 3 interviene sull'ordinamento penitenziario realizzando semplificazioni procedurali nonché distinguendo le competenze dell'autorità giudiziaria a seconda che vi sia o meno una condanna definitiva: prima della condanna definitiva è sempre competente il giudice procedente (G.I.P. o giudice della fase o grado del giudizio non definito), dopo la condanna sono competenti, a seconda dei casi, il magistrato di sorveglianza o il Tribunale di sorveglianza.

L'articolo 4 apporta modifiche agli articoli 656 e 678 del codice di procedura penale. Si tratta di modifiche che mirano a semplificare e snellire i procedimenti di esecuzione delle pene.

L'articolo 5 - che riproduce sostanzialmente il contenuto dell'articolo 17 dell'Atto del Governo n. 17 - detta alcune modifiche all'articolo 51-*bis* dell'ordinamento penitenziario in materia di nuovi titoli di privazione della libertà sopravvenuti ad una misura alternativa.

L'articolo 6 (che riproduce il contenuto dell'articolo 18, commi 1 e 2, dell'Atto del Governo n. 17) aggiunge all'ordinamento penitenziario un nuovo articolo 51-*quater*, il quale detta una regola generale che prevede, in caso di applicazione di una misura alternativa, la possibilità per il giudice (che ha emesso la sentenza di condanna) di sospendere l'applicazione delle pene accessorie in considerazione delle esigenze di reinserimento sociale del condannato.

L'articolo 7, il cui contenuto riproduce quanto previsto dall'Atto del Governo n. 17, novella l'articolo 47, comma 2, dell'ordinamento penitenziario, stabilendo che, in caso di istanza di affidamento in prova al servizio sociale da parte di soggetto in stato di libertà, l'osservazione scientifica della personalità (per almeno un mese) è di competenza degli Uffici per l'esecuzione penale esterna.

L'articolo 8 - riprendendo quanto previsto dall'articolo 21 dell'Atto del Governo n. 17 - integra la formulazione dell'articolo 58 dell'ordinamento penitenziario, relativo alle comunicazioni all'attività di pubblica sicurezza dei provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza.

Il Capo III dello schema di decreto legislativo, composto dagli articoli 9 e 10, interviene sull'ordinamento penitenziario e sulla disciplina del corpo di polizia penitenziaria.

L'articolo 9 interviene (similmente all'articolo 23, comma 1, lettera c) n.1 dell'Atto del Governo n. 17) sull'ordinamento penitenziario per ampliare le competenze degli uffici locali di esecuzione esterna.

L'articolo 10 dello schema - che riproduce il contenuto dell'articolo 24 dell'Atto del Governo n. 17 - interviene sulla legge n. 395 del 1990 estendendo i compiti della polizia penitenziaria, ricomprendendovi anche la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni date dalla magistratura di sorveglianza.

Il Capo IV, composto dall'articolo 11 e dall'articolo 12, modifica numerose disposizioni dell'ordinamento penitenziario nella prospettiva "del rafforzamento dei diritti di detenuti e internati". In particolare, l'articolo 11 modifica in primo luogo l'articolo 1 dell'ordinamento penitenziario, che detta i principi base sui quali si fonda il trattamento penitenziario con finalità di rieducazione. Risulta soppressa, rispetto all'Atto del Governo n. 17, la previsione secondo la quale la sorveglianza dei detenuti è improntata al rispetto delle regole dettate dal Consiglio d'Europa e richiede che questi possano trascorrere la maggior parte della giornata fuori dalle celle così da favorire i rapporti

interpersonali e l'osservazione del comportamento e della personalità dei reclusi. L'articolo modifica poi la legge sull'ordinamento penitenziario intervenendo sugli articoli 9, in materia di alimentazione dei detenuti; 10, relativo alla permanenza all'aperto; 13, con riguardo alla individualizzazione del trattamento; e 14 relativo all'assegnazione dei reclusi.

Con un'ulteriore modifica all'articolo 15 dell'ordinamento penitenziario, lo schema di decreto legislativo introduce la formazione professionale e la partecipazione a progetti di pubblica utilità agli elementi sui quali può fondarsi il trattamento rieducativo, che vanno ad aggiungersi all'istruzione, al lavoro, alla religione ed alle attività ricreative, culturali e sportive.

L'articolo 11 modifica inoltre le seguenti, ulteriori disposizioni dell'ordinamento penitenziario, fra cui l'articolo 33, sul regime di isolamento, gli articoli 36 e 40, sul procedimento disciplinare, l'articolo 42, sui trasferimenti, l'articolo 43, in tema di dimissioni dal carcere, l'articolo 45, sull'assistenza alle famiglie, l'articolo 80, in tema di personale.

L'articolo 12 dello schema di decreto reca, infine disposizioni di natura finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso delle audizioni svoltesi l'8 agosto nell'ambito dell'esame dei disegni di legge in materia di legittima difesa, è stata depositata documentazione, che sarà resa disponibile, così come quella che perverrà in seguito, alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,25.

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 13 (ant.) dell'11/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 13

MARTEDÌ 11 SETTEMBRE 2018

Presidenza del Presidente

[OSTELLARI](#)

Orario: dalle ore 9,50 alle ore 11,30

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI CONFCOMMERCIO, FEDERPREZIOSI, FAIB (FEDERAZIONE AUTONOMA ITALIANI BENZINAI), FIGSC-CONFCOMMERCIO (FEDERAZIONE ITALIANA GESTORI IMPIANTI STRADALI CARBURANTI), FEGICA-CISL (FEDERAZIONE ITALIANA GESTORI CARBURANTI E AFFINI), FEDERFARMA (FEDERAZIONI FARMACISTI), FIT (FEDERAZIONE ITALIANA TABACCAI), UNIONE NAZIONALE CAMERE PENALI, AIGA (ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI), CNF (CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE), OCF (ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE), NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 5, 199, 234, 253, 392, 412, 563 E 652 IN MATERIA DI LEGITTIMA DIFESA

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 15 (pom.) del 18/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 15

MARTEDÌ 18 SETTEMBRE 2018

Presidenza del Presidente

[OSTELLARI](#)

Orario: dalle ore 14 alle ore 16,05

AUDIZIONI INFORMALI DEL DOTTOR IGNAZIO MESSINA, PROMOTORE DEL DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE N. 5, DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI E DI RAPPRESENTANTI DELLA MAGISTRATURA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 5, 199, 234, 253, 392, 412, 563 E 652 IN MATERIA DI LEGITTIMA DIFESA

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 16 (pom.) del 19/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 16

MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 2018

Presidenza del Presidente

[OSTELLARI](#)

indi del Vice Presidente

[CRUCIOLI](#)

indi del Presidente

[OSTELLARI](#)

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 17,15

*AUDIZIONI INFORMALI DI PROFESSORI UNIVERSITARI, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI
DISEGNI DI LEGGE NN. 5, 199, 234, 253, 392, 412, 563 E 652 IN MATERIA DI LEGITTIMA
DIFESA*

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 18 (pom.) del 25/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 18

MARTEDÌ 25 SETTEMBRE 2018

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 16,15

*AUDIZIONI INFORMALI DI PROFESSORI UNIVERSITARI ED ESPERTI, NELL'AMBITO
DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 5, 199, 234, 253, 392, 412, 563 E 652 IN MATERIA DI
LEGITTIMA DIFESA*

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 30 (pom.) del 26/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 2018
30ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSTELLARI
indi del Vice Presidente
CRUCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REDIGENTE

(510) GIARRUSSO ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore **GRASSO** (*Misto-LeU*) integra il proprio intervento nella precedente seduta ed esprime preoccupazione sulla previsione della circostanza aggravante di pena che porterebbe ad un problema di ragionevolezza e dosimetria sanzionatoria rispetto alla pene previste dalla fattispecie di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

Replica il senatore **GIARRUSSO** (*M5S*) paventando la possibilità che si trasformi la fattispecie normativa non in un delitto aggravato dall'evento ma in una fattispecie autonoma di reato.

Il senatore **CUCCA** (*PD*) esprime perplessità circa la disposizione normativa proposta relativamente all'ipotesi in cui sia il soggetto estraneo alla consorte criminale ad accettare la promessa di voto.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-BP*) contesta nella previsione normativa la circostanza aggravante di cui al quarto comma, ritenendo che la successiva elezione non incida sul bene giuridico oggetto della fattispecie e pertanto suggerisce di considerarlo come un *post-factum* non punibile.

La senatrice **ROSSOMANDO** (*PD*) solleva dubbi di costituzionalità sulla questione della proporzionalità del trattamento sanzionatorio disegnato da siffatta circostanza aggravante ad effetto speciale.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti al relatore in merito alla ipotesi in cui il paciscente sia in buona fede e quindi totalmente inconsapevole dell'appartenenza della propria controparte ad un'associazione di stampo mafioso, paventando il rischio che tale previsione faciliti la creazione nel processo di una presunzione *contra reum* in violazione dell'articolo 27 della Costituzione.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) condivide le preoccupazioni del senatore Pillon.

Il relatore [GIARRUSSO](#) (*M5S*) conclude il proprio intervento di replica esprimendo apprezzamento per tutti gli interventi e impegnandosi a raccogliere i suggerimenti pervenuti in occasione della presentazione degli emendamenti al testo.

Il [PRESIDENTE](#) propone pertanto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al disegno di legge in esame per venerdì 5 ottobre alle ore 10.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(5) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima

(199) LA RUSSA ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(234) Nadia GINETTI e ASTORRE. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio

(253) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(392) MALLEGGNI ed altri. - Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo

(412) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina

(563) GASPARRI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa

(652) ROMEO ed altri. - Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo

- e petizione n. 147 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rimessione in Assemblea)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta antimeridiana del 31 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che nella giornata odierna è stata avanzata da parte dei senatori Grasso, Juliane Unterberger, Cucca, Valeria Valente e Monica Cirinnà una richiesta di rimessione all'Assemblea dei disegni di legge in titolo. Poiché la richiesta in oggetto risulta essere appoggiata da un numero di componenti della Commissione pari ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente ai sensi del comma 3, articolo 36, del Regolamento del Senato.

IN SEDE REFERENTE

(5) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima

(199) LA RUSSA ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(234) Nadia GINETTI e ASTORRE. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio

(253) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(392) MALLEGGNI ed altri. - Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo

(412) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina

(563) GASPARRI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa

(652) ROMEO ed altri. - Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo

- e petizione n. 147 ad essi attinenti

(Esame congiunto e rinvio)

Dopo che la Commissione ha convenuto all'unanimità di acquisire in sede referente l'attività finora svolta in sede redigente, il [PRESIDENTE](#) avverte che è aperta la discussione generale.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) auspica che dal dibattito emergano spunti importanti per il relatore anche alla luce dei suggerimenti emersi nelle recenti audizioni.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az), pur nel rispetto delle facoltà alla minoranza dal regolamento parlamentare, si duole della richiesta di rimessione in sede referente dei disegni di legge in materia di legittima difesa.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che in esito alla rimessione il provvedimento sarà esaminato compiutamente anche dall'Aula.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) ricorda come su temi delicati sia opportuno un dibattito più ampio di quello consentito in sede redigente.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI), ritiene che un dibattito ampio non possa nuocere alla trattazione del disegno di legge ma ribadisce la necessità che si proceda ad una riforma in tempi rapidi, suggerendo, nel merito, che si considerino anche modifiche al codice di procedura penale, per esempio per rafforzare l'udienza filtro dinanzi al giudice per l'udienza preliminare.

La Commissione conviene quindi di conferire mandato al Presidente relatore a redigere un testo unificato.

Il [PRESIDENTE](#) relatore si riserva di presentare tale testo nelle prossime sedute.

I senatori [CUCCA](#) (PD) e [GRASSO](#) (Misto-LeU) si riservano di intervenire alla luce di tale testo unificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(45) DE POLI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi

(118) DE POLI. - Norme in materia di mediazione familiare nonché modifica all'articolo 337-octies del codice civile, concernente l'ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi

(282) Vanna IORI. - Introduzione dell'articolo 706-bis del codice di procedura civile e altre disposizioni in materia di mediazione familiare

(735) PILLON ed altri. - Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità

(768) Maria Alessandra GALLONE ed altri. - Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 45, 735 e 768, congiunzione dei disegni di legge nn. 118 e 282 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 10 settembre.

Il relatore **PILLON** (*L-SP-PSd'Az*), illustra il disegno di legge n. 118.

Gli articoli da 1 a 4 disciplinano l'istituto della mediazione familiare. Più nel dettaglio l'articolo 1 del disegno di legge, pertanto, reca la definizione di mediazione familiare. Essa si sostanzia nell'attività, svolta da un mediatore familiare (un professionista qualificato e terzo rispetto alle parti) per ristabilire le comunicazioni fra i coniugi o i conviventi al fine di pervenire a un accordo tra le parti avente per contenuto un progetto condiviso, equilibrato, concretamente realizzabile e duraturo, di organizzazione delle relazioni personali, genitoriali, nel caso di presenza di figli, e materiali, dopo la chiusura del rapporto di coniugio o di convivenza. Nella realizzazione dell'accordo di mediazione, i mediatori familiari sono tenuti a prestare particolare attenzione e a dare priorità agli interessi e ai bisogni degli eventuali figli. I mediatori- precisa la disposizione- devono essere "professionisti particolarmente e specificatamente esperti nelle tecniche di mediazione, di negoziazione e di *problem solving*, in possesso di conoscenze approfondite in diritto, in psicologia e in sociologia con particolare riferimento ai rapporti familiari e genitoriali".

L'articolo 2, con riguardo al procedimento di mediazione familiare, prevede che esso debba avere carattere informale e riservato. Nessun atto o documento, prodotto da una parte durante le diverse fasi della mediazione, può essere acquisito dalle altre parti in un eventuale giudizio. Il mediatore familiare, le parti e gli eventuali soggetti che li hanno assistiti durante il procedimento, non possono essere chiamati a testimoniare in giudizio su circostanze relative al procedimento di mediazione svolto. L'articolo 3 stabilisce specifici requisiti per l'esercizio dell'attività di mediazione familiare.

Per l'accesso all'esercizio della professione si prevede l'obbligatorietà della laurea specialistica in determinate discipline, con l'aggiunta di specifici corsi biennali post universitari della durata di almeno 350 ore. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore della legge potranno accedere alla professione anche i soggetti in possesso di una laurea specialistica e di un diploma rilasciato a seguito della partecipazione ad un corso annuale di almeno 500 ore riconosciuto dalle regioni di residenza. È previsto, altresì, che il possesso del titolo di mediatore familiare e la conseguente abilitazione all'esercizio della professione, siano accertati mediante l'obbligo, posto a carico delle regioni, di istituire elenchi pubblici degli organismi di mediazione familiare e dei mediatori professionisti. Con l'articolo 4, che introduce nel codice di procedura civile l'articolo 708-bis, viene regolamentata la procedura che rende obbligatorio, ai fini della prosecuzione del processo, l'invito alle parti interessate a ricorrere alla mediazione familiare.

L'articolo 5, infine, modificando l'articolo 337-octies del codice civile, definisce in maniera più puntuale l'obbligo, per il giudice, di tenere conto dell'opinione dei figli minori. La disposizione prevede inoltre specifiche modalità operative e logistiche per la loro audizione.

Ricorda che in materia di mediazione familiare interviene, poi, anche il disegno di legge n. 282, che

illustra. Nel merito il provvedimento si compone di sei articoli.

L'articolo 1 precisa la finalità dell'intervento legislativo: la proposta di legge si propone di sostenere la genitorialità in caso di separazione o di cessazione di una convivenza, tramite lo strumento della mediazione familiare e conformemente alle convenzioni e alle raccomandazioni dell'Unione europea, affinché tutte le madri e i padri possano rimanere in condizione di cogenitorialità, anche in caso di separazione di coppia, al fine di garantire il superiore interesse affettivo, educativo e materiale dei figli.

L'articolo 2 individua le caratteristiche della mediazione familiare, con previsioni analoghe a quelle dettate dal disegno di legge n. 118. La mediazione familiare si pone i seguenti obiettivi: aiutare la coppia genitoriale a elaborare un progetto condiviso e consensuale di cogenitorialità nella separazione attraverso una metodologia mirata alla gestione del conflitto avendo come obiettivo specifico l'interesse dei figli; garantire ai figli il mantenimento di rapporti significativi e regolari con entrambi i genitori, ricevendo cure, affetto, educazione e istruzione; aiutare la coppia genitoriale a cogliere i bisogni e le manifestazioni emotive dei figli evitandone la strumentalizzazione nel conflitto; prevenire negligenze e violenze psicologiche, anche inconsapevoli, che possono esporre i figli al rischio di danni emotivi, nonché di comportamenti sociali devianti.

L'articolo 3, reca i requisiti di formazione dei mediatori familiari. I mediatori devono essere in possesso di laurea specialistica in discipline psicologiche, pedagogiche o giuridiche, nonché di una formazione specifica e certificata per l'esercizio della mediazione familiare di almeno 250 ore ripartite in modo tale da favorire l'assimilazione delle competenze acquisite. La formazione relativa alla mediazione familiare è demandata ad docenti universitari specialisti nell'ambito delle discipline psicologiche, pedagogiche, giuridiche o economiche con comprovata esperienza nel campo delle problematiche della famiglia e dei minori; e ai mediatori familiari professionisti in attività. Possono altresì esercitare l'attività di mediazione familiare coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di un titolo di mediatore familiare riconosciuto dalla regione di residenza. La disposizione precisa che le competenze necessarie nel percorso formativo del mediatore professionista devono, fra gli altri, comprendere: aspetti psicologici della coppia e dello sviluppo del minore; aspetti sociologici dell'evoluzione della famiglia; aspetti pedagogici delle relazioni genitoriali e infine aspetti legati all'impatto delle separazioni sulle dinamiche familiari e in particolar modo sui figli.

L'articolo 4, introduce nel codice di rito l'articolo 706-*bis* materia di mediazione familiare. La disposizione prevede, in particolare, che qualora vi siano figli minorenni e vi sia disaccordo nella fase di elaborazione di un affidamento condiviso, la parte ricorrente o le parti congiuntamente hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e fatti salvi i casi di assoluta urgenza o di grave e imminente pericolo per l'integrità psico-fisica dei figli minorenni o del ricorrente, di adire un organismo di mediazione familiare, nonché di partecipare ad almeno tre incontri volti a fornire sostegno alla genitorialità nella separazione e al raggiungimento di un accordo sulla nuova organizzazione familiare, nell'esclusivo interesse del figlio o dei figli.

L'articolo 5 disciplina l'istituto della mediazione familiare nelle procedure di negoziazione assistita, prevedendo, anche in questo caso, l'obbligo per i coniugi di adire un organismo di mediazione familiare, nonché di partecipare ad almeno tre incontri volti a fornire sostegno alla genitorialità nella separazione e al raggiungimento di un accordo sulla nuova organizzazione familiare, nell'esclusivo interesse dei figli.

L'articolo 6, infine, prevede l'istituzione presso ogni azienda sanitaria locale, di un servizio di mediazione familiare, ad accesso libero e gratuito, idoneo a svolgere gli obbligatorî tentativi di mediazione familiare (sia giudiziale che in sede di negoziazione assistita).

La Commissione conviene, stante l'attinenza di materia, di discutere tali disegni di legge insieme con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 45 e connessi.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 27 settembre, alle ore 9, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 31 (pom.) del 02/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2018
31ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(497) Vilma MORONESE ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori
(Parere alla 13a Commissione. Esame. Parere non ostativo con condizione sul testo; parere in parte favorevole, in parte contrario, in parte non ostativo con osservazione e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [CRUCIOLI](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo recante disposizioni per la valorizzazione e lo sviluppo delle isole minori.

Per i profili di competenza segnala la previsione dell'articolo 13.

L'articolo reca misure volte a promuovere, nelle isole minori elencate in allegato al provvedimento in esame (allegato A), il ricorso all'istituto della mediazione, procedura che consente di raggiungere la conciliazione tra le parti in modo alternativo e più rapido rispetto alla controversia giudiziaria.

Le disposizioni sono introdotte con gli obiettivi, tra loro connessi, di prevenire e moderare la conflittualità tra cittadini, accentuata nelle isole minori dall'isolamento e dagli spazi ristretti che le caratterizzano; ridurre il conseguente contenzioso giurisdizionale; contenere gli oneri finanziari, commerciali e sociali direttamente collegati ai conflitti e alle controversie civili e commerciali.

Il comma 1 demanda alle regioni territorialmente competenti il compito di promuovere il ricorso alla mediazione e di assicurare un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario, nel perseguimento degli obiettivi di pacificazione sociale e di composizione non conflittuale delle controversie.

Nell'espletamento di tale compito le regioni in questione sono tenute ad attenersi alla direttiva 2008/52/CE e al decreto legislativo n. 28 del 2010.

La direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, disciplina determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.

La direttiva reca disposizioni volte a facilitare l'accesso alla risoluzione alternativa delle controversie transfrontaliere e a promuovere la composizione amichevole delle medesime, incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario.

Il decreto legislativo n. 28 del 2010 ha dato attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Esso reca disciplina del procedimento di mediazione e degli organismi deputati a gestirlo. Il comma 3 - nell'ottica della riduzione dei costi pubblici e fatto salvo il rispetto dei principi di trasparenza, legalità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - conferisce alle regioni e ai comuni competenti facoltà di stipulare convenzioni con organismi di mediazione accreditati presso il Ministero della giustizia.

Il comma 4 dispone che la mediazione esperita in base alle disposizioni di cui all'articolo in esame sia posta in essere senza recare pregiudizio agli ordinari percorsi giudiziari.

A tale proposito richiama il parere già espresso dalla Commissione affari costituzionali per cui l'articolo 13 dovrebbe essere soppresso, in quanto "esso ha ad oggetto il contenzioso giurisdizionale e il diritto processuale, materie che, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione, sono riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato."

Da quindi conto degli emendamenti di competenza e illustra una proposta di parere (pubblicata in allegato).

Il senatore [CUCCA](#) (PD) ricorda come il problema del riordino della geografia giudiziaria si trascini ormai da anni, esprime perplessità sulla proposta di apertura delle sedi giudiziarie ormai chiuse prendendo in considerazione, come casi problematici, i precedenti relativi alla soppressione dei tribunali di Chiavari, Sanremo e Bassano del Grappa. Paventa il rischio che la riapertura delle sedi disagiate provochi notevoli esborsi economici.

Preannuncia pertanto, anche a nome del proprio Gruppo, il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, specificando tuttavia la valutazione positiva per l'emendamento 13.2.

Il senatore [CANDURA](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene invece opportuno riaprire il dibattito sulla questione della redistribuzione degli uffici giudiziari prendendo come esempio l'ipotesi della soppressione del tribunale di Bassano del Grappa che, trovandosi in una zona particolarmente disagiata dal punto di vista geografico e logistico, ha creato non pochi problemi agli operatori del diritto costretti a quotidiani spostamenti presso la sede di Treviso. Preannuncia anche a nome del proprio Gruppo il voto favorevole sulla proposta del relatore.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) concorda sul parere favorevole all'emendamento 13.1 e ricorda quanto agli emendamenti 13.3 e 13.4 come la soppressione delle sedi giudiziarie abbia creato notevoli problemi soprattutto nelle isole minori, portando l'esempio della sede giudiziaria di Ischia, zona tra l'altro colpita da un terremoto che ha incrementato il disagio nella gestione del contenzioso giudiziario.

Il senatore [URRARO](#) (M5S), sottolineando come l'accorpamento delle sedi giudiziarie non abbia funzionato perfettamente in alcune realtà del Mezzogiorno, preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta del relatore, riservandosi di interloquire sul punto con il Governo.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) chiede di votare il parere per parti separate, enucleando il voto sull'emendamento 13.2.

La Commissione conviene.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, è posta ai voti per parti separate, la proposta di parere del relatore, sul testo e su tutti gli emendamenti, eccezion fatta per l'emendamento 13.2.

La Commissione approva.

Il presidente [OSTELLARI](#) fa rilevare che l'approvazione è avvenuta all'unanimità.

Posta quindi ai voti, la Commissione approva la parte di parere riferita all'emendamento 13.2.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per domani, mercoledì 3 ottobre, alle ore 9, non avrà luogo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che il disegno di legge n. 282 della senatrice Iori, in materia di affido condiviso, è stato ritirato e non rientra più pertanto nell'ordine del giorno dei lavori della Commissione.

La Commissione prende atto.

La senatrice [VALENTE](#) (PD) sollecita la valutazione di impatto già richiesta sui disegni di legge nn. 5 e connessi (legittima difesa).

Il [PRESIDENTE](#) informa di essersi fatto latore di tale istanza presso il Ministero della giustizia e che i dati pervenuti, in fase di rielaborazione, saranno resi disponibili al più presto.

La seduta termina alle ore 16,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 497 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, esprime sul testo parere non ostativo con la seguente condizione:

a) sia soppresso l'articolo 13.

Esprime inoltre:

parere favorevole sull'emendamento 13.1;

contrario sull'emendamento 13.2;

sugli emendamenti 13.3 e 13.4 non ostativo con la seguente osservazione: valuti la Commissione di merito la compatibilità della problematica dei tribunali nelle isole minori anche rispetto all'assetto dell'intero territorio nazionale;

non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 32 (pom.) del 03/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCLEDÌ 3 OTTOBRE 2018
32ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 17,30.

IN SEDE REFERENTE

(5) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima

(199) LA RUSSA ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(234) Nadia GINETTI e ASTORRE. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio

(253) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(392) MALLEGNI ed altri. - Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo

(412) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina

(563) GASPARRI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa

(652) ROMEO ed altri. - Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo

- e petizione n. 147 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 26 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) relatore illustra il testo unificato da lui predisposto (pubblicato in allegato).

Propone, alla luce del calendario dei lavori dell'Assemblea che prevede l'esame dei disegni di legge nella settimana a partire dal 23 ottobre, di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al testo unificato per martedì 9 ottobre alle ore 10.

La Commissione conviene di adottare il testo unificato predisposto dal Presidente.

Interviene il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) che fa presente la contestualità di numerosi impegni congressuali per i membri della Commissione tra i quali il congresso nazionale forense di Catania e chiede pertanto un termine più ampio per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*) insiste a sua volta nel chiedere un termine più ampio ritenendo che la stessa presentazione dei pareri da parte delle altre Commissioni parlamentari sul testo e sugli emendamenti, non sia dirimente ai fini della valutazione di un termine più ampio per proporre gli emendamenti.

Interviene il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) che chiede di valutare se sia più opportuno dare maggiore spazio all'illustrazione e votazione degli emendamenti o alla discussione sul testo unificato, al fine di proporre una più razionale organizzazione dei tempi a disposizione.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD*) ritiene il termine per gli emendamenti inadeguato, soprattutto alla luce del lavoro di approfondimento svolto con le audizioni, poiché eccessivamente stringente e compressivo rispetto alle garanzie della minoranza.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*M5S*) ricorda come già nella precedente legislatura vi erano stati spesso, nel corso dei lavori parlamentari, termini molto stringenti per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) dissente dal senatore Giarrusso, richiamando le garanzie per l'opposizione di termini più ampi per lo studio delle proposte legislative e la predisposizione dei relativi emendamenti.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) rappresenta la necessità di un dibattito sul testo unificato.

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*) concorda con il senatore Caliendo insistendo per la possibilità di avere termini più ampi per la presentazione degli emendamenti.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD*) insiste ulteriormente per proporre una diversa organizzazione dei lavori considerata la delicatezza della materia oggetto di esame della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto del dibattito, propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al testo unificato per mercoledì prossimo 10 ottobre alle ore 9,30.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) informa che è a disposizione dei Commissari una sintetica analisi statistica dei dati forniti dal Ministero della giustizia sulla legittima difesa.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente [OSTELLARI](#) comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 4 ottobre, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,05.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. [5](#), [199](#), [234](#), [253](#), [392](#), [412](#), [563](#), [652](#)

NT

La Commissione

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 52 del codice penale)

1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al secondo comma, dopo la parola: "sussiste" è inserita la seguente: "sempre";
- b. al terzo comma, le parole: "La disposizione di cui al secondo comma si applica" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano";
- c. dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: "Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone".

Articolo 2

(Modifica all'articolo 55 del codice penale)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 55 del codice penale è aggiunto il seguente: «Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5, ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 165 del codice penale)

1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.»

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 614 del codice penale)

1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a cinque anni";
- b) al quarto comma, le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sei anni".

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 624-bis del codice penale)

1. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, le parole: "da tre a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "da quattro a sette

anni";

b) al terzo comma, le parole: "da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500".

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 628 del codice penale)

1. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque";
- b) al terzo comma, alinea, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sei" e le parole " 1.290 a euro 3.098" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 2.000 a euro 4.000";
- c) al quarto comma, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "sette" e le parole "da euro 1.538 a euro 3.098" sono sostituite dalle seguenti: " da euro 2.500 a euro 4.000".

Articolo 7

(Modifica all'articolo 2044 del codice civile)

1. All'articolo 2044 del codice civile sono aggiunti, infine i seguenti commi:

«Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa.

Nel caso di cui all'articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato».

Articolo 8

(Disposizioni in materia di spese di giustizia)

1. Dopo l'articolo 115 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:

«Art. 115-bis (L)

(Liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale nonché all'articolo 55, secondo comma, del medesimo codice, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.

2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata».

Articolo 9

(Modifica all'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale)

1. Al comma 1 dell'articolo 132-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera *a-bis*) è inserita la seguente: "*a-ter*) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale;"

1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 33 (pom.) del 09/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 9 OTTOBRE 2018
33ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REDIGENTE

(510) GIARRUSSO ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso
(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta pomeridiana del 26 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che nella giornata odierna è stata avanzata da parte dei senatori Caliendo, Modena, Dal Mas, Cucca, Valente, Balboni e Cirinnà una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo. Poiché la richiesta in oggetto risulta essere appoggiata da un numero di componenti della Commissione superiore ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente ai sensi del comma 3, articolo 36, del Regolamento del Senato.

IN SEDE REFERENTE

(510) GIARRUSSO ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso
(Esame e rinvio)

Dopo che la Commissione ha convenuto all'unanimità di acquisire in sede referente l'attività finora svolta in sede redigente, il [PRESIDENTE](#) avverte che sono stati presentati emendamenti relativi al disegno di legge in titolo (pubblicati in allegato) e che l'illustrazione degli stessi avverrà in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [CANDURA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 113 del 2018.

Il provvedimento d'urgenza prevede disposizioni in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Passando al merito, sottolinea che il decreto-legge si compone di 40 articoli, ripartiti in 4 Titoli. Il Titolo I (articoli 1-15) reca disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale e di immigrazione; il Titolo II (articoli 16-31) prevede disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa; il Titolo III (articoli 32-38) reca disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno, nonché sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati e infine il Titolo IV (articoli 39 e 40) prevede disposizioni finanziarie e finali.

Con riguardo al Titolo I afferiscono a profili di rilievo per la Commissione giustizia gli articoli 1 (limitatamente ad alcuni commi) e 15.

L'articolo 1 reca disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario. In particolare il comma 2, lettera b) di questo primo articolo del decreto-legge estende la previsione dell'applicazione del rito camerale anche ai giudizi sul mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale. Il comma 3 ridefinisce le competenze delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituite presso ciascun tribunale ordinario del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello. Più nel dettaglio il numero 2) della lettera a) del comma 3 attribuisce alla competenza delle sezioni specializzate le controversie in materia di diniego della "protezione speciale" proposta dalle Commissioni territoriali quando valutano la sussistenza del divieto di respingimento. Il numero 3) invece riconosce la competenza delle sezioni specializzate a giudicare altresì delle controversie relative ai casi di protezione "speciale" di cui agli articoli 18, 18-bis, 19, comma 2, lettere d) e d-bis), 20-bis, 22, comma 12-quater, del Testo unico dell'immigrazione, quali rivisitati o introdotti dal decreto-legge. Sono rispettivamente situazioni di: esposizione a tratta; violenza domestica; donne in stato di gravidanza o nei sei mesi dalla nascita del figlio; condizioni di salute di eccezionale gravità; calamità che non consenta il rientro nel Paese di provenienza; particolare sfruttamento lavorativo. Il comma 5 dispone (mediante l'introduzione di un novello articolo 19-ter entro il decreto legislativo n. 150 del 2011) l'applicazione del rito sommario di cognizione innanzi alle sezioni specializzate per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo o revoca dei permessi di soggiorno di protezione speciale. La competenza è della sezione specializzata del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento.

L'articolo 15 modifica il TU spese di giustizia prevedendo, nel processo civile, che la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione comporti la mancata liquidazione del compenso al difensore ammesso al gratuito patrocinio. Analogamente, si prevede che non siano liquidate dallo Stato le spese per consulenze tecniche di parte che appaiano, già all'atto del conferimento dell'incarico, irrilevanti o superflue a fini probatori.

Ricorda che più numerose sono le disposizioni del Titolo II di rilievo per la Commissione giustizia. Fra queste segnala gli articoli 16, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 30 e 31.

L'articolo 16 integra con i maltrattamenti in famiglia e gli atti persecutori (cd. stalking) il catalogo dei reati indicati dall'articolo 282-bis c.p.p. che consentono, nel corso del procedimento penale, l'uso dei braccialetti elettronici come modalità di esecuzione dell'allontanamento dalla casa familiare.

L'articolo 20 amplia la platea dei possibili destinatari del divieto di accesso alle manifestazioni sportive (cd. DASPO) comprendendovi i soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza nazionale. In particolare tale misura è estesa agli indiziati di reati di terrorismo, anche internazionale, e di altri reati contro la personalità interna dello Stato e l'ordine pubblico.

L'articolo 21, novellando il comma 3 dell'art. 9 del decreto-legge n. 14 del 2017 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città) prevede che i regolamenti di polizia urbana possono individuare anche aree su cui insistono presidi sanitari; aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli, tra quelle per le quali si possono applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro e l'ordine di allontanamento da parte del sindaco. I comportamenti sanzionati in questi luoghi sono quelli indicati al medesimo art. 9, commi 1 e 2, ossia quelli di: chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione dei predetti luoghi, in violazione dei divieti di stazionamento e di occupazione ivi previsti; chi, nelle medesime aree, abbia commesso gli illeciti amministrativi di ubriachezza, atti contrari alla pubblica decenza, esercizio abusivo del commercio o parcheggio abusivo.

L'articolo 23, integrando la formulazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 1998 sanziona come reato - oltre al già previsto blocco di strada ferrata - sia il blocco stradale sia l'ostruzione o ingombro dei binari. Anche tali condotte saranno, quindi, punite con la reclusione da uno a sei anni. Sostanzialmente, si tratta di un ritorno al testo dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 66 del 1998, previgente alla depenalizzazione del 1999. L'articolo 23 modifica, poi, l'articolo 4, comma 3, del TU immigrazione nel quale i reati di cui al novellato articolo 1 del decreto legislativo n. 66 del 1948 (blocco stradale e ferroviario e altri illeciti contro la libertà di circolazione) vanno ad integrare il catalogo dei reati ostativi alla cui condanna definitiva consegue la mancata concessione allo straniero del visto di ingresso in Italia.

L'articolo 24 interviene in materia di impugnazione delle misure di carattere patrimoniale di cui al codice antimafia, nonché in tema di documentazione antimafia. La disposizione inserisce nell'articolo 10 del codice antimafia in materia di impugnazioni il nuovo comma 2-quater, il quale prevede che in caso di conferma del decreto impugnato, la Corte d'appello pone a carico della parte privata che ha proposto l'impugnazione il pagamento delle spese processuali. L'articolo 24, poi, interviene sul comma 3-bis dell'articolo 17 del codice antimafia, in materia di titolarità della proposta di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Per poter comprendere pienamente la portata della disposizione è necessario ricordare quale fosse il contenuto del citato comma 3-bis, nella formulazione vigente prima del decreto legge. Tale disposizione introduceva, al fine di consentire al procuratore della Repubblica distrettuale di verificare che non si arrecasse pregiudizio alle attività di indagine condotte anche in altri procedimenti, alcuni obblighi in capo al questore e al direttore della Direzione investigativa antimafia. In particolare la disposizione imponeva a tali soggetti di: dare immediata comunicazione dei nominativi delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali (lett.a); tenere costantemente aggiornato e informato il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sullo svolgimento delle indagini (lett. b); dare comunicazione per iscritto della proposta al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto almeno dieci giorni prima della sua presentazione al tribunale. Il mancato rispetto di tale obbligo informativo comporta l'inammissibilità della proposta (lett. c); trasmettere al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, ove ritengano che non sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione, provvedimento motivato entro dieci giorni dall'adozione dello stesso (lett. d). Il decreto-legge, nello specifico, oltre a disporre l'abrogazione della lettera d) del comma 3-bis; interviene sulla lettera c) del comma 3-bis, prevedendo che la comunicazione della proposta al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sia "sintetica"; sopprimendo la "sanzione" della inammissibilità della proposta; introducendo l'obbligo di comunicazione da parte del procuratore, nei dieci giorni successivi alla

comunicazione della proposta, all'autorità proponente l'eventuale sussistenza di pregiudizi per le indagini preliminari. In questi casi il procuratore deve concordare con l'autorità proponente le modalità per la presentazione congiunta della proposta. L'articolo 24 modifica, ancora, l'articolo 19 del codice antimafia relativo alle indagini patrimoniali.

L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 19 del codice antimafia prevede che, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione- precisa il decreto-legge- ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti destinatari di misure di prevenzione. Infine l'articolo 24 del decreto-legge apporta modifiche al comma 8 dell'articolo 67 del codice antimafia estendendo gli effetti dei divieti e delle decadenze conseguenti all'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, anche per i reati di truffa ai danni dello Stato o altro ente pubblico e per quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

L'articolo 25 mira ad inasprire il trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori, che facciano ricorso, illecitamente a meccanismi di subappalto. Più nel dettaglio il decreto-legge modifica il comma 1 dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, il quale, nella formulazione vigente prima del decreto-legge, puniva con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda non inferiore a un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto sia chi, avendo in appalto opere riguardanti la P.A., concedeva, anche di fatto, in subappalto o cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse senza autorizzazione del committente sia il subappaltatore o l'affidatario del cottimo. Il comma unico dell'articolo 25 del decreto-legge trasforma i reati in questione da contravvenzioni in delitti, puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in sub-appalto. In proposito è opportuno rilevare che la trasformazione in delitto- in mancanza di una espressa previsione- comporta l'esclusione della punibilità delle ipotesi colpose. Si tratta di una conseguenza di non poco conto soprattutto per gli effetti inter-temporali della trasformazione: in altri termini in sede applicativa si dovrà chiarire se i fatti colposi commessi ante decreto-legge restino punibili alla luce della previgente fattispecie contravvenzionale oppure la restrizione dell'area della rilevanza penale alle sole ipotesi dolose, conseguente alla trasformazione del reato da contravvenzione a delitto, si riverberi anche ai fatti antecedenti alla modifica normativa.

L'articolo 27 interviene, poi, sull'obbligo di trasmissione (al questore e al direttore della DIA- aggiunge il decreto-legge) delle sentenze di condanna irrevocabili a pene detentive, già esistenti per le cancellerie degli uffici giudiziari aggiungendovi anche i provvedimenti ablativi o restrittivi.

L'articolo 30 modifica l'articolo 633 c.p., inasprendo le sanzioni per coloro che promuovono o organizzano l'invasione di terreni o edifici, ovvero che compiono il fatto armati. L'articolo 633 c.p. sanziona con la pena della reclusione fino a due anni e con la multa da 103 a 1.32 euro la condotta di chi "invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto". Il reato è perseguibile a querela della persona offesa (comma primo). Il secondo comma dell'articolo 633 c.p. contempla due circostanze aggravanti speciali, la cui presenza modifica il regime di procedibilità implicando la punibilità d'ufficio. La prima circostanza ricorre quando "il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata; la seconda circostanza, invece, ricorre quando il fatto è commesso da più di dieci persone, anche senza armi. Il decreto- legge in conversione introduce un ulteriore comma all'articolo 633 c.p., il quale prevede che, nelle ipotesi aggravate di cui al secondo comma, nei confronti dei promotori e organizzatori dell'invasione, nonché di coloro che hanno compiuto il fatto armati si applica la pena della reclusione fino a quattro anni congiuntamente alla multa da 206 a 2.64 euro. In proposito è opportuno rilevare che per la configurabilità dell'aggravante prevista dal secondo comma dell'art. 633, la giurisprudenza ritiene necessario che l'azione invasiva sia stata commessa collettivamente, da più persone concorrenti che agiscano riunite e siano presenti simultaneamente sul luogo del delitto per la sua consumazione. Pertanto la nuova disposizione sembrerebbe escludere dal proprio ambito di applicazione i promotori e

organizzatori che pur avendo progettato l'invasione non vi hanno poi, materialmente, preso parte. Sempre in relazione al reato di cui all'articolo 633 c.p., segnala l'articolo 31 del decreto-legge, il quale inserisce la fattispecie aggravata in questione tra quelle per le quali sono ammesse le intercettazioni. Per quanto concerne il Titolo III di rilievo per la Commissione giustizia sono infine gli articoli da 36 a 38. Rileva come gli articoli 37 e 38, in realtà, rientrino solo lato sensu nell'ambito di competenza della giustizia, trattandosi di disposizioni più di carattere ordinamentale, per quanto relative all'Agenzia per i beni confiscati.

Più nel dettaglio l'articolo 36 reca numerose modifiche al codice antimafia in materia di procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati. Sinteticamente, il comma 1, modifica l'articolo 35 del codice antimafia relativo alla nomina e revoca dell'amministratore giudiziario; il comma 2 dell'articolo in esame modifica poi, l'articolo 38 del codice antimafia, consentendo all'Agenzia di individuare il coadiutore, di cui l'ente si avvale per la gestione dei beni confiscati fino all'emissione del provvedimento di destinazione, anche tra soggetti diversi da quello nominato amministratore giudiziario dal tribunale; precisando che, se diverso dall'amministratore giudiziario, il soggetto individuato debba essere comunque in possesso della specifica professionalità richiesta per gli amministratori giudiziari; il comma 3 apporta numerose modifiche all'articolo 48 del codice antimafia relativo alla destinazione dei beni e delle somme confiscate. Fra le altre, viene riscritto il procedimento di vendita dei beni confiscati, viene introdotta una specifica disciplina per la destinazione dei beni confiscati indivisi e infine è prevista una differente ripartizione dei proventi derivanti dalla vendita dei beni confiscati, i quali confluiscono nel Fondo Unico Giustizia per essere riassegnati nella quota del 20% all'Agenzia.

L'articolo 37 incide, novellandole, sulle disposizioni del Codice antimafia, relative all'organizzazione e all'organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati. La disposizione interviene in primo luogo sull'organizzazione dell'Agenzia, prevedendo la possibilità di istituire fino a 4 sedi secondarie e ridisciplinandone il procedimento di istituzione. L'articolo reca poi varie modifiche in materia di organico dell'Agenzia, fra le altre, limitando a 100 - su un totale di 170 previste - le unità di personale da reclutare per il potenziamento dell'organico dell'Agenzia attraverso procedure ordinarie di mobilità e disponendo che le restanti 70 unità possano essere reclutate mediante procedure selettive pubbliche.

L'articolo 38, infine, introduce una deroga, valida fino al terzo esercizio finanziario successivo all'adeguamento della dotazione organica, alle norme della spending review con riguardo alla Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati.

La senatrice [MODENA](#) (FI-BP) preannuncia il proprio intervento del dibattito e la presentazione di emendamenti al testo presso la Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(Doc. LVII, n. 1-bis\) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2018 - Allegati I, II, III e IV - Annesso](#)

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [URRARO](#) (M5S), illustra la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza che costituisce l'occasione per aggiornare le previsioni economiche e di finanza pubblica del DEF, in relazione alla maggiore stabilità e affidabilità delle informazioni disponibili sull'andamento del quadro macroeconomico, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 7, comma 2, lettera b) e articolo 10-bis della legge n. 196 del 2009.

In via preliminare esso riveste particolare importanza in quanto trattasi del primo documento di programmazione economica del nuovo Governo. Essa viene presentata in una fase di grande cambiamento nelle relazioni economiche e politiche a livello internazionale, queste ultime provate da un lento ma progressivo rallentamento della crescita economica e del commercio mondiale. La nota di

aggiornamento, al fine di conseguire una maggiore resilienza alle congiunture macroeconomiche, reca un nuovo quadro programmatico di finanza pubblica, il quale prevede la realizzazione di diversi macro obiettivi: aumentare significativamente il tasso di crescita, ridurre la disoccupazione, rilanciare gli investimenti, liberalizzare quei settori ancora caratterizzati da rendite monopolistiche di ostacolo alla concorrenza, il tutto mantenendo il rapporto debito/PIL su di uno stabile sentiero di riduzione, in direzione dell'obiettivo stabilito dai Trattati Europei. Propedeutiche al raggiungimento di questi importanti traguardi sarà la predisposizione di innovative riforme: il reddito di cittadinanza, che avrà il duplice scopo di garantire la necessaria mobilità del lavoro e un reddito per coloro che, nelle complicate fasi di transizione, determinate da processi di innovazione, si trovino in difficoltà; la riforma del sistema pensionistico - cosiddetta quota 100 -, che consente l'ingresso al mercato del lavoro delle nuove generazioni interrompendo quel paradosso per il quale i giovani, anche con elevata istruzione, ne rimangono ai margini, mentre le generazioni più anziane non possono uscirne; la semplificazione del sistema di tassazione diretta, che è volta a ridurre la pressione fiscale su imprese e famiglie.

Passando ai profili di specifica competenza della Commissione giustizia evidenzia la oramai annosa criticità della eccessiva durata dei processi in ambito civilistico. Vi è, infatti, la necessità di porre rimedio al problema abbattendo i tempi necessari per risolvere le cause civili - tra i più elevati dell'Unione europea -.

L'efficienza del processo civile, infatti, rientra tra le azioni strategiche del Piano nazionale di riforma 2018. In tale ambito, il Consiglio europeo raccomanda all'Italia di ridurre la durata dei procedimenti civili in tutti i gradi di giudizio, ma allo stesso modo, facendo rispettare le norme di disciplina procedurale. La Nota di aggiornamento al DEF, pur ribadendo il trend di riduzione della durata media dei procedimenti civili, richiama l'esigenza di programmare interventi normativi idonei volti all'eliminazione delle criticità - durata del processo ultra annuale in cassazione, ultra biennale in appello; ultra triennale in primo grado -. Infatti, oltre al potenziamento del processo telematico, la Nota di aggiornamento ritiene fondamentale intervenire sul processo civile, attualmente caratterizzato dalla predeterminazione legale dei poteri del giudice e delle parti, introducendo un rito unico semplificato. L'intervento normativo si caratterizzerebbe, in particolare per la previsione del ricorso - in sostituzione della soppressa citazione - per la riduzione dei termini a comparire; per il ricorso ad un sistema di preclusioni già negli atti introduttivi; per la rimodulazione della fase della sentenza.

Agli interventi sulla procedura saranno affiancati l'incremento degli organici, di magistratura e amministrativo, estesi anche al settore penale.

In ambito penale la Nota di aggiornamento al DEF ritiene prioritaria una riforma seria ed equilibrata della prescrizione, anche in considerazione dei più recenti dati statistici che testimoniano la crescita dei procedimenti penali prescritti. L'intervento si inserisce tra le azioni strategiche del cronoprogramma da attuare entro il 2019 e va coniugato con l'obiettivo di garantire la durata ragionevole del processo penale da supportare soprattutto attraverso adeguati investimenti in risorse umane e materiali e non, come è stato fatto nella scorsa Legislatura, attraverso l'adozione di nuove ipotesi di sospensione del termine necessario a prescrivere il reato.

Ulteriore priorità dell'azione di Governo sarà la lotta alla corruzione che rappresenta un grave pregiudizio al buon andamento della Pubblica Amministrazione, all'economia, alla libera concorrenza e all'affidamento dei mercati. Anche il Consiglio europeo, per mezzo della Raccomandazione n. 2, ha invitato l'Italia a potenziare gli strumenti di contrasto al fenomeno, aumentando l'efficacia dell'azione preventiva e repressiva. Un impegno in tal senso appare elemento centrale della NADEF.

E' infatti stato avviato l'esame - in data 4 ottobre - presso la Camera dei deputati, un disegno di legge di iniziativa governativa recante: "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", che si pone come obiettivo quello di inasprire il trattamento sanzionatorio nei confronti di quei soggetti che pongono in essere condotte riconducibili a determinati reati contro la pubblica amministrazione.

Inoltre nella Nota di aggiornamento al DEF, il Governo richiama la centralità del tema del diritto fallimentare. Il settore della disciplina delle procedure di insolvenza ha, infatti, significative ricadute

sull'immagine e l'efficienza del sistema Paese, con importanti ricadute sulla sua percezione da parte degli investitori esteri. Non a caso, infatti, la Raccomandazione 3 del Consiglio europeo segnala la necessità di attuare tempestivamente la riforma in materia di insolvenza.

Il Governo si propone di intervenire per assicurare linearità ad un sistema normativo definito farraginoso e che genera incertezze applicative, anche mediante modifiche al lavoro della Commissione ministeriale Rordorf, dai cui lavori ha avuto origine la recente legge n. 55 del 2017 che ha concesso una delega al Governo per il riordino della disciplina delle procedure concorsuali. Infine la nota pone in evidenza la necessità di migliorare le condizioni e il funzionamento del sistema penitenziario, con l'obiettivo di realizzare un processo di riqualificazione che permetta di superare le carenze strutturali delle carceri, in coerenza con la funzione rieducativa sancita dall'articolo 27 della Costituzione. Funzionali al raggiungimento di tali scopi sono gli interventi volti al potenziamento delle dotazioni organiche della Polizia penitenziaria e del corpo di Polizia di Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(5) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima

(199) LA RUSSA ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(234) Nadia GINETTI e ASTORRE. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio

(253) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(392) MALLEGNI ed altri. - Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo

(412) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina

(563) GASPARRI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa

(652) ROMEO ed altri. - Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo

- e delle petizioni nn. 147 e 248 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è aperto il dibattito sul testo unificato predisposto nella scorsa seduta.

La senatrice [MODENA](#) (FI-BP) esprime perplessità riguardo al testo unificato relativamente al fatto che anche l'utilizzazione dell'espressione sempre, finalizzata a realizzare una presunzione assoluta di legittima difesa non sia comunque in grado di escludere la possibilità per il soggetto che si è legittimamente difeso di subire un procedimento penale.

Richiamando l'opportunità di valutare l'originaria idea tesa ad introdurre nell'ordinamento l'esistenza di un diritto assoluto di difesa nel proprio domicilio, esprime apprezzamento per la parte del testo unico unificato relativo alla spese di giustizia. Tuttavia, si riserva la presentazione di emendamenti sul punto.

Il senatore [CUCCA](#) (PD), richiamando l'intervento introduttivo del relatore che aveva citato un passo di San Tommaso, ricorda tuttavia che nel medesimo passo si esplicitava l'importanza del principio di

proporzionalità della difesa rispetto all'offesa.

Esprime inoltre perplessità sui dati statistici forniti dal Ministero della giustizia poiché alla luce degli stessi non si intravede alcuna urgenza nell'esigenza di un intervento normativo di tal fatta.

Lamenta inoltre il fatto che il testo proposto non coglie le indicazioni pervenute in sede di audizione e che hanno rimarcato la necessità di mantenere fermo il criterio di proporzionalità tra offesa e difesa, che verrebbe invece meno con la formulazione proposta nell'ultimo comma dell'articolo 52.

Critica la formulazione generica di tale ultimo comma che non consente una corretta perimetrazione applicativa dei concetti di violenza o minaccia di uso di armi;

condivide invece la modifica proposta sull'articolo 55 del codice penale, seppure ritiene necessaria una delimitazione del concetto di stato di turbamento al fine di evitare future incertezze applicative derivanti dalla formulazione della norma eccessivamente generica.

Sull'articolo 3 del testo unificato esprime perplessità dovute al fatto che si introdurrebbe un differenziale circa l'accesso al beneficio della sospensione condizionale della pena che verrebbe a dipendere dalla capacità economica del reo di risarcire o meno il danno cagionato, esprimendo dubbi circa la costituzionalità di tale scelta; non condivide gli aumenti di pena, soprattutto in materia di rapina, ricordando che tale fattispecie di reato è stata già oggetto di un inasprimento sanzionatorio nella precedente legislatura.

Il senatore [DAL MAS](#) (FI-BP) ribadisce la necessità che si introduca il diritto di difesa come tra l'altro suggerito in sede di audizione dal dottor Nordio.

Il senatore [URRARO](#) (M5S) ritiene che l'obiettivo di eliminare le divergenze interpretative che sono emerse nella prassi giurisprudenziale degli ultimi anni può essere raggiunto con il testo proposto; condivide in linea generale la presunzione di proporzionalità; si dice d'accordo sulla disciplina che consente l'anticipazione delle spese processuali a carico dello Stato; considera complessivamente equilibrato il testo proposto, invitando tuttavia ad una riflessione sull'aumento sanzionatorio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [510](#)

Art. 1

1.1

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 1.**

1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 416-ter. - (*Scambio elettorale politico-mafioso*). - La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene, o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della promessa o dell'erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

1.12

[ROSSOMANDO, CUCCA](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso "Art. 416-ter" con il seguente:

"Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). - Fuori dei casi previsti dall'articolo 416-bis, chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità stabilite dall'articolo 416-bis.1, comma primo, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

1.2

[CALIENDO, MODENA, DAL MAS](#)

Al comma 1, capoverso: "Art. 416-ter", primo comma, sostituire le parole da "Chiunque accetta" fino ad "appartenenti" con le seguenti: "Chiunque accetta la promessa di procurare voti da parte di soggetti che si avvalgono delle modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis e dei quali abbia la consapevolezza dell'appartenenza".

1.3

[CALIENDO, MODENA, DAL MAS](#)

Al comma 1, capoverso: "Art. 416-ter", primo comma, sopprimere le seguenti parole: ", direttamente o a mezzo di intermediari,".

1.4

[STANCANELLI, BALBONI](#)

Al comma 1, dopo la parola "soggetti" aggiungere le seguenti: "che sa".

1.5

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 416-ter", primo comma, dopo le parole "da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis" inserire le seguenti "o che agiscono mediante le modalità

di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis".

1.6

[BALBONI](#), [STANCANELLI](#)

Al comma 1, le parole "appartenenti alle" sono sostituite dalle seguenti: "che hanno rapporti con le".

1.7

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#), [MIRABELLI](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 416-ter", primo comma, sostituire le parole "con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis" con le seguenti "con la reclusione da sei a dodici anni".

1.8

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

Al comma 1, capoverso articolo 416-ter, sopprimere il terzo comma.

1.9

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#), [MIRABELLI](#)

Al comma 1, capoverso articolo 416-ter, sopprimere il terzo comma.

1.10

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [DAL MAS](#)

Al comma 1, capoverso articolo 416-ter, sopprimere il terzo comma.

1.11

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

Al comma 1, capoverso articolo 416-ter, sostituire il terzo comma con il seguente:

"La pena è aumentata se chi ha accettato la promessa di voti di cui al primo comma è eletto."

1.3.2.1.12. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 34 (nott.) del 09/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 9 OTTOBRE 2018
34ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 19,45.

IN SEDE REFERENTE

(5) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima

(199) LA RUSSA ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(234) Nadia GINETTI e ASTORRE. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio

(253) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(392) MALLEGGNI ed altri. - Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo

(412) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina

(563) GASPARRI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa

(652) ROMEO ed altri. - Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo

- e delle petizioni nn. 147 e 248 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è aperto il dibattito sul testo unificato predisposto nella scorsa seduta.

La senatrice [VALENTE](#) (PD), apprezzando il lavoro svolto durante le audizioni auspicava che si tenesse conto di quanto riferito dagli esperti del settore, in particolare dai professori universitari e dai magistrati. Ribadisce che il problema della sicurezza è un problema la cui soluzione in generale spetta allo Stato e non può essere delegato al cittadino attraverso l'ampliamento dell'autodifesa. Ritiene che il

testo attualmente vigente sia utile ed equilibrato nonché idoneo a soddisfare le esigenze dell'ordinamento.

Rileva inoltre come nel corso delle audizioni delle categorie professionali nessuno dei rappresentanti abbia invocato l'ampliamento dell'uso delle armi: al più si è richiesto un intervento legislativo che renda il processo più celere e di più facile gestione per coloro che poi sono chiamati a render conto del loro operato per essersi difesi nel proprio domicilio.

Soffermandosi poi sulle previsioni contenute negli articoli 1 e 2 del testo unificato, ribadisce come la proporzionalità sia un elemento fondamentale tipico sia della legittima difesa che dello stato di necessità: pertanto considera tale requisito ineliminabile. Critica poi la previsione contenuta nel comma quarto dell'articolo 1: in particolare la genericità dei termini violenza o minaccia. Sostiene che la previsione normativa farebbe venir meno i requisiti dell'attualità e della proporzionalità, spingendoci verso modelli lontani dalla nostra cultura giuridica ed avvicinandoci a modelli di tipo nordamericano dove tra l'altro è prevista in capo allo Stato la possibilità di irrogare la pena di morte.

Si dice invece favorevole all'inserimento del riferimento al "grave turbamento" nell'articolo 55 ed eventualmente anche nell'articolo 59 del codice penale a patto che rimanga immutata l'impostazione dell'articolo 52.

Solleva dubbi sul fatto che tale norma possa effettivamente rispondere ad una maggiore esigenza di sicurezza del Paese. Sostiene, inoltre, che non vi sia in atto alcuna emergenza delinquenziale che renda necessario un intervento normativo che stravolga i principi attualmente vigenti. Paventa infine una maggiore proliferazione delle armi.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) sostiene che il problema fondamentale dell'attuale sistema normativo sia presentato da quella che è una vera e propria inversione dell'onere della prova che in giudizio il cittadino dovrebbe sostenere per ottenere la propria assoluzione.

Ricorda come la riforma del 2006 fu ispirata proprio dall'idea di ribaltare questa inversione dell'onere della prova in capo al pubblico ministero e non più al cittadino.

Suggerisce di accogliere le proposte presentate in sede di audizione dal professor Caruso e, in particolare, di modificare nei termini suggeriti l'articolo 1 del testo unificato. Critica l'eccessivo aumento di pena previsto sull'articolo 614 del codice penale, lamentando la sproporzione rispetto ad analoghe fattispecie di reato. Propone l'inserimento di un nuovo reato che riguardi l'intrusione nel domicilio finalizzata alla rapina.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD*) ritiene adeguata l'attuale disciplina vigente, in considerazione del fatto che il combinato disposto degli articoli 55 e 59 del codice penale e 530 comma secondo del codice di procedura penale, consentono già di prendere in considerazione tutte le possibili ipotesi idonee a garantire tutela e coperture giudiziarie al cittadino che si è legittimamente difeso. Sostiene poi che la proposta legislativa non eviterebbe comunque al cittadino di essere sottoposto al processo; sul problema dell'onere della prova ritiene che non esista alcuna inversione dell'onere della prova in considerazione di quanto previsto dall'articolo 530 comma 2 del codice di procedura penale che ammette la sentenza di assoluzione con formula piena anche nel caso di dubbio circa l'esistenza di una circostanza scriminante.

Ricorda come tutti i soggetti che sono stati sentiti in audizione hanno raccontato vicende comunque drammatiche e dolorose ma che in quasi tutti i casi, si sono concluse con una sentenza di assoluzione: ciò a riprova del perfetto funzionamento del sistema vigente.

Ribadisce come la modifica proposta non risponda ad un'esigenza di sicurezza dei cittadini; quanto poi al problema della durata dei processi, ricorda come la recente riforma Orlando abbia posto un rimedio con la fissazione di un termine massimo di 18 mesi per la conclusione delle indagini preliminari.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) ritiene che, contrariamente a quanto più volte è emerso nel corso della discussione, la disciplina della legittima difesa come introdotta dal codice del 1930, si presenta già ampliativa rispetto alla disciplina contenuta nel precedente codice del 1889, dal momento che

prevede la possibilità di ricorso alla legittima difesa anche a tutela di diritti patrimoniali e ciò ha reso necessario il requisito della proporzione: pertanto una presunzione assoluta di proporzione come proposta dal testo unificato metterebbe in crisi l'equilibrio del sistema.

Ricorda come in ordinamenti quale quello tedesco, dove il requisito della proporzione è stato espunto dal legislatore, abbia provveduto la giurisprudenza con un'attività interpretativa alla sua reintroduzione.

Si dice, invece, d'accordo sulla disciplina che prevede l'anticipazione delle spese in capo allo Stato. Segnala come il testo unificato nell'affrontare il problema dell'accelerazione dei tempi del processo nell'ipotesi di legittima difesa attraverso l'adozione di una corsia preferenziale, consideri soltanto i casi in cui il soggetto sia stato imputato per i reati di omicidio colposo o lesioni colpose, non considera invece l'ipotesi in cui il capo d'imputazione originario sia l'omicidio doloso o le lesioni dolose a seguito di un eccesso doloso che venga poi derubricato in corso di dibattimento in eccesso colposo. Chiede che si provveda tenendo conto di tale rilievo.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) propone di stralciare tutti gli aumenti di pena.

Ritiene che sia necessario garantire certezza della pena e non aumenti simbolici delle cornici edittali.

Nel merito del provvedimento si dice favorevole invece ad una modifica che tenga conto dell'esistenza di un diritto naturale all'autodifesa nel proprio domicilio ritenendo che non sia giusto porsi il problema della proporzionalità tutte le volte in cui l'aggressione avvenga nel proprio domicilio.

Ricorda come la dottrina e la giurisprudenza dei decenni scorsi avessero proposto un criterio di proporzione diverso da quello attualmente adottato e probabilmente più confacente all'attuale sensibilità del momento storico.

Insiste, inoltre, sul problema dell'arma che non debba necessariamente essere legittimamente detenuta proprio per dare prevalenza alla possibilità del soggetto di difendersi con qualunque mezzo.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) condivide il punto di vista del senatore Balboni circa il problema dell'uso di armi anche non legittimamente detenute ma purché idonee in quella situazione necessitata a garantire la difesa della propria incolumità.

Rispetto ai rilievi della senatrice Rossomando ricorda che il testo sulla legittima difesa non ha nulla a che vedere con la pubblica sicurezza tant'è vero che non è stato inserito nell'apposito decreto sicurezza. Ricorda invece che la questione dell'insicurezza dei cittadini nel proprio domicilio, fortemente avvertita in questo frangente storico, è stata ampiamente discussa durante la campagna elettorale ed è confluita in un disegno di legge sulla legittima difesa di iniziativa popolare.

Esprime condivisione poi sulle norme relative alle conseguenze civili del reato.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*M5S*) auspica una riformulazione del quarto comma dell'articolo 52; concorda sugli aggravamenti di pena e propone un ampliamento delle ipotesi di cui al comma due dell'articolo 52.

Il [PRESIDENTE](#)-relatore replica ringraziando tutti i presenti per il contributo partecipativo fornito, dichiara che attenderà gli emendamenti e precisa come l'obiettivo della riforma sia quello di ripristinare il corretto percorso che si era voluto inaugurare con la riforma del 2006, che una successiva interpretazione giurisprudenziale aveva poi modificato.

A suo avviso si tratta quindi di ripristinare la centralità del ruolo del legislatore rispetto quello dell'interprete: ribadisce pertanto la necessità che s'introduca il requisito della presunzione assoluta di proporzionalità della difesa rispetto all'offesa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il presidente [OSTELLARI](#) comunica che le sedute già convocate per domani, mercoledì 10 ottobre, alle ore 8,45 e alle ore 14, sono posticipate rispettivamente alle ore 11 e alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 21.15.

1.3.2.1.13. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 36 (pom.) del 10/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCLEDÌ 10 OTTOBRE 2018
36ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(5) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima

(199) LA RUSSA ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(234) Nadia GINETTI e ASTORRE. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio

(253) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(392) MALLEGGNI ed altri. - Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo

(412) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina

(563) GASPARRI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa

(652) ROMEO ed altri. - Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo

- e delle petizioni nn. 147 e 248 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa all'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato, a partire da quelli relativi all'articolo 1.

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU) illustra gli emendamenti a propria firma, soffermandosi, in particolare, sugli emendamenti 1.1, 1.9 e 1.0.1.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) illustra gli emendamenti a propria firma, e in particolare, l'emendamento 1.2 interamente sostitutivo dell'articolo 1 del testo unificato. In subordine prende in considerazione gli altri emendamenti a valenza meramente modificativa tra cui gli emendamenti 1.16, 1.24 e 1.5.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD*) nel ribadire che a suo avviso l'articolo 52 del codice penale non andrebbe modificato, illustra gli emendamenti a sua firma, in particolare quelli soppressivi, e poi successivamente quelli correttivi (in particolare gli emendamenti 1.18, 1.21 e 1.22).

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti a propria firma, in particolare gli emendamenti 1.11, 1.14 e 1.10; dà per illustrati i restanti.

Il senatore [URRARO](#) (*M5S*) illustra l'emendamento a propria firma 1.17 che mira a meglio precisare il concetto di violenza di cui all'articolo 1 del testo unificato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 2.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) richiama l'attenzione sull'emendamento 2.9, che specifica meglio il concetto di minorata difesa, e richiama il suggerimento del professor Caruso intervenuto in sede di audizione.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) illustra l'emendamento soppressivo 2.2 e si sofferma poi sugli emendamenti 2.11 e 2.3.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD*) illustra gli emendamenti 2.5, 2.6 e 2.14 con cui chiede che si modifichi la dicitura "cause di esclusione della punibilità" in "cause di esclusione della colpa".

Il senatore [URRARO](#) (*M5S*) illustra gli emendamenti 2.7 e 2.10.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti a propria firma, soffermandosi in particolare sugli emendamenti 2.13 e 2.8.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) illustra l'emendamento 3.1, soppressivo dell'articolo.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD*) illustra l'emendamento 3.2, sulla base del medesimo argomento del senatore Grasso.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 4.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) illustra gli emendamenti a propria firma 4.1, 4.2 e 4.4.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) aggiunge la propria firma all'emendamento 4.4 con il consenso del primo firmatario, senatore Grasso.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 5.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) dà per illustrato l'emendamento a propria firma.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) dà per illustrati gli emendamenti a propria firma.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 6.

I senatori [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) e [CALIENDO](#) (*FI-BP*) danno per illustrati di emendamenti a propria firma.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 7.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) illustra l'emendamento 7.1.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) illustra gli emendamenti 7.3 e 7.4.

Si apre un dibattito, sul tema del risarcimento dei danni in conseguenza di reato, in cui intervengono i senatori [BALBONI](#) (*FdI*), [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) e [CRUCIOLI](#) (*M5S*).

Si passa alla illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 8.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) illustra gli emendamenti a propria firma 8.1, 8.2 e 8.0.1.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) illustra l'emendamento 8.3.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 9.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) illustra gli emendamenti a propria firma.

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*) illustra gli emendamenti a propria firma 9.0.2 e 9.0.3.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il presidente [OSTELLARI](#) comunica che le sedute già convocate per domani, giovedì 11 ottobre, alle ore 8,45 e alle ore 14, nonché l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi convocato al termine della seduta pomeridiana di domani, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,15.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. [5](#), [199](#), [234](#), [253](#), [392](#), [412](#), [563](#), [652](#)

Art. 1

1.1

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[GASPARRI](#), [CALIENDO](#), [DAL MAS](#), [MODENA](#), [MALLEGNI](#), [GALLONE](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Modifica dell'articolo 52 del codice penale in materia di diritto di difesa*). - 1.

L'articolo 52 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 52. - (*Diritto di difesa*). - Esercita il diritto di difesa colui che commette il fatto per difendere un diritto proprio o altrui contro un pericolo attuale.

È sempre riconosciuto il diritto di difesa a chi, nei casi di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, reagisce a seguito dell'introduzione, anche tentata, nei luoghi ivi indicati senza il consenso dell'avente diritto o comunque con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o con inganno.

Nei casi di cui al primo comma, la difesa deve essere non manifestamente sproporzionata rispetto all'offesa.

Nei casi di cui al secondo comma, il diritto di difesa si presume ed è esclusa la sussistenza del reato, anche colposo.

Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove sia esercitata all'attività commerciale, professionale o imprenditoriale"».

1.5

[CALIENDO](#), [GASPARRI](#), [DAL MAS](#), [MODENA](#), [MALLEGNI](#), [GALLONE](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a). Al primo comma, le parole: "sia proporzionata all'offesa", sono sostituite dalle seguenti: "non sia manifestamente sproporzionata rispetto all'offesa"».

1.4

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#), [MIRABELLI](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a). Dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Ai fini dell'apprezzamento del rapporto di proporzione di cui al comma 1, si tiene conto dei mezzi di difesa a disposizione dell'agredito, delle circostanze, anche temporali, dell'aggressione, con particolare riguardo al numero degli aggressori, alle condizioni ed all'età delle vittime dell'aggressione"».

1.6

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

1.7

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#), [MIRABELLI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.8

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.9

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere il seguente periodo: «le parole: "legittimamente detenuta" sono soppresse».

1.10

[LA RUSSA](#), [BALBONI](#), [STANCANELLI](#)

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «sopprimere le parole: "legittimamente detenuta"».

1.11

[LA RUSSA](#), [BALBONI](#), [STANCANELLI](#)

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «sopprimere le seguenti parole: "non vi è desistenza"».

1.12

[LA RUSSA](#), [BALBONI](#), [STANCANELLI](#)

Dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "Il pericolo di aggressione e l'assenza di desistenza di cui al comma 2 sono sempre presunti quando l'offesa ingiusta avviene con modalità atte a

creare uno stato di paura o agitazione nella persona offesa"».

Conseguentemente, sopprimere la lettera c).

1.13

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

1.14

[LA RUSSA](#), [BALBONI](#), [STANCANELLI](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«aggiungere le seguenti parole: "o nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta, in fine, chiara e in atto l'intenzione di introdursi negli stessi con violenza o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa"».

1.15

[VALENTE](#), [CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [MIRABELLI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente:

- a) al medesimo articolo, comma 1, sopprimere la lettera b);*
- b) all'articolo 2, comma 1, capoverso, sostituire le parole: «secondo, terzo e quarto» con le seguenti: «secondo e terzo»;*
- e) all'articolo 7, capoverso, sostituire le parole: «secondo, terzo e quarto», con le seguenti: «secondo e terzo»;*
- d) all'articolo 8, comma 1, capoverso: «Art. 115-bis (L)», comma 1, sostituite, ovunque ricorrano, le parole: «secondo, terzo e quarto», con le. Seguenti: «secondo e terzo»;*
- e) all'articolo 9, comma 1, lettera a-ter), sostituire le parole: «secondo, terzo e quarto», con le seguenti: «secondo e terzo».*

1.16

[CALIENDO](#), [GASPARRI](#), [DAL MAS](#), [MODENA](#), [MALLEGNI](#), [GALLONE](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «l'intrusione», fino alla fine del periodo con le seguenti: «l'intrusione, anche tentata, nei luoghi ivi indicati senza il consenso dell'avente diritto o comunque posta in essere con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minacce di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica o con inganno. Nei casi di cui al secondo e quarto comma, la legittima difesa si presume ed è esclusa la sussistenza del reato, anche colposo».

1.17

[URRARO](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «con violenza o minaccia di uso di», con le seguenti: «con violenza alla persona o minaccia con uso di».

1.18

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#), [MIRABELLI](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso, dopo la parola: «violenza», inserire le seguenti: «alle persone».

1.19

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#), [MIRABELLI](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere le parole: «minaccia di».

1.20

[LA RUSSA](#), [BALBONI](#), [STANCANELLI](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica».

1.21

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#), [MIRABELLI](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere le parole: «o di altri mezzi di coazione fisica».

1.22

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#), [MIRABELLI](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: «o di altri mezzi di coazione fisica» con le seguenti: «o di altri mezzi di offesa».

1.23

[CALIENDO](#), [GASPARRI](#), [DAL MAS](#), [MODENA](#), [MALLEGNI](#), [GALLONE](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«d) dopo il nuovo comma di cui alla lettera c), è aggiunto il seguente:

"Nei casi di cui ai commi precedenti, l'onere di provare l'insussistenza della scriminante è a carico della pubblica accusa"».

1.24

[CALIENDO](#), [GASPARRI](#), [DAL MAS](#), [MODENA](#), [MALLEGNI](#), [GALLONE](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«d) dopo il nuovo comma 1 di cui alla lettera c), è aggiunto il seguente:

"Nei casi di cui al secondo e quarto comma, la legittima difesa si presume ed è esclusa la sussistenza del reato, anche colposo"».

1.0.1

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

Dopo l'articolo, inserite il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 59 del codice penale)

1. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"nei casi dell'articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, le l'errore è determinato dallo stato di paura, panico o terrore derivante dalla imprevedibilità della situazione di pericolo attuale per la vita, per l'integrità fisica o per la libertà sessuale, la colpa dell'agente è sempre esclusa qualora l'errore sia stato causato, dalla persona contro la quale è diretta la reazione"».

Art. 2

2.2

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

Sopprimere l'articolo.

2.3

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - (Modifica all'articolo 55 del codice penale). - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 55

del codice penale è aggiunto il seguente:

"Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5, ovvero in stato di terrore o panico, derivante dalla imprevedibilità della situazione di pericolo attuale"».

2.4

[MALLEGNI](#), [CALIENDO](#), [GASPARRI](#), [DAL MAS](#), [MODENA](#), [GALLONE](#)

Sostituire le parole da: «Nei casi di cui», fino alla fine del comma, con le seguenti: «La colpa è esclusa quando l'eccesso riguardante la misura della necessità di difesa o della proporzione, o i limiti cronologici dell'attualità dell'offesa, sia dovuto, sulla base della valutazione di tutte le circostanze del caso concreto e di quelle ragionevolmente prevedibili, al condizionamento psicologico determinato dal comportamento di colui verso il quale la reazione sia diretta».

2.5

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#), [MIRABELLI](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo e terzo, la responsabilità per colpa è esclusa, quando il fatto è commesso in uno stato di turbamento cagionato dalla situazione di pericolo in atto».

2.6

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#), [MIRABELLI](#)

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «secondo, terzo e quarto» con le seguenti: «secondo e terzo».

2.7

[URRARO](#)

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «punibilità», sono inserite le seguenti: «per eccesso di colpa lieve».

2.8

[LA RUSSA](#), [BALBONI](#), [STANCANELLI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «della propria o altrui incolumità» aggiungere le seguenti: «nonché dei

beni propri o altrui».

2.9

[CALIENDO](#), [GASPARRI](#), [DAL MAS](#), [MODENA](#), [MALLEGNI](#), [GALLONE](#)

Sostituire le parole da: «ha agito nelle condizioni», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «abbia ecceduto i limiti della legittima difesa ove l'intrusione sia connotata dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma 5 ovvero abbia agito per terrore, grave turbamento o panico. Lo stato di terrore, grave turbamento o panico sussiste sempre nella reazione difensiva tenuta nei confronti di chi sia colto nell'atto di commettere il delitto preveduto dall'articolo 628, terzo comma, n. 1 e 3-bis».

2.10

[URRARO](#)

Al comma 1, al capoverso, sopprimere le seguenti parole: «ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».

2.11

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».

2.12

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sostituire le parole: «grave turbamento», con le seguenti: «terrore o panico»;*
- b) *dopo le parole: «derivante dalla», inserire le seguenti: «imprevedibilità della».*

2.13

[LA RUSSA](#), [BALBONI](#), [STANCANELLI](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «grave».

2.14

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#), [MIRABELLI](#)

Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: «grave».

Art. 3

3.1

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#), [MIRABELLI](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 4

4.1

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

Sopprimere l'articolo.

4.5

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

4.2

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.3

[CALIENDO](#), [GASPARRI](#), [DAL MAS](#), [MODENA](#), [MALLEGNI](#), [GALLONE](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da uno a cinque anni», con le seguenti: «da uno a quattro anni».

4.4

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.0.1

[CALIENDO](#), [GASPARRI](#), [DAL MAS](#), [MODENA](#), [MALLEGNI](#), [GALLONE](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Dopo l'articolo 614 del codice penale, è inserito il seguente:

"Art. 614-bis - (*Violazione di domicilio per commettere altri reati*) - 1. Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, o in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale, allo scopo di commettere altri reati, è punito con la reclusione da due a sei anni"».

Art. 5

5.1

[CALIENDO](#), [GASPARRI](#), [DAL MAS](#), [MODENA](#), [MALLEGNI](#), [GALLONE](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

Sopprimere l'articolo.

5.5

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

5.3

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5.4

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Art. 6

6.1

[CALIENDO](#), [GASPARRI](#), [DAL MAS](#), [MODENA](#), [MALLEGNI](#), [GALLONE](#)

Sopprimere l'articolo.

6.2

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

Sopprimere l'articolo.

6.9

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

6.3

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

6.4

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

6.5

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.6

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

6.7

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.8

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Art. 7

7.1

[CALIENDO](#), [GASPARRI](#), [DAL MAS](#), [MODENA](#), [MALLEGNI](#), [GALLONE](#)

Sopprimere l'articolo.

7.2

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

Sopprimere l'articolo.

7.3

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente;

«Art. 7. - (Modifica all'articolo 2044 del codice civile). - 1. All'articolo 2044 del codice civile è aggiunto in fine il seguente comma: "Nel caso di eccesso colposo per legittima difesa, di cui agli articoli 55 e 52 del codice penale, se la condotta, dolosa o colposa del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo l'equo apprezzamento del giudice. Nel diminuire il risarcimento il giudice tiene conto della gravità, delle modalità realizzative e del

contributo causale della condotta del danneggiato e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate"».

7.4

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente;

«Art. 7. - (Modifica all'articolo 2044 del codice civile) - 1. All'articolo 2044 del codice civile è aggiunto in fine il seguente comma: "Nel caso di eccesso colposo per legittima difesa, di cui agli articoli 55 e 52 del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato».

7.5

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

7.6

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#), [MIRABELLI](#)

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa».

7.7

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Art. 8

8.1

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

Sopprimere l'articolo.

8.2

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 8. - (*Disposizioni in materia di spese di giustizia*) - 1. Dopo l'articolo 115 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:

"Art. 115-bis. (L)

(Liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa)

1. Nel caso di eccesso colposo per legittima difesa, di cui agli articoli 52 e 55 del codice penale, l'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52 del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento per chi il fatto non costituisce reato, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.

2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata"».

8.3

[GASPARRI](#), [CALIENDO](#), [DAL MAS](#), [MODENA](#), [MALLEGNI](#), [GALLONE](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 8. - (*Introduzione dell'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 in materia di spese di giustizia*) - 1. Dopo l'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:

"Art. 5-bis.

(Spese nel caso di riconoscimento dell'esercizio del diritto di difesa)

1. Tutte le spese di giustizia e gli oneri comunque connessi al procedimento penale nei riguardi di colui che ha esercitato il diritto di difesa ai sensi degli articoli 52 e 55 del codice penale sono a carico dello Stato.

2. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita"».

8.0.1

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis. - (Modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115) - 1. All'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente: "4-ter.1. L'indagato o imputato del reato di eccesso colposo per legittima difesa, di cui agli articoli 55 e 52 del codice penale, può essere ammesso al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto"».

Art. 9

9.0.1

[VALENTE](#), [CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [MIRABELLI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Richiesta di archiviazione nei casi di difesa legittima
di cui all'articolo 52 del codice penale)

1. Qualora, nel corso delle indagini preliminari si verifichi in modo evidente l'esistenza dei presupposti necessari a configurare l'esimente della difesa legittima di cui all'articolo 52 del codice penale, il pubblico ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione ai sensi dell'articolo 408 del codice di procedura penale».

9.0.2

[VALENTE](#), [CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [MIRABELLI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Incremento del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani di crimini domestici)

1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati internazionali, violenti, nonché agli orfani di crimini domestici, di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.3.2.1.14. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 37 (pom.) del 16/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 16 OTTOBRE 2018
37ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)
indi del Vice Presidente
[CRUCIOLI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [CUCCA](#) (PD) si duole dei continui rinvii o inattesi spostamenti delle convocazioni della commissione che non consentono ai singoli senatori di programmare le loro attività private ed istituzionali, chiede quindi maggior rispetto degli orari e degli impegni assunti in sede di predisposizione del calendario dei lavori.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) si associa alla richiesta del senatore Cucca.

Il [PRESIDENTE](#) rinnova il suo impegno in tal senso. Replica, tuttavia, alle osservazioni dei senatori Cucca e Caliendo facendo presente che le modifiche del calendario sono dovute a sopravvenienze imprevedibili quali ad esempio la necessità di attendere l'espressione di pareri da parte di altre Commissioni parlamentari.

IN SEDE CONSULTIVA

(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 9 ottobre.

Il relatore [CANDURA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato).

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) si sofferma sull'articolo 15 del decreto-legge paventando un rischio di incostituzionalità per disparità di trattamento, rilevante ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, soprattutto rispetto all'eventualità che una modifica giurisprudenziale sopravvenuta possa portare all'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal difensore, con gravi conseguenze per l'attore in giudizio che verrebbe a perdere il beneficio legale del gratuito patrocinio: trattandosi soprattutto di soggetti non abbienti la questione rischia di tradursi in una diminuzione di garanzie fondamentali. Solleva perplessità per la previsione che prevede l'esclusione della liquidazione delle spese sostenute quando le consulenze apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova già al momento del conferimento dell'incarico.

In merito all'articolo 16 relativo all'utilizzazione del sistema del cosiddetto braccialetto elettronico si duole del fatto che la previsione normativa si scontra con una realtà di fatto in cui carenze strutturali ed economiche non hanno consentito un acquisto in numero sufficiente di unità necessarie per far fronte al fabbisogno, pertanto la norma rischia di rimanere inapplicata; propone che in sede di parere si possa impegnare il Governo a rifinanziare il capitolo di spesa per l'acquisto di siffatto prezioso supporto. Sul reato di blocco stradale invoca una correzione necessaria al fine di mantenere inalterato l'ambito applicativo della relativa sanzione amministrativa, la cui eliminazione provocherà una espansione dell'ambito applicativo della sanzione penale; si duole della eccessività agli aumenti di pena sugli atti relativi al subappalto illecito; suscita, a suo dire, perplessità l'introduzione del meccanismo del DASPO previsto dall'articolo 20 anche per gli indiziati di terrorismo.

Esprime perplessità sulle previsioni contenute nell'articolo 36 relativo al funzionamento della agenzia dei beni confiscati, ricordando come nella precedente legislatura gli esponenti dell'attuale maggioranza fossero concordi nel non volere procedere alla istituzione di ulteriori sedi secondarie al fine di eliminare il rischio di frammentamento nella gestione amministrativa di tale agenzia. Critica pertanto l'istituzione di ben quattro sedi secondarie dell'agenzia

La senatrice [MODENA](#) (*FI-BP*) solleva perplessità riguardo alla previsione dell'articolo 1 in materia di revoca del permesso di soggiorno, nella parte in cui la norma prevede delle modifiche procedurali che porteranno al ricorso al rito camerale, con rischio di intasamento dei tribunali e la necessità di ricorrere per smaltire siffatto contenzioso ai giudici togati; auspica l'affidamento di tale contenzioso in via prevalente ed esclusiva ai GOT; riguardo alla previsione relativa braccialetto elettronico fa proprie le osservazioni del senatore Caliendo.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) critica l'atteggiamento del Governo che non ha inciso in maniera decisiva sul tema della protezione umanitaria, i cui presupposti in sostanza rimangono inalterati; critica altresì il mancato recepimento di quanto stabilito in sede europea circa il ricorso al meccanismo del trattenimento contro chi entra illegalmente nel territorio dello Stato.

Sostiene che la domanda di asilo debba essere presentata alla frontiera e non debba consentirsi quindi al soggetto che viene sorpreso nel territorio dello Stato illegalmente, di poter beneficiare della domanda di asilo.

Si duole del fatto che non sia stata prevista la possibilità di espulsione immediata di cittadini extracomunitari che risultino privi di mezzi di sussistenza per la permanenza nel Paese; critica l'ipotesi normativa che consenta che nei casi in cui il richiedente asilo venga sospeso in flagranza di reato si debba attendere, per la revoca della richiesta di asilo, il passaggio in giudicato la sentenza di condanna; critica il fatto che non vi sia alcuna norma che abbia provveduto a disciplinare o intervenire sullo scottante problema dell'abusivismo e delle condizioni di vita nei campi Rom in cui perdurano sacche di illegalità; condivide invece l'adozione di una misura finalizzata a contrastare l'occupazione abusiva di edifici; chiede che venga inserita nel parere l'abolizione del reato di tortura, norma mal formulata e di difficile applicazione pratica.

Ritiene necessario rendere definitiva la missione "Strade sicure", che ha ottenuto positivi risultati in tema di prevenzione del crimine e contrasto alla diffusa illegalità.

Alla luce tuttavia delle esposte criticità preannuncia, anche a nome del proprio gruppo, il proprio voto contrario alla proposta di parere.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) solleva perplessità sul complesso tenore del provvedimento che a suo avviso farebbe leva sul senso di insicurezza e paura diffuso nella cittadinanza, individuando negli immigrati il fattore di origine del senso di insicurezza percepito dalla collettività; ritiene poi che le misure nel loro complesso spingeranno molti soggetti verso l'emarginazione sociale e finiranno con l'incrementare forme di delinquenza, rese necessarie da stati di bisogno economico.

Sulla disciplina del trattenimento, critica l'allargamento temporale di applicazione di tale misura paventando, la violazione dell'articolo 21 della Convenzione di Ginevra relativa lo *status* di rifugiato, e dell'articolo 13 della Costituzione relativo alle limitazioni consentite materia di libertà personale; denota poi la mancanza di alcuna specifica disposizione volta a garantire il rafforzamento dell'organico delle forze dell'ordine; concorda col senatore Caliendo circa le perplessità sull'introduzione e l'estensione del provvedimento di DASPO, nonché con le perplessità circa l'ampliamento delle ipotesi del ricorso al cosiddetto braccialetto elettronico a fronte di una carenza strutturale da un punto di vista amministrativo che non consente una adeguata ed efficace applicazione di siffatto strumento.

Concorda con il senatore Caliendo circa le perplessità espresse in merito all'inasprimento generale delle pene; esprime poi perplessità sulle previsioni relative alla disciplina sulla vendita di beni confiscati alla criminalità organizzata di tipo mafioso, paventando il rischio che la messa in vendita mediante asta possa portare il rischio di svalutazione del valore dei beni, oltre al rischio maggiore che tali beni, senza un preventivo controllo, possano essere riacquistati da esponenti della criminalità organizzata che si servano di faccendieri o prestanomi.

Interviene la senatrice [UNTERBERGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) ed esprime perplessità, a sua volta, in merito all'inadeguatezza dell'articolo 16 sul tema del braccialetto elettronico.

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU) manifesta perplessità sul complesso operato del Governo riguardo alla tematica delle tutele umanitarie, richiamando al rispetto dei principi dell'articolo 10 della Costituzione oltre che dei principi dell'ordinamento comunitario ed europeo; paventa rischi di incostituzionalità innanzi tutto nella mancanza di necessità ed urgenza e quindi sui presupposti legittimanti l'esercizio del potere normativo da parte del Governo; denuncia la carenza di omogeneità di un decreto che rappresenta un coacervo di disposizioni penali e amministrative, paventa la violazione dei principi dell'articolo 10 della Costituzione nella parte in cui fanno rinvio ai precetti del diritto internazionale in tema di tutela alla vita e del diritto alla salute; critica l'eccessivo ricorso paventato nel decreto a quella forma di detenzione amministrativa che è il trattenimento prolungato fino a 180 giorni; esprime perplessità sulla disciplina relativa alla revoca dei benefici del gratuito patrocinio che toglierebbe la discrezionalità del giudice nel decidere circa la spettanza all'attore, prevedendo meccanismi di automatismo particolarmente pericolosi perché collegati alla perdita del patrocinio a spese dello Stato in favore di soggetti non abbienti.

Solleva perplessità sul ricorso al rito camerale, e sulla previsione relativa al DASPO soprattutto nei casi in cui tale misura possa essere adottata nei confronti di soggetti che abbiano bisogno di recarsi presso un presidio ospedaliero per motivi inerenti la tutela della salute; paventa poi il rischio che la previsione contenuta nell'articolo 23 relativa al reato di blocco stradale faccia regredire l'ordinamento verso una visione autoritaria che tenda a reprimere penalmente ogni forma di democratico dissenso con pregiudizio della libertà fondamentali dell'ordinamento; contesta il collegamento stabilito nel decreto tra il compimento di siffatto reato e la perdita del permesso di soggiorno; ritiene poi che i meccanismi di automatismo che comportano la perdita del beneficio delle spese legali a carico dello Stato possano attentare gravemente alla libertà di agire o resistere in giudizio in base all'articolo 24 alla Costituzione.

Il relatore [CANDURA](#) (L-SP-PSd'Az) conferma la propria proposta di parere.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, posta ai voti, è approvata la proposta di parere favorevole del relatore.

(846) Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2018, n. 115, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il **PRESIDENTE** relatore illustra il provvedimento.

Fa presente che le norme del decreto legge introdotte trovano applicazione con riferimento ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche:

a) delle società sportive professionistiche, disciplinate dalla legge n. 91 del 1981 e, ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima, costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata;

b) delle associazioni sportive professionistiche. Ne restano invece esclusi i provvedimenti relativi alla partecipazione a competizioni delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

Il comma 1 dell'articolo 1, alla lettera a), integra l'articolo 119, comma 1, lettera a), del codice del processo amministrativo (recato dal decreto legislativo n. 104 del 2010), al fine di estendere l'applicazione del rito abbreviato ai giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.

La lettera b), integra l'articolo 133, comma 1, del codice del processo amministrativo con l'aggiunta di una lettera *z-septies*), che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.

La lettera c), integra l'articolo 135, comma 1, del codice del processo amministrativo con l'aggiunta di una lettera *q-sexies*), che devolve alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie relative a provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche;

La lettera d), integra l'articolo 62, del codice del processo amministrativo con l'inserimento di un comma *3-bis*, che introduce disposizioni specifiche con riguardo al giudizio cautelare relativo a controversie aventi ad oggetto provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.

In particolare, il comma 2 consente al CONI di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Il comma 3 integra l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 220 del 2003 al fine di introdurre apposita disposizione che riserva in ogni caso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie relative a provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. Per le medesime controversie viene espressamente esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva.

Il comma 4 dispone che il CONI e le Federazioni sportive adeguino i propri statuti ai principi stabiliti dall'articolo in esame. Reca inoltre le seguenti disposizioni transitorie: le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano anche ai processi e alle controversie in corso; le controversie pendenti aventi ad oggetto provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, possono essere riproposte dinanzi al Tar nel termine perentorio di 30 giorni dalla

data di entrata in vigore del provvedimento in esame, decorsi i quali la domanda non è più proponibile. Fa infine presente che la disposizione pone in capo a società, associazioni, affiliati e tesserati (che già hanno adito gli organi di giustizia interna), i cui procedimenti risultino ancora pendenti, l'onere di adire il giudice amministrativo nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, termine scadente prima della conversione in legge del decreto medesimo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(510) GIARRUSSO ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 ottobre.

Il **PRESIDENTE** avverte che si passa all'illustrazione degli emendamenti (pubblicati in allegato).

Il senatore **GRASSO** (*Misto-LeU*) illustra gli emendamenti a sua firma 1.1, 1.8 e 1.11.

Il senatore **CUCCA** (*PD*) illustra gli emendamenti a sua firma 1.12, 1.5, 1.7 e 1.9.

Con il consenso del senatore **GRASSO** (*Misto-LeU*) aggiunge la firma all'emendamento 1.11.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-BP*) illustra gli emendamenti a sua firma 1.2, 1.3 e 1.10.

Il senatore **STANCANELLI** (*FdI*) illustra gli emendamenti a sua firma 1.4 e 1.6.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(5) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima

(199) LA RUSSA ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(253) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(392) MALLEGGNI ed altri. - Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo

(652) ROMEO ed altri. - Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo

(234) Nadia GINETTI e ASTORRE. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio

(412) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina

(563) GASPARRI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa

- e petizioni nn. 147 e 248 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 10 ottobre.

Il **PRESIDENTE** informa che la Commissione affari costituzionali ha reso parere favorevole sul testo

unificato e sugli emendamenti.

Avverte inoltre che il senatore Grasso ha riformulato l'emendamento 1.0.1 riferendo la modifica all'articolo 2, per cui tale emendamento assumerà la numerazione di 2.0.1 (pubblicato in allegato) e sarà posto in votazione dopo gli emendamenti modificativi a tale articolo.

Il senatore [URRARO](#) (M5S) ritira gli emendamenti a propria firma 1.17, 2.7 e 2.10 (pubblicati in allegato).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ODIERNA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per oggi alle 19,30 è anticipata alle 18,30 e comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 840

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, premesso che:

- l'articolo 25 mira ad inasprire il trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori, che facciano ricorso, illecitamente a meccanismi di subappalto. Più nel dettaglio il decreto-legge modifica il comma 1 dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, il quale, nella formulazione vigente prima del decreto-legge, puniva con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda non inferiore a un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto sia chi, avendo in appalto opere riguardanti la P.A., concedeva, anche di fatto, in subappalto o cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse senza autorizzazione del committente sia il subappaltatore o l'affidatario del cottimo. Il comma unico dell'articolo 25 del decreto-legge trasforma i reati in questione da contravvenzioni in delitti, puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in sub-appalto;

- l'articolo 30 modifica l'articolo 633 del codice penale inasprendo le sanzioni per coloro che promuovono o organizzano l'invasione di terreni o edifici, ovvero che compiono il fatto armati. L'articolo 633 del codice penale sanziona con la pena della reclusione fino a due anni e con la multa da 103 a 1.032 euro la condotta di chi "invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto". Il reato è perseguibile a querela della persona offesa (comma primo). Il secondo comma dell'articolo 633 del codice penale contempla due circostanze aggravanti speciali, la cui presenza modifica il regime di procedibilità implicando la punibilità d'ufficio. La prima circostanza ricorre quando "il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata; la seconda circostanza, invece, ricorre quando il fatto è commesso da più di dieci persone, anche senza armi. Il decreto-legge in conversione introduce un ulteriore comma all'articolo 633 del codice penale, il quale prevede che, nelle ipotesi aggravate di cui al secondo comma, nei confronti dei promotori e organizzatori dell'invasione, nonché di coloro che hanno compiuto il fatto armati si applica la pena della reclusione fino a quattro anni congiuntamente alla multa da 206 a 2.064 euro. In proposito è opportuno rilevare che per la configurabilità dell'aggravante prevista dal secondo comma dell'articolo 633, la giurisprudenza ritiene necessario che l'azione invasiva sia stata commessa collettivamente, da più persone concorrenti che agiscano riunite e siano presenti

simultaneamente sul luogo del delitto per la sua consumazione;

ritenuto che:

la previsione contenuta nell'articolo 25, con la trasformazione dei reati di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, da contravvenzioni in delitti, abbia reso penalmente irrilevante la responsabilità colposa, risolvendosi, per tale ipotesi, in una abolizione parziale della fattispecie previgente. Le ipotesi dolose rimangono invece punibili, e ad esse si applica la più favorevole qualificazione a titolo di contravvenzione vigente al momento del fatto;

relativamente all'articolo 30, la norma che introduce la fattispecie aggravante sia modellata sull'articolo 112 del codice penale, che prevede, in via generale, analoga aggravante per promotori e organizzatori, in caso di concorso, senza che sia richiesta la partecipazione materiale al fatto,

esprime parere favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [510](#)

Art. 1

1.1

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 416-ter. - (*Scambio elettorale politico-mafioso*). - La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene, o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della promessa o dell'erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

1.12

[ROSSOMANDO](#), [CUCCA](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso "Art. 416-ter" con il seguente:

"Art. 416-ter. - (*Scambio elettorale politico-mafioso*). - Fuori dei casi previsti dall'articolo 416-bis, chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità stabilite dall'articolo 416-bis.1, comma primo, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

1.2 (testo corretto)

[CALIENDO, MODENA, DAL MAS](#)

Al comma 1, capoverso: "Art. 416-ter", primo comma, sostituire le parole da "Chiunque accetta" fino ad "appartenenti" con le seguenti: "Chiunque accetta la promessa di procurare voti da parte di soggetti che si avvalgono delle modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis o dei quali abbia la consapevolezza dell'appartenenza".

1.2

[CALIENDO, MODENA, DAL MAS](#)

Al comma 1, capoverso: "Art. 416-ter", primo comma, sostituire le parole da "Chiunque accetta" fino ad "appartenenti" con le seguenti: "Chiunque accetta la promessa di procurare voti da parte di soggetti che si avvalgono delle modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis e dei quali abbia la consapevolezza dell'appartenenza".

1.3

[CALIENDO, MODENA, DAL MAS](#)

Al comma 1, capoverso: "Art. 416-ter", primo comma, sopprimere le seguenti parole: ", direttamente o a mezzo di intermediari,".

1.4

[STANCANELLI, BALBONI](#)

Al comma 1, dopo la parola "soggetti" aggiungere le seguenti: "che sa".

1.6

[BALBONI, STANCANELLI](#)

Al comma 1, le parole "appartenenti alle" sono sostituite dalle seguenti: "che hanno rapporti con le".

1.5

[CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 416-ter", primo comma, dopo le parole "da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis" inserire le seguenti "o che agiscono mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis".

1.7

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#), [MIRABELLI](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 416-ter", primo comma, sostituire le parole "con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis" con le seguenti "con la reclusione da sei a dodici anni".

1.8

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

Al comma 1, capoverso articolo 416-ter, sopprimere il terzo comma.

1.9

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#), [MIRABELLI](#)

Al comma 1, capoverso articolo 416-ter, sopprimere il terzo comma.

1.10

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [DAL MAS](#)

Al comma 1, capoverso articolo 416-ter, sopprimere il terzo comma.

1.11

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#), [CUCCA](#)

Al comma 1, capoverso articolo 416-ter, sostituire il terzo comma con il seguente:

"La pena è aumentata se chi ha accettato la promessa di voti di cui al primo comma è eletto."

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE

NN. [5](#), [199](#), [234](#), [253](#), [392](#), [412](#), [563](#), [652](#)

Art. 1

1.17

[URRARO](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «con violenza o minaccia di uso di», con le seguenti: «con violenza alla persona o minaccia con uso di».

Art. 2

2.7

[URRARO](#)

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «punibilità», sono inserite le seguenti: «per eccesso di colpa lieve».

2.10

[URRARO](#)

Al comma 1, al capoverso, sopprimere le seguenti parole: «ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».

2.0.1 (già 1.0.1)

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica all'articolo 59 del codice penale)

1. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"nei casi dell'articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, le l'errore è determinato dallo stato di paura, panico o terrore derivante dalla imprevedibilità della situazione di pericolo attuale per la vita, per l'integrità fisica o per la libertà sessuale, la colpa dell'agente è sempre esclusa qualora l'errore sia stato causato, dalla persona contro la quale è diretta la reazione"».

1.3.2.1.15. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 39 (pom.) del 17/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCLEDÌ 17 OTTOBRE 2018
39ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 17,20.

IN SEDE REFERENTE

(5) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima

(199) LA RUSSA ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(234) Nadia GINETTI e ASTORRE. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio

(253) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(392) MALLEGGNI ed altri. - Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo

(412) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina

(563) GASPARRI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa

(652) ROMEO ed altri. - Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo

- e delle petizioni nn. 147 e 248 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere sul testo unificato e sui relativi emendamenti.

Avverte pertanto che il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo è rinviato.

La Commissione prende atto.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ODIERNA

Il presidente [OSTELLARI](#) comunica che la seduta già convocata per oggi, alle ore 19,30, è posticipata alle ore 20.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,30.

1.3.2.1.16. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 40 (nott.) del 17/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018
40ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 20,05.

IN SEDE REFERENTE

(5) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima

(199) LA RUSSA ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(234) Nadia GINETTI e ASTORRE. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio

(253) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(392) MALLEGGNI ed altri. - Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo

(412) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina

(563) GASPARRI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa

(652) ROMEO ed altri. - Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo

- e delle petizioni nn. 147 e 248 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere sul testo unificato e sui relativi emendamenti.

Avverte pertanto che il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo è rinviato.

La Commissione prende atto.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente [OSTELLARI](#) comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 18 ottobre alle ore 8,45, è posticipata alle ore 10.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,10.

1.3.2.1.17. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 41 (ant.) del 18/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2018
41ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE REFERENTE

(5) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima

(199) LA RUSSA ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(234) Nadia GINETTI e ASTORRE. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio

(253) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(392) MALLEGGNI ed altri. - Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo

(412) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina

(563) GASPARRI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa

(652) ROMEO ed altri. - Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è già svolta la fase illustrativa di tutti gli emendamenti e che si passa quindi alla votazione degli stessi.

Informa che la Commissione bilancio ha reso parere sul testo e sugli emendamenti e che ha formulato una condizione sulla copertura dell'articolo 8 del testo unificato.

Presenta pertanto in qualità di relatore l'emendamento 8.100, (pubblicato in allegato), che recepisce tale condizione e che sarà posto in votazione nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Informa altresì che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della

Costituzione sugli emendamenti 8.2, 8.3, 8.0.1 e 9.0.2.

Il [PRESIDENTE](#) relatore preliminarmente esprime apprezzamento per la capacità tecnica e politica manifestata da tutti i componenti della Commissione nell'individuare le problematiche più scottanti della questione.

Evidenzia come si sia cercato di operare una sintesi delle proposte tenendo conto anche dei suggerimenti tecnici forniti durante le audizioni.

Preannuncia parere contrario sulla maggior parte degli emendamenti che finirebbero con lo stravolgere la filosofia ispiratrice dell'articolato proposto.

Procede di seguito all'espressione di un parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.1.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) nel preannunciare il proprio voto favorevole sull'emendamento insiste nel ricordare l'adeguatezza della norma attualmente vigente come riformata nel 2006, criticando l'eccessiva limitazione della discrezionalità giudiziaria che scaturirebbe invece dalla approvazione del testo unificato.

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*) ribadisce l'adeguatezza dell'attuale impianto normativo e preannuncia voto favorevole.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) preannuncia voto contrario sull'emendamento e invita a trovare una soluzione tecnica che non contraddica i principi fondamentali in materia di scriminanti.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) rende anche a nome del proprio Gruppo dichiarazione di voto contraria.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, l'emendamento 1.1, posto ai voti, è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.2.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-BP*) auspica che si trovi una soluzione volta ad alleggerire la posizione di colui che è chiamato in un giudizio penale a rendere conto del proprio operato per essersi legittimamente difeso, e si dichiara favorevole ad una revisione della legge ritenendo il proprio emendamento più confacente alle esigenze delle vittime di aggressioni rispetto al testo proposto. Sollecita pertanto che l'emendamento possa essere approvato.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) sulla previsione di una scriminante che abbia ad oggetto un autonomo diritto di difesa, ritiene che l'esercizio del diritto di difesa contrasti con la Costituzione e non sia ricostruibile come diritto naturale preesistente, ricordando che ogni diritto vada bilanciato con il diritto alla vita secondo le previsioni dell'articolo 2 della convenzione europea dei diritti dell'uomo. Ricorda come la giurisprudenza esaminata dimostri che in casi in cui si giunga alla condanna per eccesso colposo di legittima difesa siano statisticamente molto poco frequenti, ciò a dimostrazione della bontà dell'impianto normativo attualmente vigente. Rileva come l'apertura legislativa in favore degli aggrediti potrebbe prestarsi a porre a repentaglio la loro incolumità fisica, e sostiene che il problema della diffusione delle violazioni domiciliari con connesse aggressioni dovute al diffondersi di reati predatori possa essere risolto attraverso l'incremento del controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine.

Pertanto, preannuncia il voto contrario all'emendamento.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) preannuncia il proprio voto favorevole ritenendo la necessità di distinguere all'interno dell'impianto generale delle scriminanti la posizione della legittima difesa rispetto alle altre scriminanti. Riservandosi di presentare ulteriori emendamenti per l'Aula, preannuncia il proprio voto favorevole.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD*) preannuncia il proprio voto contrario alla luce delle osservazioni fatte dal senatore Grasso.

L'emendamento 1.2, posto ai voti, è respinto.

Si procede con l'esame dell'emendamento 1.5.

Nessuno chiedendo di intervenire, l'emendamento, posto ai voti, è respinto.

Si procede con l'esame dell'emendamento 1.4.

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*) rende dichiarazioni di voto favorevole.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) preannuncia la propria astensione.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) preannuncia il voto contrario.

L'emendamento 1.4, posto ai voti, è respinto.

Si procede con l'esame dell'emendamento 1.6.

Nessuno chiedendo di intervenire, l'emendamento 1.6, posto ai voti, è respinto.

Si procede con l'esame degli identici emendamenti 1.7 e 1.8.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) rende la propria dichiarazione di voto favorevole.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD*) rende dichiarazione di voto favorevole ritenendo che il testo proposto sia *in parte qua* ridondante, oltre che inadeguato perché potrebbe provocare un restringimento della discrezionalità del giudice.

Gli emendamenti 1.7 e 1.8, posti congiuntamente ai voti, sono respinti.

Si procede con l'esame degli emendamenti ai 1.9 e 1.10 di identico contenuto.

Il senatore [LA RUSSA](#) (*FdI*) ritiene che la detenzione abusiva di armi debba essere punita a monte ed a prescindere da ogni valutazione penalistica operata in sede di legittima difesa, pertanto preannuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) concorda con il senatore La Russa e ritiene superflua l'utilizzazione della formula "arma legittimamente detenuta".

La senatrice [VALENTE](#) (*PD*) preannuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) ricorda che in sede di modifica legislativa, nella riforma del 2006, il

partito democratico insistette fortemente per l'introduzione del riferimento all'arma legittimamente detenuta, prende atto quindi dell'intervenuto cambio di opinione.

Il [PRESIDENTE](#) propone l'accantonamento degli emendamenti 1.9 e 1.10.

La Commissione conviene.

Si procede con l'esame dell'emendamento 1.11.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) preannuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) preannuncia il proprio voto contrario.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) preannuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*) preannuncia il proprio voto contrario.

L'emendamento 1.11, posto in votazione, è respinto.

Si procede con l'esame dell'emendamento 1.12.

Il senatore [LA RUSSA](#) (*FdI*) nel preannunciare il proprio voto favorevole evidenzia le facilitazioni probatorie in favore dell'imputato che potrebbero derivare dall'accoglimento di siffatto emendamento.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) preannuncia il proprio voto contrario motivandolo con il rischio che si finirebbe con il minare fortemente il potere discrezionale valutativo del giudice circa la sussistenza delle condizioni fattuali in concreto nell'accertamento dei fatti.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD*) preannuncia il proprio voto contrario facendo notare come così facendo oltre ad essersi fatto ricorso alla presunzione di proporzionalità si finirebbe con l'eliminare anche il requisito dell'attualità del pericolo.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) preannuncia la propria astensione confidando in una successiva riformulazione del testo sul punto in questione.

L'emendamento 1.12, posto ai voti, è respinto.

Si procede con esame dell'emendamento 1.13.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) preannuncia il proprio voto favorevole.

L'emendamento 1.13, posto ai voti, è respinto.

Si procede con l'esame dell'emendamento 1.14.

Il senatore [LA RUSSA](#) (*FdI*) sollecita l'approvazione dell'emendamento a sua firma ritenendo che la formulazione proposta possa offrire le maggiori coperture a coloro che si trovino aggrediti in circostanze che possono realmente verificarsi nella prassi di tutti i giorni: si pensi all'ipotesi in cui l'irruzione all'interno di un esercizio commerciale o un'abitazione posta al piano terra avvenga attraverso le adiacenze della via pubblica.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) preannuncia il proprio voto contrario motivandolo col fatto che l'emendamento proposto faccia riferimento all'intenzione dell'aggressore, provocando un'inaccettabile regressione verso il diritto penale dell'intenzione laddove il codice ha fissato la soglia della rilevanza penale dei fatti nel tentativo valutato oggettivamente.

L'emendamento 1.14, posto in votazione, è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.15.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD*) preannuncia il proprio voto favorevole difendendo l'adeguatezza della formulazione normativa attualmente vigente già riformata dal legislatore del 2006.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) preannuncia il proprio voto favorevole.

L'emendamento 1.15, posto ai voti, è respinto.

Si procede con l'esame dell'emendamento 1.16.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) sollecita l'approvazione dell'emendamento a sua firma.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) critica l'estensione contenuta nell'emendamento anche alla circostanza dell'ipotesi in cui l'aggressione sia semplicemente tentata e preannuncia il proprio voto contrario.

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*) preannuncia il proprio voto contrario.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) preannuncia il proprio voto favorevole.

L'emendamento 1.16, posto ai voti, è respinto.

Si procede con l'esame dell'emendamento 1.18.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD*) preannuncia il proprio voto favorevole.

L'emendamento 1.18, posto ai voti, è respinto.

Si procede con l'esame dell'emendamento 1.19.

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*) preannuncia il proprio voto favorevole.

L'emendamento 1.19, posto ai voti è respinto.

Si procede con l'esame dell'emendamento 1. 20.

Il senatore [LA RUSSA](#) (*FdI*) ritiene che l'emendamento a sua firma venga maggiormente incontro alle esigenze di difesa dell'aggregato e ne sollecita pertanto l'approvazione.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) preannuncia l'astensione.

L'emendamento 1.20, posto ai voti, è respinto.

Si procede con l'esame dell'emendamento 1.21.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) preannuncia il voto favorevole.

L'emendamento 1.21, posto ai voti, è respinto.

Si procede con l'esame dell'emendamento 1.22.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) preannuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore [BALBONI](#) (Fdl) preannuncia la propria astensione.

L'emendamento 1.22, posto ai voti, è respinto.

Si procede con l'esame dell'emendamento 1.23.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) sollecita l'approvazione dell'emendamento a propria firma.

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU) preannuncia la propria astensione, ritiene infatti inutile prevedere un'inversione dell'onere della prova dal momento che in base alla giurisprudenza che si è consolidata dopo la riforma del 2006 sulla legittima difesa domiciliare l'inversione dell'onere della prova sia già una prassi seguita.

Il senatore [LA RUSSA](#) (Fdl) pronuncia il proprio voto contrario perché ritiene comunque che l'inversione dell'onere della prova non sollevi l'imputato dall'onere probatorio e sia comunque in contraddizione con la presunzione di legittimità del suo comportamento sempre e comunque, che invece si intenderebbe introdurre in via legislativa.

L'emendamento 1.23, posto ai voti, è respinto.

Si procede con l'esame dell'emendamento 1.24.

Il senatore [BALBONI](#) (Fdl) rende dichiarazione di voto favorevole.

L'emendamento 1.24, posto ai voti, è respinto.

Si procede con l'esame degli elementi degli emendamenti 1.9 e 1.10 in precedenza accantonati.

Gli emendamenti, posti ai voti congiuntamente, sono respinti.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 2.

Il [PRESIDENTE](#) relatore e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti.

Sull'emendamento 2.2 il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU) preannuncia il voto favorevole e insiste per l'approvazione. Rende contestualmente dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.3.

L'emendamento 2.2, posto ai voti è respinto.

La seduta, sospesa alle ore 11, riprende alle ore 11,10.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.3.

La senatrice [VALENTE](#) (PD) dichiara la propria astensione.

L'emendamento 2.3, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.4.

Nessuno chiedendo di intervenire, l'emendamento 2.4, messo in votazione, è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.5.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) dichiara il proprio voto favorevole.

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU) dichiara la propria astensione.

L'emendamento 2.5, messo ai voti, è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.6.

Nessuno richiedendo di intervenire, l'emendamento 2.6, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.8.

Il senatore [BALBONI](#) (Fdl) dichiara il proprio voto favorevole.

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU) dichiara il proprio voto contrario.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) preannuncia la propria astensione.

L'emendamento 2.8, messo ai voti, è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.9.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) insiste per l'approvazione dell'emendamento a sua firma.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) interviene suggerendo una nuova formulazione ed invitando il senatore Caliendo a riformulare l'emendamento.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) si riserva di modificare tale emendamento per l'esame dell'Assemblea.

Il senatore [BALBONI](#) (Fdl) rende dichiarazione di voto contrario.

L'emendamento 2.9, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.11.

La senatrice [VALENTE](#) (PD) preannuncia voto contrario insistendo nell'accoglimento dell'emendamento a sua firma.

L'emendamento 2.11, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.12.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) preannuncia il proprio voto favorevole.

L'emendamento 2.12 messo ai voti è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti 2.13 e 2.14 di contenuto identico.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.0.1 (già 1.0.1), il quale, posto ai voti, è respinto.

Sugli emendamenti riferiti all'articolo 3, il [PRESIDENTE](#) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

Si passa all'esame degli identici emendamenti 3.1 e 3.2. Posti ai voti, sono respinti.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 4.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara il proprio parere contrario su tutti gli emendamenti tranne il 4.3, sul quale il parere è favorevole.

Il sottosegretario MORRONE esprime parere conforme.

Si passa all'esame dell'emendamento 4.1.

Il senatore [CUCCA](#) (PD), ricordando l'inadeguatezza dal punto di vista della prevenzione generale e delle finalità preventive degli aumenti di pena, si dichiara contrario a qualsiasi aumento edittale proposto e preannuncia il proprio voto favorevole all'emendamento. Esprime nello stesso tempo apprezzamento per il presidente relatore che ha accolto le considerazioni in proposito emerse nel corso del dibattito.

Il presidente [GRASSO](#) (Misto-LeU) preannuncia il proprio voto favorevole.

Altresì il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) preannuncia il proprio voto favorevole.

L'emendamento 4.1, posto ai voti, è respinto.

Si procede alla votazione degli emendamenti 4.5 e 4.2 che posti separatamente ai voti, sono respinti.

Si procede la votazione dell'emendamento 4.3, che posto ai voti, è approvato all'unanimità.

Si procede alla votazione degli emendamenti 4.4 e 4.0.1 che posti separatamente ai voti sono respinti.

Si procede all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 5.

Il [PRESIDENTE](#) ed il rappresentante del GOVERNO dichiarano il proprio parere contrario.

Si passa alla votazione degli identici emendamenti 5.1 e 5.2. Gli emendamenti posti congiuntamente si voti sono respinti.

Si passa alla votazione degli emendamenti 5.5, 5.3 e 5.4. Posti separatamente ai voti, sono respinti.

Si procede con l'esame degli emendamenti relativi all'articolo 6.

Il [PRESIDENTE](#) relatore e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti.

Gli emendamenti 6.1 e 6.2, identici, vengono posti congiuntamente ai voti e sono respinti.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 6.9, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 e 6.8 sono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 7 sui quali vi è il parere contrario del [PRESIDENTE](#) relatore e del rappresentante del GOVERNO.

Gli emendamenti 7.1 e 7.2 sono posti congiuntamente ai voti.

Sugli identici emendamenti i senatori [GRASSO](#) (*Misto-LeU*), [CALIENDO](#) (*FI-BP*) e Valeria [VALENTE](#) (*PD*) preannunciano il proprio voto favorevole.

Gli emendamenti 7.1 e 7.2 posti congiuntamente ai voti sono respinti.

Si procede con l'esame dell'emendamento 7.3 che, posto ai voti, è respinto.

Si procede all'esame dell'emendamento 7.4.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) preannuncia il proprio voto favorevole.

L'emendamento 7.4, posto ai voti, è respinto.

Si procede con l'esame degli emendamenti 7.5, 7.6 e 7.7 che posti separatamente ai voti sono respinti.

Si procede con l'esame degli emendamenti all'articolo 8, con parere contrario del [PRESIDENTE](#) relatore e del rappresentante del GOVERNO su tutti gli emendamenti, tranne sull'emendamento 8.100.

L'emendamento 8.1, posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 8.2 posto ai voti è respinto.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) ritira l'emendamento 8.3.

L'emendamento 8.100 del Relatore è approvato con successiva votazione.

L'emendamento 8.0.1 è quindi respinto.

Sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 9 il [PRESIDENTE](#) relatore e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

Si passa all'esame dell'emendamento 9.0.1.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) preannuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) preannuncia il proprio voto contrario.

L'emendamento 9.0.1 posto ai voti è respinto.

Si procede con l'esame dell'emendamento 9.0.2.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) preannuncia il proprio voto favorevole.

L'emendamento 9.0.2 posto ai voti è respinto.

E' così esaurita la votazione degli emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa alla votazione del mandato.

Interviene il rappresentante del GOVERNO che ringrazia il Presidente, l'opposizione, gli uffici, per la collaborazione prestata, che ha consentito in tempi rapidissimi di portare all'esame dell'Aula un importante provvedimento per il Paese.

La Commissione conferisce quindi al Presidente relatore il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento con le modifiche apportate nel corso dell'esame in Commissione, e a chiedere l'autorizzazione a svolgere la relazione oralmente nonché ad apportare le modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie.

I senatori [CUCCA](#) (PD) e [GRASSO](#) (Misto-LeU) preannunciano la presentazione per l'Aula di una relazione di minoranza.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE POMERIDIANE

Il presidente [OSTELLARI](#) comunica che le sedute già convocate per oggi, giovedì 18 ottobre, alle ore 14 e alle ore 19,30, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori è convocato al termine della seduta.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,15.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. [5](#), [199](#), [234](#), [253](#), [392](#), [412](#), [563](#), [652](#)

Art. 4

4.3

[CALIENDO](#), [GASPARRI](#), [DAL MAS](#), [MODENA](#), [MALLEGNI](#), [GALLONE](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da uno a cinque anni», con le seguenti: «da uno a quattro anni».

Art. 8

8.100

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 98.490 per l'anno 2018 e in euro 590.940 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

Quanto a euro 98.490 per l'anno 2018, a euro 590.940 per l'anno 2019 e a euro 456.416 a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

Quanto a euro 134.524 a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 563
XVIII Legislatura

Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa
approvato con il nuovo titolo
"Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa"
Titolo breve: *Legittima difesa*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 13 \(pom.\)](#)

16 ottobre 2018

Sottocomm. pareri

[N. 32 \(pom.\)](#)

16 ottobre 2018

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 41 \(pom.\)](#)

10 ottobre 2018

[N. 42 \(pom.\)](#)

16 ottobre 2018

[N. 43 \(pom.\)](#)

17 ottobre 2018

[N. 44 \(ant.\)](#)

18 ottobre 2018

[N. 45 \(pom.\)](#)

23 ottobre 2018

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 13 (pom., Sottocomm. pareri) del 16/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 16 OTTOBRE 2018
13ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 13,45.

(497, 149, 757, 776 e 789-A) Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore **[BORGHESI](#)** (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo a condizione che, all'articolo 19, comma 3, non sia indicato lo strumento normativo che l'ente locale può utilizzare al fine di disciplinare le modalità della sperimentazione di cui all'articolo stesso.

Ritiene, inoltre, necessario formulare alcune osservazioni. In riferimento all'articolo 1, comma 2, occorre valutare l'opportunità di includere, fra i soggetti chiamati ad adottare interventi in favore delle isole minori, anche le città metropolitane e le province interessate, in coerenza con altre disposizioni contenute nel disegno di legge. Con riguardo all'articolo 2, comma 1, lettera c), segnala che le disposizioni ivi previste appaiono di eccessivo dettaglio e, pertanto, non coerenti con il carattere proprio di una legge quadro.

Illustra quindi i relativi emendamenti.

Sull'emendamento 11.100, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione che, al capoverso «Art. 11», sia soppresso il comma 1, in quanto la deroga agli strumenti urbanistici vigenti appare lesiva delle competenze costituzionalmente attribuite in materia agli enti locali.

Relativamente agli emendamenti 16.103 e 16.104, propone di esprimere un parere contrario, in quanto le norme ivi contenute, oltre ad essere di eccessivo dettaglio, risultano lesive delle prerogative riconosciute, anche in materia economico-finanziaria, alle Regioni e agli enti locali.

Infine, propone di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

(5) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima

(199) LA RUSSA ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(234) Nadia GINETTI e ASTORRE. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio

(253) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(392) MALLEGGNI ed altri. - Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo

(412) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina

(563) GASPARRI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa

(652) ROMEO ed altri. - Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo

(Parere alla 2a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore [PARRINI](#) (PD) chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(677) PETROCELLI. - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a Trieste il 10 giugno 2011; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, firmato a Trieste il 10 giugno 2011

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(678) PETROCELLI. - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Roma il 16 febbraio 2007

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 13,55.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 32 (pom.) del 16/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 16 OTTOBRE 2018
32ª Seduta

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Valente.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(5) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima

(199) LA RUSSA ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(234) Nadia GINETTI e ASTORRE. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio

(253) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(392) MALLEGGNI ed altri. - Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo

(412) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina

(563) GASPARRI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa

(652) ROMEO ed altri. - Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo

(Parere alla 2a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame congiunto. Parere non ostativo sul testo unificato e sugli emendamenti)

Il presidente [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), relatore, dopo aver illustrato il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo e i relativi emendamenti, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, propone di esprimere un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

*La seduta, sospesa alle ore 16,15, riprende alle ore 16,30.
IN SEDE REFERENTE*

(214) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - QUAGLIARIELLO. - Modifiche alla Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari

(515) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI e PERILLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(805) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PATUANELLI e ROMEO. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei deputati e dei senatori (Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [CALDEROLI](#) (L-SP-PSd'Az) esprime soddisfazione per l'avvio della discussione sui disegni di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, coerentemente con quanto previsto dal programma di Governo. Ritiene che tale riduzione sia apprezzabile in una logica di aumento dell'efficienza e della produttività delle Camere e, al contempo, consenta di diminuire le spese in ragione di circa 100.000 euro all'anno.

In questo modo, inoltre, l'Italia potrà allinearsi agli altri Paesi europei, che hanno un numero di parlamentari eletti molto più limitato. Pertanto, i tre disegni di legge costituzionale in titolo, modificando gli articoli 56 e 57 della Costituzione, propongono una riduzione pari al 36,5 per cento del numero dei parlamentari, dagli attuali 945 a 600. Più precisamente, il numero dei deputati passerebbe da 630 a 400, compresi i deputati eletti nella circoscrizione Estero, che sarebbero ridotti da dodici a otto. Il numero dei senatori elettivi, invece, è ridotto da 315 a 200, compresi i senatori eletti nella circoscrizione Estero, che passano da sei a quattro.

I testi all'esame differiscono solo per la riduzione del numero minimo di senatori eletti per Regione. Infatti, secondo il disegno di legge costituzionale n. 805, tale numero è pari a cinque, anziché sette; al Molise spetterebbe un senatore, anziché due, mentre resterebbe invariata la disposizione relativa alla Valle d'Aosta, che elegge un senatore.

Il disegno di legge n. 214, invece, riduce il numero minimo di senatori per Regione a quattro e non modifica il numero di senatori del Molise. Il disegno di legge costituzionale n. 515 riduce il numero minimo di senatori per Regione a sei e riduce ad una unità la rappresentanza senatoriale del Molise. Sottolinea che, parallelamente all'*iter* dei provvedimenti per la riduzione del numero dei parlamentari, sarà necessario avviare il dibattito per la modifica della legge elettorale. A suo avviso, si potrebbe modificare la disciplina vigente, senza incidere sul modello elettorale, limitandosi a indicare - in luogo dei seggi - il rapporto percentuale tra i seggi uninominali e plurinominali ed il numero dei parlamentari. In tal modo, la legge elettorale potrà essere comunque applicata, indipendentemente dalla variazione del numero dei parlamentari. Tale soluzione sembra preferibile, rispetto alla previsione di norme transitorie da applicare magari per una sola consultazione elettorale.

In ogni caso, dopo l'approvazione della riforma costituzionale, sarà necessario modificare altresì i Regolamenti delle Camere, soprattutto con riferimento alla composizione e all'attività delle Commissioni, il cui funzionamento risulterebbe inficiato dalla drastica riduzione del numero dei parlamentari.

Conclude, sottolineando che la portata limitata della modifica dovrebbe favorire il raggiungimento del *quorum* dei due terzi in sede di seconda deliberazione da parte di ciascuna Assemblea; nel caso si rendesse necessario procedere al *referendum* costituzionale confermativo, invece, i cittadini potrebbero pronunciarsi su un quesito puntuale e immediatamente intellegibile.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) concorda sulla opportunità di una riduzione del numero dei parlamentari, sottolineando che il tema è oggetto di dibattito ormai da diverse legislature. Conviene altresì sulla opportunità di non avviare progetti di riforma costituzionale eccessivamente ampi.

Tuttavia, considerato che per la prima volta la modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione appare svincolata dal dibattito sulla revisione del bicameralismo perfetto, ritiene imprescindibile lo svolgimento di un ciclo di audizioni di esperti, anche per approfondire gli aspetti tecnici dei metodi di selezione della rappresentanza politica, soprattutto in presenza di un meccanismo elettorale come quello vigente.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) evidenzia che la riduzione del numero dei parlamentari, pur condivisibile, incide inevitabilmente sulla rappresentanza democratica. Pertanto, ritiene opportuno affrontare il tema in modo non superficiale, tenendo conto delle complesse implicazioni di natura tecnica connesse alla legge elettorale. A tale proposito, sarebbe anche utile effettuare delle simulazioni di voto, per valutare gli effetti delle modifiche proposte.

Il senatore [VITALI](#) (*FI-BP*) anticipa la propria adesione convinta alla proposta di ridurre il numero dei parlamentari, ricordando gli analoghi tentativi compiuti in passato sia dalla maggioranza di centro-destra sia da quella di centro-sinistra.

Tuttavia, ritiene insufficiente un adeguamento dell'attuale legge elettorale, con l'introduzione di un rapporto percentuale tra seggi da attribuire e numero dei parlamentari.

Pertanto, conviene sulla necessità di procedere a un ciclo di audizioni, anche molto contenuto, con l'obiettivo di approfondire le questioni tecniche inerenti la modifica costituzionale e la connessa revisione della disciplina elettorale.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) si associa alla richiesta di svolgere un ciclo di audizioni, per una più approfondita riflessione sul tema.

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*) esprime soddisfazione per l'avvio della discussione sui disegni di legge costituzionale in titolo, considerato che il Movimento 5 Stelle annette particolare rilievo alla riduzione del numero dei parlamentari, anche per la interrelazione tra l'argomento in esame e il dibattito sulla realizzazione della democrazia diretta.

Sottolinea che, in passato, la disciplina elettorale recava meccanismi applicabili indipendentemente dal numero dei parlamentari previsto dalla Costituzione; solo la legge n. 165 del 2017 ha innovato introducendo un riferimento al numero dei seggi e dei collegi.

A suo avviso, quindi, non appare necessario procedere ad audizioni su questo tema, considerato che la modifica proposta è molto puntuale e limitata. In ogni caso, propone che della questione si discuta ulteriormente in una riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare la discussione, dopo gli opportuni approfondimenti, ad una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che potrebbe essere convocata domani, mercoledì 17 ottobre, alle ore 15,15, immediatamente dopo l'Ufficio di Presidenza già previsto per lo svolgimento del ciclo di audizioni informali sul provvedimento in materia di sicurezza e immigrazione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN ULTERIORE UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che domani, mercoledì 17 ottobre, alle ore 15,15, è convocato un ulteriore Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentati dei Gruppi parlamentari.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,50.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 41 (pom.) del 10/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 2018
41ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Bitonci e Garavaglia e il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(5) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima

(199) LA RUSSA ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(234) Nadia GINETTI e ASTORRE. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio

(253) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(392) MALLEGGNI ed altri. - Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo

(412) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina

(563) GASPARRI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa

(652) ROMEO ed altri. - Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo

(Parere alla 2a Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio)

Il relatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire dati ed elementi idonei a chiarire la portata finanziaria e i profili di copertura dell'articolo 8, che introduce nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia" il nuovo articolo 115-bis, sulla liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire risposta alle osservazioni avanzate dal Relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

(Doc. LVII, n. 1-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2018 - Allegati I, II, III e IV - Annesso
(Esame)

Il PRESIDENTE informa che il Governo, in relazione al documento in titolo, ha trasmesso un *errata corrige*.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) illustra la Nota di aggiornamento del DEF sottolineando che essa rappresenta uno degli strumenti fondamentali del ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio del Paese. L'articolo 7, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) ne prevede la presentazione alle Camere per le conseguenti deliberazioni parlamentari, mentre l'articolo 10-bis della medesima legge ne disciplina i contenuti.

Fa presente che alla Nota di aggiornamento risultano allegati: le relazioni sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali, il rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali, il rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, nonché la relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva. È altresì annessa, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica, la Relazione al Parlamento di cui all'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012 che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo programmatico strutturale. Lo scenario macroeconomico internazionale illustrato nella Nota evidenzia una crescita dell'economia nel 2018 meno diffusa e solida di quanto ipotizzato nel DEF dello scorso aprile. Nella prima metà del 2018, infatti, la ripresa dell'economia internazionale è stata meno omogenea e sincronizzata rispetto allo scorso anno, con rallentamenti in alcune economie avanzate e prospettive di crescita disomogenee tra le economie emergenti. Osserva che il quadro delle variabili esogene sottostanti la Nota di aggiornamento risulta dunque, nel complesso, meno favorevole rispetto a quello presentato nel DEF. I rischi associati a un deterioramento ulteriore del quadro internazionale rileva che restano elevati, soprattutto in relazione alle crescenti tendenze protezionistiche derivanti principalmente dalle politiche dell'amministrazione statunitense. Elevati restano anche altri fattori di rischio globale, come la volatilità delle quotazioni del petrolio e l'incertezza relativa alla Brexit.

Per quanto attiene specificamente all'Italia, fa presente che nella prima metà del 2018 il PIL reale è aumentato a un ritmo congiunturale inferiore alle attese, con un tasso di crescita dello 0,3% nel primo trimestre e in decelerazione allo 0,2 per cento nel secondo trimestre. Il rallentamento della crescita è ascrivibile principalmente al venir meno del contributo positivo del settore estero, che aveva invece supportato la ripresa nel 2017. Di conseguenza, il prodotto interno lordo in termini reali non ha ancora recuperato il livello pre-crisi.

Rileva che la Nota di aggiornamento presenta quindi le previsioni aggiornate della finanza pubblica a legislazione vigente per il periodo 2018-2021, che indicano un rialzo della stima annua di indebitamento netto rispetto al DEF dello scorso aprile per tutti gli esercizi considerati.

Lo scenario tendenziale prefigura una crescita del PIL pari allo 0,9 per cento nel 2019, e all'1,1 per cento sia nel 2020 sia nel 2021. In particolare, per l'esercizio in corso, la previsione di indebitamento netto in rapporto al PIL, sia pure in calo sul precedente anno, registra un peggioramento di 0,2 punti percentuali rispetto al DEF di aprile, attestandosi all'1,8 per cento. La revisione delle stime comporta un peggioramento dei valori attesi del saldo anche per gli esercizi 2019-2021: dallo 0,8 all'1,2 per cento per il 2019, da una previsione di pareggio a un disavanzo dello 0,7 per cento per il 2020, da un

avanzo dello 0,2 per cento ad un disavanzo dello 0,5 per cento per il 2021. Alla revisione del saldo di indebitamento netto, rispetto al precedente quadro tendenziale, contribuiscono sia l'andamento dell'avanzo primario sia la spesa per interessi. Complessivamente, nelle nuove previsioni, l'avanzo primario in rapporto al PIL conserva un profilo di crescita, ma meno accentuato rispetto al DEF di aprile, attestandosi al 2,4 per cento nel 2019, al 3,0 nel 2020 e al 3,3 per cento nel 2021. La Nota di aggiornamento 2018 aggiorna quindi il quadro programmatico di finanza pubblica per il periodo 2018-2021. Gli obiettivi di saldo netto da finanziare (SNF) programmatico del bilancio dello Stato in termini di competenza sono stabiliti nel limite massimo di 68,5 miliardi nel 2019, 56,5 miliardi nel 2020 e 45,5 miliardi nel 2021. Nella Relazione al Parlamento, il Governo illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine, che per l'Italia coincide con il pareggio di bilancio strutturale. Nello specifico, annuncia che il percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine riprenderà solo quando la crescita economica si sarà consolidata e, in particolare, quando il tasso di disoccupazione e il PIL pro capite in termini reali saranno tornati ai livelli pre-crisi. L'obiettivo programmatico di indebitamento netto è fissato quindi al 2,4% del PIL nel 2019, al 2,1% nel 2020 e all'1,8% nel 2021, in coerenza con un obiettivo di saldo strutturale costante al -1,7% del PIL in ciascuno degli anni del triennio 2019-2021. Tale percorso viene giustificato da un incompleto recupero dei livelli di reddito pro capite rispetto ai valori pre-crisi, da persistenti squilibri territoriali, dalla revisione al ribasso della crescita effettiva nel primo semestre del 2018, dal deterioramento delle prospettive macroeconomiche internazionali, dal deprezzamento del tasso di cambio dei concorrenti internazionali, da previsioni al rialzo del prezzo dell'energia e del petrolio in particolare. Osserva pertanto che i tassi di crescita delineati nel quadro tendenziale a legislazione vigente sono ritenuti dal Governo inaccettabilmente bassi, così come quelli che deriverebbero dal perseguimento alla lettera degli obiettivi di indebitamento previsti dalle regole europee.

Il Governo ritiene, infatti, che una politica di bilancio restrittiva priverebbe il bilancio pubblico di risorse destinate a rilanciare la domanda e a migliorare le prospettive di crescita di medio periodo, nonché la sostenibilità sociale. Quest'orientamento è supportato dalla convinzione che l'economia italiana sia ancora ben lontana dalla piena occupazione delle risorse e che la persistente debolezza delle condizioni cicliche non sia adeguatamente colta dalle stime prodotte dalla metodologia ufficiale per la stima del prodotto potenziale e dell'*output gap*.

La Nota chiarisce inoltre che le maggiori risorse finanziarie rese disponibili dalla revisione del percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine verranno destinate, in primo luogo, a sostenere la crescita attraverso il rilancio e il potenziamento degli investimenti pubblici e privati allo scopo anche di ridurre i divari territoriali. Verranno effettuati maggiori investimenti pubblici, consistenti in particolare in un programma di manutenzione straordinaria della rete viaria e di collegamento italiana. Il Governo intende inoltre favorire la ripresa degli investimenti pubblici tramite la messa a punto di una task force per migliorare la capacità delle amministrazioni pubbliche di preparare, valutare e gestire piani e progetti. Altro strumento per la ripresa degli investimenti sarà il coinvolgimento delle società partecipate o titolari di concessioni pubbliche, assicurando, in particolare, congrui livelli di investimento da parte di tali società.

Per quel che riguarda, invece, gli investimenti privati, rileva che solo un credibile e prolungato sostegno ai redditi, secondo il Governo, può migliorare le aspettative delle imprese e portare ad una più decisa ripresa dell'accumulazione. Con lo scopo, quindi, di migliorare tali aspettative, oltre che con quello di migliorare l'inclusione sociale e incentivare il ricambio generazionale nei luoghi di lavoro anche allo scopo di potenziare le competenze necessarie all'innovazione, il Governo intende adottare due ambiziosi provvedimenti.

A tal proposito rileva che, il primo provvedimento è il reddito di cittadinanza, che ha in primo luogo lo scopo di aumentare la mobilità del lavoro, incentivando l'accumulazione di capitale umano attraverso la formazione della forza lavoro e l'adattamento delle capacità dei lavoratori a quelle richieste dai rapidi cambiamenti tecnologici, che cambiano le esigenze del mercato del lavoro. Ciò avverrà attraverso la ristrutturazione e il potenziamento dei Centri per l'Impiego. In secondo luogo, il reddito di cittadinanza andrà a contribuire al miglioramento della qualità della vita delle tante persone che vivono

in condizioni di povertà assoluta e relativa.

Il secondo provvedimento consiste nel superamento della legge Fornero e nell'introduzione di forme di pensionamento anticipato. Ciò permetterebbe ai lavoratori anziani di andare prima in pensione e, contemporaneamente, favorirebbe il ricambio generazionale e l'inclusione dei giovani nel mondo del lavoro. Tale ricambio è fondamentale nell'ambito della transizione verso la cosiddetta Impresa 4.0, ovvero il processo che porterà ad una produzione industriale sempre più automatizzata e interconnessa. Affinché il nostro Paese sia preparato a questo passaggio, è vitale che i giovani possano portare nel mondo del lavoro le conoscenze acquisite durante gli anni della loro formazione.

La Nota riferisce inoltre che gli aumenti di IVA e accise previste per il 2020 e 2021 verranno "parzialmente" neutralizzati, rinviandone ai prossimi esercizi finanziari la cancellazione completa. Quanto infine al debito pubblico, osserva che, nella Nota il Governo dichiara di condividere l'obiettivo di riduzione del rapporto debito/PIL, pur ritenendo che il miglior modo di perseguirlo sia rappresentato dall'aumento del denominatore risultante da una accelerazione della crescita economica favorita dalla manutenzione del territorio e delle infrastrutture e dalla ripresa degli investimenti pubblici, anche in capitale umano e innovazione. Un'azione sul numeratore del rapporto attraverso una restrizione di bilancio, invece, potrebbe mettere a rischio, nella visione del Governo, la ripresa economica e la coesione sociale in un contesto di bassa crescita nominale, di lenta accelerazione dei salari, di rallentamento del commercio internazionale, di elevato tasso di disoccupazione – soprattutto giovanile – e di ridotti investimenti.

Nello scenario programmatico, quindi come conseguenza dei provvedimenti che il Governo intende adottare, la Nota profila un tasso di crescita del PIL dell'1,5 per cento nel 2019, dell'1,6 per cento nel 2020 e dell'1,4 per cento nel 2021. Tale maggior crescita contribuire al miglioramento degli indicatori relativi al rapporto debito/PIL. Nella Nota, infatti, si prevede per l'anno in corso una riduzione del rapporto debito/PIL al 130,9%, determinata dalla crescita nominale del PIL (2,5%) superiore alla crescita dello stock di debito (2,3%). La riduzione del rapporto debito/PIL appare ancora più marcata nel percorso programmatico fissato dal Governo per il triennio 2019-2021, nonostante il livello dello stock di debito presenti un andamento crescente di anno in anno. Nello specifico, il Governo intende ridurre il debito pubblico al 130% del PIL nel 2019, al 128,1% nel 2020 e al 126,7% nel 2021.

Per quanto riguarda la regola del debito prevista dalla *governance* economica europea e recepita nell'ordinamento nazionale con la legge n. 243 del 2012, rileva che la Nota indica che il valore di riferimento non verrebbe conseguito nella versione prospettica sia nel 2018, sia nel 2019, con un divario compreso tra il 3,1 e il 4,2% del PIL per il 2018 e compreso tra il 2,4 e il 3,9% per il 2019, a seconda che si consideri lo scenario tendenziale o quello programmatico. Il Governo pone tuttavia in evidenza come i fattori rilevanti che caratterizzano l'attuale congiuntura economica verranno necessariamente presi nella dovuta considerazione dalla Commissione europea nel valutare il rispetto della regola.

Venendo ora alle valutazioni dell'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), segnala che l'UPB ha sottoposto a validazione le previsioni macroeconomiche pubblicate nella NADEF 2018, sia nello scenario tendenziale, cioè a legislazione vigente, sia nello scenario programmatico, che incorpora gli interventi di politica economica che il Governo intende attuare con la legge di bilancio. L'orizzonte della validazione concerne il periodo oggetto del Documento programmatico di bilancio (DPB), ossia, nel caso della NADEF 2018, il biennio 2018-19. Gli anni successivi (2020-21), non sono oggetto di validazione. L'UPB ne valuta tuttavia il realismo della previsione del Governo al di fuori del processo di validazione.

Ricordo in questa sede che l'Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) è un organismo costituito nel 2014 con il compito di svolgere analisi e verifiche sulle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica del Governo e di valutare il rispetto delle regole di bilancio nazionali ed europee, in attuazione della normativa europea sulla *governance* economica. La validazione è condotta dall'UPB basandosi sul confronto delle previsioni del MEF con quattro distinte previsioni fornite da tre istituti indipendenti (CER, Prometeia e REF.ricerche) e dal modello UPB-Istat, assumendo ipotesi comuni sulle variabili esogene internazionali e sulla manovra di finanza pubblica.

Rileva quindi che, nella lettera al MEF dello scorso 19 settembre, l'UPB ha validato il quadro macroeconomico tendenziale 2018-19, valutando positivamente la plausibilità delle stime del Governo per tale biennio, ma anche sottolineando i rilevanti fattori di rischio sia per il biennio di validazione sia per i due anni successivi. Quanto al quadro macroeconomico programmatico, nella mattinata di martedì 9 ottobre l'UPB ha trasmesso al MEF i propri rilievi critici, che evidenziano un eccessivo ottimismo delle previsioni ufficiali del 2019. Il giudizio negativo sul quadro macroeconomico programmatico della NADEF per il 2019 si fonda sui seguenti aspetti: a) i disallineamenti rispetto alle attese sulle principali variabili macroeconomiche del panel UPB e a quelle dei più accreditati previsori, nazionali e internazionali; in particolare, secondo l'UPB, l'attesa del MEF di una crescita del PIL dell'1,5 per cento per effetto delle misure programmate, implicherebbe un moltiplicatore d'impatto per il primo anno sostanzialmente unitario, poco coerente con l'evidenza empirica disponibile; b) le deboli tendenze congiunturali di breve termine, che rendono poco realistiche forti deviazioni al rialzo rispetto allo scenario tendenziale del prossimo anno (validato dall'UPB); c) il rischio che nelle attese degli operatori di mercato lo stimolo di domanda ingenerato dall'espansione dell'indebitamento venga limitato dal contestuale aumento delle turbolenze finanziarie.

I fattori di incertezza sulla crescita reale riguardano anche il biennio 2020-21, periodo al di fuori dell'orizzonte di validazione, quando lo stimolo di domanda associato all'espansione di bilancio sembrerebbe avere effetti elevati e persistenti.

A tale riguardo, riferisce brevemente i passaggi salienti dell'intervento del Ministro Tria nel corso dell'odierna audizione. Il Ministro Tria ha ribadito preliminarmente che le reazioni dei mercati finanziari appaiono ingiustificate in un contesto caratterizzato da solidi fondamentali dell'economia e della finanza pubblica italiana. La proposta di politica di bilancio del Governo appare equilibrata e caratterizzata da caute ipotesi sugli effetti che le misure potranno produrre sulla crescita. Su tale impatto si focalizza l'attenzione dell'UPB. Osserva inoltre che, il Ministro ha rilevato che le valutazioni dell'UPB non appaiono completamente coerenti con il contenuto della lettera di validazione del quadro tendenziale dello scorso 19 settembre. Quindi, delle due, l'una: o la manovra non potrà produrre alcun effetto, ovvero le stime sul tendenziale sono state riviste al ribasso dal 19 settembre ad oggi. Il Ministro rileva inoltre che, a differenza di quanto ipotizzato dall'UPB, il moltiplicatore delle misure diverse dalla disattivazione della clausola di salvaguardia risulta ben inferiore all'unità, e quindi compatibile con le principali risultanze scientifiche in materia e del tutto in linea con quello ottenuto dai principali modelli in uso nelle istituzioni internazionali.

Quanto alla tempistica delle misure, nella consapevolezza della necessità di attivare quanto prima gli investimenti e le misure di inclusione sociale previste per la tenuta del tessuto economico-sociale, il Governo interpreta le obiezioni dell'UPB come uno stimolo all'azione anziché un motivo per rivedere verso il basso le proprie previsioni e le proprie ambizioni. Il Ministro ha quindi concluso con un richiamo alla necessità di un quadro di pieno coordinamento istituzionale, evidenziando che gli interventi proposti si muovono nell'ambito degli strumenti messi a disposizione dalla *governance* economica europea per permettere ai Paesi membri di meglio adattare le proprie politiche ai mutati contesti macroeconomici.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*), ponendo in evidenza l'utilità delle audizioni svolte sul provvedimento in titolo, ricorda che il Documento di economia e finanza 2018 era stato predisposto dal precedente Governo e si limitava al quadro tendenziale di finanza pubblica, peraltro deterioratosi nei mesi successivi. Assume, pertanto, una particolare importanza la Nota di aggiornamento in esame, con la quale il nuovo Governo ha definito gli obiettivi programmatici non solo per quest'anno, ma sostanzialmente per l'intera legislatura. A tale riguardo, Forza Italia non considera in modo completamente negativo il *deficit* previsto per il 2019 al 2,4 per cento del Pil, tuttavia considera preoccupante la previsione del Pil all'1,5 per cento. Pur nella consapevolezza dell'importanza di individuare misure di sostegno e di avviamento al lavoro per la parte più debole del Paese, dai primi

elementi a disposizione, non possono che formularsi forti riserve sugli interventi programmati dal Governo in materia, in quanto l'effetto di tali misure potrebbe essere quello di disincentivare il lavoro e favorire la spesa improduttiva: a tale riguardo, saranno decisive le modalità di attuazione.

Un altro tema presente nella NadeF è quello previdenziale, con particolare riferimento agli interventi di modifica della legge Fornero, che la coalizione di centro-destra prima delle elezioni aveva già condiviso: tuttavia, anche in questo caso, saranno determinanti l'entità dell'intervento e le modalità di realizzazione.

In ogni caso, si tratta di due misure che hanno un impatto indotto ed artificiale sul Pil, risolvendosi in un effetto di corto respiro, mentre è necessario, perché sia assicurata una crescita strutturale e duratura dell'economia italiana, portare cambiamenti profondi nel sistema Paese, dal *welfare* alla sanità, che tengano conto anche dell'andamento demografico.

Dal provvedimento in titolo emergono, inoltre, forti elementi di preoccupazione con riguardo agli investimenti, in considerazione dell'incoerenza che sembra caratterizzare sul punto la compagine del Governo: da una parte, infatti, si punta sullo sviluppo degli investimenti, dall'altra sono stati lanciati chiari segnali di un blocco delle infrastrutture. A tale proposito, destano perplessità le previsioni circa l'impatto degli investimenti sulla crescita economica del 2019, che appaiono eccessive in relazione della ben nota lentezza e complessità burocratica nella progettazione e nella realizzazione degli interventi, di cui è un esempio il settore della banda larga.

Va invece considerata molto positivamente la cosiddetta "pace fiscale", una misura che cerca di affrontare alcune problematiche relative al sistema fiscale, che nella sua attuale inefficiente configurazione ha un effetto disincentivante sulle attività economiche, senza peraltro toccare efficacemente le rendite improduttive.

Al di là dei dati numerici e delle questioni metodologiche, la critica maggiore da muovere alla NadeF è che essa configura una manovra che non incide sui problemi strutturali del Paese. Un Governo che intende governare e non semplicemente gestire il Paese deve avere l'obiettivo di rafforzare le condizioni per una forte economia di trasformazione, in modo da proiettare anche all'estero l'immagine di un sistema governato e affidabile. Il cosiddetto "Governo del cambiamento" sta invece alimentando una situazione di estrema incertezza.

Il senatore [FANTETTI](#) (*FI-BP*), soffermandosi sul tema dell'evoluzione del commercio internazionale, contesta la tesi secondo cui negli ultimi mesi vi sarebbe stata una grave contrazione degli scambi commerciali, tesi confutata dalla firma, pochi giorni fa, di uno dei più grandi accordi commerciali, tra gli Stati Uniti, il Messico ed il Canada, l'Usmca, che sostituisce il Nafta. Nell'osservare come tale infondato argomento non possa essere utilizzato per giustificare la diminuzione delle esportazioni italiane, richiama l'attenzione sulla necessità che il settore degli scambi internazionali vada adeguatamente presidiato: se la quota delle esportazioni del nostro Paese sta calando, ciò è determinato principalmente dalla mancanza di coordinamento tra le numerose istituzioni e i soggetti pubblici che si occupano del tema, anche a seguito della soppressione del Ministero del commercio con l'estero. A tale riguardo, ricorda che un importante progetto, volto a creare una piattaforma tecnologica per favorire l'incontro tra domanda ed offerta negli scambi internazionali, mettendo a sistema tutti i soggetti coinvolti, è stato abbandonato nel corso della precedente legislatura, con un'ottica poco lungimirante.

Per quanto riguarda l'andamento dei tassi di interesse, ritiene fuorviante ed eccessiva l'attenzione rivolta al cosiddetto *spread*, anche perché, a suo parere, il prossimo superamento delle operazioni monetarie eccezionali portate avanti negli ultimi anni dalle banche centrali determinerà un aumento dei tassi per tutti i Paesi. Sottolinea, al contrario, la centralità dell'esigenza di accelerare la crescita economica, in mancanza della quale il Paese potrebbe correre, nei prossimi anni, gravi rischi.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) ritiene legittima la scelta politica operata da questo Governo di abbandonare la strada, seguita nella precedente legislatura, di tenere insieme il perseguimento della crescita economica con il rafforzamento della finanza pubblica, per intraprendere invece una politica che

intende utilizzare l'indebitamento per incrementare la crescita. Quello che preoccupa, tuttavia, è che tale indirizzo politico si basa su previsioni del tutto inaffidabili, che pongono problemi di compatibilità con la normativa europea e con la Costituzione, e in assenza di un vero e proprio piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine, ossia il pareggio di bilancio. Rimarca, inoltre, che il ricorso al *deficit* per fare spesa assistenziale e previdenziale, in base alla letteratura scientifica più accreditata, può produrre al più piccoli benefici a breve termine, ma ha pesanti ricadute sul lungo periodo. Anche con riguardo agli investimenti, alla luce delle tradizionali criticità del settore e della differenza di vedute all'interno del Governo, ritiene l'impatto delle misure sul Pil del tutto sovradimensionato, mentre risulta certo l'effetto negativo di queste previsioni sulla credibilità del Paese, con gravi rischi per i risparmi delle famiglie e per l'attività delle imprese. Giudica eccessivamente ottimistica, inoltre, la stima dell'impatto sulla crescita economica del reddito di cittadinanza: in realtà, appare chiaro che i problemi delle persone più fragili e deboli non verranno risolti da una misura di questo genere, richiedendosi, invece, una presa in carico e l'inserimento in un contesto di servizi sociali efficienti, oltre ai benefici economici.

Invita, infine, a non delegittimare le autorità indipendenti, come sembra emergere da alcuni interventi di esponenti della maggioranza, trattandosi di organismi che si sono limitati, nel caso in questione, ad esprimere legittime preoccupazioni sulle metodologie e sui dati in base ai quali il Governo ha elaborato le previsioni del quadro programmatico di finanza pubblica e che rappresentano, comunque, un presidio della credibilità dell'Italia. Consiglia, invece, di correggere, nella prossima legge di bilancio, le distorsioni quantitative emerse nel corso delle audizioni, abbandonando una strada che appare senza una visione strutturale, di corto respiro, di segno elettoralistico, che mette in gioco il futuro del Paese.

Il senatore [MISIANI](#) (PD) ritiene che la manovra prospettata nella Nota di aggiornamento tenta di rispondere a problemi reali in modo inefficiente. Il quadro programmatico, che già si inserisce in un contesto internazionale in via di indebolimento, è stato bocciato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e criticato sostanzialmente dagli altri soggetti istituzionali auditi. Tale quadro, che evidenzia una marcata deviazione dal percorso di rientro verso il pareggio di bilancio, deve essere letto nella sua interezza: creano particolari preoccupazioni le previsioni relative al 2020, in quanto al *deficit* previsto, pari al 2,1 per cento del Pil, va realisticamente aggiunto lo 0,3 per cento derivante da proventi delle privatizzazioni che molto probabilmente non saranno portate a termine, oltre allo 0,7 per cento ulteriore necessario alla disattivazione della clausola di salvaguardia relativa alle imposte indirette prevista per quell'anno. Un disavanzo pari, in realtà, al 3,1 per cento del Pil, finirebbe infatti per ridurre al minimo gli spazi di bilancio necessari per affrontare una eventuale congiuntura negativa, tutt'altro che improbabile alla luce dell'andamento dell'economia negli ultimi anni, soprattutto negli Stati Uniti.

Sottolinea, inoltre, che il quadro programmatico, fondato su un significativo scostamento rispetto all'obiettivo di medio termine non prevede un vero e proprio piano di rientro.

Evidenzia poi l'ammontare dell'*extra* debito per il triennio considerato, pari a ben 80-90 miliardi, il cui uso appare del tutto discutibile, essendo diretto a finanziare una quota rilevante della manovra sia per il 2019 che per il 2020, e comunque sbilanciato sulla spesa di parte corrente, la cui composizione risulta ancora in gran parte indeterminata.

In merito alle singole misure previste, nel condividere l'importanza del sostegno alle persone più deboli, osserva che gli interventi di questo genere, se non accuratamente disegnati, possono avere un effetto disincentivante sul lavoro e sull'economia.

Con riguardo alla cosiddetta "quota 100", l'impostazione della Nadeff appare ambigua, anche alla luce delle parole del Ministro Tria, che ha parlato di una possibile temporaneità della misura: in ogni caso, è decisivo come sarà modulato l'anticipo pensionistico, anche in considerazione della rilevanza delle risorse impiegate a tale fine, pari a 7 miliardi su 37 complessivi mobilitati dalla manovra, con il rischio peraltro di determinare un effetto di iniquità sociale.

Stigmatizza la scarsa attendibilità, in termini di implementazione pratica, del piano di investimenti che

copre una parte minoritaria della manovra.

Altresì, si esprime in termini negativi sulla defalcazione delle risorse per le periferie e sulla predisposizione di un vero e proprio condono, sebbene ammantato dalla denominazione di "pace fiscale".

Nel complesso, esprime una valutazione nettamente negativa su una manovra che rappresenta uno scarso stimolo per la crescita e che rischia di far diminuire pesantemente la credibilità del sistema Paese, come peraltro testimoniato dal livello dello *spread* tra i buoni del tesoro decennali italiani e gli analoghi titoli di Stato tedeschi, attestatosi a circa 300 punti base rispetto ai 130 precedenti lo svolgimento delle consultazioni elettorali del marzo scorso.

Occorrerebbe quindi una manovra di bilancio diversa, più equilibrata e dotata di maggiore credibilità, evitando di finanziare, con operazioni dolorose, misure dagli effetti alquanto discutibili.

Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) evidenzia come, nel corso delle audizioni svoltesi congiuntamente con la Commissione bilancio della Camera, dei deputati, abbia percepito una similitudine tra la condizione del Paese e quella di un'automobile con i pneumatici usurati. Dinanzi ad una tale situazione, il Governo sembra intenzionato a riempire il serbatoio di benzina, sperando che l'automobile riparta. Infatti, l'intendimento delle forze di maggioranza e dell'Esecutivo, rappresentato dal ministro Tria, è quello di impostare una manovra di bilancio espansiva con misure come il reddito di cittadinanza e la revisione della legge Fornero.

Con riguardo alla prima misura, essa non si configura in realtà come un vero e proprio sussidio per contrastare la povertà, in quanto la relativa erogazione verrà condizionata ad una serie di requisiti.

In merito, poi, alla revisione della legge Fornero, l'obiettivo di garantire l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro potrebbe andare deluso.

Sarebbe necessario, invece, intervenire sulle debolezze strutturali del Paese, attraverso un progetto organico al momento mancante. Occorre, inoltre, far fronte alla debolezza della credibilità internazionale dell'Italia, visto che il nostro Paese è inserito in un contesto globale e il benessere del popolo italiano dipende anche dal livello di coesione sociale esistente in Europa. Auspica, dunque, che l'impostazione della manovra venga rivista in sede di predisposizione della legge di bilancio, dal momento che l'impianto delineato dalla Nota di aggiornamento, privo peraltro di un piano di rientro verso il raggiungimento dell'obiettivo di medio termine, non risulta credibile.

Il senatore [PRESUTTO](#) (*M5S*), ricollegandosi ai rilievi formulati nel corso dell'esame del rendiconto di bilancio per il 2017, osserva come la struttura contabile del nostro Paese presenti forti criticità derivanti dalla situazione dei crediti attivi non riscuotibili dal fatto che circa il 30 per cento degli accertamenti e degli impegni sono rappresentati da operazioni di accensione e di rimborso di prestiti.

La maggioranza e il Governo hanno quindi ereditato una situazione contabile non sostenibile, come peraltro suffragato dalla circostanza che il rapporto debito pubblico/prodotto interno lordo è salito negli ultimi quindici anni dal 100 per cento circa al 132 per cento.

Risulta, quindi, necessaria un'operazione coraggiosa che consenta di sfruttare pienamente le potenzialità del sistema Paese, uscendo dalla stagnazione esistente che, se protratta, ci obbligherebbe ad un pericoloso galleggiamento.

Il senatore [TURCO](#) (*M5S*) ricorda come, dal 2012 ad oggi, i governi che si sono succeduti abbiano formulato previsioni di politica economica e di bilancio poi puntualmente disattese.

Pur nella necessità di fare i conti con le tensioni sui mercati finanziari prodottesi in questi giorni, rimarca l'esigenza di un cambio di passo e auspica che vi sia una convergenza di tutte le forze politiche al fine di evitare che si alimentino allarmismi ingiustificati.

Il senatore [MARINO](#) (*PD*), nel tratteggiare il clima nel quale si sono svolte le audizioni in seduta congiunta con la Commissione bilancio della Camera dei deputati, evidenzia il dualismo tra le opinioni

esprese dai diversi Gruppi parlamentari da un lato e dall'altro i fatti estrapolabili dall'esame della Nota di aggiornamento oltre che dalle vicende di questi giorni.

Innanzitutto, ricorda come la curva dei rendimenti dei titoli di Stato poliennali sia salita ai livelli del 2013; inoltre, va registrato come l'aumento dei costi delle polizze *credit default swap* per prevenire il rischio di insolvenza del Paese tenda ad avvicinarsi pericolosamente a quelli greci, nonostante sia oggettiva la diversità dei fondamentali economici dell'Italia rispetto alla Grecia.

E' evidente come quello che il presidente Draghi ha definito "il costo delle parole" abbia prodotto una percezione negativa dalla quale non si può prescindere.

Rammenta, quindi, gli interventi svoltisi nel corso delle audizioni - tra i quali quelli dei deputati Brunetta, Crosetto e Marattin - volti a sottolineare la discrasia tra le misure previste dalla Nota di aggiornamento ed i tempi effettivi di realizzazione, con il rischio di compromettere l'innescio di quel circuito virtuoso auspicato dal ministro Tria.

Nel soffermarsi sull'istituto del reddito di cittadinanza, la cui introduzione viene peraltro rimessa ad un disegno di legge collegato alla manovra di bilancio, e quindi dai tempi di approvazione non rapidissimi, paventa difficoltà nell'implementazione della misura. In merito, poi, alle pensioni di cittadinanza, esiste il rischio che una quota dei beneficiari sia rappresentata da persone che non hanno mai versato contributi, con conseguente aggravio di costi per le giovani generazioni.

Nel chiedere al Governo di specificare il senso dell'affermazione del ministro Tria sul carattere strutturale o contingente della cosiddetta "quota 100", data dalla somma tra età anagrafica ed anzianità contributiva, passa poi ad affrontare il tema della cosiddetta *flat tax*, facendo presente che il sistema delineato non avrà una vera e propria aliquota piatta, bensì un insieme articolato di aliquote e di scaglioni.

Reputa poi opportuno comprendere l'effetto normativo e finanziario della "pace fiscale", della quale non si può celare il carattere di condono, visto che si ipotizza di escludere la restituzione del capitale dovuto. Peraltro, il mero annuncio della "pace fiscale" sta producendo notevoli danni in sede di applicazione del sistema della rottamazione *bis* delle cartelle esattoriali sia in relazione ai contribuenti che hanno pagato la prima rata entro lo scorso 31 luglio sia in termini di blocco del meccanismo di conciliazione tra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti, senza tralasciare gli aspetti di criticità in merito ai destinatari delle cartelle esattoriali dal 1° ottobre 2017 ad oggi.

Denuncia, quindi, una perdita di gettito già quest'anno oscillante tra i 3 e i 4 miliardi, causata dalle conseguenze dell'annuncio della "pace fiscale" e possibili effetti negativi anche sul gettito futuro.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) chiede al Governo chiarimenti sulla composizione della manovra, in merito alla tipologia dei tagli di spesa per il 2019, quantificati in 6,2 miliardi di euro, e agli 8,1 miliardi di nuove entrate. Domanda, poi, a quanto ammonti l'impatto finanziario della *flat tax*.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*), intervenendo in sede di replica, evidenzia come una delle preoccupazioni principali, emersa nel corso delle audizioni svoltesi insieme alla Commissione bilancio della Camera dei deputati, sia rappresentata dal carattere espansivo della manovra di bilancio delineata dalla Nota di aggiornamento, che si discosta in questo dal carattere sostanzialmente restrittivo delle manovre degli anni scorsi. Nel ricollegarsi, poi, alla relazione dell'Ufficio parlamentare di bilancio, dà atto delle rassicurazioni fornite dal presidente Pisauro sulla prudenzialità utilizzata ai fini del calcolo delle previsioni, ma evidenzia altresì che, negli ultimi anni, sono state numerose le previsioni poi non realizzatesi, il che renderebbe necessaria una riflessione sulle metodologie utilizzate, anche alla luce di quanto affermato dallo stesso professor Pisauro che, in un passaggio della sua relazione, non ha escluso, in presenza di un quadro migliorativo, tassi di crescita anche dell'1,8 per cento.

Ritiene, quindi, che la costruzione delle *sensitivity analysis* debba essere costruita secondo meccanismi che tengano conto non solo dei fattori di rischio, ma anche di quelli virtuosi.

In merito alle preoccupazioni sul blocco degli investimenti, sottolinea come il Governo stia monitorando il programma delle opere pubbliche, al fine di individuare i progetti effettivamente cantierabili, sulla base di un cronoprogramma indicato nella Nota di aggiornamento e il cui raggiungimento, anche solo per il 50 per cento, rappresenterebbe un importante elemento di cambiamento.

Da ultimo, nel rivendicare la bontà dell'impianto espansivo della manovra finanziaria, ritiene che puntuali aggiustamenti, se necessari, possano sicuramente trovare spazio in sede di predisposizione e successivo esame parlamentare del disegno di legge di bilancio.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, nel riprendere la similitudine tratteggiata dal senatore Steger, ritiene indispensabile riempire di benzina il serbatoio di un'automobile di grossa cilindrata, essendo inaccettabile che un paese come l'Italia sia all'ultimo posto in Europa per tassi di crescita del prodotto interno lordo.

Procedendo per filoni tematici, affronta poi la tematica delle opere pubbliche, sottolineando la necessità di effettuare in tempi estremamente rapidi le dovute analisi costi-benefici, garantendo così un'accelerazione della spesa per investimenti ed eliminando gli ostacoli che si frappongono a tale obiettivo, tra i quali regole contabili ottuse e la presenza di crediti di dubbia esigibilità. Al riguardo, la cosiddetta "pace fiscale" può rappresentare un elemento ragionevole, per appianare contenziosi e infruttuosi tentativi di recupero di crediti erariali risalenti al 2000.

Sul codice degli appalti, ricorda come l'attuazione della normativa europea abbia condotto a delineare un sistema normativo più complicato rispetto a quello comunitario, con conseguente blocco dei lavori: di qui l'esigenza di aggiustamenti puntuali, per esempio in tema di razionalizzazione delle centrali di committenza, consentendo ai comuni di utilizzare, per l'edilizia scolastica, le centrali appaltanti delle province. Altresì, occorre potenziare, compatibilmente con i vincoli finanziari, le risorse umane in quei settori amministrativi in sofferenza, come gli uffici provinciali preposti al contenzioso derivante dalle gare di appalto.

In merito alle coperture finanziarie, rappresenta la necessità di razionalizzare la spesa per consumi intermedi non tanto a livello di enti locali, come fatto negli ultimi anni, bensì a livello centrale. Invece, per quanto riguarda le autonomie territoriali, andrebbe perseguito l'obiettivo di semplificare quel groviglio di moltiplicazioni di enti che, sovrapponendosi alla chiara tripartizione tra comuni, province e regioni delineata nella Carta costituzionale, costituisce un freno alla celerità delle procedure decisionali.

Sul versante delle politiche tributarie, giudica estremamente positiva l'introduzione di un regime forfettario per le piccole imprese e i liberi professionisti fino a 65.000 euro, nonché la riduzione dal 24 al 15 per cento dell'aliquota IRES per gli utili di impresa destinati ad investimenti e nuove assunzioni.

In merito alla riforma della legge Fornero, nel rammentare il carattere strutturale della "quota 100", fa presente che gli aspetti di dettaglio saranno ovviamente definiti nella legge di bilancio.

Soffermandosi, quindi, sul reddito di cittadinanza, osserva come esso vada visto non tanto come un sussidio, bensì come strumento di affiancamento per l'avvio al lavoro, secondo il modello virtuoso adottato dalla regione Lombardia che, con l'utilizzo di fondi europei, consente di inserire centomila giovani all'anno nel mercato del lavoro. In quest'ottica, istituti come il reddito di inclusione e la nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) sono destinati ad essere assorbiti ed accorpati in un nuovo istituto unitario, senza peraltro far venir meno la competenza regionale sul duplice versante della formazione e delle politiche attive del lavoro.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sul mandato al relatore.

Il senatore [MARSILIO](#) (FdI) concorda con la necessità di cambiare radicalmente la struttura e il funzionamento dei centri per l'impiego, ponendo rimedio alla situazione fallimentare in cui molti di essi si trovano ad operare.

Nel sottolineare che la divergenza di previsioni macroeconomiche tra il Governo e l'Ufficio parlamentare di bilancio rappresenti un elemento non così dirimente, invita l'Esecutivo e la maggioranza ad adottare una condotta prudentiale, evitando ogni tentazione illusoria di autosufficienza.

Nel rammentare la propria esperienza di parlamentare nella XVI legislatura, fa presente come la mancata difesa del Paese nel 2011, anche da parte dei Gruppi dell'allora opposizione, abbia contribuito ad alimentare una spirale speculativa, con la conseguenza di favorire l'insediamento, per i successivi sette anni, di governi privi della legittimazione popolare.

Occorre, quindi, che vi sia da parte di tutti la consapevolezza di difendere il sistema Paese.

Con riferimento all'istituto del reddito di cittadinanza, ritiene che esso risponda prevalentemente a ragioni propagandistiche difficili da mantenere, determinando peraltro l'appostamento di risorse verso allocazioni poco produttive, che non favoriscono il dinamismo delle imprese private e la creazione di ricchezza.

Nell'annunciare quindi il voto contrario, esprime scetticismo sull'efficacia e sui tempi d'implementazione di misure, come il reddito di cittadinanza, che rappresentano l'asse portante della manovra.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo, giudicando erronea la composizione della manovra finanziaria che, oltre a risultare sbilanciata su misure, come il reddito di cittadinanza, che non porteranno effettivi benefici all'economia, appare priva di interventi adeguati a rispondere alle aspirazioni di quel Mezzogiorno d'Italia che vuole uscire dall'assistenzialismo e avviarsi su un percorso virtuoso.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) osserva, preliminarmente, di essere favorevole a manovre espansive, ritenendo necessario invertire il segno restrittivo finora adottato in Italia e in Europa.

Tuttavia, giudica priva di convincenti basi di equità la scelta di ricorrere all'indebitamento per finanziare interventi di spesa corrente, peraltro con il rischio di apportare decurtazioni della spesa sanitaria che non rispondono ad operazioni di redistribuzione sociale della ricchezza.

Manca, quindi, nella manovra delineata nella Nota di aggiornamento, il segno dell'equità e, pur essendo ragionevole correggere le gravissime distorsioni della legge Fornero, appare illusorio far discendere da tale revisione un incremento del prodotto interno lordo di circa il 2 per cento. Dopo aver auspicato che anche gli esponenti della maggioranza, nella seduta dell'Assemblea programmata per il giorno successivo, stigmatizzino gli attacchi personali ai componenti dell'Ufficio parlamentare di bilancio registratisi nel corso dell'audizione presso la Camera dei deputati, in nome del rispetto dell'autonomia di giudizio delle autorità e degli organismi indipendenti, evidenzia la mancanza di una programmazione degli investimenti e il carattere aleatorio di una stima che punta a ricavare, nel prossimo biennio, 10 miliardi dalle privatizzazioni.

Sempre in materia di investimenti, denuncia le complesse farraginosità applicative insite nella normativa sugli appalti, come testimoniato dalla tipologia di quesiti inviati dagli enti locali all'Autorità nazionale anticorruzione.

Sul fronte delle politiche sociali, paventa le conseguenze negative correlate alla decurtazione delle detrazioni per spese sanitarie e la mancata individuazione degli oltre 8 miliardi di nuove entrate preventivate.

Nell'esprimere il proprio favore verso misure di contrasto alla povertà concepite anche come strumento di sostegno sociale, a prescindere dall'avviamento al lavoro, denuncia l'assenza di un disegno strategico di cambiamento, ritenendo non appropriato l'esempio formulato dal sottosegretario Garavaglia sull'esperienza lombarda quale modello di applicazione del reddito di cittadinanza.

Evidenzia, infine, con preoccupazione, la mancanza di ogni attenzione al settore della scuola che più di altri ha pagato la crisi di questi anni, con conseguenze disastrose in termini di mancata formazione del capitale umano e delle professionalità specialistiche richieste dalle imprese.

Alla luce di tali considerazioni, auspica che la legge di bilancio rechi un'effettiva inversione di

marcia rispetto all'impostazione della Nota di aggiornamento, annunciando il proprio voto contrario.

Il senatore [MISIANI](#) (PD), nel ribadire le considerazioni svolte nel corso della discussione generale, annuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) ringrazia in via preliminare tutti i componenti della Commissione per la qualità degli interventi e l'elevato contributo al dibattito, dai quali si evince come, pur nella legittima differenza di ruoli, vi sia l'intendimento comune di perseguire il bene generale del Paese.

Si sofferma, quindi, sui dati del rapporto tra disavanzo pubblico e prodotto interno lordo, oltre che tra debito pubblico e prodotto interno lordo, degli ultimi dieci anni, da cui si evince il fallimento inequivocabile delle politiche di austerità: infatti, lo scorso anno, il rapporto *deficit*/PIL si è attestato al 2,4 per cento, mentre il rapporto debito pubblico/PIL, dopo essere aumentato dal 102 per cento circa del 2008 fino al 131,8 per cento del 2014, è diminuito in misura irrisoria per attestarsi, nel 2017, al 131,2 per cento.

Nell'annunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, rivendica l'intenzione della maggioranza e del Governo di individuare soluzioni per risolvere la situazione problematica in cui versa il Paese senza presunzioni di infallibilità, ma con fiduciosa speranza nella bontà delle scelte intraprese.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), anche alla luce del ciclo di audizioni svoltesi con la Commissione bilancio della Camera dei deputati, ribadisce la necessità di un deciso cambiamento di rotta reso ancor più necessario dalla difficile situazione dell'economia e dei conti pubblici a cui hanno condotto le manovre finanziarie restrittive degli ultimi anni, come peraltro suffragato dalle puntuali informazioni fornite poc'anzi dal senatore Pellegrini.

Nel ringraziare i senatori intervenuti per l'alta qualità dei contributi forniti al dibattito, oltre al sottosegretario Garavaglia per i preziosi chiarimenti offerti alla Commissione, annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato i senatori e i rappresentanti del Governo, pone quindi in votazione il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul Documento in esame, autorizzandolo, al contempo, ad avanzare al Presidente del Senato la richiesta di riferire oralmente.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata per le ore 20, nonché la seduta già convocata domani, giovedì 12 ottobre 2018, alle ore 9, non avranno luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,25.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 42 (pom.) del 16/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 16 OTTOBRE 2018
42ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. XXII, n. 9, 1 e 8-A\)](#) *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere*
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il documento in titolo, proponendo, per quanto di competenza, esaminate le modifiche apportate dalla Commissione affari costituzionali, di ribadire il parere di nulla osta, atteso che le spese per il funzionamento della Commissione di inchiesta vengono poste a carico del bilancio interno del Senato.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo della relatrice.

[\(497, 149, 757, 776 e 789-A\)](#) *Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori, marine, lagunari e lacustri*

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposto sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non ha osservazioni sul testo proposto dalla Commissione, nel presupposto che tutti gli oneri di parte corrente derivanti dal provvedimento trovino copertura a decorrere dall'anno 2020.

Con riferimento agli emendamenti, ribadisce il parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già formulato alla Commissione di merito, sulle proposte 5.0.100 (già 5.0.3), 5.0.2, 5.0.103 (già 5.4), 7.102 (già 6.11), 11.100 (già 7.2), 11.103 (già 7.12), 15.0.100 (già 11.0.2), 16.100

(già 12.2), 16.0.101 (già 13.3), 18.101 (già 15.5) e 18.103 (già 15.6). Sull'emendamento 17.100 (già 14.2), riafferma il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Comportano maggiori oneri, per la mancata quantificazione degli oneri o per l'effetto di dequalificazione della spesa, gli emendamenti 2.102, 4.101, 5.0.102, 6.102, 6.103, 6.0.100, 7.103, 11.104, 12.101, 12.104, 13.100, 13.102, 13.103, 16.101, 16.103, 16.104, 16.105, 16.0.100, 18.100, 22.100 e 18.0.100. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica con riguardo alle proposte 5.0.101, 6.0.101 e 12.100. Occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 6.0.102, 18.102, 19.0.100, 20.0.100 e 22.0.100, nonché la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria inserita nella proposta 15.0.101. Chiede conferma della disponibilità delle risorse previste a copertura degli oneri recati dall'emendamento 4.100. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria per le proposte 17.101 e 21.0.100, prevedendo nel secondo caso anche il divieto di percepire emolumenti per i partecipanti alla Conferenza ivi prevista. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con il parere contrario della relatrice, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti da 5.0.100 a 18.103, già formulato alla Commissione di merito, nonché sulle proposte da 2.102 a 18.0.100, perché comportano maggiori oneri; sull'emendamento 17.100 condivide l'avviso di condizionare il nulla osta all'inserimento di una clausola di invarianza. Esprime un avviso contrario sull'emendamento 5.0.101, per mancanza della relazione tecnica, sulla proposta 6.0.101, per mancata quantificazione degli oneri e per inidoneità della copertura, nonché sull'emendamento 12.100, non risultando idonea la copertura. Formula inoltre un avviso contrario sulla proposta 6.0.102, in quanto, recando una doppia disciplina del sistema premiale, determina confusione nella gestione contabile degli enti locali, sull'emendamento 18.102, che appare mal formulato nella clausola di copertura, sulla proposta 19.0.100, in quanto necessita di una relazione tecnica per verificare la sostenibilità del contributo ivi previsto, in relazione alle risorse disponibili, nonché per il rischio di violazione della normativa europea. Si esprime negativamente sull'emendamento 20.0.100, in tema di revoca delle concessioni, essendo necessaria una relazione tecnica per valutare gli oneri derivanti da indennizzi ed eventuali contenziosi, nonché sulle proposte 22.0.100 e 15.0.101, non essendo garantita la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria. Sulla proposta 4.100, formula un avviso contrario per inidoneità della copertura, mentre concorda con la proposta della relatrice di dare un parere non ostativo sugli emendamenti 17.101 e 21.0.100 condizionato all'inserimento di una clausola di invarianza.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) chiede delucidazioni in merito all'emendamento 15.0.101, in tema di gestione del servizio idrico da parte dei comuni, non ritenendo adeguata la motivazione dell'avviso contrario formulato dal Governo.

Il sottosegretario VILLAROSA si riserva di svolgere un breve approfondimento sulla questione posta dal senatore Errani sull'emendamento 15.0.101.

Il presidente [PESCO](#) dispone pertanto l'accantonamento dell'esame della proposta 15.0.101, per dar modo al Governo di compiere un supplemento di istruttoria.

Il rappresentante del GOVERNO, oltre agli emendamenti segnalati dalla relatrice, prospetta l'espressione di un parere di nulla osta, condizionato all'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria, con riguardo alla proposta 3.100. Si esprime, inoltre, in senso contrario sugli emendamenti 12.102 e 12.103, giacché l'ampliamento dell'ambito applicativo della disposizione potrebbe comportare maggiori oneri.

Il PRESIDENTE, dopo aver disposto, su richiesta della relatrice, l'accantonamento dell'esame delle proposte 12.102 e 12.103, sospende brevemente la seduta per consentire al Governo l'approfondimento

delle questioni correlate agli emendamenti accantonati.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, è ripresa alle ore 15.

Il sottosegretario VILLAROSA, a seguito dello svolgimento di un supplemento istruttorio, prospetta, con riferimento all'emendamento 15.0.101, un avviso favorevole, condizionato alla sostituzione delle parole: «a valere sulle», con le seguenti: «nei limiti delle», mentre, modificando la posizione precedentemente espressa, manifesta una posizione non ostativa sulle proposte 12.102 e 12.103, in quanto la formulazione del testo proposto dalla Commissione di merito, a un'ulteriore verifica, consente di superare i dubbi sulla onerosità dei due emendamenti accantonati.

Sull'emendamento 18.102, dopo gli interventi del senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*), che chiede di valutare l'espressione di un parere di semplice contrarietà, e del rappresentante del GOVERNO, che rileva come i problemi di formulazione della proposta incidano proprio sul comma recante la copertura finanziaria, il PRESIDENTE prospetta un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Alla luce del dibattito, la RELATRICE formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo, nel presupposto che tutti gli oneri di parte corrente derivanti dal provvedimento trovino copertura a decorrere dall'anno 2020.

In merito agli emendamenti, esprime un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.102, 4.100, 4.101, 5.0.2, 5.0.100 (già 5.0.3), 5.0.101, 5.0.102, 5.0.103 (già 5.4), 6.102, 6.103, 6.0.100, 6.0.101, 6.0.102, 7.102 (già 6.11), 7.103, 11.100 (già 7.2), 11.103 (già 7.12), 11.104, 12.100, 12.101, 12.104, 13.100, 13.102, 13.103, 15.0.100 (già 11.0.2), 16.100 (già 12.2), 16.101, 16.103, 16.104, 16.105, 16.0.100, 16.0.101 (già 13.3), 18.100, 18.101 (già 15.5), 18.102, 18.103 (già 15.6), 18.0.100, 19.0.100, 20.0.100, 22.100 e 22.0.100. Sull'emendamento 3.100 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo la parola «istituiscono», delle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,». Sull'emendamento 17.100 (già 14.2) il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo la parola «istituiscono», delle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,». Sull'emendamento 17.101 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo la parola «istituiscono», delle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,». Sull'emendamento 15.0.101 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: «a valere sulle» con le seguenti: «nei limiti delle». Sull'emendamento 21.0.100 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento del seguente comma: «3-bis. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È fatto divieto di corrispondere ai componenti e ai partecipanti alla Conferenza di cui al comma 1 ogni forma di compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato»."

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), intervenendo in dichiarazione di voto, osserva che i problemi relativi alle isole minori, analogamente a quelli dei piccoli comuni e delle aree interne, vanno tenuti in seria considerazione, rappresentando aspetti fondamentali dell'identità del nostro Paese. A tale riguardo, giudica evidente come il provvedimento in esame non sia in grado di far fronte in modo adeguato a tali criticità, mancando delle risorse finanziarie necessarie a perseguire lo scopo. Infatti, si tratta a suo avviso di una legge manifesto che non sarà capace di realizzare le tante promesse fatte, in primo luogo, ad esempio, in merito alla dotazione di strutture sanitarie per le isole minori. Pertanto, pur condividendo l'importanza e la necessità di affrontare tali problemi, in assenza di una risposta

efficace e concreta, preannuncia, a nome del proprio Gruppo, un voto di astensione.

Il senatore [MANCA](#) (PD), associandosi alle considerazioni del senatore Errani, sottolinea come la carenza di risorse finanziarie a sostegno degli interventi previsti dal provvedimento in esame manifesti, in realtà, l'assenza di una visione politica organica e di un disegno complessivo per risolvere le criticità relative alle isole minori, con il rischio concreto che ne derivi il loro aggravamento. Dichiarò, di conseguenza, il voto di astensione del proprio Gruppo sulla proposta di parere.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (FI-BP), nel condividere che si tratta di norme di bandiera, ritiene necessario rivalutare il provvedimento in sede di manovra di bilancio, al fine di assicurare una adeguata provvista finanziaria, che allo stato appare sostanzialmente mancante. Preannuncia, pertanto, il voto di astensione del proprio Gruppo.

Il senatore [SOLINAS](#) (L-SP-PSd'Az), a nome del Gruppo di appartenenza, si dichiara convintamente a favore del provvedimento, che finalmente affronta problemi di fatto rimasti, nonostante i ripetuti tentativi compiuti nelle precedenti legislature, inevasi. Osserva che le norme in esame, pur ovviamente suscettibili di miglioramento, rappresentano un importante inizio, che mette a disposizione degli interessati una serie di strumenti, le cui risorse potranno essere successivamente integrate. Esprime, pertanto, la soddisfazione per questo primo obiettivo raggiunto, a pochi mesi dall'inizio della legislatura.

Il senatore [TURCO](#) (M5S), nel dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo, fa presente che i profili finanziari del testo in esame potranno essere in seguito rafforzati, ma sottolinea, con compiacimento, come il provvedimento costituisca un segnale importante e innovativo su tematiche di grande significato, finora trascurate.

Il sottosegretario VILLAROSA evidenzia come le risorse finanziarie a sostegno degli interventi previsti nel provvedimento ammontino, a regime, a 30 milioni di euro annui, dei quali 20 in conto capitale e 10 di parte corrente, una provvista che non può ritenersi assolutamente irrilevante. Dichiarò, a tale riguardo, il doppio impegno del Governo, da un lato, a trovare ulteriori risorse per la spesa corrente, e dall'altro a monitorare con attenzione l'attuazione del provvedimento, in modo da poter intervenire prontamente ove si rilevassero criticità o mancanze.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti ed approvata.

(1) Silvana AMATI ed altri. - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione
(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Il senatore [MARINO](#) (PD), nel ripercorrere brevemente il travagliato *iter* del provvedimento nelle scorse legislature, che si è concluso con il rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica, ritiene che si possa procedere celermente alla conclusione dell'esame di un disegno di legge che, per il suo contenuto e per le sue finalità, fa onore al nostro Paese.

Il rappresentante del GOVERNO manifesta un avviso conforme a quello del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(5) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima

(199) LA RUSSA ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(234) Nadia GINETTI e ASTORRE. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio

(253) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(392) MALLEGGNI ed altri. - Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo

(412) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina

(563) GASPARRI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa

(652) ROMEO ed altri. - Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo

(Parere alla 2a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 ottobre.

Il relatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra gli emendamenti riferiti al testo unificato dei disegni di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere chiarimenti sulla portata finanziaria e sui conseguenti profili di copertura delle proposte 8.2 sulla liquidazione dell'onorario e delle spese in caso di eccesso colposo di legittima difesa, 8.3 sulla liquidazione delle spese nel caso di riconoscimento dell'esercizio del diritto di difesa, e 8.0.1 sull'accesso al gratuito patrocinio per il soggetto indagato o imputato per eccesso colposo di legittima difesa.

In merito alla proposta 9.0.2, che incrementa la dotazione del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani di crimini domestici, chiede informazioni sulla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura a valere sul fondo per le esigenze indifferibili. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VILLAROSA informa che, in relazione al testo, è in corso la verifica, da parte della Ragioneria generale dello Stato, della relazione tecnica trasmessa dal Ministero della giustizia, mentre si riserva, in ordine agli emendamenti, di fornire risposte ai rilievi formulati dal relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(676) PETROCELLI. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 ottobre.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) riepiloga sinteticamente i profili finanziari relativi al provvedimento in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO chiede di valutare, ai fini della formulazione del parere, l'inserimento nel testo di un articolo aggiuntivo recante una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale, dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 del disegno di legge, a esclusione degli articoli da 2 a 10 dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il PRESIDENTE prospetta di rinviare ad altra seduta la conclusione dell'esame, per consentire di valutare l'accoglimento della segnalazione fatta dal rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(772) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo con presupposto)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, nel presupposto che ad eventuali oneri futuri derivanti dall'attuazione dell'Accordo si faccia fronte attraverso appositi provvedimenti legislativi.

Con il parere conforme del rappresentante del Governo, la RELATRICE propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che ad eventuali oneri futuri derivanti dall'attuazione dell'Accordo si faccia fronte attraverso appositi provvedimenti legislativi."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

(659) PETROCELLI. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 ottobre.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) richiama brevemente i profili finanziari del provvedimento in titolo, già illustrati nella seduta del 4 ottobre.

Il sottosegretario VILLAROSA deposita, in relazione al testo in esame, una relazione tecnica verificata positivamente, accompagnata da una nota che rappresenta la necessità di inserire nel testo un articolo aggiuntivo recante una clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(535) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. - Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la Relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7, in rapporto ai profili di potenziale onerosità connessi in particolare agli articoli 1 (che istituisce la Rete nazionale dei registri tumori e dei sistemi di sorveglianza), 4 (istitutivo del referto epidemiologico) e 5 (ove si prescrive che la raccolta e il conferimento, da parte delle Regioni, dei dati dei registri di patologia rappresenta un adempimento da valutare ai fini della verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza).

Il rappresentante del GOVERNO deposita una relazione tecnica, positivamente verificata, sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(846) Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2018, n. 115, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [TURCO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che le principali novità introdotte riguardano la disciplina della definizione delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni di società e associazioni sportive professionistiche. In particolare, si prevede che tali controversie possano essere regolamentate dal rito abbreviato, di cui all'art. 119 del codice del processo amministrativo, onde permettere la definizione accelerata delle vertenze e scongiurare il ritardo del regolare inizio dei campionati sportivi. Altre novità riguardano la definizione della competenza dei giudizi amministrativi inderogabilmente presso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, nonché la possibilità di concedere al Coni e alle diverse Federazioni sportive, dietro modifica e adeguamento dei rispettivi Statuti e Regolamenti interni, di demandare la definizione delle questioni in esame esclusivamente alla giustizia sportiva, anche in un unico grado di giudizio. Sul presente provvedimento, la relazione tecnica della Ragioneria dello Stato evidenzia che la proposta in esame ha carattere ordinamentale e sarà soddisfatta utilizzando risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili. La norma, pertanto, non prevede nuovi o maggiori costi aggiuntivi per la finanza pubblica. Segue che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario VILLAROSA non ha osservazioni da formulare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(690) PATUANELLI ed altri. - Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, considerato che, in base al comma 5 dell'articolo 7, le spese per il funzionamento della commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato e della Camera dei deputati.

In risposta alla richiesta di delucidazioni dei senatori Ferro e Fantetti, specifica che le risorse previste per il funzionamento della Commissione ammontano a 75.000 euro per il 2018 e 200.000 euro per gli anni successivi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE E ANTICIPAZIONE DI SEDUTE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 17 ottobre 2018, già convocata per le ore 9, non avrà più luogo. Comunica inoltre che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 15, è anticipata alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 43 (pom.) del 17/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018
43ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Villarosa e Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(5) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima

(199) LA RUSSA ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(234) Nadia GINETTI e ASTORRE. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio

(253) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(392) MALLEGNI ed altri. - Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo

(412) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina

(563) GASPARRI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa

(652) ROMEO ed altri. - Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo

(Parere alla 2ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito e sospensione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore ZULIANI (L-SP-PSd'Az) ricorda che si è in attesa di acquisire dal Governo chiarimenti sulla portata finanziaria dell'articolo 8 che, fra l'altro, pone a carico delle finanze pubbliche il pagamento delle spese di difesa in favore dei soggetti per i quali è stata pronunciata sentenza di proscioglimento per legittima difesa.

Il sottosegretario VILLAROSA fa presente che, in merito alla proposta di copertura finanziaria avanzata dal Ministero della giustizia sull'articolo 8, il fondo indicato manca delle necessarie coperture per il 2020 e le successive annualità, con la conseguenza di dover individuare una diversa formulazione della copertura.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

(659) PETROCELLI. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo l'articolo 3, del seguente: "Art. 3-bis (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14 e 15 dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo."

Il sottosegretario VILLAROSA si esprime in senso conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(676) PETROCELLI. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento nel testo, dopo l'articolo 3, del seguente: "Art. 3-bis (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli da 2 a 10 dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Il sottosegretario VILLAROSA si esprime in senso conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(690) PATUANELLI ed altri. - Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo.

Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Nel ricordare di aver illustrato il disegno di legge nella seduta di ieri, propone l'approvazione di un parere di nulla osta sia sul testo che sulle proposte emendative.

I senatori [ERRANI](#) (Misto-LeU), [MARINO](#) (PD), [MARSILIO](#) (FdI) e [PICHETTO FRATIN](#) (FI-BP) annunciano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere non ostativo sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti risulta approvata.

(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, comma 3, lettera a), che amplia le competenze delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituite presso ciascun tribunale ordinario del luogo in cui hanno sede le Corti d'appello, occorrono chiarimenti sulla quantificazione dell'onere correlato a tale ampliamento, posto che la relazione tecnica si limita ad indicare i capitoli di bilancio del Ministero della giustizia sui quali graverà la relativa spesa. Conseguentemente, occorre appurare la sostenibilità - sempre in relazione al comma 3, lettera a) - della clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 1, comma 4. In relazione all'articolo 4 sulle modalità di esecuzione delle espulsioni, chiede conferma della possibilità di rimodulare le risorse del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) nel cui ambito si utilizzano 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 per fare fronte ai nuovi oneri derivanti dalla disposizione in esame. Peraltro, andrebbe acquisita conferma del fatto che dalla rimodulazione non derivino ulteriori oneri correlati all'impossibilità di assolvere a precedenti impegni di spesa. Con riguardo all'articolo 11, che consente di istituire sezioni territoriali della Unità Dublino, chiede conferma che la previsione in esame non comporti maggiori oneri e che sia possibile darvi attuazione attraverso la rimodulazione dell'organico esistente; altresì, occorre chiarire se la possibile istituzione di tali sezioni possa comportare l'insorgere di costi amministrativi. Circa l'articolo 12, chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 7, in relazione al nuovo sistema di accoglienza dei richiedenti asilo. In merito all'articolo 17 recante prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo, chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui al comma 4, con particolare riferimento all'utilizzo delle risorse umane e delle applicazioni hardware e software del Centro elaborazione dati. Chiede poi informazioni circa l'impatto sui saldi di finanza pubblica delle spese correlate al potenziamento di apparati tecnico-logistici del Ministero dell'interno di cui all'articolo 22, considerato che le spese in esame potrebbero rientrare tra quelle in conto capitale che normalmente hanno un impatto differenziato sui saldi. Chiede poi conferma che i bilanci dei piccoli comuni siano adeguati a fare fronte agli oneri derivanti dai compensi dei commissari *ad acta* di cui all'articolo 28. Con riferimento alla riorganizzazione dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno disposta dall'articolo 32, chiede conferma della correttezza della scelta di sopprimere ventinove posti di livello dirigenziale generale, anziché trenta come potrebbe derivare da ragioni di

arrotondamento all'unità superiore. Occorre poi appurare che la soppressione delle posizioni sia operata sulla dotazione organica di fatto - e non sulla pianta organica di diritto - in modo da conseguire effettivi risparmi di spesa. Si richiedono altresì chiarimenti sugli effetti di risparmio conseguenti alla soppressione di ventuno posti di prefetto collocati a disposizione, ai sensi della lettera *b*) del comma 1. Da ultimo, chiede chiarimenti sulla compatibilità con le previste economie di spesa del comma 4, laddove prevede, nell'arco di un biennio, il riassorbimento degli effetti derivanti dalle riduzioni di figure dirigenziali previste dalla disposizione in commento. Per quanto riguarda l'articolo 33 recante norme sul pagamento dei compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia, la norma, nel derogare all'applicazione del tetto agli straordinari, reca una copertura a bilancio suscettibile di comportare maggiori oneri. Pertanto, occorre acquisire appositi chiarimenti sulla portata finanziaria della disposizione. Con riferimento all'articolo 35, chiede conferma che il trasferimento di quota parte delle risorse accertate come risparmi di spesa di carattere permanente non pregiudichi l'attuazione delle finalità e il soddisfacimento di fabbisogni già previsti dalla normativa vigente. Circa l'articolo 36, chiede conferma dell'assenza di oneri correlati alla possibilità, prevista dal comma 2, di individuare quale coadiutore preposto alla gestione dei beni confiscati anche un soggetto diverso dall'amministratore giudiziario. Chiede poi chiarimenti sul comma 3, lettera *f*), laddove modifica la ripartizione dei proventi derivanti dalla vendita dei beni confiscati, al fine di evitare che vengano pregiudicate attività in essere e impegni già assunti. Con riguardo all'articolo 37, risulta necessario chiarire se alla possibile istituzione di quattro sedi secondarie dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata possa farsi fronte attraverso le risorse disponibili a legislazione vigente. In merito all'articolo 38, che introduce in favore dell'Agenzia una deroga temporanea alle regole sul contenimento della spesa, chiede conferma che i minori risparmi ammontino a 66.194 euro annui a decorrere dal 2018. Occorre poi acquisire conferma del fatto che l'utilizzo di eventuali risparmi già scontati per gli anni successivi non determini effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. In relazione all'articolo 39, comma 1, lettera *c*), che utilizza, a copertura del provvedimento, quota parte delle entrate a valere sul fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, si chiede conferma del carattere permanente di tali entrate. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota di lettura n. 43 del 2018 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario VILLAROSA si riserva di fornire le risposte ai rilievi avanzati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(846) Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2018, n. 115, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [TURCO](#) (M5S) propone l'approvazione di un parere non ostativo sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario VILLAROSA si esprime in senso conforme al relatore.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere avanzata dal relatore risulta approvata.

(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Il PRESIDENTE chiede se il Governo sia in grado di fornire le risposte ai rilievi avanzati dal relatore.

Il sottosegretario VILLAROSA fa presente che sono in corso interlocuzioni con il Dicastero competente, al fine di acquisire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi (n. 42)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Il sottosegretario VILLAROSA mette a disposizione una Nota recante integrazioni alle risposte precedentemente fornite sull'atto in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(535) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. - Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e sospensione dell'esame del testo. Esame degli emendamenti e sospensione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, in relazione al testo, le proposte: 1.4 che amplia le finalità della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza; 1.5 che prevede l'irrogazione di sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti rispetto all'invio di dati alla Rete nazionale; 1.6 sull'invio dei dati da parte delle Regioni e delle Province autonome ai fini del rispetto dei livelli essenziali di assistenza; 1.7 che rimodula la tempistica di invio dei dati; 1.12 sul riconoscimento di crediti universitari per l'acquisizione di competenze in ambito epidemiologico; 2.3 sull'istituzione di un comitato scientifico da parte degli enti del terzo settore; 5.1 che riformula l'obbligo in capo alle Regioni e alle Province autonome di invio dei dati; 7.1 sull'adeguamento della normativa regionale. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti. Ricorda, infine, che nella seduta di ieri è stata depositata la relazione tecnica sul testo del disegno di legge, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il sottosegretario VILLAROSA, nel riservarsi di fornire le risposte sugli emendamenti, fa presente di non avere rilievi sul testo, alla luce della verifica positiva della relazione tecnica.

La RELATRICE illustra, quindi, la seguente proposta di parere sul testo del disegno di legge: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto dei chiarimenti recati dalla Relazione tecnica, secondo cui:

- il provvedimento in esame rappresenta, dal punto di vista logico, fattuale e temporale, la naturale evoluzione delle norme di cui all'articolo 12 ("Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario") del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017 ("Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie"), adottato in attuazione del comma 10 del suddetto articolo 12, già identifica i sistemi di sorveglianza e i registri di patologia, suddividendoli in un livello nazionale e in un livello regionale;
 - l'articolo 8 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017 prevede l'invarianza di oneri finanziari e amministrativi;
 - l'articolo 1 del disegno di legge si limita a mettere in collegamento i registri già esistenti, ampliando i punti di accesso dei soggetti abilitati;
 - l'articolo 4, istitutivo del referto epidemiologico, si limita a realizzare, attraverso il rinvio ad un apposito decreto ministeriale, una diversa modalità documentale di raccolta di dati già in possesso degli operatori sanitari;
 - in merito all'articolo 5 sul conferimento di dati, i centri di raccolta regionale sono già tenuti a conferire i dati in loro possesso nei sistemi di sorveglianza e nei registri di patologia;
- esprime parere non ostativo, nel presupposto della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui all'articolo 7 del disegno di legge."

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) sottolinea l'importanza di concludere l'esame del provvedimento in sede consultiva, per consentire alla Commissione sanità di licenziare il testo, anche in considerazione della sua iscrizione nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) osserva che, sulla base di un'analisi sommaria del disegno di legge e degli emendamenti segnalati dalla relatrice, non emergono particolari criticità di carattere finanziario.

Il PRESIDENTE reputa opportuno consentire ai membri della Commissione di valutare la proposta di parere sul testo avanzata dalla relatrice e acquisire, preliminarmente, dal Governo le necessarie risposte sugli emendamenti segnalati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(5) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima

(199) LA RUSSA ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(234) Nadia GINETTI e ASTORRE. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio

(253) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(392) MALLEGGNI ed altri. - Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo

(412) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina

(563) GASPARRI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni

in materia di diritto di difesa

(652) ROMEO ed altri. - Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo
(Parere alla 2a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame precedentemente sospeso.

Il PRESIDENTE, soffermandosi sulle implicazioni di carattere finanziario del testo unificato sulla legittima difesa, prospetta la possibilità, in presenza di un assenso dei componenti della Commissione, di formulare un parere di nulla osta sugli articoli da 1 a 7 e sui relativi emendamenti, in relazione ai quali non sussistono criticità in termini di impatto sulla finanza pubblica, in modo da consentire alla Commissione giustizia di iniziare le votazioni. Resterebbero invece accantonati, in attesa di verificare gli aspetti di copertura finanziaria, gli articoli 8 e 9 e i relativi emendamenti.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) dissente da tale proposta, ritenendo che essa rappresenterebbe una forzatura alquanto discutibile.

Il senatore [MISIANI](#) (*PD*) si associa a tale considerazione.

Il PRESIDENTE, preso atto di tali contrarietà, dispone la sospensione della seduta, al fine di favorire gli opportuni approfondimenti, avvertendo che essa riprenderà una volta conclusi i lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 17,50.

Il PRESIDENTE fa presente che sono ancora in corso interlocuzioni con il Governo, al fine di individuare la corretta copertura dell'articolo 8 del testo unificato del disegno di legge in titolo. Pertanto, dispone un'ulteriore sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 17,55, riprende alle ore 19,40.

Il PRESIDENTE informa che, non essendo ancora pervenute le risposte della Ragioneria generale dello Stato sulla copertura riferita all'articolo 8, l'esame del provvedimento continuerà nella giornata di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(535) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. - Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame precedentemente sospeso.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) propone l'approvazione del parere non ostativo con presupposto illustrato precedentemente alla sospensione.

Il sottosegretario GARAVAGLIA si esprime in senso conforme alla relatrice.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo con presupposto, sul testo, avanzata dalla relatrice.

Il sottosegretario GARAVAGLIA si sofferma sulle proposte segnalate dalla relatrice, esprimendo un avviso contrario sull'emendamento 1.4 per maggiori oneri, analogamente all'emendamento 1.7. In merito all'emendamento 2.3, ritiene necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica. Formula, invece, una valutazione non ostativa sui restanti emendamenti segnalati dalla relatrice.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) dissente dalla valutazione del Governo sull'emendamento 1.7, ritenendo che la rimodulazione della tempistica sull'invio dei dati non comporti maggiori oneri.

Il sottosegretario GARAVAGLIA sottolinea che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.7, la rilevazione dei dati diventerebbe mensile, anziché annuale, con conseguenti oneri potenziali.

La RELATRICE prospetta la possibilità di esprimere su tale emendamento un parere di semplice contrarietà.

Sull'emendamento 2.3, il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) ritiene che non sussistano profili onerosi.

Il sottosegretario GARAVAGLIA prospetta l'opportunità di inserire in tale proposta una clausola di neutralità finanziaria. Si sofferma, poi, sull'emendamento 7.1, sul quale ribadisce una valutazione non ostativa dal punto di vista finanziario, paventando tuttavia la possibilità di ricorsi da parte delle Regioni a seguito di conflitti di competenza.

Alla luce del dibattito svoltosi, la RELATRICE propone l'approvazione del seguente parere sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.4, e di semplice contrarietà sulla proposta 1.7. Sull'emendamento 2.3, il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "si dotano", delle seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,". Sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo."

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 20.

1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 44 (ant.) del 18/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2018
44ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(5) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima

(199) LA RUSSA ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(234) Nadia GINETTI e ASTORRE. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio

(253) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(392) MALLEGGNI ed altri. - Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo

(412) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina

(563) GASPARRI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa

(652) ROMEO ed altri. - Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo

(Parere alla 2ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo unificato. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) richiama sinteticamente i rilievi già avanzati sulla copertura finanziaria dell'articolo 8 del provvedimento in titolo.

Il sottosegretario GARAVAGLIA mette a disposizione dei senatori una nota tecnica del Governo, che ai fini del nulla osta sul testo, richiede la riformulazione dell'articolo 8 con l'inserimento di una clausola di copertura finanziaria.

Ad una richiesta di chiarimenti del senatore [MISIANI](#) (PD), che esprime perplessità sull'adeguatezza della copertura finanziaria prevista, in relazione all'articolo 8, sulla base dei dati di comune esperienza sull'ammontare delle spese di giustizia, il [PRESIDENTE](#) fa presente che le fattispecie contemplate dalla disposizione dovrebbero limitarsi, di fatto, a pochi casi all'anno.

Il relatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) formula, sulla base del dibattito e alla luce della nota presentata dal Governo, la seguente proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 8, dopo il comma 1, dei seguenti: «2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 98.490 per l'anno 2018 e in euro 590.940 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a euro 98.490 per l'anno 2018, a euro 590.940 per l'anno 2019 e a euro 456.416 a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 134.524 a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere sul testo è posta ai voti e approvata.

Il relatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) ricapitola brevemente le questioni sollevate sugli effetti finanziari delle proposte emendative riferite al provvedimento in titolo.

Il sottosegretario GARAVAGLIA esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sugli emendamenti 8.2, 8.3 e 8.0.1, in quanto privi di copertura, nonché sulla proposta 9.0.2, per indisponibilità delle poste messe a copertura.

Il relatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) avanza, pertanto, la seguente proposta di parere sugli emendamenti: "La Commissione esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.2, 8.3, 8.0.1 e 9.0.2. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi (n. 42)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della

legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) si riserva, anche sulla base della nota integrativa messa a disposizione dal Governo nella seduta di ieri, di predisporre una proposta di parere da sottoporre alla Commissione nel corso della prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Alla richiesta di informazioni del [PRESIDENTE](#) il rappresentante del GOVERNO precisa che al momento non è stata ancora completata l'istruttoria volta a fornire risposta ai rilievi sollevati sui profili finanziari del testo.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) chiede chiarimenti su tempi e modalità di presentazione del cosiddetto "decreto fiscale", adottato dal Consiglio dei ministri lunedì scorso, in relazione alle eclatanti dichiarazioni rese nella giornata di ieri dal Vice Presidente del Consiglio Di Maio, in merito alle quali esprime stupore e preoccupazione.

Dopo un breve intervento del rappresentante del GOVERNO, che osserva di non avere specifiche informazioni al riguardo, il [PRESIDENTE](#) fa presente che la questione esula dalle attività all'ordine del giorno della Commissione.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 45 (pom.) del 23/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 23 OTTOBRE 2018
45ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(535) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. - Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione

(Parere alla 12a Commissione sull'ulteriore emendamento. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra l'ulteriore emendamento 1.100 riferito al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma della compatibilità della prima parte della proposta, che attribuisce ulteriori compiti alla Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7 del disegno di legge.

Il sottosegretario MORRONE formula un avviso non ostativo sulla proposta emendativa segnalata dalla relatrice, a condizione che il riferimento ai nuovi compiti della Rete nazionale dei registri dei tumori sia sostituito con un riferimento alle nuove finalità.

Alla luce dell'interlocuzione tenutasi con il rappresentante del Governo, la RELATRICE propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 1.100 relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: «il compito» con le seguenti: «la finalità»."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere proposto dalla relatrice.

(5, 199, 234, 253, 392, 412, 563 e 652-A) Modifica al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, e in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare, posto che la Commissione di merito ha recepito la condizione relativa alla copertura dell'articolo 8 recante "Disposizioni in materia di spese di giustizia".

Per quanto riguarda gli emendamenti, ribadisce il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già formulato alla Commissione giustizia, in merito alle proposte 8.2, 8.3, 8.0.1 e 9.0.2. In merito agli emendamenti di nuova presentazione, chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 9.0.201. Fa presente che occorre inoltre valutare l'emendamento 9.0.202 sia in termini di disponibilità delle risorse sia per la configurazione del diritto soggettivo a beneficiare di una detrazione fiscale, con copertura costruita come tetto di spesa. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni su tutti i restanti emendamenti.

Il sottosegretario MORRONE formula un avviso non ostativo sul testo e contrario, per profili di criticità finanziaria, sugli emendamenti 8.2, 8.3, 8.0.1 e 9.0.2.

In merito agli emendamenti di nuova presentazione 9.0.201 e 9.0.202, fa presente come quest'ultimo introduca il diritto ad una agevolazione fiscale, costruendo tuttavia la copertura finanziaria come tetto di spesa.

In merito, invece, alla proposta 9.0.201, che incrementa le spese di investimento in favore della Polizia, a valere sull'accantonamento presso il Ministero dell'economia e delle finanze del Fondo speciale di parte corrente, reputa necessario un approfondimento per verificare la disponibilità delle risorse.

Il presidente [PESCO](#) dispone pertanto una breve sospensione della seduta, per consentire al Governo di svolgere i necessari approfondimenti.

La seduta, sospesa alle ore 14,40, riprende alle ore 14,45.

Il sottosegretario MORRONE, sulla base degli approfondimenti svolti, esprime un avviso contrario sull'emendamento 9.0.201, dal momento che, al di là degli aspetti concernenti la disponibilità delle risorse, esso dispone il finanziamento di spese in conto capitale con risorse di natura corrente.

Il RELATORE propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In merito agli emendamenti il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.2, 8.3, 8.0.1, 9.0.2, 9.0.201 e 9.0.202. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti."

I senatori [MANCA](#) (PD) e [ERRANI](#) (Misto-LeU) esprimono la contrarietà dei rispettivi Gruppi alla valutazione di nulla osta sul testo del provvedimento.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere proposto dal relatore.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato

interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi (n. 42)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 ottobre.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) illustra una proposta di parere non ostativo con presupposti, pubblicata in allegato.

Il PRESIDENTE rinvia ad altra seduta la votazione della proposta di parere, in modo da consentire alla Commissione l'approfondimento opportuno.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 21 del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, risulta opportuno l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa nelle proposte 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10 interamente sostitutivi dell'articolo 1. Rileva la necessità di valutare l'inserimento di una clausola analoga nella proposta 1.19 che introduce nell'ordinamento il permesso di soggiorno per particolari casi di vulnerabilità, nonché nella proposta 1.44, con riferimento al comma 20-quater, secondo cui i titolari di permesso di soggiorno sono beneficiari del Sistema di protezione. Con riguardo all'emendamento 1.60, fa presente che comporta maggiori oneri la lettera a), numero 1, capoverso comma 2, che aumenta il numero delle commissioni preposte alla verifica delle domande di protezione internazionale. Va valutato, inoltre, l'inserimento di clausola di invarianza finanziaria nella lettera b), che prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra le università e il Ministero dell'interno, ai fini della formazione dei componenti e del personale delle commissioni. Occorre, inoltre, valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui al comma 3 dell'emendamento 1.93 che istituisce sezioni giudiziarie per l'immigrazione presso tutte le sedi di tribunale. Analogamente, va valutata la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'ultimo periodo dell'emendamento 1.94 in materia di scorrimento di graduatorie di concorso per l'assunzione di magistrati. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa nella proposta 2.11 sulle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione. Osserva che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2. Non vi sono, inoltre, osservazioni da formulare sugli emendamenti riferiti all'articolo 3. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, osserva che occorre valutare la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria e con la disposizione di copertura, di cui al comma 2 dell'articolo, degli emendamenti 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 e 4.11. Non vi sono, infine, osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 4. Con riguardo all'emendamento soppressivo

referito all'articolo 5, fa presente che non vi sono osservazioni. In merito alle proposte riferite all'articolo 6, chiede conferma della disponibilità delle risorse previste a copertura dell'emendamento 6.3, interamente sostitutivo della disposizione. Risulta necessario acquisire una relazione tecnica per verificare la correttezza della quantificazione, nonché conferma della disponibilità della copertura, con riguardo all'emendamento 6.4. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6. Con riferimento agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 6, segnala che occorre valutare, anche agli effetti finanziari, la compatibilità con il diritto dell'Unione europea dell'emendamento 6.0.1. Fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 6.0.3, risultando incapiante la copertura per il 2018. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti aggiuntivi all'articolo. Non vi sono, inoltre, osservazioni sulle proposte riferite agli articoli 7, 8, 9 e 10. Circa gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 10, segnala comportare maggiori oneri la proposta 10.0.1, mentre chiede conferma della disponibilità delle risorse previste a copertura del successivo 10.0.2: entrambi gli emendamenti attengono al funzionamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Non vi sono osservazioni sul restante emendamento. Non vi sono, inoltre, osservazioni sulle proposte riferite all'articolo 11. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 12, segnala che comportano maggiori oneri l'emendamento 12.7, che prevede un piano nazionale di integrazione per i titolari di protezione internazionale, e le proposte 12.34, 12.35 e 12.56, in tema di servizi garantiti nei centri di prima accoglienza. Occorre poi valutare la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria, di cui al comma 7 dell'articolo, degli emendamenti 12.8, 12.9 (analogo al 12.10), 12.11 (analogo a 12.12 e 12.13), 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.20 e 12.21, che ridefiniscono i destinatari dei servizi di accoglienza erogati dagli enti locali, nonché delle proposte 12.30, 12.31, 12.33, 12.36, 12.40, 12.41, 12.42, 12.44 (analogo al 12.45), 12.47, 12.51, 12.53 (analogo al 12.54) e 12.55, che intervengono in vario modo sul termine di permanenza dei richiedenti asilo e sui titolari di protezione umanitaria nei centri SPAR. Osserva che risulta, inoltre, necessario valutare la portata finanziaria delle proposte 12.18, 12.47 e 12.57, sulle modalità di finanziamento degli enti locali inseriti nel sistema di accoglienza. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 12. Sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 12, rileva che comportano maggiori oneri la proposta 12.0.2, che prevede una riduzione del gettito erariale priva di adeguata copertura, mentre l'emendamento 12.0.4, che incrementa le risorse per il funzionamento dei centri governativi di prima accoglienza, richiede conferma della sussistenza delle risorse previste a copertura a valere sul FISPE. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti aggiuntivi all'articolo 12. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 13, fa presente che occorre valutare se l'emendamento 13.12 sul sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale non comporti maggiori oneri rispetto alla normativa vigente. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 13.0.1 e 13.0.2 ai fini della verifica della corretta quantificazione dell'onere. Non vi sono, infine, osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 13. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 14, risultano comportare maggiori oneri le proposte 14.6, 14.31 e 14.32. Osserva che occorre valutare gli emendamenti 14.10, 14.15 (analogo al 14.16), 14.27 e 14.28. Non vi sono, invece, osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 14. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare le proposte 15.6 e 15.7. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 15. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 16, osserva che comportano maggiori oneri le proposte 16.2, 16.3 e 16.0.6. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 16.4 e 16.0.7 (analogo al 16.0.8). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 16. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 17, comportano maggiori oneri le proposte 17.0.5 e 17.0.6. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 17. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 18, osserva che occorre valutare le proposte 18.3, 18.11, 18.0.2 e 18.0.3. Segnala che comportano maggiori oneri gli emendamenti 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.10 e 18.0.1. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 18.9, 18.12 e 18.0.7. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 18. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 19, fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 19.5 e 19.9. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 19.0.1. Segnala che non vi sono osservazioni sui

restanti emendamenti riferiti all'articolo 19. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 20. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 21, osserva che occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 21.0.2, 21.0.3 e 21.0.13 e che comporta maggiori oneri la proposta 21.0.4. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 21.

Il rappresentante del GOVERNO, nel riservarsi di fornire le risposte ai rilievi sugli emendamenti formulati dal relatore, mette a disposizione una nota riguardante gli aspetti finanziari del testo del provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 42

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto in titolo e preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

- in merito all'articolo 1, recante limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi:
- a) è ritenuta prudentiale l'applicazione di un tasso figurativo minimo dell'1 per cento sulla fattispecie dei crediti/debiti commerciali;
- b) è confermata la stima della quota (5 per cento) degli interessi capitalizzati sui quali applicare la nuova disciplina della deducibilità degli interessi passivi, in quanto costituisce il prodotto dell'analisi dei dati dettagliati estratti da alcune note integrative del bilancio di imprese di grandi dimensioni;
- in relazione al passaggio dal sistema di calcolo civilistico a quello fiscale del reddito operativo lordo (ROL), di cui all'articolo 1, viene data rassicurazione dell'assenza di effetti negativi in termini di gettito a titolo di imposta sul reddito delle società (IRES), anche tenuto conto che i criteri valutativi indicati dalle normative fiscali risultano molto più stringenti rispetto ai principi contabili alla base della valutazione delle componenti del ROL civilistico utilizzato nella normativa previgente;
- in relazione agli articoli 2 e 3, relativi alla cosiddetta "imposizione in uscita", è apparso utile, come richiesto dalla Commissione, produrre ulteriori elementi informativi in merito alla determinazione delle plusvalenze, degli effetti connessi all'eliminazione dell'opzione per la sospensione dell'imposta e alla riduzione dei tempi di rateizzazione; in particolare, è stato evidenziato - precisando quanto si legge nella relazione tecnica - che dalle modifiche previste dall'articolo 3 non derivano effetti significativi sul gettito;
- per quanto riguarda l'articolo 4 sulle imprese estere controllate non residenti (*controlled foreign companies* - CFC), è confermata l'impossibilità di definire la platea dei soggetti destinatari della nuova disciplina, fermo restando che la riduzione dal 50 al 33,3 per cento della percentuale di proventi *passive income* oltre la quale opera la presunzione di configurabilità di "soggetto non residente" comporterà effetti di gettito positivi, sebbene non quantificabili;
- relativamente all'articolo 5, che modifica la normativa sui dividendi e le plusvalenze correlate a partecipazioni in soggetti non residenti, operando principalmente su aspetti formali e per lo più per finalità di coordinamento normativo e di semplificazione, è apparso utile fornire dati richiesti dalla Commissione in ordine agli interpelli e, nel contempo, è stato evidenziato che i dati riguardanti la tassazione effettiva estera (ossia il rapporto tra l'imposta estera corrispondente al reddito imponibile e l'utile ante-imposte risultante dal bilancio della controllata) non sono immediatamente desumibili dalle dichiarazioni dei redditi presentate dai soci italiani, sebbene le modifiche apportate potrebbero anche

favorire l'emersione di nuova base imponibile;

- in merito all'articolo 12, sulla definizione degli intermediari finanziari, è ribadita la neutralità ai fini del gettito, anche in considerazione dell'esiguità della platea dei destinatari della norma;
- con riferimento all'articolo 15, viene confermata la capienza del fondo per il recepimento della normativa europea;

esprime parere non ostativo, nel presupposto che:

- sia stato valutato l'eventuale effetto finanziario connesso alle disposizioni transitorie recate dall'articolo 13, commi da 2 a 5, e riferite al nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi di cui all'articolo 1;
- in merito alle disposizioni sui "disallineamenti da ibridi" di cui agli articoli da 6 a 11, sia confermata la previsione di non onerosità contenuta nella Relazione tecnica, considerata la natura antielusiva delle medesime disposizioni.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 563
XVIII Legislatura

Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa
approvato con il nuovo titolo
"Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa"
Titolo breve: *Legittima difesa*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 51](#)

24 ottobre 2018

Attività (esito)

Discussione generale

Discusso congiuntamente: [S.5](#), [S.199](#), [S.234](#), [S.253](#), [S.392](#), [S.412](#), [S.563](#), [S.652](#)

Repliche dei relatori

Autorizzata la relazione orale.

Autorizzata la relazione orale di minoranza.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Adottato come testo base il DDL **T.U. della Commissione**.

Conclusa la discussione generale.

Trattazione articoli

Esame art. *da 1 a 9*.

Voto finale

Esito: **approvato in T.U.**

T.U. con [S.199](#), [S.234](#), [S.253](#), [S.392](#), [S.412](#), [S.563](#), [S.652](#)

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 195, contrari 52, astenuti 1, votanti 248, presenti 249.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 51 del 24/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

51a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCLEDÌ 24 OTTOBRE 2018

Presidenza del vice presidente LA RUSSA,
indi del presidente ALBERTI CASELLATI,
del vice presidente ROSSOMANDO,
del vice presidente CALDEROLI
e del vice presidente TAVERNA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-Leu; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente LA RUSSA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,34).

Si dà lettura del processo verbale.

GIRO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(510) GIARRUSSO ed altri. - Modifica dell'articolo 416- ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso (Relazione orale) (ore 9,37)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 510.

Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione orale e ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pellegrini Marco. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI Marco (M5S). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghe senatrici e colleghi senatori, intervengo per ultimo in discussione generale dopo aver ascoltato i colleghi di tutte le forze politiche. Tutti concordano sulla necessità di una norma che sanzioni il voto di scambio politico-mafioso; tutti hanno sottolineato altresì l'opportunità che la lotta alla mafia sia un fatto corale

e debba avvenire, sperabilmente, senza divisioni o senza apporsi medaglie sul petto. Però in quest'Assemblea si sono palesate diversità di vedute su come scrivere la norma di cui ci stiamo occupando. Noi del MoVimento 5 Stelle riteniamo che questa formulazione vada nella direzione giusta e che oggi sia un bel giorno per tutti quelli che hanno a cuore il contrasto alle mafie. Oggi si fa quindi un altro decisivo passo nel cammino iniziato trentasei anni fa con la cosiddetta legge Rognoni-La Torre che ha introdotto l'articolo 416-*bis* nel codice penale.

Le mafie sono cambiate nel corso dei decenni e, purtroppo, hanno esteso la loro nefasta influenza su buona parte del territorio nazionale e, sempre di più, hanno tentato, tentano e tenteranno di condizionare il percorso democratico della nostra Repubblica, cercando di condizionare la libera espressione del voto dei cittadini. La mafia, senza il fondamentale aiuto di politici infedeli, di professionisti senza scrupoli, senza l'aiuto dei cosiddetti colletti bianchi, non avrebbe mai potuto raggiungere la potenza economico-militare attuale e non sarebbe stata in grado di esercitare il pervicace controllo dei territori che, effettivamente, ha conseguito in alcune zone del Paese. Il mafioso con la coppola appartiene a una rappresentazione olografica del fenomeno, non certo alla realtà fattuale presente e passata: lo dice la storia, lo dicono le indagini recenti e lontane, i tanti casi eclatanti che hanno caratterizzato la nostra Repubblica e, anche prima, il Regno d'Italia.

La mafia - e veniamo ai giorni nostri - non sarebbe mai stata in grado di spostare masse enormi di denaro in giro per il mondo, di reinvestirli in attività all'apparenza pulite e lecite, di costituire società nei paradisi fiscali, di eludere i controlli delle autorità preposte, senza il determinante contributo di professionisti senza scrupoli e senza etica, di prestanome, di politici complici e infedeli. Da sola non ce l'avrebbe mai fatta. Non sarebbe mai potuto accadere che dei villici costruissero un impero economico (come ha più volte affermato il procuratore Roberto Scarpinato), con ramificazioni praticamente in tutto il mondo. Senza il fondamentale aiuto dei soggetti appena citati, prima o poi la mafia, tutte le mafie, come tutte le cose della vita, avrebbe avuto un inizio, una durata e una fine, come diceva Giovanni Falcone.

Invece, le mafie sono vive e vegete, sono in mezzo a noi e quindi il Parlamento deve individuare norme sempre più efficaci per aumentare il contrasto, non sacrificando mai le garanzie costituzionali. Mi preme sottolineare che in questa azione di contrasto il nostro Paese è all'avanguardia nel mondo. Nessuno come noi si è dotato di strumenti efficaci di indagine, repressione, aggressione dei capitali illecitamente accumulati. Siamo di esempio nel mondo, in questo. Basti pensare che qualche giorno fa a Vienna, nell'ambito della conferenza sulla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata, è stata approvata una risoluzione che rende più operativa e più facile la collaborazione tra Paesi nella lotta alle mafie, Convenzione che venne sottoscritta a Palermo nel 2000 e che nacque da una delle tante idee belle e geniali di Giovanni Falcone.

Anche nel campo del voto di scambio politico-mafioso dobbiamo essere, ancora una volta, all'avanguardia, dobbiamo essere di esempio per altri Paesi, adottando norme efficaci, chiare, facilmente applicabili e interpretabili e pene che siano, al contempo, dissuasive e afflittive, attesa la estrema gravità del reato che ha come conseguenza lo stravolgimento della rappresentanza politica nelle istituzioni elettive.

Come hanno ricordato ieri i colleghi, l'articolo 416-*ter* fu introdotto dieci anni dopo la legge Rognoni-La Torre, dall'articolo 11-*ter* del decreto-legge n. 306 del 1992 (il cosiddetto decreto Scotti-Martelli), e aveva proprio l'intento di affrontare il problema delle collusioni e delle contiguità tra i rappresentanti degli organi elettivi e le associazioni criminali di stampo mafioso. Questo decreto-legge integrò anche l'articolo 416-*bis*, aggiungendovi - per meglio descrivere e tipizzare i sodalizi mafiosi - la specificazione di organizzazioni che hanno il fine di «impedire o di ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali».

Nella sua originaria formulazione l'articolo 416-*ter* prevedeva che la pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-*bis* si applicasse anche a chi otteneva dalla mafia la promessa di voti in cambio dell'erogazione di denaro. Colui che prometteva i voti rispondeva, invece, del reato di cui all'articolo 416-*bis*, nella qualità di associato della compagine mafiosa, nonché del reato di coercizione elettorale di cui all'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, nel caso in cui si

fosse avvalso in concreto della forza di intimidazione, propria della mafia, allo scopo di procacciare voti. Il decreto Scotti-Martelli aveva, tra l'altro, inasprito le sanzioni previste per il delitto di corruzione elettorale e il delitto di coercizione elettorale.

Questa norma è stata introdotta in un periodo terribile per la nostra Repubblica, quando l'attacco mafioso al cuore dello Stato ha probabilmente raggiunto il suo apice. Poi, come spesso succede, si è ravvisata la necessità di correggere la legge, al fine di renderla più efficace. Però questa rivisitazione, operata dalla legge n. 62 del 2014, non ha sortito gli effetti che si volevano ottenere - come già alcuni avevano previsto anche nel MoVimento 5 Stelle - ma, anzi, ha creato una molteplicità di interpretazioni giurisprudenziali.

La prima si ebbe subito dopo l'entrata in vigore della legge con la cosiddetta sentenza Antinoro, con la quale la Corte di cassazione, alla luce della norma nella nuova formulazione, affermava che, dopo la riforma dell'articolo 416-ter del codice penale, il delitto in questione richieda, per la sua consumazione, che i componenti dell'associazione mafiosa si impegnino a realizzare il procacciamento di voti a mezzo dell'esercizio di atti di intimidazione o prevaricazione da parte del sodalizio mafioso contraente l'illecito patto elettorale, secondo le modalità comportamentali tipiche degli appartenenti a tali associazioni criminali. Quindi, secondo questa pronuncia, anche se ci fosse un patto tra il mafioso e il politico, questo non integrerebbe un reato se le modalità di ottenimento dei voti non fossero conseguenti a modalità intimidatorie.

Poi si sono susseguite tante altre sentenze di tenore parzialmente diverso tra loro e da quest'ultima; alcune hanno precisato che con la riforma del 2014 non si era configurata alcuna *abolitio criminis*, in quanto anche nella precedente formulazione era necessario dimostrare il ricorso alle tipiche modalità mafiose della sopraffazione e della intimidazione. Altre pronunce hanno poi sancito che ai fini della prova della commissione del reato si deve ritenere sufficiente che il soggetto che si impegna a ottenere i suffragi in favore del soggetto candidato sia persona la quale esercita un condizionamento diffuso fondato sulla prepotenza e la sopraffazione e le cui indicazioni di voto sono percepite all'esterno come provenienti da un sodalizio mafioso, non essendo necessarie quindi né l'attuazione né la esplicita programmazione di una campagna attuata mediante intimidazioni. Altre sentenze ancora invece limitano la necessità della dimostrazione dei metodi intimidatori solo se essi provengono da soggetti facenti parte dei sodalizi mafiosi e che agiscono nell'interesse di questi ultimi; altre ancora hanno precisato che invece da un punto di vista probatorio non rileva la specifica dimostrazione della programmazione dei concreti atti di intimidazione posti in essere dall'organizzazione mafiosa e protesi a limitare la libertà del diritto di voto, quanto bensì sia fondamentale valutare l'esistenza della stessa e le attività che svolge sul territorio secondo le caratteristiche dell'articolo 416-bis del codice penale.

Avviandomi alla conclusione, signor Presidente, questa incertezza di interpretazione della norma dimostra che sussiste un concreto pericolo che condotte penalmente rilevanti siano diventate dal 2014 giuridicamente non punibili o difficilmente punibili; tali modifiche hanno quindi reso meno chiara l'individuazione del reato, prestandosi a nostro parere a possibili e pericolose sottovalutazioni del fenomeno e possibili derubricazioni di ipotesi di reato, vanificando in tal modo il carattere dissuasivo e sanzionatorio che ogni norma deve avere, specie questa, trattando una materia così grave in quanto attiene alla libera espressione del voto e quindi all'esercizio della democrazia e all'esistenza stesso dello Stato.

Il disegno di legge in esame si prefigge esattamente questo, cioè maggiore chiarezza e un più efficace contrasto al reato di scambio politico-mafioso. Rispetto alla formulazione vigente esso amplia ulteriormente l'oggetto della controprestazione di chi ottiene la promessa di voti, contemplando non solo il denaro e ogni altra utilità, ma anche la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione criminale, ed estende la punibilità anche ai casi in cui la condotta incriminata sia stata realizzata mediante il ricorso ad intermediari.

Vorrei dire l'ultima cosa in proposito. Ieri il senatore Caliendo ha affermato che in tal modo si arriverebbe a una pena di ventidue anni e mezzo, che quindi sarebbe spropositata perché superiore a quella dell'omicidio. Io però mi chiedo e vi chiedo se esiste un delitto più grave di quello di ammazzare la democrazia e le istituzioni repubblicane, facendo entrare in quest'Aula gente votata dalla

mafia. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore facente funzioni, senatore Ostellari, e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo proposto dalla Commissione, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GRASSO (Misto-LeU). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 1.1, proprio per cercare di entrare dentro un problema, che comprendo sia difficile da capire, essendo molto tecnico (*Brusio*). Se c'è dunque un attimo di attenzione, vorrei cercare di...

PRESIDENTE. Colleghi, per favore, anch'io vi chiedo di fare attenzione e di prendere posto. Senatore Gasparri, la ringrazio.

GRASSO (Misto-LeU). Nella precedente legislatura è stata approvata una modifica alla normativa in esame, che ha introdotto la dizione secondo cui chi accetta la promessa, lo deve fare con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis*. Il riferimento a queste modalità ha fatto sì che la giurisprudenza interpretasse che, all'atto della promessa, fosse necessaria la presenza degli elementi costitutivi dell'intimidazione e della violenza, come connotati della promessa. Dunque, l'emendamento 1.1, presentato dai senatori di Liberi e Uguali, intende eliminare tale previsione, proprio per evitare questa interpretazione giurisprudenziale, che, da un punto di vista rigoristico, ha portato alcune sentenze a ritenere che bisognasse provare che ogni voto procurato dall'associazione mafiosa fosse il frutto di intimidazione e di violenza.

Dunque ho riportato il vecchio testo, quello precedente, in maniera tale che, eliminando il riferimento alle modalità, ci fosse invece il riferimento alla «promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-*bis* in cambio della promessa o dell'erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, (...)». Questo riferimento al «terzo comma del medesimo articolo 416-*bis*» non è più messo in relazione alle modalità dell'articolo 416-*bis*, ma alla promessa di voti prevista in tale articolo. Quando nel 1992 si introdusse questo reato, si attuò anche un'integrazione delle finalità tipiche dell'associazione mafiosa e cioè si aggiunse, tra le finalità, il fine tipico dell'associazione mafiosa di impedire o di ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare a sé o ad altri il voto. Quindi, collegando la promessa di voto al raggiungimento di questo fine tipico dell'associazione, si realizza comunque l'ipotesi di voto di scambio, facendo riferimento non tanto alla soggettività del contraente mafioso, quanto all'esistenza di un'organizzazione mafiosa che ha quel fine e con la possibilità di far sì che il voto sia riferibile al *clan* mafioso nel suo complesso e, come tale, già dotato di una valenza di intimidazione mafiosa.

Quindi, con questa modalità attuativa, non c'è la necessità, una volta realizzato e concluso l'accordo, di prendere in esame le modalità attuative del voto, cioè l'eventuale intimidazione o violenza esercitate per procacciare i voti, perché in questo reato quello che viene punito è l'accordo stesso. Quindi si tratta di un'anticipazione della soglia di tutela, giustificata dal grave pericolo del turbamento dell'ordine pubblico e dall'inquinamento del sistema democratico, determinati proprio dai rapporti tra mafia e politica.

Quindi, è questo il fine dell'articolo in esame, che punisce il voto di scambio. Nell'emendamento si estende la punibilità a chi si adopera per far ottenere la promessa di voti, figura che corrisponde all'intermediario presente nella proposta del relatore, senatore Giarrusso, e del Governo. In questo caso, appare naturalmente una pattuizione chiara circa la riferibilità dell'accordo all'associazione mafiosa.

Secondo me, il far riferimento all'appartenenza soggettiva di un mafioso indebolisce la portata applicativa della norma, perché il mafioso non cammina con un cartello in cui è scritto che è stato condannato, con sentenza definitiva, ai sensi dell'articolo 416*bis* del codice penale. L'incontro di un candidato con questo soggetto avrebbe magari potuto far sì che si realizzasse la fattispecie del voto di scambio. Ripeto, quindi, che il prevedere questo elemento come necessario affinché si realizzi la fattispecie del voto di scambio diminuisce grandemente la portata applicativa della norma. (*Applausi dei senatori De Petris ed Errani*).

BUCCARELLA (*Misto*). Signor Presidente, illustro brevemente l'emendamento 1.102, volto a limitare o contenere le perplessità e le critiche già sollevate da alcuni esponenti di diversi Gruppi parlamentari. Mi riferisco alle questioni del come poter accertare l'appartenenza a un'associazione mafiosa e - altro aspetto contiguo - della notorietà di queste circostanze di fatto da parte del soggetto favorito dalle promesse di voto. L'emendamento stabilisce un criterio oggettivo, ossia l'accertamento con sentenza di condanna, anche non definitiva, ai sensi dell'articolo 416-*bis* del codice penale. A mio modo di vedere, questo è un criterio oggettivo: vi è infatti una sentenza, anche non definitiva, che avviene dopo un contraddittorio nel corso del quale un accertamento c'è comunque stato, seppur senza la caratteristica della definitività. Si tratta di un fatto ineliminabile. Allo stesso tempo, il fatto che ci sia stato un processo a cui è seguita una condanna evidentemente è una circostanza di notorietà che, quanto meno in ambito locale, non può sottovalutarsi.

Mi rendo conto che questa proposta possa suscitare perplessità legate al rischio di un'eccessiva estensione del campo applicativo della norma che stiamo per approvare. Tuttavia, ritengo che queste perplessità possano essere superate, tanto più che nel cosiddetto decreto sicurezza (lo vedremo quando entreremo nel merito del provvedimento), in tema di gestione dei beni immobili sequestrati alle mafie e di attività che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata può fare, una sentenza anche non definitiva di condanna ai sensi dell'articolo 416-*bis* del codice penale è un elemento di fatto valutativo, ancorché a fini diversi da quelli che ci occupano oggi. Ad ogni modo, ritengo che la proposta possa essere accettabile anche dal punto di vista costituzionale e, a mio modestissimo modo di vedere, riuscirebbe a superare le perplessità che questa norma si troverebbe poi ad affrontare, in campo concreto, nelle aule di giustizia. Infine, mi sia consentita una breve osservazione. Anche io, come altri senatori, ho presentato un emendamento soppressivo del comma 3 dell'articolo 416-*ter* del codice penale, che prevede un aumento della pena della metà in caso di elezione. Non nascondo le perplessità in ordine a un aumento di pena, per altro così considerevole, che si caratterizza come una circostanza a effetto speciale (gli addetti ai lavori sanno a cosa faccio riferimento). Non ho il tempo per illustrare in maniera più chiara le ragioni per cui questo aumento di pena, così rilevante su una pena base già giustamente molto consistente, verrebbe a dipendere da un evento futuro, successivo alla condotta di reato. Esso, inoltre, dipenderebbe non più dalla sola disponibilità della condotta dell'imputato, ma dagli eventi di un'elezione locale o nazionale. Questo elemento, estraneo alla condotta e successivo, potrebbe far ricadere una responsabilità penale tale da poter comportare il rischio - qualcuno prima di me lo ha già detto - di una condanna potenziale fino a ventidue anni e più di reclusione. Tutto ciò mi lascia molto perplesso. Per questo motivo ho proposto tale emendamento soppressivo, al quale segue l'emendamento 1.105, che prevede che in via subordinata, qualora quella norma afflittiva e quella circostanza aggravante debbano rimanere nel testo della norma, quantomeno ci si limiti a un generico aumento della pena, invece di un aumento della metà della pena. Questo ricondurrebbe, a mio modo di vedere, a una maggiore ragionevolezza questa circostanza, seppur futura ed eventuale; la quantità dell'aumento di pena arriverebbe così fino a un terzo rispetto alla pena base erogata ai sensi del primo comma.

Mi rendo conto che non c'è stato, neanche da parte di chi sta parlando, il tempo sufficiente per un confronto con la maggioranza e con il Governo e per un'analisi neutrale di questi emendamenti. Invito però alla loro valutazione e, conseguentemente, auspico un parere favorevole. (*Applausi dei senatori Martelli e Rampi*).

CALIENDO (*FI-BP*). Signor Presidente, ho tre emendamenti da illustrare. Per quanto riguarda il primo, l'emendamento 1.100, faccio notare preliminarmente che è saltata, nella stampa, la consapevolezza dell'appartenenza alle associazioni di cui all'articolo 416-*bis*: è lo stesso testo che abbiamo discusso e votato in Commissione.

Potrei anche non parlare di questo emendamento, perché meglio di me il presidente Grasso e il senatore Buccarella hanno dato spiegazione di qual è la sua necessità. Voi vi assumete una responsabilità, sotto il profilo dell'interpretazione, che legittimerà persone non ancora accertate come appartenenti all'associazione mafiosa. Chi di voi vive nei paesi del Sud, dove io sono nato e sono

creciuto nella mia giovinezza, sa benissimo che esistono associazioni non ancora giudicate ed esistono appartenenti ad associazioni mafiose che non sono stati ancora condannati. E allora? Al soggetto che inquina il sistema elettorale è imputabile o no l'utilizzazione delle modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis? Voi dite di no. Qual è la ragione? Non l'ho capita.

Il mio emendamento prevede che, se si agisce secondo le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis, si commette il reato; poi aggiunge che, se si fa quello che dice il senatore Giarrusso, si commette lo stesso reato. E allora mi volete dire perché volete escludere quell'ipotesi? Forse non avete cognizione della realtà. Oltretutto questo risolve il problema degli intermediari, che invece, eliminati con quella frase, vengono inseriti definitivamente nel sistema della norma.

Da ultimo, l'articolo 416-bis, terzo comma, stabilisce che inquina il sistema democratico colui che si propone di ostacolare o impedire il libero esercizio del diritto di voto. E voi volete paragonare questa, che è un'attività addirittura sovversiva, a quella di colui che, sbagliando, accetta, ma proprio per questo va punito con la stessa pena di quello che addirittura è sovversivo? A me sembrano regole minime. Uno studente universitario al primo anno di giurisprudenza saprebbe immediatamente dire che forse si potrebbe modificare in un altro modo, ma troverebbe certamente la strada per dare risposte chiare e precise, perché noi siamo qui per questo. Se dobbiamo produrre norme che creeranno ulteriori problemi interpretativi, credo non sia il caso di discuterne. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI (ore 10,03)

CUCCA (PD). Signor Presidente, intervengo molto rapidamente per l'illustrazione degli emendamenti e per fare qualche puntualizzazione, condividendo gli interventi che si sono succeduti dai senatori Grasso, Buccarella e Caliendo.

Anche i nostri emendamenti sono diretti a fare chiarezza e a evitare problemi interpretativi a chi dovrà applicare il provvedimento in esame. Oggettivamente, con il testo che è stato proposto all'Assemblea, i problemi interpretativi esistono, per i motivi che sono stati già illustrati e che non intendo ripetere, richiamandomi esclusivamente a quelli, che poi costituiscono il contenuto dei nostri emendamenti.

Mi pare tuttavia opportuno sottolineare un particolare relativo al terzo comma dell'articolo 416-bis del codice penale, che prevede l'aggravante. È già stato detto, ma vorrei chiarire un equivoco: la pena di ventidue anni può anche essere congrua, ma è assolutamente irragionevole rispetto a chi, invece, avrebbe procurato il voto. In buona sostanza, detto in italiano più corrente, assegnare una pena di ventidue anni a chi riceve il voto e una pena inferiore al mafioso che quel voto promette e si adopera per farlo arrivare, magari anche restando coperto e nell'ombra, mi pare sia assolutamente irragionevole. Per questo motivo abbiamo presentato un emendamento soppressivo.

Eventualmente - correttamente mi pare si possa prevedere l'aggravante - si può fare riferimento all'emendamento 1.11 a prima firma del senatore Grasso, che prevede un'aggravante con un aumento di pena non determinato nella metà, ma il semplice aumento, che può andare da un giorno fino a un terzo della pena irrogata.

Peraltro, continuo a manifestare una perplessità. Si dice che l'aggravante si applica soltanto se chi ha accettato la promessa di voti viene eletto. Ragioniamo su quel terzo comma: se qualcuno non dovesse venire eletto nell'immediatezza, ma subentrasse magari dopo un anno - o potrebbe subentrare e, quindi, l'elezione ci sarebbe stata di fatto - e fosse stato già sottoposto a giudizio o giudicato con una sentenza passata in giudicato, avrebbe una pena inferiore rispetto a quanto prevede la norma stessa. È vero che, con quella condanna, non potrebbe entrare in Parlamento o in qualsiasi assemblea elettiva, ma oggettivamente mi pare sia un'aggravante che pone dei problemi applicativi rilevanti.

È per questo, quindi, che abbiamo proposto gli emendamenti. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

OSTELLARI, f. f. relatore. Signor Presidente, esprimo naturalmente parere favorevole sull'emendamento 1.104, del relatore. Sui restanti emendamenti esprimo parere contrario.

FERRARESI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

[GRASSO](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO (*Misto-LeU*). Signor Presidente, con grande dispiacere devo prendere atto che, per un'impuntatura della maggioranza, tutti gli aspetti positivi che potevano costituire un'occasione per migliorare la norma frutto di una riforma legislativa del 2014 purtroppo sono vanificati da alcune parole dell'articolo 1 del testo della Commissione, ossia che la promessa di procurare voti debba necessariamente provenire da parte di soggetti la cui appartenenza alle associazioni di cui all'articolo 416-*bis* sia a nota al candidato.

Non dimentico che nel 1991, da consulente della Commissione parlamentare antimafia, sono intervenuto per un'indagine in Calabria, dove le primarie si facevano a colpi di pistola uccidendo gli aspiranti candidati per poter imporre quelli appoggiati dalla 'ndrangheta. Questo è per capire cosa può succedere in certe Regioni nel momento delle consultazioni elettorali. Per fortuna, non siamo a quei tempi e di passi avanti se ne sono fatti, ma il pericolo dell'inquinamento delle consultazioni elettorali permane sempre.

Penso all'ipotesi di un esponente mafioso, protagonista delle cronache giudiziarie, un personaggio al vertice della famiglia mafiosa locale, più volte tratto in arresto, che magari si sottrae al processo rendendosi latitante prima che la sentenza diventi irrevocabile, al quale il candidato, tramite intermediari - è prevista anche l'ipotesi di intermediari - si rivolge sin dall'avvio della campagna elettorale per ottenere voti. In questo caso, saremmo o no in presenza di un'ipotesi di scambio, come previsto dall'articolo 416-*ter*? Se, secondo l'interpretazione rigorista, bisogna avere - la nostra Costituzione lo prevede - una condanna definitiva per essere riconosciuto responsabile del reato di cui al 416-*bis*, ovvero di associazione mafiosa, non c'è dubbio che questo requisito va a completare l'interpretazione della norma, per cui arriveremmo a questo assurdo.

Ancora una volta faccio un ultimo appello al rappresentante del Governo e al relatore - peraltro oggi assente e sostituito degnamente dal presidente della Commissione giustizia - in relazione all'emendamento 1.1. Se è necessario, sono pronto a ritirarlo nell'ipotesi in cui il relatore o il Governo possano farlo proprio e magari riuscire a risolvere quello che per me rimane comunque un vero problema.

La riforma prevede tutta una serie di concetti che migliorano il testo, tranne nel punto in questione. Quindi, si potrebbe ricostruire il testo precedente con le ulteriori modifiche migliorative senza, però, riferire il voto di scambio soltanto all'accordo.

Vorrei poi capire: nel caso di intermediario del mafioso che viene in contatto con l'aspirante candidato - il quale può avere a sua volta un intermediario - l'intermediario deve portare la notizia che agisce in nome e per conto di un mafioso condannato in via definitiva? A me pare che questa, così come ipotizzata, sia una barzelletta.

Insisto, quindi, ancora una volta, perché l'Assemblea possa prendere atto di siffatta questione con coscienza e votare favorevolmente l'emendamento 1.1, che ho proposto a nome di Liberi e Uguali.

(Applausi dal Gruppo Misto-LeU).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.12 (testo corretto).

[CALIENDO](#) (*FI-BP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-BP*). Signor Presidente, pur condividendo una parte dell'emendamento presentato dai colleghi Rossomando e Cucca, ci asterremo perché si ha una diminuzione di pena rispetto al testo proposto dalla Commissione. In realtà, nell'emendamento viene indicata la pena - per la violazione dell'articolo 416-*bis* - prevista originariamente (da sei a dodici anni), ovvero prima che la aumentassimo da dieci a quindici anni.

Per siffatto errore, che probabilmente è anche un errore di consultazione dei testi, ci asterremo su

questo emendamento, benché per la restante parte ripeta le considerazioni svolte dal presidente Grasso che sono convincenti sotto il profilo dell'interpretazione della norma. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.12 (testo corretto), presentato dai senatori Rossomando e Cucca.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo scientifico «Pasteur» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 510 (ore 10,16)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.

BALBONI (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (Fdi). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole all'emendamento 1.100 del Gruppo Fratelli d'Italia, perché ci sembra che la formulazione proposta dal collega Caliendo risolva in modo convincente i problemi che, nell'ambito della discussione generale, sono stati sollevati da più parti.

Con la formulazione proposta dal senatore Caliendo, con una congiunzione disgiuntiva si aggiungono all'ipotesi formulata nel disegno di legge, e cioè la notorietà dell'appartenenza all'associazione di cui all'articolo 416, anche le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis*. In questo modo vengono coperte tutte le possibili fattispecie.

In particolare, credo che l'Assemblea debba valutare positivamente l'emendamento 1.100, perché con la sua formulazione si evita il rischio di restringere il campo di applicazione della nuova norma e il rischio che l'*extraneus* all'associazione, che tuttavia si avvale delle modalità di cui al metodo mafioso, così come chi accetta la promessa, possano essere esclusi dalla punibilità, nel caso in cui chi pone in essere tali attività non sia un appartenente all'associazione mafiosa.

Per questi motivi credo che sarebbe opportuno votare a favore dell'emendamento 1.100, che nulla toglie al testo proposto dalla maggioranza, ma anzi aggiunge qualcosa che un domani potremmo pentirci di non avere aggiunto. *(Applausi dai Gruppi Fdi e FI-BP)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.101, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.102, presentato dal senatore Buccarella.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.9, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.10, presentato dal senatore Caliendo e da altri

senatori, 1.8, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori, e 1.103, presentato dal senatore Buccarella.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.104, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 1.11 e 1.105 sono preclusi.

Passiamo alla votazione finale.

GRASSO *(Misto-LeU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, stiamo affrontando un tema importante, che incide sul livello di fiducia che i cittadini ripongono nelle istituzioni, ossia il rapporto tra mafia e politica. Si tratta di un rapporto che per lunghi anni è stato negato e che ancora oggi troppo spesso si cerca di minimizzare, mentre si attaccano testate giornalistiche per inchieste che mettono in luce rapporti opachi con persone legate - per esempio - al *clan* Pesce in Calabria o al *clan* Di Silvio a Latina, com'è accaduto in occasione dell'ultima campagna elettorale.

L'articolo 416-*ter* del codice penale, che disciplina il reato di scambio elettorale politico-mafioso, ha subito un'evoluzione nel tempo. Cosa si vuole punire in poche parole? L'accordo tra un politico e appartenenti alle mafie, che si basa sul *do ut des*: io ti porto i voti e tu, in cambio, farai alcune cose vantaggiose per me.

Limitarsi allo scambio di denaro, com'era nella precedente formulazione, non basta. Per questo motivo, nella scorsa legislatura, è stato estremamente utile inserire le «altre utilità»: la controprestazione del politico può concretizzarsi, cioè, non solo nell'elargizione di denaro, ma anche nella promessa di appalti pubblici, nell'acquisizione di forniture e nelle concessioni a imprese a partecipazione pubblica che favoriscono l'infiltrazione criminale nell'economia e nei lavori pubblici oppure nella promessa di posti di lavoro o di comportamenti omertosi a difesa di un sistema che ostacola l'azione delle forze di polizia nel territorio, nonché nel soddisfare genericamente gli interessi delle associazioni mafiose o di singoli affiliati.

L'articolo 416-*ter*, come modificato dal disegno di legge in esame, a prima firma Giarrusso, introdurrebbe apprezzabili passi migliorativi rispetto alla formulazione attuale, ampliando ulteriormente l'oggetto della controprestazione di chi ottiene la promessa di voti, contemplando non solo il denaro e ogni altra utilità, ma anche la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione criminale.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame, ancora, estende la punibilità anche ai casi in cui la condotta incriminata sia stata realizzata mediante il ricorso a intermediari. Elimina dalla norma vigente quell'inciso che - come abbiamo chiarito - mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis* del codice penale, secondo una rigorosa interpretazione giurisprudenziale, fa sì che il riferimento al metodo dell'intimidazione mafiosa diventi un elemento da provare come precisa connotazione dell'accordo.

Infine, ridefinisce la cornice edittale del reato, prevedendo la pena della reclusione da dieci a quindici anni, la stessa stabilita dall'articolo 416-*bis* per chi appartiene a un'associazione di tipo mafioso. Consideriamo che questo aumento di pena è già un qualcosa che giustifica la nostra contrarietà all'aumento di pena in presenza dell'aggravante per cui il candidato venga eletto.

In effetti, dalla pena inizialmente prevista - la reclusione da quattro a dieci anni, aumentata poi nel 2017 da sei a dodici anni e ora ulteriormente aumentata da dieci a quindici anni - si è passati alla previsione di una pena che, nel caso di elezione, secondo il terzo comma dell'articolo 416-*bis*, va addirittura da quindici a ventidue anni e mezzo. Ci pare un aumento di pena per questa aggravante assolutamente fuori dal sistema delle aggravanti, perché non lascia discrezionalità al giudice neppure sull'aumento di pena, stabilendo che la pena è aumentata della metà. Di solito per le aggravanti c'è una

discrezionalità in ordine all'aumento della pena (fino ad un terzo, da un terzo alla metà); in questo caso, invece, l'aumento è fissato nella metà della pena.

Fondamentale è poi il passaggio per cui alla condanna per il reato in questione consegue anche la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, così come la possibilità che vi sia un intervento di intermediazione da parte di persone che non sono né il candidato, né il mafioso.

Con grande dispiacere devo prendere atto che, per una impuntatura della maggioranza, tutti questi aspetti positivi sono vanificati dalle parole dell'articolo 1 del testo approvato in Commissione, secondo le quali la promessa di procurare voti deve necessariamente provenire da soggetti la cui appartenenza alle associazioni di cui all'articolo 416-*bis* sia nota, il che - come ho già detto - porta all'interpretazione che per realizzare il voto di scambio sia necessario provare la piena consapevolezza del candidato o di intermediari di star trattando direttamente o in nome o per conto di un mafioso con condanna passata in giudicato *ex* articolo 416-*bis* del codice penale e ottenere così la promessa di suffragio.

Come abbiamo già detto, l'accordo può intervenire con un esponente mafioso, che magari si è sottratto con la latitanza alla condanna definitiva e irrevocabile come soggetto mafioso. Ciò non toglie, però, che l'ambiente e la forza intimidatrice dell'organizzazione, che si avvale appunto di questa forza per condizionare i cittadini che vanno al voto, possano essere pienamente operanti e determinare quindi la realizzazione di questo reato.

Nonostante i ripetuti suggerimenti, gli emendamenti proposti in Commissione e in Aula, nonché la richiesta di importanti associazioni come «Riparte il futuro» o «Libera» e, da ultimo - consentitemi - anche l'esperienza che viene da chi, come il sottoscritto, ha ricoperto per anni il ruolo di magistrato e di procuratore, nonostante tutto ciò, non avete voluto correggere un errore che avrà effetti in sede applicativa.

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 10,28)

(Segue GRASSO). Sarebbe stato auspicabile che, in accoglimento dell'emendamento 1.1, a mia prima firma, per la configurabilità del reato non fosse più richiesto che per ogni voto fossero necessari atti intimidatori di violenza, ma che fosse sufficiente che l'indicazione di voto venisse percepita all'esterno come proveniente dal *clan* mafioso e, come tale, già di per sé sorretta dalla forza intimidatrice del vincolo associativo.

È nostro dovere sostenere il contrasto alla criminalità organizzata in ogni sua forma, approfondire le evoluzioni, adeguare l'impianto legislativo alle rapide trasformazioni delle organizzazioni, fornire alla magistratura ogni strumento utile e alle forze di polizia personale e mezzi per fare al meglio il proprio lavoro. È nostro dovere contrastare i traffici e gli affari che arricchiscono le mafie, impedire ogni forma di illecito arricchimento, di riciclaggio e di condono per chi delinque.

Badate, però, che non basta dire che la mafia fa schifo, com'è stato scritto su manifesti di campagna elettorale, visto che poi le persone che l'hanno fatto sono state condannate per concorso esterno in associazione mafiosa. Bisogna dimostrare con le proprie azioni e col proprio comportamento che si vuole contrastare questo fenomeno così grave. E noi lo faremmo meglio se avessimo una Commissione antimafia nel pieno delle sue funzioni. Mi dispiace che il presidente Alberti Casellati se ne sia andato, ma voglio che questo messaggio arrivi anche alla sua conoscenza: sono passati più di sei mesi dall'inizio della legislatura e ancora non c'è stata la prima convocazione della Commissione antimafia. Lo dico soprattutto ai colleghi della maggioranza o a chi non designa coloro che ne devono far parte.

In conclusione, la riforma dell'articolo 416-*ter* del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso poteva essere un'ottima occasione per rompere una volta per tutte il legame che spesso ha unito e unisce il mondo della politica con quello della criminalità organizzata. Sarà l'ennesima occasione sprecata. È inutile aumentare le pene. È inutile togliere il riferimento al metodo mafioso. È inutile prevedere l'interdizione perpetua a seguito di una condanna se, con questa modifica, si allontana la possibilità di dimostrare innanzitutto la colpevolezza di chi cerca accordi elettorali con la mafia. E lo ripeto con grande dispiacere, ma consapevole delle conseguenze di questo disegno di legge, evidenziate anche in sede di discussione generale e condivise dalla gran parte degli interventi che sono stati fatti di illustrazione degli emendamenti: bilanciando alla fine gli aspetti positivi e negativi,

riteniamo che la nuova fattispecie del 416-ter sia peggiorativa rispetto all'attuale. E allora preferisco confidare in una interpretazione giurisprudenziale che non richieda, per il voto di scambio, la prova dell'accordo circa una campagna elettorale fatta di intimidazione e di violenza al corpo elettorale. Per questo annuncio che Liberi e Uguali voterà contro il disegno di legge in esame. (*Applausi dal Gruppo Misto-LeU*).

[BALBONI](#) (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (FdI). Signor Presidente, Fratelli d'Italia condivide le finalità di questo disegno di legge ed è impegnato da sempre in prima linea nella difesa della democrazia dall'inquinamento mafioso. Per questa ragione, in Commissione ci siamo impegnati per migliorare il testo che era al nostro esame, abbiamo ottenuto anche l'approvazione di un nostro emendamento e di questo ci ralleghiamo.

Siamo d'accordo in particolare con la precisazione che il reato deve punire anche gli intermediari. Siamo d'accordo - e riteniamo sia opportuno precisarlo nella norma - che fra i comportamenti punibili debba rientrare non soltanto, come già è nel testo vigente, l'erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ma anche - come appunto avverrà approvando questa norma - la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa. Da questo punto di vista è sufficiente la promessa, l'impegno in tal senso. Noi lo condividiamo come condividiamo l'aumento delle pene previste dal terzo comma dell'articolo in votazione.

L'unica nostra perplessità è legata alla previsione che l'accordo dello scambio elettorale politico-mafioso debba intervenire, da parte del candidato o di un suo intermediario, con soggetti appartenenti alle associazioni mafiose; accordo e appartenenza, ovviamente, che devono essere note al candidato, perché altrimenti saremmo nell'altra ipotesi delittuosa della corruzione elettorale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960.

Tuttavia limitarsi, nella nuova norma, a fare riferimento ai soggetti che appartengono alle associazioni mafiose ed espungere completamente dal nuovo testo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 416-bis rischia - come dicevo prima - di escludere dalla platea dei soggetti punibili l'estraneo all'associazione mafiosa che conclude l'accordo con il candidato o con il suo intermediario, che si avvale delle modalità mafiose ma che non è un appartenente all'associazione mafiosa.

Si sarebbe potuto evitare questo rischio approvando l'emendamento 1.100, a prima firma del senatore Caliendo, o l'emendamento 1.101, a prima firma del senatore Cucca, perché entrambi, senza nulla togliere alla norma così come proposta dalla maggioranza, avrebbero aggiunto un'ulteriore fattispecie, includendo a questo punto, con una congiunzione disgiuntiva, e quindi alternativa - in questo modo entrambe le fattispecie sarebbero punibili - a fianco dell'accordo da parte del candidato o del suo intermediario con chi appartiene all'associazione mafiosa, anche l'accordo con chi è estraneo all'associazione mafiosa, ma si avvale delle modalità mafiose. Questo avrebbe evitato ogni possibile equivoco, avrebbe completato la norma e ci avrebbe reso certamente più tranquilli.

Ci dispiace che la maggioranza si sia chiusa, non abbia voluto ascoltare coloro che da più parti davano siffatto consiglio del tutto disinteressato, perché in tal modo avremmo certamente reso un maggior servizio al Paese, alla democrazia, al contrasto della mafia che sta cercando di infiltrarsi nelle istituzioni attraverso accordi con politici corrotti.

Ciò nonostante, noi esprimeremo comunque un voto favorevole perché, pur con questo difetto, riteniamo che la norma, così come è oggi giunta alla nostra approvazione, sia comunque migliorativa del testo vigente. (*Applausi dal Gruppo FdI*).

[CUCCA](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA (PD). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi senatori, peccato perché abbiamo perso una buona occasione per modificare in maniera adeguata l'articolo 416-ter del codice penale. È un peccato perché ancora una volta qualcuno, in particolare una parte politica, ha deciso di rifiutare qualsiasi dialogo e qualsiasi serio confronto per addivenire a una soluzione unanimemente condivisa. Così non è stato. Si sono utilizzate la logica e l'arroganza dei numeri. Si è utilizzato il vecchio criterio, più degno del marchese che a quest'Aula: io sono io e voi non siete nessuno.

Nel corso della discussione generale si sono contrapposte - si è già detto ampiamente nel corso della suddetta discussione - due correnti, due fazioni: una giustizialista e una garantista. Ebbene, io condivido questa opinione, ma sono però convinto che la pervicacia con la quale il relatore ha rifiutato qualsiasi critica e osservazione sia dettata principalmente da un intento demagogico, quasi a voler significare che taluno si ritenga il depositario e unico titolare della lotta alla mafia. Ieri si è giunti a sentire la frase: noi siamo i continuatori del pensiero di Giovanni Falcone. Io credo che tale affermazione rasenti addirittura l'impudenza, anche per quello che è stato detto successivamente dai miei colleghi, che molto bene hanno condotto la lotta alla mafia con la loro attività, notoriamente impegnati in prima linea su quel fronte.

Il relatore ha fatto finta di ignorare le diffuse critiche che sono arrivate da numerose associazioni che quotidianamente sono in prima linea nella lotta alla mafia e da magistrati e operatori del diritto che hanno attaccato aspramente - come già detto - il provvedimento che ci occupa.

Questo provvedimento, lungi dal migliorare il testo in esame - io non condivido quanto testé detto dal collega Balboni - non lo migliora affatto; anzi - è emerso nel corso della discussione generale - lo peggiora notevolmente, ampliando soprattutto la discrezionalità di chi sarà chiamato ad applicarla, con le intuibili conseguenze in tema di certezza della legge. Ormai, con questa norma ci sono maglie talmente larghe che saranno in molti a poter sfuggire alla sua applicazione.

Il tempo non mi consente di ripetere ciò che da più parti è stato affermato e mi limito a richiamare gli interventi dei senatori Grasso, Mirabelli e Rossomando, nonché dei senatori Damiani, Stancanelli e Caliendo. Tutti, pur nella diversità ideologica e anche nella diversa collocazione politica, hanno evidenziato le criticità enormi del provvedimento: la norma viene peggiorata; restringe la platea dei soggetti cui può essere applicata; introduce incertezze interpretative che finiranno con lo sminuire, se non vanificare, la sua portata.

Per non parlare poi del comma, di cui si è parlato anche stamattina, che prevede un aumento della pena in caso di elezione sino alla metà, prevedendo evidentemente situazioni nelle quali il mancato rispetto del principio di ragionevolezza, lungi dall'aver efficacia deterrente, originerebbe situazioni aberranti nelle quali il mafioso sarà punito con una pena inferiore rispetto, invece, a colui che, avendo accettato la promessa del voto, poi venga eletto.

Nonostante la palese evidenza di queste criticità del provvedimento, il relatore si è ostinato a difendere l'indifendibile, rifiutando qualsiasi costruttivo confronto. In Commissione, considerato il fatto che il relatore aveva in qualche maniera assicurato e manifestato la disponibilità ad apportare le indispensabili modifica del testo in esame, avevo rappresentato il fatto che il nostro era un gesto di fiducia, considerata la delicatezza dei temi. E così noi del Partito Democratico in Commissione avevamo votato favorevolmente, con l'auspicio che poi si apportassero le necessarie modifiche in Aula.

Bene, la fiducia era stata evidentemente mal riposta ed è stata, anzi, miserevolmente tradita, confermando la volontà di non cambiare nulla in un testo che peggiora - come ho detto più volte, e come è emerso in Aula - restringendo la portata dell'articolo 416-ter del codice penale.

Collegi della maggioranza, considerate anche le numerose osservazioni pervenute da più parti - come ho detto in precedenza - e le associazioni che si sono sollevate riguardo al testo, protestando vivacemente e avvisando che si restringe la sua portata, di questo sarete presto chiamati a rispondere, quando sorgeranno le criticità in sede di giudizio e in sede appunto di applicazione concreta della norma.

Noi ci dissociamo totalmente da questa scelta operata. Stigmatizziamo pesantemente il fatto che si tenti di utilizzare e strumentalizzare un argomento di tanta delicatezza per scopi meramente propagandistici e demagogici. Pertanto, il Partito Democratico annuncia il voto contrario su questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[PILLON](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PILLON](#) (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, signori del Governo, cari colleghi, intanto vorrei esprimere a nome del Gruppo che rappresento la soddisfazione per i tempi rapidi in cui si è concluso l'

iter del provvedimento in esame; un provvedimento portato in adempimento del contratto di Governo secondo cui bisogna potenziare gli strumenti normativi e amministrativi volti al contrasto della criminalità organizzata con particolare riferimento alle condotte caratterizzate dallo scambio politico-mafioso. Ancora una volta, siamo stati veloci, rapidi, incisivi, passando dalle parole ai fatti. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*.

Ancor di più questo impegno era stato assunto nei confronti degli italiani. Non posso non pensare alle situazioni concrete che la forza penetrante della mafia genera. Penso ai padri costretti in fila col cappello in mano a chiedere al *boss* lavoro per i propri figli. Penso alle famiglie distrutte dallo spaccio di droga. Penso agli uomini e alle donne costretti a fotografare la scheda elettorale per dare prova dell'obbedienza al capo mandamento. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*.

Ci fa schifo la mafia quando vuole vendere droga ai nostri ragazzi! Ci fa schifo la mafia quando assoggetta al suo terrore intere popolazioni! Ci fa schifo la mafia quando prende il controllo di attività economiche inquinando la vita imprenditoriale e amministrativa nel nostro Paese, riducendo in ginocchio le attività legali! Ma soprattutto ci fa schifo la mafia quando penetra le istituzioni, impedendo o ostacolando il diritto di voto. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*. Non esiste mafia senza collegamento con la politica: la mafia si definisce tale in quanto associazione criminale organizzata con stretti legami con la politica.

In quest'Aula oggi ho l'onore di ricordare una figura importantissima della lotta contro la mafia: il giudice Rosario Livatino, ucciso ventotto anni fa. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S e del senatore Parrini)*. Egli nelle sue memorie scriveva che riformare la giustizia in senso soggettivo o oggettivo è compito non di pochi magistrati, ma di tanti, dello Stato, dei soggetti collettivi, della stessa opinione pubblica. Recuperare infatti il diritto come riferimento unitario della convivenza collettiva non può essere, in una democrazia moderna, compito di una minoranza. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*. Noi oggi siamo maggioranza e siamo qui per cambiare davvero le cose.

Sotto il profilo tecnico la norma supera un problema interpretativo molto consistente. Già è stato detto che per la giurisprudenza era assai complicato provare le modalità mafiose; abbiamo perciò deciso, coerentemente con la linea di semplificare il lavoro a chi la mafia la combatte per davvero in prima linea, di modificare la norma al punto da rendere sufficiente l'appartenenza alla mafia per provocare una sanzione penale molto consistente. Su questo quindi abbiamo lavorato, allargando (e non restringendo, come dicono le opposizioni) la fattispecie sia a chi abbia materialmente concluso l'accordo con colui che sa essere appartenente alla organizzazione mafiosa, sia agli intermediari che precedentemente non erano sanzionati. Abbiamo inoltre aumentato le pene in modo significativo e previsto un'aggravante, utilizzando il noto schema giuspenalistico dei delitti aggravati dall'evento, perché chi conclude un accordo per essere eletto con la mafia e poi viene effettivamente eletto deve essere sanzionato di più. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*.

Mi stupiscono quindi le critiche dell'opposizione laddove si dice che il mafioso viene punito meno del politico che viene eletto grazie ai voti della mafia: è esattamente questo che vogliamo, perché è molto più grave la condotta del politico che, pur di essere eletto, accetta di venire a patti con associazioni criminali. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*. Non ci possiamo più permettere sindaci eletti con la mafia. Mai più parlamentari, consiglieri regionali, presidenti di Regione eletti con associazioni criminali! Se ci sono eletti in quest'Aula o fuori di essa o nelle istituzioni, o sindaci o in qualsiasi altra istituzione dello Stato, che esca da quest'Aula una voce chiara: dovete dimettervi! *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*.

Pochi giorni prima di essere barbaramente assassinato, Rosario Livatino (sembrava quasi una profezia) diceva: "Quando moriremo nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo stati credenti, ma credibili". Oggi, con questo voto, ciascuno di noi dimostri quanto le istituzioni di questo Paese possano essere davvero credibili. Pertanto annuncio, a nome del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, il nostro voto favorevole. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Congratulazioni)*.

[CALIENDO \(FI-BP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CALIENDO \(FI-BP\)](#). Signor Presidente, noi abbiamo voluto che il provvedimento in discussione

venisse in Assemblea, perché era necessario far capire a tutti che vi era a parole una volontà di combattere la mafia, ma nei fatti si voleva ridurre l'ambito di applicazione della norma che stiamo approvando.

Con l'emendamento di cui abbiamo discusso poc'anzi abbiamo tentato di restituire alla norma la sua massima ampiezza, di colpire gli appartenenti all'associazione mafiosa, cioè chi è stato giudicato come appartenente all'associazione mafiosa, e di punire anche colui che utilizza i mezzi propri dell'associazione mafiosa di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis* ottenendo lo stesso risultato. Io non ho mai fatto affermazioni politiche generiche. Ricorderete che nel nostro Paese, quando tutti gli eletti in Sicilia - o in altre Regioni, ma in particolare in Sicilia - erano di un solo partito, si diceva che la mafia aveva compiuto un intervento; ebbene, io, non l'ho mai detto, oggi che il Movimento 5 Stelle ha totalizzato tutti i voti in Sicilia, perché per me non c'è nulla se non c'è la prova, se non c'è la verifica di cosa è avvenuto. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Inoltre si sostiene che vi sia parità tra chi accetta la promessa e chi partecipa all'associazione mafiosa, che è il massimo dell'abiezione. Vedete, io ho l'orgoglio e l'onore di far parte del mio Gruppo e ciò mi deriva da un solo dato: ci è stato riconosciuto da tutti, dai magistrati antimafia e dai giuristi, che il massimo della legislazione antimafia si è avuto con l'ultimo Governo Berlusconi. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. E ciascuno di voi lo sa.

Oggi siamo qui e avremmo voluto garantire il massimo di garanzia e di tutela contro le organizzazioni mafiose, ma avete detto di no. Avete detto che bisogna limitarsi a fare uno *spot* pubblicitario sull'aumento di pena per colui che ha accettato i voti. Colleghi, vi rendete conto che con questo si riduce l'abito dell'antimafia. L'antimafia non si basa solo su fatti importanti, come quando abbiamo votato la riforma generale dell'articolo 41-*bis* e abbiamo avuto la soddisfazione che sulla nostra proposta c'è stata l'unanimità dei consensi al Senato e alla Camera dei deputati, ma anche sull'attenzione alle piccole cose - se volete - come quando abbiamo tolto il gratuito patrocinio agli imputati - non ai condannati, ma agli imputati - di appartenere all'associazione mafiosa, e con quei soldi abbiamo garantito il gratuito patrocinio alle donne vittime di violenza sessuale, indipendentemente dal reddito percepito. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Queste sono valutazioni che ciascuno di voi può fare.

Colleghi, voi pensate soltanto agli aumenti di pena e non vi preoccupate del sistema carcerario del Paese. Durante l'ultimo Governo Berlusconi abbiamo aumentato i posti detenuti di 4.250 unità. Sapete quanti posti detenuti sono stati introdotti dal 2011 a oggi? Nemmeno 700. Vi rendete conto? Per cui nella scorsa legislatura abbiamo dovuto approvare i provvedimenti svuota carceri. Vi renderete conto che non serve l'aumento di pena, serve la certezza della pena. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Chi sbaglia deve andare in carcere ed essere punito, non servono piccoli aggiustamenti, a volte di una norma e a volte di un'altra, che introducono minacce di pene altissime, che poi di fatto non vengono espriate, perché interviene un provvedimento svuota carceri e la necessità di garantire anche ai detenuti condizioni coerenti con la nostra Costituzione.

Mi avvio a concludere. Il nostro voto sarà contrario, perché non abbiamo ancora capito qual è la ragione tecnica, giuridica, per cui non si è voluto accettare una proposta che avrebbe mantenuto integro il testo licenziato dalla Commissione e, al contempo, aggiunto l'altra ipotesi di reato. Colleghi, lo ha spiegato il collega Balboni, che peraltro non appartiene al mio Gruppo, quale sia il minimo. Signor Presidente, non riesco a comprendere una cosa. Il rappresentante del Governo e il relatore non dovrebbero motivare il parere contrario che esprimono sugli emendamenti. Si devono dare le motivazioni, non si può continuare a discutere in ragione della violenza e della forza della maggioranza. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Questo significa non fare una norma e io lo posso dire, perché quando ero al Governo - lo ricorderanno i colleghi che c'erano - ricevevo a volte rimproveri dai componenti della maggioranza e del mio Gruppo perché perdevi tempo a motivare. Colleghi, non è così che si fa: bisogna motivare e dare le giustificazioni, perché altrimenti con la forza della maggioranza passano cose corrette, ma anche le più grandi schifezze. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD)*.

[VONO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VONO (*M5S*). Signor Presidente, senatrici e senatori, membri del Governo, discutendo di voto di scambio politico-mafioso non facciamo altro - e non potrebbe essere altrimenti - che parlare dell'evoluzione peggiore del sistema delle mafie, per cui è fuor di dubbio che il politico che accetta consapevolmente voti che sono il frutto di condizionamenti o collusioni di ambienti criminali è egli stesso, a tutti gli effetti, un mafioso.

Le mafie, infatti, non hanno aspetti filantropici. Ogni respiro è speso nella direzione di creare profitto, a discapito di chiunque. La politica in generale e noi politici, donne e uomini nello specifico, dobbiamo necessariamente avere un pensiero e un'agire diametralmente opposti alla filosofia mafiosa, al fine di creare benessere diffuso, perseguendo non solo le strade della legalità giuridica, ma anche e soprattutto quelle di una coscienza morale che rifiuta i compromessi allo scopo di un futile successo e un interesse personale a ogni costo.

La lotta alla criminalità organizzata deve cominciare proprio dall'epurazione di ogni aspetto criminale dalla vita politica e dalle istituzioni. Non possiamo più consentire che la vicinanza e il sostegno elettorale da parte di soggetti collegati a ambienti criminosi appaiano un elemento endemico dell'attività politica.

Rinunciare al supporto elettorale che proviene dagli ambienti distorti della società significa, ad esempio, una volta eletti, poter realizzare con la diligenza morale del buon padre di famiglia infrastrutture efficienti, senza sottostare alle condizioni di contratti di appalto truffaldini; dare servizi pubblici di qualità, guardando nella direzione dell'interesse collettivo; intervenire nelle situazioni più disparate con tempestività, senza attendere le emergenze per poter giustificare la concessione di lavori senza alcun rispetto delle procedure; soprattutto, far lavorare i nostri figli, senza renderci schiavi di un sistema di sottomissione e precariato.

Purtroppo, se in gran parte dell'Italia le cose non stanno così, malgrado si discuta sempre e solo individuando la causa nelle inefficienze e nei ritardi della pubblica amministrazione, la motivazione è facile da immaginare e la lascio immaginare a ognuno di noi, secondo coscienza.

Bisogna contrastare con tutte le forze e ogni mezzo lecito e disponibile il fenomeno del voto di scambio politico-mafioso, che si configura come un rapporto depravato, che nasce dalla corruzione e genera rovina per l'Italia intera e per ogni italiano, nessuno escluso, neanche gli stessi protagonisti.

Per troppo tempo abbiamo sottovalutato e, in alcuni casi, abbiamo anche pensato di poter trarre vantaggio da questo fenomeno, già largamente evidente prima, ma certificato poi dall'inchiesta Mani pulite, passando per Mafia Capitale e per tutti i fenomeni di 'ndrangheta e camorra del Meridione d'Italia, con evidente coinvolgimento di tutta la penisola, da Nord a Sud.

È ovvio che tale forma di infiltrazione mafiosa, perché in questo consiste il voto di scambio, non può essere combattuta dai singoli cittadini, destinati a una sconfitta certa, in quanto antagonisti di personaggi senza scrupoli, che si avvalgono del sostegno elettorale delle associazioni criminali ovunque presenti. Ecco perché è importante il massimo impegno delle istituzioni per il contrasto al voto di scambio, sostenendo l'introduzione di ogni strumento legislativo che possa condurre all'individuazione e all'eliminazione di ogni episodio spregevole. Le cronache, ormai da anni, sono piene di vicende che riguardano i rapporti tra mafia e politica e l'attenzione continua del legislatore è tale da far pensare alla corruzione non come elemento accidentale, ma come elemento strutturale dell'espansione mafiosa.

È tempo di comprendere che la mafia non agisce più con la violenza, ma opera attraverso la corruzione. E questo metodo, a differenza della violenza, prevede che il magistrato, paradossalmente, debba individuare la debolezza del mafioso, la sua soggezione alla politica; oppure, se guardiamo dal lato del candidato politico, debba dimostrare l'intimidazione da parte del mafioso. Per questo, fino ad oggi, l'articolo 416-ter è diventato spesso quasi impossibile da applicare.

La corruzione dovrebbe essere inclusa come elemento identificativo del metodo mafioso, proprio come accaduto con il codice antimafia, perché è la corruzione il vero collante tra politica e mafie. L'articolo 416-ter, pur prevedendo la pena della reclusione per chiunque accetta la promessa di procurare voti in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altre utilità,

appare quasi come il frutto di un compromesso tra esigenze repressive ed esigenze di garanzie, con enorme difficoltà per gli inquirenti di dimostrare che i politici candidati sappiano che i voti promessi siano condizionati dal metodo intimidatorio. È una prova diabolica, che richiede una compartecipazione evidente del politico all'attività mafiosa.

È palese che oggi alle mafie non interessa solo il denaro, ma preme soprattutto l'impegno politico costante nel tempo, quasi al livello di affiliazione. Con la modifica dell'articolo 416-ter si amplia l'ambito dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità alla disponibilità di soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa. Quindi si fa rientrare nell'ambito dello scambio elettorale politico-mafioso (e pertanto si fa scattare la pena) anche la possibilità che il disegno illecito non sia realizzato, ma risulti evidente la disponibilità a farlo e ad accordarsi.

Si elimina anche la necessità, a cui facevo riferimento prima, della dimostrazione dell'intimidazione mafiosa, sanzionando il conseguimento della promessa di suffragi da parte di soggetti la cui appartenenza alle associazioni mafiose deve essere nota a chi conclude l'accordo elettorale. Si rimuove così quell'inciampo del sistema per cui alcuni personaggi politici, forse pienamente coinvolti nello scambio tra voto e promesse elettorali, sono stati assolti mantenendo la loro carica elettiva e addirittura potendo presentare la loro candidatura in altre tornate elettorali. D'ora in poi non sarà più così. Con le nuove disposizioni si prevede, inoltre, una pena più severa per chi commette tale reato, con l'equiparazione agli appartenenti a un'associazione di stampo mafioso e l'aumento della pena da dieci a sedici anni.

Interessante il terzo comma della nuova formulazione dell'articolo 416-ter, che introduce una circostanza aggravante, con pena aumentata della metà, qualora chi ha accettato la promessa di voti sia eletto. Al quarto comma si dispone anche, in funzione preventiva, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici per questi soggetti, che in ogni caso hanno manifestato un'attrazione verso gli ambienti da contrastare e comunque l'incapacità di individuare la pericolosità sociale di tali ambienti.

A nome del MoVimento 5 Stelle, che ha fatto dell'azione politica uno strumento di lotta al malaffare e alla corruzione, esprimo con convinzione il voto favorevole su questo provvedimento, che va nella direzione del contrasto alla corruzione, che soprattutto nel periodo elettorale è l'arma principale della mafia, contraddistinta dal silenzio, dal coinvolgimento del destinatario dell'azione mafiosa, dalla complicità e quindi dalla creazione di un ambiente idoneo all'ulteriore aumento degli affari malavitosi. Nessuna lotta alla criminalità organizzata sarà efficace fino a quando le ramificazioni dei *clan* troveranno ospitalità nei ranghi politico-istituzionali. Le mafie si sono evolute attraverso la strategia vincente per loro di intraprendere strade più efficaci di quelle tradizionali, come quella del condizionamento politico-amministrativo. Il contrasto a queste attività illecite, quindi, deve, sì, passare attraverso il controllo, il sequestro e la confisca dei beni illecitamente acquisiti - che, ricordiamo, non sono i beni della mafia, ma sono il bottino della mafia, quello di cui siamo stati depredati: quei beni appartengono ad ognuno di noi - ma, per impedire veramente che l'attività delittuosa possa verificarsi, deve essere attivata la prevenzione, evitando proprio le prime forme di infiltrazione che ben si collocano in ambito politico attraverso lo scambio elettorale politico-mafioso, che non solo deve essere sanzionato, ma deve anche sparire dal contesto politico italiano, grazie a un nostro scatto d'orgoglio e a un atto di rispetto verso tutti gli italiani. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

[BUCCARELLA](#) (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BUCCARELLA](#) (*Misto*). Signor Presidente, spenderò solo due parole, rivolte soprattutto agli amici della maggioranza, dicendo una cosa banale, che tutti sappiamo e cioè che le norme penali si sostanziano in luoghi particolari, che sono le aule di giustizia di questo Paese. Chi ha frequenza e conoscenza di quei luoghi - evidentemente categorie privilegiate sono gli avvocati penalisti e i magistrati - ben può intravedere nel testo che ci si appresta a votare il grandissimo rischio, che è stato già evocato da altri senatori intervenuti, che, al di là delle ottime intenzioni della maggioranza, la norma possa essere facilmente aggirata, legittimamente dal punto di vista difensivo.

Infatti io, che sono un modesto giurista, immaginandomi difensore di un imputato con un capo di

imputazione che deve riferirsi alle parole contenute nella norma, se dovessi difendere un soggetto la cui appartenenza all'associazione di cui all'articolo 416-*bis* sia nota, immagino che avrei gioco facile, a livello probatorio e a livello dibattimentale, nel mettere in dubbio la tesi accusatoria, perché l'appartenenza a un'associazione di stampo mafioso, a mio avviso, dovrebbe essere certificata da una sentenza definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 416-*bis*. Ora, questo magari accadrà, però restringe grandemente l'ambito applicativo nelle intenzioni di chi questa legge vuole proporre. Sappiamo benissimo, infatti, che si tratta spesso di processi lunghi, di maxiprocessi che durano lustri interi e quindi potremmo potenzialmente tenerci per dieci o quindici anni persone che oggettivamente fanno parte di organizzazioni mafiose, ma per le quali non è ancora intervenuta la sentenza definitiva di condanna.

Inoltre, immagino - sempre da modesto giurista quale sono, quindi immaginiamo gli avvocati penalisti molto bravi - che l'altra circostanza della notorietà, per il soggetto attivo dei voti, della altrui appartenenza all'organizzazione mafiosa sia un altro ambito probatorio, dove le difese potranno legittimamente spendere ogni arma argomentativa e probatoria per demolire l'ipotesi e la tesi accusatoria.

Pertanto, mi rivolgo agli amici della maggioranza. Questo testo, realisticamente, passerà in questo ramo del Parlamento nel testo attuale, ma auspico che nell'altro ramo del Parlamento si ponga attenzione ai rilievi che non solo i membri dell'opposizione hanno sollevato, ma anche chi parla, che notoriamente è un senatore che... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. La ringrazio. Lei sa che il suo intervento era già un'eccezione, comunque concluda.

BUCCARELLA *(Misto)*. Vorrei quantomeno esprimere la mia dichiarazione di voto, Presidente. Stavo concludendo con l'auspicio che, quindi, nel successivo esame del provvedimento, si ponga mano, ad esempio attingendo al patrimonio emendativo già rassegnato in questo ramo del Parlamento.

Per tali motivi, apprezzando gli aspetti positivi del disegno di legge, quali, ad esempio, riportare la pena a quella prevista dal primo comma dell'articolo 416-*bis*, dichiaro il mio voto di astensione.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo:

Senatori presenti	266
Senatori votanti	265
Maggioranza	130
Favorevoli	160
Contrari	98
Astenuti	7

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

Discussione dei disegni di legge:

[\(5\)](#) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - *Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima*

[\(199\)](#) LA RUSSA ed altri. - *Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa*

[\(234\)](#) GINETTI e ASTORRE. - *Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio*

[\(253\)](#) CALIENDO ed altri. - *Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa*

[\(392\)](#) MALLEGNI ed altri. - *Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo*

[\(412\)](#) GINETTI ed altri. - *Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina*

[\(563\)](#) GASPARRI ed altri. - *Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa*

(652) ROMEO ed altri. - Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo
(Relazione orale) (ore 11,12)

Approvazione in un testo unificato con il seguente titolo: Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 5, 199, 234, 253, 392, 412, 563 e 652.

Il relatore, senatore Ostellari, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi, la mia relazione tecnica inizia con un racconto. Inizia con la storia di un uomo perbene, di un marito, di un padre, di un lavoratore, la cui vita, una notte, è cambiata per sempre.

È la storia di un uomo che è stato svegliato da tre rapinatori, di un uomo che ha avuto paura per sé e per la propria moglie, e per la propria figlia che dormiva nella stanza accanto alla sua; ma che nella paura ha scelto di difendersi, e di difendere la sua famiglia. Un uomo che ha affrontato da solo tre rapinatori, sparando un colpo da una pistola legalmente detenuta. Quell'uomo, che abbiamo ascoltato assieme ad altre vittime di reato, ha aperto le audizioni che hanno preceduto il dibattito sul disegno di legge che presentiamo oggi. Quell'uomo è, per la giustizia italiana, oggi, un uomo libero, perché, dopo quasi sette anni di sospetti, fra udienze estenuanti, una condanna in primo grado, un'assoluzione in appello e un terzo grado in Cassazione, per il tentativo dei parenti dell'aggressore di chiedere il risarcimento del danno, è stato definitivamente assolto, liberato da ogni colpa. *(Applausi dai Gruppi M5S, L-SP-PSd'Az e FI-BP).*

Tutto normale - dirà qualcuno - tutto giusto. No, cari colleghi, perché quell'uomo è ancora oggi schiavo degli eventi che ha dovuto sopportare, del costo dei processi, delle minacce, della gogna mediatica e sociale che lui e la sua famiglia hanno subito. Infatti, dopo aver patito la paura per un'aggressione compiuta da tre delinquenti, quell'uomo ha dovuto confrontarsi con un avversario inaspettato: lo Stato, il suo Stato, lo stesso Stato che avrebbe dovuto difenderlo, ma che invece lo ha costretto ad affrontare ansie, paure, e infine a pagare di tasca propria costi economici pesantissimi per dimostrare la sua innocenza, tant'è che oggi quell'uomo ha dovuto cambiare vita; ha addirittura dovuto cedere la sua attività.

Faceva il tabaccaio; non era - come si dice - un uomo facoltoso. Ha dovuto trasferirsi vicino ai genitori, nella campagna della provincia padovana. Sapete perché? Perché ha paura e non vuole più rischiare, non tanto di essere rapinato, quanto di doversi difendere ancora dallo Stato, dal suo stesso Stato. La storia di quest'uomo è la storia di tanti uomini per bene, di uomini che hanno pagato troppo per dimostrare la loro innocenza. È per loro che oggi presentiamo questo disegno di legge, non perché vogliamo più armi, non perché abbiamo nostalgia del *far west*. Lo facciamo per rispetto, per dignità e perché quegli uomini non abbiano più paura e le vittime di reato non siano più anche vittime dello Stato.

Di queste istanze si è fatta portavoce la maggioranza, secondo quanto previsto nel contratto di Governo. Vi fornisco ora alcuni passaggi procedurali: la Commissione giustizia ha avviato nel mese di luglio l'esame congiunto in sede redigente di vari disegni di legge volti a riformare l'istituto della legittima difesa. La Commissione ha deliberato e svolto un ampio ciclo di audizioni, ascoltando, fra gli altri, rappresentanti di associazioni di vittime dei reati, professori universitari, magistrati e rappresentanti del mondo forense. Anche alla luce del contributo degli auditi, come relatore ho ritenuto di procedere alla predisposizione di un testo unificato che potesse costituire la più completa sintesi delle varie proposte legislative. In seguito alla richiesta di un quinto dei componenti della Commissione, l'esame del testo unificato è stato rimesso dalla sede redigente a quella referente. Il testo quindi è stato esaminato dalla Commissione lo scorso giovedì.

Veniamo quindi al merito del provvedimento: il disegno di legge si compone di 9 articoli; i primi due intervengono rispettivamente in materia di legittima difesa e di eccesso colposo. In particolare,

l'articolo 1 modifica il comma 2 dell'articolo 52 del codice penale, precisando che in caso di violazione di domicilio si considera sempre sussistente il rapporto di proporzionalità tra difesa e offesa. Al domicilio - è opportuno ricordarlo - è equiparato già, a legislazione vigente, ogni luogo in cui viene esercitata l'attività commerciale, professionale o imprenditoriale. Il disegno di legge poi aggiunge un ulteriore comma all'articolo 52, che stabilisce che sia sempre in stato di legittima difesa chi all'interno del domicilio e nei luoghi ad esso equiparati respinge l'intrusione da parte di una o più persone posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica.

L'articolo 2 del disegno di legge interviene poi all'articolo 55, aggiungendovi un ulteriore comma, con cui si esclude, nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi, trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento derivante della situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità.

Tra gli aspetti più rilevanti dell'intervento riformatore vi sono inoltre le modifiche apportate dall'articolo 7 del disegno di legge alla disciplina civilistica della legittima difesa e dell'eccesso colposo. Com'è noto, l'articolo 2044 del codice civile prevede che non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri. Tale disposizione, a ben vedere, sebbene rubricata a legittima difesa, ha trovato applicazione in riferimento a forme di legittima difesa che potremmo definire civilistiche e quindi anche a vicende che poco hanno a che fare con l'istituto penalistico. A ciò si aggiunga che, nella prassi, soggetti che hanno agito in stato di legittima difesa e per le cui azioni sono stati assolti in sede penale si sono visti poi condannare in sede civile al risarcimento del danno procurato al loro aggressore o agli aventi diritto di quest'ultimo.

Il fatto che la condotta del soggetto aggredito nel proprio domicilio non costituisca reato, in quanto il giudice penale abbia ritenuto sussistente la causa di giustificazione della legittima difesa, non fa di per sé venire automaticamente meno l'antigiuridicità della stessa sul piano civile, ciò anche in ragione delle diverse peculiarità, soprattutto sotto il profilo probatorio, che connotano il processo civile e quello penale.

Proprio per ovviare a un'evidente iniquità, abbiamo ritenuto d'introdurre il comma secondo all'articolo 2044 del codice civile, che specifica che, nei casi di legittima difesa domiciliare, di cui all'articolo 52, commi 2, 3 e nuovo 4, la mancata rilevanza penale della condotta posta in essere dal soggetto aggredito nel proprio domicilio fa venire meno, sempre e in ogni caso, l'ingiustizia del danno, presupposto necessario della risarcibilità civile.

Mi avvio verso la conclusione, signor Presidente, sottolineando che, a completamento della riforma della legittima difesa, l'articolo 8 del disegno di legge introduce una nuova disposizione sulle spese di giustizia. La previsione estende le norme sul gratuito patrocinio a favore della persona nei cui confronti siano stati disposti l'archiviazione, il proscioglimento e il non luogo a procedere per i fatti commessi in condizione di legittima difesa e di eccesso colposo. È comunque fatto salvo il diritto dello Stato di ripetere le spese anticipate a seguito di riapertura delle indagini o di revoca del proscioglimento. In questa proposta, abbiamo ovviamente recepito il parere della Commissione bilancio (emendamento 8.100), individuando la copertura della disposizione.

PRESIDENTE. Bene, la ringrazio.

OSTELLARI, *relatore*. Devo finire, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha avuto tempo sufficiente, ma glielo prolunghiamo di un minuto.

OSTELLARI, *relatore*. Infine, all'articolo 132-*bis* delle disposizioni di attuazione, riconosciamo una corsia preferenziale per gli eventuali processi relativi a delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose verificatesi in presenza delle circostanze di cui all'articolo 52 e al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 55.

Ultime disposizioni: agli articoli 5 e 3, in particolare, prevediamo che, nei casi di condanna per furto in appartamento, la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

Gli articoli 6 e 4 prevedono solamente un aumento delle pene di quei reati.

Cari colleghi, rimettiamo al centro i cittadini perbene, difendiamo chi è stato costretto a difendersi e riportiamo lo Stato a fianco delle vittime. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az, M5S e FI-BP*).

PRESIDENTE. Il relatore di minoranza, senatore Cucca, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta s'intende accolta.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore Cucca.

CUCCA, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, colleghi senatori, signor Sottosegretario, la Commissione giustizia ha esaminato e approvato questo testo di legge sulla legittima difesa. Dispiace però osservare che, al di là del fatto che sono state effettivamente svolte numerosissime audizioni in Commissione, è stato disatteso quanto emerso dalle indicazioni pervenute da tutti i soggetti ascoltati in quelle occasioni (magistrati, avvocati, professori universitari e soggetti cosiddetti sensibili, come tabaccaia, gioiellieri o benzinai), i quali hanno tutti rimarcato la necessità di mantenere il criterio di proporzionalità tra offesa e difesa, che verrebbe invece meno con la modifica proposta dall'articolo 52 del codice penale. In buona sostanza, sto dicendo che le audizioni sono state inutili, perché le indicazioni emerse sono state totalmente disattese da questa maggioranza.

La maggioranza ha anche rifiutato qualsiasi tipo di confronto: ancora una volta, sulla base della forza e dell'arroganza dei numeri, ha rifiutato tutti gli emendamenti proposti dal Partito Democratico per ovviare a quelle incongruenze e a quegli errori, dei quali parleremo successivamente, emersi nel corso della discussione e evidenziati, come dicevo, da tutti i soggetti auditi.

Il disegno di legge che esaminiamo non risponde, tra l'altro, ad esigenze reali di maggiore sicurezza, come dimostrano i dati statistici forniti dal Ministero della giustizia, in base ai quali non si intravede alcuna urgenza nell'esigenza di un intervento normativo di tale portata. Al contrario, viene strumentalizzata in questo caso la paura, quindi il sentire dei cittadini, dimenticando - o meglio, facendo finta di dimenticare - che quello della sicurezza è un problema la cui soluzione in generale spetta allo Stato, che non può abdicare alle sue funzioni, non può delegare al cittadino la sicurezza dello Stato stesso attraverso l'ampliamento della legittima difesa.

Il testo attualmente vigente, frutto della riforma del 2006, che ha introdotto nell'ordinamento la «presunzione di proporzione» nel caso di reato di violazione di domicilio, è già di per sé idoneo a soddisfare le esigenze di autotutela. A conferma di ciò si rileva, inoltre, come nel corso delle audizioni delle categorie professionali nessuno dei rappresentanti abbia invocato l'ampliamento dell'uso delle armi; al più si è richiesto un intervento legislativo che renda il processo più celere e di più facile gestione per coloro che poi sono chiamati a rendere conto del loro operato e, ancora, si è richiesta diffusamente la certezza della pena. Questo è emerso dalle audizioni e non una richiesta di ampliamento di possibilità di autodifendersi, evidentemente, con l'uso delle armi, facendosi quindi giustizia da sé.

Nel testo approvato, peraltro, ci sono anche delle disposizioni condivisibili, come la norma sull'eccesso colposo e quella che assicura priorità ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale. Tuttavia, bisogna ricordare come la recente riforma Orlando abbia anche posto un rimedio per la fissazione di un termine massimo di diciotto mesi per la conclusione delle indagini preliminari.

In ogni caso, la modifica dell'articolo 52 del codice penale suscita molte perplessità e molte preoccupazioni. Infatti, con questa norma introduciamo un'irragionevole presunzione assoluta di difesa, che non consente una corretta perimetrazione applicativa dei concetti di violenza o minaccia di uso di armi in quanto sicuramente troppo generici nel testo proposto all'Assemblea. L'assenza di ogni parametro di necessità a sostegno della reazione posta in essere porta a dare sempre per presunto il diritto di difesa in ogni ipotesi di violazione di domicilio e la modifica proposta elimina lo stesso requisito della necessità difensiva, rendendo legittima la difesa solo perché tale, cioè in quanto reattiva ad un'aggressione ingiusta, in palese violazione del principio di bilanciamento tra diritti.

Abbiamo visto invece favorevolmente l'inserimento del termine «turbamento» nell'articolo 55: non concordiamo però - ma ne parleremo in fase di esame degli emendamenti - con l'introduzione dell'aggettivo «grave», perché in effetti non si comprende come si possa dire che un turbamento è grave e un altro non lo è. Questo, ancora una volta, aprirebbe troppi margini interpretativi, assolutamente soggettivi, e non sarebbe possibile quindi applicare in maniera omogenea la norma su tutto il territorio nazionale.

Molte perplessità si esprimono invece sull'articolo 3, che prevede, nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-*bis* (furto in abitazione e furto con strappo), la sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno. Ciò suscita perplessità: perché chi è ricco e ha possibilità di pagare potrebbe godere della sospensione, mentre chi invece non ha l'opportunità e la possibilità di pagare ne sarebbe escluso: abbiamo pertanto espresso dei dubbi sulla costituzionalità di questa norma.

Quanto agli aumenti di pena, sappiamo che c'è questa esigenza molto sentita. Sono stati proposti all'Assemblea degli aumenti di pena, che però a noi sembrano irragionevoli quanto meno per quel che riguarda la rapina, perché per il reato di rapina era stato già previsto un aumento nella scorsa legislatura, poco più di un anno fa, per cui sembrerebbe che si vada in qualche maniera ad inficiare l'equilibrio dell'intero sistema.

In Commissione giustizia, il Partito Democratico ha poi presentato una serie di emendamenti volti a limitare la portata del disegno di legge nella parte in cui reca la modifica all'articolo 52 del codice penale, ritenuta molto pericolosa per i motivi già esposti. Tali emendamenti introducono, invece, elementi di bilanciamento e di buon senso.

Per questo voglio ricordare che gli emendamenti sono finalizzati a: intervenire sulla scriminante della proporzione, prevedendo che ai fini dell'apprezzamento del rapporto di proporzione si tenga conto dei mezzi di difesa a disposizione dell'agredito, facendo riferimento alle condizioni particolari; specificare che non basta la violenza alle cose per essere legittimati alla difesa ma occorre la violenza alle persone (adesso c'è semplicemente un riferimento alla violenza molto generico); specificare che per essere legittimati alla difesa occorre che l'aggressore usi le armi, non solo che minacci, anche perché ancora una volta c'è la genericità della minaccia delle armi che non si sa in cosa poi debba consistere per concretizzarsi; chiarire cosa si intenda per «mezzi di coazione fisica», precisando che anche da un punto di vista lessicale sarebbe meglio parlare di «mezzi di offesa» dato che i mezzi di coazione fisica, ancora una volta, sono generici e indeterminati; sopprimere, a proposito del «turbamento», l'aggettivo «grave» per i motivi che ho già esposto; sopprimere la misura che prevede la sospensione della pena subordinata al pagamento del risarcimento. Questa norma, come ho già detto, sarà probabilmente inficiata dai dubbi di costituzionalità che abbiamo esposto in Commissione e che riproporremo anche in Aula.

Un altro emendamento prevede la richiesta di archiviazione nei casi di difesa legittima di cui all'articolo 52 del codice, proprio perché è meritevole di attenzione la preoccupazione che i procedimenti per fatti che si assumono commessi in legittima difesa si svolgano speditamente e si concludano con una pronta archiviazione, allorché la situazione scriminante risulti manifestamente dalle indagini, quindi si dispone che il pubblico ministero provveda con urgenza e senza indugio alla richiesta di archiviazione. Si chiede, inoltre, di incrementare il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti. Anche in questo caso ci rendiamo conto del perché siano stati sollevati problemi ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione ma è un tema talmente importante che credo debba essere rivisto reperendo anche i fondi, così come noi abbiamo indicato.

Nessuno di questi emendamenti, neanche quelli che cercavano di migliorare il testo, è stato preso in considerazione. Noi abbiamo anche chiesto che vengano incrementati i fondi a favore della Polizia, in maniera tale che si possa avere un numero superiore di soggetti appartenenti alle Forze dell'ordine che possano assicurare quella prevenzione che è stata concretamente richiesta da tutti i soggetti auditi. Abbiamo presentato un emendamento anche in questo senso, ma nessuno degli emendamenti, come dicevo, è stato preso in considerazione.

Com'è stato più volte fatto notare dai soggetti auditi, una volta eliminata, la proporzione essa fatalmente riemergerà nell'applicazione giurisprudenziale, attraverso l'altro requisito fondamentale della scriminante costituito dalla necessità difensiva. Dobbiamo sottolineare che ancora una volta il legislatore si è dimostrato totalmente sordo alle critiche che sono state mosse non da noi, Gruppo Partito Democratico, ma da tutti i soggetti auditi che hanno l'autorevolezza necessaria per dare i giusti consigli. Evidentemente era una decisione che era stata assunta altrove e questa maggioranza si farà

carico di tali scelte.

PRESIDENTE. Il relatore di minoranza, senatore Grasso, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore Grasso.

GRASSO, relatore di minoranza. Signor Presidente, il 25 settembre 2018 si è concluso il ciclo di audizioni nell'ambito dei disegni di legge in esame. Devo dire che le audizioni sono state ricche di spunti, al punto da far emergere con chiarezza la necessità di un'ulteriore riflessione e di più tempo per vagliare il contenuto delle proposte della maggioranza.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 11,34)

(Segue GRASSO, relatore di minoranza). Da parte dei senatori di minoranza si è levata una voce univoca: su temi delicati come la legittima difesa è opportuno un dibattito più ampio di quello consentito in sede redigente. Per questo abbiamo richiesto che l'esame proseguisse in sede referente.

Dai dati trasmessi dal Ministero della giustizia ed elaborati dal Servizio studi del Senato, si evince che i procedimenti definiti in dibattimento nei tribunali italiani in quattro anni (dal 2013 al 2016), sono stati dieci per la legittima difesa e cinque per l'eccesso colposo di legittima difesa. Una simile riforma, dunque, non appare giustificata, né dall'urgenza, né dai numeri, né dall'esito dei processi.

Dall'esame delle sentenze e dei provvedimenti di archiviazione è emerso, infatti, che tutti i processi per eccesso colposo di legittima difesa, anche quello che è stato prospettato dal relatore, si sono conclusi con archiviazioni o con non punibilità, tranne uno - abbiamo verificato - e in quel caso il processo ha accertato che lo sparo che ha ucciso il ladro è avvenuto fuori dal domicilio, durante la fuga, e pertanto era venuta meno l'attualità del pericolo; circostanza che nemmeno questo disegno di legge riesce a coprire.

Ebbene, sottolineare che nella realtà e non nel mondo della propaganda e della paura che avete costruito il giorno dopo giorno, negli ultimi anni le leggi attuali vanno benissimo. Fortunatamente parliamo di pochi casi e tutti trattati con la massima attenzione dai magistrati. Da un punto di vista mediatico, la rappresentazione della difesa come un diritto, e il fatto che non vi sia alcuna conseguenza sotto il profilo giudiziario, appare ingannevole. Dobbiamo rifiutare qualsiasi tipo di strumentalizzazione. È inammissibile una sorta di prearchiviazione senza alcuna valutazione del pubblico ministero. Sotto il profilo processuale, la reazione a un'aggressione, anche se ingiusta, necessita di opportuni accertamenti peritali e quindi anche di avvisi per garantire la possibilità di difendersi nel processo. L'azione penale, in presenza di ipotesi delittuose, è infatti obbligatoria, come ben si sa, perché in presenza di un omicidio o di lesioni in conseguenza di un'aggressione occorre sempre un'istruttoria per ricostruire la realtà storica dell'accaduto. Solo questo procedimento garantisce che una norma generale e astratta possa trovare poi applicazione nella fattispecie concreta, sempre diversa, sempre subordinata a circostanze che spetta solo e solamente al pubblico ministero prima, e al giudice poi, valutare per ricondurre tutta la vicenda nella cornice della legalità e dello Stato di diritto.

Per tali ragioni, appare fortemente controproducente in termini sistemici, ancor più che semplicemente errato, eliminare in modo assoluto la discrezionalità del giudice. Sul piano ideale la riforma viene giustificata mediante argomentazioni suggestive, ma fatalmente in contrasto con il dettato costituzionale e con i principi sovranazionali. Da un lato, la legittimità della difesa deriverebbe da un preteso diritto soggettivo a un'autotutela difensiva, insomma una forma di istinto di conservazione senza limiti; dall'altro lato, si suggerisce l'idea della legittima e incondizionata soccombenza di chi, essendosi messo nella parte del torto, è giusto che subisca la riaffermazione dell'ordine del diritto secondo un meccanismo dall'evidente sapore punitivo e moralistico: ti sei messo tu dalla parte del torto e devi subire le conseguenze di reazioni che possono portare anche alla tua morte.

Senonché l'idea di un diritto soggettivo sganciato dalla necessità difensiva urta irrimediabilmente contro il principio del necessario bilanciamento tra i diritti, secondo il quale nessun diritto può sfuggire al bilanciamento con il diritto alla vita e all'incolumità personale, riconosciuto come fondamentale dal nostro ordinamento e anche da altre convenzioni internazionali. Così come qualsiasi sanzione punitiva non può non tenere conto del fondamentale principio, affermato non solo dalla nostra Costituzione ma anche da atti internazionali, della necessaria proporzionalità della risposta sanzionatoria e punitiva di

qualsiasi illecito. Mi pare il caso di citare in proposito l'articolo 2, comma 2, della Convenzione dei diritti dell'uomo che ammette la liceità dell'uccisione di una persona da parte del soggetto aggredito soltanto ove tale comportamento risulti «assolutamente necessario» per respingere una violenza illegittima in atto contro una persona e non una mera aggressione al patrimonio.

Fatte queste premesse in via generale, l'articolo 1 reca modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa. Le attuali prospettive di riforma della legittima difesa nascono dal temperamento tra due opposte esigenze: da un lato, la retorica nordamericana secondo la quale ciascun cittadino è nella propria casa libero di far fuoco contro chiunque vi faccia ingresso senza invito (cheché se ne dica, è una specie di *far west*, una vera e propria licenza di uccidere, incompatibile con lo Stato di diritto); dall'altro, il principio dell'esclusivo monopolio statale dell'uso della forza, non essendo ipotizzabile ricorrere, sempre e tempestivamente, all'intervento delle Forze dell'ordine ogniquale volta il cittadino subisca una qualsiasi aggressione. Tra questi due estremi bisogna trovare un contemperamento, e a questo si perviene con le attuali norme della legittima difesa. La legittima difesa, quindi, non rappresenta un diritto originario fondamentale, ma trova la sua ragion d'essere a seguito di un pregresso comportamento offensivo, senza il quale non vi può essere alcuna legittima difesa. Pertanto, è indispensabile che la legittima difesa continui a figurare tra le cause di esclusione della punibilità. Il requisito della proporzione è necessario al fine di evitare di legittimare intollerabili situazioni di manifesta sproporzione tra aggressione e reazione, che oggi si vogliono, di contro, introdurre.

Ciò precisato, l'idea di fare a meno della proporzione attraverso la sua eliminazione o l'introduzione di presunzioni assolute avvia il percorso riformatore verso un pericoloso piano di contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico. Una volta eliminata la proporzione, come nel caso della difesa domiciliare, già introdotta nel 2006, essa fatalmente emerge attraverso l'altro requisito fondamentale della scriminante costituito dalla necessità difensiva, come è ampiamente dimostrato dalla giurisprudenza tedesca che, pur in assenza di un requisito legislativo espresso di proporzionalità, ha introdotto tale principio in via giurisprudenziale. Tutti i docenti di diritto penale e gli operatori di diritto uditi non hanno potuto che affermare che la necessità di difesa non può che implicare il requisito della valutazione della proporzionalità.

Ciò premesso, il disegno di legge di riforma si avvia a fare il grande passo di eliminare lo stesso requisito della necessità difensiva, rendendo legittima la difesa solo perché tale, in quanto reattiva ad un'aggressione ingiusta, riducendo, quindi, il nesso tra aggressione e reazione difensiva ad una mera consecuzione cronologica e di efficienza difensiva della reazione.

Adesso in uno Stato di diritto, se viene uccisa una persona, che sia un ladro o un onest'uomo, occorre, come abbiamo visto, necessariamente un'indagine e un processo per ricostruire la realtà storica dell'accaduto; è solo a quel punto che entrano in gioco le norme scriminanti, dopo che un giudice ha accertato la legalità delle modalità della condotta posta in essere come reazione ad una aggressione.

Non può e non deve esserci alcun automatismo, anche per evitare che possano consumarsi, approfittando di essere nel proprio domicilio, omicidi dolosi confezionati, anche contro persone di famiglia o avversari, mascherati da legittima difesa. Presumere sempre e comunque l'innocenza di chi usa un'arma in casa è un pericolo serio per uno Stato di diritto.

Concludo dicendo che bisogna anche valutare, attraverso le modifiche apportate dall'articolo 2 all'articolo 55 del codice penale in materia di eccesso colposo, il pericolo di collegare la punibilità allo stato grave di turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto. Bene, dare veste normativa a stati d'animo dell'aggredito è estremamente pericoloso. L'articolo 90 del nostro codice penale prevede che gli stati emotivi e passionali non escludano né diminuiscano l'imputabilità.

Con questa relazione di minoranza si è tentato di restituire le gravi mancanze di questo testo unificato, nonché i gravi rischi ai quali ci esponiamo. È davvero di vitale importanza che il Parlamento e ciascuno dei suoi componenti valutino secondo coscienza il merito e il metodo del provvedimento in discussione prima di ratificare, magari in buona fede, una vera e propria licenza di uccidere.

Chiedo alla Presidenza di poter allegare agli atti la parte restante del mio intervento (*Applausi dei senatori De Petris ed Errani*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore La Russa. Ne ha facoltà.

LA RUSSA (Fdl). Signor Presidente, ci tenevo a intervenire sul testo in discussione non solo perché il primo disegno di legge presentato in questa legislatura porta la mia firma (anche se non penso che si parlerà di "legge La Russa"), ma soprattutto perché sulla legittima difesa Fratelli d'Italia si è spesa molto.

Infatti, già nella scorsa legislatura abbiamo rilevato che la normativa, che pure era stata modificata durante il primo Governo Berlusconi, non aveva risolto il problema e, per colpa di come era stata modificata la legge (quindi non attribuisco responsabilità alla magistratura) aveva lasciato uno spazio a interpretazioni assolutamente discordanti. Occorre e occorre rendere facile l'interpretazione di una norma, che era stata stiracchiata in varie direzioni, e giungere a quello che affermava uno *slogan*, anch'esso coniato inizialmente da Fratelli d'Italia e fatto proprio anche da una parte considerevole del Governo: la difesa è sempre legittima. Lo abbiamo sentito riprendere, non solo da Fratelli d'Italia che lo aveva coniato, ma anche dalla Lega e da esponenti di altri partiti. Per questo noi abbiamo insistito presentando il nostro disegno di legge in questa legislatura. Oggi voteremo comunque a favore del testo, che rappresenta in ogni caso un passo in avanti, ma riteniamo che non sia assolutamente in linea con il desiderio di chiarezza e di eliminare ogni dubbio interpretativo. Riteniamo sia un passo indietro - lo dico agli amici della Lega - rispetto a quanto prospettato a grande voce in campagna elettorale. C'è bisogno di rendere chiaro il volere del Parlamento per aiutare i magistrati a esprimere sentenze uniformi.

C'è una cosa che noi non possiamo sopportare. Lo dico come avvocato che ha avuto modo di stare vicino ad alcune persone che hanno avuto la sventura di doversi difendere, che non l'hanno cercata, che hanno subito nella loro abitazione l'affronto di un'aggressione ingiusta e che, per difendere se stessi e la propria famiglia, hanno dovuto uccidere un uomo, facendo qualcosa che nella loro vita non avrebbero mai pensato di dover fare. Abbiamo avuto la sventura di dover constatare come queste persone, già provate dal destino, abbiano avuto, dopo la prima aggressione ad opera dei criminali, una seconda punizione ad opera dello Stato che li ha tenuti sotto processo, anche per poi magari assolverli. È questo il caso di Corazzo a Milano, la cui pratica è stata archiviata dopo diciotto mesi: per diciotto mesi è stato sotto processo. Vi è invece il titolare dell'osteria di Lodi, Mario Cattaneo, che è ancora sotto processo: dopo che era stato imputato di omicidio volontario, adesso siamo passati all'eccesso colposo di legittima difesa: arriverà l'assoluzione ma saranno passati anni di nuova sofferenza.

Cosa riteniamo noi? Lo dico al senatore Grasso. Riteniamo forse che il requisito della proporzionalità debba scomparire dalla legge? No, questo requisito rimane assolutamente, come vollero i primi estensori nella norma, in tutti i casi in cui la legittima difesa debba o possa manifestarsi fuori dall'abitazione e fuori dai luoghi commerciali. In quel caso non tocchiamo il requisito. Lo eliminiamo nelle occasioni in cui l'aggressione avviene all'interno dell'abitazione? Assolutamente no. Diamo però un'interpretazione precisa - una presunzione, se volete - di quando quella proporzionalità deve considerarsi comunque esistente. Eliminiamo il ruolo del magistrato? Non ci pensiamo per nulla. Lo dico non solo al senatore Grasso, ma a tutti coloro che hanno ritenuto che il nostro modo di immaginare la legittima difesa renda automatico un *far west* o qualcosa del genere, per cui se qualcuno entra in casa io vi possa far ricorso con qualsiasi mezzo. Non è così: il magistrato, nella nostra proposta e nei nostri emendamenti, avrà un ruolo essenziale, ma non dovrà indagare sull'elemento soggettivo dell'agredito - lo ha detto il senatore Grasso per altri versi, arrivando a una soluzione opposta - e non dovrà stare a valutare se in quella condizione egli ha subito un turbamento o una paura; non dovrà indagare per capire se si è potuto accorgere che c'era un'arma piuttosto che un'altra o se l'aggressore mostrava la faccia anziché la schiena. In queste condizioni riteniamo che il magistrato deve avere riguardo alle modalità - non è che non guarda niente - e quindi alla concretezza dei fatti, non della psiche, con cui si svolge l'aggressione. Egli deve verificare che vi sia un'intrusione minacciosa, violenta, fraudolenta e che vi sia l'intento di nuocere. Il magistrato lo può e lo deve verificare: non deve essere colpito il postino, che entra in casa per sbaglio. Egli deve inoltre verificare

che questa intrusione, quando viene avvertita dall'agredito, sia fatta con modalità atte a creare uno stato di paura o di agitazione. Deve indagare sulle modalità, non sul fatto che l'agredito abbia paura. Se qualcuno entra travisato o se entra con la pistola in mano crea paura e agitazione. Il magistrato non deve stare a guardare se il soggetto si è impaurito o no e se ha visto che aveva una pistola. A quel punto il dato è oggettivo e in quelle condizioni c'è proporzione tra la reazione e l'aggressione, che si è già manifestata, con l'ingresso abusivo, violento o minaccioso, con modalità atte a creare paura o agitazione. La reazione in quei casi è sicuramente proporzionale all'offesa e quindi la difesa in quei casi è sempre legittima: non ci sono dubbi su questo. (*Applausi dal Gruppo FdI e del senatore Pazzaglini*).

Abbiamo sentito altre critiche, secondo cui con questa norma si allarga l'uso delle armi. Non vi è una sola virgola nella legge, in nessuna delle proposte di legge, che amplia o modifica l'attuale normativa riguardante l'uso delle armi. Mente sapendo di mentire chi dice il contrario. C'è chi parla del *far west*. Li avete visti i film sul *far west* in cui ci si sfidava per strada pistole alla mano? Quello è il *far west* ed è un altro campo che il legislatore in qualche modo dovrà esaminare. Quello è il *far west*. Ma in casa altro che *far west*. Non arriviamo e non vogliamo arrivare agli eccessi - vogliamo chiamarli così? - di altri Paesi, come gli Stati Uniti, dove la proporzionalità c'è anche in assenza di pericolo di un danno ingiusto.

Riteniamo che il comportamento offensivo, come delineato nel provvedimento, abbia come conseguenza, *ictu oculi*, la proporzionalità presunta della reazione che - lo ripeto - costituisce sempre una difesa legittima nelle circostanze che abbiamo cercato di delineare. (*Applausi dai Gruppi FI-BP e L-SP e del senatore Aimi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pillon. Ne ha facoltà.

[PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, voglio precisare sin d'ora che il provvedimento ora in esame non riguarda la sicurezza; per quella arriverà in Aula il cosiddetto decreto Salvini e, in quella sede, parleremo di sicurezza. Il provvedimento in esame è un semplice debito di giustizia per quando lo Stato non è stato in grado di garantire la necessaria sicurezza e i cittadini si sono trovati, lasciati soli, davanti a un'ingiusta aggressione. Ho sentito parlare in quest'Aula di *far west* e omicidi liberalizzati. Si parla sempre dei gioiellieri pistoleri. Io preferisco fare un altro esempio. Mi piace pensare che il provvedimento in esame sia dedicato, per esempio, a una ragazza che ha dovuto difendersi, magari a mani nude o con lo *spray* al peperoncino, da un aggressore che era penetrato nella sua abitazione e tentava di violentarla. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). E magari con quello *spray* al peperoncino la ragazza ha provocato il distacco della retina dell'aggressore e ora si trova indagata per lesioni gravissime e, addirittura, le viene richiesto il risarcimento del danno. Queste sono le persone cui noi vogliamo rispondere con il disegno di legge in esame.

Le opposizioni dicono che i procedimenti sono pochi e tutti conclusi con assoluzione. Vorrei però chiedere come mai quest'affermazione non è stata fatta dalle opposizioni davanti alle vittime di queste situazioni, che pure abbiamo incontrato durante le lunghe audizioni svolte. Non costruiamo mondi di propaganda e paura, come qualcuno ha detto poc'anzi, ma abbiamo a che fare con persone vere che hanno subito aggressioni vere e hanno dovuto difendersi veramente. A loro dobbiamo una risposta. Colleghi, non vi ho sentito dire che le norme vigenti sono adeguate davanti alle persone che abbiamo audito.

Nessuno vuole togliere discrezionalità al giudice, ma dobbiamo prevedere percorsi privilegiati di definizione dei procedimenti per chi sia incorso in ingiuste aggressioni. Abbiamo quindi un debito morale davanti a chi, dopo l'aggressione, ha dovuto anche attraversare la fase della gogna mediatica e un processo (che, come diceva il giurista Carnelutti, è di per sé una pena) e ha dovuto fronteggiare una richiesta di risarcimento.

Entrando nel merito, il provvedimento che ci apprestiamo a votare modifica in modo sostanzioso l'articolo 52 del codice penale. Pur lasciando intatto il criterio di proporzionalità di cui al comma 1, si prevede un'aggiunta significativa al comma 4, con la definizione di una cornice all'interno del quale la difesa è sempre considerata legittima. Questo quadro è dato da alcuni elementi: necessità di respingere un'intrusione che sia stata posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o altri mezzi di

coazione fisica e che sia stata portata avanti da una o più persone. In questa cornice, la difesa è sempre legittima. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).*

Noi vogliamo che sia chiaro che lo Stato si mette dalla parte dei cittadini onesti e contro stupratori, delinquenti, rapinatori e aggressori. Con questa modifica, che è a nostro modo di vedere indispensabile, questa chiarezza appare.

Ho anche un debito di cortesia verso il senatore Ugo Grassi, che mi ha manifestato un'interessante prospettiva in ordine all'articolo 2044 del codice civile, così come l'abbiamo modificato. Come noto, l'articolo 2044 del codice civile prevede l'esclusione del risarcimento del danno quando si operi in una situazione di legittima difesa. Tuttavia, sappiamo anche che questa norma aveva necessità di qualche ritocco per essere chiarita. Abbiamo allora aggiunto una precisazione al comma 2 e al comma 3, grazie alla quale appare chiaro che la responsabilità di chi ha compiuto il fatto, nei casi di cui agli articoli 52, commi secondo, terzo e quarto del codice penale, è esclusa; stiamo parlando di responsabilità civile. Giustamente il senatore Grassi dice che siamo forse in una situazione in cui ribadiamo due volte la stessa normativa. Forse la norma poteva essere più precisa; i suggerimenti che ci ha fatto, purtroppo fuori dal tempo massimo, erano forse in punto di diritto più eleganti. Ma qui credo che, anche ribadendo e duplicando la previsione normativa, sia stata chiarita la volontà del legislatore di escludere qualsiasi possibilità di richiesta di risarcimento del danno da parte dei familiari degli aggressori, che non possono, con una sistematica vittimizzazione secondaria, pretendere di mettere nuovamente in croce la vittima.

Questo quindi è il quadro nel quale ci apprestiamo a votare. Credo che questo sia davvero un debito di giustizia. Prima si è detto che i procedimenti sono pochi. Ma, fosse anche solo un caso all'anno (a parte il fatto che sappiamo benissimo che nelle procure i procedimenti penali non vengono rubricati sotto l'articolo 52 del codice penale, ma semmai come omicidio, lesioni gravissime o altri titoli, per cui è ben difficile per le procure riuscire poi a dare dati chiari e condivisibili dal punto di vista statistico), noi comunque, per una questione di giustizia sostanziale, dovremmo dire una parola chiara e definitiva sul fatto che la difesa è un diritto, che la difesa è un dovere, che la difesa è sempre legittima. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Stancanelli. Ne ha facoltà.

[STANCANELLI](#) (Fdi). Signor Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, il disegno di legge di cui oggi discutiamo è relativo all'istituto della legittima difesa e alla modifica della disciplina di cui all'articolo 52 del codice penale, con interventi anche sull'articolo 55. Come diceva il senatore La Russa, questa è una battaglia storica della destra politica e di Fratelli d'Italia, tant'è vero che anche nella passata legislatura è stato presentato un disegno di legge per pervenire a questa modifica e per far sì che fosse più chiara la portata della norma in relazione alla punibilità o meno.

Attualmente la disciplina dell'articolo 52 è tale che per la concretizzazione di quella che viene chiamata una scriminante occorrono i seguenti requisiti: l'esistenza di un diritto da tutelare, proprio o altrui (deve essere accertato e valutato), la necessità della difesa, l'attualità del pericolo, l'ingiustizia dell'offesa e il rapporto di proporzione tra difesa e offesa. Ciò è stato detto già ampiamente dal relatore e ne è stata fatta una disamina completa in Commissione, anche con le notevoli audizioni svolte. Questi requisiti hanno portato ai casi, che il relatore ha voluto sottolineare (come anche il senatore La Russa), di tanti che sono stati costretti non soltanto a subire l'offesa dell'aggressione in casa, ma anche a subire il torto di trovarsi poi non soltanto e semplicemente indagati. Infatti, nessuno che abbia un minimo di conoscenza del diritto può affermare che non ci debba essere un'indagine. Anche questa è una tesi fuorviante: nessuno di noi, tantomeno questo nuovo testo, stabilisce che il giudice non debba indagare. Il problema è un altro: che il giudice, indagando, si deve fermare laddove trova quei requisiti che la nuova norma richiede.

Nel 2006, come è stato già ricordato, si è codificata la cosiddetta legittima difesa domiciliare, introdotta per dare la possibilità a chi si difende in casa di poter meglio tutelare non soltanto la propria vita o quella dei propri cari, ma anche la propria posizione processuale in relazione alle indagini. Questo non è bastato, perché l'ampliamento proposto con il testo approvato in Commissione ci mette nelle condizioni di dare più certezza a coloro che si difendono a casa.

È questo il motivo per cui Fratelli d'Italia afferma che la difesa è un diritto e la considera sempre legittima in presenza dei requisiti che la legge prevede. Questo faceva parte anche del contratto di Governo Grillo-leghista, dove si dice espressamente: «in considerazione del principio della inviolabilità della proprietà privata, si prevede la riforma ed estensione della legittima difesa domiciliare, eliminando gli elementi di incertezza interpretativa (con riferimento in particolare alla valutazione della proporzionalità tra difesa e offesa) che pregiudicano la piena tutela della persona che ha subito un'intrusione nella propria abitazione e nel proprio luogo di lavoro». Questo è quanto noi sottoscriviamo immediatamente ed è il motivo per il quale poi voteremo a favore di questa proposta di legge.

Tuttavia, il testo esitato dalla Commissione ci sembra debole anche nell'applicazione dell'idea del contratto di Governo. Infatti, come ha detto il senatore La Russa, viene lasciato troppo margine di discrezionalità al giudice, cosa che rischia di vanificare la modifica normativa. Nel momento in cui noi stabiliamo che la difesa è un diritto ed è pertanto sempre legittima, dobbiamo ancorare la possibilità che il giudice valuti le modalità dell'ingresso nel domicilio o nel luogo di lavoro, non come ha reagito colui il quale è aggredito.

Nel testo della Commissione giustizia, infatti, non viene scalfita la visione del minore pericolo nel quale incorre il cittadino. Se mi trovo un ladro in casa, non posso pensare che sia lì per rubarmi l'argenteria (rischio minore), ma devo avere il diritto di pensare che sia lì per uccidermi o nuocere alla mia famiglia (maggiore rischio). È un concetto pacifico anche in molti altri campi.

La discrezionalità eccessiva del giudice resta ancora nel testo della Commissione, laddove non è stato modificato il secondo comma dell'articolo 52 del codice penale, che specifica che la proporzionalità dalla difesa con arma legittimamente detenuta vi è quando non vi sia desistenza e vi sia pericolo di aggressione. Per noi è esattamente il contrario: il nostro emendamento ribalta il concetto, evitando di valutare la desistenza, che apre alla discrezionalità del giudice, puntando solo sul pericolo di aggressione. Questo è il fulcro della debolezza dell'impianto normativo uscito dalla Commissione.

Lasciatemi, poi, dire qualcosa sulla dicitura «arma legittimamente detenuta»; noi vogliamo mettere in condizione il cittadino che si vuole difendere a casa di dover valutare, nel momento in cui subisce l'aggressione, se l'arma che detiene è legittima o meno? Risponderà sicuramente dinanzi al giudice per la detenzione abusiva di arma, ma non possiamo imputargli che si è difeso e ha salvato la propria vita o quella dei propri familiari senza pensare se avuto o meno la concessione per detenere le armi. Anche in questo caso abbiamo presentato un emendamento per sopprimere l'espressione «legittimamente detenuta». Il principio base per noi è assoluto: «Se mi entrano in casa, sono in pericolo di vita». Non si può chiedere a un comune cittadino, che si vede aggredito nel luogo dove la sicurezza dovrebbe essere maggiore - quindi lo stato d'animo di allerta ai minimi - di valutare la proporzionalità della risposta all'aggressione. Questo è possibile soltanto da parte di chi è addestrato a farlo e in posizione dominante: ad esempio, le Forze dell'ordine. Non è ovviamente questa la condizione di un comune cittadino, al riparo della propria casa, evidentemente incapace di valutare con freddezza e lucidità la proporzionalità dalla sua reazione.

Penso che questi elementi, assieme agli emendamenti da noi presentati e che discuteremo in Assemblea, ci possano e debbano mettere nelle condizioni di migliorare il testo di legge.

Abbiamo apprezzato la maggioranza, abbiamo apprezzato i membri della Commissione giustizia (sia dei 5 Stelle che della Lega) che hanno aderito a questa impostazione, ma vorrei far loro presente che il testo uscito dalla Commissione non è all'altezza delle discussioni, delle valutazioni e delle ponderazioni che sono state fatte anche durante le audizioni, poiché tutti coloro i quali hanno subito il torto dell'aggressione - e oggi subiscono ancora il torto di trovarsi di fronte uno Stato spesso contrario - vogliono la certezza che questo non avvenga più.

Faccio un'ultima considerazione. La stampa parla - se ne è parlato anche qui stamattina - di *far west*. Come ha detto il senatore La Russa, e hanno ripetuto tanti illustri colleghi, in questo disegno di legge non vi è una sola riga che cambi l'attuale normativa sul possesso delle armi. In Italia la concessione del porto d'armi è quanto di più restrittivo esista e non è argomento in discussione in questo disegno di legge. Ecco perché siamo favorevoli a questa impostazione.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore.

STANCANELLI (*FdI*). Nel corso delle votazioni degli emendamenti cercheremo di apportare modifiche migliorative al testo di legge. (*Applausi dai Gruppi FdI e L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grassi. Ne ha facoltà.

[GRASSI](#) (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio anzitutto rivolgere un esplicito ringraziamento al senatore Pillon per avermi menzionato durante il suo intervento. Voglio sottolineare che non sono solo onorato dell'apprezzamento, ma sono anche del tutto certo che l'obiettivo da lui indicato sia ragionevole, ed è un obiettivo che personalmente condivido.

Il disallineamento tra il giudicato penale e il giudicato civile è oggetto da sempre di ampie critiche. Voglio solo aggiungere che spero davvero che la modifica proposta raggiunga quell'obiettivo. In futuro, però, a mio giudizio, sarebbe bene anche mettere mano al codice di procedura penale, perché il disallineamento tra il giudicato penale e il giudicato civile, riguardo alle assoluzioni di cui stiamo parlando, è anche determinato dal coordinamento tra l'articolo 652 del codice di procedura penale e l'articolo 530 del medesimo codice. Non entro nel tecnico e sarò molto sintetico.

L'opinione giurisprudenziale consolidata vuole che il giudicato di assoluzione abbia effetto preclusivo nel giudicato civile, cioè valga anche in sede civile ai fini del risarcimento del danno, solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato, e non valga, invece (il giudicato penale) nel processo civile, anche quando la soluzione sia determinata dall'accertamento della insussistenza di sufficienti elementi di prova. Quindi, il disallineamento è anche determinato da una differente quantità di prova richiesta nel giudizio penale e nel giudizio civile.

Mi limito a indicare all'Assemblea, laddove dovesse condividere questo risultato finale, l'opportunità di valutare un disegno di legge che modifichi gli articoli che ho citato.

Rinnovo il mio ringraziamento al senatore Pillon, e vi ringrazio per avermi concesso questi minuti. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candura. Ne ha facoltà.

[CANDURA](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, ho avuto l'onore di assistere al dibattito di formazione del provvedimento in seno alla Commissione giustizia, in cui sono intervenuti colleghi di maggioranza e opposizione, avvocati ed ex magistrati. In sede di audizione abbiamo ascoltato illustri giuristi della magistratura, mondo dell'avvocatura, docenti di varie università italiane: ho sentito analisi giuridicamente ineccepibili, puntuali e alle volte perfino troppo minuziose, perché fanno dimenticare lo scopo dell'azione politica che portiamo avanti, cioè quello che ci accingiamo a riformare, il contesto della nostra azione politica e, in particolare, cosa è la legittima difesa che ci accingiamo a cambiare.

Oggi ci occupiamo della legittima difesa abitativa, cioè dell'autotutela di chi nella propria abitazione o dimora veda minacciata la propria incolumità, l'incolumità dei propri cari e di quel poco o quel tanto che possiede. Di questo abbiamo traccia non solo e non tanto negli ordinamenti contemporanei di quasi tutte le democrazie del pianeta, ma è addirittura un portato dei testi più antichi della cultura occidentale. Presidente, l'Esodo, libro della Bibbia, al capitolo 22, versetto 1 e seguenti, parla della difesa e della liceità dell'offendere il ladro che si appresta a far breccia nel muro della nostra proprietà. La dottrina della Chiesa cattolica, tornando, se preferite, al Nuovo Testamento, laddove parla del quinto comandamento, che riguarda appunto l'omicidio, prevede la legittima difesa che non è solo diritto, contrariamente a quanto ho sentito dire in quest'Assemblea, ma è addirittura dovere, laddove si realizza per difendere l'innocente. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Questa è la cultura occidentale che ha varie interpretazioni. Per chi invece ha una visione laica del mondo, il diritto alla vita è il supremo diritto per un essere umano. Di conseguenza, l'autotutela non è altro che un corollario. Come posso sostenere il diritto alla vita se non supporto il diritto all'autodifesa? Questa è una considerazione che vale per tutti noi che siamo interpreti, con varie sfumature e declinazioni, senza distinzione di maggioranza e opposizione, della cultura occidentale cui - piaccia o non piaccia - apparteniamo.

Dunque perché riformare l'istituto della legittima difesa? Mi vengono in mente le parole di un audito,

il magistrato Carlo Nordio, che ci fa presente qual è l'atmosfera, la temperie politica e culturale nella quale è nato il codice penale, con particolare riferimento ovviamente alla legittima difesa: il fascismo. Durante il fascismo, il cittadino, che è suddito (perché in epoca fascista c'era anche la monarchia), delega tutto se stesso e tutti i propri diritti allo Stato, che è moralista prima che legislatore. Questo fa sì che la legittima difesa sia intesa come eventualità sgradevole da limitare, tant'è vero che il nostro codice attualmente funziona come limitazione dell'esercizio della legittima difesa; nonostante i millenni ci insegnino essere diritto e corollario del diritto alla vita, per noi è una scriminante, una causa di giustificazione e lasciamo perdere tecnicismi giuridici che vogliono solo dire che siamo limitati nel poter respirare. O almeno questa è la mia modesta opinione. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

In questo caso preferisco l'ottica liberale: l'individuo è al centro e c'è un contratto sociale che lega l'individuo allo Stato, con alcune funzioni ben precise delegate allo Stato, tra le quali la difesa della sicurezza. Ma laddove lo Stato fallisca, a meno che qualcuno non mi dica che abbiamo le risorse in bilancio per mettere un agente di pubblica sicurezza in ogni casa, è possibile - anzi, lecito e naturale - per l'individuo provvedere alla difesa propria, dei propri cari e, sì, anche dei propri beni, perché egli non si realizza semplicemente nel sopravvivere, ma nel vivere.

Di conseguenza, gentili colleghi, non vorrei mai che la vittima di un crimine diventasse anche vittima dello Stato. È stato ben evidenziato dall'intervento del senatore La Russa - che ringrazio, anche se non è più presente in Aula - il fatto che la vittima diventa vittima due volte. Spesso, infatti, si dimentica che a casa propria non si è compiuta alcuna attività od omissione a seguito delle quali si siano meritate un'invasione o un'aggressione. Se poi qualcuno ritiene di poter fare valutazioni di proporzionalità e attualità del pericolo nottetempo, di fronte a un aggressore sconosciuto, fatemelo conoscere: forse, mi insegnerà qualcosa.

Ricordiamo comunque che la riforma dell'istituto della legittima difesa è necessaria non solo perché fa parte del programma della Lega e del contratto di Governo, ma soprattutto perché è una richiesta dei nostri cittadini. È bene ricordare infatti che noi tutti siamo qui per un motivo: tutelare e rappresentare i nostri cittadini, (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*), con il mandato dei quali esercitiamo - e siamo onorati di farlo - la funzione di parlamentari e di senatori della Repubblica. Il cittadino onesto rimane al centro dell'azione politica della Lega e di questa maggioranza. Lo abbiamo dimostrato in questa mattinata con il voto sullo scambio politico-mafioso e lo dimostreremo di nuovo con il voto sulla legittima difesa: il cittadino onesto al centro, sempre.

Il delinquente, signori miei, ha già scelto la via della violenza sulle persone e sulle cose, ma non può e non deve assolutamente essere tutelato, nemmeno in via indiretta, dallo Stato: infatti, la naturale reazione difensiva di chi protegge se stesso nell'intimità della propria dimora è avvenuta per un fallimento dello Stato, che fallisce due volte e diventa criminale nel momento in cui persegue chi in casa propria si difende.

Signor presidente Grasso (al quale umilmente mi rivolgo, anche se non sono un ex magistrato né un avvocato, ma un cittadino), onestamente, in casa mia mi difendo e, se dovesse succedere, difenderei anche la mia proprietà. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*). Con cosa? Con la massima letalità possibile, perché dall'altra parte - e questo a prescindere dalla riforma della legittima difesa - non so chi vi sia. Mi scuso per essermi rivolto personalmente al senatore Grasso, signor Presidente: forse non ne ho nemmeno l'autorevolezza, ma mi sono permesso di farlo come semplice collega.

Nel ringraziare il Presidente e i colleghi, invito tutti a votare a favore di questa riforma che, come dicono gli amici di Fratelli d'Italia, forse non è ancora quella definitiva, ma è un notevole passo avanti. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

PRESIDENTE. Senatore Candura, glielo abbiamo consentito perché si trattava di un'interlocuzione argomentativa e anche per il garbo.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico industriale «Enrico Fermi», di Castrovillari, in provincia di Cosenza, che assistono ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 5-199-234-253-392-412-563-652 (ore 12,24)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

MODENA (FI-BP). Signor Presidente, colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il lavoro fatto sul testo della legittima difesa è stato positivo. Da un punto di vista personale, posso anche dire che è stato gratificante, perché faceva parte di uno degli impegni che ci eravamo assunti con le elezioni, ossia la modifica della normativa sulla legittima difesa, e per i quali siamo stati votati nei collegi uninominali oppure nei proporzionali.

Il lavoro è stato gratificante anche perché, per quanto ci riguarda, il provvedimento fa parte nello specifico del programma di centrodestra, quindi lavorare su questo con i colleghi della Lega è stato positivo, anche in una logica di carattere politico.

Che cosa bisogna dire con riferimento a questo disegno di legge?

Innanzitutto, voglio ringraziare il Presidente della Commissione giustizia, che oggi è relatore, perché ha fatto un lavoro di sintesi: noi diciamo che non è abbastanza, ma riconosciamo che ha fatto un lavoro paziente di sintesi, con praticità nordica, se mi passate questa valutazione un po' sopra le righe.

Voglio poi ringraziare i colleghi della Commissione, perché abbiamo fatto davvero un attento lavoro sulle audizioni, dalle quali abbiamo imparato alcune cose. Ad esempio, ci siamo accorti dell'esistenza di un divario netto fra le associazioni che sono venute a parlare dei problemi concreti di persone che, magari, si sono trovate o si trovano attualmente sotto processo, e l'impostazione giuridica che può apparire invece più astratta, perché è un'impostazione che mette a confronto il valore della vita con quello del patrimonio.

Trovare una sintesi, quindi, non è stato semplice, anche se avevamo delle idee molto chiare, nel senso che dovevamo assolutamente intervenire su una serie di non corrette interpretazioni giurisprudenziali per cui, alla fine, una persona che ipoteticamente ha procurato una lesione o addirittura ha ucciso un ladro in casa, oltre al danno subisce anche la beffa - almeno così è stato fino ad oggi - di finire sotto processo, con il rischio addirittura di due tipi di procedimento, quello penale e quello di risarcimento del danno.

Con l'approvazione di questo disegno di legge sulla legittima difesa diciamo al Paese che lo Stato prende atto di non poter mettere un carabiniere presso ogni abitazione, ma non per questo, cioè non per una propria inadempienza, fa carico delle conseguenze sul cittadino che, in un momento di terrore - come quello che evidentemente che si può vivere quando si viene aggrediti dentro casa o dentro un negozio - provoca delle lesioni o addirittura la morte della persona che lo ha aggredito.

È una risposta che si dà soprattutto con riferimento a questo. È sbagliato dire, secondo me, che si risponde a un'esigenza di sicurezza e che tutto questo porterà a un *far west*, non c'entra niente. Noi rispondiamo alla richiesta di persone, di cittadini e può capitare ad ognuno di noi di finire sotto processo civile o penale per il solo fatto di aver difeso il proprio spazio di vita, cioè la casa o comunque la propria attività commerciale. Ci tengo a dire questo dal momento che, come avrete visto, stanno arrivando delle *e-mail* su questo disegno di legge e sulla necessità di non votarlo perché provocherebbe il *far west*. È bene chiarire che i presupposti non sono assolutamente legati al fatto di consentire a tutti di sparare alla gente per strada, ma sono completamente diversi. Come dicevo prima, non possiamo consentire che un cittadino, oltre al danno, abbia anche la beffa. *(Applausi dal Gruppo FI-BP e del senatore Pazzagliani)*.

A questo proposito, voglio fare un esempio. Non più tardi di tre o quattro mesi fa, la Corte di cassazione si è dovuta pronunciare su un caso accaduto in Veneto - quindi la persona ha subito tre gradi di giudizio - in cui la moglie di un ladro ha presentato legittima richiesta di risarcimento del danno nei confronti della persona che, trovandosi il ladro in negozio, lo aveva ucciso. Voi mi direte che, alla fine, è stato uno dei rari casi in cui c'è stata la putativa e quindi si è riconosciuto che il danno non era dovuto; quella persona, però, ha dovuto subire tre gradi di giudizio, con una ricostruzione analitica dei fatti, con tanto di CTU (Consulenza Tecnica d'Ufficio) per capire se effettivamente aveva ammazzato o no il ladro. Se non ricordo male, come dicevo, è un caso accaduto in Veneto e, in effetti, la sentenza di secondo grado proveniva dalla corte di appello di Venezia.

Ebbene, questo signore ha subito un furto e per reagire ha ammazzato un rumeno, se non mi sbaglio,

ed oltre ad aver subito, ovviamente, un processo penale nel quale è stato dichiarato comunque non colpevole, continua a ricevere le richieste di risarcimento danni della moglie. Voi capite che basta anche un solo caso di questo tipo per destare non il problema dell'insicurezza ma un allarme sociale che poi degenera in una totale e assoluta sfiducia nello Stato, nelle istituzioni e in tutto quello che poi porta normalmente al degrado nel Paese.

Noi crediamo, quindi, che questo disegno di legge sia importante e che sia stato importante farlo in tempi brevi, perché neanche questo era scontato. Certo, noi avremmo preferito avere delle garanzie in più, perché partivamo dal concetto del diritto alla difesa, proprio per evitare il problema relativo ai processi, perché non crediamo che questi problemi si risolvano, tanto per capirsi, con l'aumento delle pene, questo ce lo hanno detto tutti. In materia stiamo creando un certo caos e dovremmo mettere a livello le pene. Questo è un ragionamento un po' più articolato, ma tanto il ladro non lo sa che rischia cinque o dieci anni. Questa è la verità. Quindi non è tanto un problema di inasprimento di pena.

Molto importante, invece, sarebbe stabilire il principio della inversione dell'onere della prova, il che vuol dire che tu non puoi caricarti anche del fatto che devi provare che sei innocente. A quello ci penserà l'accusa.

In conclusione, vorrei aggiungere un'ultima considerazione, chiaramente nel quadro generale, che però è indicativa. Avremmo preferito avere un testo più netto ma sicuramente individuiamo delle storture. Lo sapete, secondo me, da dove si vede chiaramente che ci sono state delle storture? Dal fatto che al Senato non sono arrivati i dati completi relativi ai vari procedimenti che riguardano la legittima difesa, perché sono stati forniti solo ed esclusivamente quelli definiti in dibattito mentre non sappiamo assolutamente nulla di quello che è successo a livello di procure. Ma sono quelli i dati che destano l'allarme sociale perché oggi, purtroppo lo sapete, basta essere iscritto nel registro degli indagati e praticamente la tua reputazione è finita e sei un uomo distrutto. Questo significa che un po' più di apertura mentale e di collaborazione da parte della magistratura sicuramente avrebbe evitato, anche in passato, le storture di una norma in sé per sé chiara ma applicata male e che soprattutto poteva essere spiegata un po' meglio perché i dati potevano anche trasmetterli. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pellegrini Emanuele. Ne ha facoltà.

[PELLEGRINI Emanuele](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, a compimento del percorso normativo della riforma della legittima difesa, si impongono alcune brevi ma doverose riflessioni. Da un lato deve essere dato atto e deve essere tributato un ringraziamento, nonostante tutto, a coloro che hanno collaborato, o comunque dibattuto, pur nelle rispettive posizioni politiche e nei ruoli istituzionali, per ampliare un dibattito importante che dal punto di vista meramente giuridico è stato assolutamente di primo piano. Seppur in dissenso, apprezzo quanto riportato dai relatori di minoranza, dal senatore Cucca e dal senatore Grasso.

Si impone, ovviamente, un particolare ringraziamento per il relatore, nonché Presidente della Commissione giustizia, che sin dai lavori preparatori ed anche nell'odierna relazione, ha posto le basi per una discussione franca, anche dura, ma sicuramente di livello e di principio.

Ed ancora maggior valore politico e giuridico assume la volontà stessa di operare su di un testo che tenesse conto di tutte le proposte presentate, siano esse di fonte parlamentare che extraparlamentare. Questo è chiaro segnale di una operazione tecnico-politica che allontana, o ragionevolmente avrebbe dovuto allontanare, in modo deciso le polemiche sterili che, seppur chiosose, sono purtroppo fuori da quest'Aula e che stanno affollando i *media*.

Al di là delle mere analisi tecniche, che già hanno avuto modo di esplicitarsi in fase di esame in Commissione e anche oggi (e di cui si ribadisce in ogni caso la bontà), si impone per il nostro ruolo una verifica politica. Nonostante qualcuno abbia tentato di sminuire il valore del lavoro svolto in sede parlamentare per un mero calcolo politico e propagandistico, va sottolineato che oggi qui stiamo dando luogo ad un mandato conferitoci dal popolo; mandato che nella tripartizione dei poteri ci impone di tradurre in norme ed in articolati le esigenze e i bisogni, i diritti e i doveri non solo dei nostri elettori, ma di tutti coloro che vivono nel nostro Paese.

Proprio per dare valore a tali esigenze e bisogni, la Commissione ha provveduto ad audire tutti, davvero tutti, utilizzando il giusto tempo, ma senza perderlo. Abbiamo avuto modo di ascoltare e

coinvolgere tutti coloro che non solo hanno apportato un valore alla lettura e costruzione giuridica, sicuramente compita ed articolata, ma anche e soprattutto coloro che hanno subito le nefaste, ingiuste e drammatiche conseguenze di un complesso di norme divenuto anacronistico, che ha portato ai casi, anzi alle tragedie, che abbiamo conosciuto attraverso la cronaca; e ne abbiamo avuto prova anche durante le audizioni, lo ripeto.

Si badi bene, a coloro i quali riferiscono che un articolato come quello che stiamo approvando oggi tutelerebbe ben pochi casi, debbo rispondere che il compito del diritto è quello di tutelare tutti, i tanti e i pochi. Ho anche sentito dire che questa riforma avrebbe effetti contrari alla Costituzione e all'ordinamento; ho sentito dire che questa riforma permette a chiunque di munirsi di armi; ho sentito dire che con questa riforma l'Italia si trasformerebbe nel *far west*; insomma, saremmo pronti alla guerra. Di fronte a queste affermazioni nonché a certe manifestazioni francamente risibili da parte di chi ha avversato questa legge, tese solo al fine di attirare attenzione mediatica trasferendo notizie falsate o ancor peggio false del tutto, rimaniamo basiti e sconcertati, perché ciò davvero equivale a tentare di instillare timori e paure inesistenti nella gente comune; così che il sentito dire possa e debba diventare la verità per il favore di qualcuno.

Ma dobbiamo ricordare a questo qualcuno che il vento è cambiato. Oggi il popolo ha compreso che la tutela dei propri diritti non può dipendere da chi crea e alimenta polemica; oggi il popolo ha compreso che il testo che stiamo approvando fornirà lo strumento per dare giustizia a chi oggi rischia non solo di subire un danno ingiusto da parte di delinquenti e malfattori, ma addirittura rischia di subire un procedimento penale ed un procedimento civile con tutto ciò che ne deriva. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Io vorrei che ognuno di noi si mettesse nei panni di quelle persone che hanno visto entrare con la forza nelle proprie case un estraneo; vorrei che ci si immedesimasse - ed anche allora non sarà sufficiente - nell'animo di un padre qualunque che vede messo in pericolo il proprio figlio durante la notte; vorrei che ci si immedesimasse in un marito qualunque che vede messa in pericolo la vita propria, della propria moglie e dei propri familiari; e vorrei che ci si immedesimasse nello spirito dell'uomo o della donna qualunque che deve mettere sullo stesso piano nell'arco di pochi istanti la tutela dei propri cari ed il rischio di doversi rovinare per quello che potrebbe accadere dopo, per colpa dello Stato.

Sul punto richiamo peraltro anche quanto affermato dal relatore di minoranza, senatore Cucca, che pur stimo per la qualità dei suoi apporti giuridici. Ma quando sento che, alternativamente a questa riforma, si dovrebbero dare maggiori fondi alla Polizia, dico semplicemente che, in primo luogo, il nostro Ministro dell'interno sta già provvedendo e, in secondo luogo, ma dove eravate prima? *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Sono queste argomentazioni suggestive? Non credo. Ed ecco allora che la riforma che proponiamo non ha altro fine che dare tutela a chi tutela oggi rischia di non avere. Riforma di giustizia, riforma di civiltà, riforma di dignità. Riforma che oggi viene descritta da qualcuno come il male assoluto ma che, invece, va letta in modo rispettoso. Ricordiamoci, infatti, che la collettività che oggi rappresentiamo non è solo un'idea astratta, ma porta i nomi e i cognomi di coloro che ogni giorno lavorano e faticano per realizzare se stessi e la propria famiglia. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

E sono questi nomi e cognomi che noi dobbiamo tutelare in ogni dove e comunque. È per tutela loro che la difesa è sempre legittima. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dal Mas. Ne ha facoltà.

DAL MAS (FI-BP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi associo a quanto detto inizialmente dalla senatrice Modena. Anche da parte nostra c'è un riconoscimento del lavoro svolto dal Presidente della Commissione giustizia, il senatore Ostellari, per aver presentato un testo che, in effetti, riesce a mediare diverse posizioni.

Presumibilmente, il risultato dei lavori della giornata odierna non sarà ciò che noi avremmo voluto. Noi avremmo voluto che si mettesse mano realmente all'impianto delle scriminanti, essendone oggi questa l'occasione, partendo dalla legittima difesa e, magari, anche recuperando lavori del passato di riforma del codice penale. Penso al lavoro svolto dalla Commissione ministeriale per la riforma del codice penale presieduta da Nordio.

Dico questo perché, evidentemente, quando parliamo degli articoli 52, 55 e 59 del codice penale, che sono il *core business* (consentitemi il termine) intorno al quale ruota il tema delle scriminanti della legittima difesa, noi sappiamo che, l'impianto, come ricordavano il collega intervenuto prima e alcuni esponenti della Lega, è quello voluto da Rocco e dal giurista Manzini. Si tratta di una visione dello Stato al di sopra di tutto, padre e madre di tutte le cose, punto di riferimento. Tutto per lo Stato, nulla al di fuori di esso: è l'idealismo hegeliano che sta dentro la costruzione, a suo modo logica, dell'impianto delle scriminanti (consenso degli aventi diritto, esercizio del diritto, stato di necessità, legittima difesa, uso legittimo delle armi), con i temperamenti che gli articoli 55 e 59 di per sé prevedono.

Pertanto, quel codice, che rispondeva a quella logica, che ha un suo fondamento e una sua razionalità, evidentemente parte dal presupposto che lo Stato, che è il detentore della sicurezza, non può intervenire dovunque. Quindi, legittimamente, quando non può farlo delega e, se l'azione è legittima, riconosce la legittimità della difesa del cittadino: l'attualità del pericolo, la proporzionalità dell'offesa e la necessità del difendersi. Quindi, per il Manzini, il fondamento della legittima difesa era evidente nel fatto che è lo Stato a riconoscere la legittimità dell'intervento, la legittimità di una sorta di delegazione di potere dallo Stato al cittadino. Già allora, però, altri giuristi, come Antolisei, Bettiol e Pettoello Mantovani in realtà andavano alla ricerca di una soluzione un po' diversa, per cui il fondamento di questa causa di giustificazione sta più propriamente nell'interesse di affermare il diritto dell'agredito rispetto all'ingiustizia dell'aggressione. È quello che, in altri termini, si esprime nel brocardo «*Vim vi repellere omnes leges, et omnia iura permittunt*» (cioè, l'uso della forza davanti ad un uso illegittimo originario della forza).

Quella impostazione già del codice Rocco sembrerebbe - e lo è - razionale, se non fosse che - è accaduto ed esempi sono stati purtroppo drammaticamente ricordati oggi - nei fatti capita che chi si trova a casa a dormire nella propria abitazione, magari con i figli a fianco, e riceve la visita di una persona, in quel momento non ha la possibilità di sapere se essa vuole portargli via la biancheria o fare una strage. *Adgreditus non habet staderam*: non è un giudice che in quel momento può discernere le circostanze e i fatti. Per questo giustamente il disegno di legge in esame, sulla base di quanto emergerà dalla mediazione operata dal Presidente della Commissione giustizia, consente di recepire quantomeno tale insegnamento, e modifica l'articolo 55 in termini di eccesso colposo, di non punibilità, per lo meno quando siamo di fronte a stati di turbamento nella reazione.

Ho detto questo perché noi avremmo auspicato un cambio vero e proprio di paradigma, di ragionamento, di filosofia che sta alla base del testo, dove mettiamo al centro il cittadino e lo Stato interviene quando il cittadino non è in grado di agire, perché lo Stato si regge su un *pactum societatis* tra i cittadini e su una devoluzione che questi fanno allo Stato dei loro diritti di proprietà o del diritto alla vita e alla incolumità individuale.

Per questo ci siamo permessi di presentare degli emendamenti al testo, chiamandoli essenzialmente esercizio del diritto di difesa, con ciò che ne consegue. E mi riferisco alla non automatica procedibilità. Davanti a un morto c'è sempre un'inchiesta e ci sarà sempre un iscritto nel registro degli indagati; davanti a un'aggressione ci saranno sempre queste cose. È tuttavia evidente che, se ci fosse il diritto di difesa, dovremmo apportare una modifica affinché, qualora fosse accertato che ho agito nell'esercizio di un diritto di difesa, sarò scriminato e non perché il fatto non costituisce reato, ma perché il fatto non sussiste e, quindi, non ci sarà mai alcuna conseguenza; anzi, sarà possibile fermare dei procedimenti prima di dover attendere ingiustamente - come abbiamo visto nei casi oggi citati che non ripeto - il terzo grado per vedere forse riconosciuto, se va bene, dopo un'infinità di spese processuali, di avvocati e dopo aver perso tempo, il proprio diritto davanti a un'aggressione ingiusta che si è subita.

Per questo il fondamento dei nostri emendamenti al testo aveva come nucleo il diritto di difesa e il riconoscimento della non punibilità davanti a uno stato di turbamento nell'esercizio del diritto, come nell'eccesso colposo, mutuando dall'esperienza del codice penale tedesco e, quindi, dell'articolo 33.

Peraltro, tutti i professori che abbiamo audito in Commissione hanno riconosciuto la necessità di intervenire inserendo questa modifica nell'eccesso colposo. Lo hanno detto in modo molto chiaro. Penso al professor Caruso di Milano, che lo ha spiegato. Anche il professor Mantovani, che era

assolutamente contrario al mettere mano all'articolo 52, ha affermato che in ogni caso si può lavorare sull'articolo 55, sulla colpa impropria si può lavorare. Non si è quindi punibili se lo stato della mia azione è frutto di una situazione di turbamento, per cui evidentemente in questo caso posso escludere la punibilità.

Mi avvio alle conclusioni, signor Presidente. Il testo contiene degli elementi e dei passi in avanti significativi, per effetto anche di alcuni emendamenti, in parte accolti, delle opposizioni e suggeriti anche da Forza Italia. Tuttavia, ci rendiamo conto che non è ciò che avremmo voluto e in questo ripeto il senso del mio intervento. Abbiamo anche l'impressione - non me ne vogliano i colleghi della Lega - che questo testo sia un po' *ad usum delphini*, dove il delfino non è il figlio di Maria Teresa d'Austria e di Luigi XIV, ma è il *partner* di Governo. Ci rendiamo conto che di più non potevate fare.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Garnero Santanche'. Ne ha facoltà.

[GARNERO SANTANCHE'](#) (*Fdl*). Signor Presidente, naturalmente Fratelli d'Italia è d'accordo sulla legittima difesa, che da sempre è stata una nostra battaglia, perché il principio è che la difesa debba sempre essere considerata legittima. Devo anche dire che nello Stato che immaginiamo non ci sarebbe nemmeno bisogno della legittima difesa, perché lo Stato che vorremmo è quello che garantisce la sicurezza a tutti i cittadini, attraverso maggiore controllo del territorio, strade più sicure e quindi più Forze dell'ordine nelle strade, più certezza della pena, perché oggi il problema è che la certezza della pena non c'è più e i delinquenti in galera non ci stanno.

Quindi, nello Stato che immaginiamo, questo sarebbe un problema superato. Siccome però oggi le condizioni dello Stato che vorremmo non esistono, va molto bene il cambio di passo sulla legittima difesa. E lo diciamo con forza e non speculiamo sulla paura dei cittadini, come qualcuno dice tutti i giorni. Non lo dice, infatti, Fratelli d'Italia che c'è un'emergenza in materia di sicurezza. Non lo diciamo noi, che da alcune parti politiche siamo visti come speculatori sulla paura dei cittadini, ma lo dicono i fatti di cronaca. Basta guardare i programmi televisivi e aprire i giornali per vedere che ogni giorno un fatto di cronaca porta all'emergenza sicurezza. Tutto ciò avviene e questo fenomeno continua a crescere perché la sinistra ha sempre avuto un approccio molto ideologico sulla sicurezza. Alla sinistra, quando si parla di sicurezza, ancora oggi viene l'orticaria e un prurito su tutto il corpo, perché ne ha sempre avuto una visione ideologica. Dunque, i famosi provvedimenti svuota carceri o la depenalizzazione dei reati hanno portato i cittadini a sentirsi molto meno sicuri.

È bene, quindi, che il provvedimento oggi al nostro esame cambi la normativa vigente, perché abbiamo sempre detto e sostenuto che la difesa è legittima. Se qualcuno entra infatti nelle nostre case, non ci dobbiamo porre tante domande perché, se lo fa, non è per prendere il tè con i pasticcini, ma per rubare e anche - come succede - per fare del male ai nostri cari. Quindi, va molto bene che oggi si parli di legittima difesa e che ci sia un cambio di passo su questo tema.

Rivolgendomi a tutto il centrodestra, però, devo anche ricordare quello che il centrodestra ha sostenuto in campagna elettorale sulla legittima difesa. È importante il patto di Governo stipulato tra la Lega e i 5 Stelle, ma credo sia ancora più importante il patto che è stato fatto con gli italiani durante la campagna elettorale. Se compariamo quella che era la proposta della Lega, ma anche di tutto il centrodestra, con il provvedimento in esame, ci accorgiamo che ci sono delle zone d'ombra che non ci piacciono e non possiamo assolutamente condividere e che lasciano ancora troppa discrezionalità ai giudici. Ci sono delle parti che non sanciscono il principio per cui la difesa è sempre legittima e che, se qualcuno entra in casa mia, sono libero di mettere in atto tutto per difendermi. Nel provvedimento oggi in esame tutto questo non è ben chiaro.

Fratelli d'Italia sostiene questo provvedimento perché - come detto prima - rappresenta comunque un cambio di passo. Tuttavia, ancora una volta, ci sembra un compromesso, sicuramente al ribasso, tra la Lega e il MoVimento 5 Stelle. La troppa discrezionalità lasciata ai giudici, di cui ho già parlato, rischia di vanificare il principio, per noi sacrosanto, per cui la difesa è sempre legittima. Ed è proprio per questo motivo che abbiamo presentato una serie di emendamenti, che poi illustreremo, per togliere ogni zona d'ombra e rimettere al centro il principio per cui la difesa è sempre legittima.

Io credo che oggi abbiamo una grande occasione. Ognuno di noi - ogni politico e ogni partito - che in campagna elettorale si presenta ai cittadini con delle proposte, deve poi essere consequenziale, nel

senso che alle parole devono poi seguire i fatti. È proprio per questo che desidero fare un appello a tutto il centrodestra - a Forza Italia e alla Lega - per votare a favore degli emendamenti presentati da Fratelli d'Italia, in quanto non facciamo altro che riportare il provvedimento alla proposta originaria della destra e anche della Lega presentata in campagna elettorale.

Conto moltissimo su questo. Oggi c'è moltissima attenzione da parte dei cittadini, che - come ho detto all'inizio del mio intervento - vorrebbero uno Stato più presente, che non si palesa soltanto per vessarli durante il giorno (penso alle imprese, agli artigiani, agli imprenditori e ai commercianti) e sparisce di notte, ma che sia in grado di dar loro ciò che è un diritto, ossia la sicurezza.

Dal momento che questa, purtroppo, oggi non c'è e visto che mi sembra che la situazione stia notevolmente peggiorando, Fratelli d'Italia ha presentato emendamenti volti a riportare il testo alla proposta originale sulla legittima difesa. In questo modo potremo dire ai cittadini che la difesa è sempre legittima. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ortis. Ne ha facoltà.

ORTIS (M5S). Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, membri del Governo, il provvedimento sulla legittima difesa giunge oggi finalmente nell'Aula di Palazzo Madama, dopo numerose audizioni e un'approfondita discussione tra i colleghi della Commissione giustizia. Le audizioni e le discussioni sono state dovute alla delicatezza del tema, che non poteva che richiedere una ponderata disamina della questione. La sfida era quella di assumere e fare nostri quanti più punti di vista possibili sull'argomento per bilanciarli, infine, in un disegno di legge equilibrato e ragionevole. La scommessa - a mio parere - è stata vinta.

Molte criticità delle originarie proposte legislative sono state adeguatamente temperate nella stesura del testo unificato, recependo così le giuste e puntuali osservazioni dei giuristi auditi in Commissione. La riforma non va infatti a intaccare alcun principio cardine di diritto, ma introduce delle necessarie modifiche su un tema che riguarda la sicurezza dei cittadini. La rinnovata normazione sulla legittima difesa è volta a dare maggiori garanzie all'agredito, soprattutto nei frangenti processuali e giudiziari. Con questa iniziativa legislativa non si sta promuovendo un'idea hobbesiana, incitando a un utilizzo delle armi per finalità offensive.

A tal proposito, tengo a precisare che il provvedimento in esame non riguarda - come strumentalmente fatto credere - le armi, così come non si stanno delegando al privato cittadino compiti di sicurezza che non gli competono. Più semplicemente, chi sarà aggredito nella tranquillità del proprio focolare oppure dove lavora, per garantire un futuro a se stesso e alla propria famiglia, vedrà adeguatamente riconosciute alcune tutele che il precedente apparato normativo non gli assicurava.

Penso innanzitutto al giustissimo esonero dalle spese e dagli oneri di giustizia; un principio di buon senso in base al quale sarà previsto di sollevare dalle spese processuali chi, dopo essere stato vittima di un atto criminale, si trovi comunque per legge a vestire i panni dell'indagato e alla fine venga assolto. Chi, con tutte le difficoltà del caso, dovute al fatto che siamo in una società che utilizza il diritto e non la violenza per la risoluzione dei contrasti, riesca comunque a neutralizzare un attacco da parte di uno o più malintenzionati, che avrebbero messo in serio pericolo l'incolumità dei propri beni e soprattutto dei propri cari, non dovrà più subire anche un danno esistenziale, dovuto al protrarsi di lungaggini giudiziarie e alla mancanza del patrocinio legale gratuito, esteso con la norma in discussione a tutti i casi in cui la difesa è legittima.

Con questa proposta di riforma si vuole rispondere al sentito bisogno di sicurezza diffuso nel Paese. È appena il caso di ricordare come l'Atto Senato 5 fosse un disegno di legge di iniziativa popolare, a supporto del quale ben due milioni di cittadini avevano posto la loro firma. Tale provvedimento - come esplicitato nella relazione illustrativa - voleva costituirsi come un più forte deterrente verso i criminali dediti a furti e rapine nelle case private. È dunque per questo che, parallelamente all'introduzione di dispositivi a tutela dell'agredito, si è provveduto anche a inasprire l'impianto sanzionatorio per l'aggressore, aumentando le pene pecuniarie e carcerarie. È chiaro - come ci è stato fatto osservare - che il delinquente non ha paura della pena; questo però tranquillizza il cittadino, che ha la tranquillità che chi lo aggredisce avrà una pena superiore.

In conclusione, colleghi, con questo intervento legislativo non si vuol far altro che rafforzare il diritto

alla tutela della propria casa e della propria persona e si fa ciò proprio rafforzando la presenza dello Stato, ponendolo finalmente a fianco di italiani finora non tutelati a sufficienza, anche per la cronica mancanza di personale nelle Forze dell'ordine, a cui questo Governo sta ponendo rimedio. Intendiamoci: non bisogna distorcere il reale obiettivo di questo testo. Nessuno di noi - come è stato più volte detto in maniera sempre strumentale - vuole favorire il *far west*, perché qui non è di questo che si tratta. Quello che ci accingiamo a votare è un testo dove si esclude la punibilità di chi agisca per tutelare la propria incolumità o quella della propria famiglia, di chi agisca in stato di paura e si trovi dunque in stato di pericolo percepito, senza poter rendersi conto, se non con il senno di poi, se la propria reazione sia stata proporzionata al rischio realmente corso. (*Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vescovi. Ne ha facoltà.

VESCOVI (*L-SP-PSd'Az.*). Signor Presidente, la proposta in esame, che sento dire essere di destra o di sinistra, secondo noi è semplicemente una riforma di buon senso. Partiamo dalla reazione, che è il termine chiave. Io mi sono messo nei panni - perché bisogna farlo - di chi all'improvviso si vede entrare in casa qualcuno, si vede magari aggredito da qualcuno e in quel momento, che sono frangenti di secondo, deve decidere se difendere se stesso e la propria famiglia oppure cosa altro fare. La legge non impone una reazione, ma dice che, nel momento in cui si reagisce, ciò è sempre legittimo.

Per otto anni ho fatto l'agente di pubblica sicurezza e mi sono trovato in situazioni in cui ho dovuto reagire. Quando ho reagito, ero preparato ed ero formato; in alcuni momenti ho deciso invece di non reagire. Sono veramente pochi centesimi di secondo quelli in cui si decide se reagire e difendere la propria famiglia o no. E questo accade a persone preparate, che indossano una divisa, le quali in pochi secondi devono prendere decisioni. Figuriamoci cosa può succedere in una famiglia che viene aggredita alle due o alle tre di notte, ma anche di giorno. So che in quest'Assemblea è stata addirittura presentata la legittima difesa di giorno e di notte: per noi c'è sempre, non è una questione di tempo.

Con questo voto decidiamo se stare dalla parte della vittima o dalla parte dell'aggressore. Con il voto decidiamo se metterci nei panni di chi, poi, per anni, deve difendersi. Da che cosa? Perché ha difeso la sua famiglia deve opporsi a una richiesta di risarcimento danni avanzata da chi è entrato in casa sua e ha cercato di rubare o di fare una violenza? Addirittura io dovrei risarcire i danni a quelle persone?

È una riforma di buon senso, che assolutamente non crea il *far west*. Forse chi dice questo vive in un altro mondo, veramente in un altro mondo. Noi diciamo che, nel momento in cui si viene aggrediti, la difesa è sempre legittima. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rauti. Ne ha facoltà.

RAUTI (*FdI*). Signor Presidente, voglio partire subito da una rivendicazione di primogenitura: la legittima difesa è una battaglia storica di Fratelli d'Italia - come è stato già ricordato - che voglio ribadire perché è stata oggetto di una proposta di legge presentata già nella scorsa legislatura e ripresentata all'inizio di questa legislatura.

Il problema non è la primogenitura. Il problema è rispondere a un'esigenza percepita nel Paese. Fratelli d'Italia, anche rispetto al decreto-legge su sicurezza e immigrazione, che discuteremo prossimamente, ha presentato degli emendamenti, perché ritiene che all'interno di quel pacchetto vi sia un diritto di cittadinanza anche per la difesa legittima.

Il quadro normativo - come è stato ricordato - stabilisce chiaramente quale sia il perimetro in cui si deve inserire ogni considerazione sulla legittima difesa. L'istituto della legittima difesa si colloca tra le cause di giustificazione del reato e trova il suo fondamento in quella necessità di autotutela della persona, in assenza, evidentemente, dell'ordinaria tutela. La relativa disciplina, quindi, è contenuta nell'articolo 52 del codice penale e stabilisce l'esistenza di un diritto tutelare, proprio e altrui, la necessità della difesa, l'attualità del pericolo, l'ingiustizia dell'offesa, il rapporto di proporzione tra difesa e offesa.

Il succitato articolo prevede, poi, nei commi seguenti, anche la cosiddetta legittima difesa domiciliare, sulla quale tornerò nello specifico, definita anche legittima difesa allargata, legata alla violazione di domicilio, e quindi a quel diritto - ritorna il termine del diritto - all'autotutela in un domicilio privato.

Al di là del quadro normativo - e potremmo proseguire - vorrei sottolineare un aspetto che non è

normativo, ma non è meno importante, ovvero quello della percezione della sicurezza nella vita quotidiana dei cittadini. Il legislatore deve rispondere a esigenze concrete, ma anche all'avvertito bisogno di sicurezza. Quella di cui noi parliamo oggi è un'urgenza della pubblica opinione. Guardando quest'Assemblea non si direbbe, ma invece lo è. Ringrazio chi è presente e mi dispiace per chi non c'è, ma immaginavo una partecipazione massiccia, un dibattito sentito, perché stiamo parlando di qualcosa che, al di fuori di qui, è sentito sulla pelle delle persone e delle loro famiglie. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

Torniamo, quindi, alla percezione di sicurezza, sulla quale non si deve speculare. Non ce n'è bisogno, perché i dati raccontano tutto con evidenza plastica e non sono i dati che forniamo noi; lo ha fatto l'ISTAT, in una ricerca presentata nel 2018, relativa al biennio 2015-2016, dedicata alla percezione della sicurezza. Citerò solo due degli indicatori, che riguardano la preoccupazione di subire reati e la percezione di degrado nelle zone in cui si vive.

Bene, anzi male: il 60,2 per cento dei cittadini è molto o abbastanza preoccupato dei furti nelle abitazioni e il 33,9 per cento ritiene di vivere in una zona a rischio di criminalità e lo ritiene molto o abbastanza. Questo dato è decisamente in aumento rispetto alla precedente rilevazione fatta dall'ISTAT, con un'impennata di più 11,9 di punti di percentuale. Allora, forse, il legislatore a questo deve guardare quando si mette al lavoro.

Nel contratto di Governo c'è - ed è per questo che ne discutiamo - la partita della legittima difesa e - come è stato già annunciato - noi daremo un voto favorevole, ma il nostro voto favorevole nasce anche dall'aver seguito i lavori in Commissione; nasce soprattutto da uno sforzo di emendare il testo uscito dalla Commissione giustizia. Noi lo vorremmo rafforzare con i nostri emendamenti, e farò anche qualche esempio.

Nel testo ci sono elementi di debolezza. In particolare, i nostri emendamenti si riferiscono a quel margine di discrezionalità riservato al giudicante, che rischia di vanificare la modifica normativa stessa. La difesa è un diritto, ed è per questo che la riteniamo sempre legittima, ma vorrei dire qualcosa di più: è un principio, è un diritto ed è anche un dovere.

Fratelli d'Italia chiaramente difende il principio generale della legittima difesa, che è una causa di giustificazione - come abbiamo detto - dal punto di vista normativo, ma soprattutto sottolinea che la legittima difesa non è soltanto un principio generale, ma è un diritto, ed è un diritto naturale. E lo è soprattutto quando vi si deve ricorrere nei casi in cui viene violato il proprio domicilio e la vita propria o della propria famiglia viene messa a rischio. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

Non bisogna dare l'onere a chi è vittima di soppesare, in una causa straordinaria e particolarissima, le circostanze e le modalità in cui si verifica la minaccia. Questo è assurdo e offensivo nei confronti della vittima. Ancora e oltre: lo riteniamo un diritto - ma anche un dovere - perché, se io sono a casa mia ed entrano delle persone, in quel momento sento su di me il dovere di difendere chi sta a casa mia, mio figlio, un mio convivente; sento di dover difendere chiunque da una minaccia senza avere bisogno di soppesarla.

Collegli, la debolezza c'è in questo testo, sia pure complessivamente positivo. Abbiamo detto che c'è una debolezza nel margine eccessivo di discrezionalità al giudicante. C'è ancora un eccesso, sempre rispetto alla discrezionalità, quando si specifica la proporzionalità della difesa: vi è quando non vi è desistenza e c'è pericolo di aggressione. Ebbene, per noi è proprio il contrario. Vogliamo ribaltare questo concetto, e lo facciamo attraverso un emendamento. Vogliamo ribaltare il concetto perché vogliamo non valutare la desistenza, ma puntare sul fatto oggettivo e indiscutibile che c'è un pericolo di aggressione, che non dobbiamo stare con il bilancino a sapere quanto e come mi aggrediranno. Mi aggrediscono e basta. Questo è il punto dal quale partire per un'ulteriore riflessione.

Cari colleghi, il testo della Commissione ha anche un altro elemento di debolezza: non considera come luogo dove ci si possa legittimamente difendere la vicinanza del domicilio o la sede lavorativa; quindi, sostanzialmente, ci si può difendere solo in casa propria. Anche questo è un elemento fragile: per noi la difesa - come ho cercato di spiegare - è sempre legittima quando, ovviamente, è in atto un intento minaccioso.

Oggetto di un nostro emendamento, che ci auguriamo venga accolto - e non è banale, attenzione! - è

che non è necessario un «grave turbamento», come propone il testo. Basta un turbamento. Chi stabilisce la gravità del turbamento se entrano in casa mia e minacciano me e la mia famiglia? Attenzione, allora, perché il senso di gravità del turbamento diventa troppo sindacabile e a eccessiva discrezione del giudice.

Per farla breve, il riconoscimento della legittima difesa non può diventare un *rebus*, ma deve esserci un parametro chiaro e definito; e i parametri chiari e definiti sono mancati. Purtroppo, si va a ledere il principio di absolutezza della legittima difesa che noi sosteniamo: principio, diritto e dovere.

La difesa da parte del cittadino è sempre legittima, anche per mettere fine a quei calvari giudiziari che le vittime hanno dovuto subire, persone che sono passate da vittime a carnefici, persone - vittime - che sono andate a processo. I casi purtroppo sono molti: è stato ricordato quello di Mario Cattaneo, ma ci sono altri casi, come quello di Graziano Stacchio, quello di Rodolfo Corazza e di Francesco Sicignano. Voglio anche dire che nella maggior parte dei casi, ove le imputazioni riguardavano un eccesso di legittima difesa, dopo un calvario i processi si sono risolti con un'archiviazione. Questo forse vuol dire qualcosa.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice Rauti.

RAUTI (*FdI*). Ha ragione, Presidente, e mi scuso. Concludo subito.

Perché sottoporre una vittima a un calvario giudiziario per poi riconoscerne l'innocenza? Nessuno avrà mai rimborsato i danni morali e materiali a quella persona e alla sua famiglia. Anche in virtù di questo dobbiamo prevenire e dobbiamo riconoscere alla difesa legittima il principio assoluto: la difesa è sempre legittima. (*Applausi dal Gruppo FdI. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

[CALIENDO](#) (*FI-BP*). Signor Presidente, la riforma dell'articolo 52 del codice penale del 2006, voluta da Forza Italia, ricevette una serie di critiche appena fu approvata, perché si riteneva che quella formulazione, ossia che sussiste sempre la proporzione tra offesa e difesa, avrebbe - secondo la dottrina - portato non a una certezza, ma a un allargamento delle ipotesi di legittima difesa. La giurisprudenza degli anni successivi ha smentito la dottrina, perché - nonostante la chiara indicazione dell'articolo 52 - si è pervenuti a un'interpretazione tale che tutto è rimasto immutato.

Qual è il problema di fondo che si è sempre avvertito in materia di legittima difesa? Se un soggetto è costretto a difendersi da un'aggressione, l'opinione collettiva vorrebbe che ci fosse un immediato accertamento, già nella fase delle indagini preliminari, della ricorrenza di quei presupposti della legittima difesa e si chiedesse l'archiviazione. Invece abbiamo assistito più volte a una necessaria integrazione anche all'interno del dibattimento.

Qual è il problema di fondo? Vede, Sottosegretario, la gente non accetta una cosa che neanche io accetto: quando viene invocata la ricorrenza di quelle condizioni che giustificano la legittima difesa, dovrebbe essere il pubblico ministero a provare l'accusa, a provare che non sussistono quelle condizioni. Invece - come tutti sapete - con la legittima difesa e con le altre cause di giustificazione, vi è un'inversione dell'onere della prova: colui che è stato aggredito è costretto a provare che sussiste la legittima difesa.

Si è tentato ora con questo disegno di legge di fare alcune correzioni.

Ho apprezzato il tentativo del relatore, che aggiunge «sempre», ma non cambia granché, perché dice: cara giurisprudenza, usando l'avverbio «sempre», voglio rafforzare l'idea che era stata espressa nel 2006. Relatore, abbiamo pensato di risolverlo con l'emendamento sul diritto di difesa, perché così è automatico, ancorché diciamo che il diritto di difesa è sempre riconosciuto a chi rientra nei casi di cui all'articolo 614 del codice penale, ripetendo la sua formula; e così, al terzo comma, la difesa si presume sempre proporzionata. Anche noi avevamo espresso la stessa indicazione dell'avverbio «sempre», ma in una cornice di diritto di difesa, diritto del quale parlò per la prima volta Nordio, qualche anno fa, in relazione alle cause di giustificazione, proprio per sopperire, nella riforma del codice penale, a quella deficienza che riguarda l'onere della prova.

Degli emendamenti discuteremo quando saranno esaminati, ma mi dispiace sottolineare un aspetto, che spero si voglia correggere, perché c'è un errore di fondo: abbiamo ascoltato la dottrina - come ha ricordato il relatore - e molti docenti universitari, esperti e professionisti del diritto penale, i quali, per

essere coerenti con le critiche che avevano sollevato nel 2006, ci hanno invitato a inserire nell'articolo 55 del codice penale, relativo all'eccesso colposo, ipotesi di legittima difesa chiare e precise. Devo dare atto al relatore di aver preso spunto da questo, inserendo un secondo comma all'articolo 55, che afferma la non punibilità - e quindi la liceità - di un comportamento specifico di legittima difesa. Sono convinto che, anche su questo punto, signor relatore, sarebbe opportuno riprendere - e ho presentato un emendamento in tal senso - l'intero testo suggerito - e, per la verità, richiesto da alcuni commissari, e non dal sottoscritto - o un emendamento che tenesse conto di quell'indicazione.

Ritengo necessario fare quell'integrazione, ma, anche restando al testo del relatore, si pone un secondo problema. È vero che quel testo del relatore - correttamente, quindi - è inserito nell'articolo relativo all'eccesso colposo, ma, di fatto, si tratta di un'ipotesi di legittima difesa prevista per legge. A quest'ipotesi non può essere collegata alcuna sanzione di risarcimento, né penale né civile, e non lo dice chi vi parla, ma chiunque ascoltiate che abbia un minimo di conoscenza del diritto; e mi meraviglia che il Governo, sentendo anche l'Ufficio legislativo, non abbia chiesto al relatore di modificare quell'aspetto, perché, quando si dice che è un'ipotesi chiara di legittima difesa, è evidente che a quel comportamento non può essere collegata alcuna sanzione, né penale né civile, di risarcimento.

L'articolo 2044 del codice civile, che ha sempre retto la norma sulla legittima difesa, stabilisce che colui che ha agito per legittima difesa non può rispondere di eventuali danni o conseguenze della sua azione.

Pertanto, nel momento in cui si va ad emendare l'articolo 2044 del codice civile, si inserisce un secondo comma pleonastico ed è evidente quando si dice che, nei casi di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 52, vi è la legittima difesa. Quando si parla di legittima difesa nel primo comma, cioè l'attuale testo dell'articolo 2044, è chiaro che ci si riferisce a tutte le ipotesi lecite di legittima difesa.

Non può essere condiviso poi il terzo comma, in cui si parla di un indennizzo. Nel momento in cui si dice che la vittima, il soggetto che ha subito la violazione della propria *privacy*, dei propri affetti, del proprio modo di essere, della propria casa con i propri familiari e con i propri figli, pur avendo reagito legittimamente, deve rispondere di un indennizzo dei danni riportati dall'aggressore, vi rendete conto che si dice qualcosa che, non solo è contrario ad una norma di diritto, ma al comune sentire? Tutto questo è contrario a qualsiasi norma di diritto; non so da che cosa sia nata questa proposta.

Ho sentito alcuni dei colleghi del Movimento 5 Stelle e della Lega che sono d'accordo sul fatto che, dal punto di vista tecnico giuridico, si tratta di un errore. Credo che vada fatta dunque una riflessione seria prima di arrivare ad un voto che può mettere in forse una realtà: badate bene, se non facciamo norme chiare, la gente non ha la percezione di un'effettiva tutela della sicurezza collettiva. (*Applausi dei senatori Dal Mas e Fantetti*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mirabelli. Ne ha facoltà.

[MIRABELLI](#) (PD). Signor Presidente, riflettendo sul provvedimento in esame, mi chiedo se, di fronte alla legittima e motivata domanda di sicurezza che viene dai cittadini, serva davvero questo disegno di legge, se davvero serva enfatizzare il tema della legittima difesa. È davvero questo che dobbiamo fare per dare più sicurezza ai cittadini?

Colleghi, stiamo enfatizzando una questione in una fase storica in cui da anni diminuiscono le rapine e gli omicidi, dando la priorità ad un tema che non è sicuramente né prioritario, né centrale, se vogliamo davvero portare avanti la lotta all'illegalità.

Ho sentito che si raccontano casi - sicuramente veri - di persone che sono venute a trovarsi in condizioni difficili, che si sono difese, che hanno subito dei disagi, che si sono sentite lasciate sole dallo Stato nel momento in cui hanno esercitato la legittima difesa. Tutto giusto, tutto vero, ma il problema è che stiamo parlando di sette processi nel 2015 per abuso di legittima difesa e di quattro processi nel 2016 per legittima difesa: stiamo parlando di questo e dobbiamo sapere di che cosa parliamo. Parliamo di questo, non di un fenomeno di massa.

Dopodiché, come diceva anche un collega poco fa, penso che le persone che subiscono delle ingiustizie non vadano lasciate sole, che è giusto anche pensare a legiferare per garantire che nessuno

subisca dei torti. Non voglio sottovalutare, tant'è vero che mi pare che anche in Commissione il nostro Gruppo abbia sostenuto la necessità di garantire le spese processuali a chi ha subito un processo per essersi difeso e viene assolto.

State affrontando questo tema, però, dando dei messaggi sbagliati, non veri. L'ho sentito anche in quest'Aula - e invito ad approfondire - che si sta lasciando intendere che vi sia una sorta di depenalizzazione, che non ci saranno più processi, né in sede civile, né in sede penale. Non è questo che fa questo provvedimento. Non è così, giustamente non è così. L'azione penale è obbligatoria, i giudici interverranno, com'è giusto che sia, ogni volta che c'è un fatto di sangue. Ho l'impressione che agitate la questione a prescindere dalla realtà e a prescindere dal contesto. È una questione reale che però si iscrive in un contesto molto diverso da quello che descrivete.

Voglio dire che con questo ragionamento si rischia di fare dei danni, di far passare un messaggio dannoso, secondo il quale il Parlamento sta facendo una legge che dice ai cittadini, al di là del merito, perché questo state comunicando, che devono difendersi da soli, perché lo Stato non è in grado di garantire la sicurezza.

L'insistenza con cui si attribuisce una sorta di valore simbolico e risolutivo a questo provvedimento è sbagliata. Dire di difendersi da soli perché l'unica cosa che può fare lo Stato e lasciar fare è sbagliato. Insieme al decreto recente, quello che raddoppia i modelli di armi che è possibile acquistare, comprese le armi militari, e il numero di proiettili che è possibile detenere, si crea un *mix*: si sta correndo verso un modello preciso. Io non so che cos'è il *far west* e non mi interessa, ma si sta correndo verso un modello che nasceva così: lo Stato non è in grado di difenderli e quindi i cittadini si difendono da soli e lo Stato consente di avere qualunque tipo di arma per difendersi. E si arriva a questo modello, cioè al modello americano, un modello che - bisogna saperlo - comporta dieci volte i morti ammazzati che ci sono in tutto il resto dei Paesi OCSE. Questo è il modello che, se continuate a enfatizzare in questo modo il tema della legittima difesa, rischiamo di riprodurre.

Questi provvedimenti, in realtà, non danno più sicurezza. Servono più ad enfatizzare un tema che sicuramente esiste, a cavalcare le paure ma non a rendere più sicuri i cittadini. Perché qualcuno dovrebbe essere più sicuro o sentirsi più sicuro, se gli si spiega che deve difendersi da solo perché lo Stato non è in grado di farlo? Perché dovrebbe sentirsi più sicuro - e lo discuteremo nel cosiddetto decreto sicurezza - quando si accorge che lo Stato gli dice che promuove la legittima difesa perché ha a cuore la sua sicurezza e poi, nel decreto sicurezza, non c'è una norma che garantisca il controllo del territorio, non c'è un euro per la videosorveglianza. E non prendetevi il merito delle assunzioni nelle Forze dell'ordine, perché di quelle 10.000 assunzioni che voi raccontate, 7.500 le ha decise e le ha finanziate il Governo precedente, a proposito di cose che non abbiamo fatto, per cui non siamo qui a dare lezioni senza aver fatto niente nella scorsa legislatura.

Badate, l'attuale legge, quella che state cambiando, non proibisce la difesa delle persone e della proprietà. Non è questo il punto, non è questo che mettiamo in discussione, e neanche mettiamo in discussione il riconoscimento delle condizioni di disagio e di turbamento che vive chi è aggredito e chi vede messa a repentaglio la propria incolumità, la propria proprietà e quella dei propri cari. Tutto questo lo riconosciamo, ma pensiamo che lo Stato debba stare vicino ai cittadini prima che siano messi nella necessità di difendersi da soli. Lo Stato deve stare dalla parte delle vittime dopo e punire i colpevoli, non promuovere la difesa fai da te. Ecco, voi fate questo. È questo che ci preoccupa.

Parlate di legittima difesa, ma non ci sono provvedimenti, neanche nel decreto-legge sicurezza, che servono a garantire più sicurezza ai cittadini sul territorio. Questo provvedimento non serve a far sentire i cittadini più sicuri, anzi, questo provvedimento non dà più sicurezza ai cittadini, ma è una resa dello Stato, che ammette la propria incapacità. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pazzaglini. Ne ha facoltà.

[PAZZAGLINI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi: finalmente. Finalmente si discute in Aula di un provvedimento che è voluto dalla stragrande maggioranza dei cittadini; finalmente si discute di un provvedimento che, a differenza di quanto sostenuto poc'anzi, non tende a trasformare tutti in sceriffi che da domani acquisteranno armi per la difesa personale o per chissà quale tipo di aggressione. Ma si tratta esclusivamente di un provvedimento che, finalmente,

porrà fine a certe storture del nostro ordinamento.

Quanto contenuto nella norma è stato spiegato bene da chi mi ha preceduto, dai colleghi della Lega, da alcuni colleghi di Fratelli d'Italia e di Forza Italia, quindi io voglio utilizzare il mio tempo per spiegare perché sostengo che questo provvedimento è voluto dalla maggior parte di coloro che vivono in questa nostra stupenda Nazione.

Chi riesce a difendersi da un'aggressione, chi riesce da solo ad evitare che la propria famiglia, la propria casa, subiscano conseguenze tragiche da chi, con intento malavitoso, di notte, mentre si è in intimità con la propria moglie, mentre si sta riposando, mentre si sta cercando di godere della presenza dei propri figli, viene minacciato da queste intrusioni, non è una persona che è nelle condizioni di poter riflettere, valutare e capire che tipo di violenza potrebbe subire. Si tratta di una persona che d'istinto si trova a reagire a quella che di certo è un'aggressione ingiusta e che sarà sempre un'aggressione ingiusta.

È per questo che nello scenario collettivo questi soggetti si trasformano in eroi del nostro tempo; si trasformano in eroe della porta accanto che, aggredito ingiustamente, riesce da solo a difendere l'incolumità propria e della propria famiglia. Se c'è un sogno che non abbandona nessuno di noi nella crescita è quello di essere nelle condizioni di fare questo nel caso ce ne fosse bisogno. È questo quello che cerchiamo di introdurre noi nel nostro ordinamento giuridico: il principio per cui, se qualcuno viene aggredito a casa propria o nel proprio luogo di lavoro, la sua difesa è sempre legittima. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

I nostri cittadini si indignano quando sentono che, a seguito delle aggressioni avvenute a Modena, a Venezia, a Milano e in tantissime altre parti d'Italia, è il cittadino aggredito quello che viene condannato, condannato al risarcimento dei danni, condannato in sede penale, condannato in sede civile perché magari il proprio cane ha fatto solo ed esclusivamente quello che l'istinto gli ha detto: difendere la sua famiglia. Nonostante quella che, al buon senso dei più, sembrerebbe una evidenza scontata, oggi chi si trova in questa situazione spesso si vede costretto a soccombere. Quindi, dopo l'aggressione subita dal delinquente, dal malavitoso che si è introdotto illegittimamente nella propria abitazione, questa persona subisce anche l'aggressione dello Stato.

Noi vogliamo che tutto questo finisca; noi vogliamo che chi si trova nelle condizioni di dover tutelare se stesso non si debba trovare, poi, anche nelle condizioni di doversi tutelare per le vie legali.

Spesso, quando si cerca di rafforzare una posizione, si fa riferimento alla nostra Costituzione. Personalmente, ritengo che sia superata, frutto di un tempo che non è più e che debba essere adeguata alle nostre peculiarità attuali, però sono anche convinto che contenga i principi fondamentali del nostro ordinamento, i principi fondanti della nostra azione legislativa. Ricordo quindi che la nostra Costituzione pone il lavoro all'articolo 1, affermando che la nostra è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, ed evidenzia che la famiglia è l'aggregato fondante di tutta la nostra collettività. È per questo che la Lega ritiene che chi difende la propria famiglia, chi difende il proprio luogo di lavoro debba essere tutelato anche con una copertura che viene dalla stessa Costituzione ed è per questo che ritengo che chi si difende debba essere messo nelle condizioni di poter sostenere sempre che ha agito legittimamente. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

[GASPARRI](#) (FI-BP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, indubbiamente questo tema risente - è innegabile - di una forte emotività nella pubblica opinione. Non c'è dubbio che il numero di casi concreti in cui emerge il tema della legittima difesa non sia elevatissimo. Tuttavia, ci sono casi eclatanti in cui vicende giudiziarie hanno investito cittadini che hanno soltanto, appunto, esercitato un diritto alla difesa, a volte per conto terzi: ho conosciuto tante di queste persone e ricordo il caso di Graziano Stacchio, il gestore della pompa di benzina, in Veneto, nel cui caso la rapina riguardava un negozio limitrofo e lui è intervenuto per stroncare un atto criminale e anche pericoli gravi.

Vicende giudiziarie che si trascinano nel tempo e l'attenzione mediatica hanno fatto sì che l'esigenza della legittima difesa e della tutela giuridica sia considerata da tanti un tema urgente da affrontare. In questo senso, Forza Italia, sul finire della scorsa legislatura, aveva attivato un processo di riforma in materia, ben consapevoli che la legislazione del 2006, vigente, fu approvata e voluta dal centro-destra.

Perché abbiamo avvertito, dopo anni, l'esigenza di una modifica? Perché le vicende giudiziarie, i casi concreti e i patimenti ulteriori di cittadini che hanno difeso se stessi, la propria famiglia, la propria abitazione, il proprio negozio o il vicino aggredito ci hanno convinto che l'interpretazione che si dava in sede giudiziaria rendesse non sufficiente la norma vigente. Abbiamo quindi ritenuto, con queste proposte, di eliminare ambiguità, incertezze e penalizzazioni a danno di chi si è difeso.

Non si è fatto in tempo, in quanto non c'erano i numeri e le condizioni politiche, nel finale della scorsa legislatura, per approvare la proposta di legge. All'inizio di questa legislatura, il nostro Gruppo qui in Senato, attraverso la presidente Bernini, il senatore Caliendo, il sottoscritto e il senatore Mallegni, e, alla Camera, con la capogruppo, onorevole Gelmini, ha riattivato un processo legislativo che oggi sembra arrivare, almeno al Senato, a compimento.

Noi, però, conserviamo dei dubbi sull'attività in corso. Siamo favorevoli - e questo lo voglio dire con chiarezza - al rafforzamento delle norme, norme che abbiamo fatte noi e che hanno bisogno di un aggiornamento. Il diritto è materia viva, le interpretazioni e le decisioni dei giudici determinano una valutazione e noi ci siamo convinti della necessità di definire meglio la legittima difesa.

Il testo, come già hanno detto altri colleghi, a partire dal senatore Caliendo, rivela alcune debolezze. Dico ai colleghi favorevoli, come noi, a questa normativa, che noi riteniamo si debba affermare in maniera chiara e inequivocabile il diritto alla legittima difesa. È un diritto fondamentale dei cittadini.

(Applausi dai Gruppi FI-BP e L-SP-PSd'Az).

Noi non sogniamo cittadini pistoleri che dietro le finestre sparano al primo che passa per caso. Non è questo il tema. Riteniamo che nel possesso delle armi e nella circolazione delle armi debbano rimanere delle garanzie. Leggiamo anche noi dei fatti di follia, che peraltro questa legge non semplificherebbe, come quello di giorni fa, l'ultimo caso, di un uomo che in Toscana ha ammazzato due vicini, almeno stando ai giornali, per motivi inesistenti e, ancora più, abietti; non che esistano mai motivi per commettere omicidi, ma in quel caso si trattava di lavori condominiali e di rumori, cose folli.

Siamo anche noi convinti che sulla circolazione le armi si debba sempre mantenere un regime di autorizzazioni e di vigilanza, perché è bene che le persone colte da ira non abbiano a disposizione strumenti letali. Siamo stati i primi, ad esempio, a proporre l'introduzione del taser per le Forze di polizia, con una proposta di legge presentata alla Camera dei deputati da Gregorio Fontana, del Gruppo Forza Italia e adesso si è avviata una sperimentazione. Il Taser emette degli impulsi elettrici e quindi anche per le Forze dell'ordine, laddove hanno diritto ad usare legittimamente la forza (chi più di loro?), è previsto uno strumento di quel tipo, che non determina situazioni irreparabili come un'arma da fuoco può causare.

Non vogliamo quindi il *far west*, ma un buon diritto. La legge non ci soddisfa appieno, perché non garantisce in maniera sufficiente questo diritto. Abbiamo quindi presentato degli emendamenti cheosterremo e che invitiamo anche i colleghi di altri Gruppi, come quello della Lega, a continuare a valutare in Assemblea per approvarli, perché noi vogliamo che si elimini ogni dubbio interpretativo. L'accertamento va fatto, non c'è dubbio. Non si può immaginare uno scenario per cui se ci sono conseguenze letali e c'è un morto, nessuno fa una verifica; vi è, però modo e modo di fare la verifica, ci sono principi giuridici, ci sono possibilità di garanzia più ampia. Noi continueremo a sostenere i nostri emendamenti che tutelano la persona nella violazione del suo domicilio, il commerciante nella violazione dei suoi ambiti di attività e riteniamo che il diritto alla legittima difesa - lo ribadisco una volta di più - sia meglio scandito dalle proposte di legge che i parlamentari di Forza Italia hanno avanzato alla Camera e al Senato e dagli emendamenti che, arrivati a questo punto, proponiamo all'Assemblea.

Capiamo che ci sono dei compromessi, però mi rivolgo ai colleghi della Lega - lo dico in termini positivi e propositivi - per dire che è su questo terreno che voi registrate la eterogeneità di un'alleanza di Governo che ha siglato un contratto, ma che poi ha visto molti nel Gruppo MoVimento 5 Stelle o accettare *ob torto collo* il ritiro degli emendamenti o insistere su proposte, perché c'è legittimamente una diversa visione delle cose, come sulla sicurezza e sull'immigrazione. Questa discussione fa emergere le sintonie naturali che questo Paese deve recuperare nell'ambito del Centrodestra su temi prioritari. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Sicurezza, rafforzamento del ruolo delle Forze di polizia,

tutela del cittadino di fronte al tema della legittima difesa.

Non è un caso se mediaticamente questo tema ha assunto una rilevanza proporzionalmente maggiore al numero di casi avvenuti. Quando abbiamo letto le cronache di Lanciano, della casa svaligiata e delle sevizie e delle torture inflitte a quella famiglia o altri episodi, la drammaticità di quei casi ci dice che il cittadino lo deve garantire lo Stato. Non voglio mai immaginare un futuro in cui io mi debba difendere in casa mia con armi che personalmente non ho mai posseduto, non possiedo e che non desidero utilizzare; tuttavia, il cittadino, oltre alla garanzia dello Stato, deve anche avere la garanzia della legge, qualora dovesse drammaticamente agire autonomamente.

Per questo il dibattito è importante: per la percezione sociale, per la situazione di impotenza in cui molti si sono sentiti e perché, a volte, chi subisce la piccola prepotenza di quella che viene impropriamente chiamata microcriminalità si sente esposto anche a reati più gravi e quindi si immedesima con coloro che hanno subito aggressioni mortali o rapine. Non stiamo quindi agitando un feticcio per raccogliere consensi; vogliamo dare una risposta a una preoccupazione avvertita dal Paese. Forza Italia è un partito che ha a cuore le garanzie di legge, che tiene alle garanzie del diritto, per cui certamente, anche con le proposte emendative che facciamo, non eliminiamo i controlli necessari. Si è fatto riferimento alle audizioni e, per esempio, anche il dottor Nordio, che oggi, per ragioni di età, non svolge più una funzione di giurisdizione, nell'audizione che ha fatto e negli interventi che ha prodotto in questi anni ha condiviso il principio del diritto alla legittima difesa e noi abbiamo fatto delle proposte emendative che tengono conto anche di questo dibattito giuridico e dottrinario. Non vorremmo infatti trovarci con testi ambigui, insufficienti, frutto di troppe mediazioni tra chi, come i Gruppi che sono qui al nostro fianco, condivide questa nostra posizione, e altri Gruppi, che invece non la condividono, per ragioni che non condivido e non capisco, però siamo in un libero Parlamento e ognuno può decidere quali posizioni tenere. Noi siamo dalla parte delle famiglie, dei cittadini, dei commercianti aggrediti e che molte volte sono stati esposti al pubblico ludibrio, al rischio di ritorsioni anche dei familiari dei criminali che possono essersi segnata al dito una reazione.

È questo il motivo per cui noi insistiamo sulla utilizzazione positiva di questo passaggio in Assemblea, per cogliere dai nostri emendamenti la possibilità di migliorare questo testo normativo.

Questo anche per una riflessione politica: su questi temi primari, quali il contrasto all'immigrazione clandestina e il sostegno alle Forze di polizia - di cui parleremo - che non c'è nel decreto sicurezza, perché il miliardo di euro che era stato annunciato è già diventato mezzo miliardo, si è dimezzato, e non è solo per le Forze di polizia, ma anche per i magistrati e per il pubblico impiego. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Noi li vogliamo quei soldi, perché prima della legittima difesa privata dei cittadini ci deve essere la difesa da parte dello Stato, ma di questo parleremo quando discuteremo, nelle prossime ore, di quel decreto-legge, che vogliamo più forte, più serio, più robusto, a difesa dei cittadini. *(Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Vono. Ne ha facoltà.

[VONO](#) (M5S). Signor Presidente, senatori, senatrici, membri del Governo, le disposizioni in materia di legittima difesa si riferiscono in particolar modo all'articolo 52 del codice penale, che, come modificato dalla legge n. 59 del 2006, aggiunge una presunzione legale di proporzione tra difesa e offesa, nei casi di violazione di domicilio e in presenza del pericolo di aggressione fisica, che secondo la dottrina più recente, deve sussistere tra il male minacciato e quello che verrebbe inflitto.

Però, in tema di legittima difesa siamo chiamati a considerare e a confrontare l'atteggiamento che il legislatore è tenuto ad avere al cospetto della tutela delle garanzie dell'aggredito e dell'aggressore. Non potrebbe essere diversamente in uno Stato civile e di diritto, perché proprio nel rispetto della nostra Costituzione, carta fondamentale dei diritti, anche il soggetto che volontariamente o per altre circostanze si pone in una condizione contraria alla legge deve continuare a godere di determinati diritti e garanzie, affinché non si sconfini in un abuso unilaterale di difesa, chiaramente non più legittima.

Il testo di legge in discussione prevede un più ampio riconoscimento del diritto alla legittima difesa, per la tutela della propria e dell'altrui incolumità e per i propri beni o altrui e, nella parte in cui disciplina la legittima difesa domiciliare o abitativa, con l'aggiunta dell'avverbio «sempre», introduce

una presunzione assoluta del rapporto di proporzionalità tra offesa e difesa, che lascia così aperto il doveroso margine di discrezionalità al termine di un'indagine. Viene sancito in modo chiaro il diritto sacrosanto all'autotutela di fronte a quegli atteggiamenti avvenuti all'interno di un domicilio, sia pure solo manifestamente minacciosi, posti in essere con l'uso di armi o altri mezzi di coercizione fisica, consentendo che la reazione dell'agredito possa intervenire, senza attendere che la minaccia sia tradotta in azione e realizzata effettivamente, proprio per interrompere azioni violente prima che si determinino danni irreparabili.

Credo che le norme introdotte con il disegno di legge in esame abbiano, malgrado quello che si possa pensare, soprattutto per fini strumentali ad una politica di ristretti orizzonti, un aspetto fortemente preventivo, considerato il caso previsto della non punibilità di colui che commette il fatto in condizioni di minorata difesa o di grave turbamento, derivante proprio dalla situazione attuale di pericolo. Invero, questa norma è di prevenzione, deve agire come deterrente e indurre l'aggressore a riflettere attentamente, prima di porre in essere le azioni delittuose, sul fatto che la reazione di difesa da parte dell'eventuale vittima, in determinati casi stabiliti dalla legge, di garanzia quindi anche per il responsabile delle aggressioni, se anche molto grave, d'ora in poi è consentita dalla legge. Pertanto la vittima, in uno stato di grave turbamento che, sommato al timore per le conseguenze giudiziarie di un gesto ragionevole di difesa, prima la costringeva in una condizione di inerme sottomissione alla volontà dell'aggressore stesso, può legittimamente contrapporre all'aggressione un'adeguata reazione di difesa. Rientrano sempre nell'ambito preventivo, perché volti a far desistere dal compiere eventuali reati, gli inasprimenti dei trattamenti sanzionatori per i reati di violazione di domicilio, di furto in abitazione e di furto con strappo e rapina, con previsione di ulteriore inasprimento delle pene per le ipotesi aggravate.

Sono importanti anche le disposizioni in materia di spese di giustizia, con la previsione di estensione del gratuito patrocinio, secondo cui si potrà ottenere il sostegno dello Stato per quanto riguarda le spese legali, persistendo i presupposti della giusta reazione e, quindi, vengano disposti l'archiviazione, il proscioglimento o il non luogo a procedere. La previsione rientra nell'ambito di una maggiore garanzia per chi agisce nella legittimità della difesa.

Con le nuove disposizioni si attua pertanto il riconoscimento della libertà di ognuno di difendere, tutelare e salvaguardare contro un'aggressione ingiusta la propria dignità, intesa come possibilità di difendere, tutelare e salvaguardare la propria incolumità o quella altrui, i propri o altrui beni, senza trovarsi nella condizione di dover soccombere, anche a costo della propria vita o di quella dei suoi familiari, per timore di subire le conseguenze giudiziarie e penali molto spesso inique.

È fuor di dubbio che fino a oggi, malgrado la riforma del 2006, la vittima è stata spesso tale nei confronti non solo dell'aggressore, ma, nel caso di reazione, anche della cosiddetta giustizia ingiusta, sia civile che penale, riportando, come spesso è accaduto, persino danni da risarcire, condanne e pene da scontare, compresa la reclusione, con grave nocimento non solo economico, ma soprattutto in termini di devastazione psicologica per sé e la propria famiglia. Tuttavia, seppure da un lato è lecito pensare che la legge non può consentire un utilizzo indiscriminato della forza e delle armi da qualunque parte provenga, dall'altro lato è altrettanto lecito che non si possa vivere nel timore e nel terrore di non poter difendere l'incolumità propria e dei propri familiari all'interno della propria abitazione o attività professionale, commerciale o imprenditoriale.

Credo comunque che, al di là delle leggi, sia necessario utilizzare sempre quella cautela indispensabile a ripristinare ogni condizione di garanzia e civiltà, restando ineludibile che per una corretta applicazione di ogni disposizione normativa è opportuno avvalersi sempre di una giusta dose di buon senso che non deve mai mancare nell'esercizio legittimo dei diritti di ognuno. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

[OSTELLARI](#), *relatore*. Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, replico brevemente, per quanto riguarda soprattutto gli aspetti contenuti nelle relazioni di minoranza. Ho sentito il senatore Grasso e il senatore Cucca illustrare quelli che, secondo loro, sono dei problemi contenuti nel

provvedimento in esame. Ho sentito gridare al concetto di Stato: lo Stato non può delegare. Ho sentito anche paventare l'eliminazione di una discrezionalità del giudice.

Parto da questo aspetto: non c'è assolutamente l'intenzione di eliminare la discrezionalità in senso assoluto, c'è però, sicuramente, la volontà di riportare chiarezza nelle nostre norme. È questo il senso dell'operazione di modifica dell'articolo 52 del codice penale.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 13,59)

(Segue OSTELLARI, relatore). Su questo tema abbiamo audito tecnici e operatori del diritto. Tutti ci hanno riferito che l'articolo 52 del codice penale è fondamentale anche per quanto riguarda i nostri principi costituzionali, tuttavia l'interpretazione e l'applicazione sono stati difficili anche successivamente alla modifica introdotta nel 2006. In questo caso, noi abbiamo posto rimedio. Questo è il senso dell'intervento.

L'impianto che deriva da queste osservazioni, a mio avviso, riguarda una vecchia impostazione, peraltro ancora presente nel nostro codice, dell'idea di Stato e la ritroviamo nell'articolo 52 del nostro codice penale, che sottintende, a sua volta, il maestoso precetto dello Stato etico: «Io sono colui che è», «Io decido quando e come punire», «Io solo posso dire al cittadino: fino qui e non oltre». Davanti a questa solennità in qualche modo invasiva dell'interprete, non resta che affannarsi sui limiti della legittima difesa, quasi come una graziosa concessione sovrana di una condizionata impunità per una condotta necessitata.

Secondo il nostro punto di vista, dobbiamo invece partire da un'impostazione diversa, più liberale, perché, proprio nella sua radice teorica, lo Stato non è un'entità confessionale, non deve redimere nessuno, né aspirare all'affermazione di un laico pensiero o paradiso terreno. Esso, lo Stato, è un patto tra i cittadini e con i cittadini, che gli devolvono la tutela dei propri inalienabili diritti naturali (la vita, l'incolumità, la proprietà). Questa devoluzione non è incondizionata e irreversibile, non è una cambiale in bianco: se lo Stato è inadempiente, la persona, siccome protagonista etica anche nella scena politica, ha il diritto di riprenderseli.

Così impostato, l'intero procedere dialettico cambia registro, in funzione dei diversi postulati: non più i limiti imposti dallo Stato all'individuo, ma quelli imposti dal cittadino allo Stato; non più quindi è quesito essenziale fin dove l'aggredito può reagire, ma quell'altro, ossia fin dove lo Stato può sanzionare. Per essere ancora più chiari: che diritto ha lo Stato di punire la reazione a un crimine che esso - Stato - non è riuscito a impedire? (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Può lo Stato processare un cittadino vittima dell'incapacità collettiva di prevenire il crimine, vittima, cioè, della sua inadempienza contrattuale? Questo è il senso del progetto.

Per quanto riguarda il lavoro che è stato svolto, l'abbiamo realizzato con pazienza, dopo una serie di incontri, di riflessioni, non solo sull'articolo 52, ma anche sull'articolo 55 del codice penale e su molti altri aspetti che hanno inciso sul rimettere al centro il cittadino, la giustizia verso i cittadini perbene, quelli che si difendono e che sono lasciati soli. Lo Stato, da domani, da quando questo disegno di legge sarà votato e sarà in vigore, non sarà più nemico del cittadino e il delinquente dovrà risarcire, lui, il danno arrecato al cittadino perbene. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore Grasso.

[GRASSO](#), relatore di minoranza. Signor Presidente, non avevo intenzione di replicare, ma mi trovo costretto a farlo perché in qualche intervento si è voluto adombrare che io cerchi di difendere i ladri, i rapinatori, i malviventi, piuttosto che le famiglie e, quindi, l'inviolabilità del domicilio domestico. Assolutamente no. Io cerco di difendere lo Stato di diritto, quindi la legalità di uno Stato di diritto.

Come ho anticipato, la disciplina della legittima difesa è stata recentemente innovata, con la legge n. 59 del 2006, per effetto della quale sono stati aggiunti due nuovi commi destinati ad ampliare i limiti e regolamentare l'esercizio dell'autotutela nel domicilio privato, in altri luoghi di privata dimora e nei luoghi nei quali viene esercitata un'attività commerciale, professionale e imprenditoriale.

La modifica del 2006 rappresenta un'ipotesi speciale e autonoma: la cosiddetta legittima difesa domiciliare già esistente funzionante, dunque, anche per le attività commerciali e imprenditoriali. È evidente che la *ratio* ispiratrice era quella di evitare che chi abbia reagito all'aggressione perpetrata in casa o nel negozio, in presenza di determinate condizioni di legalità e di un riconoscimento della

proporzionalità della reazione possa essere chiamato a rispondere di tali atti, come anche - nel caso di errore sull'uso dei mezzi o sul fine - di eccesso colposo in legittima difesa.

Una riforma in tal senso, dunque, penso non sia assolutamente necessaria; il sistema funziona e i numeri che sono stati elaborati - dal Ministero della giustizia prima e dal Servizio studi del Senato poi - lo dimostrano: in quattro anni dieci casi trattati al dibattimento. Ancora minori i casi trattati dal gip o dal gup. Peraltro, siccome qualcuno ha detto che tali dati difettano perché mancano quelli del pubblico ministero, non dimentichiamo che nessuna procedura si può concludere da parte del solo pubblico ministero, ma c'è sempre un giudice, anche nel caso di archiviazione, che emette un decreto di archiviazione. Quindi, sono contemplati anche quei casi.

In parole povere, nel nostro Paese non hanno diritto di cittadinanza né la vendetta né il potere punitivo - che può arrivare anche a una pena di morte - attribuiti al cittadino in modo privo da qualsiasi controllo di legalità e di legittimità. Il danno grave, oltre al livello normativo, è un danno culturale.

La vostra propaganda sta facendo credere ai cittadini che sarà lecito sparare in casa propria comunque e dovunque, con conseguenze inevitabili. Sappiamo bene che non c'è alcuna norma specifica che riguarda le armi; lo sappiamo, ma non è questo il punto. Noi prevediamo che questa disciplina potrà portare a un incremento di armi in circolazione nel nostro Paese per la necessità di difendersi. Nessuno ha detto che nella riforma ci sono norme specifiche sulle armi, ma più armi non significa più sicurezza: è questo il concetto che vogliamo far passare, perché l'arma in sé è già un oggetto che può generare violenza. È stato citato il caso di Lanciano. Ebbene, proprio la vittima di Lanciano ha detto che è stato un bene non avere un'arma in quel momento perché se l'avessero avuta probabilmente sarebbero stati uccisi nello scontro tra reazione aggressione e quanto poteva determinare.

Sappiamo bene che le armi aumentano la possibilità di incidenti di ogni tipo, in un momento in cui da anni - sono stati elaborati i dati - i reati diminuiscono sempre più.

Qualcuno ha detto di metterci nelle condizioni di chi subisce un'aggressione in casa. Io rispondo: mettetevi anche nelle condizioni del pericolo che può determinare questa deriva culturale. Pensate a un figlio che rientra a casa di notte e, avendo dimenticato le chiavi, cerca di aprire una finestra o armeggia sulla porta di casa, e il padre, che ha l'arma sul comodino, cerca di difendersi da una presunta aggressione. Quella condotta sarebbe una condanna ben peggiore di qualsiasi procedimento colposo o di qualsiasi procedimento che duri anche sette anni. Perché è questo quello che ci hanno rappresentato le vittime: la lungaggine dei procedimenti, il problema della stampa che si occupa di loro. Ma questo come si può evitare? Non lo eviterà certamente questo disegno di legge.

Qualcuno ha detto che io potevo fare domande alle vittime. Intanto, il rispetto delle vittime imponeva di non fare domande, ma io ho ascoltato molto bene tutto quello che hanno detto. Ebbene, le vittime hanno parlato sì di aggressioni predatorie e rapine a mano armata, ma hanno anche detto che non chiedevano una giustizia fai da te, tantomeno un'incentivazione dell'uso delle armi con licenza di uccidere, quanto piuttosto dei termini più brevi del processo: questo riguarda il problema della giustizia secolare e dei tempi dei nostri processi. Chiedevano piuttosto di trovare soluzioni di prevenzione, di controllo del territorio e di un maggiore contrasto da parte delle forze di polizia, che diminuiscono - quelle sì - i rischi per l'incolumità dei cittadini sia in casa sia fuori casa. In particolare le vittime, rappresentate dalle associazioni dei tabaccai, dei benzinai, dei farmacisti e dei gioiellieri, chiedevano una collaborazione diretta con le Forze dell'ordine, attraverso protocolli d'intesa che curino anche la formazione da porre in atto nel caso di pericolo. Tutti hanno detto come nei protocolli di intesa vengono suggerite tattiche di controllo della situazione senza reazioni, perché queste potrebbero mettere in pericolo l'incolumità anche di persone presenti ed estranee.

Hanno chiesto finanziamenti per implementare la videosorveglianza degli esercizi; una maggiore certezza della pena e infine, una norma che sarebbe assolutamente di buon senso ma che nessuno attua: la riduzione, se non la completa eliminazione, di danaro contante, attraverso l'utilizzo senza spese per l'esercente della moneta elettronica. Queste sono le richieste delle vittime e ribadisco che la casistica dà ragione al fatto che i giudici e i magistrati hanno applicato attentamente la disciplina vigente. L'unico caso in cui c'è stata una condanna è quello di un ladro in fuga, quando non c'era più alcun pericolo e non potevano esservi le condizioni per una legittima difesa. Questa è la situazione.

Con questo disegno di legge invece immettiamo una disciplina che toglie qualsiasi criterio di proporzionalità nella necessità di difendersi. Basta entrare in casa attraverso una violenza; nella legge però non viene detto se è una violenza sulle cose o sulle persone: anche un'effrazione può determinare quella situazione per cui si è legittimati a una reazione - qualunque essa sia - che si configura come legittima difesa. È questo il punto che non accettiamo, non che si possano respingere i ladri, i rapinatori e i malviventi dalla propria abitazione: quello lo dobbiamo e lo possiamo fare, senza però eliminare ogni possibilità di valutazione della situazione in concreto. È questo il punto.

Vi è poi l'articolo 2 che affronta un'altra situazione che farebbe venir meno l'eccesso colposo in legittima difesa nelle situazioni di cosiddetta minorata difesa, cioè in tempo di notte: quella modifica che era stata già prevista nella scorsa legislatura e che attenua la difesa, per cui in quei casi, se ci sono condizioni tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, non c'è nemmeno l'eccesso colposo. La cosa più grave è «il grave turbamento» che genera la possibilità di fare una variegata casistica di chi ha più o meno paura, di chi si turba di più o meno, per affidare il giudizio a un dato assolutamente incommensurabile e fumoso, quello della soggettività, quando il nostro codice penale esclude tale possibilità in maniera completa, all'articolo 90, quando dice che gli stati emotivi e passionali non possono escludere né diminuire l'imputabilità.

Queste sono le condizioni che stiamo per approvare. Richiamo quindi alla propria coscienza tutti i parlamentari: stiamo attenti in questo esame del provvedimento e cerchiamo di mantenere alta l'importanza della funzione parlamentare, perché quando sentiamo dire che questa norma è stata decisa altrove e qua non può che passare, perché frutto di un contratto, dobbiamo pensare che il Parlamento e il Senato non possono essere umiliati da decisioni che sono state prese altrove. (*Applausi dai senatori De Petris ed Errani*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore Cucca.

[CUCCA](#), *relatore di minoranza*. Signor presidente, sarò molto breve, avendo il senatore Grasso già esposto gran parte degli argomenti che avrei dovuto trattare, però qualcosa credo di avere il dovere di dirla.

Intanto, voglio ribadire un fatto: con questo provvedimento, abbiamo dimostrato che la maggioranza non tiene nella minima considerazione il contenuto delle audizioni. Ciò che ne è emerso, infatti, è esattamente il contrario rispetto a quello che si sta decidendo di fare in quest'Aula e che purtroppo, con i numeri che ci sono, passerà. Questi temi passeranno ma porteranno a situazioni che - consentitemi - saranno aberranti.

Oggi ho sentito dire che lo Stato ha fallito: è il riconoscimento, quindi, che con questo provvedimento pensiamo che lo Stato debba abdicare al proprio ruolo e affidiamo quindi la sicurezza al privato. Questa è una sicurezza fai da te, inconcepibile in uno Stato di diritto e civile come quello nel quale viviamo, dove in questo modo rendiamo possibile per ognuno reagire fino ad uccidere, per una semplice introduzione in casa (non necessariamente da parte di malviventi).

Badate bene, abbiamo proposto emendamenti anche su questo tema e ne abbiamo discusso moltissimo in Commissione, dicendo che non si possono usare terminologie generiche laddove c'è il rischio di mettere a repentaglio la vita di un uomo che potrebbe essere incolpevole. Ve l'ha detto il presidente Grasso, quando ha fatto l'esempio di un figlio che ha dimenticato le chiavi di casa e prova a rientrare in casa sua in piena notte e il padre, svegliatosi all'improvviso, con la pistola sul comodino fa fuoco e lo ammazza. O quando ha fatto l'esempio della ragazza che è uscita di nascosto di casa e, non riuscendo a tornare, prova a farlo dalla finestra; o del vicino di casa che prova a raccogliere qualcosa che è caduto nel giardino. Qui si parla genericamente di violenza e non si sa se sia rivolta alle persone o alle cose: il concetto giuridico di violenza ha queste due declinazioni, ma qui non si fa riferimento né all'una né all'altra.

Si è parlato di minaccia di uso delle armi, ma cosa significa? Abbiamo chiesto reiteratamente - e lo chiediamo ancora adesso - di spiegarci cosa voglia dire minaccia di uso delle armi. Significa che se uno entra in casa e dice «ti ammazzo» siamo di fronte a una minaccia di uso delle armi. (*Applausi dei senatori Patriarca e Verducci*). Consente di ammazzare? È minaccia di uso delle armi, quando uno entra con un telo che copre il dito puntato a mo' di pistola? Così com'è genericamente esposta, ci

avviamo ad approvare una legge che consentirà di ammazzare queste persone che si presenteranno in casa disarmate e tale circostanza verrà considerata come minaccia di uso delle armi. Pensate che funzioni come deterrente introdurre norme di questo genere? Stiamo rovinando il nostro Stato di diritto e non accetterò mai che lo Stato abdichi al proprio ruolo e alle proprie funzioni. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Voglio dire un'ultima cosa: non stiamo tutelando le vittime, perché tutte quelle appartenenti alle categorie più esposte, come ho detto stamattina, ossia gioiellieri, benzinai o farmacisti, hanno chiesto altro, ossia maggior sicurezza. Abbiamo provato, ma vedremo che considerazione avranno e che fine faranno gli emendamenti che abbiamo proposto a questo provvedimento, con i quali chiediamo che venga apprestata maggior sicurezza, vengano potenziate le Forze dell'ordine e si consenta la collocazione dei sistemi di videosorveglianza; questo è ciò che ci hanno chiesto i soggetti sensibili. Eppure, si è detto: «No, li armiamo». Non è così. Loro hanno detto di non volersi armare, nella consapevolezza di avere di fronte persone che potrebbero essere - e se sono armati lo sono sicuramente - pronti alla reazione, oltre ad essere molto più capaci di utilizzare le armi rispetto al privato che, è vero, vuole solo difendere la propria abitazione ma con i rischi di cui ho parlato in precedenza.

Mi auguro quindi che, nel corso di questa serata, quando andremo a votare gli emendamenti avremo un po' di buon senso e riporteremo questo provvedimento nei giusti canoni che dovrebbero essere imposti anche dall'andamento di tutto il lavoro che abbiamo svolto in Commissione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MORRONE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. La ringrazio, Presidente, ma non intendo svolgere alcun intervento in replica.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GRASSO (*Misto-LeU*). Signor Presidente, con l'emendamento 1.1, a mia prima firma, chiedo la soppressione dell'articolo 1.

Ho già speso molti argomenti nella relazione di minoranza e nella replica. Ci tengo però a precisare che dobbiamo stare attenti a questo articolo perché, una volta eliminata la valutazione della proporzionalità tra aggressione e difesa, come nel caso della detenzione domiciliare già introdotta nel 2006, essa fatalmente emerge attraverso l'altro requisito fondamentale della scriminante della necessità difensiva.

Dobbiamo allora ribadire che non c'è alcuna difesa di ladri, rapinatori o malviventi, ma in uno Stato di diritto, quando muore una persona, sia essa un ladro o un onest'uomo, sono sempre necessari un'indagine e un processo per ricostruire la realtà storica dell'accaduto. Solo a quel punto entrano in gioco le norme scriminanti, dopo che un giudice ha accertato la legalità della modalità della condotta posta in essere sia come reazione, che come aggressione.

Quanto poi al fatto di dire che il problema è stabilire il diritto di difesa, l'unico diritto di difesa è quello di difendersi nel processo e l'esercizio di qualsiasi diritto nel nostro sistema va bilanciato con quello degli altri diritti: lo dice la nostra Costituzione. Esiste un diritto di difendere la propria incolumità correttamente ed esiste un diritto di valutare le condizioni di forza e di violenza. Dobbiamo sempre tener presente il brocardo latino *vim vi repellere licet*.

Per questo proponiamo la soppressione di tale articolo, perché in questo modo si mantiene il testo del 2006, la cosiddetta legittima difesa domiciliare, già esistente e funzionante, applicata dei magistrati ed estesa anche alle attività commerciali e imprenditoriali.

CALIENDO (*FI-BP*). Signor Presidente, mi limiterò ad illustrare solo due emendamenti per non tediare ulteriormente i colleghi visto che delle altre proposte emendative ho già parlato nel corso della discussione generale.

L'emendamento 1.205, innanzitutto, fa riferimento al comma 1, lettera c) dell'articolo 1 in cui si parla di violenza o minaccia di uso di armi. Con l'emendamento si chiede di sostituire quanto scritto nel testo al fine di precisare che deve trattarsi di violenza alle persone o sulle cose ed è una specificazione necessaria perché, senza di essa, si lascia decidere all'interprete il tipo di violenza e nei confronti di chi. Si aggiunge inoltre che «in tali casi la legittima difesa si presume ed è esclusa la sussistenza del reato, anche colposo». Infatti dobbiamo intenderci - questa è una discussione che faremo poi sull'articolo 2 - e non dobbiamo confonderci. Qualcuno mi ha detto che esiste la possibilità di intervenire in ambito civile se vi è stata una decisione in ambito penale di insufficienza di prove o meglio quella che una volta era l'insufficienza di prove. Ma quando sul penale l'assoluzione è con formula piena, come nel caso di specie, non esiste una responsabilità colposa o civile, come vedremo per l'articolo 2. Essere contrari ad un emendamento del genere significa non aver capito quello che c'è scritto. Infatti quello che avete scritto, e che io condivido, corrisponde né più e né meno a ciò che si esplicita con questo emendamento.

Per essere sempre più chiari, dal momento che la riforma del 2006 non portò alcuna conseguenza per l'interpretazione giurisprudenziale, con l'emendamento 1.23 si stabilisce che «l'onere di provare l'insussistenza della scriminante è a carico della pubblica accusa». All'epoca facevo il magistrato e rientravo, avendo qualche dubbio di interpretazione, tra quelli che criticavano la riforma del 2006 di Forza Italia perché tale normativa lasciava spazio all'interprete per capovolgere il significato della norma stessa. Che cosa si valeva fare con quella riforma? Non è chi invoca la legittima difesa che deve provare la condizione: basta che dica quali sono le motivazioni per cui ha agito in legittima difesa e che queste rientrano in quelle previste dalla norma, poi sta alla pubblica accusa provare che il caso non rientra nella norma. Se è una scriminante (questa è la valutazione della giurisprudenza, ed è corretta), se noi non arriviamo a dire che questa norma afferma un principio nuovo ciò vuol dire né più e né meno non aver cambiato alcunché: è sempre la povera vittima che dovrà farsi carico delle spese legali per provare gli elementi di fatto che giustificano l'applicazione della legittima difesa. Se riteniamo allora di fare questo, se non accoglierete una ipotesi di correzione che mi sembra più che evidente, veramente ci aggrapperemo alle due espressioni sempre usate dal relatore, sperando che Dio ce la mandi buona, perché poi il nostro Gruppo voterà comunque a favore dell'articolo 1.

[AIMI \(FI-BP\)](#). Signor Presidente, colleghi, credo che questo disegno di legge, alla fine, purtroppo non sarà risolutivo dei problemi che investono l'Italia e coloro che vengono magari assaliti anche all'interno della propria abitazione perché riguarderà una nicchia: coloro che magari sono possessori di armi e sappiamo che il numero di costoro è esiguo, è una strettissima minoranza. Però esso è importante, ed è già stato anticipato il nostro voto, per la percezione sociale che l'approvazione di questa legge porterà nel Paese e quindi gli emendamenti che abbiamo presentato - mi riferisco in particolare all'1.203 che è a mia prima firma - sono stati elaborati per togliere spazio all'ambiguità che esiste molto spesso nell'interpretazione da parte della magistratura. Questo testo, per fortuna, porta chiarimento ma non possiamo dire la stessa cosa della norma precedente e conosciamo le conseguenze negative che sono capitate nelle aule giudiziarie dove, tra l'altro, abbiamo avuto sentenze a macchia di leopardo. Per lo stesso comportamento sono stati assolti coloro che commettevano il "reato" in presenza di una causa scriminante simile a quella precedente che è relativa al uso legittimo delle armi da parte delle Forze di polizia.

Quindi mi soffermo nella evidenziazione che noi abbiamo chiarito al comma 1: non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un proprio diritto o altrui contro il pericolo attuale o percepito. Perché dobbiamo anche metterci nei panni di colui che si trova di fronte ad una situazione di pericolo, magari al buio, di notte, in circostanze particolari, di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa non sia palesemente sproporzionata all'offesa. Ecco, questo termine «palesemente» restringe di parecchio la possibilità anche di interpretazione. Io credo che questa norma, così come da noi modificata, vada nel senso di semplificare anche il lavoro di chi deve applicare la legge e quindi del giudicante, e probabilmente in tantissimi casi anche di evitare l'apertura di procedimenti penali.

Io ho la convinzione che noi, approvandola, facciamo il bene dei cittadini. Ormai la situazione

nazionale è chiara. La norma, il diritto - lo diceva poc'anzi il collega Gasparri - è qualche cosa di vivente, si deve adeguare alle situazioni che noi viviamo in questo momento. I fatti tragici degli ultimi mesi, direi degli ultimi anni, stanno ad evidenziare che la norma, così come è formulata oggi, è assolutamente superata.

Noi non sosteniamo il giustiziere della notte, come qualcuno può pensare - mi riferisco al collega Grasso - ma nemmeno la cultura della resa, cioè noi siamo contrari al fatto che si possa pensare che non ci sia il diritto di difendere i propri beni, la propria famiglia, le proprie cose all'interno della propria abitazione. La difesa - come si è detto tante volte e lo voglio ripetere - è legittima sempre. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

[CUCCA](#) (PD). Signor Presidente, noi abbiamo cercato di riportare l'articolo 1 in sintonia con il sistema. Abbiamo già detto della totale inutilità di intervenire su una norma che, se applicata correttamente, è già sufficiente a garantire la sicurezza dei cittadini. Pertanto, avevamo spostato la nostra attenzione più che altro sull' articolo 55 e non sul 52.

Con l'emendamento 1.4 stiamo cercando di chiarire quale deve essere il rapporto di proporzione di cui si parla, ma che poi è risultato assolutamente disapplicato. Quindi con l'emendamento 1.4 facciamo chiarezza e spazziamo via quegli elementi di insicurezza e di incertezza che sono invece contenuti nella norma così come è stata approvata in Commissione e portata all'attenzione dell'Aula. Specifichiamo molto bene quali devono essere le condizioni per cui si possa dire che ci troviamo in presenza di una effettiva proporzione fra l'offesa e la difesa, che deve essere quello che deve necessariamente essere tenuto presente per la corretta applicazione della legittima difesa. Altrimenti ricadiamo in ciò che ho detto in precedenza, e cioè nel fatto che una semplice intrusione, in qualsiasi maniera essa sia fatta, porterà il soggetto proprietario, possessore, che occupa quell'edificio a usare legittimamente o comunque a reagire fino persino all'uso delle armi e con le situazioni di cui ho parlato in precedenza.

Poi ci siamo limitati con gli altri argomenti. Abbiamo tentato di chiarire, con gli altri emendamenti, quegli elementi di genericità che improntano tutto l'articolo 1 di questa normativa, che riscrive l'articolo 52, levando via e spiegando che la violenza deve essere alle persone e che, per la minaccia dell'uso delle armi, bisognerebbe levare «minaccia di» ma deve trattarsi di un uso effettivo delle armi. La minaccia, infatti, non significa niente. Tutto questo abbiamo provato a esporre con gli emendamenti, per cercare di migliorare questo testo che, altrimenti, porterebbe davvero delle situazioni aberranti.

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[OSTELLARI](#), relatore. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

[MORRONE](#), sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.200 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.201, presentato dai senatori Gallone e Caliendo, fino alle parole «all'offesa».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.2.

BOTTICI (M5S). Ma la vogliamo ritirare qualche scheda?

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5.

[GASPARRI](#) (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-BP). Signor Presidente, questo è un intervento di natura generale sull'emendamento

1.5, fatto però con lo spirito con cui noi affrontiamo questo provvedimento, per ribadire che, a nostro avviso, al di là dei problemi procedurali che consentono di considerare decaduti degli emendamenti, la nostra posizione è che non consideriamo sufficiente la stesura del testo. Quindi, la nostra attività emendativa, anche con l'emendamento 1.5, è tesa a migliorare la qualità del testo.

Con proposte di legge alla Camera e al Senato siamo stati i promotori della ripresa, in questa legislatura, della discussione che era stata avviata e non conclusa nella precedente. Siamo stati i fautori, come centrodestra, della legge che nel 2006 ha migliorato le norme sulla legittima difesa. Tuttavia, nei dieci e più anni successivi, molti casi concreti hanno determinato incertezza nella interpretazione delle norme; da qui la necessità, ravvisata da vari Gruppi, di tornare sulle materie del codice penale proprio per tutelare maggiormente il cittadino, il commerciante e le persone offese dalla criminalità.

In questo caso, quindi, anche questo emendamento si sofferma sulla proporzione dell'attacco e della risposta. Noi non vogliamo il *far west*, come ho detto anche prima in discussione generale. Noi non vogliamo i cittadini tutti armati, perché è lo Stato che ha il compito primario di difendere i cittadini. E siamo preoccupati del fatto che, a mesi di distanza dalla nascita di questo Governo, i soldi per l'assunzione delle forze di polizia non ci sono. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Si parlava di un miliardo di euro. Nella legge di stabilità (ma di questo discuteremo anche col decreto sicurezza) il miliardo però è già diventato mezzo miliardo e la destinazione al comparto sicurezza e difesa è stata estesa alla magistratura e al pubblico impiego nel suo complesso. I soldi diminuiscono, la platea si allarga, la possibilità di assunzione di poliziotti, carabinieri, finanziari, vigili del fuoco diminuisce.

Noi non vogliamo delegare ai cittadini la legittima difesa, che vogliamo far esercitare dallo Stato, ma i soldi delle assunzioni non li mettete o li riducete e la legittima difesa va compressa. Quindi, i nostri emendamenti sono volti a rendere più sicuro il cittadino che si trovi costretto drammaticamente, nel negozio o in casa propria, a difendersi. E noi vi invitiamo ad accoglierli. Soprattutto a coloro che nel centrodestra hanno dovuto accettare dei compromessi con una maggioranza impropria, fatta anche da gente che questa legge non la condivide, diciamo: cari amici della Lega, i nostri testi sono coerenti con il programma comune che abbiamo sottoscritto è che noi sosteniamo sulla legittima difesa, difesa sulla sicurezza su tutte queste materie. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

BOTTICI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). Signor Presidente, le chiedo di poter togliere le schede dalle postazioni dove non è presente un senatore, considerato che risultano presenti non votanti.

PRESIDENTE. Senatrice Bottici, farò questo tentativo per il sesto anno. Quando c'è la verifica nel numero legale, la presenza della scheda incide sul fatto che il senatore sia presente o no; quando c'è il voto elettronico, se nessuno agisce sul bottone è assolutamente ininfluenza ai fini della presenza (*Applausi*).

BOTTICI (M5S). A parte i pianisti.

PRESIDENTE. Quindi, auspicando che nessuno ne approfitti per fare il pianista, non cambia assolutamente niente. Se però i colleghi le estraggono, evitiamo ai senatori Segretari di girare per i banchi di quanti si sono allontanati senza portare con sé la scheda.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

AIROLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, lei ha risposto alla senatrice Bottici dicendo che non influisce sul voto ma sulla presenza.

PRESIDENTE. No, non influisce sulla presenza. È quello che volevo sottolineare.

BOTTICI (M5S). Ma sulla diaria sì.

AIROLA (M5S). Allora non ho nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori, fino alle parole «*lettere a*)».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.7 e 1.8.

L'emendamento 1.202 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.203, presentato dal senatore Aimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9, identico all'emendamento 1.10.

BALBONI (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (Fdi). Signor Presidente, questo tema ci ha impegnato a lungo in Commissione perché nel testo attuale della legge, che questa riforma non tocca, la legittima difesa domiciliare è condizionata dal fatto che chi si difende possieda legittimamente l'arma. La legge parla infatti di arma legittimamente detenuta. Mi chiedo perché si debba prevedere che l'arma sia legittimamente detenuta nel momento in cui io mi difendo. Semmai risponderò di detenzione abusiva di arma, che è un reato a parte, una violazione della legge n. 110 del 1975, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.. Tuttavia, se sono in pericolo di vita, se devo salvare la vita mia o dei miei famigliari, mi chiedo perché non posso difendermi anche usando un'arma eventualmente non legittimamente detenuta. Chiediamo quindi di eliminare questo inciso, questa condizione.

Cito un caso concreto, capitato a un mio cliente che ha subito il furto di un'arma. Egli ha fatto la denuncia alla polizia, la quale è andata a casa sua e ha voluto vedere tutte le armi che aveva; il mio cliente le ha mostrate tutte e a un certo punto è successo che avesse in buona fede sostituito la canna di un'arma con quella di un'arma da caccia, perché quella si era usurata. Il mio cliente in buona fede non ha pensato che anche la canna andava denunciata perché parte di un'arma, ma l'ha sostituita. Ebbene, se in quel caso il mio cliente si fosse difeso usando quell'arma, in quanto la canna era stata sostituita senza comunicarlo all'autorità di pubblica sicurezza, secondo questa norma avrebbe risposto di omicidio volontario? Lo chiedo a voi. Su questo tema abbiamo a lungo dibattuto in Commissione e la stragrande maggioranza dei commissari è stata anche d'accordo sul principio che questo inciso vada tolto e poi la maggioranza ancora una volta si è chiusa e ha lasciato il testo così com'è. Credo che faremmo un servizio alla giustizia approvando l'emendamento in esame. *(Applausi dal Gruppo Fdi).*

GRASSO (Misto-LeU). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO (Misto-LeU). Signor Presidente, quando ci sono soluzioni di buon senso, destra e sinistra vanno pure d'accordo, come in questo caso. Dunque, a proposito dell'inciso «*legittimamente detenuta*», condivido completamente le considerazioni che ha fatto il senatore Balboni, perché se mi devo difendere non posso andare a vedere se prima ho denunciato l'arma o no. Mi troverò certamente nella situazione di dover respingere un'azione aggressiva e quindi è corretta la soppressione delle parole «*legittimamente detenuta*», anche se in nessuno dei disegni di legge ciò è stato portato avanti. Si tratta di una norma approvata nella legislatura precedente, forse per dare il crisma di una qualche legalità alla reazione e alla difesa, ma è assolutamente impensabile che si possa utilizzare solo un'arma legittimamente detenuta, perché qualsiasi mezzo è utile per respingere una violenza contro la propria incolumità. *(Applausi dai Gruppi Misto e Fdi).*

[MALAN](#) (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-BP). Signor Presidente, anche il Gruppo di Forza Italia voterà a favore dell'emendamento in esame. Riteniamo che se qualcuno usa un'arma, legittimamente, per difendersi, il fatto che questa sia legittimamente detenuta o meno non può in nessun modo cambiare la questione. Naturalmente egli poi risponderà, del possesso illegale di un'arma, ma questa è davvero un'altra cosa e non ha nulla a che fare col difendere la vita propria e i propri familiari. È davvero stupefacente che la maggioranza si ostini a schierarsi contro questa norma di buon senso. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[CUCCA](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA (PD). Signor Presidente, voteremo a favore dell'emendamento in esame e il motivo del nostro voto favorevole è semplicissimo. Prevedere infatti che non si debba far uso di un'arma illegittimamente detenuta per salvare se stessi da un pericolo imminente, mi sembra davvero fuori luogo. È logico che chi utilizza un'arma non legittimamente detenuta poi dovrà rispondere del relativo reato. Dire però che ci si può difendere esclusivamente con un'arma legittimamente detenuta mi sembra davvero fuori da qualsiasi norma. Chi ha una pistola in casa, per cosa la tiene? La si può tenere per commettere reati o per fare una qualsiasi altra cosa, ma dire che non posso utilizzarla se stanno per ammazzarmi, in quelle condizioni, mi sembra assolutamente contrario al buon senso. Quindi è evidente e lo ribadisco che chi detiene un'arma legittima ne risponderà, perché in quel momento si verrà a sapere che l'arma era illegittimamente detenuta, ma limitare l'uso soltanto alle armi legittimamente detenute mi sembra davvero una cosa di scarso buon senso.

[BUCCARELLA](#) (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (Misto). Signor Presidente, non concordo con quanto evidenziato dai colleghi, perché l'approvazione di questo emendamento, a mio modo di vedere, lancerebbe un messaggio agli italiani, secondo il quale sul proprio comodino, a fianco al letto, si possa tranquillamente detenere in maniera illegittima un'arma non denunciata, purché sia usata per difendersi da qualcuno. Ciò automaticamente incentiverebbe il possesso di armi non denunciate e non legittimamente detenute e quindi non so se questa conseguenza, che ritengo prevedibile, sia stata presa in considerazione dai proponente l'emendamento, sul quale dichiaro il mio voto contrario.

[CRUCIOLI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUCIOLI (M5S). Signor Presidente, trovo comprensibile e coerente l'emendamento che viene dalla destra, che vorrebbe togliere il riferimento all'arma legittimamente detenuta, se utilizzata per la legittima difesa. Non capisco e trovo contraddittoria la posizione di sinistra, di LEU e del PD, che da un lato denunciano il *far west* e poi si associano nel chiedere che ci si possa difendere con armi illegittime. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Questo emendamento provocherebbe - sì - l'aumento dell'uso delle armi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Anzi, dirò di più, non solo aumenterebbe il ricorso all'uso delle armi, ma incentiverebbe anche a detenerle in maniera illegittima, proprio per la finalità di potersi difendere legittimamente. La conseguenza sarebbe un incremento nell'utilizzo di armi non legittimamente detenute. Quindi, sinceramente, mi sembra da stigmatizzare la contraddittorietà di questi argomenti.

Per questi motivi, ritengo assolutamente equilibrato il respingimento dell'emendamento in oggetto. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.9, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori, identico all'emendamento 1.10, presentato dal senatore La Russa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dal senatore La Russa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.12.

[BALBONI](#) *(Fdi)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI *(Fdi)*. Signor Presidente, i colleghi La Russa, Stancanelli, Rauti e Garnero Santanche', intervenuti in discussione generale, hanno spiegato bene le ragioni dell'emendamento 1.12.

Noi proponiamo che il giudice, nel momento in cui valuta le condizioni necessarie a ravvisare la sussistenza della legittima difesa domiciliare, debba far riferimento non allo stato d'animo di colui che si difende, ma a delle condizioni oggettive. Il provvedimento, nel testo proposto dalla maggioranza, fa riferimento al grave turbamento e alle condizioni psicologiche dell'agredito e, infatti, interviene sull'articolo 55 del codice penale. Noi invece riteniamo che si debba far riferimento alle condizioni oggettive in cui l'agredito si trova, cioè alle modalità con cui l'aggressore agisce.

Facciamo un esempio. Se l'agredito ha fatto dei corsi di difesa, oppure è un agente di polizia o di pubblica sicurezza o una cintura nera di *karate*, è chiaro che il suo turbamento sarà molto diverso da quello di un invalido sulla sedia a rotelle che vede l'intrusione in casa sua. Tuttavia, sarà estremamente difficile per l'agredito dimostrare se e in che misura era turbato e se e in che misura sussistevano le ragioni del suo turbamento.

Se invece noi facciamo riferimento a modalità oggettive, non ci può essere discussione. Le modalità oggettive valgono per tutti ed è giusto considerare le modalità di chi viola la legge e non quelle di chi si difende. Per questo motivo, noi insistiamo per l'approvazione di questo emendamento, volto a rafforzare la legittima difesa domiciliare, senza andare assolutamente contro i principi generali, che pure vogliamo salvaguardare, e l'equilibrio generale del nostro ordinamento giuridico. Intendiamo semplicemente rendere più chiara per gli interpreti e i tribunali l'applicazione della norma, senza riferimenti a condizioni soggettive di difficile e quasi impossibile prova, con un ancoraggio chiaro e preciso all'oggettività dell'intrusione e alle modalità con cui avviene. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.12, presentato dal senatore La Russa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.15, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, fino alle parole «*lettere b) e c)*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.13.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.14.

[BALBONI](#) *(Fdi)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI *(Fdi)*. Signor Presidente, anche questo emendamento è orientato all'assoluto buonsenso in quanto la legittima difesa domiciliare, così come configurata sia nella norma attuale, sia nella riforma che stiamo esaminando, si applica esclusivamente alla dimora e al domicilio. Ebbene, io mi chiedo se un cittadino si trova nel parco recintato di casa propria e vede qualcuno scavalcare il muro di recinzione, per lui vale la legittima difesa domiciliare o no? Secondo me vale, perché che qualcuno si trovi nel parco sulla sdraio a prendere il sole o in casa sdraiato sul divano a guardare la televisione, l'aggressione è ugualmente inaspettata. Ancora una volta, quindi, non capisco perché non si voglia estendere la legittima difesa domiciliare anche a casi come questi. Inviterei pertanto l'Assemblea a tenere conto di questa circostanza e ad esprimere un voto favorevole. *(Applausi dal Gruppo Fdi).*

[GRASSO](#) *(Misto-LeU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, vorrei informare il senatore Balboni che la giurisprudenza ha già elaborato questi concetti, al punto di allargare il concetto di domicilio alle appartenenze, come il

giardino (il senatore Balboni parla di parco, ma noi siamo abituati a cose più piccole) e il garage. Nel concetto di domicilio, quindi, rientrano già le appartenenze collegate con il domicilio. A noi fa però ribrezzo pensare che basti che qualcuno stia per scavalcare il recinto del nostro giardino, trattandosi sempre di aggressione nel proprio domicilio, per legittimare una reazione. È proprio quella giurisprudenza che ci fa ritenere di dover votare in modo contrario a questo emendamento.

[PRESIDENTE](#). La ringraziamo dell'integrazione che ci ha fornito. Io però avrei indicato anche il senso di marcia, se uno entra o esce dal giardino.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.14, presentato dal senatore La Russa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.204, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.205.

[GASPARRI \(FI-BP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GASPARRI \(FI-BP\)](#). Signor Presidente, l'emendamento 1.205 del nostro Gruppo, a prima firma del senatore Caliendo, con le firme mia e di altri colleghi, cerca di definire meglio la questione dell'intrusione. Questa legge la stiamo approvando per ridurre le situazioni di ambiguità scaturite dalla legge n. 59 del 2006 che il centrodestra volle e che nell'applicazione concreta ha determinato, per persone che si sono legittimamente difese, ingiusti patimenti in sede processuale. Gli accertamenti vanno fatti, ma noi affermiamo - e ci dispiace che sia stato bocciato il nostro emendamento - il diritto alla legittima difesa e questa legge, che pure migliora la normativa vigente, non ho avuto il coraggio, i numeri e la possibilità di affermare il principio del diritto alla legittima difesa, che resta per noi di Forza Italia il principio giuridico fondamentale. Continuiamo tuttavia a tentare di dare un contributo migliorativo ad una legge che comunque, innovando rispetto a quella del 2006, farà fare dei passi in avanti. Perché fare mezzo passo e non fare - lo dico anche ai colleghi della Lega - dei passi più decisi? Perché non vogliono i 5 Stelle? Ma allora questo è un problema che dimostra l'anomalia della situazione politica in cui ci troviamo. Questo emendamento chiarisce, anche con delle definizioni molto chiare, che in caso di intrusione, anche tentata, nei luoghi ivi indicati senza il consenso dell'avente diritto o comunque posta in essere con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minacce di uso di armi, la legittima difesa si presume ed è esclusa la sussistenza del reato, anche colposo. Noi di Forza Italia proponiamo degli emendamenti per ridurre il margine di ambiguità in sede di applicazione della legge. Ci aspettiamo che chi voglia affermare il principio della difesa del cittadino aggredito voti a favore della nostra proposta. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.205, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.206 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.18, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.19, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.20.

[BALBONI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (*FdI*). Signor Presidente, ancora una volta, sempre al fine di rendere più chiara e più efficace la norma, noi non comprendiamo per quale motivo si debba chiedere a una persona che viene colta di sorpresa nel proprio domicilio, che magari sta dormendo o giocando con i figli o facendo quello che ciascuno di noi fa nella propria abitazione privata, e che del tutto inaspettatamente subisce un'aggressione, perché scatti la legittima difesa domiciliare, di valutare prima se chi lo sta aggredendo sta utilizzando armi o altri mezzi di coazione fisica.

E se chi mi sta aggredendo è una cintura nera di *karate* e conosce la mossa con cui mi può uccidere con una mano? Io, in un frangente assolutamente straordinario e imprevedibile della mia vita, devo valutare se chi mi sta aggredendo è armato o meno, in che modo è armato, quali mezzi di coazione fisica ha a disposizione; magari stiamo parlando di una persona invalida o anziana, che si trova seduta in poltrona e che deve difendersi solo nel caso in cui l'aggressore stia utilizzando un'arma. Io credo che siamo veramente al di fuori della realtà.

Penso che, quando prevediamo che ci si può difendere da chi ci aggredisce in casa nostra, con violenza o con minaccia, ci si possa fermare qui. La violenza o la minaccia devono essere condizione necessaria e sufficiente per poter esercitare legittimamente la difesa domiciliare. (*Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.20, presentato dal senatore La Russa e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.21, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.22, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.23.

[GASPARRI](#) (*FI-BP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-BP*). Signor Presidente, l'emendamento 1.23 che abbiamo presentato insieme al collega Caliendo è un altro di quei punti che rafforza in maniera positiva il principio del diritto alla legittima difesa. Ribadisco che sarebbe stato meglio approvare la nostra scrittura dell'articolo, che scandiva il principio in maniera più precisa.

Giuristi importanti, come il procuratore Nordio (anche ora che non svolge una funzione giurisdizionale), in audizione in Commissione, in scritti e in tante altre occasioni hanno ribadito la necessità di garantire il diritto alla legittima difesa.

In questo caso, l'emendamento 1.23 afferma che l'onere di provare l'insussistenza della legittima difesa è a carico della pubblica accusa. È una tutela maggiore del cittadino che incorra in queste drammatiche situazioni, che nessuno si augura. La gente non sta dietro la finestra nella speranza di sparare a qualcuno e poi di dover eccepire la legittima difesa; la gente vorrebbe stare tranquilla a casa propria. L'emendamento 1.23 ribalta, ancora di più, sull'accusa l'onere di dimostrare che non ci sia l'esercizio della legittima difesa da parte della persona che incorra in queste vicende.

[GRASSO](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO (*Misto-LeU*). Signor Presidente, lo stesso senatore Gasparri ha ammesso che già esiste l'onere nella pubblica accusa. Anzi, devo dire di più: con l'introduzione, nella riforma del 2006, della legittima difesa domiciliare, si è riconosciuta un'inversione dell'onere della prova, nel senso che,

essendo già prefigurata questa ipotesi, deve essere il pubblico ministero a provare, il che è a vantaggio di coloro i quali si trovano nella situazione di essere aggrediti, e quindi essersi legittimamente difesi. Dichiaro pertanto il mio voto di astensione su questo emendamento, perché non posso essere contrario a qualcosa che già esiste e che ho esercitato per tanti anni: l'onere dell'accusa.

PRESIDENTE. *Repetita iuvant.*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.23, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.24, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

ROSSOMANDO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (PD). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, voteremo contro questo articolo perché lo riteniamo discriminante e scriminante rispetto a un problema che invece assumiamo, e che voi dite di voler assumere truffando letteralmente gli italiani.

Se approviamo questo disegno di legge così com'è, non ci occupiamo delle vittime dei reati, e noi invece vorremmo occuparci delle vittime dei reati, anche di quelli più odiosi, quali le rapine in casa. Vorremmo occuparci anche delle sofferenze che devono affrontare e infatti abbiamo presentato un emendamento in questo senso e già nella scorsa legislatura avevamo proposto quello che marginalmente è contenuto in questo disegno di legge: sollevare dalle spese legali chi viene assolto per essersi legittimamente difeso o quando subentra l'archiviazione.

Cos'è questa? È l'ennesima norma manifesto in cui raccontate che vi occupate di sicurezza (e non è vero); in cui raccontate che si eviteranno i processi (e non è vero e non sarà vero).

L'articolo 1 è un articolo pasticciato perché inserite la parola «sempre» in una norma già vigente: o la cosa è assolutamente ultronea o volete eliminare i limiti attualmente previsti (e avete detto che non vengono eliminati). Anche nel momento in cui introducete il concetto di intrusione è veramente una presa in giro perché è ovvio che se una persona si introduce in casa si tratta di un'intrusione. Pertanto, di cosa stiamo parlando, visto che la norma in vigore dice che la difesa è sempre legittima e che lo Stato ritiene sia un bene sociale difendersi legittimamente? Quello che non è legittimo è usare le storie personali di chi è stato aggredito, di chi ha sofferto, per fare propaganda politica. Questo non è assolutamente legittimo, e questo vogliamo denunciare in quest'Assemblea.

Fate credere che questo sia un intervento per proteggere le persone, come hanno chiesto in tutte le audizioni. Intervenite, invece, malamente, nel momento successivo del processo, raccontando che non saranno processati (e non è vero); raccontando che un pubblico ministero non dovrà accertare che cosa è successo (e non è vero). Peraltro i casi concreti parlano delle archiviazioni e delle assoluzioni.

Parlano i numeri, colleghi della Lega. Quando eravate al Governo nel triennio 2009-2011 avete tagliato 4 miliardi sul comparto sicurezza e difesa. Li avete tagliati. Adesso vedremo cosa reintroducete, perché è faticoso starvi dietro sui numeri, molto faticoso. *(Applausi dal Gruppo PD).* È una sorta di gioco delle tre carte. Noi abbiamo messo all'epoca sul comparto sicurezza 7 miliardi.

E che dire a proposito di protezione, di questo "togli e metti" sui fondi alle periferie? Alla persona anziana, che noi volevamo proteggere con fondi ai Comuni per l'illuminazione delle strade e per una maggiore sicurezza allargata e diffusa, diciamo ora: «non ti preoccupare, perché potrai dormire con un bel Winchester vicino o un'arma di ultima generazione». Adesso pare che con l'ANCI si sia trovato qualche accordo, ma sostanzialmente questa è la vostra proposta.

Colleghi, l'allarme sociale lo state creando voi e sono molto preoccupata quando sento dire candidamente che, siccome c'è una percezione, alla percezione non rispondiamo creando più sicurezza, proteggendo i cittadini e potenziando le Forze dell'ordine, ma rispondendo «armati». È veramente

fantastico. In sostanza, avete detto che lo Stato è accanto a quelle vittime, ma in realtà voi state certificando l'assenza dello Stato; state dicendo che di fronte a un pericolo lo Stato si scansa, fa un balzo di lato e lascia le persone sole.

Allora cosa resta di questo provvedimento (e mi preoccupa non meno)? Resta l'ideologia. È inutile che fate la differenza tra sinistra e destra: resta l'ideologia. Questa è una proposta ideologica che rappresenta un'idea di società e creerà la percezione - questa sì - che ci si può armare e senza alcun controllo. Magari non sarà vero, ma lanciare questo messaggio e farne un manifesto ideologico ci preoccupa e a questo ci opponiamo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[CALIENDO \(FI-BP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CALIENDO \(FI-BP\)](#). Signor Presidente, avremmo voluto che questo testo fosse diverso. Su questo tema abbiamo fatto la campagna elettorale; peccato che non vi sia il Ministro dell'interno qui oggi, perché l'abbiamo fatta insieme. Abbiamo rafforzato un'idea di corretta legittima difesa e dovevamo applicarla a tutte le condizioni che si possono realizzare nei fatti, in modo da escludere quella sensazione di insicurezza che deriva da una norma di non facile applicazione. Avevamo perciò scritto una norma che riguardava il diritto di difesa, ma voi avete detto di no, anche nella parte in cui si diceva che si presume la legittima difesa quando è volta a difendere minori, donne in stato di gravidanza e disabili. Avete detto di no. Forse non l'avete letta, anzi molto probabilmente non l'avete letta.

Dopo di che abbiamo introdotto una serie di piccoli emendamenti per rendere funzionale quello che aveva fatto il relatore: avete detto di no. Potremmo anche seguire la stessa logica e votare no, perché avete bocciato i nostri emendamenti, ma questo appartiene a chi fa la politica come politicante, non a chi fa la politica per la funzione alta che alla politica spetta. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e FdI)*.

La politica vuol dire una sola cosa: questa norma, ancorché non sufficiente, è migliorativa rispetto all'attuale norma? Certamente sì. Allora, per coerenza con il nostro vissuto e con il nostro modo di essere, voteremo a favore di questa norma, ma sta a voi - mi auguro - nelle norme successive fare quelle correzioni che servono a rendere il testo più chiaro e legittimo. Altrimenti, votare solo in ragione di una forza numerica e di arroganza non vale la pena. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e FdI)*.

[GRASSO \(Misto-LeU\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GRASSO \(Misto-LeU\)](#). Signor Presidente, annuncio coerentemente il voto contrario all'articolo 1, ribadendo che la disciplina introdotta nel 2006 già fornisce una risposta sufficiente per la legittima difesa domiciliare. Ribadisco la mia contrarietà a norme che introducono presunzioni assolute e di fatto annullano qualsiasi discrezionalità del giudice.

Volevo ribadire poi la mia posizione sul concetto, che mi trova in assoluto disaccordo, che si deve considerare la legittima difesa un diritto. Va bene. In uno Stato liberale certamente ci sono i diritti, ma esiste anche un'esimente, una scriminante o scusante, per farlo capire a chi ci ascolta per non usare termini troppo tecnici. Esiste anche l'esercizio di un diritto come scriminante, come qualcosa che può anche determinare la non imputabilità per aver agito nell'esercizio di un diritto. Il diritto, però, nel nostro ordinamento - come, penso, in tutti gli ordinamenti liberali - non può essere senza limiti. Anche il diritto di sciopero deve avere un limite e ha dei limiti. Il diritto alla manifestazione del proprio pensiero ha dei limiti. Se li superi, rispondi di diffamazione o di calunnia. Ci sono dei reati penali che delimitano l'esercizio del diritto. Io non ho nessuna difficoltà in linea del tutto teorica ad affermarlo, però è un diritto che, comunque, deve essere assolutamente delimitato per riportarlo nella legalità. Pertanto, ci deve essere l'esigibilità di un comportamento che scusi chi ha reagito a una violenza e deve farlo a determinate condizioni, che sono quelle stabilite dalle nostre leggi, come la legittima difesa domiciliare, introdotta dalla riforma del 2006. Non credo che la soluzione sia quella di armare i cittadini e, comunque, dobbiamo stare attenti a quel cambio di passo di cultura che può determinare una spirale di violenza.

Esprimo il nostro voto contrario all'articolo 1. *(Applausi dal Gruppo Misto-LeU)*.

[STANCANELLI \(FdI\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STANCANELLI (*FdI*). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole all'articolo 1 da parte del Gruppo Fratelli d'Italia, senza però dimenticare le critiche da noi rivolte al provvedimento perché nei nostri interventi lo abbiamo definito assolutamente poco coraggioso e debole, in contrasto con quanto ci eravamo impegnati a fare. Parlo della coalizione di centrodestra e mi rivolgo alla Lega, che oggi fa parte della maggioranza e che, assieme a noi, si era impegnata a rafforzare il principio della legittima difesa domiciliare.

Avere respinto l'emendamento che chiedeva di non fare alcun accenno alla legittimità nel possesso delle armi, ritengo dia la prova di questa paura e di questo poco coraggio. Allo stesso modo, mi sorprende che in questa Aula, invece di discutere della norma, si stia paventando, anche in questa discussione, il *far west* e l'incoraggiamento ideologico ad armarsi. Abbiamo detto che - lo dicono tutti, anche i colleghi delle altre opposizioni - nella legge non si parla di armi. Dobbiamo ribaltare il concetto perché non si dice alla gente di armarsi. Si dice a coloro i quali hanno la capacità di difendersi. L'ho detto anche in Commissione. Io non ho armi a casa e non potrei averne perché non so sparare e non saprei come fare. Stiamo ragionando delle ipotesi e delle fattispecie di chi ha la capacità di difendersi, la forza o il coraggio di difendersi e noi lo consideriamo quasi alla stregua di chi ha compiuto l'aggressione.

Questo è il motivo per cui consideriamo debole questa proposta, ma è un incoraggiamento. Non succederà nulla rispetto a questi pericoli che vengono paventati perché chi ha buona memoria ricorderà che nel 2006, quando la norma della legittima difesa domiciliare fu approvata, vi furono dai medesimi ambienti culturali e politici che oggi si oppongono lo stesso tentativo di impaurire la gente. Stava succedendo il *far west* in Italia. Ebbene, in questi dodici anni non è successo nulla. Per questo noi voteremo a favore dell'articolo 1, pur avendo le nostre perplessità sulla capacità di andare fino in fondo nell'individuazione della fattispecie astratta della legittima difesa domiciliare. (*Applausi dal Gruppo FdI*).

[AIROLA](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (*M5S*). Signor Presidente, non ho un Winchester a casa, né mi comprerò una 44 Magnum per difendermi, ma non accetto di sentir dire che con questo disegno di legge si accantona lo Stato e si armano i cittadini in un ipotetico *far west* che non ci sarà. Non lo accetto per di più da chi nel 2011 e nel 2013, in maniera *bipartisan*, ha fatto tagli per miliardi alle Forze dell'ordine. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Questo disegno di legge non fa questo e il MoVimento 5 Stelle, per rafforzare l'idea che chi deve difendere il cittadino è lo Stato, ha previsto un finanziamento di 500 milioni per tre anni alle Forze dell'ordine, proprio perché io non sono capace a difendermi o a sparare. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Aggiungo, peraltro, che non viene messa in discussione più di tanto la legge precedente, basta leggere l'articolo. Prevedere che il rapporto di proporzione cui fa riferimento l'articolo 52 del codice penale debba sussistere sempre semmai rafforza leggermente il fatto che un giudice spesso abbia condannato qualcuno perché la reazione non era conforme all'azione di aggressione, per cui non ci vedo niente di male.

Allo stesso modo non vedo niente di male nell'aggiungere dopo il terzo comma dell'articolo 52 del codice penale il seguente: «Nei casi di cui al secondo e al terzo comma, agisce sempre in uno stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone». Non credo possa esserci sinceramente più buon senso di così, lasciando anche al giudice la valutazione dell'ampiezza e della forza di minaccia di uso di armi o di altri mezzi.

Per queste ragioni annuncio il voto favorevole del mio Gruppo sull'articolo 1. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori

ad illustrare.

GRASSO (*Misto-LeU*). Signor Presidente, con l'emendamento 2.2, che mi accingo ad illustrare, coerentemente con quanto già detto chiedo la soppressione dell'articolo 2 che riguarda l'eccesso colposo per legittima difesa. Non dobbiamo dimenticare, tra l'altro, che nel nostro ordinamento è prevista anche la legittima difesa putativa, cioè l'errore nella legittima difesa che fa riconoscere al giudice assolutamente incolpevole chi ha agito per errore, credendo che ci fossero le condizioni per la legittima difesa, che invece erano insussistenti. Esiste quindi, oltre all'eccesso colposo, la possibilità di valutazione dell'errore sotto un profilo psicologico.

L'emendamento 2.2, che chiedo all'Assemblea di approvare, prevede la soppressione dell'articolo 2, che noi non condividiamo assolutamente, soprattutto perché introduce degli elementi che non si comprendono bene. In effetti, l'articolo richiama le condizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 52, che già prevedono le situazioni di legittima difesa. Si aggiungono quindi altre condizioni? Dal punto di vista del coordinamento sia logico che sistematico, questo non si comprende.

A parte ciò, si introducono ulteriori tipizzazioni che riguardano l'aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo e di persona. Cosa sono? Ad esempio la notte, circostanze particolari come l'età o la minorata difesa di qualcuno che è disabile. Tutte queste circostanze pongono in una situazione di legittima difesa, da non valutare complessivamente e completamente da parte del giudice così come il grave turbamento psichico derivante dalla situazione di pericolo in atto. Sul grave turbamento mi sono espresso in maniera assolutamente contraria per l'assoluta indeterminatezza della fattispecie del turbamento, che sarà difficile graduare rispetto alle persone. Chi è più turbato e chi lo è meno? Chi è facilmente impressionabile o particolarmente timoroso? Sono dei criteri molto vaghi e proprio per questo il nostro codice ha stabilito che l'imputabilità non può essere né diminuita, né esclusa da stati emotivi e passionali.

Comunque, nel caso in cui si dovesse ancora una volta non sopprimere questo riferimento, ho proposto, in via sussidiaria e certamente non principale, la possibilità che il turbamento, che è qualcosa di generico, fosse sostituito, attraverso un altro emendamento all'articolo 2, dal terrore e dal panico che sono concetti già espressi nel codice tedesco e che sono qualcosa di più del turbamento. Non solo, ho anche collegato terrore, panico e paura all'imprevedibilità della situazione che si viene a creare. Qualcosa che crea questo terrore e panico che però refluisce non sulle condizioni oggettive ma sulle condizioni psicologiche, determinando un errore, quell'errore che è previsto dall'articolo 59, quarto comma, del nostro codice penale, quindi qualcosa che è già previsto e che può essere valutato - terrore e panico - perché dato dalla imprevedibilità che genera un errore in una situazione di pericolo. Solo a queste condizioni è possibile valutare questi stati psicologici.

CALIENDO (*FI-BP*). Signor Presidente, vorrei che il relatore mi ascoltasse perché sa meglio di me che questo articolo ha una sua rilevanza. Infatti lei, correttamente, ha introdotto nel secondo comma dell'articolo 55 una ipotesi di difesa legittima che sia correttamente esplicitata, e quindi lecita. Rispetto a tale comma, per essere più precisi noi abbiamo proposto due emendamenti, il primo dei quali è il 2.201 sul quale, Presidente, credo sia stato commesso un errore di stampa. Infatti, dopo le parole: «all'articolo 61, primo comma, numero 5)» c'è un «ovvero» e mancano le parole: «abbia agito».

L'altro emendamento è il 2.9. Si legge nell'articolo 2 che, nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità, ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5. Leggete. Le condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5), attengono alla posizione di colui che entra abusivamente nella casa, perché ha approfittato di circostanze di luogo e di tempo tali da escludere la privata difesa; per esempio ha approfittato dell'età della vittima, e quindi diciamo che la vittima ha agito per la sua condizione dell'età. Ho aggiunto inoltre: «ovvero abbia agito per terrore, grave turbamento o panico». Questa è, signor Presidente, una ormai chiara, precisa individuazione della legittima difesa nel sistema tedesco. In tale sistema ormai sono anni che la giurisprudenza applica questi principi. Il nostro sistema di diritto molto copia e ha copiato: così come ha esportato dall'epoca romana una serie di norme e di diritti, allo stesso modo, quando ogni tanto anche i tedeschi fanno qualcosa di buono, l'adottiamo anche noi. E in questo caso sarebbe da adottare.

Mi meraviglia, signor relatore, che non esprimiate parere favorevole; mi auguro di sì. Nel mio emendamento 2.9 si dice: «Lo stato di terrore, grave turbamento o panico sussiste sempre nella reazione difensiva tenuta nei confronti di chi sia colto nell'atto di commettere il delitto previsto dall'articolo 628, terzo comma, n. 1 e 3-bis». Il numero 1 recita: «se la violenza o minaccia è commessa con armi [585 2], o da persona travisata, o da più persone riunite». È il concetto espresso nell'articolo 1. E allora per quale ragione non lo inseriamo qui dove si esplicita ulteriormente la legittimità?

Quanto al 3-bis), esso recita: «se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa». È evidente che, siccome qui stiamo aggiungendo un comma nell'eccesso colposo che, seguendo l'indicazione che ci è venuta da tutta la dottrina ascoltata, individua le posizioni e le condizioni della legittima difesa. Ora, escludere questo aspetto credo che sia un errore. Ritenete che la nostra proposta sia da correggere, da integrare? Facciamolo, ma approviamolo altrimenti ci ritroviamo di nuovo di fronte a un articolo che è monco: c'è una parte e manca l'altra parte.

Allora, siccome questo emendamento ha la stessa filosofia dell'articolo, e non viene da noi, ma addirittura dalla dottrina, dalle relazioni pervenute in Commissione con l'intero emendamento, perché prenderne la metà e non tutto intero? Vorrei una spiegazione, signor Presidente. Non mi si dica solo che c'è il parere contrario, perché vorremmo avere almeno la soddisfazione di ragionare in termini di diritto, o col Governo o col relatore, e sentirci dire la ragione per la quale non dobbiamo aggiungere ciò a cui ho fatto riferimento. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Senatore Caliendo, io comprendo il suo ragionamento; l'abbiamo anche fatto nella sede più naturale e tecnica della Commissione. Ripeto, comprendo il suo ragionamento, ma non lo condivido, non dal punto di vista politico, ma da punto di vista tecnico. Quindi esprimo parere contrario anche sul suo emendamento sotto questo profilo: ritengo che la norma che è stata proposta e votata in Commissione sia sufficientemente chiara, e questo ovviamente sulla base di considerazioni tecniche che abbiamo effettuato all'interno del nostro ufficio. Quindi, il parere è contrario, così come sull'emendamento aggiuntivo 2.0.1.

SIRI, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 2.200 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.201 (testo corretto), presentato dal senatore Mallegni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.5.

FERRARI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI (PD). Signor Presidente, intervengo su questo emendamento a firma di senatori del Partito Democratico anche per precisare un punto che questo partito vuole lasciare agli atti di

quest'Assemblea. Da questo punto di vista io ringrazio il senatore Airola, il cui precedente intervento mi dà questa opportunità.

Signor Presidente, noi voteremo a favore, dopo aver evidenziato che la vera discriminante era proprio l'articolo 1, cioè il cuore di questo provvedimento. E lo faremo perché riteniamo che l'assunzione del concetto di turbamento sia una assunzione corretta. È paradigmatico del nostro atteggiamento anche questo emendamento, che va nella direzione di aggiustare e migliorare ulteriormente questa definizione.

Ma intervengo qui proprio anche per dire che c'è differenza tra un atteggiamento e un altro atteggiamento. C'è chi si pone in questa Aula l'obiettivo di migliorare le cose; e c'è invece chi si pone in l'obiettivo di produrre e di promuovere una distrazione di massa. Per quale motivo si utilizza in questo modo strumentale il tema della legittima difesa? Per distrarre da cosa? Il senatore Airola, quindi, mi dà l'opportunità di chiarirlo perché il comparto sicurezza, dal 2013 al 2018, ha goduto di più investimenti per una cifra pari a sette miliardi di euro! (*Applausi dal Gruppo PD*).

AIROLA (*M5S*). Ma vai a vedere i commissariati!

FERRARI (*PD*). Sette miliardi di euro che i Governi targati Partito Democratico hanno messo su un comparto sul quale, nei tre anni precedenti, erano stati tagliati: ben tre miliardi! Al punto che risale al luglio del 2011 una lettera indirizzata al ministro Tremonti da parte del ministro dell'interno Maroni, nella quale il Ministro dell'interno chiedeva con urgenza che si reintegrasse almeno un miliardo. Questo proprio perché (ed è stato certificato dal ministro Giarda appena dopo) quel comparto (quello sicurezza, che dovrebbe essere il cuore del vostro atteggiamento onesto e intellettuale, che è quello di aiutare i cittadini in difficoltà anche su questo tema) in realtà era stato il comparto dello Stato più tagliato dai bilanci di quegli anni!

Quindi, mettiamo in chiaro che il Partito Democratico sette miliardi in questi anni li ha messi ed era un modo per affrontare anche l'urgenza e la percezione di sicurezza che oggi vive nei cittadini italiani. Voi avete fatto il contrario. Vedremo - ma ho dei dubbi, e mi pare che essi siano confermati tutti i giorni dai giornali - se nella legge di bilancio vorrete fare davvero investimenti diretti al cuore di questo tema, cioè l'aiuto alla sicurezza dei cittadini italiani!. (*Applausi dal Gruppo PD*).

[DESSI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DESSI' (*M5S*). Signor Presidente, volevo replicare adesso al collega Ferrari. Oggi, sinceramente, ho seguito con interesse. Ho sentito parlare di diritti e ho sentito molte volte parlare di percezione della sicurezza, soprattutto dai banchi della sinistra. Che cosa si intende, però vorrei chiedere, al limite con un po' più di calma, per percezione? Di quale percezione vogliamo parlare? Di quella del senatore che torna a casa nel suo bell'appartamento o della percezione della famiglia delle grandi periferie urbane, di chi sta a casa tranquillo con i propri figli a guardare la televisione, mentre qualcuno di sotto sta cercando di scassinare l'appartamento? (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD*). Di quale diritto vogliamo parlare? Di quello del ladro che entra in casa mia o del padre che vuole dormire tranquillo mentre ha le figlie nella camera accanto che stanno insieme a lui e guardano la televisione? (*Commenti delle senatrici Bellanova e Cirinnà*). Di quali diritti vogliamo parlare?

Non le ho invitate io quelle persone a casa mia. Io voglio avere il diritto di invitare chi voglio e di difendermi con tutti i mezzi possibili da chi non ho invitato. Il ladro può venire quando non ci sono, quando i miei figli sono a scuola e si può portare via tutto, non mi importa niente. (*Proteste dal Gruppo PD*). Io voglio avere garanzie che lo Stato, di cui parlate e che è assente nelle periferie e nei Comuni italiani, venga sostituito da chi ha voglia di difendersi dai criminali in questo Paese. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.5, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.6, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.8, presentato dal senatore La Russa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.9, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 2.202 e 2.203 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.11, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 2.204 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.13, identico all'emendamento 2.14.

[BALBONI](#) *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI *(Fdl)*. Signor Presidente, credevo di aver chiesto di intervenire anche sull'emendamento 2.8 La legittima difesa domiciliare riguarda la propria incolumità e i propri beni, invece all'articolo 55 parliamo soltanto dell'incolumità. È un'incongruenza che con l'emendamento 2.8 volevamo evitare, ma pazienza, sarà una delle tante che non siamo riusciti ad evitare.

Un'altra incongruenza di questo testo che sinceramente non riusciamo a comprendere è il riferimento al grave turbamento. Chi può stabilire se un turbamento è grave? Davvero pensiamo che un giudice possa stabilire caso per caso se il turbamento è un po' più grave, e in quel caso scatta l'esimente, o se invece il turbamento è un po' meno grave, e allora non scatta l'esimente? Chiunque con un po' di buon senso si può rendere conto di come fosse molto più pertinente la proposta avanzata da Fratelli d'Italia di non fare riferimento alla condizione soggettiva dell'agredito, ma alle modalità con cui agisce l'aggressore e di scriminare tutti quei casi in cui l'aggressore abbia agito con mobilità oggettivamente adatte a creare paura o agitazione. Non avete voluto accettare questa nostra proposta di buon senso, ma allora togliamo almeno l'aggettivo: «grave» riferita alla parola: «turbamento». Io penso che sia sufficiente parlare di turbamento: ogni condizione di turbamento può essere tenuta sufficiente per scriminare anche perché - correggetemi se sbaglio - nessuno ha ancora inventato un termometro che stabilisce quando il turbamento è lieve, medio, massimo o grave. *(Applausi dal Gruppo Fdl)*. Amici della maggioranza, se avete questo termometro, indicatelo, perché noi non lo abbiamo trovato da nessuna parte. *(Applausi dal Gruppo Fdl)*.

[PRESIDENTE](#). Senatore Balboni, quello che lei richiede è il "turbometro": si troverà prima o poi anche quello.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.13, presentato dal senatore La Russa e da altri senatori, identico all'emendamento 2.14, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.12, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.1, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GRASSO *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, l'emendamento 3.1 propone di sopprimere l'articolo 3, che elimina la discrezionalità del giudice nella sospensione della pena, subordinandola al pagamento del risarcimento. Il giudice possiede già questa facoltà, questa discrezionalità: egli può sospendere l'esecuzione della pena nel caso in cui si risarcisca il danno. Invece, con l'approvazione dell'articolo 3, si impone al giudice che, nel caso di condanna per furto in abitazione e furto con strappo, il beneficio della sospensione condizionale debba essere subordinato, sempre e comunque, ad un requisito economico. C'è dunque una disparità: chi ha i soldi può evitare il carcere, perché ottiene la sospensione condizionale, chi invece non li ha, è costretto ad andare in carcere, salvo che il giudice, in maniera discrezionale, possa decidere diversamente. Ebbene, togliere ancora una volta la discrezionalità al giudice mi pare comporti una discriminazione, che non può che favorire chi è più abbiente rispetto a coloro che versano in diverse condizioni economiche.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

OSTELLARI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 3.

SIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 3 altri emendamenti oltre quelli soppressivi 3.1, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori, e 3.2, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.200, volto a inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3.

BALBONI *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI *(Fdl)*. Signor Presidente, l'emendamento in esame è un emendamento tecnico, ma che traduco in parole molto semplici: se approvato consentirà a qualsiasi privato cittadino che subisce una violazione di domicilio di arrestare in flagranza colui che si introduce nella sua abitazione. Cosa che attualmente non è possibile perché, in base alle norme che chiedo di modificare con la mia proposta emendativa, l'arresto in flagranza è consentito soltanto per i reati procedibili d'ufficio. Noi, invece, sappiamo che la violazione di domicilio è un reato, nella sua figura base, procedibile esclusivamente per querela. Quindi, se qualcuno oggi si introduce in casa mia e io lo fermo, in attesa che arrivino i carabinieri, questa persona mi può denunciare per sequestro di persona, fare causa e chiedere il risarcimento dei danni, potendo anche farmi condannare.

Vorrei che su questo aspetto potessimo ragionare e consentire che se qualcuno si introduce arbitrariamente in casa mia io lo possa almeno fermare fino a quando non arrivino i carabinieri. Colleghi, se voterete a favore dell'emendamento 3.0.200, questo potrà succedere e credo che andrebbe nell'interesse della sicurezza di ogni privato cittadino. *(Applausi dai Gruppi Fdl e FI-BP)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.200, presentato dal senatore Balboni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[GRASSO](#) (*Misto-LeU*). Signor Presidente, l'articolo 4 contiene una serie di inasprimenti di pena.

Per l'esperienza che ho sia da pubblico ministero, che da giudice, so che quando al giudice la pena non appare proporzionata rispetto a una valutazione di sistema, alla fine si applicano sempre i minimi, con la conseguenza che - spesso - l'effetto deterrente che la pena dovrebbe avere non viene assolutamente percepito.

Occorre considerare anche un altro aspetto. Chi commette un reato non fa una valutazione della pena cui potrà essere condannato. Chi commette un reato prevede e si raffigura l'impunità. Tutti gli operatori del diritto che sono stati auditi - avvocati e magistrati - ci hanno detto che, da sempre, l'aumento delle pene viene vissuto come un qualcosa che debba determinare chissà cosa e che, di volta in volta, la pena viene aumentata per dare l'impressione che una determinata fattispecie penale sia stata resa più grave. In realtà, spesso questo effetto non si produce. Pertanto, gli aumenti di pena non sono la soluzione al problema della legittima difesa.

Bisognerebbe piuttosto assicurarsi che la macchina processuale arrivi a emettere sentenze in tempi più rapidi. Ho sentito le vittime parlare di tempi lunghissimi del processo e dell'esposizione alla stampa. Abbiamo sentito queste lamentele, che nulla hanno a che fare con la legittima difesa. Se per diminuire i tempi dei processi bisogna eliminare anche i reati, allora questa è una posizione di politica giudiziaria che forse merita un intervento del Ministro della giustizia molto più chiaro.

Per questi motivi, con l'emendamento 4.1 proponiamo la soppressione dell'articolo 4, che prevede inasprimenti di pena, ma ciò non significa voler essere a favore di ladri, rapinatori o malviventi. Ripeto, infatti, che la norma ha solamente un valore propagandistico e un effetto di comunicazione mediatica, senza che si produca nulla di vero e di utile, così come ci è stato detto da tutti coloro - avvocati e magistrati - che abbiamo audito. (*Applausi dal Gruppo Misto-LeU*).

[CALIENDO](#) (*FI-BP*). Signor Presidente, vorrei richiamare per un attimo l'attenzione sul primo comma dell'articolo 614: avevo presentato un emendamento, in Commissione, che è stato accolto, per cui attualmente il testo che vedete è quello risultante dalla modifica che è stata accolta. Resta il problema del secondo comma. Per chi non lo ricordasse, l'articolo 614, al quarto comma, prevede la pena da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose. Chi ha esperienza di aule giudiziarie sa che a volte, a seguito di dissapori tra i coniugi, in diversi casi di separazione, uno dei due coniugi cui è stata assegnata la casa cambia la serratura, l'altro tenta di entrare e la sua chiave non è più funzionante, quindi usa un giravite per poter entrare. A quel punto scatta la pena e l'ipotesi di cui al secondo comma. Vi sembra normale portare la pena da due a sei anni, costringendo così i giudici a partire da una pena minima di due anni, mentre prima si aveva la possibilità di tener conto della situazione?

Io vi propongo, con l'emendamento 4.0.1, non solo di sopprimere questa lettera *b*) e di lasciare il testo nella versione attuale, ma di introdurre un nuovo reato, quello di cui all'articolo 624-*bis*, che prevede appunto una pena da due a sei anni, che si configura quando si fa una violazione di domicilio per commettere altri reati. Vi prego di riflettere, perché non sarebbe il primo caso di violazione di domicilio perpetrata all'interno di rapporti familiari e risolto dal giudice con pene che potevano essere contenute entro certi limiti. Credo che sia un errore alzare le pene oltre quel livello. Pregherei il relatore, così come è stato accorto nella valutazione del primo comma, di avere la stessa accortezza anche nel valutare il secondo comma. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[OSTELLARI](#), *relatore*. Signor Presidente, anche per quanto riguarda l'articolo 4, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

Senatore Caliendo, lei ha ricordato bene che in Commissione abbiamo accolto un emendamento proprio a sua firma, ovviamente per ragioni di ordine tecnico e sono le stesse ragioni di ordine tecnico che mi spingono a dare un parere contrario sul resto. Confermo quindi il parere contrario su questo emendamento.

[SIRI](#), *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

[GARNERO SANTANCHE'](#) (Fdl). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARNERO SANTANCHE' (Fdl). Signor Presidente, io trovo che sarebbe profondamente sbagliato sopprimere l'articolo 4, perché questo articolo aumenta le pene per determinati reati, come la violazione in domicilio, e mi sembra giusto che chi si introduce in casa mia in maniera clandestina possa vedere aumentare la propria pena; lo stesso vale per il furto in abitazione o per la rapina. Credo sia giustissimo aumentare le pene e che sia altrettanto giusto - e mi auguro che così sarà - assicurare la certezza della pena, perché va bene aumentare le pene, ma poi chi viene condannato deve restare in galera fino all'ultimo giorno della condanna.

Questo perché - mi collego anche all'articolo 2, che riguardava l'eccesso colposo - credo che tutto ciò difenda quello che dovrebbe essere lo spirito dell'intero impianto normativo, ovvero che la difesa è sempre legittima e non devo spiegare al presidente Grasso qual è la differenza in ciò che noi riteniamo, ovvero che la difesa sia un diritto naturale e non sia una scriminante e non devo spiegare che cosa comporta questo nei confronti e ai fini dell'onere della prova. *(Applausi dal Gruppo Fdl)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.5, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori, fino alle parole «*lettere a)*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.2.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.4, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori, identico all'emendamento 4.200, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.1, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[GRASSO](#) (Misto-LeU). Signor Presidente, se la senatrice Garnero Santanchè mi avesse dato prima quella spiegazione, forse avrei potuto anche cambiare idea. Mantengo comunque i miei emendamenti soppressivi.

[CALIENDO](#) (FI-BP). Signor Presidente, faccio un solo intervento sugli articoli 5, 6 e 7.

Si tratta di aumenti di pena rispetto a reati la cui pena è stata aumentata ad agosto 2017. Su alcuni di questi noi e la Lega abbiamo votato contro nell'agosto del 2017. Mi auguro che, per coerenza, si voti contro un ulteriore aumento di pena, che diventerebbe abbastanza ridicolo. La gente è già costretta a comprare in continuazione i codici, perché un Parlamento schizofrenico, a distanza di meno di un anno, aumenta le pene. A distanza di veramente pochi mesi diventa qualcosa che non ha nemmeno la possibilità di essere sostenuto, perché non si può neanche dire che quell'aumento non abbia avuto effetti. Infatti, nessuno di noi ha alcun elemento di giudizio e di valutazione per dire se quell'aumento di pena ha avuto un'efficacia di deterrenza o meno.

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[OSTELLARI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[MORRONE](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori, identico all'emendamento 5.2, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.5, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori, fino alle parole «*lettere a*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.3.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.4, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

In terza fila, vi prego di estrarre la scheda dal dispositivo elettronico in assenza del collega. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[OSTELLARI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 6.

[MORRONE](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori, identico agli emendamenti 6.2, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori, e 6.200, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 6.9, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori, fino alle parole «*lettere a*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 6.3 a 6.5.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 6.6, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori, fino alle parole «*lettere b*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 6.7.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.8, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[GRASSO](#) (*Misto-LeU*). Signor Presidente, è curioso notare che nella formulazione di questo articolo si faccia espresso riferimento all'equo apprezzamento del giudice; equo apprezzamento che negli altri articoli del disegno di legge si tenta di eliminare totalmente.

L'articolo 7 inserisce un secondo comma all'articolo 2044 del codice civile: «Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa». Visto che la formulazione vigente dell'articolo 2044, primo comma, già prescrive che non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri - a nostro modo di vedere - l'introduzione risulta solo un'inutile ripetizione e sembra ribadire un concetto di punibilità, tipico della sede penale, trasferito nella sede civile. Il resto dell'articolo rimette all'equo apprezzamento del giudice l'indennità dovuta al danneggiato di eccesso colposo di legittima difesa.

L'articolo 7 fa riferimento solo alla legittima difesa domiciliare, ipotesi rafforzativa che non troverà quasi mai ragione di esistere se passasse il resto della riforma.

Come ha ben illustrato il senatore Ugo Grassi, il problema è adeguare le norme procedurali penali con quelle procedurali civili, e questo problema non può essere risolto dagli emendamenti presentati. Il giudice civile, sulla commissione di un fatto, si riserva sempre di poter decidere ai fini del danno, anche se quel fatto è dichiarato non punibile dal giudice penale. Quindi, sotto questo profilo, si dovrebbe rivedere quella che è la differenza tra le due procedure, penale e civile.

[CALIENDO](#) (*FI-BP*). Signor Presidente, per l'emendamento 7.1 farei appello ad alcuni esperti che conosco, maestri del diritto civile, del Movimento 5 Stelle e della Lega, per dire che si tratta di un errore madornale.

Non è possibile che una condotta lecita, che non ha bisogno di alcuna sanzione in ambito penale, diventi una condotta che può dar luogo a un indennizzo in quello civile. Qualcuno ha confuso l'ipotesi penale di assoluzione per insufficienza di prove, quella che una volta era assoluzione per insufficienza di prove, con le ipotesi di assoluzione con formula piena: il fatto non sussiste o il fatto non costituisce reato.

Il secondo comma dell'articolo 55 - così come lo ha scritto il relatore e come l'abbiamo votato - determina, ove ricorre, che il giudice pronuncerà sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato. Allora come fa a esserci un indennizzo in civile? Sto solo richiamando quanto risulta dalle stesse relazioni dei professori che abbiamo ascoltato, i quali hanno chiaramente scritto che non ci può essere conseguenza né penale, né civile. Noi ci inventiamo un indennizzo in civile rispetto a una condotta lecita.

Non capisco l'insistenza. Siccome leggo che l'attuale maggioranza ci garantirà la permanenza in Parlamento per cinque anni - così almeno ci dicono il ministro Salvini e il ministro Di Maio - e cioè che avremo un Governo per cinque anni, vorrei solo avere la promessa e la garanzia che fra qualche anno, quando questa norma sarà ritenuta sbagliata, si verrà in quest'Aula e mi si dirà che avevo ragione. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

[PRESIDENTE](#). Lo terremo presente, senatore Caliendo.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

[OSTELLARI](#), *relatore*. Signor Presidente, ovviamente rispetto a questa richiesta di valutazione avanzata dal senatore Caliendo...

[PRESIDENTE](#). Non deve mai cadere nelle tentazioni del senatore Caliendo. Bisogna stare sempre attenti e mi rivolgo soprattutto ai rappresentanti della Commissione che lei, con tanta dignità, presiede, perché tutti ricordano il passato della Commissione giustizia e le tentazioni in cui non cadere.

[OSTELLARI](#), *relatore*. Signor Presidente, ho avuto modo di apprezzare le doti del senatore Caliendo. Nonostante ciò, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[MORRONE](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Molto bene, non siete caduti in tentazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.1, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori, identico all'emendamento 7.2, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.3, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.4, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.5, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 7.6, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 7.200 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.7, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

[FERRARI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FERRARI](#) (PD). Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 102, comma 5, del Regolamento, vorremmo chiedere la votazione per parti separate dell'articolo 7, perché si compone esattamente di due parti che sono oggetto, da parte nostra, di giudizi diversi. La prima ci sembra ultronea rispetto alla legislazione vigente, mentre la seconda parte, che riguarda l'articolazione del concetto di indennità, troverebbe il nostro favore.

[PRESIDENTE](#). Purtroppo abbiamo votato la soppressione dei due capoversi e, quindi, di fatto ciò che lei chiede è stato già votato e, quindi, non possiamo procedere. Dobbiamo votare l'articolo nella sua interezza.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[GRASSO](#) (Misto-LeU). Signor Presidente, l'articolo 8 introduce la possibilità di liquidazione dell'onorario delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa.

Nella formulazione dell'articolo proposta dal relatore - questa è una richiesta molto diffusa tra le vittime e le associazioni di vittime che abbiamo udito - ho notato che si limita la disposizione solo ai casi di eccesso colposo in legittima difesa domiciliare. Allora, siccome non condivido questa limitazione, propongo la soppressione dell'articolo 8 e propongo anche l'emendamento aggiuntivo 8.0.1, che sostituisce l'articolo introducendo la possibilità di liquidazione dell'onorario delle spese per la difesa di tutte le persone nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere, proscioglimento nel caso di eccesso colposo per legittima difesa. La liquidazione degli oneri di giustizia in questo caso rappresenta certamente un'espressione di solidarietà dello Stato nei confronti delle vittime.

La concessione del gratuito patrocinio dell'articolo 8-*bis*, nel caso in cui non si approvasse il rimborso delle spese per la legittima difesa dell'articolo precedente, vuole essere un modo per sopperire di fatto a una mancanza dello Stato, il fatto di non essere presente per difendere l'incolumità, che ha portato all'esigenza di difendersi da soli. Credo, quindi, che sia un'espressione di solidarietà dello Stato proporre, anche nel caso di legittima difesa o di eccesso colposo di difesa, l'ammissione al gratuito patrocinio.

Saluto ad una rappresentanza cambogiana

[PRESIDENTE](#). Saluto a nome dell'Assemblea la rappresentanza di parlamentari, ex parlamentari e politici cambogiani, che stanno assistendo ai nostri lavori, unitamente ad attivisti dei diritti umani. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 5-199-234-253-392-412-563-652 (ore 16,19)

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[OSTELLARI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

[MORRONE](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.1, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 8.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.2, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 8.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[MALAN](#) *(FI-BP)*. Ne chiedo la votazione e domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[MALAN](#) *(FI-BP)*. Signor Presidente, noi voteremo naturalmente a favore di questo emendamento presentato dai senatori di Forza Italia, con il quale si chiede il rimborso delle spese di giustizia connesse al procedimento penale - naturalmente con l'introduzione dei giusti limiti - nei confronti di colui che ha esercitato il diritto di difesa.

Conosciamo le vicende - alcuni ne hanno anche parlato, citando casi specifici - di persone che hanno esercitato dolorosamente il diritto alla difesa, con gravissimo turbamento e chissà con quali conseguenze probabilmente nell'animo, che si sono trovate ad affrontare in alcuni casi dei processi.

Credo che, quando alla fine del processo queste persone vengono assolte, sarebbe giusto rimborsare loro le spese sostenute, visto che hanno già dovuto subire la gravissima situazione per cui è stato riconosciuto che hanno agito per legittima difesa e hanno dovuto compiere un gesto che può peraltro anche esporli a vendette, perché è evidente che si parla di criminali. Riteniamo che la richiesta di rimborso sarebbe davvero da condividere e, quanto alla copertura, si possono sicuramente trovare i modi.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.3, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

[CUCCA](#) *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA (PD). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole sull'articolo 8, nonché sull'emendamento 8.0.1, che verrà votato successivamente.

L'articolo risponde alle esigenze, manifestate tra l'altro anche dalla maggioranza, di far fronte alle spese di giustizia a favore di coloro che si trovano coinvolti nelle situazioni in esame.

L'emendamento aggiuntivo prevede invece, tra le altre cose, la deroga alla norma sul gratuito patrocinio, stabilendo che, quando qualcuno si trovi coinvolto in questo genere di processi, possa fruire del gratuito patrocinio, prescindendo dai limiti imposti dalla legge sul gratuito patrocinio stesso. Come sapete, infatti, il gratuito patrocinio è concesso soltanto a chi abbia un reddito più basso delle cifre stabilite per legge. In questo caso, considerata la materia e per rispondere alle esigenze che sono state reiteratamente manifestate anche dai cosiddetti soggetti sensibili per questo genere di vicende, si è detto di abolire il limite per questa fattispecie.

Ci pare che si risponda - come dicevo - alle esigenze manifestate. Credo dunque che la maggioranza debba farsi carico di questi argomenti.

[BUCCARELLA](#) (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (Misto). Signor Presidente, nell'annunciare il voto favorevole sull'articolo 8, colgo l'occasione per richiamare l'attenzione dell'Aula su un tema, come ho già fatto qualche mese fa nel corso della precedente legislatura, quando l'istituto sacrosanto del patrocinio a spese dello Stato fu concesso dal legislatore per tutelare una categoria di soggetti deboli dal punto di vista giudiziario: non ricordo bene se era per i minorenni, ma era comunque un'iniziativa lodevole. Ci troviamo di fronte alla stessa cosa.

Mi corre l'obbligo di invitare l'Assemblea e il rappresentante del Governo a tener presente che l'istituto sacrosanto del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, che troverebbe applicazione con il disegno di legge che stiamo per approvare con i richiami relativi alle modalità di liquidazione di cui agli articoli 82 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, funziona in maniera scandalosa. Gli avvocati iscritti all'elenco del patrocinio a spese dello Stato, fra i quali il sottoscritto, sanno bene che queste competenze professionali sono liquidate male e soprattutto molto tardi. A testimonianza di ciò, per portare un esempio, ho in mano un provvedimento che un'autorità giudiziaria mi ha notificato poche settimane fa per un'istanza del 2013, e quindi dopo ben cinque anni dallo svolgimento dell'attività professionale.

Dico questo non per lamentarmi o per approfittare di questo consenso, ma per tener presente che, quando noi vogliamo tutelare una categoria debole estendendo il cosiddetto patrocinio gratuito, in realtà, se gli organismi giudiziari e le cancellerie non lo valorizzano per quello che deve essere, l'istituto di tutela dei soggetti deboli rischia di essere, invece che un incentivo, un disincentivo. Capite bene, infatti, che il professionista che dovrà difendere colui che dovrà rispondere e giustificare la legittima difesa non sarà particolarmente invogliato, stimolato e motivato nell'esercizio professionale, sapendo che il beneficio che viene concesso alla parte che assiste gli si rivolgerà contro e lo danneggerà dal punto di vista professionale per i motivi che ho tentato di esporre.

Quindi, con questo mio sfogo, voglio dare voce a migliaia di avvocati, per lo più giovani, e cittadini che subiscono la beffa del vivere un beneficio apparente come un maleficio che magari poi ci si pente di aver utilizzato.

Pertanto, è un auspicio per noi legislatori e per l'Esecutivo, per quanto di sua competenza, ad agire affinché in tutti i tribunali italiani questo istituto sacrosanto funzioni in maniera dignitosa per i professionisti ma anche, direttamente e indirettamente, per i cittadini che ne usufruiscono.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 8.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo

dell'emendamento 8.0.1, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[OSTELLARI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[MORRONE](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione). (La senatrice Cirinnà fa cenno di voler intervenire).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Mi dispiace, senatrice Cirinnà, ma è arrivata in ritardo. *(Commenti della senatrice Cirinnà).*

FERRAZZI *(PD)*. Signor Presidente, non abbiamo votato l'articolo 9 perché la senatrice Cirinnà stava chiedendo di intervenire.

PRESIDENTE. Dispongo l'annullamento della votazione sull'articolo 9, ma solo per cortesia e non perché ci sia un obbligo.

Indico nuovamente la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.1.

[CIRINNA'](#) *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CIRINNA'](#) *(PD)*. Signor Presidente, sono firmataria degli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2. In particolare, sull'emendamento 9.0.2 chiedo l'attenzione dell'Assemblea e del Governo.

Nel momento in cui noi discutiamo di un testo che non debba essere semplicemente propaganda e - come avete detto fino ad ora - non serva ad armare le persone, dovrete condividere questo emendamento che chiede uno sgravio fiscale, e quindi indirettamente un incentivo, per tutti coloro che vogliono dotarsi di impianti di allarme o di videoregistrazione. Questo vuol dire davvero fare in modo di mettere in campo azioni deflattive e deterrenti e permettere alle persone che non vogliono armarsi - abbiamo sentito addirittura una discussione surreale se con un arma legalmente o illegalmente detenuta - comunque di non farlo perché, dotandosi di impianti di sicurezza, possono evitare tutto ciò di cui avete parlato: il turbamento, il grave turbamento, lo stato di paura, l'agitazione.

Vi faccio un esempio costruttivo, visto che il Governo mi ascolta con attenzione. In alcuni grandi Comuni, dove le reti di telecamere pubbliche funzionano, e funzionano bene, i sindaci estendono la possibilità ai cittadini che ne fanno richiesta di posizionare, certamente a loro spese, il palo e la telecamera, ma di introdurre le immagini di quelle telecamere nelle loro reti pubbliche. Quindi - facciamo un esempio facile - la cittadina Cirinnà si mette le telecamere intorno al sedime della sua abitazione, le paga; il Governo si spera le dia un contributo, e quelle immagini finiscono, con l'accordo del Comune e il permesso del prefetto, nelle immagini pubbliche che vanno nella centrale operativa del Comune e vengono viste sia dai vigili urbani che dalle autorità di polizia. Questo è un modo - se per caso tutto ciò che avete detto oggi corrisponde a verità - per porre in essere un'azione veramente deflattiva e sostenere davvero quei cittadini che hanno paura e che però non si vogliono armare.

Detto ciò, concludo facendo l'esempio che era stato fatto prima. Il senatore Dessi ha detto: un senatore se ne torna a casa tranquillo. Insomma, non lo so quanto lei possa tornare a casa tranquillo, perché mi risulta, senatore Dessi, che lei, stando alla sua scheda del Senato, faccia l'imprenditore e l'amministratore di una società. Come fa a tornare a casa tranquillo nella sua casa popolare dove non dovrebbe stare, visto il suo reddito? Come fa a tornare a casa tranquillo nel momento in cui di fatto ha dichiarato zero reddito se è titolare di una società? Non mi sembra tanto tranquillo. *(Applausi dal Gruppo PD).*

[PRESIDENTE](#). Senatrice Cirinnà, questo non è argomento della discussione.

Senatrice, già che ci siamo, lei insiste per la votazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 9 da

lei firmati su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario?

CIRINNA' (PD). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.1, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 9.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.2, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.200, presentato dal senatore Aimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 9.0.201, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.201, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 9.0.202, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.202, presentato dalla senatrice Cirinnà e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghi, ho brutte notizie per voi. Nonostante le catastrofiche previsioni secondo le quali avremmo concluso domani notte l'esame del provvedimento, abbiamo concluso adesso la votazione degli emendamenti. Quindi, la Conferenza dei Capigruppo convocata per le ore 17, che si rendeva necessaria per organizzare la seduta notturna di oggi e probabilmente di domani, non si terrà e concluderemo l'esame del provvedimento, anzitempo, già quest'oggi.

Rimane confermato il *question time* per la giornata di domani. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 5-199-234-253-392-412-563-652 (ore 16,35)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Presidenza del vice presidente TAVERNA

UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, è chiaro che in uno Stato di diritto non può essere punito chi ha agito per difendere sé stesso o altre persone da un danno ingiusto. Se questa reazione è proporzionale all'offesa, viene riconosciuta al singolo una deroga al monopolio dello Stato dell'uso della forza. In assenza della tutela statale è giusto che il singolo debba potersi difendere senza che questo rappresenti reato.

Questo, però, è già previsto nel nostro ordinamento giuridico che, all'articolo 52, prevede una causa di non punibilità, a condizione che la difesa sia proporzionale all'aggressione e al fatto che questa sia in corso. E anche se questi limiti vengono superati, la persona che ha agito difendendosi è punibile non per i reati come omicidio o lesioni, ma per un reato molto più mite, denominato eccesso colposo di legittima difesa.

Con l'intenzione di dare al potere di autotutela un ambito particolarmente vasto quando l'aggressione avviene nelle mura domestiche o in altri luoghi privati, nel 2006 è stata introdotta nel nostro ordinamento penale la cosiddetta legittima difesa domiciliare. È una sorta di presunzione di legittima difesa, se avviene nei posti tutelati dall'articolo 614 del codice penale. In questi casi i limiti della proporzionalità sono affievoliti quando si deve difendere la propria o altrui incolumità oppure i beni propri o altrui quando non c'è desistenza ma minaccia di aggressione.

Tutto questo c'è già nel nostro ordinamento e ci si chiede perché debba essere modificato. Infatti, anche i rappresentanti dei giudici e delle camere penali auditi in Commissione giustizia hanno dichiarato che non c'è alcuna necessità di intervenire nuovamente sulla legge penale. Allora ci si chiede perché il Governo solleciti una discussione su una problematica che, nei fatti, non esiste. Perché creare nella popolazione la sensazione che non ci può neanche difendere quando un ladro entra in casa? Forse tutto questo appartiene a un disegno elettorale di questo Governo di creare paure e tensioni per proporsi poi come salvezza di un'emergenza che non esiste.

Nella relazione che accompagna la proposta si dice che la giurisprudenza si sarebbe sviluppata nella direzione sbagliata e che alla giurisdizione è stato lasciato troppo spazio. Ma la giurisprudenza che si è sviluppata dopo l'introduzione della legittima difesa domiciliare è pienamente condivisibile.

A parte il fatto che il giudice deve sempre poter valutare tutte le circostanze del singolo caso e risolverlo coi criteri forniti dal legislatore, sono pochissimi i frangenti in cui in caso di aggressione non sia stata concessa l'esistenza della legittima difesa e quei pochi casi sono perfettamente condivisibili. È chiaro che l'ingresso fraudolento o clandestino nella dimora dell'agredito, in assenza dell'aggressione o dell'esposizione della controparte ad un pericolo per la propria vita o incolumità, non acquisisce rilievo per invocare la scriminante della legittima difesa.

Proprio la legittima difesa dei beni patrimoniali è giustamente stata oggetto di valutazioni rigorose in merito ai criteri di proporzionalità. Dalla sentenza n. 32282 del 2006 è stato contestato l'eccesso di legittima difesa per aver esploso un colpo di pistola dalla finestra dell'abitazione contro la vittima in fuga; analoga posizione ha espresso la Corte di cassazione con la sentenza n. 28802 del 2014, sancendo che non è legittima difesa quando si spara dalla finestra della propria abitazione per impedire il furto della propria autovettura.

Nonostante questo quadro normativo già completo, con il provvedimento in esame vengono introdotte ulteriori fattispecie di non punibilità, per esempio che si agisce sempre in stato di legittima difesa contro colui che si introduce con violenza nella propria casa o per colui che supera i limiti della legittima difesa per essere in uno stato di grave turbamento, vale a dire una legittima difesa putativa.

Che la difesa della propria casa sia sempre legittima è il credo della Lega, ma questo approccio non è condivisibile. È assurdo pensare che il giudice non possa avviare un'inchiesta davanti a un morto, a un ferito da arma da fuoco. È una proposta che muta la gerarchia dei diritti, antepoendo il diritto alla proprietà privata al diritto alla vita. Tutto questo è lesivo dei principi costituzionali, ma anche della ragionevolezza che deve guidare l'ordinamento penale. Inoltre, con il provvedimento in discussione viene minata la centralità delle Forze dell'ordine e il principio per cui il monopolio della forza è appannaggio esclusivo dello Stato.

Tuttavia, più di ogni riflessione sui principi fondamentali, a dire che questo disegno di legge è del tutto strumentale sono i dati del Ministero della giustizia: in cinque anni, i procedimenti in fase dibattimentale per applicazione dell'articolo 52 del codice penale si contano sulle dita delle mani. Certo, in Italia vi è una percezione di insicurezza che però molte volte non è suffragata dai dati reali sui crimini: il 32 per cento degli italiani percepisce un rischio criminalità nella zona in cui vive e a essere più preoccupate sono le persone meno abbienti, che vivono in contesti più disagiati. Questa percezione, per quanto non sostenuta da dati oggettivi, merita comunque un'attenzione da parte di chi è al Governo. Occorrono quindi più controlli e prevenzione dove servono e poi un costante lavoro per le periferie, motivo per cui è importante che l'Esecutivo abbia mantenuto l'impegno ripristinando i fondi erogati dai precedenti Governi.

Tuttavia, il provvedimento in discussione, visto da quest'ottica, ossia quella di conferire un maggior senso di sicurezza ai cittadini, serve davvero a poco e andrà invece ad alimentare un messaggio per cui

i cittadini devono proteggersi da soli. È un messaggio grave e profondamente pericoloso. Per tutte queste ragioni, annuncio il voto contrario del Gruppo per le Autonomie. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV) e PD e del senatore Errani*).

GRASSO (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO (*Misto-LeU*). Signor Presidente, la legittima difesa è un argomento delicatissimo, perché rappresenta una deroga dell'uso della forza che è normalmente riservato allo Stato. Il brocardo latino lo dice chiaro: *vim vi repellere licet*, è lecito restituire una violenza a chi la pone contro di te.

Nell'affrontare l'eventuale riforma di tale istituto è quindi opportuno considerare gli aspetti specifici ed anche quelli più ampi di impatto sull'intero complesso di norme che regolano il nostro vivere comune. In altre parole, nel tentativo di correggere l'attuale normativa, qualora lo si ritenesse davvero necessario (e abbiamo dimostrato che non lo è, perché non è urgente e i casi sono sparuti nei nostri tribunali), non si deve rischiare di alterare irrimediabilmente il nostro sistema di diritto, la sua *ratio* e la sua coerenza. In parole povere, nel nostro Paese non hanno diritto di cittadinanza né la vendetta, né la pena di morte soggettiva.

Il danno grave, oltre che a livello normativo, è anche a livello culturale. La vostra propaganda sta facendo credere ai cittadini che sarà lecito sparare in casa propria e pur non toccando le norme specifiche - lo abbiamo detto - produrrà inevitabilmente un aumento di armi in circolazione nel nostro Paese. Lo ribadisco: più armi non significa più sicurezza. Sappiamo bene che ciò aumenta la possibilità di incidenti di ogni tipo, in un momento in cui, da anni, i reati diminuiscono. Ricordo ai senatori del Movimento 5 Stelle quanto affermavano Di Maio e Di Battista nel 2015. Scriveva Di Maio su Facebook: «Uno Stato serio (...) non dovrebbe consentire ad un singolo individuo di tenere (...) armi in casa. La detenzione di armi va ridotta drasticamente». Così rispondeva Di Battista: «Bravissimo Luigi. In USA si comprano nei supermercati. Stiamo andando verso quel tipo di società. Ce la metteremo tutta per non permetterlo nel nostro Paese». Ecco, state facendo esattamente l'opposto, colleghi 5 Stelle. Obbedienti alle richieste del vostro alleato, state ballando sulla musica della Lega, rinnegando i vostri principi. Ciò è testimoniato anche dal ritiro dei timidi emendamenti che erano stati presentati, sia in Commissione sia in Assemblea, e comprendiamo meglio adesso il senso del Governo del cambiamento. Solo che gli accordi e i contratti al di fuori di quest'Aula umiliano e rendono inesistente, come da qualcuno già teorizzato, la funzione parlamentare.

Deve assolutamente rimanere fermo il rifiuto di qualsiasi strumentalizzazione in chiave di presunzione generale dell'inflizione privata della pena di morte - di questo si tratta - sulla base di presunzioni assolute di proporzionalità sulla sola sufficiente allegazione di uno stato di turbamento psichico, ancorché grave. Cercare di dare veste normativa a concetti di natura soggettiva, come il turbamento, quindi legati a stati d'animo dell'agredito, è veramente pericoloso. Cosa potrebbe significare? Chi è più timoroso e più pauroso può sparare? Può sparare di più? È evidente che è un'ipotesi eccessiva. Non dimentichiamo che, come ho già detto, ai sensi dell'articolo 90 del codice penale, gli stati emotivi e passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità.

L'articolo 3 della riforma modifica poi l'articolo 165 del codice penale in materia di obblighi del condannato, nel caso di condanna per furto in abitazione o con strappo, ai sensi dell'articolo 624-*bis* del codice penale. Il beneficio della sospensione condizionale della pena sarebbe comunque subordinato a un requisito economico: solo chi si può permettere il risarcimento può accedere al beneficio della sospensione condizionale della pena per questo reato. Attualmente, invece, l'articolo 165 del codice penale lascia alla discrezionalità del giudice la possibilità di sospendere la pena, subordinandola al pagamento del risarcimento. Ancora una volta si vuole eliminare la discrezionalità e l'equo apprezzamento del giudice, manifestando l'assoluta mancanza di fiducia e il disprezzo per una funzione giurisdizionale, che merita invece rispetto e considerazione.

Il testo unificato realizzerebbe una strumentalizzazione della deroga dell'uso della forza da parte dello Stato - lo abbiamo detto - mettendo sullo stesso piano, se non addirittura in un grado di inferiorità le istituzioni e le Forze dell'ordine nell'uso legittimo delle armi. Il provvedimento in esame, se approvato, eleverebbe la legittima difesa da scriminante a una sorta di pretesa punitiva per chiunque osi violare il

domicilio, determinando in maniera automatica e cronologica effetti rischiosissimi sulla coerenza del sistema giudiziario, eliminando la discrezionalità del giudice e - ci è stato detto da tutti gli operatori del diritto auditi - aprendo la strada a pericolose presunzioni assolute e generalizzate.

Si tratterebbe, infine, della certificazione di un fallimento. È lo Stato, infatti, a dover assicurare la sicurezza e l'incolumità di ciascun cittadino e non è certo armando i cittadini che le istituzioni possono anche solo immaginare di colmare le proprie mancanze, come quelle dei tagli alle risorse da destinare alle Forze di polizia e all'assunzione di nuovi poliziotti, così come sta per avvenire, sulla base delle anticipazioni che ci sono giunte sulla manovra di bilancio.

Paradossalmente, si realizzerebbe l'effetto contrario, perché se si incentiva l'aumento del numero di armi in circolazione non può che aumentare il numero degli episodi violenti, così da alimentare spirali di violenza tra aggrediti e aggressori. Del resto, come hanno avuto modo di evidenziare inutilmente molte delle associazioni di vittime audite - farmacisti, tabaccai, benzinai, gioiellieri - come risposta alle aggressioni predatorie e alle rapine a mano armata serve non una giustizia fai da te, né tantomeno un'incentivazione all'uso delle armi, quanto piuttosto trovare soluzioni di prevenzione, di controllo del territorio e di contrasto da parte delle Forze di polizia, così da diminuire i rischi per l'incolumità dei cittadini eventualmente presenti.

In particolare, i soggetti auditi hanno richiesto una collaborazione diretta con le Forze dell'ordine attraverso protocolli di intesa, che curino anche la formazione sulle azioni da porre in essere nel caso di pericolo, piuttosto che scriteriate reazioni. Il suggerimento è quello di non reagire per evitare di mettere in pericolo anche le persone presenti. Sono stati richiesti finanziamenti per implementare la videosorveglianza degli esercizi, nonché una maggiore certezza della pena. Inoltre, è stata richiesta - cosa veramente logica e di buon senso - la riduzione, se non la completa eliminazione di denaro contante attraverso l'utilizzo, senza spese per l'esercente, della moneta elettronica.

Per tutti questi motivi, preannuncio il voto contrario della componente Liberi e Uguali del Gruppo Misto e mi appello alla sensibilità dei senatori di maggioranza. *(Applausi dal Gruppo Misto-LeU).*

[BALBONI](#) (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (Fdi). Signor Presidente, cari colleghi, nel programma del centrodestra era scritto a chiare lettere che la difesa è sempre legittima. Oggi approviamo un testo che, pur migliorando la normativa in vigore, non si può dire che realizzi questo principio. Il testo che oggi approviamo è soltanto un pallido ricordo di quanto era scritto nel programma di centrodestra. Lascia ancora un'ampia discrezionalità al magistrato, soprattutto quando il magistrato dovrebbe identificare questo grave turbamento e, ripeto, non siamo in grado di capire, nella testa della maggioranza, come si possa stabilire quando un turbamento è più grave, meno grave, più lieve. Ovviamente, i magistrati daranno la lettura che vorranno, tirando la norma come un elastico dalla parte che preferiranno.

Avete preferito rimanere ancorati a questo criterio del tutto opinabile e soggettivo, anziché approvare il nostro emendamento, che proponeva di fare invece leva su un criterio oggettivo, che prendesse in considerazione le modalità dell'azione dell'aggressore e non certo lo stato d'animo, difficilissimamente dimostrabile, dell'aggredito.

Avete voluto mantenere la dicitura che impone all'aggredito di valutare circostanze difficilmente valutabili da una persona che viene sorpresa nel proprio domicilio, cioè se l'aggressore sia o meno in possesso di armi o di altri mezzi di coazione, respingendo il nostro emendamento che chiedeva di limitarsi a valutare se c'era un'aggressione in atto con violenza o minaccia, oppure no.

Avete persino respinto l'emendamento che chiedeva di non limitare la difesa domiciliare al caso di possesso legittimo di arma, perché quando uno è in pericolo di vita si può difendere anche con un'arma che non possiede legittimamente: ho fatto il caso concreto di quel cittadino che, del tutto in buona fede, aveva modificato la canna del proprio fucile e se si fosse difeso in quel caso, secondo questa norma, dovrebbe rispondere di omicidio volontario.

Insomma, per farla breve, è un grave cedimento della Lega all'alleato 5 Stelle. I 5 Stelle hanno tentato - e vi sono in gran parte riusciti - di annacquare il più possibile questa legge e oggi ci ritroviamo con un testo che non risolve gran parte delle criticità e soprattutto non consente ai cittadini di potersi

difendere in casa propria, come sarebbe giusto riconoscergli.

Si dice che in uno Stato di diritto il monopolio dell'uso legittimo della forza appartiene soltanto allo Stato. Noi siamo d'accordo su questo principio, ma riteniamo che ci sia un'eccezione, che va nella direzione del diritto naturale a difendersi in casa propria: quando lo Stato non riesce a garantire la sicurezza in casa dei cittadini, i cittadini devono avere il diritto di difendersi senza valutare migliaia di condizioni e di circostanze che ancora questa legge impone loro di valutare e che soltanto chi ha fatto un corso per la sicurezza personale, forse, sarebbe in grado di valutare.

Vedete, cari colleghi, il punto è che difendersi in casa propria è un diritto e nessuno può mettere in discussione questo diritto. Purtroppo, approvando la legge in questo testo noi non andiamo nella direzione del diritto naturale, non andiamo nella direzione della sicurezza, non andiamo nella direzione dell'agredito, ma ancora una volta ci fermiamo a metà strada.

Il Gruppo Fratelli d'Italia voterà a favore di questa legge esclusivamente perché è un passo avanti nella direzione giusta, anche se, secondo noi, è un passo ancora troppo timido, un passo ancora insufficiente. Avremmo voluto che la Lega su questo punto rispettasse gli impegni che aveva preso con gli elettori, perché secondo noi, cari colleghi della Lega, gli impegni presi con gli elettori valgono più di un impegno preso in un contratto di Governo. *(Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP).*

[VALENTE](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTE (PD). Signor Presidente, da mesi l'attuale Governo continua a parlare di sicurezza come una sua assoluta priorità; da mesi continuate a dirci che con voi gli italiani saranno più sicuri perché su questo terreno non arretrereτε di un millimetro. Oggi, con questo provvedimento, dimostrate quanto poco valgano quelle vostre promesse, quanto quelle promesse siano distanti dai fatti, quanto la propaganda sia lontana dalla realtà.

Noi, di fronte a tutto questo, potremmo limitarci a dimostrare come e quanto, in queste ore difficili per voi ma soprattutto per il Paese, utilizzate questo provvedimento bandiera per coprire i disastri che state consumando sulla pelle degli italiani. Potremmo rendere palese e chiaro come siete abili a fabbricare e giocare con la domanda di protezione e con la paura, per poi cavalcarla a vostro uso e consumo esclusivamente per accrescere il vostro consenso. Potremmo ancor di più e più semplicemente, dirvi che siete sfortunati, che stavolta non vi è andata particolarmente bene.

Infatti, dopo aver ignorato i dati sulla valutazione di impatto fornita dai nostri Uffici, qui al Senato, che parlano di numeri vicini allo zero di procedimenti e processi incardinati per casi di legittima difesa o eccesso colposo, proprio in queste ore, mentre vi affannate a portare a casa due dei vostri provvedimenti simbolo sul tema della sicurezza, sono stati pubblicati i dati sui reati, su quelli che crescono e su quelli che diminuiscono, dimostrando come quelli che voi assumete come priorità stanno calando, mentre quelli che voi volutamente continuate a ignorare crescono.

I furti nelle case diminuiscono del 9 per cento rispetto agli anni passati e non perché i cittadini si siano armati o difesi con le armi; non perché nelle case degli italiani girino più armi; non perché gli italiani sparino di più. I furti calano perché ci sono più sistemi di allarme e videosorveglianza, perché funzionano gli accordi sul territorio tra Forze di polizia, perché sono nate reti efficienti di comunicazione tra commercianti e Forze dell'ordine.

Questo vuol dire che non esiste un problema sicurezza? Assolutamente no, anche perché, come dicevo, mentre calano quelli che voi consegnate alla vostra propaganda, aumentano purtroppo altri, che invece voi continuate a ignorare.

Insomma, potremmo dimostrarvi come quello che tentate oggi sia ancora una volta un'abile manovra per la vostra macchina del consenso, ma nulla di più. Ma ho troppo rispetto per quest'Assemblea, per il lavoro fatto in Commissione, per chi ha lavorato nel merito di questo testo per fermarmi a queste valutazioni. E allora voglio dirvi, nei pochi minuti che ho, perché questo testo, oltre ad essere un testo di propaganda, è un provvedimento nel merito assolutamente e chiaramente inefficace, ma soprattutto, cosa più grave, è un provvedimento pericoloso, giocato tutto sulla pelle degli italiani, che invece di dare più sicurezza rende tutti gli italiani più insicuri.

Voi, con questo provvedimento, infatti, alla domanda di maggiore protezione rispondete

sostanzialmente lasciando tutti gli italiani più soli di fronte alle loro paure; più soli nei loro domicili, nei loro negozi, nelle loro case; più soli, più esposti al rischio. Dite loro, in sostanza: arrangiatevi, lo Stato non ce la fa, pensateci da soli, difendetevi come potete e come ritenete, lo Stato non riesce a farsi carico di voi. Ecco quello che dite.

Voi che vi dichiarate una forza sovranista e statalista, voi che dite di voler sfidare l'Europa per avere più risorse da investire anche in sicurezza, poi sottraete allo Stato e alle sue articolazioni uno dei suoi compiti più importanti: quello di proteggere i cittadini e di garantire la loro sicurezza.

Ma poi, come se non bastasse, aggiungete al danno la beffa. Del danno spiegherò meglio dopo. La beffa: voi oggi, a un testo che già consentiva a un cittadino di difendersi se aggredito nel proprio domicilio, escludendo la sua punibilità, purché in presenza di alcune condizioni, aggiungete la falsa promessa che, comunque si difenderanno, in qualunque modo lo faranno, lo Stato non li processerà.

Signor Presidente, promettono impunità e lo fanno consapevoli di stare promettendo qualcosa che non è nelle loro disponibilità, non è nelle disponibilità di questo Governo e non è nelle disponibilità di questo Parlamento. Cari colleghi della Lega, voi state prendendo in giro gli italiani. Quella del non processo è una menzogna bella e buona, perché non esiste riforma che potrà mai assicurare che non siano svolti accertamenti sulle circostanze in cui è avvenuto un fatto delittuoso.

Noi avevamo proposto di intervenire sulla richiesta di archiviazione. Perché è giusto preoccuparsi che i processi per legittima difesa abbiano una conclusione veloce, velocissima se possibile. Ma questa riforma non contiene nulla che vada in questo senso. Nulla. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Così facendo, invece, cari colleghi della maggioranza, state solo provando a togliere al giudice qualsiasi margine di discrezionalità e valutazione. Solo che valutare la proporzionalità tra offesa e difesa non è un capriccio di qualcuno, significa evitare che dentro le mura di casa valga la libertà assoluta di sparare e sempre. Per come avete scritto questa norma, posso vedere un'ombra nel mio giardino, sparare e uccidere, senza capire veramente cosa stia succedendo, dove e perché. Tutto questo per voi è legittima difesa.

Questo Parlamento torna a parlare di legittima difesa dopo dodici anni. Ci avevate già messo mano nel 2006; lo avete ricordato. Vi state muovendo nella stessa direzione di allora, facendo solo ulteriori danni, perché riscrivete una norma che aumenterà i problemi a chi la dovrà invocare per giustificare un suo comportamento e soprattutto, ancora di più, a chi, per forza, comunque e sempre, la dovrà valutare per capire se e come applicarla a ogni caso preso in esame. Eccola la beffa. Ma ora veniamo al danno, che forse è ancora peggio.

Signor Presidente, con questo disegno di legge la maggioranza lancia un messaggio molto pericoloso al Paese: la repressione in mano ai cittadini. Lo Stato tira i remi in barca e sulla sicurezza lascia fare ai cittadini. È una scelta irresponsabile che pagheranno solo e soltanto gli stessi cittadini. Avremo cittadini impreparati, a cui viene concesso, e in qualche modo incentivato, l'uso di armi che ovviamente non sapranno maneggiare.

Secondo voi, colleghi - ve lo chiedo davvero con franchezza - in un eventuale scontro armato, chi sarà più freddo, più predisposto a gestire la situazione e chi rischierà di più la propria vita: il criminale che avrà messo in conto di potersi trovare in quella circostanza o il privato cittadino, semmai sorpreso nel sonno, con la sua famiglia nella stanza accanto? *(Applausi dal Gruppo PD)*. Nella stragrande maggioranza dei casi, probabilmente, quel cittadino non avrà mai usato un'arma nella sua vita. I colleghi della maggioranza sembrano gli unici a non saper rispondere a questa domanda.

Dimostrate che per voi non valgano nulla i dati degli altri Paesi, che questi modelli, ahimè, li hanno già sperimentati, con numeri davvero drammatici; che non vale l'appello di queste ore delle Forze dell'ordine; che non vale quanto hanno detto professori, magistrati ed esperti, che hanno espresso tante critiche e dubbi e ci hanno chiesto di non cambiare la norma. Ma non valgono nemmeno - e questo è davvero assurdo - quello che hanno detto le vittime o le potenziali vittime, che pure abbiamo audito in Commissione e che mai, mai hanno chiesto di potersi fare giustizia da soli. Mai hanno chiesto meno Stato, hanno sempre chiesto, semmai, più Stato: uno Stato più amico e più presente nel garantire loro la sicurezza.

Noi, in Commissione prima e di nuovo in Assemblea, abbiamo fatto proposte concrete per andare in

questa direzione: le avete bocciate tutte, preferendo continuare la vostra sciagurata propaganda.

Ci dispiace per il MoVimento 5 Stelle, che ancora fino a pochi giorni fa presentava emendamenti correttivi in Commissione; ha finito poi per mettere la retromarcia e ritirarli. Lo dico sinceramente con rispetto per i miei colleghi di Commissione e con rammarico per il lavoro che spesso si sforzano di fare, purtroppo inutilmente, i singoli colleghi dei 5 Stelle in Commissione: è bastato un *diktat* del Ministero dell'interno, poi una riunione lampo in via Arenula, e i poveri colleghi del MoVimento in Commissione si sono accorti che per giorni avevano lavorato a vuoto.

Signor Presidente, il Paese che esce dal testo che discutiamo è un Paese dove alla violenza si sceglie di rispondere con la violenza, dove a un crimine si può rispondere con un altro crimine, dove lo Stato non interviene per prevenire o impedire, ma concede impunità quando il danno, quello peggiore, ormai è fatto. Questo non è il Paese che vuole il Partito Democratico.

Il Partito Democratico rimane fedele all'idea che l'unica risposta sempre possibile sia quella per cui la sicurezza, e quindi l'uso della forza, spetta sempre e unicamente allo Stato. (*Applausi dal Gruppo PD*) . Questo significa, però, che il problema si affronta con più investimenti: più risorse, anzitutto, alle nostre Forze dell'ordine; più investimenti per combattere degrado, marginalità, abbandono. Si affronta così e solo così; quello che voi pensate di costruire è uno Stato fatto di cittadini giustizieri. Tutti i nostri emendamenti sono andati in quella direzione e li avete bocciati tutti.

Per queste ragioni, voteremo contro il provvedimento, che ancora una volta prova a difendere quel patto di interesse che voi chiamate contratto, dove non c'è l'Italia, non ci sono i cittadini, non sono contemplati i loro interessi e men che meno la loro sicurezza. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo «De Sanctis Galilei» di Manduria, in provincia di Taranto, che stanno assistendo ai nostri lavori dalle tribune. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 5-199-234-253-392-412-563-652 (ore 17,09)

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, intanto mi piacerebbe fare un po' di chiarezza rispetto agli interventi che ho ascoltato perché, da una parte dell'Emiciclo, ho sentito parlare di *far west*, di cittadini giustizieri, di provvedimento pericoloso, mentre dall'altra parte, ho sentito dire che è un provvedimento annacquato. Questo significa che evidentemente il buonsenso sta nel mezzo, ovvero nel provvedimento che abbiamo portato avanti noi. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

Questo tenevo a sottolinearlo, così come tengo a sottolineare il fatto che non vi è stata alcuna strumentalizzazione della paura dei cittadini, come abbiamo letto nella relazione di minoranza. Sono stati i fatti di cronaca, le aggressioni nelle abitazioni private e negli esercizi commerciali, avvenute con particolare violenza, che non ha risparmiato in molti casi né anziani, né bambini, che hanno indotto la Lega (lo diciamo senza problemi) e i rappresentanti del MoVimento 5 Stelle, questo Governo, a voler intervenire, perché forse a livello legislativo qualcosa bisognava cambiare.

Forse le disposizioni vigenti non erano tali da riuscire a contrastare questi fenomeni. È vero che è allo Stato che spetta la repressione: ci mancherebbe. L'abbiamo sempre detto, lo abbiamo ripetuto e lo ribadiamo oggi in questa Assemblea. Ma cosa fare quando lo Stato non può o non riesce a intervenire? Cosa fare nei casi in cui ci sia un pericolo imminente e c'è l'impossibilità di intervenire per fermare un fatto criminoso attraverso il tempestivo intervento delle Forze dell'ordine? Non vorremo mica mettere un poliziotto in ogni abitazione e poi sentirci dire che non siamo contrari alla militarizzazione delle nostre città?

Laddove lo Stato non riesce a intervenire e non c'è tempestività, occorre dotare il nostro ordinamento di uno strumento che possa essere efficace e che consenta ai cittadini di difendersi. Altrimenti, non sarebbe previsto nel codice penale l'istituto della legittima difesa: non sarebbe mai stato introdotto; se è stato fatto, evidentemente una ragione c'era.

Purtroppo la norma di oggi non riesce a rispondere alle reali esigenze, perché nelle sue varie interpretazioni - devo dire giurisprudenziali - ha rivelato la sua inapplicabilità e la sua inefficacia. Lo

diciamo perché ricordiamo che quella legge l'abbiamo fatta noi, quindi ci prendiamo noi la responsabilità di dire, oggi, che abbiamo fatto una legge e ci siamo accorti nel tempo che, per un'interpretazione che veniva data dalla magistratura, purtroppo non funzionava e, da persone intelligenti quali siamo, diciamo: «correggiamola», «cambiamola». Questa è l'impostazione che abbiamo dato, perché non si può far passare l'aggredito dalla parte del torto. Questo è il motivo per cui siamo intervenuti. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).*

Quindi, coerentemente con il nostro programma elettorale e con il contratto di Governo, introduciamo il principio di presunzione di legittima difesa: presunzione che mette in evidenza che si riconosce sempre la proporzionalità tra difesa e offesa. Questa è la novità introdotta dal nostro provvedimento. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Lo abbiamo fatto proprio per superare quel potere discrezionale dei giudici nella valutazione della proporzionalità degli atti compiuti dall'aggressore e dal cittadino aggredito. Cosa c'è di irragionevole in tutto questo? Nella relazione di minoranza si dice che è un provvedimento irragionevole. Forse sono irragionevoli gli ordinamenti e le leggi previste in Paesi come la Gran Bretagna e la Germania, che spesso, proprio da voi, vengono presi a riferimento, perché sono i Paesi a cui ispirarci in Europa? Sulla Gran Bretagna, dopo la Brexit, avete cambiato un po' idea, ma lo spirito è sempre quello di prendere a riferimento Paesi che hanno già queste normative. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Ebbene, abbiamo preso come riferimento proprio questi Paesi, dove non esiste il principio della proporzionalità tra difesa e offesa.

Non è vero, poi, che non ci saranno più processi. Anche questo sentito: «non ci saranno più processi», «la giustizia fai da te», «stiamo rovinando il nostro Stato di diritto», «lo Stato ha fallito»: sono alcuni dei commenti contenuti negli interventi svolti nella discussione di oggi. Addirittura, qualcuno pensava che con il nostro provvedimento si potessero andare a comprare le armi al supermercato, altra cosa che abbiamo sentito spesso affermare dai *media*.

Certo che ci saranno i processi, con tutte le fasi di accertamento; solo che saranno immediati e non sarà più come prima, per cui ci sarà un'interpretazione, ma il giudice si dovrà attenere alle disposizioni chiare della normativa. Abbiamo semplificato la vita alla nostra magistratura, non l'abbiamo complicata. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Nel disegno di legge, tra l'altro, prevediamo anche delle pene più alte per chi commette i furti in abitazioni, rapine e violazioni di domicilio, con l'obbligo di risarcimento dei danni procurati alle vittime, perché era urgente e necessario - questo lo diciamo perché è un'altra stortura di quanto visto nel corso degli anni - eliminare quelle assurde richieste di rimborso da parte dei malviventi e dei loro parenti. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).*

Non voglio farla troppo lunga, ma nella relazione di minoranza si legge anche che gli aumenti delle pene non costituiscono un deterrente, perché l'esperienza va in questa direzione. Non lo so, bisognerebbe valutare con attenzione i dati. Ciò di cui siamo certi e sicuri, come Lega, è che non sono un deterrente e non lo hanno mai rappresentato gli indulti e le depenalizzazioni fatti nel corso della storia non certo da questa parte politica. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).* Noi non apparteniamo a quella cultura. Noi vogliamo che chi sbaglia paghi davvero e non vogliamo ritrovarceli fuori, come troppo spesso accade, magari a ricommettere gli stessi reati, anche perché sul sistema educativo si potrebbe dire tanto, ma sappiamo benissimo che non abbiamo tempo.

Per tutte queste ragioni, in modo molto semplice e chiaro e con molta tranquillità, senza gridare, urlare e alzare i toni, abbiamo portato avanti il provvedimento. Colgo l'occasione per ringraziare il Presidente della Commissione, tutti i membri della Commissione, sia di maggioranza che di minoranza, che hanno cercato di apportare le opportune modifiche, e chi è intervenuto del nostro Gruppo, che lo ha fatto in modo egregio, e come Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione annunciamo un voto favorevole e - fatemelo dire - legittimo. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Molte congratulazioni).*

[CALIENDO \(FI-BP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CALIENDO \(FI-BP\)](#). Signor Presidente, la questione della necessità della riforma della legittima

difesa era nel programma elettorale del centrodestra. Forse il senatore Romeo ha dimenticato questo passaggio, nel fare riferimento al contratto di Governo, che è venuto dopo. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Grazie alla Lega, in quel contratto di Governo è entrata la legittima difesa.

Avevamo elaborato, senatore Romeo, una legittima difesa un tantino più ampia perché non ci fosse più nessuno dei problemi che hanno affastellato le vittime di reati di violazione di domicilio, ingresso nelle case e aggressione, persone che si sono trovate esposte, da un lato, a questi atti e, dall'altro, alla necessità di difendersi.

È stato ricordato poc'anzi che è necessario, comunque, non un processo, ma un procedimento penale, cioè la fase preliminare, perché, se le norme sono chiare, nella fase preliminare di accertamento è possibile arrivare a una richiesta di archiviazione. È con questa logica che abbiamo contribuito a dare delle indicazioni specifiche di emendamento. Innanzitutto, proprio nella logica - che ci accomunava, senatore Romeo - di un'effettiva difesa legittima, abbiamo ritenuto di scrivere un diritto di difesa, come aveva sostenuto Nordio nella riforma del codice penale, che aveva una conseguenza specifica: affermare il diritto di difesa significa delegare l'accusa a dover provare gli elementi di responsabilità tali da non riconoscere la legittima difesa, esonerando invece la vittima da quella che è oggi la realtà. Oggi il tizio aggredito è costretto a provare tutte le condizioni della legittima difesa e quindi a subire un processo eventuale anche per omicidio colposo o lesioni colpose ed è soggetto a questa lunga trafila prima di aver chiuso il suo capitolo con la giustizia.

In secondo luogo, vorrei tanto ricordarvi un fatto che veramente mi ha dato un po' fastidio, perché se da un lato noi abbiamo tentato di migliorare il testo voi avete voluto restringerlo a questa ipotesi di correzione minimale, sulla quale però abbiamo votato a favore, nell'interesse dei cittadini e sulla base di un programma e dell'idea di dover riformare il testo del 2006, che fu il frutto di un'elaborazione comune ma che non ebbe l'effetto sperato, per una giurisprudenza che ritenne di non dover applicare quello che le norme già prevedevano e che oggi viene rafforzato con un «sempre». Però, scusatemi, come potete ritornare nei nostri luoghi del Nord, senatore Romeo, dove dovremo andare a dire ai cittadini che è stata riconosciuta la legittima difesa, perché è legittimo reagire, ma, nel momento in cui si reagirà e per caso l'aggressore subirà una lesione, si sarà, tenuti a corrispondergli un indennizzo? È una cosa incredibile. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Vi rendete conto dell'assurdità? È un assurdo ed è sbagliato dal punto di vista tecnico-giuridico, perché, se quella che è stata scritta è una norma di non punibilità in campo penale e quindi non c'è una responsabilità penale, non ci può essere una fonte di responsabilità civilistica. Ma nello stesso tempo, anche se lasciamo stare il diritto, credo che gridi vendetta agli occhi dei cittadini il fatto che noi facciamo una riforma della legittima difesa per garantire maggiore sicurezza e maggiore tutela e poi invece condanniamo il povero Cristo a pagare un indennizzo all'aggressore. È una cosa che non sta né in cielo e né in terra.

Avete poi aumentato ulteriormente le pene; ma sono pene del 2007. Volete dirmi come volete portare avanti un discorso di deterrenza su queste pene aumentate, se non sappiamo nemmeno che effetto hanno avuto quelle precedenti? Nessuno di noi ha infatti un elemento di valutazione. Ma la cosa ancora più grave è che non avete capito, avendo aumentato la pena per la violazione di domicilio nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 614 del codice penale, che basta soltanto una violenza sulle cose per rientrare in questa fattispecie. Ciò significa che, se io, separato da mia moglie, vado nell'abitazione di mia moglie, che ha cambiato la serratura, e forzo la porta con un giravite per entrare, compio una violazione di domicilio che oggi è punita con la reclusione da due a sei anni. Vi rendete conto che quindi il giudice non avrà più la possibilità di valutare la gravità del fatto e di equilibrare la pena? Invece vi avevamo proposto di evitare tutto ciò e di rendervi conto che in questo caso bastava lasciare al giudice quella valutazione di equilibrio che viene oggi impedita. Avevamo chiesto allora che con una pena da due a sei anni fosse punita la violazione di domicilio finalizzata a commettere un altro reato. È questa la cosa di cui dovete rendervi conto: noi non dobbiamo punire la violazione di domicilio, che è già punita, ma dobbiamo punirla per un reato diverso, che nel caso di specie è il reato di aggressione, di furto e compagnia bella.

Da ultimo, vorrei ricordare a tutti che Forza Italia ha votato gli emendamenti a favore o contro,

valutando ciascuna proposta, ma ha poi votato a favore di tutti gli articoli, tranne quelli che prevedevano un aumento delle pene. Quegli aumenti di pena non hanno infatti una ragione giustificativa. Non ci avete voluto dare una motivazione concreta su alcune deficienze del testo. La motivazione non può consistere nel dire che avete già fatto una valutazione. Che significa? Dare una motivazione significa avere la possibilità di incontrarsi, valutare insieme, discutere, trovare la soluzione migliore nell'interesse dei cittadini. E invece ci ritroviamo un testo che arriva a queste assurdità.

Nel caso in cui ricorresse un'aggravante della fattispecie di cui all'articolo 628 del codice penale, ossia la rapina commessa con minorata difesa da parte delle persone, vi avevamo suggerito di introdurre nel nuovo secondo comma dell'articolo 55 del codice penale un'ipotesi di legittima difesa prevista per legge: avete detto di no. Qual è la ragione? Torno a casa senza sapere la ragione.

Il voto favorevole al disegno di legge al nostro esame è allora solo un voto dato a quelle piccole modifiche che ci auguriamo siano tali da poter essere interpretate e valorizzate dalla giurisprudenza al fine di sopperire a quelle poche mancanze che ancora ci sono. È questa la ragione del nostro voto favorevole, con l'auspicio che vi sia la possibilità di introdurre qualche correzione rispetto all'ipotesi più grave, cioè quella che riguarda l'eventualità di un indennizzo. Mi auguro che alla Camera quest'ultimo aspetto possa essere corretto. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

[URRARO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URRARO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, la riforma dell'istituto della legittima difesa è assolutamente sentita come una necessità da parte di ampi settori dell'opinione pubblica. L'esigenza di tutela all'interno della propria sfera domestica, a difesa dei diritti inviolabili della persona è una priorità che l'attuale maggioranza intende perseguire attraverso l'approvazione del presente disegno di legge.

L'istituto della legittima difesa si colloca tra le cause di giustificazione del reato e trova il suo fondamento nella necessità di autotutela della persona che si manifesta nel momento in cui, in assenza dell'ordinaria tutela prestata dall'ordinamento, viene riconosciuta, in ossequio al brocardo *vim vi repellere licet*, entro determinati limiti, una deroga al monopolio dello Stato dell'uso della forza.

L'ultimo intervento riformatore sul punto si è avuto nell'ormai lontano 2006, con l'approvazione della legge n. 59 che ha introdotto la cosiddetta legittima difesa allargata che mediante il riferimento all'articolo 614 del codice penale rafforza il diritto all'autotutela in un domicilio privato, oltre che all'interno di ogni altro luogo dove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale, stabilendo una presunzione assoluta circa l'esistenza del requisito della proporzione tra offesa e reazione in tale ipotesi.

La giurisprudenza successiva alla riforma del 2006 ha dimostrato, peraltro, la sostanziale irrilevanza, ai fini della configurabilità della scriminante in questione, della presunzione legale introdotta per la violazione del domicilio. Tale presunzione incide solo sul requisito della proporzione, non facendo venir meno la necessità da parte del giudice di accertare la sussistenza degli altri requisiti quali il pericolo attuale, l'offesa ingiusta e la necessità ed inevitabilità della reazione difensiva e, nel caso di difesa dei beni nelle condizioni previste dall'articolo 614, primo e secondo comma, la non desistenza da parte dell'aggressore ed il pericolo di aggressione.

Le esigenze di un ampliamento dell'operatività dell'istituto sono risultate così disattese nei fatti. Vari e vani sono stati gli interventi legislativi volti alla riforma dell'istituto nelle legislature che si sono succedute dopo la modifica del 2006, ma nessuno, purtroppo, è giunto al suo completamento. Alcuni tentativi - a mio modo di vedere fortunatamente - hanno visto l'interruzione dell'*iter* di approvazione dopo la lettura parlamentare. Ricordiamo infatti molto bene il tentativo di riforma dell'istituto posto in essere nella scorsa legislatura, dove fu approvato un testo che prevedeva che la scriminante intervenisse nei casi di reazione ad un'aggressione commessa in periodo notturno.

Ebbene, questa proposta di riforma dell'istituto ha ben altri obiettivi. Il diritto penale è essenzialmente scelta politica ancora prima che giudiziaria, e lo è inevitabilmente quando noi parliamo di scelte riguardo al diritto penale nella parte speciale, cioè il catalogo dei reati che cambiano continuamente

perché quello che una volta era reato oggi non lo è più, e viceversa; ma anche e soprattutto nella parte generale, che è quella che dà la struttura all'intero sistema punitivo e sanzionatorio.

Al fine di fare chiarezza su come e quanto il provvedimento sia stato concertato e dell'intenso lavoro svolto nelle varie sedi in cui il provvedimento è stato affrontato, mi permetto di informare l'Assemblea sull'*iter* di approvazione del provvedimento in Commissione. All'inizio della legislatura è stato assegnato il disegno di legge di iniziativa popolare, il numero 5, e successivamente sono stati congiunti all'esame i diversi disegni di legge di iniziativa parlamentare. In relazione alla modifica del Regolamento del Senato che ha novellato i criteri di assegnazione dei disegni di legge, questo è stato assegnato in sede redigente. Sette disegni di legge sono stati poi congiunti all'esame ed in Commissione è stato predisposto un corposo ciclo di audizioni, che ha permesso l'intervento di docenti di diritto sostanziale e processuale, associazioni di vittime, illustri magistrati e rappresentanti istituzionali dell'avvocatura.

Il testo unificato predisposto dal relatore è stato il frutto di questo profondo lavoro istruttorio e della concertazione dei Gruppi di maggioranza in Commissione giustizia. Tengo a precisare che il dibattito in Commissione non è stato assolutamente limitato e vorrei quindi rispondere a quei senatori che hanno sollevato doglianze in relazione ai tempi di esame del provvedimento: sapranno sicuramente che ciò è stato reso necessario dalla norma regolamentare (articolo 74, comma terzo) che impone, in relazione all'esame dei disegni di legge di iniziativa popolare, che essi vadano incardinati in Assemblea entro tre mesi dall'assegnazione in Commissione, e che il relativo esame in Commissione inizi entro e non oltre un mese dal deferimento.

La scelta legislativa che l'attuale maggioranza ha voluto perseguire è stata quella di estendere l'ambito di applicazione della scriminante in esame, rimanendo ovviamente sempre nel solco del dettato della Carta costituzionale e di quanto stabilito in ambito internazionale. Il presente disegno di legge vuole risolvere i problemi interpretativi della novella del 2006, da una parte chiarendo, nei casi di cui al comma secondo dell'articolo 52 del codice penale, il carattere assoluto della presunzione in merito al rapporto di proporzione tra difesa e offesa, e stabilendo poi una presunzione assoluta di legittima difesa, riferita cioè a tutti gli elementi della scriminante, nei casi di respingimento di una intrusione violenta ovvero con minacce di uso di armi da parte di una o più persone.

Vengono inoltre oggettivizzati i criteri di valutazione del giudice nell'ambito dell'eccesso colposo escludendo la punibilità in presenza delle condizioni previste all'articolo 61, primo comma, numero 5), del codice penale, quindi l'aver il colpevole profittato di circostanza di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, ovvero un grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto nei casi di legittima difesa abitativa.

Più si oggettivizzano i criteri di valutazione del giudice (tengo a precisare che ciò non va ad inficiare il principio del libero convincimento dello stesso, desumibile dagli articoli 25 e 111 della Costituzione, ed è in linea con quanto previsto dall'articolo 101, comma 2 della stessa, che dispone che i giudici sono soggetti soltanto alla legge), più ci si avvicina allo spirito della legittima difesa, cioè il principio della difesa e della autotutela privata in surroga del potere della pubblica autorità che non è potuta intervenire. Inoltre, con il disegno di legge che si intende approvare si risponde ad una reale esigenza della società, ovvero che nei casi di condanna per i reati di furto in abitazione e furto con strappo la concessione della sospensione condizionale della pena deve essere subordinata al risarcimento integrale del danno alla persona offesa dal reato.

La tutela dei soggetti che si sono difesi nell'ambito delle proprie mura domestiche, ovvero nelle pertinenze di essa, passa anche da una salvaguardia dal punto di vista economico. Non sembra quindi ragionevole che chi si sia difeso debba subire un nocumento dal punto di vista economico. Infatti, il principio di sollevare l'agredito che si è difeso da tutte le spese e dagli oneri di giustizia ci sembra un principio ineludibile al quale non ci sentiamo di rinunciare.

Per questo il presente disegno di legge prevede l'esonero dalle spese processuali. È un principio cardine della proposta di legge e si giustifica ragionevolmente come espressione di solidarietà da parte dello Stato, che non è riuscito a tutelare un soggetto nell'ambito delle proprie mura domestiche, ovvero nelle pertinenze delle stesse, da un'aggressione, magari quando il soggetto offeso dal reato era in

condizione di minorata difesa, a letto ed eventualmente con i figli minori accanto.

Sempre in relazione alla tutela del danneggiato dal punto di vista economico, la presente proposta introduce due commi nel vigente articolo 2044 del codice civile, che detta la cosiddetta disciplina civilistica della legittima difesa. Si aggiorna la normativa in merito al risarcimento, escludendo la responsabilità di chi ha commesso il fatto nelle ipotesi di legittima difesa domiciliare. La *ratio* dell'intervento riformatore è ravvisabile nella eliminazione in radice di qualsivoglia richiesta risarcitoria qualora vi sia stata assoluzione nel processo penale.

La seconda disposizione che si intende introdurre nel nuovo terzo comma dell'articolo 2044 del codice civile prevede che, nei casi di eccesso colposo, al danneggiato venga riconosciuto un indennizzo calcolato dal giudice con equo apprezzamento ma oggettivizzando gli ambiti della sua valutazione per mezzo di criteri tassativi in merito alla gravità, alle modalità realizzative ed al contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.

Un ulteriore *vulnus* sarà colmato dall'approvazione della proposta per mezzo di una modifica alle norme di attuazione del codice di procedura penale. Mi riferisco alla priorità nella formazione dei ruoli di udienze dei processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose qualora sussistano le circostanze previste dagli articoli 52, commi 2, 3 e 4, e 55, comma 2, del codice penale. Quindi, qualora dovesse essere instaurato, il processo sarà sicuramente in linea con una sua ragionevole durata.

In conclusione, con l'approvazione di questo disegno di legge, noi speriamo che non ci siano più i vari Franco, Graziano, Francesco, che, da un lato, hanno dovuto affrontare un estenuante ed usurante processo e, dall'altro, spendere un ingente quantità di denaro per poi magari essere riconosciuti innocenti dopo un calvario sociale e giudiziario durato anni.

Pertanto, nel ringraziare la Commissione, il Presidente e i suoi singoli componenti per tutto il lavoro proficuo svolto nel corso di queste settimane, dichiaro il voto favorevole al disegno di legge.

(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del testo unificato dei disegni di legge nn. 5, 199, 234, 253, 392, 412, 563 e 652, con il seguente titolo: «Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa».

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi M5S, L-SP-PSd'Az, FI-BP e FdI).*

Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo per alcuni ringraziamenti. Ne ha facoltà.

MORRONE, *sottosegretario di Stato per la giustizia.* Signor Presidente, desidero ringraziare in primo luogo il presidente della Commissione giustizia e relatore del provvedimento, senatore Andrea Ostellari, per l'eccellente attività svolta; in secondo luogo, ringrazio gli Uffici della Commissione e lo *staff* del Presidente per l'egregio lavoro di supporto fornito in queste settimane.

Ricordo che i lavori su questo provvedimento hanno avuto inizio l'8 agosto scorso con le prime audizioni. Oggi, a distanza di due - tre mesi, ci apprestiamo ad approvarlo in Aula in prima lettura.

VOCI DAL GRUPPO PD. Guarda che lo abbiamo appena approvato!

MORRONE, *sottosegretario di Stato per la giustizia.* Ci tengo a ringraziare anche i colleghi della maggioranza appartenenti al MoVimento 5 Stelle per la collaborazione fattiva nel miglioramento del testo. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

Vorrei ringraziare, infine, anche i parlamentari che siedono nei banchi dell'opposizione per il loro apporto. Ricordo, infatti, che il testo presentato ha voluto essere la sintesi fra diversi disegni di legge in materia anche da loro presentati. Sono, pertanto, soddisfatto del risultato raggiunto.

Questo provvedimento, a mio avviso, è utile alla comunità, rispondendo concretamente a una diffusa richiesta da parte della popolazione italiana. È stata, infatti, questa la spinta propulsiva che ci ha guidato a portare questo provvedimento all'approvazione... *(Commenti dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, le devo chiedere cortesemente di attenersi solo ai ringraziamenti, altrimenti il suo diventa un intervento sul provvedimento e questo non è possibile. Le prego di essere cortese. Comunque, apprezziamo molto i suoi ringraziamenti.

MORRONE, *sottosegretario di Stato per la giustizia.* Signor Presidente, volevamo solo ringraziare

tutte quelle persone e le associazioni che hanno contribuito alla redazione di questo provvedimento, in particolare le associazioni dei professionisti. *(Proteste dal Gruppo PD)*. Volevo solo elencare le persone poi mi taccio, lo prometto anche all'opposizione. Robertino Zancan... *(Vivaci proteste dal Gruppo PD)*. Un po' di rispetto per favore! *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*.

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, in quest'Aula il rispetto c'è da parte di tutti ed eventualmente richiamo io al rispetto. Mi faccia la cortesia di terminare con i ringraziamenti.

MORRONE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Avevo chiesto di poter intervenire prima. Concludo ringraziando le vittime: Robertino Zancan, Graziano Stacchio, Francesco Siciliano, Franco Birolo, Rodolfo Corazzo, Alberto Torregiani e tutti i quelli che hanno dato il loro contributo. Ringrazio anche l'opposizione. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Vivaci proteste dai Gruppi PD e Misto-LeU)*.

PRESIDENTE. Credo di averlo correttamente fatto presente al Sottosegretario e il momento in cui vengono ringraziate le vittime non mi sembra quello giusto per interrompere un intervento. *(Reiterate proteste dal Gruppo PD)*.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

ROJC (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROJC (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo l'attenzione dell'Assemblea perché è scomparso stanotte Alojz Rebula, una delle voci più importanti della letteratura slovena ed europea. Nato a Trieste nel 1924, docente di lettere classiche, teologo, saggista, filosofo, traduttore, per generazioni di studenti e anche per me un grande maestro.

La sua opera, di cui una esigua parte compresa in Italia da editori importanti quali San Paolo prima e La nave di Teseo, è di grandissima levatura letteraria, estetica, morale, storica e tocca i grandi temi dell'umanità. Partendo dal mondo classico, si colloca in seguito entro la ricerca del divino; una fede, la sua, non vissuta come grazia, ma come continua e sofferta ricerca della verità.

Rebula è stato anche un grande studioso di Dante, che considerava fenomeno planetario, un maestro di stile che ha eretto alla lingua slovena, la sua lingua madre proibitagli dal fascismo, un monumento ineguagliabile. Negli anni Sessanta afferma che la lingua altro non è che la vita stessa e questo sarà per lui un vero e proprio manifesto programmatico.

È stato insignito dei massimi riconoscimenti in Slovenia, in Italia e all'estero: tra gli altri è anche grande ufficiale della Repubblica italiana. Con la scomparsa di questo spirito straordinario viene a mancare un grande testimone del Novecento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, vorrei solo associarmi alle parole della collega Rojc in questo momento di ricordo. *(Applausi dai Gruppi M5S e PD)*.

BRUZZONE (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUZZONE (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per qualche minuto a fine seduta per segnalare la situazione certamente paradossale in cui si trova il nostro Paese dal 2001. Mi rendo conto che è una questione di carattere tecnico, che però investe direttamente oltre 700.000 cittadini italiani e tutti gli italiani che sono interessati alla gestione dell'avifauna migratrice nel nostro Paese e in particolare in tutti i Paesi del bacino del Mediterraneo.

Dal 2001 i dati cosiddetti scientifici, che io non ritengo tali, proposti all'Europa dal nostro Paese statuiscono che gli uccelli migratori sono più precoci di circa un mese e mezzo rispetto agli stessi migratori degli altri Paesi del bacino del Mediterraneo. La scienza è una cosa seria e non può avere nulla di paradossale. Purtroppo siamo in questa situazione e ne è responsabile una scelta, che io ritengo più politica che non scientifica, effettuata a suo tempo dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) o, per meglio dire, dall'istituto che prima si chiamava in modo diverso e che oggi è diventato ISPRA.

L'intervento è finalizzato a segnalare due tipi di esigenze. In primo luogo ho presentato in data odierna

un'interrogazione, di cui auspico arrivi velocemente la risposta e non si segua l'*iter* che è stato adottato per un'interrogazione presentata ad agosto, più o meno sullo stesso tema, che ad oggi non ha ricevuto alcuna risposta da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In secondo luogo, siccome entro la fine del mese di ottobre il nostro Ministero dell'ambiente deve segnalare alla Commissione europea i nuovi dati e la revisione di questi dati scientifici, auspico che una volta per tutte lo si faccia seriamente e ci si adegui ai dati scientifici degli altri Paesi e di tutti gli istituti universitari italiani, affinché ci sia un'omogeneità, per tenere in considerazione le fasi di vita degli uccelli migratori. Se l'impostazione dovesse continuare a essere quella per cui l'Italia si dissocia dal resto del mondo scientifico europeo e da tutti gli istituti universitari italiani che si sono adoperati in questo senso saremmo nuovamente di fronte ad una scelta politica, che invece deve essere completamente abbandonata, perché tutti dobbiamo attenerci, anche nell'interesse della biodiversità, ai dati scientifici e all'interesse generale. Non possiamo più continuare a essere derisi, a livello europeo, per come è stata l'Italia fino ad oggi e per come purtroppo rischia di essere anche negli anni futuri. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

[FERRARI](#) (PD). Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI (PD). Signor Presidente, senza fare polemica, penso però sia corretto pretendere con determinazione che il comportamento della Presidenza si attenga esattamente alle prerogative della stessa. Personalmente ho avuto modo, qualche mese fa, di sottolineare che un intervento della presidente Alberti Casellati su una nostra richiesta di voto segreto, in particolare dando una propria interpretazione di opportunità politica su quel voto, non apparteneva alle prerogative del Presidente. Oggi, poco fa, mentre il Sottosegretario ricordava le vittime legate a fatti connessi alla normativa sulla legittima difesa, lei si è permessa di dire che non erano opportune le nostre rimostranze, perché in quel momento si stavano ricordando le vittime.

Lasciamo agli atti che c'è pieno rispetto per quelle vittime e massima vicinanza per le famiglie di quelle vittime della parte del Partito Democratico, ma ancora una volta il ruolo del Presidente assume quasi una funzione moralizzatrice rispetto al comportamento dei senatori del Partito Democratico *(Applausi dal Gruppo PD).*

Voglio che rimanga agli atti che il Presidente ha delle prerogative che deve rispettare e non deve entrare nel merito a giudicare sul piano morale il comportamento dei senatori del Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD).*

[PRESIDENTE](#). Senatore Ferrari, mi permetta di dire che probabilmente mi sono espressa male. Ciò che intendevo è che non mi pareva opportuno interrompere il rappresentante del Governo nel momento in cui ricordava le vittime e ho anche fatto presente al rappresentante del Governo, quando chiedeva alle opposizioni di avere rispetto, che eventualmente sarebbe stata la Presidenza a richiamare le opposizioni. Quindi credo che il comportamento che ho adottato nel ruolo che sto svolgendo sia perfettamente nelle mie prerogative. Se sono stata interpretata male, me ne scuso, ma queste erano le mie intenzioni e le riconfermo. *(Applausi dal Gruppo M5S).* Grazie comunque per la precisazione.

[ARRIGONI](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi, era atteso da diversi mesi, ma finalmente pare che il decreto sulle fonti rinnovabili stia per essere emanato dal Ministero dello sviluppo economico. Esso prevede incentivi sugli impianti come il fotovoltaico, l'idroelettrico, l'eolico e il geotermico. Ebbene, nonostante i reclami e le richieste da parte delle associazioni di categoria dell'idroelettrico, pare che in questa bozza l'idroelettrico sia compreso. Non solo, ma la bozza prevede l'esclusione dal beneficio degli incentivi anche degli impianti mini-idro, sulla base del presupposto che ci sono dei problemi ambientali in ordine a un precontenzioso EU Pilot.

Come abbiamo più volte sottolineato, questi problemi ambientali sono ampiamente superabili da due linee guida emanate mesi fa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quindi non si capisce come mai quest'ultima bozza, che è stata trasmessa dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero dell'ambiente, escluda e sostanzialmente comprima l'idroelettrico, che - lo

ricordo ai colleghi - storicamente è la fonte per eccellenza dal punto di vista delle energie rinnovabili: rappresenta il 40 per cento della produzione di energia elettrica all'interno delle rinnovabili, è l'unica energia rinnovabile programmabile, a differenza del fotovoltaico e dell'eolico, e concerne un settore assolutamente strategico. Ci sono già impianti autorizzati che hanno ricevuto le concessioni, che molte imprese stanno già pagando, e che di fronte al diniego degli incentivi rischiano di essere assolutamente messi in ginocchio, con la perdita di un numero enorme di posti di lavoro. Questa è una cosa inaccettabile, pertanto, così come ha fatto il sottosegretario all'ambiente Gava, che per ben tre volte ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente di aprire un tavolo, anch'io sono qui, a nome dei colleghi del Gruppo della Commissione ambiente, a chiedere, attraverso la Presidenza, che i ministri Di Maio e Costa possano aprire un tavolo sull'idroelettrico, in modo tale che si riveda il contenuto della bozza di questo decreto. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

[MARSILIO](#) (Fdi). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARSILIO (Fdi). Signor Presidente, la città di Roma e l'Italia intera sono turbate e sconvolte dalla crudele morte di Desirée, una ragazza di sedici anni che è stata, secondo i primi accertamenti, drogata, sequestrata, violentata e uccisa all'interno di un edificio occupato abusivamente nel quartiere di San Lorenzo. Oggi il Ministro dell'interno si è recato sul posto e ha trovato i soliti facinorosi che la stampa chiama «ragazzi dei centri sociali» - ma i ragazzi non sono cattivi, magari protestano un po' ma tutto sommato basta uno scappellotto - e invece sono bande di sceriffi rossi e di violenti che hanno creato, in particolare nel quartiere di San Lorenzo, una zona dove la presenza dello Stato non è ammessa. Invece di liberare quel posto, e in questo momento lasciarlo accessibile alla pietà popolare e istituzionale, hanno sentito il dovere di creare uno sbarramento per difendere il diritto di occupare abusivamente degli stabili e di impedire che lo Stato e le istituzioni possano e debbano riappropriarsi, a nome di tutti i cittadini, di questi spazi.

Quello che è grave è che questo non accade solo a San Lorenzo, dove c'è un'antica storia, dagli anni Settanta, quando il covo di via dei Volsci dell'Autonomia operaia e dei collettivi autonomi dell'università imperversavano nella zona, impedendo a chiunque non avesse le stesse idee e fosse meno che estremista di sinistra, di poter praticare liberamente quei quartieri e quelle zone, tanto che anche in anni recenti al mio partito e a tanti altri è stato vietato dalla questura di Roma di tenere comizi in campagna elettorale o di esercitare il libero e democratico diritto di informare i cittadini attraverso la presenza nelle piazze, per ragioni di ordine pubblico, che - tradotto - significa che arrivano quelli dei centri sociali e fanno disordini. La polizia e la questura, invece di arrestare i facinorosi dei centri sociali e di chiudere i luoghi dove si coltiva la violenza, dove si educa a questa impunità, impediscono alle forze civili e democratiche di esercitare i loro diritti. Ora siamo arrivati all'assurdo che in questi luoghi sottratti al controllo dello Stato e delle istituzioni c'è gente che muore in quelle condizioni raccapriccianti. Non è la prima volta che accade, questa volta si è trattato di una ragazza minorenni, ma è già accaduto in altri stabili: a Roma ce ne sono altri cento. Il vice sindaco della città è andato recentemente a incontrare alcuni di questi occupanti, che pretendono il diritto di mantenere questi spazi occupati a danno della collettività, dove si esercitano illegalità, violenza - e in questo caso anche stupro ed omicidio - e chiedono di non applicare invece le direttive sugli sgomberi.

Noi vogliamo sapere dal Governo, tramite lei, se gli sgomberi di questi spazi verranno fatti o se le contraddizioni interne alla maggioranza non lasceranno di nuovo tutto fermo, al di là delle chiacchiere. Poi, infatti, il tempo passa e questi episodi continuano ad accadere. *(Applausi dal Gruppo Fdi).*

Disegno di legge (362) fatto proprio da Gruppo parlamentare

[DE PETRIS](#) (Misto-LeU). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, intervengo per far proprio come Gruppo l'Atto Senato 362, a prima firma Liliana Segre, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di indirizzo e controllo sui fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza».

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[BONFRISCO](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, l'intervento del collega Marsilio ci ha introdotto e aperto il quadro di questa situazione in modo più ampio. A me oggi piace ricordare in questa sede questa povera figlia, questa ragazza, che per andare a recuperare un suo oggetto, che evidentemente sapeva che si trovava lì, per non tornare a casa e dire ai genitori che aveva smarrito o le era stato rubato un prezioso oggetto, come può essere un *tablet*, è andata incontro alla morte; a una morte orrenda, che nessuna giovane, nessuna donna dovrebbe mai fare.

Questo evento è strettamente collegato al degrado di questa città, all'incuria di questa città, alla mortificazione di questa città, che tutti i cittadini pagano e oggi, in modo ancor più clamoroso, una cittadina di questo territorio, una figlia, una sorella, che, come Pamela Macerata, è stata travolta da una violenza che per noi è inaccettabile.

Il collega Marsilio ha fatto bene a ricordare tante cose. Aggiungo a questi aspetti quello che più oggi mi ha colpito. In un momento tragico come questo, in cui il Ministro dell'interno esce dal Ministero e va su quei luoghi a rendersi conto di persona di quel degrado, di quello che deve essere fatto immediatamente e a rendere omaggio a questa povera figlia, quel Ministro dell'interno è stato accusato proprio da quei centri sociali, è stato insultato da loro, come se insultando si potesse mai risolvere qualche problema, mentre i problemi di questa città sono ancora tutti lì davanti a noi e devono essere affrontati con il massimo dell'attenzione e della severità.

Ma nei confronti delle nostre figlie, delle nostre sorelle, delle nostre madri noi non possiamo più tollerare questo. La nostra tolleranza sarà zero nei confronti di queste persone, che non sono, secondo me, nemmeno degne di essere chiamate persone. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az, FI-BP e FdI*).

La nostra civiltà e la nostra storia li sconfiggeranno. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az, FI-BP e FdI. Congratulazioni*).

[AIMI](#) (*FI-BP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIMI (*FI-BP*). Signor Presidente, anche da parte del Gruppo Forza Italia c'è la consapevolezza che a livello nazionale, non solo a Roma, ma in tantissime realtà cittadine, purtroppo la criminalità sta imperversando, dilagando. È diventato un imperativo categorico quello di intervenire da parte delle Forze dell'ordine con quella fermezza e durezza che la gente ci chiede, soprattutto nelle zone più degradate, quelle nelle quali si trovano a vivere, gomito a gomito, brave persone con altri che hanno scopi diversi; con quei delinquenti, che meriterebbero in certe parti del nostro territorio di essere semplicemente assicurati alla giustizia.

Se n'è andata una minorenni in una maniera atroce; aveva sedici anni Desirée. È l'ennesima vittima dell'incuria dello Stato.

Ci fa tanto piacere che il Ministro dell'interno sia andato a rendere omaggio, ma dico anche che è venuto il momento di dire basta solo ai necrologi e alle corone di fiori.

Lo Stato non deve essere più semplicemente il participio passato del verbo essere; vogliamo che si intervenga con decisione per riportare ordine e legalità in quei quartieri. Questo chiede la gente, questo chiediamo noi. Se, allora, si deve procedere con gli sgombri, andiamo avanti, facciamolo con coraggio, ma non facciamoci prendere in giro da personaggi che molto spesso gravitano al confine della legalità, anche quella politica, e impediscono in tantissimi casi anche alle Forze dell'ordine di fare il proprio dovere. Facciamolo con coraggio e cerchiamo soprattutto di riportare quella serenità che in certe zone deve assolutamente ritornare, perché lo chiedono gli italiani, gli italiani onesti. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

[CIRINNA'](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRINNA' (*PD*). Signor Presidente, in realtà ho chiesto di intervenire per questa esplosione finale di interventi sul fatto gravissimo accaduto a Roma. Non vorrei ci fosse speculazione politica sulla morte di una bambina.

Da tempo quella è un'area che è stata segnalata per la sua insicurezza; da tempo, quell'area, purtroppo, è oggetto di degrado e di abbandono: da parte dell'amministrazione comunale, dell'amministrazione

locale e, purtroppo, anche, dopo numerose segnalazioni - mi tocca dirlo - delle Forze dell'ordine. Quindi, il ministro Salvini, che proprio di ordine pubblico si dovrebbe occupare, forse non ha fatto una bella figura a presentarsi lì. Peraltro, era dietro l'angolo rispetto all'occupazione abusiva, da *illo tempore* segnalata dalla Corte dei conti, dell'immobile di CasaPound. Delle due l'una, cari colleghi: se il Ministro si occupa dell'ordine pubblico, se ne deve occupare in tutti i sensi e sempre. Abbiamo letto sui giornali di ieri addirittura la minaccia alla Guardia di finanza: «Se entrate sarà un bagno di sangue».

Ricordo a chi ha parlato prima di me così correttamente che è la Corte dei conti che si sta muovendo su quell'occupazione abusiva, quindi non facciamo di tutta *puta la parva*, non parliamo di capra e cavoli.

Non è la morte di una bambina - della quale qualcuno pagherà, e pagherà sicuramente caro - che deve farci parlare in questo modo, di quanto bene ha fatto il ministro Salvini, perché proprio non mi pare. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 25 ottobre 2018

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 25 ottobre, alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 18,03)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso (**510**)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 416-ter. - *(Scambio elettorale politico-mafioso)*. - Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti la cui appartenenza alle associazioni di cui all'articolo 416-bis sia a lui nota in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se chi ha accettato la promessa di voti di cui al primo comma è eletto, la pena è aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

N.B. Approvato, nel testo emendato, il disegno di legge composto del solo articolo 1

EMENDAMENTI

1.1

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 416-ter » con il seguente:

«Art. 416-ter. - *(Scambio elettorale politico-mafioso)*. - La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene, o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della promessa o dell'erogazione di

denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-*bis* o di suoi associati.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

1.12 (testo corretto)

[Rossomando](#), [Cucca](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 416-ter» con il seguente:

«Art. 416-ter. - (*Scambio elettorale politico-mafioso*). - Fuori dei casi previsti dall'articolo 416-*bis*, chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità stabilite dall'articolo 416-*bis*, terzo comma, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

1.100

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso: «Art. 416-ter», primo comma, sostituire le parole da «Chiunque accetta» fino a «sia a lui nota» con le seguenti:

«Chiunque accetta la promessa di procurare voti da parte di soggetti che si avvalgono delle modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis* o dei quali abbia la consapevolezza dell'appartenenza».

1.3

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», primo comma, sopprimere le seguenti parole: «, direttamente o a mezzo di intermediari,».

1.101

[Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», primo comma, dopo le parole «da parte di soggetti la cui appartenenza alle associazioni di cui all'articolo 416-bis» inserire le seguenti «o che agiscono mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis».

1.102

[Buccarella](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», primo comma, dopo le parole: «all'articolo 416-bis» inserire le seguenti: «, accertata con sentenza anche non definitiva,».

1.7

[Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», primo comma, sostituire le parole: «con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis» con le seguenti: «con la reclusione da sei a dodici anni».

1.9

[Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», sopprimere il terzo comma.

1.10

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

Id. em. 1.9

Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», sopprimere il terzo comma.

1.8

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Id. em. 1.9

Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», sopprimere il terzo comma.

1.103

[Buccarella](#)

Id. em. 1.9

Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», sopprimere il terzo comma.

1.104

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», sostituire il terzo comma con il seguente: «Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.».

1.11

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», sostituire il terzo comma con il seguente: «La pena è aumentata se chi ha accettato la promessa di voti di cui al primo comma è eletto.».

1.105

[Buccarella](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», sostituire il terzo comma con il seguente: «La pena è aumentata se chi ha accettato la promessa di voti di cui al primo comma è eletto.».

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa ([5](#) -199-234-253-392-412-563-652)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima (5)

Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa (199)

Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio (234)

Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa (253)

Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo

(392)

Modifiche agli articoli 624-*bis* e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina (412)

Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa

(563)

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo (652)

ARTICOLO 1 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Modifiche all'articolo 52 del codice penale)

1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola: «sussiste» è inserita la seguente: «sempre»;

b) al terzo comma, le parole: «La disposizione di cui al secondo comma si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano»;

c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone».

EMENDAMENTI

1.1

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.200

[Nugnes](#), [Fattori](#), [De Falco](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

1.201

[Gallone](#), [Caliendo](#)

Le parole da: «Sostituire» a: «all'offesa.» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto di difesa)

1. L'articolo 52 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 52. - (*Diritto di difesa*) - Esercita il diritto di difesa colui che commette il fatto per difendere un diritto proprio o altrui contro un pericolo attuale.

È sempre riconosciuto il diritto di difesa a chi, nei casi di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, reagisce a seguito dell'introduzione, anche tentata, nei luoghi ivi indicati senza il consenso dell'avente diritto o comunque con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o con

inganno.

Nei casi di cui al primo comma, la difesa deve essere non manifestamente sproporzionata rispetto all'offesa. La difesa si presume sempre proporzionata nei casi in cui sia esercitata al fine di prevenire possibili danni nei confronti di minori, anziani, disabili e donne in stato di gravidanza.

Nei casi di cui al secondo comma, il diritto di difesa si presume ed è esclusa la sussistenza del reato, anche colposo.

Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove sia esercitata all'attività commerciale, professionale o imprenditoriale"».

1.2

[Gasparri](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Modena](#), [Mallegni](#), [Gallone](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica dell'articolo 52 del codice penale in materia di diritto di difesa)

1. L'articolo 52 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 52. - (*Diritto di difesa*). - Esercita il diritto di difesa colui che commette il fatto per difendere un diritto proprio o altrui contro un pericolo attuale.

È sempre riconosciuto il diritto di difesa a chi, nei casi di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, reagisce a seguito dell'introduzione, anche tentata, nei luoghi ivi indicati senza il consenso dell'avente diritto o comunque con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o con inganno.

Nei casi di cui al primo comma, la difesa deve essere non manifestamente sproporzionata rispetto all'offesa.

Nei casi di cui al secondo comma, il diritto di difesa si presume ed è esclusa la sussistenza del reato, anche colposo.

Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove sia esercitata all'attività commerciale, professionale o imprenditoriale"».

1.5

[Caliendo](#), [Gasparri](#), [Dal Mas](#), [Modena](#), [Mallegni](#), [Gallone](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) Al primo comma, le parole: "sia proporzionata all'offesa", sono sostituite dalle seguenti: "non sia manifestamente sproporzionata rispetto all'offesa"».

1.4

[Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) Dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Ai fini dell'apprezzamento del rapporto di proporzione di cui al primo comma, si tiene conto dei mezzi di difesa a disposizione dell'agredito, delle circostanze, anche temporali, dell'aggressione, con particolare riguardo al numero degli aggressori, alle condizioni ed all'età delle vittime dell'aggressione"».

1.6

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Le parole da: «Al comma» a: «lettere a)» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

1.202

[Nugnes](#), [Fattori](#), [De Falco](#)

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b)

1.7

[Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#)

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.6

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.8

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.6

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.203

[Aimi](#), [Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Mallegni](#), [Gasparri](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale, o percepito come tale, di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa non sia palesemente sproporzionata all'offesa.

Nei casi previsti dall'articolo 614 il diritto di difesa è riconosciuto a prescindere dalla proporzionalità dell'offesa se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati fa uso di un'arma legittimamente detenuta o di altro mezzo idoneo al fine di difendere:

- a) la propria o l'altrui incolumità;
- b) i beni propri o altrui."».

1.9

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «e le parole: "legittimamente detenuta" sono soppresse».

1.10

[La Russa](#), [Balboni](#), [Stancanelli](#)

Id. em. 1.9

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "legittimamente detenuta" sono soppresse».

1.11

[La Russa](#), [Balboni](#), [Stancanelli](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "non vi è desistenza e" sono soppresse».

1.12

[La Russa](#), [Balboni](#), [Stancanelli](#)

Respinto

Dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il secondo comma, è inserito il seguente: "Il pericolo di aggressione e l'assenza di desistenza di cui al secondo comma sono sempre presunti quando l'offesa ingiusta avviene con

modalità atte a creare uno stato di paura o agitazione nella persona offesa"».

Conseguentemente, sopprimere la lettera c).

1.15

[Valente](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Mirabelli](#)

Le parole da: «Al comma» a: «lettere b) e c).» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, comma 1, capoverso, sostituire le parole: «secondo, terzo e quarto» con le seguenti: «secondo e terzo»;

b) all'articolo 7, capoverso, sostituire le parole: «secondo, terzo e quarto», con le seguenti: «secondo e terzo»;

c) all'articolo 8, comma 1, capoverso: «Art. 115-bis (L)», comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «secondo, terzo e quarto», con le seguenti: «secondo e terzo»;

d) all'articolo 9, comma 1, lettera *a-ter*), sostituire le parole: «secondo, terzo e quarto», con le seguenti: «secondo e terzo».

1.13

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

1.14

[La Russa](#), [Balboni](#), [Stancanelli](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "o nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta, in fine, chiara e in atto l'intenzione di introdursi negli stessi con violenza o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa"».

1.204

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere la parola «sempre».

1.205

[Caliendo](#), [Gasparri](#), [Dal Mas](#), [Modena](#), [Mallegni](#), [Gallone](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole da: «l'intrusione», fino alla fine del periodo con le seguenti: «l'intrusione, anche tentata, nei luoghi ivi indicati senza il consenso dell'avente diritto o comunque posta in essere con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minacce di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica o con inganno. In tali casi, la legittima difesa si presume ed è esclusa la sussistenza del reato, anche colposo».

1.206

[De Falco](#), [Nugnes](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole «con violenza o minaccia di uso di» con le seguenti: «con violenza o minaccia alla persona, con uso di».

1.18

[Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso, dopo la parola: «violenza», inserire le seguenti: «alle persone».

1.19

[Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere le parole: «minaccia di».

1.20

[La Russa](#), [Balboni](#), [Stancanelli](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere le seguenti parole: «di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica».

1.21

[Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere le parole: «o di altri mezzi di coazione fisica».

1.22

[Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: «o di altri mezzi di coazione fisica» con le seguenti: «o di altri mezzi di offesa».

1.23

[Caliendo](#), [Gasparri](#), [Dal Mas](#), [Modena](#), [Mallegni](#), [Gallone](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) è aggiunto in fine il seguente comma:

"Nei casi di cui ai commi precedenti, l'onere di provare l'insussistenza della scriminante è a carico della pubblica accusa"».

1.24

[Caliendo](#), [Gasparri](#), [Dal Mas](#), [Modena](#), [Mallegni](#), [Gallone](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) è aggiunto in fine il seguente comma:

"Nei casi di cui al secondo e quarto comma, la legittima difesa si presume ed è esclusa la sussistenza del reato, anche colposo"».

ARTICOLO 2 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Modifica all'articolo 55 del codice penale)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 55 del codice penale è aggiunto il seguente:

«Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».

EMENDAMENTI

2.2

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.200

[Nugnes](#), [Fattori](#), [De Falco](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

2.3

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Modifica all'articolo 55 del codice penale). - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 55 del codice penale è aggiunto il seguente:

"Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5), ovvero in stato di terrore o panico, derivante dalla imprevedibilità della situazione di pericolo attuale"».

2.201

[Mallegni](#), [Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Gasparri](#)

V. testo corretto

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto abbia ecceduto i limiti della legittima difesa ove l'intrusione sia connotata dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto, o comunque in una situazione di condizionamento psicologico determinato dal comportamento di colui verso il quale la reazione sia diretta.»

2.201 (testo corretto)

[Mallegni](#), [Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Gasparri](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto abbia ecceduto i limiti della legittima difesa ove l'intrusione sia connotata dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5), ovvero abbia agito in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto, o comunque in una situazione di condizionamento psicologico determinato dal comportamento di colui verso il quale la reazione sia diretta.»

2.5

[Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo e terzo, la responsabilità per colpa è esclusa, quando il fatto è commesso in uno stato di turbamento cagionato dalla situazione di pericolo in atto».

2.6

[Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «secondo, terzo e quarto» *con le seguenti:* «secondo e terzo».

2.8

[La Russa](#), [Balboni](#), [Stancanelli](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «della propria o altrui incolumità» *aggiungere le seguenti:* «nonché dei beni propri o altrui».

2.9

[Caliendo](#), [Gasparri](#), [Dal Mas](#), [Modena](#), [Mallegni](#), [Gallone](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: «ha agito nelle condizioni», *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «abbia ecceduto i limiti della legittima difesa ove l'intrusione sia connotata dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5) ovvero abbia agito per terrore, grave turbamento o panico. Lo stato di terrore, grave turbamento o panico sussiste sempre nella reazione difensiva tenuta nei confronti di chi sia colto nell'atto di commettere il delitto preveduto dall'articolo

628, terzo comma, n. 1 e 3-bis».

2.202

[De Falco](#), [Nugnes](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «ha agito» inserire le seguenti: «con colpa lieve.»

2.203

[Pillon](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «ha agito» inserire le seguenti: «trovandosi.»

2.11

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».

2.204

[De Falco](#), [Nugnes](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso, sopprimere le seguenti parole: «ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».

2.13

[La Russa](#), [Balboni](#), [Stancanelli](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: «grave».

2.14

[Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#)

Id. em. 2.13

Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: «grave».

2.12

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sostituire le parole: «grave turbamento», con le seguenti: «terrore o panico»;*
- b) *dopo le parole: «derivante dalla», inserire le seguenti: «imprevedibilità della».*

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis .

(Modifica all'articolo 59 del codice penale)

1. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nei casi dell'articolo 52, secondo, terzo e quarto comma, se l'errore è determinato dallo stato di paura, panico o terrore derivante dalla imprevedibilità della situazione di pericolo attuale per la vita, per l'integrità fisica o per la libertà sessuale, la colpa dell'agente è sempre esclusa qualora l'errore sia stato causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione"».

ARTICOLO 3 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Modifica all'articolo 165 del codice penale)

1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

«Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa».

EMENDAMENTI

3.1

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

3.2

[Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#)

Id. em. 3.1

Sopprimere l'articolo.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 3

3.0.200

[Balboni](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "m-*quinquies*) delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, commi primo e secondo, del codice penale".

2. La lettera f-*bis*) del comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è abrogata.

3. Il comma 1 dell'articolo 383 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "1. Nei casi previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, o quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza".».

ARTICOLO 4 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Modifiche all'articolo 614 del codice penale)

1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

b) al quarto comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni».

EMENDAMENTI

4.1

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.5

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Le parole da: «Al comma» a: «lettere a)» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

4.2

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.4

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Caliendo](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.200

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Gasparri](#), [Mallegni](#), [Gallone](#)

Id. em. 4.4

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 4

4.0.1

[Caliendo](#), [Gasparri](#), [Dal Mas](#), [Modena](#), [Mallegni](#), [Gallone](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« **Art. 4-bis** .

1. Dopo l'articolo 614 del codice penale, è inserito il seguente:

"Art. 614-bis - (*Violazione di domicilio per commettere altri reati*) - 1. Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, o in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale, allo scopo di commettere altri reati, è punito con la reclusione da due a sei anni"».

ARTICOLO 5 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Modifiche all'articolo 624-bis del codice penale)

1. All'articolo 624-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a sette anni»;

b) al terzo comma, le parole: «da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500».

EMENDAMENTI

5.1

[Caliendo](#), [Gasparri](#), [Dal Mas](#), [Modena](#), [Mallegni](#), [Gallone](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Id. em. 5.1

Sopprimere l'articolo.

5.5

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Le parole da: «Al comma» a: «lettere a)» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

5.3

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5.4

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

ARTICOLO 6 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Modifiche all'articolo 628 del codice penale)

1. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;
- b) al terzo comma, alinea, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei» e le parole: «da euro 1.290 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.000 a euro 4.000»;
- c) al quarto comma, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «sette» e le parole «da euro 1.538 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500 a euro 4.000».

EMENDAMENTI

6.1

[Caliendo](#), [Gasparri](#), [Dal Mas](#), [Modena](#), [Mallegni](#), [Gallone](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

6.2

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Id. em. 6.1

Sopprimere l'articolo.

6.200

[Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#)

Id. em. 6.1

Sopprimere l'articolo.

6.9

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Le parole da: «Al comma» a: «lettere a),» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

6.3

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

6.4

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

6.5

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.6

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Le parole da: «Al comma» a: «lettere b)» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

6.7

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.8

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

ARTICOLO 7 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

(Modifica all'articolo 2044 del codice civile)

1. All'articolo 2044 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa.

Nel caso di cui all'articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato».

EMENDAMENTI

7.1

[Caliendo](#), [Gasparri](#), [Dal Mas](#), [Modena](#), [Mallegni](#), [Gallone](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

7.2

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Id. em. 7.1

Sopprimere l'articolo.

7.3

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (Modifica all'articolo 2044 del codice civile). - 1. All'articolo 2044 del codice civile è aggiunto in fine il seguente comma: "Nel caso di eccesso colposo per legittima difesa, di cui agli articoli 52 e 55 del codice penale, se la condotta dolosa o colposa del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo l'equo apprezzamento del giudice. Nel diminuire il risarcimento il giudice tiene conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta del danneggiato e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate"».

7.4

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente;

«Art. 7. - (Modifica all'articolo 2044 del codice civile) - 1. All'articolo 2044 del codice civile è aggiunto in fine il seguente comma: "Nel caso di eccesso colposo per legittima difesa, di cui agli articoli 52 e 55 del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato».

7.5

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere il primo capoverso.

7.6

[Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#)

Sost. id. em. 7.5

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa».

7.200

[Nugnes](#), [Fattori](#), [De Falco](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole da: «Nei casi» fino a: «è esclusa».

7.7

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo capoverso.

ARTICOLO 8 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato

(Disposizioni in materia di spese di giustizia)

1. Dopo l'articolo 115 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:

«Art. 115-bis (L) . - *(Liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa)*. - 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi

secondo, terzo e quarto, del codice penale nonché all'articolo 55, secondo comma, del medesimo codice, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.

2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 98.490 per l'anno 2018 e in euro 590.940 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a euro 98.490 per l'anno 2018, a euro 590.940 per l'anno 2019 e a euro 456.416 a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 134.524 a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

8.1

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

8.2

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Disposizioni in materia di spese di giustizia)

1. Dopo l'articolo 115 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:

"Art. 115-bis. (L)

(Liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa)

1. Nel caso di eccesso colposo per legittima difesa, di cui agli articoli 52 e 55 del codice penale, l'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52 del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di

proscioglimento per chi il fatto non costituisce reato, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.

2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata"».

8.3

[Gasparri](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Modena](#), [Mallegni](#), [Gallone](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Introduzione dell'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 in materia di spese di giustizia)

1. Dopo l'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:

"Art. 5-bis.

(Spese nel caso di riconoscimento dell'esercizio del diritto di difesa)

1. Tutte le spese di giustizia e gli oneri comunque connessi al procedimento penale nei riguardi di colui che ha esercitato il diritto di difesa ai sensi degli articoli 52 e 55 del codice penale sono a carico dello Stato.

2. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita"».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 8

8.0.1

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

1. All'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente: "4-ter. 1. L'indagato o imputato del reato di eccesso colposo per legittima difesa, di cui agli articoli 52 e 55 del codice penale, può essere ammesso al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto"».

ARTICOLO 9 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato

(Modifica all'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale)

1. Al comma 1 dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera *a-bis*) è inserita la seguente:

«*a-ter*) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.1

[Valente](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Mirabelli](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

« Art. 9-bis.

(Richiesta di archiviazione nei casi di difesa legittima di cui all'articolo 52 del codice penale)

1. Qualora, nel corso delle indagini preliminari si verifichi in modo evidente l'esistenza dei presupposti necessari a configurare l'esimente della difesa legittima di cui all'articolo 52 del codice penale, il pubblico ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione ai sensi dell'articolo 408 del codice di procedura penale».

9.0.2

[Valente](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Mirabelli](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

« Art. 9-bis.

(Incremento del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani di crimini domestici)

1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati internazionali, violenti, nonché agli orfani di crimini domestici, di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.0.200

[Aimi](#), [Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Mallegni](#), [Gasparri](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

I cittadini stranieri riconosciuti colpevoli, con sentenza penale di condanna passata in giudicato, dei reati di cui agli articoli 614, 624-bis e 628 del codice penale, sono espulsi dal territorio nazionale. »

9.0.201

[Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#), [Mirabelli](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Autorizzazione di spesa per le esigenze di investimento delle Forze dell'ordine)

1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2019 per le esigenze di investimento delle Forze dell'ordine, iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base con decreti del Ministro dell'interno.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

9.0.202

[Cirinnà](#), [Cucca](#), [Valente](#), [Mirabelli](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Detrazioni per interventi di installazione di sistemi di allarme e di videosorveglianza)

1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2019, relative ad interventi di installazione di sistemi di allarme e di videosorveglianza nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale o nei luoghi ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2019, sono dettate le disposizioni attuative di quanto disposto al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2012 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 5-199-234-253-392-412-563-652 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In merito agli emendamenti il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.2, 8.3, 8.0.1, 9.0.2, 9.0.201 e 9.0.202.

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.

Integrazione alla relazione orale di minoranza del senatore Grasso nella discussione generale del disegno di legge n. 5-199-234-253-392-412-563-652

Peraltro la parola sempre, aggiunta al secondo comma dell'articolo 52, e riferita al rapporto di proporzione, sembra essere frutto di una "libertà creativa" del relatore, non comparando in nessuno dei disegni di legge, che hanno portato al testo unificato, alcuna modifica su tale punto della disciplina introdotta dalla riforma del 2006.

Desta inoltre molte perplessità la lettera c) dell'articolo 1 che introduce un quarto comma al vigente articolo 52. Si presume sempre aver agito in situazioni di legittima difesa allorché si respinga un'intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica. In proposito si determina quindi una inaccettabile presunzione assoluta che elimina qualsiasi rapporto di proporzione e la valutazione circa la necessità di difesa da parte del giudice bensì un vero e proprio diritto, posto che la discrezionalità del giudice risulterebbe del tutto eliminata e l'ipotesi sembrerebbe configurabile anche per il tentativo e nel caso di violenza sulle cose non commessa con armi ma con il possesso, considerato già come una probabilità di uso indipendentemente dal fatto di usare l'arma per minaccia. Detto in altre parole: dalla finestra di casa vedo un ladro che si accinge ad introdursi con violenza sulle cose, cioè mediante effrazione, nella mia abitazione o nelle appartenenze della stessa (nel mio *garage* o nel mio giardino), avverto questo come un pericolo per la mia incolumità e prima ancora che entri in casa, posso legittimamente usare le armi nei suoi confronti.

Chiunque creda di trovarsi di fronte ad un'intrusione con effrazione di un estraneo armato può dunque sparagli.

L'articolo 2 del disegno di legge di riforma modifica l'articolo 55 del codice penale in materia di eccesso colposo.

L'articolo 2 introduce un secondo comma nell'articolo 55, il quale prevede che nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52 (legittima difesa domiciliare sempre), la punibilità sia rigorosamente esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5 (e cioè l'averne profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa), o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.

Tale formulazione determinerebbe una causa di non punibilità più simile ad una immunità che ad una causa di giustificazione.

Per valutare l'eccesso doloso, colposo e incolpevole occorre, secondo la normativa vigente, un'attenta analisi del caso concreto da parte del giudice. Non può e non deve esserci nessun automatismo anche per evitare che possano consumarsi omicidi commessi con coscienza e volontà, mascherati da legittima difesa. Se si vuole far rientrare il tempo di notte, il luogo isolato, avverto che tutte queste situazioni vanno sempre valutate dal giudice non astrattamente ma sempre in concreto e in rapporto

alla loro effettiva idoneità a creare un ostacolo alla difesa.

Così come, a mio avviso, è estremamente pericoloso (mi riferisco sempre al nuovo comma 2 dell'articolo 55) e non produce il risultato auspicato, il ricorso alle categorie dello "stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto", per escludere la punibilità.

Dare veste normativa a stati d'animo dell'agredito è estremamente pericoloso. E, in base all'articolo 90 del codice penale, gli stati emotivi e passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità.

Con questa relazione di minoranza si è tentato di restituire le gravi mancanze di questo testo unificato nonché i grandi rischi ai quali ci esponiamo: è davvero di vitale importanza che il Parlamento e ciascuno dei suoi componenti valutino secondo coscienza il merito e il metodo del provvedimento in discussione, prima di ratificare - magari in buona fede ma senza averne considerato fino in fondo gli effetti - una vera e propria licenza di uccidere.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

DISEGNO DI LEGGE N. 510:

sull'emendamento 1.1, la senatrice Matrisciano avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sugli emendamenti 1.1 e 1.12 (testo corretto), il senatore Pesco avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sulla votazione finale, il senatore Barbaro avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

DISEGNO DI LEGGE N. 5-199-234-253-392-412-563-652:

sull'emendamento 1.22, il senatore Collina avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 2.11, la senatrice De Petris avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 2, i senatori Trentacoste e Rossomando avrebbero voluto esprimere rispettivamente un voto favorevole e un voto di astensione; sull'articolo 8, i senatori Di Girolamo e Tosato avrebbero voluto esprimere un voto favorevole; sulla votazione finale, il senatore Puglia avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alderisi, Barachini, Biti, Bogo Deledda, Borgonzoni, Candiani, Cattaneo, Ciampolillo, Cioffi, Ciriani, Crimi, D'Arienzo, De Poli, Galliani, Giacobbe, Giarrusso, Iori, Lonardo, Merlo, Monti, Napolitano, Nisini, Petrocelli, Ronzulli, Santangelo, Sbrillini e Siri.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Garavini Laura, per partecipare a un incontro internazionale (*dalle ore 15*).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Fenu Emiliano, Patuanelli Stefano, D'Angelo Grazia, Piarulli Angela Anna Bruna, Bottici Laura, Di Nicola Primo, Marilotti Gianni, Di Piazza Stanislao, Lannutti Elio, Leone Cinzia, Evangelista Elvira Lucia, Castaldi Gianluca, Paragone Gianluigi, Donno Daniela, Crucioli Mattia, Marinello Gaspare Antonio, Gallicchio Agnese, Riccardi Alessandra, Angrisani Luisa, L'Abbate Patty, Accoto Rossella, Trentacoste Fabrizio, Fede Giorgio, Presutto Vincenzo, Campagna Antonella, Pellegrini Marco, Drago Tiziana Carmela Rosaria

Disposizioni in materia di trattamento dei crediti tributari e contributivi nell'ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione (887)

(presentato in data 23/10/2018);

senatori Sileri Pierpaolo, Anastasi Cristiano, Angrisani Luisa, Castellone Maria Domenica, Corbetta Gianmarco, Corrado Margherita, Dessi' Emanuele, Donno Daniela, Drago Tiziana Carmela Rosaria, Floridia Barbara, Guidolin Barbara, L'Abbate Patty, Lannutti Elio, Leone Cinzia, Lupo Giulia, Marinello Gaspare Antonio, Matrisciano Susy, Moronese Vilma, Perilli Gianluca, Pesco Daniele, Pirro Elisa, Pisani Giuseppe, Romano Iunio Valerio, Trentacoste Fabrizio, Vono Gelsomina

Disposizioni per la diagnosi e la cura dell'endometriosi (888)

(presentato in data 23/10/2018);

senatori Matrisciano Susy, Accoto Rossella, Anastasi Cristiano, Angrisani Luisa, Auddino Giuseppe,

Bottici Laura, Corbetta Gianmarco, Donno Daniela, Drago Tiziana Carmela Rosaria, Evangelista Elvira Lucia, Gallicchio Agnese, Gaudio Felicia, Guidolin Barbara, La Mura Virginia, L'Abbate Patty, Lannutti Elio, Lanzi Gabriele, Leone Cinzia, Naturale Gisella, Nocerino Simona Nunzia, Paragone Gianluigi, Pirro Elisa, Presutto Vincenzo, Romagnoli Sergio, Romano Iunio Valerio, Trentacoste Fabrizio, Vaccaro Sergio, Vanin Orietta

Disposizioni per l'introduzione tra le categorie usuranti dei lavoratori che operano nella costruzione di elettrodotti (889)

(presentato in data 23/10/2018);

senatori Toffanin Roberta, Floris Emilio, Gallone Maria Alessandra, Rizzotti Maria, Malan Lucio, Pichetto Fratin Gilberto, Damiani Dario, Causin Andrea, Barboni Antonio, Binetti Paola, Paroli Adriano, Stabile Laura, Vitali Luigi, Carbone Vincenzo, Craxi Stefania Gabriella Anastasia, Ferro Massimo, Aimi Enrico, Dal Mas Franco, Modena Fiammetta, Testor Elena, Masini Barbara, Conzatti Donatella, Minuto Anna Carmela, Cangini Andrea, Papatheu Urania Giulia Rosina, Tiraboschi Maria Virginia, Mallegni Massimo, Moles Giuseppe, Galliani Adriano, Berutti Massimo Vittorio, Perosino Marco, Mangialavori Giuseppe Tommaso Vincenzo, Quagliariello Gaetano, Caliendo Giacomo, Pagano Nazario, Giammanco Gabriella, Gasparri Maurizio

Disposizioni in materia di caregiver familiare (890)

(presentato in data 24/10/2018);

senatori Marcucci Andrea, Malpezzi Simona Flavia, Bellanova Teresa, Comincini Eugenio

Misure per la promozione dell'autonomia finanziaria dei giovani al fine di incentivarne l'ingresso nella vita attiva, la formazione permanente, l'imprenditorialità sociale e lavorativa (891)

(presentato in data 24/10/2018)

senatori Gaudio Felicia, Urraro Francesco, Bottici Laura, Di Nicola Primo, Piarulli Angela Anna Bruna, Di Piazza Stanislao, Angrisani Luisa, Giannuzzi Silvana, Di Micco Fabio, L'Abbate Patty, Mollame Francesco, Quarto Ruggiero, Corbetta Gianmarco, Lomuti Arnaldo, Crucioli Mattia, Botto Elena, Agostinelli Donatella, Abate Rosa Silvana, Puglia Sergio, Marinello Gaspare Antonio, Di Marzio Luigi, Campagna Antonella, Pisani Giuseppe, Castellone Maria Domenica, Endrizzi Giovanni, Castiello Francesco, Romano Iunio Valerio, Auddino Giuseppe, Drago Tiziana Carmela Rosaria, Guidolin Barbara, Lorefice Pietro, Gallicchio Agnese, Lannutti Elio, Pesco Daniele, Leone Cinzia, Fenu Emiliano, Evangelista Elvira Lucia, D'Angelo Grazia, Fattori Elena, Paragone Gianluigi, Ortolani Franco, Romagnoli Sergio, Fede Giorgio, Matrisciano Susy, Nugnes Paola, La Mura Virginia

Modifiche alla disciplina in materia di imposta di registro sugli atti giudiziari (892)

(presentato in data 24/10/2018);

senatore Quagliariello Gaetano

Regime di aiuti e norme per favorire il rimpatrio delle aziende italiane e in favore della riqualificazione di aree industriali dismesse (893)

(presentato in data 23/10/2018)

senatori Dessi' Emanuele, Santillo Agostino, Di Nicola Primo, Castaldi Gianluca

Modifica all'articolo 27 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni per occupazione temporanea di suolo pubblico (894)

(presentato in data 24/10/2018);

senatori Pagano Nazario, Giammanco Gabriella, Bernini Anna Maria, Malan Lucio, Damiani Dario, Floris Emilio, Vitali Luigi, Aimi Enrico

Modifica al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico (895)

(presentato in data 24/10/2018).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 24/10/2018 la 3ª Commissione permanente Aff. esteri ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

sen. Petrocelli Vito Rosario

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014" (659)

(presentato in data 12/07/2018);

in data 24/10/2018 la 3^a Commissione permanente Aff. esteri ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

sen. Petrocelli Vito Rosario

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003" (676)

(presentato in data 17/07/2018).

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 ottobre 2018, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dirigente di prima fascia, dottoressa Patrizia Nardi, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 19 ottobre 2018, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento dell'incarico di Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, alla dottoressa Elisa Grande, dirigente di prima fascia dei ruoli della Presidenza del Consiglio di Ministri, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 12 ottobre 2018, ha inviato, ai sensi dell'articolo 25-*bis*, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione in merito all'efficacia dell'introduzione delle azioni nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2017.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (*Doc. XXVII*, n. 2).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 12 ottobre 2018, ha inviato la relazione concernente l'impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferita al secondo semestre 2017, predisposta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (*Doc. LXXIII*, n. 1).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 19 ottobre 2018, ha inviato, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione, approvata dalla Corte stessa a Sezioni riunite con delibera n. 16/SSRRCO/RQ/18, sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (*Doc. XLVIII*, n. 3).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 24 ottobre 2018, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea la proposta di

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al reimpegno della quota residua degli importi impegnati per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 del Consiglio o alla loro assegnazione ed altre azioni previste dai programmi nazionali (COM (2018) 719 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 19 dicembre 2018. L'atto è altresì deferito per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 3a e 14a.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Lanzi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00300 della senatrice Gaudiano ed altri.

Interrogazioni

[BERUTTI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il terzo valico dei Giovi è una nuova linea ferroviaria ad alta velocità e ad alta capacità in costruzione tra Genova e Tortona (Alessandria). Quando entrerà in funzione, l'opera consentirà sia di potenziare i collegamenti merci tra Nord Italia ed Europa, sia di rendere più veloci i collegamenti passeggeri fra Genova, Torino e Milano;

il costo inizialmente previsto per la realizzazione del terzo valico è stato identificato in 6,2 miliardi di euro. L'opera, il cui committente è RFI, società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, è suddivisa per la realizzazione in 6 lotti costruttivi non funzionali. Attualmente sono in corso di realizzazione i primi 4 lotti ed è stato approvato il finanziamento del quinto;

il terzo valico dei Giovi è il tassello terminale a sud del corridoio Reno-Alpi, uno dei nove corridoi della rete strategica transeuropea di trasporto (TEN-T *core network*) individuata dalla Commissione europea con l'obiettivo di interconnettere le reti infrastrutturali nazionali assicurandone l'interoperabilità;

la delibera Cipe n. 82 del 22 dicembre 2017 ha aggiornato il costo del terzo valico in 6,158 miliardi di euro, interamente di provenienza statale e affidati a RFI quale committente dell'opera. L'importo, in precedenza fissato a 6,2 miliardi di euro, è stato dunque ridotto di 42 milioni di euro in relazione al minor costo della variante all'interconnessione di Novi Ligure, approvata dalla delibera citata, la quale ha, altresì, stabilito che tali risorse possono essere destinate alla copertura finanziaria parziale del sesto lotto costruttivo;

nonostante il loro significativo stato di avanzamento, il Ministro in indirizzo ha messo in dubbio la prosecuzione dei lavori per la costruzione del terzo valico, bloccando sia le risorse relative al quinto lotto, sia quelle necessarie al finanziamento del sesto e condizionando il completamento dell'opera, all'esito di un'analisi del rapporto tra i costi e i benefici, la cui attesa già sta di per sé provocando conseguenze negative in termini di incertezza sul proprio futuro per imprese e lavoratori, in relazione ad una visione chiara sull'avvenire infrastrutturale dei territori direttamente coinvolti dalla costruzione dell'opera, nonché in un'ottica di credibilità internazionale dell'intero Paese,

si chiede di sapere:

quali siano le intenzioni del Ministro in indirizzo in relazione ai fondi già autorizzati, ma non ancora resi disponibili, per il finanziamento del quinto lotto e per le risorse relative al sesto lotto del terzo valico dei Giovi;

quando saranno disponibili le risultanze dell'analisi del rapporto tra i costi e i benefici voluta dal Ministro su di un'opera già in significativo stato di avanzamento;

se siano stati calcolati e a quanto ammontino i costi diretti e indiretti nel caso di blocco definitivo dell'opera;

quali azioni intenda adottare in relazione al futuro delle imprese e dei lavoratori, nonché dei territori coinvolti dalla realizzazione dell'opera, qualora l'analisi del rapporto tra i costi e i benefici propenda inspiegabilmente per il blocco di un'opera di importanza capitale per il collegamento della Liguria, del Piemonte, della Lombardia e dell'intero Paese alle reti transeuropee.

(3-00310)

[GIRO](#), [MALLEGNI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

come denunciato dalle diverse rappresentanze sindacali del trasporto aereo, nella mattinata di venerdì 19 ottobre 2018, si è verificata l'ennesima avaria, la quarta del 2018, in una sala operativa di ENAV, questa volta nel centro di controllo d'area (ACC) di Milano;

ENAV svolge un servizio pubblico e lo esercita in regime di concessione sulla base di un contratto di programma del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

lo Stato è responsabile del controllo della prestazione sicura ed efficiente di servizi di navigazione aerea e dell'osservanza delle norme comuni stabilite a livello internazionale ed europeo;

ENAV è stata oggetto nel 2016 non solo di una privatizzazione, ma anche di quotazione in borsa (unico caso al mondo nel settore);

il piano aziendale della società per gli anni 2018-2022 sembrerebbe prevedere la riduzione da 4 a 2 dei centri di controllo presenti in Italia, con la riorganizzazione di quelli situati a Brindisi e Padova;

come sottolineato dal primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo in due interrogazioni presentate al Ministro in indirizzo (4-00455 e 4-00660), alle quali non è stata data, ad oggi, alcuna risposta, è indispensabile che ENAV dimostri che la primaria finalità della sua missione, designata dalla legge, dai regolamenti e dal codice della navigazione (di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni), è quella di garantire la sicurezza, la regolarità ed efficienza dei servizi erogati, attraverso una coerente gestione del rischio dell'attività di missione;

le stesse sigle sindacali, nel comunicato, hanno chiesto che "si inizi a parlare seriamente meno di trading e di finanza e più di training ed investimenti su personale e macchine",

si chiede di sapere:

se sia stata fornita evidenza da ENAV che gli incidenti di disponibilità dei sistemi verificatisi negli ultimi anni, da ultimo quello di Milano, con conseguenti significative interruzioni, abbiano ricevuto un'effettiva ed efficace analisi delle cause originarie;

se al Ministro in indirizzo risulti che il *management* aziendale abbia messo in atto tutte le iniziative utili al perseguimento degli obiettivi istituzionali, quali la sicurezza, e non sia invece subalterno alla sola logica dei dividendi (100 milioni di euro in due anni) con una conseguente ricaduta positiva nelle retribuzioni personali;

se sia a conoscenza del nuovo piano industriale dell'ENAV e della riorganizzazione in macrostrutture e se non ritenga che i maggiori profitti assegnati agli azionisti rischino di sottrarre risorse per la sicurezza di volo;

se la presenza di rappresentanti del Dicastero nel consiglio di amministrazione di ENAV risponda a logiche esclusive di presidio del pubblico interesse o viceversa configuri un palese conflitto di interessi fra ente vigilante (Ministero) e ente vigilato (società) così come sembra per la presenza nell'organismo sociale del vice capo di Gabinetto del Ministro al suo secondo mandato, ciò pregiudicando una trasparente attuazione del piano industriale stesso.

(3-00311)

[CAMPARI](#), [Pietro PISANI](#), [SAPONARA](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* -

(3-00312)

(Già 4-00559)

[MALPEZZI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

l'attività didattica presso le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) è svolta da docenti di ruolo di prima e di seconda fascia senza distinzione di tipologia o qualità didattica e con assoluta e paritaria autonomia e libertà di insegnamento;

il passaggio dalla seconda alla prima fascia dovrebbe essere regolato dalle norme del regolamento sulle procedure di reclutamento del personale, di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il quale, dopo quasi 20 anni dall'entrata in vigore della norma, non risulta essere stato emanato, nonostante il termine perentorio stabilito dall'articolo 19, comma 1, del decreto-

legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, termine ormai scaduto da oltre quattro anni;

lo stesso decreto-legge ha istituito graduatorie del personale docente precario delle istituzioni AFAM utili per la loro stabilizzazione in ruolo mediante l'attribuzione di contratti a tempo indeterminato, le quali sono state trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento dall'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018);

il comma 654 stabilisce che, a decorrere dall'anno accademico 2018/2019, nell'ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento citato (peraltro ancora inesistente), una quota tra il 10 e il 20 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente è destinata al reclutamento di docenti di prima fascia con procedure riservate esclusivamente a docenti di ruolo di seconda fascia in servizio da almeno tre anni accademici;

sono attualmente in corso le procedure per l'assunzione a tempo indeterminato su posti di prima fascia di docenti precari inseriti nelle citate graduatorie nazionali ad esaurimento, graduatorie da cui furono esclusi a suo tempo i docenti di ruolo di seconda fascia;

ne discende il risultato paradossale che docenti in servizio di ruolo di seconda fascia da molti anni, in alcuni casi anche da circa 20 anni per i vincitori dell'ultimo concorso pubblico che è stato bandito, si possano trovare superati in carriera da docenti precari con tre anni di esperienza, che vengono assunti direttamente su posti di ruolo di prima fascia solo in quanto si sono trovati a svolgere incarichi annuali di docenza a tempo determinato su posti vacanti di questa categoria,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire affinché sia emanato al più presto possibile il regolamento per le procedure di reclutamento del personale AFAM, atteso da quasi 20 anni, e come intenda procedere per garantire equità di trattamento ai docenti di ruolo di seconda fascia mediante una corretta valutazione del servizio prestato ai fini della loro promozione alla prima fascia sulla base del merito e delle competenze maturate.

(3-00313)

[MALPEZZI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

l'osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario è stato istituito dall'articolo 20 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

i compiti dell'osservatorio possono essere così riassunti: a) creare un sistema informativo per l'attuazione e il monitoraggio del diritto allo studio universitario; b) procedere ad analisi, confronti e ricerche su criteri, metodologie e risultati del diritto allo studio universitario; c) presentare al Ministro proposte in merito ai livelli essenziali delle prestazioni, nonché, entro il mese di marzo di ogni anno, una relazione sull'attuazione del diritto allo studio a livello nazionale;

l'osservatorio è stato ricostituito con decreto ministeriale n. 884 dell'8 novembre 2017 e ha tenuto la sua prima riunione il 19 febbraio 2018;

la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), all'articolo 1, comma 271, relativamente alla ripartizione tra le Regioni del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, ha introdotto il principio della proporzionalità al fabbisogno finanziario di ciascuna Regione, modificando così la previgente normativa;

il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio è stato significativamente incrementato sia dall'articolo 1, comma 254, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), sia dall'articolo 1, comma 268, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sia dall'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018);

sarebbe importante conoscere e valutare lo stato e le caratteristiche dell'attuazione delle nuove normative sul diritto allo studio universitario, nonché l'impatto effettivo dei nuovi finanziamenti, si chiede di sapere:

in quali date l'osservatorio si sia riunito e con quali argomenti all'ordine del giorno;

se l'osservatorio abbia proceduto nell'attuazione dei compiti previsti dalla legge istitutiva e, in particolare: se siano stati prodotti documenti in merito al sistema informativo sul diritto allo studio universitario e ad analisi, confronti e ricerche sui relativi criteri, metodologie e risultati;

se sia disponibile, o quando sarà disponibile, la prima relazione annuale dell'osservatorio sull'attuazione del diritto allo studio universitario.

(3-00314)

[MALAN](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

il 15 e 16 settembre ha avuto luogo a Benevento la cerimonia conclusiva dell'undicesima edizione del "Premio internazionale giornalistico e letterario Marzani";

il premio Marzani godeva quest'anno del patrocinio, oltre che della Commissione europea, dell'università del Sannio e della Camera dei deputati, anche di quello del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come risulta da vari mezzi di informazione e dal manifesto ufficiale che reca i loghi degli enti suddetti;

anche l'emittente libanese "Al Manar" ha dato la notizia il 24 settembre, sottolineando il patrocinio del Parlamento italiano e del Ministero degli affari esteri;

tra i premiati spicca Ibrahim Farhat, direttore dell'emittente televisiva Al Manar, affiliata al gruppo "Hezbollah"; Al Manar è stata designata come "entità terroristica globale" dal Dipartimento di Stato degli Usa, e per questo oscurata, come è in seguito accaduto anche in Francia, Germania, Canada, Olanda e Australia; "Hezbollah" è considerato organizzazione terroristica da Bahrain, Canada, Consiglio di cooperazione del Golfo, Emirati arabi uniti, Francia, Giappone, Israele, Lega araba, Paesi Bassi e Stati Uniti d'America; la cosiddetta ala militare di Hezbollah è considerata organizzazione terroristica anche da Australia, Regno Unito e Unione europea; l'agenzia statunitense antidroga, la DEA, ha affermato di avere prove che Hezbollah ha incassato un miliardo di dollari dal traffico di droga dal Sud America verso gli Usa;

Hezbollah è stato accusato di numerosi attacchi terroristici fin dal 1982, tra i quali l'attentato a Beirut del 1983, in cui morirono 305 militari e civili americani e francesi, gli attentati in Argentina nel 1992 contro l'ambasciata israeliana e nel 1994 contro un centro culturale ebraico, in cui morirono rispettivamente 29 e 85 persone, l'attentato all'ambasciata d'Israele a Londra nel 1994 in cui morirono 29 persone; il Tribunale speciale investigativo delle Nazioni Unite ha ravvisato prove del coinvolgimento di Hezbollah nell'assassinio del presidente libanese Rafic Hariri insieme ad altre 21 persone il 14 febbraio 2005; la stessa giustizia libanese ha arrestato esponenti di Hezbollah per quell'attentato;

considerato che, a quanto risulta all'interrogante:

Al Manar fiancheggia costantemente Hezbollah e, tra l'altro, è molto attiva nell'incitamento all'odio contro gli ebrei, Israele e gli Usa anche nei programmi per bambini, incoraggiando e celebrando gli attentati suicidi;

il 29 novembre 2005 Al Manar ha messo in onda un simposio da essa stessa organizzato presso l'università del Libano, in cui diversi studenti prendevano la parola: uno di loro, incoraggiato dal moderatore del simposio, affermava che "proprio così come Hitler ha combattuto gli Ebrei, anche noi, che siamo la grande nazione islamica del Jihad, dobbiamo combatterli e cancellare completamente Israele"; un altro ricordava la ricerca globale di una cura per l'influenza aviaria per dire che l'unica cura contro Israele era la sua cancellazione;

Al Manar produce e diffonde molti programmi di *fiction*; ecco le trame sintetiche di alcuni di loro: due ebrei caricaturali decidono che è necessario il sangue di un bambino cristiano per cucinare ritualmente i pani per la Pasqua, un bambino è indotto da un giovane ebreo a entrare in una casa dove viene sgozzato e il suo sangue versato in una padella; il "governo ebraico segreto" decide di aiutare Hitler a massacrare i propri correligionari allo scopo di indurne altri a migrare in terra d'Israele; lo stesso un giudice del tribunale talmudico ordina atroci torture contro un condannato affermando che così insegna il Talmud;

Al Manar sostiene costantemente che Yasser Arafat è stato assassinato dagli israeliani; dà ampio spazio all'istanza della cancellazione totale dello Stato d'Israele, "dal fiume (Giordano) al mare", manda in onda cartoni animati in cui si invitano i bambini ad uccidere gli israeliani diventando "martiri per Gerusalemme";

durante l'evento è stato premiato anche Ibrahim Masoumi Nejad, inviato iraniano della televisione di

Stato dell'Iran, arrestato due volte in Italia, sospettato di inviare in Iran materiale *dual use*;
i nomi dei premiati erano peraltro già stati resi noti il 31 agosto in conferenza stampa,
si chiede di sapere:
quali siano in generale i criteri per la concessione del patrocinio da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo sull'esito del patrocinio concesso nel 2018 al premio Marzani e in particolare della premiazione di Ibrahim Farhat e Ibrahim Masoumi Nejad;
ove la valutazione non fosse positiva, perché il patrocinio non sia stato revocato una volta comunicati i nomi dei premiati;
quale pensa che possa essere l'effetto del patrocinio da parte del Ministero e di altre istituzioni italiane alla premiazione dei personaggi suddetti rispetto a Paesi e organizzazioni internazionali che considerano Al Manar o Hezbollah organizzazioni terroristiche.

(3-00315)

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il Comune di Lodi il 4 ottobre 2007, con delibera del Consiglio n. 28 ha modificato l'articolo 8 ("attivazione su domanda") del regolamento comunale;

a parere del Comune di Lodi la modifica si sarebbe resa necessaria "al fine di adeguarlo" alla disciplina recata dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

la citata delibera ha modificato l'art. 8, introducendo i commi 4 e 5, costruendo un impianto normativo in cui "i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre - anche in caso di assenza di redditi o beni immobili o mobili registrati - la certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato esterno - corredata di traduzione in italiano legalizzata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità";

il 15 novembre 2017, con delibera di Giunta comunale n. 56, il Comune, in attuazione del neo introdotto articolo 8, comma 6, lettera c) del regolamento, ha segnalato una serie di Paesi "dove non è possibile acquisire la documentazione necessaria" per la compilazione della DSU (dichiarazione sostitutiva unica) e di tale elenco fanno parte solamente Afghanistan, Libia, Yemen e Siria;

il rapporto tra cittadini extra UE regolarmente presenti sul territorio nazionale e pubblica amministrazione è regolato dal principio di parità di trattamento;

l'articolo 2, comma 5 del testo unico sull'immigrazione (di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998) stabilisce che "allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino (...) nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge";

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" costituisce la norma di riferimento per l'esame della vicenda descritta, posto che il regolamento comunale è volto a dare applicazione al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

la procedura di accesso alle prestazioni agevolate sono vincolate all'ISEE e sono normate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato e si creerebbe un precedente legislativo e giurisprudenziale senza precedenti se un Comune, attraverso un regolamento, andasse a modificarlo, si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda esercitare il proprio mandato nel rispetto della Costituzione per impedire che i Comuni richiedano certificati aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle norme vigenti sull'ISEE per accedere ai servizi scolastici, causando discriminazioni nei confronti delle famiglie provenienti da Paesi non comunitari ed impedendo ai figli di vivere la quotidianità scolastica.

(3-00316)

[MARSILIO](#), [CIRIANI](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

da tempo oramai gli operatori del comparto e le organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo della Polizia penitenziaria denunciano le criticità in cui versano le carceri italiane e le enormi difficoltà che investono, in generale, l'intero sistema dell'esecuzione penale;

la maggior parte degli istituti penitenziari vive in situazioni estremamente drammatiche: gravi

inefficienze strutturali, carenze di organico insostenibili, carichi di lavoro eccessivi, turni massacranti e inadeguatezza delle dotazioni e delle strumentazioni a disposizione costringono gli agenti della Polizia penitenziaria e il personale amministrativo a lavorare in condizioni difficili e, il più delle volte, al limite della normalità;

a tutto ciò si aggiungono gli innumerevoli episodi di violenza che quotidianamente essi devono fronteggiare e le ripetute aggressioni di cui sono vittime, come testimoniano i sempre più frequenti episodi di cronaca;

tali problematiche, come è evidente, stanno assumendo proporzioni del tutto eccezionali che, se non affrontate con immediatezza e incisività, rischiano di acuirsi ulteriormente, mettendo a serio rischio non solo l'incolumità degli agenti e degli stessi soggetti detenuti ma anche l'ordine e la sicurezza pubblica in generale, con ricadute negative sull'operatività dell'intero sistema repressivo;

le politiche messe in campo negli ultimi anni, dai Governi che si sono succeduti, si sono rivelate del tutto inefficaci ed inadeguate, mancando, tra l'altro, un programma organico di reale potenziamento del sistema carcerario e di garanzia effettiva della certezza della pena;

la drammaticità della situazione emerge, altresì, dalla lettura di alcuni dati recentemente diffusi (aggiornati alla data del 30 settembre 2018): i detenuti complessivamente presenti nei 190 istituti penitenziari sono 59.275 (2.556 donne e 56.719 uomini), a fronte di una capienza regolamentare di 50.662 posti (con un aumento di 1.614 rispetto al 30 settembre 2017); la percentuale dei detenuti stranieri rispetto ai presenti è del 34 per cento (circa 20.098, di cui 952 donne e 19.146 uomini); la carenza di organico del personale del Corpo della Polizia penitenziaria ammonta a circa 5.694 unità (a fronte di un organico previsto di 41.253, risultano in forza solo 35.599); gli eventi critici verificatisi nel 2017 ammontano a circa 19.318 (atti di autolesionismo: 9.510; suicidi detenuti: 48; tentati suicidi sventati: 1.135; colluttazioni: 7.446; ferimenti: 1.175; tentati omicidi: 2; omicidi: 2);

va, inoltre, sottolineato che la Polizia penitenziaria è impegnata quotidianamente, nell'ambito dei compiti di vigilanza ed osservazione dei detenuti, un'attività assolutamente fondamentale per la sicurezza del nostro Paese: essa, infatti, è impegnata a fronteggiare e monitorare il fenomeno del radicalismo islamico, dal momento che un detenuto su cinque è di religione islamica e quattro su cinque la praticano abitualmente (oltre 10.000 sono i detenuti islamici e di questi oltre 7.000 la praticano abitualmente), e a svolgere indagini sui detenuti in regime ai sensi dell'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, contribuendo così, in maniera determinante, alla lotta alla criminalità organizzata;

gravi disagi nello svolgimento dei compiti di vigilanza, inoltre, crea il cosiddetto progetto di "vigilanza dinamica" che prevede la libera circolazione nelle sezioni e l'apertura delle celle per otto ore al giorno, con gli agenti che non devono più restare di guardia ad ogni singola cella ma a zone di passaggio dei detenuti in condizioni di sicurezza più critiche;

considerato che:

sarebbe quanto mai urgente una riforma complessiva dell'ordinamento penitenziario e l'attuazione di politiche mirate, volte a garantire modelli organizzativi e operativi efficienti in grado di assicurare condizioni umane e professionali accettabili nonché misure di controllo, prevenzione e repressione efficaci, anche attraverso lo stanziamento di maggiori risorse finanziarie per il comparto;

lo stesso Ministro in indirizzo, in occasione del giuramento del 173° corso agenti di Polizia penitenziaria, tenutosi il 20 luglio 2018, ribadì, con enfasi, che: «l'aspetto della rieducazione dalla pena è fondamentale e purtroppo in questi anni è stato fortemente trascurato dallo Stato. (...) Ma troppo poco spesso - anzi, non se ne parla proprio - delle condizioni di sicurezza in cui lavorano gli agenti di Polizia penitenziaria. E questo è, senza girarci troppo intorno, vergognoso! Perché abbiamo i nostri uomini, le nostre donne, servitori dello Stato, lì dentro che lavorano in condizioni veramente inaccettabili! (...) Il fondamentale servizio al sistema giustizia e al Paese intero che rendete impone (...) il dovere dell'impegno massimo per cercare di assicurare a tutti voi un'adeguata dotazione di mezzi, infrastrutture e strumenti indispensabili per l'assolvimento dei compiti ai quali siete preposti»;

a fronte delle numerose dichiarazioni fatte nel corso della campagna elettorale da esponenti autorevoli dell'attuale Governo, nulla fino ad ora è stato fatto per risolvere le problematiche che attanagliano il

sistema penitenziario né particolare attenzione è stata data alla questione negli ultimi provvedimenti varati, pur omogenei per materia, si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di: 1) assicurare maggiore sicurezza e condizioni dignitose di lavoro agli agenti di Polizia penitenziaria in servizio; 2) assumere nuovo personale in numero almeno sufficiente a coprire le carenze di organico; 3) costruire nuove carceri e ristrutturare quelle esistenti per aumentare la disponibilità dei posti (invece di perpetrare le vecchie politiche "svuotacarceri") e degli spazi dedicati alla socializzazione, allo studio, al lavoro e, più in generale, alle politiche di recupero e reinserimento dei detenuti; 4) dotare gli agenti di Polizia penitenziaria di appositi dispositivi antiaggressione e consentire loro l'utilizzo, come armi di reparto, di quelle comuni ad impulsi elettrici, in analogia a quanto già disposto per l'amministrazione della pubblica sicurezza e, di recente, ai Corpi di Polizia municipale.

(3-00317)

[PIARULLI](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

è "violenza contro le donne" ogni atto di violenza fondata sul genere, che provochi un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà;

come dimostrato dai dati statistici ufficiali e dalle numerose richieste di aiuto delle vittime di violenza domestica, *stalking* o abusi sessuali presso gli appositi centri di ascolto dislocati sul territorio nazionale, si tratta di un fenomeno in costante crescita. A questo dev'essere poi aggiunto, purtroppo, l'insieme delle violenze di genere non denunciate da mogli, dipendenti o minorenni per paura delle conseguenze o perché si sentono ingiustamente colpevoli di una simile aggressione;

considerato che sono stati presentati nella XVIII Legislatura diversi disegni di legge in materia, di iniziativa parlamentare, volti al contrasto del fenomeno,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo abbia intenzione di intraprendere, anche sul piano delle proposte normative, volte al contrasto di un problema che sta assumendo le connotazioni di una vera e propria piaga sociale.

(3-00318)

[GALLONE](#), [RONZULLI](#), [Alfredo MESSINA](#), [GALLIANI](#), [MALLEGNI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

con decreto ministeriale n. 579 del 2 agosto 2018, il Ministro in indirizzo ha autorizzato i contingenti delle assunzioni docenti per l'anno scolastico 2018/2019, prevedendo la copertura di 57.322 posti di lavoro a tempo indeterminato nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado;

sono ancora molti i disagi per le scuole italiane che anche quest'anno non hanno a disposizione un organico adeguato, come anche per gli uffici del Ministero sul territorio;

è il caso della Lombardia che, a fronte di una dotazione organica di personale del comparto Ministeri assegnata all'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, suddivisa tra i vari ambiti territoriali provinciali, determinata con determina dirigenziale dell'Ufficio scolastico regionale in 675 unità, conta invece presenze effettive che risultano essere meno della metà (circa 267). Come ad esempio nell'Ufficio scolastico territoriale della provincia di Bergamo dove, su 72 presenze previste, solo 22 sono quelle effettive;

gli uffici scolastici territoriali svolgono un ruolo di supporto amministrativo e didattico alle scuole per tutta la durata dell'anno scolastico e questa carenza di personale ne impedisce il pieno e proficuo svolgimento e supporto;

il personale amministrativo degli uffici scolastici territoriali della Lombardia si trova quindi a fronteggiare grandi difficoltà organizzative per cercare di garantire il corretto proseguimento dell'anno scolastico attraverso un'intensificazione dell'attività lavorativa, arginando encomiabilmente il malumore di studenti e genitori al ripetersi di situazioni di disagio che portano sempre più spesso alla riduzione qualitativa e quantitativa dell'offerta scolastica;

occorre garantire a tutti il diritto allo studio e pari opportunità formative,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di risolvere la

situazione di carenza di organico in cui versano gli uffici scolastici territoriali, e in particolare quello della Lombardia.

(3-00319)

[IWOBI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

nei giorni scorsi un furgone della gendarmeria francese è stato avvistato dalla Polizia italiana nei pressi di Clavière, Comune dell'Alta Val di Susa, nella città metropolitana di Torino, mentre faceva scendere alcune persone, molto probabilmente dei migranti di origine africana, in una zona boschiva poco prima del *tunnel* di Cesana Torinese, adiacente al confine di Stato;

dopo aver compiuto tale operazione, il furgone è poi rientrato in territorio francese;

la Polizia italiana ha provveduto ad annotare la targa e ad avviare una serie di indagini sui fatti;

nelle registrazioni in possesso della Digos, si scorge il furgone, mentre farebbe scendere i presunti migranti, i quali si sono poi incamminati nel bosco facendo perdere le loro tracce;

la Digos ha trasmesso le immagini alla Procura di Torino, che ha prontamente aperto un fascicolo;

qualora i fatti fossero confermati, si tratterebbe di un precedente molto grave, in quanto, alla luce degli accordi internazionali vigenti, in casi del genere l'Autorità straniera è tenuta ad avvertire il commissariato di Polizia o la stazione dei Carabinieri di zona;

non si può escludere che vi siano stati tentativi di condurre in territorio italiano anche migranti minorenni, secondo quanto denunciato da numerose organizzazioni e da alcuni sindaci dei comuni di confine;

considerato che:

dopo le richieste inoltrate dal Ministero degli affari esteri all'Ambasciata francese a Roma, le autorità francesi hanno confermato l'accaduto;

secondo quanto riportato dai principali quotidiani, la Prefettura della regione francese Hautes-Alpes avrebbe parlato a tal proposito di un "errore" commesso da gendarmi a motivo del fatto che gli stessi erano in servizio da pochissimi giorni nella regione e non conoscevano bene il posto;

la Prefettura avrebbe poi precisato che, nell'ambito di una missione di rimpatrio di stranieri irregolari, un veicolo della gendarmeria francese avrebbe attraversato il confine franco-italiano in direzione di Clavière, senza previa autorizzazione della polizia italiana e che i primi controlli effettuati dalla Prefettura delle Hautes-Alpes confermano questo attraversamento, in contrasto con le disposizioni in vigore,

si chiede di sapere, qualora i fatti richiamati in premessa corrispondano al vero, se tra l'Italia e la Francia vi siano in corso accordi scritti e formali che consentano questo tipo di operazioni.

(3-00320)

[MALPEZZI](#), [MARCUCCI](#), [IORI](#), [RAMPI](#), [VERDUCCI](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [FERRARI](#), [COLLINA](#), [BINI](#), [CIRINNA'](#), [ALFIERI](#), [ASTORRE](#), [BELLANOVA](#), [BITI](#), [BOLDRINI](#), [BONIFAZI](#), [CERNO](#), [COMINCINI](#), [CUCCA](#), [D'ALFONSO](#), [D'ARIENZO](#), [FARAONE](#), [FEDELI](#), [FERRAZZI](#), [GARAVINI](#), [GIACOBBE](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [LAUS](#), [MAGORNO](#), [MANCA](#), [MARGIOTTA](#), [MARINO](#), [Assuntela MESSINA](#), [MISIANI](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [PARRINI](#), [PATRIARCA](#), [PINOTTI](#), [PITTELLA](#), [RENZI](#), [RICHETTI](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [SBROLLINI](#), [STEFANO](#), [SUDANO](#), [TARICCO](#), [VATTUONE](#), [ZANDA](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

alcuni mesi fa, il Comune di Lodi ha approvato il nuovo regolamento sull'accesso ai servizi accessori della scuola come mense e scuolabus; servizi scuola stranieri

tale delibera stabilisce che, "ai fini dell'accoglimento della domanda" per l'accesso a tali servizi, vengono considerati "anche i redditi ed i beni immobili o mobili registrati disciplinati dall'articolo 816 del Codice civile, eventualmente posseduti all'estero e non dichiarati in Italia". E, inoltre, precisa che "i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre - anche in caso di assenza di redditi o beni immobili o mobili registrati - la certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato esterno - corredata di traduzione in italiano legalizzata dall'Autorità consolare italiana che ne attesti la conformità";

chi non possa produrre tale documentazione deve pagare il massimo delle tariffe per l'accesso alla

mensa scolastica o al servizio di scuolabus, essendo, dunque, privato della possibilità di beneficiare di alcuna agevolazione;

appare del tutto evidente la volontà di escludere dall'accesso a tali servizi tutti i nuclei familiari dove compare anche solo un extracomunitario poiché la certificazione patrimoniale non si può ottenere in diversi Paesi tra cui Afghanistan, Libia, Siria e Yemen e in altri, come Senegal, Marocco, Kenya, Ecuador o Egitto è praticamente impossibile da ottenere;

di fatto, dunque, dall'autunno 2017 il regolamento per l'accesso agevolato ai servizi comunali (asili, mense, scuolabus, trasporto sociale, eccetera) richiede per i cittadini di Stati non europei, diversamente dalla legislazione vigente, la consegna di una certificazione costosa e impossibile da produrre. Ciò sta negando a molti cittadini la possibilità di usufruire di questi servizi con le agevolazioni a cui avrebbero diritto;

alcune associazioni hanno presentato un ricorso al tribunale di Milano contro il regolamento dell'amministrazione considerato "discriminatorio ai sensi del diritto nazionale e/o del diritto Ue";

per risolvere la questione, grave e discriminatoria, il coordinamento "Uguali Doveri" ha indetto una colletta per gli alunni del Comune di Lodi che ha raccolto in tempi molto brevi la somma di oltre 60.000 euro;

la Garante dell'infanzia, Filomena Albano, sollecitata dai senatori del Gruppo del Partito Democratico, è intervenuta dicendo "riammettere subito i bambini alla mensa nessuno escluso. Non esiste che ci siano piccoli costretti a mangiare da soli, lontani dai loro compagni, perché i genitori non possono pagare la retta (...) la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo, (...) afferma che tutti i minori residenti nel nostro Paese hanno pari diritti nell'accesso alla salute e al benessere psicofisico";

risulta agli interroganti che, in data 23 ottobre 2018, il Ministro in indirizzo in un'intervista rilasciata al quotidiano "la Verità" ha detto "quello di Lodi è un fatto locale che è stato trasformato in un caso nazionale e messo al centro di una sterile polemica... dobbiamo averne cura (della scuola), non manipolarla per interessi di parte. Detto questo credo sia sempre necessario temperare i diritti dei bambini e i doveri delle famiglie. (...) Dobbiamo attivarci e fare sistema con senso di identità e appartenenza soprattutto con gli enti locali"

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che tale decisione, oltre a discriminare i bambini nell'accesso ai servizi accessori della scuola, non violi le norme della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e le direttive europee in materia di divieto di discriminazione sulla base della nazionalità e dello *status* di immigrazione;

quale sia il suo orientamento in merito e quali iniziative di competenza, anche in sinergia con gli enti locali, intenda intraprendere al fine di chiarire e meglio definire criteri e modalità per accedere a prestazioni sociali agevolate come quelle di cui in premessa che oltretutto riguardano minori.

(3-00321)

[LAUS](#), [MARGIOTTA](#), [FARAONE](#), [BELLANOVA](#), [FERRAZZI](#), [SUDANO](#), [D'ALFONSO](#), [CUCCA](#), [VATTUONE](#), [MARINO](#), [FEDELI](#), [PITTELLA](#), [ASTORRE](#), [SBROLLINI](#), [MAGORNO](#), [STEFANO](#), [VALENTE](#), [MALPEZZI](#), [ROJC](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che, nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2018 (Doc. LVII, n. 1-*bis*), nella parte relativa al lavoro e al *welfare*, si afferma che "l'introduzione del reddito di cittadinanza ha un duplice scopo: i) sostenere il reddito di chi si trova al di sotto della soglia di povertà relativa (pari a 780 euro mensili); ii) fornire un incentivo a rientrare nel mercato del lavoro, attraverso la previsione di un percorso formativo vincolante, e dell'obbligo di accettare almeno una delle prime tre proposte di lavoro eque e non lontane dal luogo di residenza del lavoratore";

premessi, inoltre, che:

sulla base di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, il calcolo del netto in busta paga è pari, per i dipendenti *full time* di livello D, a 765,40 euro al netto del cosiddetto *bonus* 80 euro, per i dipendenti *full time* di livello E, a 727,92 euro al netto del cosiddetto *bonus* 80 euro e, per i dipendenti *full time* di livello F, a 671,69 euro al netto del *bonus* ;

in attesa di sapere in che modo sarà scritta la norma sul reddito di cittadinanza, annunciata ormai da molti mesi, non si può non vedere la contraddizione intrinseca nella sua finalità in relazione alla realtà dei fatti;

non ci si può non chiedere, consapevoli della banalità della domanda, perché mai una persona dovrebbe lavorare per un netto in busta paga inferiore a 780 euro quando, in presenza di requisiti ancora non chiari, potrebbe avere 780 euro senza lavorare e come si potrà contemperare la portata di questa misura con le situazioni di lavoro sottopagato;

l'annuncio ripetuto di un reddito pari a 780 euro mensili rischia infatti di alimentare "trappole della povertà", non prevedendo nessuna garanzia o sostegno per le situazioni di lavoro sottopagato e *part time* involontario, che a oggi non garantiscano un reddito di tale ammontare;

si tratta di una misura che darà, inoltre, luogo a grande incertezza fino a che non sarà chiara (se mai lo sarà) la sua interazione con le misure già esistenti;

i numeri riportati, nella loro evidenza, rendono chiara la fallacia delle "buone intenzioni" perseguite, si chiede di sapere in che modo la misura sul reddito di cittadinanza potrà realizzare le finalità che si propone, non prevedendo alcuna garanzia o alcun sostegno per le situazioni di lavoro sottopagato e *part time* involontario e apparendo a parere degli interroganti, proprio per questo motivi, profondamente "ingiusta".

(3-00322)

[RUSSO](#), [MONTEVECCHI](#), [CORRADO](#), [DE LUCIA](#), [GRANATO](#), [VANIN](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", riconosce la parità effettiva dell'attività didattica prestata in favore degli istituti di studi superiori di musica (ISSM) statali e non statali e invoca la parità di trattamento dei docenti;

sulla scorta di quanto previsto dal decreto legislativo, per accedere alla graduatoria nazionale *ex* decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è stato stabilito che fosse sufficiente aver maturato esperienza didattica in un ISSM, sia esso statale o non statale;

considerato peraltro che già l'art. 2 della legge di riforma del 21 dicembre 1999, n. 508, ha uniformato il sistema dell'alta formazione artistico-musicale trasformando i conservatori statali e gli ex IMP (istituti musicali pareggiati) in istituti superiori di studi musicali e istituendo un unico comparto AFAM;

l'art. 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede il superamento del precariato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, in cui sono ricompresi anche gli ISSM, e il comma 655, nel descrivere il requisito di accesso, fa riferimento al servizio prestato negli istituti AFAM;

tuttavia, il decreto ministeriale 14 agosto 2018 n. 597, contenente le disposizioni attuative finalizzate alla formulazione delle graduatorie nazionali ai sensi del citato art. 1, comma 655, prevede l'accesso del solo personale docente delle Istituzioni statali, ed esclude dal novero dei titoli valutabili ai fini dell'inserimento nelle graduatorie il servizio prestato negli istituti non statali;

considerato che:

il servizio prestato negli ISSM non statali è un'attività didattica affidata con procedura pubblica, previsto dal contratto nazionale AFAM vigente e, a tutti gli effetti, parificato all'attività didattica prestata ai conservatori statali;

il citato comma 655 statuisce la formazione della graduatoria senza prevedere alcuna distinzione tra i precari degli ISSM statali e non statali;

la graduatoria nazionale di cui alla legge n. 128 del 2013, oltre alla precedente graduatoria di cui al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 giugno 2004, n. 143, ha incluso docenti che avessero maturato i tre anni di servizio presso i conservatori di Stato e gli ISSM ex IMP non statali, senza alcuna esclusione, secondo le procedure pubbliche in base ai principi espressi dal testo unico del 1994, e tale graduatoria è stata trasformata in graduatoria valida per la stipula di contratti a tempo indeterminato, con possibile immissione in ruolo dei docenti, proprio dal

comma 653, ovvero dalla stessa legge a cui fa riferimento il decreto ministeriale n. 597 del 2018 per escludere il servizio prestato presso gli ISSM non statali dal requisito di accesso alla nuova graduatoria nazionale, in palese contrasto con le procedure di reclutamento precedenti;

considerato inoltre che:

di fatto, gli ISSM non statali si trovano nella situazione e prospettiva di assistere con ogni probabilità a un esodo dei docenti inseriti nelle graduatorie *ex* legge n. 128 del 2013, i quali saranno chiamati negli istituti statali;

di conseguenza, la graduatoria *ex* legge n. 205 del 2017 sembrerebbe valida solo per gli istituti dello Stato, e, quindi, gli ISSM non statali potrebbero non essere in grado di reclutare nuovi docenti;

gli eventuali precari residui potrebbero decidere di non scegliere gli ISSM non statali dal momento che, oltre alle gravissime criticità economiche ancora non risolte di diversi istituti, il servizio ivi prestato non sarebbe utile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie nazionali, e ciò aggiungerebbe ulteriori difficoltà nel reclutamento;

la diretta conseguenza è l'impossibilità di effettuare nomine dei docenti da parte degli ISSM non statali, che non sarebbero quindi in grado di garantire per tutti gli studenti l'inizio delle lezioni;

sorge quindi il concreto rischio di un esodo di massa degli studenti presso gli ISSM statali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda prendere provvedimenti in merito alla discriminazione operata tra il servizio prestato dai docenti precari tra istituti statali e non statali ai fini dell'ammissione nelle graduatorie nazionali *ex* decreto ministeriale n. 597 del 2018.

(3-00323)

[URSO](#), [AIMI](#), [MALAN](#), [MAFFONI](#), [DE BERTOLDI](#), [NASTRI](#), [RAUTI](#), [ZAFFINI](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

- Premesso che:

la 24^a sessione della conferenza delle parti (COP24), sotto la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), avrà luogo a Katowice, Polonia, nel prossimo mese di dicembre 2018 e durante l'evento i partecipanti dovranno adottare un pacchetto di decisioni per assicurare al meglio la piena implementazione degli accordi di Parigi;

a causa di un *diktat* politico imposto dalla Cina, Taiwan non potrà partecipare alle sessioni neanche come osservatore;

negli anni recenti, Taiwan ha impostato ambiziosi obiettivi di riduzione delle proprie emissioni di gas serra: ad esempio, nel giugno 2015, il Parlamento taiwanese ha approvato la legge sulla riduzione e la gestione dei gas serra (Greenhouse gas reduction and management act), fissando obiettivi di riduzione del carbonio a cinque anni, per diminuire entro il 2050 le emissioni di gas al 50 per cento dei livelli del 2005; di conseguenza, sono state rese effettive diverse misure, tra cui le linee guida nazionali di azione sul cambiamento climatico (National climate change action guidelines), il piano d'azione per la riduzione dei gas serra (Greenhouse gas reduction action plan), il piano d'azione per il controllo delle emissioni di gas serra (Greenhouse gas emissions control action plan) e la modifica della legge sul controllo dell'inquinamento atmosferico (Air pollution control act);

la partecipazione di Taiwan all'UNFCCC e agli accordi di Parigi è nell'interesse dei suoi 23 milioni di cittadini e di tutta la comunità internazionale, dal momento che la sua esclusione contraddice gravemente lo spirito di questi meccanismi, i quali invitano tutti gli Stati del mondo ad agire per affrontare la sfida del cambiamento climatico;

Taiwan, come isola, è particolarmente vulnerabile ai mutamenti climatici in quanto la crescente frequenza con cui si manifestano eventi climatici estremi e l'innalzamento del livello del mare causato dal riscaldamento globale mettono in pericolo l'ambiente e, di fatto, la sua stessa sopravvivenza;

la sua esclusione dall'accesso al meccanismo di finanziamento dell'UNFCCC determinerà ripercussioni sugli alti costi delle complesse misure di riduzione del carbone e questo causerà una riduzione delle capacità competitive delle industrie taiwanesi (motore produttivo della 22^a economia del pianeta) scoraggiandole dall'aiutare il Governo a sviluppare una struttura industriale verde e a trasformare l'isola in una società a basse emissioni di carbonio;

Taiwan, rinomata per la sua esperienza nello sviluppo di tecnologie verdi, ha la volontà ed è in grado

di contribuire alle iniziative globali in risposta al cambiamento climatico attraverso la cooperazione bilaterale e multilaterale: nel corso dei decenni Taiwan ha, infatti, intrapreso numerosi progetti di proficua cooperazione con numerosi Paesi in via di sviluppo del Pacifico, dei Caraibi, dell'America latina e dell'Europa orientale;

questi progetti per la mitigazione del cambiamento climatico aiutano i Paesi nostri *partner* a ridurre le loro emissioni di diossido di carbonio, a rinforzare la capacità adattativa della loro agricoltura e a migliorare i loro sistemi di previsione meteorologica e di efficienza energetica;

nel maggio 2017, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha affermato: "Il treno della sostenibilità ha lasciato la stazione. Salite a bordo o sarete lasciati indietro", spingendo il mondo a raccogliersi, per operare congiuntamente, dietro al punto di riferimento rappresentato dagli accordi di Parigi, per cui a Taiwan, come a tutti gli altri Paesi, dovrebbe essere assicurata l'opportunità di partecipare a meccanismi, negoziati e attività globali che promuovano l'attuazione di tali accordi;

per questa ragione tutte le parti coinvolte dovrebbero lavorare per evitare insensate strumentalizzazioni politiche di parte e sostenere la partecipazione professionale, pragmatica e costruttiva di Taiwan all'UNFCCC, mettendola in condizione di apportare il suo doveroso contributo agli sforzi globali di tutela del clima, della terra e della qualità della vita di tutti i popoli,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda intraprendere, di concerto con i *partner* dell'Unione europea, affinché cessi la esclusione di Taiwan dalla COP ed essa possa dare, anche con lo *status* di "osservatore", il suo contributo alle finalità perseguite dall'UNFCCC.

(3-00324)

[STABILE](#), [GALLONE](#), [RIZZOTTI](#) - *Ai Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

la legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) è intervenuta sull'annosa questione dei precari della ricerca sanitaria. I commi da 422 a 434 dell'art. 1 hanno, infatti, delineato un percorso, per quanto lungo e tortuoso, che è stato definito "piramide dei ricercatori" che prevede tempi determinati per 5 anni più 5 anche a chi ha già 15 o 20 anni di precariato atipico e che avrebbe potuto essere la soluzione per la stabilizzazione di migliaia di ricercatori precari;

va segnalato che le disposizioni non riguardano gli enti di ricerca bensì soltanto quelli che si occupano di ricerca sanitaria, cioè gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli istituti zooprofilattici sperimentali (IZS). I primi sono ospedali di eccellenza che svolgono, oltre all'assistenza, la fondamentale funzione di ricerca clinica. Sono attualmente presenti sul territorio nazionale 49 IRCCS, di cui 21 pubblici e 28 privati. Gli IZS assicurano la sorveglianza epidemiologica e la ricerca sperimentale nel campo dell'alimentazione, sono 10 in tutto con valenza territoriale sovraregionale. Riguardo al personale dipendente di questi istituti, si contano più di 25.000 operatori (21.924 i primi e 3.256 i secondi) e rientrano nel novero delle aziende, enti e amministrazioni che compongono il comparto del Servizio sanitario nazionale;

la criticità legata ad un precariato storico per i ricercatori deriva soprattutto dal fatto che le forme di finanziamento degli istituti hanno avuto spesso caratteristiche non strutturali e contingenti, con la conseguenza che, nell'incertezza del consolidamento delle risorse finanziarie, l'unica modalità di assunzione del personale è stata spesso quella a tempo determinato;

tra coloro che possono accedere alla stabilizzazione non rientrano i ricercatori con borse di studio, prorogate in molti casi anche per 10 anni. Questo significa che la maggior parte dei precari non può accedere alla stabilizzazione prevista dalla "piramide Lorenzin". Le borse di studio sono tra l'altro la più ampia e abusata modalità per questa forma di precariato, senza alcun tipo di tutela previdenziale; considerato che:

ad un anno dall'approvazione, la contestata riforma dei contratti della ricerca sanitaria non è ancora entrata in vigore, in quanto non sono ancora stati emanati i decreti attuativi ai sensi del comma 425 dell'art. 1 della legge n. 205 che avrebbero dovuto essere emanati entro il mese di giugno 2018;

restano senza garanzie molti precari della ricerca, il cui contratto scadrà il 31 dicembre 2018;

in particolare, la direzione amministrativa del centro di riferimento oncologico (CRO) di Aviano (Pordenone), uno degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico per il trattamento delle

patologie oncologiche, ha dichiarato che non intende prorogare i contratti in scadenza fino a quando non sarà firmato il nuovo contratto del comparto sanità, e fino a quando non saranno contestualmente attuati i decreti ministeriali che dovrebbero stabilire, ai sensi del predetto comma, le procedure dei concorsi e i sistemi di valutazione;

il riconoscimento in un comparto contrattuale non risulterà attrattivo per i ricercatori e non incentiverà la ricerca negli IRCCS,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali siano le ragioni del ritardo dell'emanazione dei decreti attuativi ai sensi del comma 425 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017;

se non ritengano opportuno, in attesa dell'emanazione dei decreti, di concedere una proroga ai contratti dei ricercatori in scadenza il prossimo 31 dicembre;

se non ritengano opportuno permettere anche ai ricercatori con borse di studio di accedere ai concorsi per la stabilizzazione prevista dalla "piramide Lorenzin".

(3-00325)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[MALLEGNI](#) - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Permesso che:

il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, all'articolo 12 reca l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali ed autostradali (ANSFISA) e la contestuale soppressione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), secondo una complessa procedura che sarà perfezionata da un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie ha sede a Firenze e, dopo un lavoro di strutturazione durato anni, svolge oggi pienamente le sue funzioni, dimostrandosi fondamentale per il corretto funzionamento del sistema ferroviario italiano;

l'attuale formulazione del citato articolo 12 del decreto-legge n. 109, al comma 19, dispone che, nelle more della piena operatività dell'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, la cui data è determinata con decreto ministeriale, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del menzionato articolo, ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati;

ciò determina, nel periodo transitorio del passaggio dall'una all'altra Agenzia, una sovrapposizione, che potrebbe incidere negativamente sulle funzionalità oggi svolte dall'ANSF, con gravi ripercussioni sul servizio ferroviario e, di conseguenza, sui cittadini;

dal punto di vista occupazionale, il mantenimento delle funzioni attualmente svolte nella sede fiorentina permetterebbe un notevole risparmio di risorse, garantendo al contempo continuità nell'efficienza delle attività assegnate;

risulta fondamentale non interrompere quel legame storico con la tradizione ferroviaria della Toscana, oggi rappresentato dal distretto tecnologico ferroviario toscano, che vede concentrate in questo territorio le maggiori eccellenze nazionali in ambito ferroviario, sia in termini di direzione tecnica e capacità produttiva, sia in termini di *know how* tecnologico;

la collocazione nel capoluogo toscano della sede dell'ANSF è simbolicamente legata al ricordo del tragico incidente di Viareggio;

si ravvede la necessità, pur considerando le ragioni di revisione dei costi di gestione dell'Agenzia, di non pregiudicare la qualità del servizio svolto che rischia di avere riflessi negativi sugli utenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda valutare l'ipotesi di emanare il decreto attuativo, tenendo in debita considerazione gli elementi esposti;

se non intenda salvaguardare il personale dell'ANSF, al fine di garantire la qualità del servizio svolto;

se non intenda valutare l'opportunità di fissare la sede nazionale della nuova Agenzia a Firenze,

usufruendo delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie.

(4-00734)

[BINETTI](#), [GALLONE](#), [RIZZOTTI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

negli anni '60, la fibrosi cistica era una malattia che lasciava ben poche speranze di raggiungere l'età adulta. Da allora, grazie ai risultati ottenuti con la ricerca scientifica, ma grazie anche alla legge n. 548 del 1993, si sono registrati progressi rilevanti, ed ora in Italia, analogamente agli altri Paesi con programmi sanitari avanzati, ben oltre la metà dei pazienti raggiunge l'età adulta. Questi risultati sono da ascrivere in larga misura all'istituzione di centri dedicati che si occupano di prevenzione, diagnosi e cura della malattia e che investono anche in ricerca;

oggi, per un neonato con fibrosi cistica è ragionevole prevedere un'attesa media di vita intorno ai 50-60 anni, con la possibilità di ricorrere nell'arco della propria vita a varie forme di terapia, compresa l'ossigenoterapia per i pazienti più gravi, quando sono in attesa di trapianto;

oltre ai pazienti con fibrosi cistica, ci sono anche altri soggetti, come ad esempio i pazienti con fibrosi idiopatica, che presentano una BPCO che rende indispensabile il ricorso all'ossigenoterapia, intesa come introduzione nell'organismo di una quantità di ossigeno ad alta concentrazione; si tratta di una terapia tra le più diffuse, che trova impiego nelle malattie sia acute che croniche, soprattutto di tipo cardiaco e respiratorio;

per questi pazienti è fondamentale disporre di un'ossigenoterapia che li accompagni nelle diverse circostanze della loro vita, esattamente come un farmaco e affrontare l'ossigenoterapia a domicilio facilita la loro vita, la loro autonomia, la possibilità di spostarsi nell'ambiente in cui vivono, svolgendo molte attività in condizioni di quasi normalità;

tuttavia migliaia di persone affette da patologie respiratorie in fase avanzata, che fanno ricorso alla ossigenoterapia, sono costrette ogni giorno a rimanere a casa, senza la possibilità di muoversi, perché in molti ospedali o farmacie o nel resto del territorio europeo non è quasi mai possibile ricaricare i moduli portatili di ossigenoterapia, i cosiddetti *stroller*; questi pazienti affrontano disagi tangibili, proprio nei momenti in cui si spostano anche per motivi legati alla loro salute, per esempio per andare in ospedale ad effettuare controlli. La mobilità ha per loro un'importanza cruciale almeno per due ragioni: per assicurare continuità di cura e per curarsi in qualsiasi altro luogo, compresa una località di vacanza;

l'attività è però impossibile perché le bombole portatili possono avere, e di fatto hanno, *stroller* diversi: ogni Azienda sanitaria locale infatti effettua un bando di gara per la distribuzione di ossigeno e la società vincitrice fornisce il suo modello di bombola, adattabile solo ad un determinato tipo di *stroller*. Questo impedisce al paziente di rifornirsi di ossigeno, non solo se si sposta da una regione all'altra, ma anche se si muove tra diverse città della stessa regione o nei diversi ospedali della medesima città;

gli *stroller* rappresentano per il paziente in ossigenoterapia deambulatoria a lungo termine il primo vero supporto che permette di creare una rete di sostegno a cui il paziente non può rinunciare per i principi stessi della Carta dei diritti umani e del diritto alla salute, come sancito dalla nostra Costituzione. Attualmente non esiste in Italia una normativa che regolamenti l'omologazione degli attacchi per questi dispositivi;

la mancanza di un erogatore unico o di un adattatore universale diventa quindi causa di profondo disagio per i pazienti e ne condiziona fortemente l'autonomia, tenendo conto che l'ossigeno è un vero e proprio salvavita per molti di loro. Ciò ha anche implicazioni economiche rilevanti per la ASL, che, dovendosi fare carico del piano di cura complessivo del paziente, affronta costi aggiuntivi notevoli, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non consideri urgente stabilire, nella sede e con gli strumenti opportuni, criteri omogenei per la produzione e la commercializzazione delle apparecchiature necessarie all'ossigenoterapia, imponendo un adattatore universale per la ricarica degli *stroller*, al fine di garantire la parità di accesso alle cure da parte dei pazienti su tutto il territorio nazionale;

se non ritenga di attivarsi per favorire l'introduzione, in tutta l'Unione europea, di strumenti che abbiano caratteristiche tecniche uguali e compatibili per la ricarica degli *stroller*, in modo da

permettere finalmente ai pazienti europei in ossigenoterapia di muoversi liberamente.

(4-00735)

[BINETTI](#), [RIZZOTTI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

la protoporfiria eritropoietica si caratterizza per l'insorgenza dei sintomi già alle prime esposizioni al sole: i bambini piangono per la sensazione di bruciore, si arrossano e si grattano per il prurito, che avvertono e si osservano gonfiore ed eritema delle zone fotoesposte;

questa sintomatologia non scompare mai nel corso della vita, ma, data la rarità della malattia, che colpisce circa 10.000 persone nel mondo, una vera diagnosi arriva solo dopo molti anni, in genere tra i 14 e i 30 anni, dopo decine di visite specialistiche;

la qualità della vita delle persone peggiora; nel tempo, infatti, le stesse sviluppano la consapevolezza che è l'esposizione al sole la causa del dolore avvertito, con le evidenti conseguenze psicosociali che ne derivano;

l'accumulo di porfirine a livello di altri organi porta a gravi conseguenze a livello interno, fino all'insufficienza epatica. La diagnosi definitiva di questa malattia è biochimica, legata alla dimostrazione di elevate quantità di protoporfirina IX negli eritrociti, nel plasma e nelle feci. Alla diagnosi biochimica segue lo studio molecolare del gene responsabile della malattia (FECH) per individuare il tipo di mutazione e ricercarla anche nei consanguinei;

nel 2008 è stata avviata in Europa e in Italia la sperimentazione con un nuovo farmaco, l'afamelanotide, un analogo sintetico dell'ormone alfa MSH, in soggetti affetti da protoporfiria eritropoietica; i risultati della sperimentazione sono stati positivi e i pazienti che lo assumono regolarmente possono affrontare la vita quotidiana con un altro spirito;

l'afamelanotide è un farmaco pigmentante e un potente antinfiammatorio, che provoca un aumento della densità della melanina, riducendo il numero e la severità delle reazioni fototossiche, dando la possibilità al soggetto di aumentare il tempo di esposizione al sole e prevenendo i danni delle patologie fotoindotte;

il centro porfirie dell'ospedale "San Gallicano" di Roma ha immediatamente appoggiato la richiesta, rivolta all'Agenzia italiana per il farmaco (AIFA), affinché il farmaco, prodotto dall'azienda australiana Clinuvel, possa essere distribuito a carico del Sistema sanitario nazionale anche prima della commercializzazione in Europa;

la richiesta ha ottenuto un rapido parere favorevole dalla commissione consultiva tecnico-scientifica: la decisione dell'AIFA, adottata in base alla legge n. 648 del 1996, ha anticipato la formale autorizzazione alla vendita da parte delle autorità regolatorie europee, permettendo la fornitura e il rimborso del trattamento in quanto per questi pazienti non esistono valide terapie alternative;

le difficoltà per l'accesso alla terapia provengono dalle riserve sollevate dall'EMA, che nel 2014 ha pubblicato il *report* EMA/CHMP/601433/2014, sollevando una serie di perplessità sull'efficacia del farmaco, soprattutto sul tempo di efficacia del farmaco stesso, riducendolo ad una manciata di minuti;

il farmaco attualmente si trova sotto PASS (*post authorisation safety study*), che sottopone paziente e medico curante a una raccolta di oltre 850 punti dati, dei quali oltre 670 sono sull'efficacia e non sulla sicurezza, per cui la disponibilità effettiva del farmaco diventa problematica per tutti i pazienti affetti da protoporfiria eritropoietica;

i pazienti hanno nel tempo raggiunto un notevole livello di conoscenza della loro patologia e si sono costituiti come pazienti esperti in un unico *network* internazionale ("International porphyria patient network", IPPN), e si battono per ottenere le agevolazioni necessarie per l'accesso ad un farmaco che ad oggi è l'unico farmaco in grado di rendere la loro vita normale e libera dal dolore,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per agevolare l'accesso al farmaco, snellendo le procedure per i pazienti che ne hanno bisogno: pazienti rari, ma che hanno estrema necessità del farmaco;

se non ritenga di intervenire presso l'EMA per sollecitare una revisione del suo *report*, anche sulla base dei dati raccolti in Italia, che confermano l'efficacia e la sicurezza del farmaco, in modo da facilitarne l'accesso in tutta Europa.

(4-00736)

[PAROLI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

la situazione in cui versano gli uffici della Motorizzazione civile di Brescia, a causa della mancanza di personale, non è più sostenibile, poiché il numero di funzionari esaminatori per il conseguimento delle patenti di guida inviati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non è sufficiente a coprire le richieste che provengono dal territorio e delle autoscuole bresciane;

sebbene il numero di utenti che richiedono il conseguimento della patente di guida sia rimasto invariato negli anni, è aumentato il numero di esami non effettuati a causa dell'assenza di un sufficiente numero di esaminatori idoneo a soddisfare le richieste provenienti dalle autoscuole: in particolare si nota tale situazione analizzando i dati forniti dall'Associazione Brescia autoscuole, la quale riporta che, mentre nel marzo 2017 sono stati eseguiti 2.676 esami a fronte dei 3.231 richiesti, a settembre-ottobre 2018 su 4.287 esami necessari ne sono stati effettuati solo 2.519, il che comporta un continuo aumento degli esami non effettuati che cresce di mese in mese;

da maggio 2018 ad ora viene messo a disposizione delle autoscuole bresciane da parte del Ministero solo un esaminatore, mentre fino ad aprile 2018 ve ne erano 4;

tale insufficiente disponibilità di esaminatori sta generando una forte insoddisfazione sia tra gli utenti che tra le aziende di autoscuola, così come si evince dai dati citati, i quali evidenziano una diminuzione della percentuale di soddisfazione degli utenti che da marzo 2017 a settembre-ottobre 2018 è calata dall'82 per cento al 58 per cento;

tale situazione comporta che attualmente ogni candidato perde una possibilità su due di fare l'esame di guida e l'unico esame che sostiene lo fa in prossimità della scadenza del foglio rosa;

tale problema di insufficienza di personale comporta una serie di effetti negativi anche per il settore degli autotrasporti, i quali rappresentano un forte indotto economico e di lavoro per la provincia di Brescia;

considerato che:

se l'esame svolto in prossimità della scadenza del foglio rosa ha esito negativo, è necessario il pagamento di un'altra quota di iscrizione e l'inserimento in una lista d'attesa per sostenere nuovamente l'esame non appena vi sarà la disponibilità di un esaminatore, con relative spese per il candidato e attese;

tale situazione genera un danno economico anche per le aziende autoscuola che, a causa del mancato incasso degli esami e alle mancate lezioni di guida da parte degli allievi, che rinunciano in assenza di una data d'esame, sono costrette a procedere al licenziamento degli istruttori;

un problema correlato alla mancanza di personale si riversa anche sulla lungaggine dei tempi per l'ottenimento delle revisioni e dei collaudi dei mezzi degli autotrasportatori che, in assenza di questi permessi, non possono circolare all'estero. Attualmente, per quanto riguarda l'ufficio della Motorizzazione civile di Brescia, le revisioni sono prenotabili dopo il mese di giugno 2019, mentre i collaudi sono fermi a gennaio 2019,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione in cui versano la Motorizzazione civile di Brescia, i candidati all'esame per l'idoneità di guida e gli autotrasportatori e quali iniziative intenda adottare al fine di risolvere il problema della disponibilità degli esaminatori per gli esami di idoneità della patente di guida e del personale per velocizzare i tempi di rilascio dei collaudi e delle revisioni dei mezzi degli autotrasportatori, essenziali anche al fine di garantire un'idonea sicurezza sulle strade.

(4-00737)

[CANGINI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

il 31 maggio 2018, a San Ginesio, nel maceratese, il sindaco *pro tempore* di centrosinistra Mario Scagnetti e il commissario alla ricostruzione Paola De Micheli inauguravano in pompa magna l'avvio dei lavori per la realizzazione di un nuovo polo scolastico. In quell'occasione, il commissario De Micheli esultava: "Questa scuola è il frutto di uno sforzo collettivo della struttura del Commissario,

dell'amministrazione comunale e dell'amministrazione regionale";
nessuna delle tre amministrazioni si era però "accorta" che sull'area prescelta gravava un vincolo ambientale e paesaggistico della Sovrintendenza, con la conseguenza che sono stati sprecati soldi pubblici e si è registrato un ulteriore ritardo nella consegna di opere vitali per i cittadini residenti, già messi a dura prova dal terremoto;
da notizie giunte all'interrogante, sembrerebbe che sia stato predisposto un nuovo progetto che tiene conto delle indicazioni della Sovrintendenza circa la riduzione delle cubature e la ricollocazione dei volumi da edificare in modo compatibile con il rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici;
la nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuliano Ciabocco chiede certezze, sia sul nuovo progetto che sui tempi di realizzazione della nuova scuola, per scongiurare il rischio che, alla fine di questa serie imperdonabile di errori e superficialità, a pagare siano i ragazzi, le famiglie e l'intera comunità di San Ginesio;
potrebbe configurarsi una ipotesi di danno erariale nei confronti della stazione appaltante, poiché si è messo a gara un progetto e un importo economico che necessariamente verrà modificato rispetto al progetto originario per tener conto delle prescrizioni della Sovrintendenza;
il giorno 8 novembre 2018 scadrà il termine per l'acquisizione del parere della Sovrintendenza sul nuovo progetto relativo al polo scolastico di San Ginesio,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano di porre in essere tutte le verifiche necessarie per risalire ai responsabili di tanta superficialità e di assumere immediati impegni, affinché simili errori non si ripetano in futuro;
se il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di responsabile della politica generale del Governo e di garante dell'indirizzo politico ed amministrativo, intenda farsi promotore di iniziative volte a fornire una celere risposta alle esigenze rappresentate finalizzate al raggiungimento di una rapida riparazione del danno creato da una procedura così poco adeguata ai principi di correttezza e di trasparenza delle verifiche.

(4-00738)

[SACCONI](#) - *Ai Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il signor V.M.A., cittadino italiano, dopo un periodo di convivenza, si è sposato a Ibiza nel giugno 2015 con una cittadina ungherese. Dalla loro unione sono nati due figli, un maschio e una femmina, di 3 e 5 anni, che possiedono la doppia cittadinanza italiana e ungherese;
all'insaputa del marito, la moglie ha deciso di abbandonare la casa di Ibiza nella quale risiedevano, e di trasferirsi con i propri figli in Ungheria senza il consenso del signor V.;
risulta all'interrogante che la signora vieta al papà dei bambini di incontrarli e avere ogni tipo di rapporto;
il signor V., per far rispettare i propri diritti, è stato costretto ad intraprendere una lunga trafila giudiziaria, al termine della quale sono state accolte, in tutti e tre i gradi di giudizio, le proprie istanze e respinte tutte le affermazioni della signora;
i diversi gradi della giustizia ungherese hanno imposto il ricongiungimento familiare dei figli, obbligando la consorte a fare rientro in Spagna, ad Ibiza. In ordine, le tre sentenze del tribunale di primo grado in data 13 luglio 2017, del tribunale di secondo grado in data 30 agosto 2017 e della Corte suprema in data 30 ottobre 2017 hanno accolto le istanze, e quest'ultima ha fissato la data del rientro nel mese di febbraio 2018;
la moglie del signor V. ha fatto ricorso alla Corte costituzionale ungherese, che nel febbraio 2018 ha sospeso il giudizio della Corte suprema. Avendo la Corte costituzionale adottato una procedura d'urgenza, che dispone di decidere in tempi dimezzati (cioè non più 120 giorni bensì 60), la stessa Corte ha prorogato i termini violando in modo palese l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani e, ad oggi, non si è espressa;
l'ambasciatore italiano presso lo Stato di Ungheria, appresa la vicenda, ha svolto tutti i passaggi necessari, nel pieno rispetto delle norme nazionali ungheresi, presso le autorità competenti al fine di

sensibilizzarle su tale drammatica situazione, ma senza giungere ad alcuna soluzione, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione esposta e come intendano attivarsi presso le autorità ungheresi, al fine di ripristinare il rispetto delle norme internazionali a tutela dei minori.

(4-00739)

[GASPARRI](#), [AIMI](#), [MALLEGNI](#), [GALLONE](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa* - Premesso che:

è stato diffuso in rete un filmato molto bello dedicato alla celebrazione della festa delle forze armate il 4 novembre;

tale filmato sarebbe stato censurato, mutilato o totalmente accantonato per decisione del Governo, perché offrirebbe un'immagine delle forze armate non confacente agli orientamenti dell'attuale Esecutivo;

a parere degli interroganti, il filmato è invece molto efficace e per tale ragione è stato pubblicato su diverse pagine dei *social network*,

si chiede di sapere:

se risponda al vero la notizia di questo intervento censorio da parte del Governo;

in caso affermativo, se non si ritenga di fornire adeguate motivazioni che hanno portato il Governo a disapprovare il filmato;

se la censura sia stata decisa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o da altre autorità.

(4-00740)

[AIMI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il quotidiano "il Resto del Carlino" edizione di Modena, nell'edizione del 23 ottobre 2018, ha riportato i dati relativi ai colloqui psicologici effettuati da migranti ospitati nel modenese. Da marzo 2018 sono 95 i richiedenti asilo, accolti dalla cooperativa "Caleidos", che hanno avuto un colloquio con lo psicologo su un totale di 980 migranti in carico alla cooperativa stessa, circa il 10 per cento del totale; i sintomi riportati dai migranti che si sono rivolti allo psicologo sarebbero diversi: disturbi dell'umore, disturbo da *stress post* traumatico, disturbi d'ansia, disturbi psicosomatici, psicosi. In alcuni casi, è stato necessario interessare perfino il centro di salute mentale. Altro tema non meno rilevante è quello delle dipendenze da sostanze;

nell'articolo si parla anche di "frattura" tra due vite, così come della distruzione delle aspettative dei migranti a seguito del loro arrivo in Italia con conseguenti patologie, quali la depressione, stati d'ansia e attacchi di panico;

i dati riportati a titolo esemplificativo dovrebbero portare, a parere dell'interrogante, a una severa riflessione e a una decisa inversione di rotta sul tema dell'accoglienza; chi arriva, infatti, vede tragicamente disattese e tradite le proprie speranze;

nella stragrande maggioranza dei casi, dopo un viaggio rischiosissimo e folle, in cui altri, a migliaia, hanno perso la vita, attraversando il deserto e il mare, si infrange così un sogno nello scoprire che il nostro Paese non è un'isola felice e che non è semplice trovare lavoro stabile per condurre una vita dignitosa;

a ciò si aggiunga il fatto che la maggior parte dei migranti non ha titolo a restare nel nostro Paese e, a seguito della conclusione dell'*iter*, si vede negare qualunque forma di protezione internazionale uscendo di fatto dal percorso di accoglienza, senza che si sappia più nulla della loro destinazione;

occorrono pertanto seri piani di comunicazione per informare e raccontare la verità, nei Paesi di origine dei migranti, sul rischio concreto di perdere la propria vita e su quello ancora più certo di non trovare alla fine di tutto un lavoro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative urgenti intenda assumere per avviare una preventiva campagna di informazione nei Paesi di origine dei migranti per raccontare ciò che davvero accade una volta arrivati in Italia;

quali ulteriori iniziative si intenda intraprendere nei Paesi di origine dei migranti al fine di ridurre, se non azzerare del tutto, gli sbarchi di migranti sulle nostre coste.

(4-00741)

[DE BERTOLDI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

secondo quanto risulta dalle relazioni allegate ai bilanci consolidati relativi gli anni 2016-2017, della Cassa centrale banca e dell'Iccrea banca, entrambi gli istituti di credito cooperativo avrebbero elargito somme per servizi di intermediazione e consulenza finanziaria per diversi milioni di euro;

in particolare, è riportato nella relazione della Cassa centrale banca che l'incremento delle spese amministrative è dovuto in buona parte all'aumento delle spese per "prestazioni professionali" (con un aumento di 16,1 milioni di euro), a seguito, principalmente, dell'attività di consulenza relativa alla costituzione del nuovo gruppo bancario, affidato alla società Pricewaterhouse Coopers advisory SpA; nella relazione della Iccrea banca, si evidenzia invece che il ricorso alle attività di consulenza sarebbe stato deliberato da parte dei vertici dirigenziali, con un aumento di 2,2 milioni di euro (rispetto all'anno precedente) dei costi per servizi, imprecisati, a consulenze tecniche e specialistiche; nei dati numerici del bilancio per il 2017 è inoltre riportato, nella sezione 2, lettera c), il costo complessivo pari a 8.681 milioni di euro relativo ai servizi di gestione, intermediazione e consulenza e, al numero 8) della medesima sezione 2, ulteriori attività di consulenza pari a 589.000 euro;

nel complesso, dalle relazioni indicate da entrambi gli istituti di credito cooperativo, si evidenzia un'attività di consulenza e intermediazione finanziaria che risulta approssimativamente pari a circa 40 milioni di euro, il cui affidamento di incarichi risulta quanto mai intricato e sorprendente, considerato come la nascita della Cassa centrale banca sia avvenuta di recente, si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni per le quali gli istituti di credito cooperativi citati abbiano fatto ricorso ad attività di consulenza esterna, a giudizio dell'interrogante in maniera così rilevante;

se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente ed opportuno avviare un'indagine ministeriale, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di verificare la congruità e l'esattezza delle spese sostenute da entrambi gli istituti per le attività di consulenza.

(4-00742)

[NASTRI](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il quotidiano "La Stampa" del 18 ottobre 2018, edizione di Novara, riporta in un articolo l'ennesimo episodio di violenza accaduto all'interno del carcere penitenziario di Novara, avvenuto nel reparto 41-*bis* (comunemente chiamato "carcere duro") da parte di un detenuto trentenne di origine napoletana, che avrebbe colpito al volto un agente di Polizia penitenziaria, condotto successivamente all'ospedale di Novara;

la notizia è stata comunicata dal segretario generale del sindacato nazionale di Polizia penitenziaria (Osapp), che ha evidenziato come quanto accaduto rappresenti l'ennesimo episodio di aggressione, tra le centinaia verificatesi, ai danni di un poliziotto penitenziario, nonostante l'amministrazione penitenziaria centrale tenda a sminuire il numero e la portata di tali eventi;

risulta peraltro paradossale, prosegue l'esponente sindacalista, che alla triste media nazionale di episodi di violenza che avvengono nelle strutture carcerarie si aggiunga, in questo caso, un detenuto soggetto al particolare regime di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, dove presta un servizio di altissimo livello il personale di Polizia penitenziaria, peraltro sottoposto in questi anni a particolari disagi, non solo per la particolare gravità dettata dalla tipologia di attività professionale, ma anche perché il numero sempre più esiguo di personale, con centinaia di ore di servizio straordinario *pro capite* regolarmente effettuate e non retribuite, accresce le difficoltà e i rischi nello svolgimento del lavoro quotidiano;

al riguardo l'interrogante evidenzia come, sia nella XVII che nella XVIII Legislatura, le numerose sollecitazioni attraverso atti di sindacato ispettivo, rivolti ai Governi precedenti e a quello attuale, tese a denunciare le gravissime condizioni esistenti (da anni) all'interno del carcere di Novara, unitamente alla carenza di personale, siano state sostanzialmente inascoltate e prive di adeguati riscontri;

a parere dell'interrogante, l'episodio di violenza ribadisce ancora una volta la necessità di rapidi interventi finalizzati a determinare le condizioni di ripristino della normalità all'interno del carcere

novarese, i cui livelli di sicurezza e del personale di sorveglianza appaiono fortemente critici, si chiede di sapere:

quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto; se, in considerazione dell'accentuarsi delle condizioni di precarietà in termini di sicurezza e del numero del personale di Polizia penitenziaria fortemente esiguo all'interno del carcere di Novara, non ritenga opportuno avviare un'indagine ministeriale, volta ad accertare quali siano effettivamente le condizioni attuali all'interno della struttura carceraria;

quali iniziative urgenti intenda intraprendere, nell'ambito delle sue competenze, al fine di migliorare la situazione dell'istituto penitenziario di Novara, tenendo conto dei rilievi esposti.

(4-00743)

[MASINI](#), [BERARDI](#), [BARACHINI](#), [MALLEGNI](#), [GALLONE](#), [Alfredo MESSINA](#), [PAPATHEU](#), [TESTOR](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

in data 25 settembre 2018 si è sviluppato un incendio di grandissime proporzioni sul monte Serra, la montagna più alta che divide le province di Pisa e di Lucca, e secondo le stime locali ha prodotto la distruzione di una superficie pari a 1.388 ettari di territorio oltre a creare un danno economico di oltre 11 milioni di euro almeno per l'agricoltura e i privati, come recentemente comunicato dal sindaco di Calci (Pisa);

l'incendio ha mandato in fumo oltre mille ettari tra boschi e ulivi, ha creato danni per milioni di euro al patrimonio ambientale e paesaggistico (almeno dieci case devastate dal fuoco a Montemagno) e costretto nella prima fase di emergenza allo sfollamento di circa 700 persone;

secondo le stime di Coldiretti il danno riguarda oltre 1.000 ettari di vegetazione e come sottolineato dall'associazione di categoria: "Le fiamme hanno distrutto 10.000 piante di ulivo, anche secolari. Ulivi che dovranno essere ripiantati e ci vorranno almeno cinque anni prima che si torni a produrre. Il fuoco, inoltre, ha colpito anche vigneti e castagneti. Per il settore agricolo la stima dei danni è salita a 6 milioni di euro. L'incendio avrà pesanti effetti anche sul piano ambientale, per via della perdita di biodiversità, tra animali morti e la distruzione di ampie aree di bosco";

sempre secondo la Coldiretti saranno inoltre impediti per anni tutte le attività umane tradizionali, come la raccolta della legna, delle castagne e dei piccoli frutti, ma anche quelle di natura hobbistica, come la cerca dei funghi;

l'associazione ha evidenziato, inoltre, che, superata l'emergenza, occorrerà intervenire rapidamente per far ripartire le attività produttive, anche con interventi straordinari per il reimpianto delle coltivazioni, occorrerà aver presente che ai costi necessari per ripristinare la produzione andranno aggiunti i danni per le mancate produzioni e in sostanza bisognerà tenere conto della sopravvivenza delle aziende di questi territori, che vivono di agricoltura;

in una parte consistente del territorio andato distrutto, la caccia sarà vietata totalmente sino al 31 gennaio 2019, escluso quella dedita agli ungulati, soprattutto cinghiali;

l'assessore per l'ambiente del Comune di Cascina (Pisa), Luciano Del Seppia, ha comunicato che è in corso la stima dei danni e del costo di una prima bonifica, partendo dal fatto che per ogni ettaro occorrono 5.000 euro; emerge da ciò con chiarezza il costo immane che ne deriverà;

saranno inoltre da valutare le modalità di intervento per la messa in sicurezza del monte in vista dell'inverno e delle prime piogge, dove, con un terreno cotto, privo di vegetazione, con massi in bilico, c'è il rischio di nuove emergenze per le aree sottostanti pedemontane,

si chiede di sapere:

quale sia l'intenzione del Ministro in indirizzo e quale sia il piano strategico di sviluppo immediato per il ripristino degli oltre 1.300 ettari di terreno andati distrutti;

quali siano i fondi destinati per la riqualificazione dell'area montana, e da dove essi provengano per ricostruire la zona devastata dal rogo, viste le stime che ammontano a 40 milioni di euro;

se non sia il caso di nominare ed indicare un commissario straordinario che segua attentamente la ricostruzione, tenendo informati tutti i livelli istituzionali e la popolazione locale e toscana;

se, nell'ambito dell'attivazione di tutte le procedure necessarie per la tutela ambientale, idrogeologica e

forestale, non sia opportuno ed urgente che il Governo dichiari lo stato di emergenza nazionale come proposto dal presidente della Regione, Enrico Rossi.

(4-00744)

[SANTILLO, DE LUCIA](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti: il 23 maggio 2018 sull'albo *on line* del Comune di Marcianise (Caserta) è stata pubblicata l'ordinanza del sindaco n. 15 recante "Ordinanza contingibile ed urgente per sgombero edificio pericolante cd. Centro Polifunzionale sito in Marcianise- Parco Primavera";

da quanto riportato tra le premesse dell'ordinanza, risulta che, a seguito di sopralluogo effettuato dagli uffici comunali competenti, era emersa la precaria condizione statica dell'immobile, con distacco di gran parte del coprifermo dagli elementi strutturali che aveva determinato l'ossidazione dell'armatura strutturale; inoltre, era emerso che l'intero immobile versava in un grave stato di abbandono e di degrado, con presenza di spazzatura e di materiali vari, rendendo il luogo pericoloso anche dal punto di vista igienico-sanitario;

lo stabile, un centro polifunzionale di cui il Comune non ha potuto definire con esattezza la proprietà, fu costruito a fine anni '80, ma mai entrato in funzione, e nel corso del tempo è stato occupato *sine titulo* da 6 famiglie di senzatetto, per le quali l'eventuale crollo avrebbe comportato gravi conseguenze e rischio per l'incolumità delle persone stesse, oltre che per la sicurezza per il traffico e i pedoni;

nelle premesse, inoltre, si dichiara che, al fine di prevenire gravi pericoli che minacciavano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, il sindaco avrebbe adottato gli opportuni provvedimenti per la messa in sicurezza del luogo, come stabilito per legge;

da notizie riferite agli interroganti risulterebbe che, a seguito degli adempimenti procedurali per la messa in sicurezza dell'edificio, le 6 famiglie (in totale 17 perone tutte italiane e residenti nel comune di Marcianise) che dimoravano all'interno della struttura siano state avvisate dell'imminente demolizione e il giorno 10 ottobre 2018 sfrattate dalle forze di polizia per permettere le operazioni di abbattimento;

considerato che:

dalle notizie in possesso dagli interroganti si tratterebbe di famiglie al limite della sussistenza, con gravi disagi di carattere sociale; infatti, oltre ad una persona anziana su una sedia a rotelle, ci sarebbero due minori ed il coniuge di una persona ristretta in carcere, mentre quasi tutti sarebbero seguiti dagli assistenti sociali comunali;

risulterebbe anche che a nessun nucleo familiare sia stato dato un alloggio temporaneo, che tre dei sei nuclei familiari avrebbero trovato ospitalità presso parenti e amici e che gli altri tre nuclei familiari avrebbero trovato un ricovero di fortuna in tende da campeggio montate nell'area del parco,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e del disagio in cui versano le sei famiglie indicate;

quali provvedimenti di competenza, anche di concerto con gli enti locali interessati, intenda porre in essere, al fine di garantire un alloggio, almeno momentaneo, in attesa di una sistemazione definitiva per queste famiglie e quale sia la tempistica.

(4-00745)

[GIRO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

l'alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica innovativa istituita dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale", e disciplinata dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, concernente la definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro;

tale metodologia, a norma dell'articolo 4 della citata legge, si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, ai quali permette di "alternare" momenti di formazione in aula e in azienda o altra struttura ospitante;

con il riordino dell'istruzione del secondo ciclo, messo a regime dal nuovo ordinamento degli istituti professionali e tecnici e dei licei, previsto dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,

n. 87, n. 88 e n. 89, l'alternanza ha compiuto un'ulteriore tappa istituzionale: nei nuovi regolamenti è richiamata come metodo sistematico da introdurre nella didattica curricolare dei diversi corsi di studio per avvicinare i giovani al mondo del lavoro, orientarli e promuovere il successo scolastico;

la legge 13 luglio 2015, n. 107, concernente la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, ha ribadito l'importanza di affiancare al sapere, il saper fare, intensificando i rapporti della scuola con il territorio, con il mondo produttivo e dei servizi;

la *partnership* con le imprese può favorire l'innovazione della didattica e la diffusione di processi formativi orientati all'acquisizione di competenze spendibili anche nel mondo del lavoro, promuovendo al contempo l'orientamento, la cultura dell'autoimprenditorialità, la cittadinanza attiva e un maggiore coinvolgimento dei giovani nei processi di apprendimento, grazie anche alle nuove tecnologie;

la piattaforma dell'alternanza scuola-lavoro è nata dalla necessità di dare agli studenti, alle scuole e alle strutture ospitanti uno strumento per facilitare la gestione dell'alternanza e collegare i sistemi informativi del Ministero con il registro nazionale dell'alternanza scuola-lavoro, semplificando l'incontro tra domanda e offerta;

ulteriore obiettivo di tale piattaforma è facilitare la stipula degli adempimenti amministrativi previsti (convenzione, patto formativo, eccetera), oltre a consentire di salvare modelli di convenzioni e progetti formativi per futuri utilizzi, in modo che la gestione dei processi sia più semplice;

la piattaforma, inoltre, eroga gratuitamente la formazione sulla sicurezza generale nei luoghi di lavoro in formato *e-learning*, riconoscendo quattro ore come formazione e facendo risparmiare alle scuole importanti risorse economiche;

permette, infine, agli studenti e alle strutture ospitanti la valutazione dei percorsi, da un punto di vista sia delle esperienze che delle competenze acquisite,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle risorse economiche investite in tale progetto e a quanto ammontino;

se non intenda proseguire sulla linea tracciata in questi ultimi anni, implementando le risorse per tale metodologia didattica.

(4-00746)

[LAFORGIA](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

nella giornata del 24 ottobre 2018, in Sicilia, grazie ad un'operazione della Polizia contro lo sfruttamento della manodopera dei braccianti agricoli nelle serre di Vittoria (Ragusa), sono stati arrestati 4 imprenditori e 3 sono stati denunciati con l'accusa di caporalato;

la squadra mobile di Ragusa ha scoperto lavoratori in nero in sette aziende agricole, per la maggior parte centroafricani, richiedenti asilo, romeni, tunisini ed italiani;

in tutte le aziende sono state riscontrate irregolarità: lavoratori in nero, fatiscenti ed insalubri alloggi abusivi per i braccianti, violazioni delle norme di sicurezza, discariche illegali;

gli inquirenti hanno accertato l'impiego di minorenni, privi di qualsiasi dispositivo di protezione, per l'irrigazione delle serre con fertilizzanti tossici per l'uomo,

si chiede di sapere:

quali iniziative intendano intraprendere il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo per contrastare efficacemente il triste fenomeno del caporalato;

se il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare intenda avviare una verifica su tutto il territorio nazionale per l'individuazione e la chiusura, con relativa bonifica, delle discariche illegali.

(4-00747)

[TOFFANIN](#), [GALLONE](#), [FLORIS](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

le crescenti distorsioni che da sempre caratterizzano l'attuale sistema dei servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto trae origine in buona parte dalle modalità di assegnazione delle gare

pubbliche, che si svolgono di fatto al massimo ribasso;
il quadro normativo, inoltre, non garantisce l'adeguata capitalizzazione delle società emittitrici né prevede altre forme di garanzia a tutela degli esercenti;
questo meccanismo penalizza in primo luogo i lavoratori fruitori del servizio, che rischiano di ritrovarsi in mano, come accaduto di recente, *ticket* senza alcun valore, considerato che nessun operatore convenzionato può riconoscere un buono che poi non verrà in nessun modo rimborsato;
si ritiene non più prorogabile un intervento che riveda tutta la materia, con una riforma complessiva del sistema dei servizi sostitutivi di mensa che sia in grado di coniugare le diverse esigenze di servizio, ma anche di garantire alle imprese convenzionate il rimborso dei pasti, che erogano quotidianamente, a condizioni economicamente e socialmente sostenibili;
il decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, concernente il "regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", ha previsto l'apertura di un tavolo di confronto con tutti gli operatori istituzionali ed economici coinvolti, per una riflessione sulla reale tenuta di questo strumento nel breve e medio periodo e per valutare gli interventi più opportuni per garantirne la futura sostenibilità del mercato;
recentemente si è svolta una riunione presso il Ministero dello sviluppo economico per affrontare la situazione di difficoltà legata fallimento della società Qui!Group SpA, importante erogatrice di buoni pasto per pubbliche amministrazioni e aziende che sta causando gravi problemi a migliaia di pubblici esercizi ed esercizi commerciali;
le esposizioni debitorie della società ammonterebbero a centinaia di milioni di euro, 325 milioni di euro complessivi, di cui 200 milioni verso la rete degli esercenti convenzionati;
potenziali effetti negativi potrebbero inoltre riguardare le società controllate dalla stessa, una delle quali peraltro risulterebbe ammessa nella gara per i buoni pasto "Consip 8";
così come accaduto per la Qui!Group SpA, senza un intervento normativo che salvaguardi il valore nominale dei buoni pasto lungo tutta la filiera e contratti chiari e trasparenti tra emittitori ed esercenti, il rischio di verificarsi di situazioni analoghe resta molto elevato,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per favorire la soluzione della crisi aziendale della società Qui!Group SpA;
se non intenda valutare l'ipotesi di intervenire attraverso la proposizione di un provvedimento normativo per una vera riforma del settore;
se non ritenga opportuno prevedere, attraverso il prossimo disegno di legge di bilancio, un fondo di garanzia dei pagamenti, per evitare situazioni come quelle esposte, che hanno colpito migliaia di esercenti pubblici.

(4-00748)

[DE PETRIS](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

alcuni comuni del sud Salento, e più precisamente gli abitati di Presicce, Salve e Acquarica del Capo sono interessati, da alcuni mesi, dalla presenza continua e diffusa di emissioni maleodoranti;
tali emissioni risultano particolarmente intense a seconda della direzione dei venti e, nelle giornate in cui si manifesta tale fenomeno, la cittadinanza segnala forti disagi in termini di difficoltà respiratorie e di irritazioni oculari, fonte di notevole apprensione per la popolazione;
allo stato attuale non sono ancora note le fonti di dette emissioni;
considerato che:

dalle segnalazioni dei cittadini residenti nei comuni interessati dal fenomeno le emissioni sarebbero riconducibili al processo di trattamento dei rifiuti liquidi dell'impianto Ecolio 2, situato in località "Spiggiano Canale" al confine tra i comuni di Presicce e Salve, ove è ubicato, inoltre, un depuratore di proprietà della Provincia di Lecce, gestito da AQP;
il Servizio VIA e VINCA della Regione con determinazione dirigenziale n. 12 del 2 febbraio 2017 ha attestato la non sostanzialità ai fini dell'impatto ambientale della modifica, proposta dalla società

Ecolio 2 Srl, consistente nell'introduzione del codice CER 161001, identificato merceologicamente come "acqua di drenaggio Eni", da trattare nella sezione termica esistente, alle condizioni indicate nel parere tecnico del Comitato regionale di VIA e che, con determinazione del Servizio tutela e valorizzazione ambiente della Provincia di Lecce n. 435 del 30 marzo 2017 tale introduzione è stata qualificata come non sostanziale, senza alcuna modifica del processo di trattamento;

sin dal 2011 con determinazione n. 117 del 18 maggio 2011 del dirigente dell'Ufficio inquinamento e grandi impianti, Servizio ecologia della Regione Puglia, l'impianto Ecolio 2 era già autorizzato al trattamento di rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi con altri codici CER, come da elenco al paragrafo 8.1 della suddetta determinazione;

rilevato che:

sono tuttora sconosciute le origini delle emissioni, né sembrano essere stati attivati controlli e monitoraggi e il perdurare della situazione è fonte di apprensione per la popolazione, soprattutto a causa dell'assenza di informazioni circa la loro origine e di dati circa l'eventuale tossicità delle emissioni;

per il principio di precauzione, si ritiene necessario che la Regione e gli altri enti competenti (Arpa e Dipartimento di prevenzione della ASL), d'intesa con i Comuni, provvedano ad attivare i dovuti controlli, visto il potenziale rischio sanitario cui la popolazione potrebbe essere esposta;

nell'area coinvolta dalle emissioni odorigene insistono già numerose criticità ambientali (discarica di Burgesi, fumi dei grandi stabilimenti industriali pugliesi) e l'incidenza delle malattie tumorali è aumentata considerevolmente negli ultimi anni; lo stabilimento in questione dista circa 800 metri in linea d'aria dal centro abitato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto rappresentato e se siano stati avviati, da parte degli enti competenti, monitoraggi e verifiche negli abitati interessati dal fenomeno, al fine di individuare la fonte delle emissioni e di fornire informazioni circa l'eventuale tossicità delle stesse;

se non ritenga inoltre, qualora siano state avviate le predette verifiche, di diffonderne i risultati, al fine di adottare eventuali strategie per ridurre il carico ambientale nella zona interessata e ridurre la pericolosità delle emissioni.

(4-00749)

ROMEO - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

il 4 novembre 2010 è stato sottoscritto l'«Accordo di Programma tra MATTM e Regione Lombardia, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico», da attuare in regime commissariale ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e della legge 26 febbraio 2010, n. 26, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195;

l'accordo di programma, rimodulato negli anni attraverso tre atti integrativi sottoscritti rispettivamente nel 2011, nel 2014 e nel 2017, prevede la realizzazione di complessivi 177 interventi per un ammontare complessivo di risorse di 224.620.700 euro, di cui 73.050.700 a valere sui fondi a carico del Ministero e 151.570.000 a valere sul cofinanziamento regionale;

tutti gli interventi sono stati attivati; 155 risultano conclusi, 5 in fase di progettazione e 17 in realizzazione;

l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, "sblocca Italia", prevedeva che le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico fossero utilizzate tramite lo strumento dell'accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero e che l'attuazione degli interventi fosse assicurata dal presidente della Regione in qualità di commissario di governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale ed i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

il 30 dicembre 2015 è stato sottoscritto l'«Accordo di programma tra Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Regione Lombardia e Città

metropolitana di Milano, per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015», con un «Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane» che per l'area metropolitana di Milano sono: area di laminazione del torrente Seveso nel comune di Lentate sul Seveso (16 milioni di euro); area di laminazione del torrente Seveso a Paderno Dugnano, Varedo e Limbiate (44 milioni); area di laminazione del torrente Seveso a Senago (30 milioni, finanziato da Regione e comune di Milano); area di laminazione del torrente Seveso nel comune di Milano (30 milioni); adeguamento delle aree golenali del torrente Seveso nei comuni di Carimate, Vertemate con Minoprio e Cantù (12 milioni); consolidamento del cavo Redefossi, lotto 2 (7,2 milioni di euro); interventi di sistemazione del fiume Lambro nelle aree limitrofe all'aeroporto di Linate, nei comuni di Milano e Peschiera Borromeo (6,46 milioni, di cui 3,23 finanziati dalla Società esercizi aeroportuali, SEA);

la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), stanza all'art. 1, commi 1072-1075, risorse per un nuovo programma nazionale, approvato dal CIPE, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base di un accordo di programma da stipulare tra Presidenza del Consiglio dei ministri e Regioni;

il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalle legge 9 agosto 2018, n. 97, ha trasferito al Ministero le funzioni prima esercitate dalla struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo,

si chiede di sapere quali tempi il Ministro in indirizzo preveda per l'attivazione del nuovo accordo di programma per la programmazione e il finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, previsto dall'art. 1, commi 1072-1075, della legge n. 205 del 2017.

(4-00750)

[LANNUTTI](#), [CASTALDI](#), [ROMAGNOLI](#), [PRESUTTO](#), [LEONE](#), [CORBETTA](#), [DONNO](#), [TRENTACOSTE](#), [PARAGONE](#), [L'ABBATE](#), [CASTELLONE](#), [ROMANO](#), [GAUDIANO](#), [MORRA](#), [Giuseppe PISANI](#), [MAUTONE](#), [MARINELLO](#), [DI MARZIO](#), [PESCO](#), [DI NICOLA](#), [LOMUTI](#), [SILERI](#), [DE BONIS](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

STMicroelectronics progetta, produce e vende una grandissima varietà di prodotti basati sulla tecnologia a stato solido (silicio) ed è particolarmente attiva su due segmenti di mercato oggi di rilievo: *automotive*, recentemente esteso anche alle applicazioni per la guida autonoma dei veicoli (Adas), e *internet delle cose* (IoT);

il portafoglio prodotti della società e il *know how* aziendale, oltre a essere di indiscutibile valore economico e sociale, hanno rilevanza strategica per l'Italia, in quanto abilitano tecnologie nel campo delle telecomunicazioni, della gestione dei dati, della telefonia mobile, dell'automazione industriale, dell'elettrificazione delle auto, della guida autonoma, del settore militare e di quello medicale. Fra i prodotti di punta della società si annoverano: la migliore famiglia al mondo di microcontrollori a 32 *bit* (STM32), un'amplissima serie di attuatori di potenza a tecnologia mista analogico-digitale (BCD), controllori per la gestione della guida autonoma, prodotti discreti di potenza, dispositivi analogici, una gamma di sensori comprensiva di giroscopi, accelerometri, sensori di pressione, di temperature, microfoni e i più prestigiosi in assoluto, i cosiddetti sensori ToF, capaci di effettuare misure a distanza su piccole scale spaziali e temporali;

tali prodotti, oltre ad abilitare una quantità infinita di applicazioni, fanno di STM uno dei protagonisti mondiali della rivoluzione digitale ("Industry4.0") con un grande potenziale di crescita;

STM oggi progetta, sviluppa e produce in Italia, Francia, Cina, India, Singapore, Malaysia, Filippine, Malta, Marocco e vende i suoi prodotti in Europa, Russia, Medio oriente, Stati Uniti, Canada, Sudamerica, Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Cina e Singapore;

la società è quotata in borsa a New York, Parigi e Milano e ha una patrimonializzazione di circa 21 miliardi di dollari, nonché un tasso di vendita proiettato verso i 10 miliardi di dollari all'anno;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

il *supervisory board* è recentemente passato da guida italiana (Tamagnini) a guida francese (Doufurg), mentre al Ceo (*chief executive officer*) italiano (Bozotti) è subentrato un Ceo francese (Chery). Una normale alternanza su base triennale la prima, un cambio dopo quasi 30 anni di guida italiana la seconda;

contestualmente a questi cambiamenti, su proposta del Ceo uscente (Bozotti) e del nuovo Ceo (Chery) e con l'avallo del *supervisory board* viene cancellata nel *management team* la figura del Coo (*chief operating officer*), disegnata e imposta dai francesi come elemento di bilanciamento da utilizzare durante il periodo di guida italiana. E per rendere la cosa apparentemente accettabile è stato introdotto un *executive team*, senza valore legale e senza alcun potere;

considerato altresì che:

la struttura di controllo della società è composta da un *supervisory board*, un *management board* e un *management team*. Fra gli azionisti, con una paritetica ma significativa partecipazione, si trova il Ministero dell'economia e delle finanze per l'Italia e il suo omologo per la Francia;

in una congiuntura che vede la Francia in posizione di guida, l'Italia, inspiegabilmente, rinuncia a un bilanciamento che i francesi hanno sempre voluto e ottenuto durante la guida italiana, analogamente allo scandaloso accordo Fincantieri con la francese Stx, perfezionato nel settembre 2017 dal Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* Gentiloni Silveri con il presidente francese Macron nel vertice di Lione;

la guerra di Roma sui cantieri navali francesi Stx si chiuse con una sconfitta, con Fincantieri diventata proprietaria del 50 per cento dell'azienda d'Oltralpe e non del 51 per cento, come chiedevano a gran voce i ministri *pro tempore* Pier Carlo Padoan e Carlo Calenda. I francesi ottennero l'altra metà delle azioni spartite fra lo Stato, l'azienda pubblica francese della cantieristica militare Naval Group (ex Dcns) e un gruppo di fornitori della regione di Saint-Nazaire, con Parigi che prestò per 12 anni l'un per cento della sua quota in Stx a Fincantieri, con evidente tangibile danno alla Leonardo, ex azienda Finmeccanica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali siano i motivi per cui l'azionista italiano ha rinunciato a tutelare i propri interessi in un campo altamente strategico e con un'azienda così importante che fattura oltre 9 miliardi di euro all'anno;

quali siano le ragioni per cui l'Italia ha deciso di perdere il controllo anche in questa azienda, oltre che di Fincantieri, a favore della Francia, considerando anche le ricadute negative nel medio termine nel campo industriale, sociale e accademico, visto il grande numero di contatti e interazioni anche con numerosi atenei italiani;

se intenda richiedere l'annullamento dell'*executive committee* e il ritorno alla nomina di un Coo di comprovata esperienza e conoscenza, capace di coniugare la gestione della società con la salvaguardia e la tutela degli interessi italiani.

(4-00751)

[LAFORGIA](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#), [DE PETRIS](#) - Al Ministro della salute - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

lunedì 22 ottobre 2018 i medici ospedalieri delle aziende sanitarie italiane si sono astenuti dagli straordinari in segno di protesta contro l'insufficiente finanziamento previsto per il Fondo sanitario nazionale 2019 dal Documento di economia e finanza (Def);

i camici bianchi chiedono un vasto programma di assunzioni nel Servizio sanitario nazionale, anche per fare fronte alle uscite pensionistiche previste nel quinquennio 2018-2023, e il finanziamento di almeno 3.000 nuovi contratti di formazione specialistica per garantire una programmazione dei fabbisogni formativi in linea con le esigenze del Ssn;

secondo il principale sindacato dei medici dirigenti, l'Anaa Assomed, ammontano a 15 milioni le ore non pagate ogni anno a circa 10.000 medici ospedalieri;

la protesta riguarda anche le ferie arretrate, che nel caso dei professionisti più anziani ammontano anche a 300 giorni e questo causa l'uscita dal lavoro di un medico un anno prima del suo pensionamento per smaltire i giorni liberi mai goduti;

appare evidente come simili episodi generino disservizi a carico dei cittadini che lamentano forti carenze e lunghe liste di attesa in svariate regioni, si chiede di sapere se e come il Ministro in indirizzo intenda risolvere la situazione.

(4-00752)

TOTARO - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per i beni e le attività culturali* - Premesso che:

l'Istituto agronomico per l'Oltremare (IAO) è una importante istituzione che ha sede a Firenze in un palazzo storico di grande rilievo storico ed artistico, esempio di architettura razionalista con un importantissimo giardino tropicale;

dal 1° gennaio 2016 è stata istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ed un suo ufficio è stato posto all'interno di questa struttura;

ad oggi questa struttura sembra quasi inutilizzata, se si esclude la parte di giardino aperta come percorso museale, utilizzabile solo su prenotazione, quindi riservato, come anche le visite alla parte storica del palazzo, ad un ristretto numero di appassionati o addetti ai lavori;

nella struttura ha sede la più importante e fornita biblioteca d'Europa in ambito tropicale e subtropicale, oltre ad un museo, oggi in sostanziale disuso, di importanti reperti e testimonianze dell'attività di cooperazione italiana dell'intero XX secolo;

sempre all'interno della struttura vi è una foresteria di recente edificazione, comprensiva di mensa con diverse camere con bagno, anch'essa scarsamente utilizzata;

l'Istituto agronomico per l'Oltremare, pur avendo nel corso della sua centenaria attività vissuto momenti di scarsa funzionalità, è stato per il Ministero degli affari esteri un eccellente organo tecnico-scientifico di assoluta unicità. Per mezzo dell'istituto, infatti, era possibile sviluppare progetti di cooperazione ambientale e agricola italiani in via diretta senza dover transitare, come oggi accade, per tramite degli organi Onu, soggetti nei quali, vista la loro vastità, spesso si disperdono le risorse investite o quanto meno se ne vedono meno direttamente i frutti;

il tema della cooperazione nei Paesi in via di sviluppo è oggi quanto mai d'attualità, visti i problemi connessi all'immigrazione di massa e non controllata verso il nostro Paese,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano prendere per valorizzare questa bellissima istituzione che tanto ha dato alla storia del nostro Paese;

che cosa si intenda fare per valorizzare la biblioteca e il giardino tropicale, il museo dell'Istituto, la foresteria e la prestigiosa aula magna presenti nel complesso immobiliare, che altrimenti rischiano deperimento e dispersione;

se non si ritenga opportuno, nell'ambito della rinnovata Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, rinnovare l'attività nella sede fiorentina, nel solco della tradizione dell'Istituto agronomico per l'Oltremare e, in subordine, se non sia opportuno decentrare alcune attività del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nella sede di Firenze.

(4-00753)

TOTARO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Considerato che:

Autostrade per l'Italia SpA si è impegnata, per mezzo di una convenzione con il Comune di Scandicci (Firenze) e successivi atti, a realizzare a propria cura e spese, nell'ambito delle attività complementari alla terza corsia autostradale, un'area attrezzata dedicata al tempo libero e allo sport nel quartiere di Casellina, ricomprensente, in particolare, un impianto calcistico poi da dedicare a sede di società dilettantistica giovanile locale;

l'opera ha subito, nel corso degli anni, numerosi ritardi di esecuzione ma recentemente il progetto sembrava prossimo alla realizzazione avendo ottenuto definitiva approvazione urbanistica da parte dell'amministrazione comunale e della competente Sovrintendenza e da notizie di stampa si diceva essere prossima la messa a bando da parte di Autostrade per l'Italia;

i tragici fatti di Genova hanno messo fortemente in discussione il ruolo di Autostrade per l'Italia SpA rispetto alla gestione della rete autostradale ed hanno in ogni caso modificato le priorità operative della

stessa società;

il nuovo impianto sportivo di Casellina è da anni atteso sul territorio ed è assolutamente necessario per consentire alle società dilettantistiche locali il sereno svolgimento dell'attività sociale e sportiva rivolta ai giovani del territorio;

il Comune di Scandicci è stato profondamente segnato dalla realizzazione della terza corsia autostradale che, passando di fatto in mezzo alla città, ha reso necessari interventi fortemente invasivi, anche drammatici abbattimenti di abitazioni private e numerosi disagi per tutta la popolazione e pertanto queste opere hanno anche un alto valore di riconciliazione con la popolazione e il territorio, si chiede di sapere se le opere saranno effettivamente messe a gara e realizzate nei prossimi mesi da Autostrade per l'Italia SpA e quali garanzie e assicurazioni, anche rispetto alla certezza temporale, intenda ottenere il Governo nei confronti della società in questo senso.

(4-00754)

[LAFORGIA](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

lunedì 22 ottobre 2018, il quotidiano "Il Resto del Carlino", edizione di Macerata, in un articolo a firma del giornalista Franco Veroli, riporta la notizia della pubblicazione dell'ultimo bollettino del sistema informativo "Excelsior", promosso da Unioncamere in collaborazione con Anpal, riferito al mese di agosto 2018;

in provincia di Macerata su 1.200 assunzioni previste, l'86 per cento risulta essere costituito da assunzioni a tempo determinato e solo il 14 per cento a tempo indeterminato;

la maggior parte delle richieste, il 56 per cento, si concentra nel settore dei servizi e riguarda imprese con meno di 50 dipendenti che, dunque, si confermano l'ossatura di quell'apparato produttivo;

nella stessa testata, in un altro articolo ma a stessa firma, appare un'intervista a Silvia Spinaci del sindacato Cisl che denuncia la cancellazione di 10.000 posti di lavoro e più di 2.000 imprese perse;

la disoccupazione risulta stimata all'8 per cento e quella giovanile al 15,4 per cento;

la provincia di Macerata è quella più danneggiata e distrutta dai sismi del 2016 che hanno profondamente intaccato l'intera economia provinciale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda produrre ulteriori politiche industriali e di sviluppo a tutela e per il rilancio delle realtà colpite dai terremoti;

se intenda attivarsi al fine di promuovere una modifica del "Jobs act" (di cui alla legge n. 183 del 2014) ed in quale maniera.

(4-00755)

[CIRIANI](#) - *Ai Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il centro di riferimento oncologico (Cro) di Aviano è un Irccs (istituto di ricovero e cura a carattere scientifico) e, secondo la legge istitutiva, il direttore scientifico dell'istituto è nominato dal Ministro della salute, sentita la Regione Friuli-Venezia Giulia, tra gli idonei che hanno partecipato al bando di selezione;

il direttore scientifico uscente ha cessato il suo mandato nel marzo 2018 ed è andato in quiescenza;

la nomina del suo successore è ritenuta urgente per assicurare non solo il personale medico e scientifico, ma anche le istituzioni locali rispetto alla salvaguardia della vocazione dell'istituto di eccellenza nella cura e ricerca oncologica;

considerato inoltre che:

al Cro di Aviano gli oltre 150 ricercatori (come migliaia di loro colleghi in altri istituti di ricerca in tutta Italia) sono in attesa da molti anni di una soluzione definitiva e strutturale alla loro condizione di lavoratori precari, dopo l'ennesima proroga concessa *in extremis* a tre mesi dalla scadenza;

la soluzione legislativa prospettata e poi non attuata con emendamenti approvati nella legge di bilancio per il 2018 (di cui alla legge n. 205 del 2017) prevede soluzioni penalizzanti se non addirittura mortificanti per i ricercatori in termini sia di riconoscimento professionale che salariale;

l'attività di ricerca scientifica che qualifica l'istituto e ne giustifica l'esistenza non può prescindere né da una direzione scientifica autorevole e qualificata né dall'apporto quotidiano dei ricercatori, per i

quali le alternative alla stabilizzazione sono o il licenziamento o la fuga all'estero, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, possano indicare quali sono i tempi previsti per la nomina del nuovo direttore scientifico e quali iniziative il Governo intenda adottare per dare risposta definitiva a tutti i ricercatori precari che al Cro di Aviano, come in molti altri istituti di ricerca ricovero e cura, attendono di conoscere il loro destino.

(4-00756)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-00010, dei senatori Steger e Durnwalder, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-00315, del senatore Malan, sull'edizione 2018 del premio Marzani;

3-00324, del senatore Urso ed altri, sulla partecipazione di Taiwan alla conferenza sui cambiamenti climatici in Polonia;

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00313 e 300314, della senatrice Malpezzi, rispettivamente sull'emanazione del regolamento per il reclutamento del personale AFAM e sull'operatività dell'Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario;

3-00323, della senatrice Russo ed altri, sull'effettiva parità dell'attività didattica degli istituti musicali statali e non;

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00311, dei senatori Giro e Mallegni, sulla qualità dei servizi erogati da Enav;

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-00322, del senatore Laus ed altri, sull'introduzione del reddito di cittadinanza.

